

COMUNE
DI
VANZAGO

(CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO)



Segreteria
Per informazioni rivolgersi
Galli Sabrina
Tel. 02.93962.212

Prot. n. 10045

Vanzago, 24 Giugno 2021

Alla cortese attenzione

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ministro Prof. Roberto Cingolani

e-mail: segreteria.ministro@minambiente.it

PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Dott. Oliviero Montanaro

Direttore Generale

D.G. per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
(CRESS)

E-mail: CRESS-UDG@minambiente.it

PEC: CRESS@pec.minambiente.it

Dott. Giacomo Meschini

D.G. per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
(CRESS)

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

e-mail: CRESS-5@minambiente.it

PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Dr. Geol. Carlo Di Gianfrancesco

Referente per la pratica ID 6028

e-mail: digianfrancesco.carlo@minambiente.it

PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA/VAS

PEC: ctva@pec.minambiente.it

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE**

Ministro Prof. Enrico Giovannini

e-mail: segreteria.ministro@mit.gov.it

PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Dott. Enrico Maria Pujia

D.G. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Direttore Generale

e-mail: enrico.pujia@mit.gov.it

Ing. Ph.D. Roberto Blasevich

D.G. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - Div2 -
Infrastrutture ferroviarie contratto di programma - Responsabile
e-mail : federico.blasevich@mit.gov.it
PEC: dg.tf@pec.mit.gov.it

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica
Presidente Onorevole Senatore Mauro Coltorti
A tutte e tutti i componenti

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della
Camera dei Deputati
Presidente Onorevole Alessia Riotta
A tutte e tutti i componenti

IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della
Camera dei Deputati
Presidente Onorevole Raffaella Paita
A tutte e tutti i componenti

Oggetto: [Atto di iniziativa Governativa AG 262] - Potenziamento ferroviario Rho-Gallarate – osservazioni e richieste della Commissione Europea all'interno della procedura del PNRR

Si riporta qui di seguito un estratto della recentissima Proposta di Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia – rif. COM(2021) 344 e SWD(2021) 165 del 22 Giugno 2021, che fa seguito al giudizio positivo della Commissione Europea sulla proposta del PNRR dell'Italia in vista della successiva approvazione da parte del Consiglio Europeo prevista nelle prossime settimane.

In particolare, si fa notare che la Commissione Europea tra le tante e variegate proposte pervenute dall'Italia per il PNRR, inserisce una **precisa ed esplicita indicazione** all'interno dell'Investimento 1.2, intervento M3C1 (Missione 3 Componente 1), **per il progetto del potenziamento ferroviario Rho-Parabiago** (8km).

“Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa

*L'investimento consiste nella costruzione di 180 km di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero. **Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito** devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e **seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.***

***Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852**, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), e ai traguardi e agli obiettivi che devono essere conseguiti dall'Italia.*

Il segmento Rho-Parabiago sarà subordinato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, pienamente e sostanzialmente conforme ai criteri giuridici, comprendente integralmente tutti i risultati e tutte le condizioni di valutazione dell'impatto ambientale, qualora ciò sia necessario per il conseguimento della

conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). La valutazione di impatto ambientale è pubblicata e portata a termine conformemente alla direttiva 2011/92/UE, nonché alle pertinenti valutazioni nel contesto delle direttive 2000/60/CE e 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. **Tutte le misure ritenute necessarie, nel quadro della valutazione di impatto ambientale, per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) devono essere integrate nel progetto e attuate nelle fasi di costruzione, utilizzo e dismissione dell'infrastruttura.**

A tal proposito, si portano alla Vostra attenzione delle criticità importanti già segnalate alla Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale da questa amministrazione e da altri enti, associazioni, comitati o cittadini entro la scadenza dell'11 giugno 2021 che vanno tenute in considerazione.

In sintesi, per il progetto vigente della Rho-Parabiago, presentato nel Dicembre 2020 agli enti e poi modificato/integrato per la procedura di VIA nel Marzo 2021 vi è un contrasto con quanto richiesto dalla Commissione Europea per la Rho-Parabiago all'interno della procedura di approvazione del PNRR:

1. Nel redigere lo Studio di Impatto Ambientale, **non sono state seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto** pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019 e, in particolare, **non è stata esperita alcuna procedura di Valutazione di Incidenza sul progetto definitivo depositato nel dicembre 2020.** Si ricorda che a meno di 700 metri dalla ferrovia è presente il Sito di Interesse Comunitario IT2050006 Bosco di Vanzago gestito dal WWF che ha espresso nel 2013 parere negativo sull'allora redatto Studio di Incidenza. Tale mancanza non è solamente formale, ma **è una lacuna sostanziale perché, applicando il principio di precauzione, l'opera è talmente impattante su Vanzago da pregiudicare l'ecosistema e gli habitat tutelati non solo dal SiC ma anche dalle norme a tutela della Rete Ecologica Regionale e Provinciale.**
2. Nel redigere lo Studio di Impatto Ambientale, **non è stata rispettata la direttiva 2011/92/UE** (in particolare l'integrazione per la Direttiva 2014/52/UE) nella parte in cui si richiede di valutare gli effetti sull'ambiente dovuti al "...e) **al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati**, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali". Nella fattispecie, infatti, lo Studio di Impatto Ambientale presentato fa riferimento al solo tratto Rho-Parabiago (8 km e circa 300 treni/giorno) senza considerare il successivo triplicamento Parabiago-Gallarate (totale di 32 km e oltre 400 treni/giorno).
3. Il progetto vigente del quadruplicamento Rho-Parabiago **interferisce pesantemente con il Canale Villoresi e quindi con il sistema delle acque e la fornitura delle dispense irrigue all'agricoltura e alle zone di campagna nel Nord-Ovest di Milano** come indicato in allegato, **in contrasto con la Direttiva 2000/60/CE**, in particolare art. 1 specialmente i commi a) ed e) e art. 4 comma 1 a) i), ii), iii);
4. Il progetto del quadruplicamento in sé, la sua cantierizzazione e alcune scelte progettuali specifiche (ad esempio il posizionamento dei cantieri e i percorsi dei mezzi pesanti, le barriere antirumore alte 7,5 metri dal piano della ferrovia, il mancato potenziamento – e anzi – i restringimenti dei varchi ecologici perimetrati, gli interventi sul Canale Villoresi, ...) sono altamente impattanti sull'ambiente di Vanzago tale da renderlo non compatibile a livello locale.

Per questi ed altri motivi, **il Comune di Vanzago attende di conoscere i risultati della procedura DNSH applicata alla Rho-Parabiago come richiesto e riportato nella Comunicazione della Commissione Europea (2021/C58/01)**, confidando che tale valutazione venga svolta all'interno della procedura di VIA in essere.

In particolare, dei 6 obiettivi ambientali di cui al Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852 e del relativo metodo implementativo, sui seguenti è doveroso sollevare la necessità di attivare la Fase 2 – Valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono:

- **3. Uso sostenibile delle acque** → non è garantito tale obiettivo in quanto “*il progetto nuoce al buono stato e al buon potenziale ecologico di corpi idrici*” (in particolare si veda il problema del Canale Villoresi);
- **6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** → si vedano gli impatti nelle osservazioni.

È evidente che le osservazioni della Commissione Europea sugli 8 km dell'opera di quadruplicamento ferroviario Rho-Parabiago aggiungono un ulteriore elemento di criticità su questa opera particolare che dovrebbe far riflettere circa l'opportunità che essa venga sottoposta ad una accurata revisione progettuale per quanto riguarda il tratto in Vanzago.

Rimanendo a disposizione per fornire ulteriori elementi di approfondimento, oltre a lasciare il contatto telefonico (349.902.96.28), porgo distinti saluti.


Guido Sangiovanni
Sindaco

Allegati

N.B.: gli allegati citati in questa prima sezione, sono reperibili per tramite del numero di protocollo dalla procedura di VIA 6028 sul sito del ministero della transizione ecologica <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7853>
Si riportano qui per praticità solo alcuni estratti significativi, ma si invita a consultare tutti i documenti citati.

In merito alle Linee Guida Valutazione di Impatto Ambientale non osservate

- Parere del Comune di Vanzago (prot. MATTM-2021-0068382), in particolare Sezione 4
- Parere della Città Metropolitana di Milano (prot. MATTM-2021-0068879): *“...si ritiene necessario che la presente procedura di compatibilità ambientale comprenda anche la Valutazione di Incidenza. A tal proposito si ritiene necessario far riferimento anche alla DGR n.XI-4488 del 29 Marzo 2021”*

In merito al mancato rispetto della direttiva 2011/92/UE

- Parere del Comune di Vanzago (prot. MATTM-2021-0068382), in particolare Sezione 3

Sul problema dei danni al sistema delle acque e all'agricoltura

- Parere del Consorzio di Bonifica Esti Ticino Villoresi (prot. MATTM-2021-0063797): *“...il progetto in esame incide in modo significativo sulla rete consortile e in particolare sul Canale Principale Villoresi, sul derivatore di Parabiago e sul derivatore Valle Olona... non salvaguardandone innanzitutto la sua funzionalità idraulica e irrigua, con conseguenti impatti non solo sul comparto agricolo... ma anche sul più ampio contesto ambientale, ecologico e paesaggistico cui l'intera collettività beneficia...
...le banchine sono in alcuni tratti ridotte a 50 cm se non addirittura assenti, impedendo di conseguenza lo svolgimento della attività in capo al Consorzio previste dalla legge...
...il progetto non prevede alcun tipo di gestione delle acque meteoriche gravanti sulle aree oggetto di lavorazione...
...tale compromissione delle pertinenze non appare compatibile con l'esercizio irriguo del canale.
...si ritiene che la soluzione progettuale proposta... presenti criticità molto significative ai fini del mantenimento della funzionalità idraulica, irrigua, ecologica e fruttiva del canale e della possibilità di effettuare una adeguata gestione manutentiva a causa della carenza di spazi sufficienti laddove il canale è stretto tra impianto ferroviario e gli edifici...”*
- Parere della Città Metropolitana di Milano (prot. MATTM-2021-0068879): *“Si ritiene necessario segnalare la criticità, già segnalata da questo Ente e dai Comuni direttamente impatti rispetto al progetto originario, connessa ai previsti interventi per la soluzione delle cosiddette interferenze con alcuni canali gestiti dal Consorzio Villoresi, in particolare i previsti interventi sul canale secondario “Derivatore Valle Olona”, parallelo e prossimo al sedime ferroviario...
Il progetto prevede l'interramento del canale in un tratto ove le abitazioni e le relative strutture sono assai prossime all'alveo, senza evidenza del mantenimento dei franchi di sicurezza e necessari all'ipotetica manutenzione del canale stesso.
Altra importante criticità è la cantierizzazione delle opere, che dovranno rispettare i periodi di asciutta dei canali al fine di garantire la continuità idraulica nelle stagioni in cui il Consorzio deve garantire le portate irrigue a valle del territorio interessato. Come per le interferenze viabilistiche, la contemporaneità delle lavorazioni su più punti, dovrà essere gestita nella logica del cumulo degli impatti, per non generare prolungati disagi e interruzioni della fornitura idraulica.
Sulla tematica si ritiene necessario segnalare la necessità di un adeguato approfondimento da sviluppare con il Consorzio Villoresi, gestore della rete, per valutare attentamente il progetto definitivo e individuare soluzioni concordate e meno impattanti.”*
- Parere del Comune di Vanzago (prot. MATTM-2021-0068382), in particolare Sezione 5.6 *Quadro di riferimento ambientale: ambiente idrico*
- Parere del Distretto Agricolo Valle Olona (DAVO) (prot. MATTM-2021-0064120)
- Parere del Comune di Pogliano Milanese (prot. MATTM-2021-0062459)
- Parere del Comune di Pregnana Milanese (prot. MATTM-2021-0062611)
- Parere del Comune di Rho (all'interno del prot. MATTM-2021-0067840)
- Parere del Comune di Settimo Milanese (prot. MATTM-2021-0061385)
- Parere del Comune di Cornaredo (prot. MATTM-2021-0061912)

Sul problema dei rischi di creare danni agli ecosistemi in particolare in Vanzago

- Parere della Città Metropolitana di Milano (prot. MATTM-2021-0068879), in particolare sezione Connessioni Ecologiche, Barriere Antirumore e Valutazione di Incidenza
- Parere del Comune di Vanzago (prot. MATTM-2021-0068382), in particolare Sezioni 5, 6 e 8

Normativa e Documentazione Comunitaria

- COM(2021) 344 e SWD(2021) 165 - Proposta di Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
- Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01) - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	X		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

- Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in particolare l'integrazione per la Direttiva 2014/52/UE)
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019



Bruxelles, 22.6.2021
COM(2021) 344 final

2021/0168 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell'Italia**

{SWD(2021) 165 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia dell'Italia. A fronte di un prodotto interno lordo pro capite a prezzi correnti (PIL pro capite) pari al 95,0 % della media UE nel 2019, il PIL reale dell'Italia è diminuito, secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione, dell'8,9 % nel 2020 e complessivamente del 5,0 % nel periodo 2020-2021. Tra gli aspetti che da più tempo incidono sui risultati economici a medio termine figurano, in particolare, l'elevata disoccupazione giovanile e la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la bassa crescita della produttività nonché le inefficienze della pubblica amministrazione e un livello molto elevato di debito pubblico.
- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare di spostare la pressione fiscale dal lavoro, intensificare la lotta all'evasione fiscale e attuare pienamente le passate riforme pensionistiche. Il Consiglio ha inoltre raccomandato di rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario, potenziando nel contempo il coordinamento tra le autorità nazionali e regionali. Il Consiglio ha altresì raccomandato di intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso, garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili e che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia sostenuta da una strategia onnicomprensiva, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità. Per affrontare la crisi COVID-19 è stato raccomandato all'Italia di fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati e di attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo all'occupazione. All'Italia è stato inoltre raccomandato di migliorare i risultati scolastici, rafforzare l'apprendimento a distanza e promuovere il miglioramento delle competenze, comprese le competenze digitali. Secondo le raccomandazioni la politica economica connessa agli investimenti dovrebbe tenere conto delle disparità regionali ed essere incentrata sulle transizioni verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali. Per sostenere l'economia durante la crisi COVID-19, all'Italia è stato inoltre raccomandato di attuare efficacemente le misure volte a fornire liquidità all'economia reale, di anticipare i progetti di investimento pubblico maturi e di promuovere gli investimenti privati. Il Consiglio ha altresì raccomandato di migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione e l'efficienza del sistema giudiziario, di rafforzare il quadro in materia di insolvenza e di intensificare la lotta alla corruzione. Il Consiglio ha inoltre esortato a eliminare le restrizioni alla concorrenza e a migliorare le normative settoriali. È stato anche raccomandato all'Italia di favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, continuando la riduzione dei crediti deteriorati, e di migliorare il finanziamento non bancario per le imprese più piccole e innovative. Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione delle suddette raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione ritiene che siano stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda le raccomandazioni relative all'adozione di tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e la successiva ripresa, garantire l'efficace attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti. Sono stati registrati progressi significativi anche nella lotta all'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione.

- (3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per l'Italia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio². L'analisi ha portato la Commissione a concludere che l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi, soprattutto per quanto riguarda l'elevato debito pubblico e la prolungata debole dinamica della produttività, che hanno rilevanza transfrontaliera in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e del settore bancario.
- (4) [Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, provvedimenti finalizzati a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella suddetta raccomandazione il Consiglio ha raccomandato inoltre di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, garantire la stabilità macrofinanziaria, completare l'UEM e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.] [Se la raccomandazione del Consiglio non è stata adottata al momento dell'adozione della decisione di esecuzione, si prega di eliminare il considerando].

² Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (5) Il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione il suo piano nazionale per la ripresa e la resilienza a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Tale presentazione ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Il fatto che i piani per la ripresa e la resilienza emanino dagli Stati membri è alla base della loro attuazione efficace, del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del regolamento.
- (6) I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e dello strumento dell'UE per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio al fine di sostenere la ripresa dopo la crisi COVID-19. Detti piani dovrebbero promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (7) L'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato di investimenti e riforme in tutta l'Unione. Tramite l'attuazione coordinata e simultanea delle riforme e degli investimenti in questione e la realizzazione di progetti transfrontalieri, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e genereranno ricadute positive in tutta l'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, sezione 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il piano rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (EU) 2021/241, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (9) Il piano contiene un'ampia gamma di investimenti e riforme per contribuire al superamento delle sfide della transizione verde quali l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione dell'attività economica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, un uso più efficiente delle risorse idriche, il rafforzamento dell'economia circolare e la conservazione e il miglioramento della biodiversità. Il piano mira inoltre ad affrontare le sfide digitali mediante la digitalizzazione di importanti servizi pubblici quali la giustizia, i servizi pubblici per l'impiego, l'istruzione o la sanità e l'adozione di tecnologie digitali da parte dei cittadini e delle imprese, con una combinazione di investimenti diretti e regimi di incentivi, ad esempio Transizione 4.0. Il piano affronta il tema delle competenze digitali attraverso una serie diversificata di misure rivolte alla popolazione in generale, alla pubblica amministrazione, al sistema di istruzione e al mercato del lavoro.
- (10) In tutte le sue missioni e componenti, il piano promuove una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sia mediante investimenti volti a rafforzare il capitale fisico e umano, sia tramite riforme che dovrebbero incidere sulla produttività e sulla

competitività nel medio e lungo termine. Ad esempio, le prime due componenti della missione 1 del piano propongono importanti riforme in materia di giustizia, concorrenza, appalti pubblici, pubblica amministrazione, fiscalità e spesa pubblica, che dovrebbero rimuovere gravi strozzature nel funzionamento dell'economia italiana, e ingenti investimenti incentrati sulla digitalizzazione dei vari settori economici, che dovrebbero avere un effetto positivo sulla produttività. In linea con le priorità del Green Deal europeo, le componenti delle missioni 2 e 3 mirano a promuovere la crescita sostenibile, l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi tramite una serie di riforme e investimenti ambiziosi in vari settori quali l'acqua, la pianificazione territoriale, l'efficienza energetica degli edifici, la mobilità sostenibile nelle città e in tutto il paese, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la biodiversità e il rafforzamento dell'economia circolare. Le componenti della missione 4 mirano ad affrontare le sfide connesse all'istruzione e alla ricerca e innovazione, combinando in modo equilibrato investimenti e riforme.

- (11) Ci si aspetta che il piano per la ripresa e la resilienza rafforzi la coesione sociale e territoriale attraverso l'attuazione di investimenti e riforme mirati volti a migliorare la situazione dei gruppi più vulnerabili della società e delle regioni meno sviluppate del paese. Nelle regioni meridionali sono previsti ingenti investimenti in capitale fisico. Tali investimenti riguardano principalmente i trasporti, il digitale e la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. Sono fortemente incentrate sul Mezzogiorno anche le azioni nel settore dell'istruzione e delle competenze e quelle a favore dei gruppi più vulnerabili previste in particolare nelle componenti delle missioni 4 e 5, per le quali sono attesi effetti positivi significativi sulla coesione sociale. Le componenti della missione 6 mirano ad affrontare le sfide nel settore sanitario compiendo notevoli sforzi nella digitalizzazione del settore, nel rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base e nel miglioramento della capacità di quest'ultima di rispondere alle crescenti esigenze connesse alla demografia e alla preparazione alle crisi.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, sezione 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il piano per la ripresa e la resilienza contribuisca ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi i relativi aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (13) Il piano comprende una vasta serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia dal Consiglio in occasione del Semestre europeo nel 2019 e nel 2020. Segnatamente, ci si attende che le riforme e gli investimenti inclusi nel piano contribuiscano alla sostenibilità delle finanze pubbliche, accrescano la resilienza del settore sanitario, aumentino l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro e delle politiche sociali e migliorino i risultati scolastici e le competenze. Ci si aspetta inoltre che il piano stimoli gli investimenti a sostegno della duplice transizione, in particolare nelle industrie di rete, nei servizi di pubblica utilità e nella ricerca e innovazione al fine di ridurre le disparità regionali, aumentare l'efficacia

della pubblica amministrazione e l'efficienza del sistema giudiziario, migliorare il contesto imprenditoriale e rimuovere gli ostacoli alla concorrenza.

- (14) Per quanto riguarda le politiche di bilancio e strutturali, il piano comprende misure volte a migliorare la riscossione delle imposte e intensificare la lotta all'evasione fiscale, nonché misure tese a migliorare l'efficienza della spesa pubblica attraverso un quadro rafforzato di revisione della spesa e il completamento della riforma delle relazioni in materia di bilancio tra i diversi livelli amministrativi. Ci si attende che le misure strutturali volte a migliorare il quadro per gli appalti pubblici contribuiscano anch'esse alla qualità delle finanze pubbliche. Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate al di fuori dell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sebbene l'Italia abbia in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con le disposizioni della clausola di salvaguardia generale. Inoltre la raccomandazione all'Italia di compiere progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2020 non è più pertinente, a causa sia della scadenza del corrispondente periodo di bilancio sia dell'attivazione, nel marzo 2020, della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita nel contesto della crisi legata alla pandemia.
- (15) Il piano comprende una riforma e alcuni investimenti miranti a ridurre il lavoro sommerso e interventi volti a migliorare i risultati scolastici e a ridurre l'abbandono scolastico, superiore alla media dell'Unione. Nel piano sono inoltre incluse misure volte ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro mediante una combinazione di riforme e investimenti, compreso il potenziamento dell'offerta di strutture di assistenza all'infanzia. Il piano include altresì misure volte a rafforzare le competenze, anche digitali, e a migliorare le opportunità dei giovani e dei gruppi più vulnerabili della società.
- (16) Rientrano nel piano anche importanti riforme e investimenti finalizzati ad aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare per migliorare la gestione del pubblico impiego e rafforzare la capacità amministrativa. Le misure relative al pubblico impiego sono incentrate sulla riforma della selezione e dell'assunzione dei dipendenti pubblici. Il nuovo sistema dovrebbe essere messo subito alla prova con la selezione del personale necessario alla governance del piano. La riforma è accompagnata da investimenti finalizzati alla creazione di una piattaforma unica per le assunzioni, al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione professionale, nonché da una riforma delle carriere della pubblica amministrazione. Sono previste una semplificazione amministrativa mediante interventi legislativi ad hoc ("fast track") per le procedure amministrative, oltre all'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate dall'interesse pubblico. Tali misure sono integrate e rafforzate da importanti investimenti e riforme volti a promuovere la digitalizzazione delle varie amministrazioni pubbliche. Per garantire la rapida attuazione delle riforme e la diffusione degli investimenti nelle TIC, sarà istituito un apposito Ufficio per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
- (17) Una serie di riforme e investimenti nel settore sanitario è finalizzata a garantire le condizioni che permetteranno di assicurare una maggiore resilienza del servizio sanitario, in particolare per quanto riguarda la sanità locale, la telemedicina e gli investimenti per la digitalizzazione del sistema. Investimenti significativi abbinati a riforme settoriali mirano a sostenere la duplice transizione e la ricerca e innovazione, tenendo conto delle disparità regionali. Ciò riguarda in particolare le misure volte a

costruire e migliorare le infrastrutture digitali, a sviluppare l'economia circolare e a migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, a rendere gli edifici più efficienti sotto il profilo energetico, a stimolare la produzione di energie rinnovabili, a sviluppare i trasporti sostenibili e a ridurre la frammentazione dei servizi idrici. È prevista una serie di investimenti e riforme per stimolare la ricerca e l'innovazione, in particolare per quanto riguarda i giovani ricercatori e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private.

- (18) Il piano prevede inoltre riforme sostanziali per migliorare il contesto imprenditoriale generale e ridurre gli ostacoli alla concorrenza. Ci si aspetta che l'adozione di una nuova legge annuale sulla concorrenza 2021 riduca i tempi per l'avvio di un'attività in Italia e aumenti i processi competitivi per l'aggiudicazione dei contratti di servizi pubblici locali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i trasporti (porti, ferrovie regionali e trasporto pubblico locale) e le concessioni (autostrade, stazioni di ricarica per la mobilità elettrica ed energia idroelettrica). La legislazione settoriale nel campo dell'energia elimina gradualmente i prezzi regolamentati dell'energia elettrica e contempla misure di accompagnamento volte a sostenere l'aumento della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia e la diffusione di contatori intelligenti di seconda generazione. La revisione della legislazione in materia di appalti pubblici comprende regolamenti volti a ridurre il tempo che intercorre tra la pubblicazione dei contratti e la loro aggiudicazione, il coordinamento della politica in materia di appalti pubblici, la diffusione degli appalti elettronici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici e la razionalizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici. Ci si aspetta che questi dispositivi, una volta attuati, garantiscano un adeguato equilibrio tra i benefici della semplificazione e i controlli anticorruzione e antifrode. Il piano prevede il consolidamento delle autorità di vigilanza del mercato, la digitalizzazione delle ispezioni dei prodotti e l'istituzione di nuovi laboratori accreditati. Ci si attende che questi miglioramenti del contesto in cui operano le imprese agevolino l'imprenditorialità e migliori condizioni concorrenziali e favoriscano un'allocazione più efficiente delle risorse con i relativi potenziali incrementi di produttività.
- (19) Il piano contiene inoltre misure ambiziose per riformare e modernizzare il sistema giudiziario civile, penale e amministrativo. Gli investimenti previsti nel piano sono finalizzati alla digitalizzazione dei tribunali, alla formazione dei giudici e del personale e al miglioramento dell'efficienza complessiva dei tribunali, agendo a breve termine sui fattori organizzativi per consentire alle riforme in corso di elaborazione di produrre risultati più rapidamente. L'istituzione e il potenziamento dell'Ufficio del processo dovrebbe sostenere i magistrati, come parte integrante della riforma della giustizia, al fine di abbattere l'arretrato delle cause pendenti e la durata complessiva dei procedimenti nell'ambito della strategia di ripresa, contribuendo ad assicurare la rapida attuazione delle riforme e degli investimenti, con effetti positivi anche sulla lotta alla corruzione e sul contesto imprenditoriale generale. Ci si aspetta che tali misure migliorino inoltre la qualità della giustizia grazie al supporto fornito ai magistrati nelle normali attività di studio, nella ricerca giuridica, nella preparazione di bozze di provvedimenti e nell'organizzazione dei fascicoli, consentendo in tal modo ai giudici di concentrarsi sui compiti più complessi.

- (20) Affrontando le sfide summenzionate il piano per la ripresa e la resilienza contribuirà, secondo le aspettative, anche a correggere gli squilibri³ che l'Italia presenta, in particolare per quanto riguarda l'elevato debito pubblico e la prolungata debole dinamica della produttività in un contesto caratterizzato da un'elevata disoccupazione e un livello di crediti deteriorati ancora alto, seppure con una tendenza a diminuire.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, sezione 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il piano per la ripresa e la resilienza eserciti un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Italia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e attenui l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (22) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il piano è potenzialmente in grado di aumentare del 2,5 % il PIL dell'Italia entro il 2026⁴. Mentre nel breve periodo predominano gli effetti della domanda attraverso l'aumento degli investimenti pubblici, secondo le proiezioni lo stock di capitale pubblico sarà incentivato da maggiori investimenti, con effetti positivi sul PIL potenziale ed effettivo a medio termine. Ci si attende che il piano contribuisca a sostenere la coesione territoriale. Il piano assegna non meno del 40 % degli investimenti con una destinazione territoriale specifica alle regioni del Mezzogiorno. Secondo le aspettative, affronterà il divario infrastrutturale e aumenterà la produttività e la competitività delle regioni meno sviluppate mediante investimenti nella banda larga, nelle ferrovie ad alta velocità e nelle linee regionali, nella gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, nei porti e nei collegamenti dell'ultimo miglio nelle zone economiche speciali. Particolare attenzione è rivolta al Sud e alle aree interne anche negli interventi miranti a rivitalizzare le aree urbane e a migliorare le condizioni dei gruppi più vulnerabili della popolazione. Ci si attende che le riforme previste nel piano, in particolare la riforma della pubblica amministrazione, e le misure volte a sostenere la capacità amministrativa a livello locale contribuiscano a migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione in tali regioni.
- (23) Il piano prevede un'ampia serie di investimenti significativi atti a ridurre le disuguaglianze e le vulnerabilità sociali in varie componenti, nelle quali si presta una particolare attenzione anche al Sud del paese. Sono affrontate diverse importanti dimensioni, quali l'aumento dell'offerta di abitazioni di edilizia sociale, il miglioramento dell'accesso ai servizi sociali, in particolare per le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti, l'estensione dei servizi di assistenza a domicilio o il sostegno alle comunità svantaggiate attraverso piani di risanamento urbano. Tali interventi sono accompagnati da riforme che dovrebbero semplificare

³ Tali squilibri macroeconomici si riferiscono alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e 2020.

⁴ Tali simulazioni rispecchiano l'effetto generale di Next Generation EU (NGEU), che comprende anche finanziamenti per ReactEU e un aumento dei finanziamenti per Orizzonte, InvestEU, il Fondo per una transizione giusta (JTF), lo sviluppo rurale e RescEU. Le simulazioni non includono il possibile effetto positivo delle riforme strutturali, che possono essere sostanziali.

l'accesso ad alcuni servizi sociali, come la legge quadro per le persone con disabilità o la riforma relativa all'ampliamento della telemedicina e della rete di prossimità. Queste misure, insieme alle misure previste in altre componenti, ad esempio quelle relative all'occupazione, all'istruzione o alla sanità, affrontano una serie di principi istituiti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

- (24) Il piano si concentra altresì sulle politiche per i giovani e l'infanzia attraverso una serie di misure quali il miglioramento della qualità e l'aumento dell'offerta di asili nido e di servizi di assistenza all'infanzia, per i quali l'Italia è in ritardo rispetto alla media dell'UE. Il piano mira inoltre a promuovere l'iscrizione a corsi di istruzione terziaria, soprattutto nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), e istituisce una rete di istituti di istruzione superiore che offrono corsi post-laurea di breve durata. Il piano comprende una serie di misure volte a rafforzare la capacità di ricerca italiana, e più specificamente una riforma volta ad agevolare la mobilità dei ricercatori e dei dirigenti di alto profilo, la semplificazione della gestione dei fondi e la riforma del percorso di carriera dei ricercatori. Ci si aspetta che il piano sostenga anche l'integrazione delle tecnologie digitali nel sistema di istruzione primaria e secondaria con l'uso di risorse digitali in classe, la digitalizzazione dei contenuti didattici e la creazione di laboratori con tecnologie didattiche quali robot programmabili. Sono previste inoltre misure volte a rafforzare l'occupabilità dei giovani e a sostenere la creazione di posti di lavoro nel contesto della transizione verde e digitale. Ci si attende infine che le riforme del sistema di istruzione e delle politiche attive del mercato del lavoro migliorino le condizioni quadro e contribuiscano a garantire rendimenti dagli investimenti effettuati.
- (25) Il piano comprende investimenti e riforme per stimolare il capitale umano e promuovere le pari opportunità di istruzione in tutto il paese, il che, secondo le aspettative, contribuirà a ridurre le disuguaglianze e le disparità regionali in termini di infrastrutture e risultati scolastici. Ci si aspetta che le regioni del Mezzogiorno beneficino in misura rilevante degli investimenti previsti in strutture sportive, asili nido e alloggi per studenti e dell'aumento del numero di borse di studio universitarie, nonché di progetti mirati per la riduzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento dei risultati scolastici degli alunni vulnerabili. Le misure incluse nel piano mirano anche a rafforzare le competenze e abilità nell'istruzione secondaria e terziaria, a potenziare i servizi sociali nelle aree interne nonché a promuovere la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale.

Non arrecare danni significativi

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, sezione 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia assicuri che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ (principio "non arrecare un danno significativo"), segnatamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai

⁵ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

cambiamenti climatici, all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, all'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Nella sua valutazione del rispetto di tale principio, l'Italia ha seguito gli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" della Commissione europea (2021/C58/01) e, ove necessario, si impegna ad attuare azioni specifiche sancite nei pertinenti traguardi e obiettivi al fine di evitare danni significativi.

- (27) Alcune misure del piano hanno richiesto un'attenzione particolare in considerazione della loro natura per garantire che non siano arrecati danni significativi. Dovrebbero essere introdotti traguardi per gli investimenti nella ristrutturazione, nel biometano, nell'idrogeno, nell'irrigazione e nei collegamenti dell'ultimo miglio. I rifiuti risultanti dalle ristrutturazioni dovrebbero essere trattati conformemente ai principi dell'economia circolare. Le misure relative al trattamento dei rifiuti non contengono investimenti per l'incenerimento o il trattamento meccanico biologico nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Nelle misure volte a sostituire il parco veicoli e macchinari, è stato garantito che solo i veicoli puliti dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti. Il biometano utilizzato per i veicoli è conforme alla direttiva (UE) 2018/2001 (rifusione) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Sono state anche introdotte garanzie particolari per quanto riguarda la protezione della biodiversità.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (28) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, sezione 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 37,5 % della dotazione totale del piano, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il piano per la ripresa e la resilienza è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2030.
- (29) Il piano per la ripresa e la resilienza contiene un'ampia gamma di investimenti e riforme volti ad affrontare le sfide della transizione verde e, nel complesso, è adeguatamente allineato alle priorità del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030, nonché all'obiettivo di rendere l'Europa una società resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050. Il piano comprende una serie di misure relative alla ristrutturazione degli edifici a fini di efficienza energetica, in particolare attraverso la detrazione fiscale delle spese per la casa (superbonus), ma prevede anche investimenti diretti per migliorare l'efficienza energetica di comuni, scuole, edifici giudiziari, alberghi, musei, cinema e teatri. Altri obiettivi del piano: aumentare la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas e promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Questi interventi comprendono investimenti volti a sostenere le energie rinnovabili per le comunità energetiche e gli auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente, nonché a sviluppare la produzione offshore di energia elettrica e le reti intelligenti.
- (30) Il piano comprende riforme volte a facilitare l'autorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e l'aggiudicazione delle concessioni idroelettriche. Si concentra sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti

e prevede importanti investimenti nella mobilità urbana sostenibile, compresa la mobilità elettrica, nonché nel potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria per sostenere il trasferimento modale e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel trasporto aereo e marittimo e nell'agricoltura. Il piano sostiene altresì gli sforzi compiuti dall'Italia per adattarsi ai cambiamenti climatici e per migliorare la resilienza sismica e la qualità delle infrastrutture. Ci si aspetta che il piano contribuisca ad affrontare le sfide esistenti in materia di gestione dei rifiuti, a promuovere l'economia circolare, a migliorare la gestione delle risorse idriche e delle acque reflue e a rafforzare la protezione della biodiversità. A tal fine il piano prevede misure quali l'adozione di una nuova strategia per l'economia circolare, la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, il potenziamento delle infrastrutture idriche per migliorare l'approvvigionamento e ridurre le perdite e una serie di misure per la riforestazione e il recupero delle aree naturali e degli habitat dei fondali marini.

Contributo alla transizione digitale

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, sezione 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente e in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 25,1 % della dotazione totale del piano, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.
- (32) Nel complesso dodici componenti contengono misure che contribuiscono alla transizione digitale basandosi su un approccio ampio e trasversale. Sono previsti investimenti significativi nei settori della digitalizzazione delle imprese, con particolare attenzione agli incentivi fiscali a favore di sistemi manifatturieri più intelligenti (Transizione 4.0). Il piano prevede inoltre il sostegno alle reti per la collaborazione nel campo della R&I e i trasferimenti di tecnologia tra università, istituti di ricerca e imprese. Ci si attende che gli investimenti per il completamento delle reti a banda larga ultraveloce e la connettività 5G contribuiscano al conseguimento degli obiettivi digitali europei per il 2030, la cui rapida attuazione comporterebbe benefici significativi per l'economia e la società nel loro insieme.
- (33) Altri investimenti significativi riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con interventi programmati per la pubblica amministrazione in generale, il settore sanitario e quello dell'istruzione. L'efficace attuazione di tali misure contribuirebbe a costruire un'infrastruttura digitale adeguata alle esigenze future, a rafforzare la cybersicurezza e a rendere la pubblica amministrazione più efficiente, resiliente e vicina ai cittadini. Il piano prevede inoltre misure volte a integrare gli investimenti nazionali per la digitalizzazione della giustizia.
- (34) La transizione digitale comporta sfide importanti per l'Italia, in quanto il paese deve far fronte a notevoli carenze nelle competenze digitali di base e avanzate, che si riflettono anche in una scarsa digitalizzazione del sistema produttivo. Uno degli obiettivi del piano è contribuire ad affrontare tali sfide con investimenti mirati alle esigenze in termini di competenze della popolazione in generale e delle persone maggiormente a rischio di esclusione digitale, degli insegnanti, dei dipendenti pubblici e della forza lavoro. Lo sviluppo delle competenze digitali avanzate viene trattato nell'ambito di misure più ampie che contribuiscono ad aumentare la disponibilità di competenze digitali tecniche e specialistiche.

Impatto duraturo

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, sezione 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il piano per la ripresa e la resilienza abbia in ampia misura un impatto duraturo sull'Italia (rating A).
- (36) Il piano comprende riforme fondamentali, che potrebbero migliorare strutturalmente la competitività dell'economia italiana, volte a sostenere la risposta alle annose sfide dell'Italia. Nello specifico, la proposta riforma della pubblica amministrazione dovrebbe integrare e completare la riforma generale adottata nel 2014. L'attuazione completa, rapida e corretta della nuova serie di misure dovrebbe aumentare l'efficacia delle amministrazioni pubbliche. Ci si aspetta che questo, unitamente alla prevista riforma della giustizia, volta ad abbattere drasticamente l'arretrato di procedimenti civili e penali e a ridurre la mole di procedimenti amministrativi pendenti, migliori significativamente il funzionamento dell'economia. Il piano comprende inoltre una serie di riforme ambiziose per rimuovere gli ostacoli al contesto imprenditoriale e rendere alcuni settori dell'economia più trasparenti e aperti alla concorrenza. Anche le riforme settoriali che, come quelle previste nei settori dell'energia e dell'acqua, affrontano importanti carenze eliminando le principali barriere alla concorrenza, secondo le aspettative avranno un impatto positivo e duraturo sulla crescita e sulla produttività. Ci si aspetta che tali riforme aumentino i rendimenti dell'insieme di investimenti pianificati nei vari settori dell'economia italiana e che questi investimenti, a loro volta, migliorino le infrastrutture fisiche in tutto il paese, rafforzino il capitale umano e accelerino le transizioni verde e digitale. L'impatto duraturo del piano può essere rafforzato anche mediante sinergie tra il piano e altri programmi, compresi quelli finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in modo concreto le sfide territoriali profondamente radicate e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (37) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, sezione 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel piano per la ripresa e la resilienza al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).
- (38) È prevista una governance multilivello per l'attuazione e il monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza. Sono compresi in particolare: a livello politico, una Cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri; a livello di dialogo sociale, un organo consultivo che coinvolga i portatori di interessi; a livello tecnico, una segreteria istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri per sostenere i lavori della Cabina di regia e dell'organo consultivo, una struttura di coordinamento centrale e monitoraggio istituita presso il ministero dell'Economia e delle finanze e strutture di coordinamento tecnico individuate al livello delle amministrazioni centrali responsabili delle singole misure. Il modello prevede inoltre l'istituzione di un organismo di audit indipendente, incaricato dell'attuazione dei sistemi di controllo interno. Le amministrazioni centrali e locali mantengono la responsabilità dell'attuazione operativa delle misure del piano sulla base delle rispettive competenze. Il modello di governance prevede l'attribuzione di responsabilità chiare per l'attuazione del piano, il monitoraggio dei progressi compiuti e la rendicontazione. In particolare, le responsabilità e i mandati sono sanciti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che

contribuisce al conferimento di poteri agli organi competenti. Obiettivo di questo modello è creare sinergie e assicurare il coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi dell'Unione, con il potenziale effetto di migliorare l'esecuzione dei fondi dell'Unione in Italia. Al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle misure del piano, il rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso risorse umane aggiuntive e la fornitura di assistenza tecnica alle amministrazioni, e la semplificazione delle procedure amministrative sono previsti e sanciti da atti giuridici (decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77). Infine il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede e sancisce meccanismi ad hoc per affrontare le questioni relative all'attuazione. I traguardi e gli obiettivi del piano dell'Italia sono chiari e realistici e rispecchiano adeguatamente gli investimenti e le riforme in esso previsti. Gli indicatori proposti sono pertinenti, accettabili e sufficientemente solidi.

- (39) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi piani.

Costi

- (40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, sezione 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel piano in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (41) L'Italia ha fornito stime dei costi per tutte le misure del piano per la ripresa e la resilienza che comportano costi. Nel complesso, la metodologia e le ipotesi formulate per ottenere i costi stimati sono chiare e plausibili per la maggior parte delle misure del piano e si basano spesso su precedenti progetti di natura simile o su pertinenti studi di supporto. Tuttavia, per alcune misure i dettagli specifici sulla metodologia e sulla base utilizzata per calcolare i costi stimati sono mancanti o incompleti, il che non consente una valutazione pienamente positiva di questi ultimi. La giustificazione fornita in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pertanto ragionevole e plausibile in misura moderata. Infine, l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari

- (42) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, sezione 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel piano per la ripresa e la resilienza e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'UE, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare le finanze dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (43) Il sistema di controllo interno e le modalità proposti nel piano per la ripresa e la resilienza sono considerati sufficientemente solidi nella loro configurazione, e le relative strutture sono descritte con chiarezza. Il piano individua gli attori (organismi/entità) e ne descrive i ruoli e le responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Il ministero dell'Economia e delle finanze è stato incaricato del coordinamento generale e in seno al ministero è stato istituito un organismo di audit indipendente, i cui mandati sono sanciti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Sono previste assunzioni ad hoc per rafforzare la capacità amministrativa.
- (44) I sistemi di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali, sono predisposti: a partire dalla metà del 2022, mediante l'applicazione di un sistema informatico unitario (ReGiS) e, fino a quel momento, tramite disposizioni transitorie in materia di tecnologie dell'informazione, basate sugli strumenti di elaborazione dati esistenti, i quali dovrebbero essere adattati allo scopo. La raccolta dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 attinge alle informazioni provenienti dalle banche dati della pubblica amministrazione tra cui, ad esempio, le banche dati basate sul codice identificativo gara (CIG). L'organismo di audit dovrebbe effettuare una verifica della raccolta e garantire l'accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 in relazione alle disposizioni transitorie per le tecnologie dell'informazione. Questo impegno e la relativa rendicontazione a cura dell'organismo di audit sono annoverati fra i traguardi di cui all'allegato della presente decisione. Queste disposizioni sono considerate adeguate per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione della corruzione, delle frodi e dei conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di detto dispositivo e di altri programmi dell'Unione.
- (45) Il corretto funzionamento dei controlli interni e delle modalità di acquisizione dei dati e le strutture di rendicontazione, nonché la transizione al sistema unitario (ReGiS) sono cruciali per riferire sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e per stabilire le richieste di pagamento. Le disposizioni transitorie in materia di tecnologie dell'informazione, i progressi nello sviluppo di un nuovo ambiente informatico (ReGiS) e la transizione fattuale a tale sistema di archiviazione meritano un lavoro di audit informatico specifico da parte dell'organismo di audit per quanto riguarda la capacità di ReGiS di svolgere le funzionalità descritte nel piano e, in particolare, di salvaguardare l'integrità dei dati e la traccia di audit. Per il sistema transitorio l'organismo di audit fornisce, insieme alla prima richiesta di pagamento, una relazione di audit a conferma delle funzionalità del sistema di archiviazione.
- (46) Per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi, la fase attuativa del piano prevede il rafforzamento delle disposizioni esistenti. Oltre al ruolo della Guardia di Finanza, dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e della Corte dei conti italiana, si fa riferimento all'utilizzo di un codice unico di progetto e di ARACHNE, sempre al fine di evitare i rischi di doppio finanziamento.

Coerenza del piano

- (47) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, sezione 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il piano prevede misure di attuazione delle riforme e

dei progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

- (48) Il piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia presenta, nella sua integralità, una visione strategica e coerente, assicurando una generale omogeneità tra le componenti e le singole misure. Le riforme e gli investimenti in ciascuna componente sono coerenti e si rafforzano a vicenda, e vi è anche una significativa complementarità tra le varie componenti. Ad esempio diverse componenti del piano prevedono, oltre alle misure specificamente dedicate alla transizione verde, misure volte a promuovere l'efficienza energetica o a garantire l'assenza di qualsiasi impatto negativo sul consumo energetico. Un altro esempio è dato dal fatto che tutte le componenti, indipendentemente dal loro ambito di applicazione specifico, includono tra le priorità i giovani, il genere e la coesione territoriale. Nessuna misura proposta nell'ambito di una componente ne contraddice o ne compromette un'altra e non sono stati individuati contrasti tra le diverse componenti.

Uguaglianza

- (49) Il piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia prevede misure che, secondo le aspettative, contribuiranno ad affrontare le sfide del paese in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità per tutti. In particolare sono contemplate misure atte ad affrontare le sfide relative all'uguaglianza di genere, come il sostegno all'imprenditoria femminile o l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione dell'uguaglianza di genere. Sono inoltre previste misure specifiche a sostegno delle pari opportunità per i giovani, comprese misure volte ad aumentare le iscrizioni a corsi di studio in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle competenze digitali e innovative, con particolare attenzione all'uguaglianza di genere e alle pari opportunità per tutti. Le misure volte a migliorare i servizi sociali e sanitari di prossimità e a domicilio, quali soluzioni abitative e attrezzature innovative, mirano a promuovere l'autonomia di vita delle persone con disabilità e degli anziani. Il piano illustra le modalità con cui ci si aspetta che le varie componenti contribuiscano, direttamente o indirettamente, ad affrontare le disuguaglianze e a promuovere le pari opportunità, in particolare per le donne e i più giovani. Rimane tuttavia oscuro, nel piano, quale sia il contributo atteso per i gruppi specifici, come le persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. Soprattutto nei casi in cui il contributo previsto è solo indiretto, un attento monitoraggio dell'attuazione concreta del piano dovrebbe essere essenziale per garantire che quest'ultimo produca i risultati attesi e si inserisca in una strategia onnicomprensiva, in sinergia con le politiche nazionali in materia di uguaglianza come la strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

Autovalutazione della sicurezza

- (50) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241, il piano prevede un'autovalutazione della sicurezza per gli investimenti connessi ai servizi e alle infrastrutture cloud per la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le misure di connettività, in particolare ai fini della diffusione del 5G, l'Italia ha confermato che effettuerà tale valutazione in una fase successiva, tenendo conto degli scenari di connettività che risulteranno dalle attività di mappatura e di consultazione pubblica. A questo proposito, l'Italia ha affermato che analizzerà gli scenari di rischio e attuerà misure volte a evitare o attenuare i potenziali rischi per la sicurezza.

Progetti transfrontalieri e plurinazionali

- (51) Il piano prevede investimenti nei corridoi transeuropei di trasporto (TEN-T) e nel collegamento ferroviario transfrontaliero tra Italia e Austria grazie al completamento della circonvallazione di Bolzano sulla linea Verona-Brennero, che rappresenta un'importante piattaforma per il traffico passeggeri e merci tra l'Italia e l'Europa settentrionale e orientale. La realizzazione di almeno 3 400 km del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario dovrebbe inoltre consentire l'interoperabilità con i sistemi ferroviari di altri Stati membri. Il piano comprende misure a sostegno della diffusione di tecnologie basate sulla fibra ottica e sul 5G lungo i corridoi europei 5G. Il piano prevede altresì di finanziare la partecipazione delle imprese italiane a importanti progetti di comune interesse europeo approvati e potenziali e ai partenariati di ricerca e sviluppo e di rafforzare la rete dei poli europei dell'innovazione digitale per condividere conoscenze ed esperienze con altri paesi europei.

Processo di consultazione

- (52) Il piano è stato sottoposto a un processo di consultazione e all'interazione con vari portatori di interessi, tra cui autorità regionali e locali, organizzazioni della società civile, parti sociali, esponenti del mondo accademico ed esperti di policy. A seguito del parere del Parlamento italiano sugli orientamenti strategici proposti dal governo per l'elaborazione del piano, una prima versione è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021. Dopo il cambio di governo del febbraio 2021, l'esame della bozza di piano e le consultazioni con i portatori di interessi sono proseguite. La Camera dei deputati e il Senato hanno tenuto una serie di audizioni cui hanno partecipato diversi portatori di interessi quali le autorità regionali e locali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organi istituzionali, e hanno approvato relazioni ad hoc al riguardo, unitamente a risoluzioni che sono servite da base su cui orientare il completamento del piano. Il Governo stesso ha poi intrattenuto un dialogo con le autorità regionali e locali nel quadro della Conferenza Stato-Regioni. In esito a tale processo, il piano riveduto è stato presentato al Parlamento, che ne ha approvato la trasmissione alla Commissione.
- (53) Per quanto riguarda il processo di consultazione durante la fase di attuazione, il piano per la ripresa e la resilienza italiano prevede la prosecuzione di dialoghi periodici con le diverse amministrazioni coinvolte nell'attuazione del piano e con i portatori di interessi. A tal fine, il modello di governance contempla la creazione di un organo consultivo con la partecipazione delle parti economiche e sociali. Per garantire la responsabilizzazione dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, tra cui le parti sociali, durante l'intera esecuzione degli investimenti e delle riforme inclusi nel piano.

Valutazione positiva

- (54) A seguito della valutazione positiva della Commissione riguardo al piano per la ripresa e la resilienza italiano, nella quale si è concluso che il piano soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del piano, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del piano sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile e prestito.

Contributo finanziario

- (55) Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è pari a 191 499 177 889 EUR. Poiché il piano risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per l'Italia, il contributo finanziario assegnato al piano dell'Italia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione dell'Italia.
- (56) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il calcolo del contributo finanziario massimo per l'Italia sia aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, per l'Italia dovrebbe essere messo a disposizione ora un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato.
- (57) Inoltre, per sostenere ulteriori riforme e investimenti, l'Italia ha chiesto un sostegno sotto forma di prestito. L'importo massimo del prestito richiesto dall'Italia è pari al 6,8 % del suo reddito nazionale lordo per il 2019 a prezzi correnti. L'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è superiore all'importo complessivo del contributo finanziario disponibile per l'Italia e del sostegno richiesto sotto forma di prestito.
- (58) Il sostegno necessario è finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁶. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dell'Italia, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.
- (59) L'Italia ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario e al 13 % del prestito. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione dell'Italia subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 e dell'accordo di prestito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (60) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di altri programmi dell'Unione diversi dal regolamento (UE) 2021/241 o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

⁶ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal piano per la ripresa e la resilienza, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2

Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione dell'Italia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 68 880 513 747 EUR⁷. È disponibile un importo di 47 925 096 762 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per l'Italia un importo a quello pari o superiore, è disponibile un ulteriore importo di 20 955 416 985 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
2. La Commissione mette a disposizione dell'Italia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 8 954 466 787 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Esso è detratto dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Italia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026.

⁷

Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale dell'Italia delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

Articolo 3
Sostegno sotto forma di prestito

1. L'Unione mette a disposizione dell'Italia un prestito dell'importo massimo di 122 601 810 400 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione dell'Italia il sostegno sotto forma di prestito in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 15 938 235 352 EUR, pari al 13 % del prestito. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di prestito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Esso è detratto dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di prestito è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Italia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito e individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi al prestito devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026.

Articolo 4
Destinatario

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente



Bruxelles, 22.6.2021
COM(2021) 344 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione di esecuzione del Consiglio

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell'Italia**

{SWD(2021) 165 final}

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

1. DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI

A. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 -

Asse 1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L'asse 1 della componente M1C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contempla misure volte a migliorare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e si articola in sette investimenti e tre riforme. Gli investimenti sono diretti in particolare a: i) razionalizzare e consolidare le infrastrutture digitali esistenti della PA; ii) promuovere la diffusione del *cloud computing*, iii) con particolare attenzione all'armonizzazione e all'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati, la realizzazione del principio *once only* e l'accessibilità dei dati tramite un catalogo centrale di "connettori automatici" (cosiddette API – *Application Programming Interfaces*); iv) migliorare la disponibilità, l'efficienza e l'accessibilità di tutti i servizi pubblici digitali con l'obiettivo di incrementarne il livello di adozione e soddisfazione degli utenti, v) rafforzando le difese dell'Italia contro i rischi derivanti dalla criminalità informatica e vi) rafforzando la trasformazione digitale delle grandi amministrazioni centrali; vii) colmare il divario digitale potenziando le competenze digitali dei cittadini. Le riforme comprese in questo asse sono volte a i) semplificare e velocizzare le procedure di acquisto di servizi ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per la PA; ii) sostenere la trasformazione digitale della PA e iii) rimuovere gli ostacoli che frenano l'adozione del cloud nelle amministrazioni pubbliche e semplificare le procedure per lo scambio di dati tra le amministrazioni.

Gli investimenti e le riforme previste sotto questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese 2019 e 2020 rivolte all'Italia in ordine alla necessità di "migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3) e "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su [...] un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3).

Asse 2 - Giustizia. Il sistema della giustizia italiana funziona molto a rilento rispetto ad altri Stati membri in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). L'asse 2 della componente M1C1 del PNRR contempla misure volte a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'UE. Questa componente intende rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese indirizzate all'Italia nel 2020 e 2019 di ridurre la durata dei processi civili e migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione (raccomandazioni specifiche per paese 2019, punto 4, e 2020, punto 4). La digitalizzazione del sistema giudiziario è poi un fattore importante anche per la transizione digitale.

Asse 3 – Pubblica Amministrazione. L'asse 3 della componente M1C1 del PNRR contempla misure volte a riformare la pubblica amministrazione e a sviluppare la capacità

amministrativa. L'Italia si posiziona sotto la media UE-27 quanto a efficacia amministrativa e fiducia nel governo. La riforma della pubblica amministrazione ha risentito di un grave vuoto attuativo delle riforme promosse dall'alto e di uno scarso riconoscimento e limitata diffusione di preziose innovazioni promosse dal basso. La capacità amministrativa è molto debole. Devono proseguire gli sforzi per rafforzare la capacità di pianificazione strategica, i meccanismi di monitoraggio e valutazione e un processo decisionale basato su dati probanti. Obiettivo principale di questa componente è sviluppare la capacità amministrativa della PA a livello centrale e locale, tanto in termini di capitale umano (selezione, competenze, carriere) che di semplificazione delle procedure amministrative. Questa sezione presenta la strategia strutturale generale delle risorse umane, dai processi di selezione ai percorsi di carriera. La riforma comprende anche azioni di semplificazione delle procedure. La componente 1 della missione 1 contempla investimenti in nuovi strumenti digitali e azioni rafforzate nel campo dell'apprendimento permanente. Questa componente intende rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese indirizzate all'Italia nel 2020 e 2019 di migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3, e raccomandazione specifica per paese 2020, punto 4).

Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA. L'asse 4 della componente M1C1 del PNRR contempla misure volte a riformare certi aspetti chiave delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni e a ridurre i tempi di pagamento delle PA a livello centrale, regionale e locale, e dei sistemi sanitari regionali. Obiettivo principale della riforma è snellire la disciplina dei contratti pubblici, accrescere la certezza del diritto per le imprese e velocizzare l'iter di affidamento mantenendo le garanzie procedurali di trasparenza e parità di trattamento. Queste riforme sostengono pertanto la realizzazione nei tempi delle infrastrutture e dei progetti finanziati dal piano.

Asse 5 - Misure di bilancio strutturali (fiscaltà e spesa pubblica). L'asse 5 della componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 1). Sul versante delle entrate le riforme sono volte a migliorare la struttura di prelievo, incentivare la *tax compliance* e contrastare l'evasione fiscale al fine di ridurre i costi per l'adempimento a carico del contribuente e aumentare il gettito del bilancio pubblico, contribuendo a migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Sul versante della spesa le riforme sono volte a migliorare l'efficienza della spesa pubblica sia a livello centrale rafforzando l'attuale quadro di revisione annuale della spesa, sia a livello subnazionale portando a compimento la riforma delle relazioni in materia di bilancio tra i vari livelli di governo.

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Asse 1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Investimento 1.1: Infrastrutture digitali

Obiettivo di questo investimento è garantire che i sistemi, i dataset e le applicazioni della PA siano ospitati in *data center* altamente affidabili, con elevati standard di qualità per quanto riguarda la sicurezza, la capacità elaborativa, la scalabilità, l'interoperabilità europea e l'efficienza energetica. A tal fine l'investimento prevede la creazione di una infrastruttura cloud nazionale all'avanguardia, pienamente ridondante e ibrida (cosiddetto "Polo Strategico Nazionale", PSN), la certificazione di alternative di cloud pubblico, sicure e scalabili, e la migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud.

Ci si aspetta che la nuova infrastruttura PSN sia gestita da un fornitore di tecnologie selezionato con gara d'appalto europea e progettata nel rispetto degli standard di interoperabilità definiti a livello europeo a immagine dell'iniziativa Gaia-X, per permettere il libero scambio di dati non personali tra i vari Stati membri interconnettendone i modelli nazionali di cloud. Ci si aspetta che requisiti analoghi siano applicati anche per la preselezione di fornitori di cloud pubblico.

Ci si aspetta che la migrazione dei dati e delle applicazioni delle PA verso il PSN o sul cloud pubblico di operatori di mercato certificati sia in funzione dei requisiti di performance e scalabilità e della sensibilità dei dati definiti dalle singole amministrazioni e che ciascuna di esse mantenga la propria autonomia nello sviluppo delle applicazioni e nella gestione dei dati.

Investimento 1.3 - Dati e interoperabilità

Obiettivo di questo investimento è garantire la piena interoperabilità dei dataset principali e dei servizi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e l'armonizzazione con gli altri Stati membri dell'UE delle procedure/servizi di particolare rilevanza sulla base della direttiva europea sullo "sportello digitale unico".

La misura prevede lo sviluppo di una "Piattaforma Nazionale Dati" digitale che dovrà garantire l'interoperabilità dei dataset tramite un catalogo centrale di "connettori automatici" (le cosiddette API – *Application Programming Interface*) consultabili da tutte le amministrazioni centrali e locali (investimento 1.3.1). Una volta implementata, la piattaforma garantirà l'interoperabilità dei dataset grazie al catalogo API condiviso. La piattaforma dovrà essere del tutto conforme al diritto UE.

Inoltre la misura prevede lo sviluppo di un *Single Digital Gateway*, in conformità al regolamento (UE) 2018/1724, che aiuterà le amministrazioni centrali e pubbliche a ristrutturare procedure/servizi di particolare rilevanza e consentirà la realizzazione del principio *once-only* (investimento 1.3.2).

Investimento 1.5 - Cybersecurity

Obiettivo di questo investimento è rafforzare le difese dell'Italia contro i rischi derivanti dalla criminalità informatica, a partire dall'attuazione di un "Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica" (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza della direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e tramite il rafforzamento delle capacità tecniche nazionali di difesa *cyber* in materia di valutazione e audit continuo del rischio.

La misura prevede lo sviluppo di un sistema integrato all'avanguardia fra le diverse entità del paese e lo collega a livello internazionale con partner e fornitori di tecnologia affidabili. Gli investimenti sono organizzati su quattro aree di intervento principali: i) sono rafforzati i presidi di *front-line* per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio intercettati verso la PA e le imprese di interesse nazionale; ii) sono costruite o rese più solide le capacità di valutazione e audit della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; iii) si investe nell'immissione di nuovo personale nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico; iv) sono irrobustiti gli *asset* e le unità *cyber* incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*.

Investimento 1.7 - Competenze digitali di base

Obiettivo di questo investimento è ridurre la quota di popolazione attualmente a rischio di esclusione digitale varando l'iniziativa "Servizio Civile Digitale", una rete di giovani volontari

provenienti da contesti diversi di tutta Italia che aiuteranno gli utenti a rischio di esclusione digitale ad acquisire e migliorare le competenze digitali (investimento 1.7.1) e rafforzando il *network* esistente di "centri di facilitazione digitale" (investimento 1.7.2).

I centri di facilitazione digitale sono punti di accesso fisico, solitamente presso biblioteche, scuole e centri sociali, che offrono formazioni in presenza e online per l'acquisizione di competenze digitali, in modo da sostenere efficacemente l'inclusione digitale. L'iniziativa fa leva su esperienze regionali di successo e mira a diffondere capillarmente questi centri sul territorio nazionale. Pur essendone attivi già 600, la loro presenza dovrà essere potenziata con attività di formazione dedicate e nuove attrezzature per raggiungere l'obiettivo generale di 2 400 nuovi punti di accesso in tutta Italia e formare oltre 2 000 000 di utenti a rischio di esclusione digitale. Dei futuri 3 000 centri, circa 1 200 dovranno concentrarsi nel Mezzogiorno.

L'iniziativa "Servizio Civile Digitale" si dispiega su tre anni per raggiungere in modo incrementale gli obiettivi seguenti: i) pubblicazione di tre avvisi annuali per il Servizio civile digitale (SCD) rivolto agli enti *non profit* accreditati presso l'Albo del Servizio civile universale; ii) sviluppo di capacità degli enti che partecipano all'avviso annuale SCD e varo di progetti di facilitazione digitale e di educazione digitale, per un totale di 900 progetti sui tre avvisi annuali; iii) formazione ed esperienza sul territorio in progetti di SCD per circa 9 700 volontari; assistenza e formazione a 1 000 000 di utenti cui sono destinate le attività di facilitazione digitale e di educazione digitale sviluppate da 900 progetti che impiegano 9 700 volontari.

Riforma 1.1 – Processo di acquisto ICT

Obiettivo di questa riforma è fare in modo che la PA possa acquistare soluzioni ICT più rapidamente e efficacemente, semplificando e velocizzando il processo di acquisto di servizi e prodotti ICT.

La riforma si concreta in tre azioni. Primo, sarà creato un *database* unico contenente una *white list* di operatori economici accreditati a fornire beni e servizi alle pubbliche amministrazioni e sarà introdotta un'infrastruttura tecnologica dedicata per la certificazione dei fornitori. Secondo, sarà adottato un approccio semplificato (*fast track*) per gli acquisti in ambito PNRR. Terzo, sarà creato un servizio digitale di approvvigionamento pubblico che i) includa soltanto la lista dei fornitori certificati (gli operatori economici possono in qualsiasi momento fare domanda di certificazione ai sensi dell'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE); ii) consenta una selezione veloce dei fornitori che soddisfano una determinata esigenza (es. mediante configuratore); iii) consenta un'esperienza utente intuitiva per le amministrazioni (es. chiara descrizione dei servizi offerti, valutazione comparativa dei fornitori). L'intera struttura si avvarrà delle competenze di Consip, società pubblica italiana per gli acquisti della PA.

Riforma 1.2 – Supporto alla trasformazione

Obiettivo di questa riforma è sostenere la trasformazione digitale di tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, mediante l'istituzione di un ufficio ad hoc per la trasformazione digitale della PA. Tale ufficio sarà costituito da un pool temporaneo di risorse per le competenze tecnologiche che orchestrerà e sosterrà la migrazione e la negoziazione centralizzata di "pacchetti" di supporto esterno certificato. Inoltre la misura prevede l'istituzione di una nuova società dedicata a *Software development & operations management* per sostenere l'aggiornamento digitale delle amministrazioni centrali. L'ufficio per la trasformazione supporterà in particolare le amministrazioni nella realizzazione degli investimenti da 1.1 a 1.7 ricompresi in questa componente e anche degli investimenti e delle riforme per la digitalizzazione del servizio sanitario comprese nella missione 6.

Riforma 1.3 – *Cloud first* e interoperabilità

Obiettivo di questa riforma è eliminare gli ostacoli all'adozione del cloud e razionalizzare gli adempimenti burocratici che rallentano le procedure di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni, introducendo una serie di obblighi e incentivi intesi a facilitare la migrazione al cloud e a rimuovere i vincoli procedurali a un'adozione diffusa dei servizi digitali.

La riforma comporterà tre linee di azione. Primo, considerando che la migrazione al cloud ridurrà i costi ICT delle amministrazioni, dopo un "periodo di grazia" predefinito (es. tre anni dopo l'avvio della trasformazione) saranno previsti disincentivi per le amministrazioni che non avranno effettuato la migrazione.

Secondo, nell'intento di incentivare la migrazione saranno anche riviste le attuali regole di contabilità applicabili ai costi dei servizi cloud. Poiché la migrazione al cloud comporta al momento trasferimenti da capex (spese in conto capitale) a opex (spese operative), occorrerà rivedere le regole di contabilità applicabili ai costi di servizi cloud che attualmente disincentivano la migrazione.

Terzo, saranno riviste le norme relative all'interoperabilità dei dati, conformemente alle disposizioni sugli open data e sul trattamento dei dati personali, e saranno snellite le attuali procedure di scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni per semplificarne gli aspetti procedurali e velocizzare l'interoperabilità delle banche dati. Inoltre sarà rivisto e integrato con l'Anagrafe della Popolazione residente (ANPR) il domicilio digitale individuale per permettere corrispondenze digitali certe e sicure tra cittadini e PA.

Asse 2 - Giustizia

Riforma 1.4 – Giustizia civile

La riforma si incentra principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti a ridurre il numero di casi presso gli uffici giudiziari semplificando le procedure esistenti, abbattendo l'arretrato e incrementando la produttività degli uffici medesimi. Per contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari è accentuato il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, in primis l'arbitrato e la mediazione, ed è in revisione l'attuale sistema di quantificazione e recuperabilità delle spese giudiziarie. La semplificazione è perseguita, con riferimento al procedimento di appello, potenziando il filtro di ammissibilità, aumentando i casi in cui è competente a pronunciarsi un solo giudice, garantendo l'effettiva attuazione di tempi procedurali vincolanti. La maggiore produttività dovrà ottenersi con un sistema di monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici giudiziari. La riforma prevede anche l'abbattimento dell'arretrato negli uffici giudiziari, obiettivo raggiungibile grazie alle assunzioni temporanee previste, incluse nella componente investimento.

Riforma 1.5 – Giustizia penale

La riforma è principalmente volta alla riduzione del tempo del giudizio penale, individuando un ampio ventaglio di interventi, semplificando le procedure esistenti e incrementando la produttività degli uffici giudiziari. La semplificazione è perseguita ampliando la possibilità di ricorso a procedure semplificate, diffondendo l'uso della tecnologia digitale, assicurando scansioni temporali stringenti dell'udienza preliminare, riesaminando il sistema delle notificazioni per renderlo più efficace. La maggiore produttività dovrà ottenersi con un sistema di monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici giudiziari.

Riforma 1.6 – Insolvenza

La riforma è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.

Riforma 1.7 – Giustizia tributaria

Obiettivo di questa riforma è rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.

Riforma 1.8 – Digitalizzazione del sistema giudiziario

La riforma prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico obbligatorio e il completamento del processo civile telematico. Punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado, esclusa l'udienza preliminare. Da ultimo intende introdurre una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione.

Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi

Obiettivo di questo investimento è agire a breve termine sui fattori organizzativi di modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e realizzando un cambiamento epocale grazie alle risorse straordinarie previste dal piano. Lo strumento organizzativo, il cosiddetto "Ufficio del processo", consiste nell'istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Questa misura migliorerebbe inoltre la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L'investimento comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario.

Asse 3 – Pubblica Amministrazione

Riforma 1.9 – Riforma del pubblico impiego e semplificazione

Le riforme del pubblico impiego seguono un approccio a due livelli. A breve termine saranno prese misure urgenti per utilizzare al meglio i finanziamenti dell'RRF con riguardo alla governance del PNRR e all'assistenza immediata alle pubbliche amministrazioni carenti in capacità amministrativa. Questa strategia si accompagna a riforme organizzative e a una strategia delle risorse umane volta a promuovere un cambiamento epocale di tutta la PA. Nella pianificazione strategica delle risorse umane è ricompresa una serie completa di misure intese a: aggiornare i profili professionali (anche in vista della duplice transizione); riformare i meccanismi di reclutamento per renderli più mirati ed efficaci; riformare le posizioni dirigenziali di alto livello per uniformare le procedure di nomina in tutta la PA; rafforzare il legame tra apprendimento permanente e meccanismi di ricompensa o percorsi di carriera specifici; definire o aggiornare i principi etici delle pubbliche amministrazioni; rafforzare l'impegno a favore dell'equilibrio di genere; riformare la mobilità orizzontale e verticale del personale. Nella strategia delle risorse umane rientrano anche misure urgenti volte a semplificare le procedure amministrative a vantaggio di imprese e cittadini, pur nella corretta attuazione dell'RRP.

La riforma della semplificazione prevede l'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale e l'eliminazione degli adempimenti non necessari o

che non utilizzano le nuove tecnologie. Inoltre attua il meccanismo del silenzio assenso e adotta un approccio di semplificazione della comunicazione e regimi uniformi condivisi con le Regioni e i Comuni.

La riforma della semplificazione comprende gli elementi seguenti: interoperabilità delle procedure relative alle attività produttive e all'edilizia (SUAP e SUE); attuazione di indicatori comuni di performance orientati ai risultati: definizione di una serie di indicatori chiave di performance per orientare i cambiamenti organizzativi delle amministrazioni.

Dovrà poi essere istituito e operativo al momento della presentazione della prima domanda di pagamento un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione dell'RRF.

Investimento 1.9 - Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR

L'investimento consiste nell'assunzione temporanea di un pool di esperti per fornire assistenza tecnica alle amministrazioni e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello locale, per l'attuazione di progetti specifici dell'RRP in funzione delle necessità. Sono ricompresi programma di formazione di dipendenti pubblici per il rafforzamento delle capacità.

Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA

Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

La prima fase consiste nell'adozione di una prima serie di misure di semplificazione urgenti con un decreto-legge entro maggio 2021 al fine di: snellire e digitalizzare le procedure dei centri di committenza; registrare i contratti nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); istituire uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane; ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione e tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dell'infrastruttura; incentivare meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione del contratto. Entro la fine del 2021 la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica dovrà disporre di un organico adeguato e adottare una strategia professionalizzante con sessioni di formazione a diversi livelli; saranno resi disponibili sistemi dinamici di acquisto, in linea con le direttive sugli appalti pubblici; e l'ANAC completerà l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti.

La seconda fase consiste in una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una *e-platform* come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della *procurement capacity*; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti. Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

La riforma è diretta poi a rendere operativa la Piattaforma di *e-Procurement* entro fine 2023.

Riforma 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario

La riforma provvede a che, entro la fine del 2023, i) le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino entro il termine di 30 giorni e ii) le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Perché la soluzione al problema dei ritardi di pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che nel 2024 i) le pubbliche

amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuano a pagare entro il termine di 30 giorni e ii) le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.

Asse 5 - Misure di bilancio strutturali (fiscaltà e spesa pubblica).

Riforma 1.12 – Riforma dell'amministrazione fiscale

Saranno prese diverse misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui: i) la creazione della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per il rilascio della dichiarazione precompilata IVA; ii) il miglioramento della qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di *compliance*"), anche al fine di ridurre l'incidenza di falsi positivi, aumentando gradualmente il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; iii) la riforma dell'attuale legislazione per garantire sanzioni amministrative effettive contro gli esercenti privati che rifiutino il pagamento elettronico; iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione e analisi dei *big data* nell'intento di rendere più efficaci l'analisi del rischio inerente alle selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo. Per attuare queste riforme e aumentare la capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate, ne sarà potenziato l'organico con 4 113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 2021-2023". Il governo avvierà inoltre un riesame delle possibili azioni per ridurre l'evasione fiscale nella forma dell'omessa fatturazione nei settori più esposti, ad esempio con incentivi mirati per i consumatori, e prenderà provvedimenti efficaci sulla base dei suoi esiti, con l'impegno ambizioso di ridurre la propensione all'evasione.

Riforma 1.13 – Riforma del quadro di revisione della spesa

Il piano contempla una riforma del quadro di revisione della spesa diretto a migliorarne l'efficacia, anche rafforzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il processo di valutazione ex-post dei risultati e ottimizzando la pratica del bilancio di genere e il *green budgeting*. Il piano contempla anche l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro giuridico esistente, una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, che consenta risparmi di bilancio diretti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.

Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale

La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, le province e le città metropolitane.

Riforma 1.15 – Riforma del sistema di contabilità pubblica

La riforma mira a colmare il divario con gli standard contabili europei tramite l'attuazione di un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico. L'obiettivo è portare a compimento il quadro concettuale di riferimento per un sistema unico di contabilità accrual secondo i criteri qualitativi definiti da Eurostat, gli standard di contabilità accrual e il piano dei conti multidimensionale. Dovrà integrare la riforma il primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo assetto contabile accrual per i rappresentanti di 18 000 enti pubblici.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-1	Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge per la riforma del processo di acquisto ICT	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Gli atti giuridici necessari devono comprendere gli interventi legislativi di cui al "Decreto-Legge Semplificazioni", che stipulano quanto segue:</p> <p>i) la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del codice dei contratti pubblici, anche per contratti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, per acquisti relativi a beni e servizi informatici, in particolare quelli basati sulla tecnologia cloud, come pure servizi per la connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse erogate per l'attuazione dei progetti del PNRR;</p> <p>ii) l'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli organismi di certificazione che intervengono nel processo di</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;</p> <p>iii) l'istituzione di un fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui figurano i dati per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e che consente la stesura di una "white list" di operatori per i quali la verifica è già stata effettuata.</p>
M1C1-2	Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge per la riforma cloud first e interoperabilità	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Gli atti giuridici necessari devono comprendere:</p> <p>gli atti normativi di esecuzione riguardanti in particolare i) il regolamento AgID (Agenzia per l'Italia digitale) relativo al Polo Strategico Nazionale (di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179/212) e ii) le linee guida AgID sull'interoperabilità (di cui agli articoli 50 e 50-ter del Codice dell'Amministrazione</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Digitale (CAD)).</p> <p>Modifiche dell'articolo 50 del CAD:</p> <p>i) abolizione dell'obbligo di concludere accordi quadro per le amministrazioni che accedono alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati;</p> <p>ii) chiarimenti relativi agli aspetti della privacy; il trasferimento dei dati da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità dei dati e il loro trattamento, fatte salve le responsabilità delle pubbliche amministrazioni che ricevono e trattano i dati in qualità di responsabili autonomi del trattamento.</p> <p>Modifiche del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 in materia di accesso ai dati:</p> <p>i) abrogazione</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>dell'autorizzazione necessaria per l'accesso diretto ai dati;</p> <p>ii) soppressione del riferimento agli accordi quadro nell'articolo 72.</p> <p>Modifiche dell'articolo 33-septies del decreto-legge 179/2012:</p> <p>i) introducono la possibilità per l'AgID di disciplinare mediante i regolamenti relativi a Centri Elaborazione Dati (CED) e cloud i termini e i metodi con cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le migrazioni dei CED;</p> <p>ii) introducono sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di migrare verso il cloud.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-3	Investimento 1.1: Infrastrutture digitali	Traguardo	Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)	Relazione sulla diffusione del cloud da parte del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD)	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La piena realizzazione dell'intero progetto si ritiene completata quando tutte le amministrazioni pubbliche interessate avranno portato a termine il trasferimento dei rack individuati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) e sarà stata effettuata con successo la verifica di quattro centri dati, consentendo l'avvio del processo di migrazione delle serie di dati e delle applicazioni di specifiche amministrazioni pubbliche verso il PSN.
M1C1-4	Investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Traguardo	Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa	Relazione del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) che dimostri il lancio della Piattaforma Digitale Nazionale Dati	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La piattaforma deve consentire alle agenzie di: <ul style="list-style-type: none"> - pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma; - redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> - autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma; - convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità.
M1C1-5	Investimento 1.5: Cybersecurity	Traguardo	Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale	Atto amministrativo di istituzione	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Il traguardo deve essere conseguito mediante 1) la conversione in legge del decreto-legge che istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attualmente in fase avanzata di elaborazione; 2) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente il regolamento interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-6	Investimento 1.5: Cybersecurity	Traguardo	Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity	Relazione che illustra l'architettura completa dei servizi nazionali di cybersecurity	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Il traguardo deve essere conseguito con la definizione dell'architettura dettagliata dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale (ovvero un centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC), una rete di squadre di pronto intervento informatico (CERT), un HyperSOC nazionale, il calcolo ad alte prestazioni integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale/apprendimento automatico (AI/ML) per analizzare gli incidenti di cybersecurity di portata nazionale).
M1C1-7	Investimento 1.5: Cybersecurity	Traguardo	Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity	Documentazione fornita a dimostrazione dei processi e delle procedure individuati da condividere tra i laboratori	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Il traguardo deve essere conseguito mediante: i) l'individuazione, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dei luoghi in cui sorgeranno i laboratori e i centri di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				e relazione fornita a dimostrazione dell'attivazione di almeno un laboratorio.						<p>screening e certificazione, i profili degli esperti da assumere, la piena definizione dei processi e delle procedure da condividere tra laboratori;</p> <p>ii) l'attivazione di un laboratorio.</p> <p>Le attività create per l'istituzione e l'attivazione dei laboratori di esame devono essere oggetto di supervisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity, integrati con il centro di valutazione (CV) dai Ministeri dell'Interno e della Difesa.</p>
M1C1-8	Investimento 1.5: Cybersecurity	Traguardo	Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di	Relazioni fornite a dimostrazione dell'avvio dell'unità centrale	N/A	N/A	N/A	T4	2022	In seno all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale deve essere istituita un'unità interna con il mandato di svolgere le

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			sicurezza PSNC e NIS	di audit						<p>attività di unità centrale di audit per quanto riguarda le misure di sicurezza PSNC e NIS.</p> <p>I processi, la logistica e le modalità operative devono essere formalizzati in una documentazione adeguata, con particolare attenzione ai processi operativi, ossia le regole di ingaggio e le procedure di audit e di rendicontazione.</p> <p>I dati di audit, raccolti, gestiti e analizzati mediante strumenti informatici, devono essere elaborati e utilizzati dall'unità di audit.</p> <p>Deve essere fornita la documentazione attestante che lo sviluppo degli strumenti è stato completato.</p>
M1C1-9	Investimento 1.5: Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1	N/A	Numero	0	5	T4	2022	Almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza completati nei settori del Perimetro di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS).</p> <p>Tra i tipi di intervento figurano l'aggiornamento dei centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo. Gli interventi devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile).</p>
M1C1-10	Riforma 1.2: Supporto alla trasformazione	Traguardo	Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo	Indicazione nel testo di legge della data di entrata in vigore dell'atto giuridico di istituzione dell'Ufficio per la trasformazione e dell'atto giuridico	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Gli atti giuridici necessari all'istituzione dell'Ufficio per la trasformazione devono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione del decreto-legge "reclutamento" (già approvato dal Consiglio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				di istituzione della NewCo						<p>dei Ministri n. 22 del 4 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10 giugno 2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione di un invito a manifestare interesse; - la selezione degli esperti e il conferimento degli incarichi (su base temporanea per la durata dell'RRF). <p>Per la NewCo, le fasi principali necessarie devono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'autorizzazione di legge; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che autorizza la costituzione della società, che ne fissa gli obiettivi, il capitale sociale e la durata e ne nomina gli amministratori; - l'istituzione della società

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>con atto notarile;</p> <p>- gli atti necessari per rendere operativa la società - statuto e regolamenti vari.</p>
MIC1-11	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione e della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1	N/A	Numero	0	5	T1	2023	<p>Acquisto di servizi professionali per la scienza dei dati mediante contratto con un fornitore di servizi di consulenza che coinvolge in totale cinque risorse umane responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati.</p> <p>Publicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica).
M1C1-12	Investimento 1.3.2: Sportello digitale unico	Obiettivo	Sportello digitale unico	N/A	Numero	0	21	T4	2023	<p>L'obiettivo è conseguito quando in Italia le 21 procedure amministrative prioritarie di cui al regolamento (UE) 2018/1724 sono pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento.</p> <p>Più nello specifico:</p> <p>a) l'identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale devono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>procedura in modo facilmente fruibile e strutturato;</p> <p>b) agli utenti deve essere inviato un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura sia consegnato immediatamente;</p> <p>c) il risultato della procedura deve essere consegnato per via elettronica o fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile;</p> <p>d) gli utenti devono ricevere una notifica elettronica del completamento della procedura.</p>
M1C1-13	Investimento 1.4.6: Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M1	Relazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), in collaborazione con le università, che	N/A	N/A	N/A	T4	2023	<p>Sono stati attuati tre progetti pilota finalizzati a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio in città metropolitane tecnologicamente avanzate.</p> <p>Ogni soluzione è stata utilizzata da almeno 1 000</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				<p>descrive l'attuazione e valuta i risultati di tre progetti pilota.</p>						<p>utenti durante la fase pilota.</p> <p>Ogni progetto pilota deve essere aperto a un minimo di 1 000 utenti, che potranno accedervi su base volontaria e a proprie spese e fornire una valutazione individuale, con la possibilità di scegliere e acquistare servizi di mobilità tra quelli disponibili sulla piattaforma.</p> <p>Attraverso un'unica piattaforma tecnologica il servizio MaaS deve suggerire ai cittadini-utenti la migliore soluzione di viaggio sulla base delle loro esigenze, avvalendosi dell'integrazione tra le differenti opzioni di mobilità disponibili (trasporto pubblico locale, sharing, taxi, noleggio auto) per ottimizzare l'esperienza di viaggio sia in termini di pianificazione (navigatore intermodale e informazioni in tempo reale su orari e distanze) che di</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										utilizzo (prenotazione e pagamento dei servizi).
M1C1-14	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione e del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel <i>data warehouse</i> T1	N/A	Numero	0	800 000	T4	2023	Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) pienamente disponibili nel data warehouse.
M1C1-15	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione e della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2	N/A	Numero	5	10	T1	2024	Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale, stipulando un contratto con un prestatore di servizi di consulenza che coinvolge cinque ulteriori risorse umane (dieci in totale) responsabili sia della progettazione dell'architettura

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica).
M1C1-16	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione e del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel <i>data warehouse</i> T2	N/A	Numero	800 000	2 500 000	T2	2024	Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) pienamente disponibili nel <i>data warehouse</i> .

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
MIC1-17	Investimento 1.1: Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1	N/A	Numero	0	100	T3	2024	Almeno 100 amministrazioni pubbliche centrali e Aziende Sanitarie Locali sono migrate completamente verso l'infrastruttura (Polo Strategico Nazionale). La migrazione completa può comportare per ciascuna istituzione una combinazione di: migrazione "not-cloud-ready in pure hosting", migrazione del tipo "lift-and-shift", aggiornamento verso Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) e Software-as-a-Service (SaaS). La migrazione verso il Polo Strategico Nazionale può essere effettuata con differenti modalità a seconda del livello dell'architettura informatica del software in loco di proprietà di ciascuna pubblica amministrazione migrante. Queste strategie possono variare dal semplice hosting alle migrazioni "lift-and-shift"

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>per il software "not-cloud-ready" alla migrazione di tipo IaaS, PaaS e SaaS per i software pronti per il cloud. Il PSN deve mettere a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione migrante tutte le strategie di migrazione ammissibili per considerare conseguito l'obiettivo "migrazione al Polo Strategico Nazionale".</p> <p>Il totale delle pubbliche amministrazioni "rientranti nell'ambito di applicazione" comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni pubbliche centrali che rappresentano la quota più consistente della spesa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) (quali l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia); • amministrazioni pubbliche centrali che ospitano dati in

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>centri di dati obsoleti, come risulta da indagini condotte di recente sulla "preparazione al cloud";</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aziende Sanitarie Locali ubicate in Italia centrale e meridionale che non dispongono di infrastrutture adeguate per garantire la sicurezza dei dati.
M1C1-18	Investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1	N/A	Numero	0	400	T4	2024	<p>L'obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno 400 interfacce per programmi applicativi (API) attuate dalle agenzie, pubblicate nel catalogo API e integrate con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Le API comprese nell'ambito di applicazione sono già state mappate. Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori:</p> <p>i) al 31 dicembre 2023: servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale, compresi i principali registri</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>nazionali (come il registro anagrafico e il registro della pubblica amministrazione);</p> <p>ii) al 31 dicembre 2024: i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità fiscale.</p> <p>Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra fornisce le funzionalità necessarie per valutare tale conformità.</p>
M1C1-19	Investimento 1.5: Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2	N/A	Numero	5	50	T4	2024	<p>Almeno 50 interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS).</p> <p>I tipi di intervento riguardano, ad esempio, i centri operativi per la sicurezza (SOC), il</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo nel rispetto dei requisiti NIS e PSNC. Gli interventi devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile).
M1C1-20	Investimento 1.5: Cybersecurity	Traguardo	Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity	Relazione che illustra la completa attivazione dei servizi nazionali di cybersecurity	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Il traguardo è completato con l'attivazione delle squadre di pronto intervento informatico (CERT), la loro interconnessione con il team italiano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) e con il centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC) e l'integrazione di almeno 5 centri operativi di sicurezza (SOC) con l'HyperSOC nazionale, la piena operatività

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										dei servizi di gestione dei rischi di cybersecurity, compresi quelli per l'analisi della catena di approvvigionamento e i servizi di assicurazione contro i rischi informatici.
M1C1-21	Investimento 1.5: Cybersecurity	Traguardo	Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersecurity	Relazioni fornite che dimostrino la piena attivazione di almeno 10 laboratori, dei due centri di valutazione (CV) e l'attivazione del laboratorio di certificazione UE	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Attivazione di almeno 10 laboratori di screening e certificazione, dei due centri di valutazione (CV) e attivazione del laboratorio di certificazione UE
M1C1-22	Investimento 1.5: Cybersecurity	Traguardo	Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni	Relazioni fornite, relazioni di ispezione	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Piena operatività dell'unità centrale di audit con almeno 30 ispezioni completate.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-23	Investimento 1.4.6: Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M2	Risultati pilota valutati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) in collaborazione con università	N/A	N/A	N/A	T1	2025	Il traguardo fa riferimento all'attuazione della seconda tornata di sette progetti pilota volti a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio nelle aree "follower". Ci si aspetta che i comuni valorizzino l'esperienza acquisita nelle città metropolitane "pronte al digitale" selezionate nell'ambito della prima tornata. Il 40 % dei progetti pilota deve essere svolto nel Mezzogiorno del paese.
M1C1-24	Investimento 1.7.1: Servizio civile digitale	Obiettivo	Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari	N/A	Numero	0	1 000 000	T2	2025	Almeno un milione di cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-25	Investimento 1.6.6: Digitalizzazione e della Guardia di Finanza	Traguardo	Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica	Miglioramento dei sistemi informatici in termini di nuove funzionalità, prestazioni ed esperienza degli utenti	N/A	N/A	N/A	T2	2025	Progressiva diffusione (su base annuale) delle nuove funzionalità dei sistemi informativi operativi al fine di garantirne l'attualità in linea con scenari giuridici in rapida evoluzione, anche in relazione alla situazione pandemica.
M1C1-26	Investimento 1.1: Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2	N/A	Numero	100	280	T2	2026	Almeno 280 amministrazioni pubbliche centrali e Aziende Sanitarie Locali sono migrate al Polo Strategico Nazionale (combinazione di: migrazione "not-cloud-ready in pure hosting", migrazione del tipo "lift-and-shift", aggiornamento verso Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) e Software-as-a-Service (SaaS). La migrazione verso il Polo Strategico Nazionale può essere effettuata con differenti modalità a seconda del livello dell'architettura informatica del software in loco di proprietà di ciascuna pubblica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>amministrazione migrante. Queste strategie possono variare dal semplice hosting alle migrazioni "lift-and-shift" per il software "not-cloud-ready" alla migrazione di tipo IaaS, PaaS e SaaS per i software pronti per il cloud. Il PSN deve mettere a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione migrante tutte le strategie di migrazione ammissibili per considerare conseguito l'obiettivo "migrazione al Polo Strategico Nazionale".</p> <p>Il totale delle pubbliche amministrazioni "rientranti nell'ambito di applicazione" comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni pubbliche centrali che rappresentano la quota più consistente della spesa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) (quali l'Istituto Nazionale della

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia);</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni pubbliche centrali che ospitano dati in centri di dati obsoleti, come risulta da indagini condotte di recente sulla "preparazione al cloud"; • Aziende Sanitarie Locali ubicate in Italia centrale e meridionale che non dispongono di infrastrutture adeguate per garantire la sicurezza dei dati.
M1C1-27	Investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2	N/A	Numero	400	1 000	T2	2026	<p>L'obiettivo consiste nel raggiungere almeno ulteriori 600 interfacce per programmi applicativi (API) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1 000).</p> <p>Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori:</p> <p>i) entro il 31 dicembre 2025: procedure pubbliche quali assunzione, pensionamento,</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>iscrizione a scuole e università (ad es., l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e il Pubblico registro automobilistico);</p> <p>ii) entro il 30 giugno 2026: welfare, gestione dei servizi di appalto, sistema informativo nazionale per i dati medici e le emergenze sanitarie – ad es., i registri dei pazienti e dei medici.</p> <p>Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra deve fornire le funzionalità necessarie per valutare tale conformità.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-28	Investimento 1.7.2: Rete dei servizi di facilitazione digitale	Obiettivo	Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale	N/A	Numero	0	2 000 000	T2	2026	<p>Almeno due milioni di cittadini partecipanti alle iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale.</p> <p>Le attività di formazione prese in considerazione per conseguire l'obiettivo sono le seguenti:</p> <p>a) la formazione personalizzata individuale impartita mediante metodi di facilitazione digitale, generalmente svolta sulla base di una prenotazione del servizio e registrata nel sistema di monitoraggio;</p> <p>b) la formazione in presenza e online per sviluppare le competenze digitali dei cittadini, svolta in modo sincrono dai centri di facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio;</p> <p>c) la formazione online per sviluppare le competenze</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										digitali dei cittadini, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, ma necessariamente con registrazione nel sistema di monitoraggio effettuata nell'ambito del catalogo di formazione preparato dalla rete di servizi di facilitazione digitale e accessibile dal sistema di gestione delle conoscenze utilizzato.
M1C1-29	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La legislazione attuativa deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle "procedure di filtraggio" in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure semplificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										ii) garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti; iii) riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie, unitamente alla mediazione assistita, all'arbitrato e a qualsiasi altra alternativa possibile per rendere tali istituti più efficaci nel ridurre la pressione sul sistema giudiziario civile, anche mediante incentivi; iv) riforma della procedura di esecuzione forzata per ridurre i tempi medi attuali, anche rendendo più rapida e meno costosa l'esecuzione forzata per gli importi dichiarati come dovuti; riforma dell'attuale sistema di quantificazione e recuperabilità delle spese

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										legali per ridurre le controversie futili; v) introduzione di un sistema di monitoraggio a livello dei tribunali e aumento della produttività dei tribunali civili attraverso incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e prestazioni uniformi in tutti i tribunali.
M1C1-30	Riforma 1.5: Riforma del processo penale	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La legislazione attuativa deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) la revisione del sistema di notifica, ii) un uso più diffuso di procedure semplificate, iii) un uso più diffuso del deposito elettronico dei documenti, iv) norme semplificate in materia di prove, v) la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa, vi) l'estensione della possibilità di estinguere

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										il reato in caso di risarcimento del danno, vii) l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale e l'aumento della produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali.
M1C1-31	Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La riforma del quadro in materia di insolvenza deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale per individuare i settori in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti al fine di incentivare le parti interessate ad avvalersi maggiormente di tali procedimenti; ii) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>di insolvenza; iii) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiudizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza; iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati in primo luogo (ossia prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro); v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori. Come complemento della riforma in materia di insolvenza occorre garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di pre-insolvenza, il cui uso deve essere incentivato per ridurre il carico del sistema giudiziario (richieste di ristrutturazione pre-insolvenza, promozione delle ristrutturazioni multilaterali, possibilità di procedure e di risoluzioni automatizzate pre-approvate per i casi relativi a importi di bassa entità). Una tale piattaforma online deve garantire inoltre l'interoperabilità con i sistemi informatici delle banche, così come con altre autorità pubbliche e banche dati, in modo da garantire uno scambio rapido, per via elettronica, di documentazione e di dati fra debitori e creditori. A tal fine il richiedente (il debitore) dovrebbe dare il proprio</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										consenso allo scambio dei dati personali in osservanza del GDPR e tale disposizione dovrebbe essere inclusa nella legge. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali.
M1C1-32	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Approvare la legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con autorizzazione a pubblicare bandi e ad assumere.
M1C1-33	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	N/A	Numero	0	168	T2	2022	Avviare le procedure per l'assunzione di almeno 168 dipendenti per l'Ufficio per il processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										del personale in servizio al 31 dicembre 2021.
M1C1-34	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	N/A	Numero	0	8 764	T4	2022	Avviare le procedure di assunzione di almeno 8 764 dipendenti per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021.
M1C1-35	Riforma 1.7: Riforma delle commissioni tributarie	Traguardo	Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del quadro giuridico riveduto.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La riforma del quadro giuridico deve avere l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.
M1C1-36	Riforme 1.4, 1.5 e 1.6: Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in	Traguardo	Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in	Indicazione negli atti delegati della data di entrata in vigore degli stessi	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Entrata in vigore di tutti gli atti delegati il cui contenuto è indicato nella legislazione attuativa per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	materia di insolvenza		materia di insolvenza							
M1C1-37	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale	Indicazione nel testo degli atti di diritto derivato della data di entrata in vigore degli stessi	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Completare l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative per le riforme della giustizia.
M1C1-38	Riforma 1.8: Digitalizzazione e della giustizia	Traguardo	Digitalizzazione del sistema giudiziario	Indicazione nel testo degli atti di diritto primario e derivato della rispettiva data di entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Deve essere istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). Creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-39	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	N/A	Numero	0	19 719	T2	2024	Completare le procedure di assunzione di almeno 19 719 dipendenti per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021.
M1C1-40	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	N/A	Numero	168	326	T2	2024	Completare le procedure di assunzione di almeno 326 dipendenti per l'Ufficio per il processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale nel secondo trimestre del 2022.
M1C1-41	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali	N/A	Percentuale	100	75	T2	2024	Ridurre del 25 % il numero di cause pendenti nel 2019 (109 029) dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-42	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato	N/A	Percentuale	100	65	T2	2024	Ridurre del 35 % il numero di cause pendenti nel 2019 (24 010) presso il Consiglio di Stato (secondo grado).
M1C1-43	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)	N/A	Percentuale	100	35	T4	2024	Ridurre del 65 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019.
M1C1-44	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)	N/A	Percentuale	100	45	T4	2024	Ridurre del 55 % il numero di cause pendenti nel 2019 (98 371) presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili (nel 2019).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-45	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti civili	N/A	Percentuale	100	60	T2	2026	Ridurre del 40 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019.
M1C1-46	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti penali	N/A	Percentuale	100	75	T2	2026	Ridurre del 25 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.
M1C1-47	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)	N/A	Percentuale	100	10	T2	2026	Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019.
M1C1-48	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)	N/A	Percentuale	100	10	T2	2026	Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti nel 2019 presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										corti d'appello civili (98 371 cause nel 2019).
M1C1-49	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado).	N/A	Percentuale	100	30	T2	2026	Ridurre del 70 % il numero di cause pendenti (109 029) nel 2019 dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado)
M1C1-50	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato	N/A	Percentuale	100	30	T2	2026	Ridurre del 70 % il numero di cause pendenti (24 010) nel 2019 presso il Consiglio di Stato (secondo grado).
M1C1-51	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione	N/A	N/A	N/A	T2	2021	La legislazione primaria deve riguardare quantomeno: 1) il coordinamento e il monitoraggio a livello centrale dei progetti del PNRR; 2) la definizione e la separazione delle competenze e l'approvazione dei pertinenti mandati dei diversi organi e delle diverse amministrazioni che partecipano

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>al coordinamento, al monitoraggio e all'attuazione del PNRR;</p> <p>3) la definizione di un sistema per l'individuazione precoce delle questioni relative all'attuazione;</p> <p>4) la definizione ex ante di un meccanismo di esecuzione per risolvere le questioni relative all'attuazione ed evitare ritardi, in particolare nei confronti dei diversi livelli dell'amministrazione;</p> <p>5) le caratteristiche del personale (numero e competenze) assegnato al coordinamento, al monitoraggio e all'attuazione del PNRR nelle amministrazioni coinvolte;</p> <p>6) la definizione dell'assistenza tecnica fornita alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR, in particolare a livello locale, per</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>garantire lo sviluppo di capacità amministrative nell'ambito della pubblica amministrazione;</p> <p>7) la definizione di procedure accelerate per l'attuazione del PNRR e l'assorbimento tempestivo dei fondi;</p> <p>8) l'organizzazione e le procedure di audit e controllo per il PNRR.</p>
M1C1-52	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione	N/A	N/A	N/A	T2	2021	<p>Dette misure devono comprendere:</p> <p>1) l'eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale, l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti, le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										cosiddetto superbonus) e la rigenerazione urbana. Azioni specifiche devono essere dedicate alla semplificazione delle procedure nell'ambito della Conferenza di servizi (accordo formale tra due o più amministrazioni pubbliche).
M1C1-53	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione	N/A	N/A	N/A	T2	2021	Le misure devono comprendere disposizioni per consentire l'assunzione temporanea di: i) 2 800 tecnici per rafforzare le amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale; ii) un gruppo di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-54	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Obiettivo	Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR	N/A	Numero	0	1 000	T4	2021	Completare le procedure di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica.
M1C1-55	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore dell'estensione della metodologia.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Istituire un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Fondo per gli investimenti complementari (30,5 mld EUR).
M1C1-56	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione	N/A	N/A	N/A	T2	2022	La legislazione attuativa deve comprendere le seguenti misure: - la definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico al fine di attrarre le competenze e le capacità necessarie;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>- la creazione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica per tutte le amministrazioni pubbliche centrali, con l'impegno a estendere l'utilizzo della piattaforma anche alle amministrazioni locali</p> <p>- la riforma del processo di assunzione al fine di: i) passare da un sistema basato esclusivamente sulla conoscenza a un sistema basato principalmente sulle competenze e sulle attitudini adeguate; ii) valutare le competenze che un funzionario pubblico efficiente deve possedere; iii) differenziare le procedure di assunzione tra il livello di inizio carriera, che deve basarsi puramente sulle competenze, e l'assunzione di profili specializzati, che</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>dovrebbero combinare le competenze con un'esperienza lavorativa pertinente e accederebbero alla carriera a un livello superiore. Il Ministero per la Pubblica Amministrazione deve garantire l'attuazione coerente della nuova procedura in tutte le amministrazioni;</p> <p>- la riforma dell'alta funzione pubblica per uniformare le procedure di nomina in tutta la pubblica amministrazione, definendo i profili professionali e la valutazione delle rispettive prestazioni;</p> <p>- il rafforzamento del legame tra apprendimento permanente e opportunità di formazione per i dipendenti e incentivi alla partecipazione, ad esempio prevedendo meccanismi di ricompensa o percorsi di carriera specifici, con particolare attenzione alla</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>duplice transizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni attraverso norme chiare, codici di condotta e moduli di formazione sull'argomento; - il rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere; - la revisione del quadro normativo sulla mobilità verticale, riformando i percorsi di carriera per creare e accedere a posizioni dirigenziali di livello intermedio ("quadri") e accedere a posizioni dirigenziali di livello superiore ("dirigenti di prima e seconda fascia") dall'interno dell'amministrazione. Ciò comprende la riforma del sistema di valutazione delle prestazioni e il rafforzamento

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>del legame tra avanzamento di carriera e valutazione delle prestazioni;</p> <p>- revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale per conseguire un mercato del lavoro efficiente nelle pubbliche amministrazioni, che comprenda a) la creazione di un sistema di pubblicità unico trasparente per tutti i posti vacanti nelle amministrazioni centrali e locali, b) la possibilità di presentare domanda per qualsiasi posto disponibile ovunque, c) l'abolizione dell'autorizzazione alla mobilità da parte dell'amministrazione di origine e d) l'introduzione di restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia "comandi" e "distacchi"), per renderli</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.
M1C1-57	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle norme di diritto derivato	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della semplificazione, inclusi gli accordi con le regioni in caso di competenza regionale esclusiva e concorrente.
M1C1-58	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego	Indicazione della data di entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della riforma.
M1C1-59	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione	Indicazione della data di entrata in vigore della normativa per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane	N/A	N/A	N/A	T4	2023	La legislazione e gli atti delegati per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione devono comprendere: la definizione di piani strategici in materia di risorse umane, per

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				nella pubblica amministrazione Relazione semestrale sugli indicatori chiave di prestazione						l'assunzione, l'evoluzione della carriera e la formazione per tutte le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto di una banca dati integrata con competenze e profili; la creazione di un'unità operativa centrale per il coordinamento e il sostegno del sistema di pianificazione delle risorse umane. In una seconda fase i piani strategici in materia di risorse umane devono essere estesi ai grandi comuni, mentre i comuni di piccole e medie dimensioni sono oggetto di investimenti specifici per lo sviluppo di capacità.
M1C1-60	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione	Entrata in vigore degli atti di diritto derivato	N/A	N/A	N/A	T4	2024	I settori prioritari individuati per la semplificazione sono: 1. le autorizzazioni ambientali, le energie rinnovabili e l'economia verde 2. le licenze edilizie e la riqualificazione urbana

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese							<p>3. le infrastrutture digitali 4. gli appalti pubblici</p> <p>Altri settori critici sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il diritto del lavoro 2. il turismo 3. l'agroalimentare <p>Le procedure statali e regionali selezionate possono essere raggruppate nei seguenti settori principali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizzazioni ambientali ed energetiche: <ul style="list-style-type: none"> - procedura nazionale di valutazione dell'impatto ambientale - procedura regionale di valutazione dell'impatto ambientale - autorizzazioni per la bonifica ambientale <ul style="list-style-type: none"> - valutazione ambientale strategica - prevenzione e riduzione integrate

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>dell'inquinamento (IPPC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili - procedure per il ripotenziamento e l'ammodernamento dei parchi eolici e la sostituzione delle pale delle turbine - procedure di autorizzazione per le infrastrutture energetiche - autorizzazioni relative ai rifiuti <p>2. Edilizia e riqualificazione urbana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del superbonus per l'efficientamento energetico (procedure di conformità, ecc.) - conferenze di servizi <p>3. Infrastrutture digitali</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazioni per le infrastrutture di comunicazione -

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>4. gli appalti pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure di appalto per ICT <p>5. Altre procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione del silenzio assenso - potere sostitutivo - procedure per la prevenzione degli incendi - autorizzazioni per zone economiche speciali - procedure nel settore del commercio al dettaglio - autorizzazioni di accesso agli artigiani e al settore delle piccole imprese - autorizzazioni di pubblica sicurezza - autorizzazioni paesaggistiche - autorizzazioni farmaceutiche e sanitarie - procedure/autorizzazioni sismiche e idrogeologiche

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-61	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare l'attuazione (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente cittadini	Entrata in vigore degli atti di diritto derivato	N/A	N/A	N/A	T2	2025	Le procedure semplificate devono riguardare i seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> - certificazioni digitali dell'anagrafe - certificati di stato civile online - notifiche digitali e identità digitale - certificazione liste di leva - domicilio digitale dei cittadini - deleghe per l'accesso ai servizi online
M1C1-62	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Migliorare l'assorbimento degli investimenti	Pubblicazione di una relazione di attuazione da parte del Ministero delle Finanze	N/A	N/A	N/A	T2	2025	Pubblicare una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										Fondo complementare assegnate fino al 2024.
M1C1-63	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale	Pubblicazione del repertorio sul sito web del ministero competente	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Lo screening dei regimi procedurali deve essere completato per tutte le procedure esistenti, unitamente alla loro ulteriore semplificazione e alla reingegnerizzazione delle procedure amministrative. Vanno garantiti anche la verifica e il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle nuove procedure, con particolare riferimento ai moduli standardizzati e alla corrispondente gestione digitalizzata. La semplificazione deve applicarsi a un totale di 600 procedure critiche.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-64	Investimento 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione	N/A	Numero	0	350 000	T2	2026	Almeno 350 000 iscrizioni a iniziative di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione da parte del personale delle pubbliche amministrazioni centrali.
M1C1-65	Investimento 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione	N/A	Numero	0	400 000	T2	2026	Almeno 400 000 iscrizioni a iniziative di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione da parte del personale di altre pubbliche amministrazioni.
M1C1-66	Investimento 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione	N/A	Numero	0	245 000	T2	2026	Almeno 245 000 (70 %) attività di formazione completate con successo (certificazione formale o valutazione d'impatto) per le amministrazioni pubbliche centrali.
M1C1-67	Investimento 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione	N/A	Numero	0	280 000	T2	2026	Almeno 280 000 (70 %) attività di formazione completate con successo (certificazione formale o valutazione d'impatto) per altre amministrazioni pubbliche.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-68	Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF	Relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema di archiviazione	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Deve essere istituito e reso operativo un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione dell'RRF.</p> <p>Il sistema deve comprendere quantomeno funzionalità che consentono di:</p> <p>a) raccogliere dati e monitorare il conseguimento di traguardi e obiettivi;</p> <p>b) raccogliere e archiviare i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento RRF e garantirvi l'accesso.</p>
M1C1-69	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge per semplificare il sistema degli appalti pubblici	N/A	N/A	N/A	T2	2021	<p>Il decreto-legge deve semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione almeno delle seguenti misure urgenti:</p> <p>i. fissa obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto;</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>ii. fissa obiettivi e istituisce un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva");</p> <p>iii. richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);</p> <p>iv. attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici;</p> <p>v. istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane.</p> <p>Ulteriori specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificazione e digitalizzazione delle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>procedure delle centrali di committenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione degli articoli 41 e 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici - definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività - attuazione dell'articolo 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici
M1C1-70	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge delega che riforma il codice del sistema dei contratti pubblici attualmente in vigore (D.Lgs. n. 50/2016)	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>La legge delega deve stabilire principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici.</p> <p>La legge delega deve dettare quantomeno i principi e criteri direttivi seguenti volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>2) imponendo la realizzazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity, 3) conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity (tipi e volumi di acquisti), 4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti;</p> <p>ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza;</p> <p>iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività;</p> <p>iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-71	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici	Entrata in vigore di tutti i necessari atti legislativi, regolamentari e attuativi	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire i risultati seguenti:</p> <p>i. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica deve disporre di un organico (da specificare negli accordi operativi) e di risorse finanziarie adeguati per essere del tutto operativa, anche con il sostegno di una struttura dedicata dell'ANAC;</p> <p>ii. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica adotta la Strategia professionalizzante (cfr. riforma 2.1.6 proposta nel PNRR dell'Italia) con sessioni di formazione a diversi livelli, un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, con il supporto dell'ANAC e della Scuola</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Nazionale dell'Amministrazione;</p> <p>iii. i sistemi dinamici di acquisizione sono resi disponibili da Consip e sono in linea con le direttive sugli appalti pubblici;</p> <p>iv. l'ANAC completa l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity facendo seguito all'attuazione dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici;</p> <p>v. è operativo il sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali;</p> <p>vi. i dati di tutti i contratti sono registrati nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										vii. sono istituiti tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane.
MIC1-72	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Traguardo	Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici	N/A	N/A	N/A	T1	2023	<p>Entrata in vigore delle nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici</p> <p>Le misure in parola devono includere quantomeno gli elementi fondamentali seguenti:</p> <p>i. deve essere istituito il Sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica;</p> <p>ii. ritardi di pagamento: gli indicatori, desunti dalla banca dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>dell'Economia e delle Finanze, devono essere costituiti dalla media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle pubbliche autorità agli operatori economici per ciascuno dei seguenti livelli della pubblica amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorità centrali (amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti), - autorità regionali (regioni e province autonome), - enti locali, - enti del Servizio sanitario nazionale.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-73	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici.	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici.
M1C1-74	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici (anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-75	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement	Disponibilità delle funzioni definite nello studio di fattibilità (da mettere a punto come Task 1 del progetto)	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Il Sistema Nazionale di eProcurement deve essere operativo e del tutto in linea con le pertinenti direttive UE e comprendere la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (Smart Procurement), deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM evoluto con funzioni di chatbot, digital engagement e status chain.
M1C1-76	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento	N/A	30	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	sanitarie		pagamenti agli operatori economici							enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni.
M1C1-77	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni)	N/A	30	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni.
M1C1-78	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni)	N/A	30	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-79	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni)	N/A	60	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni.
M1C1-80	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	N/A	0	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni.
M1C1-81	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	N/A	0	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	sanitarie		erogare i pagamenti agli operatori economici							economici non deve superare 0 giorni.
M1C1-82	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	N/A	0	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni.
M1C1-83	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	N/A	0	T4	2023	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-84	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto	N/A	Numero	193	100	T4	2023	Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici.
M1C1-85	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura	N/A	Percentuale	100	85	T4	2023	Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 %.
M1C1-86	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici	N/A	Percentuale	0	20	T4	2023	Almeno il 20 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF.
M1C1-87	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione	N/A	Percentuale	0	15	T4	2023	Almeno il 15 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (periodo di osservazione di due anni tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF).
M1C1-88	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento	30	30	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni.
M1C1-89	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento	30	30	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			economici							giorni.
M1C1-90	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento	30	30	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni.
M1C1-91	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei tempi di pagamento	60	60	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni.
M1C1-92	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	0	0	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	e delle autorità sanitarie		centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici							enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni.
M1C1-93	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	0	0	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni.
M1C1-94	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	0	0	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-95	Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici	N/A	Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni)	0	0	T4	2024	Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni.
M1C1-96	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto	N/A	Numero	100	100	T4	2024	Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici.
M1C1-97	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura	N/A	Percentuale	85	85	T4	2024	Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 %.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-98	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici	N/A	Percentuale	20	35	T4	2024	Almeno il 35 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF.
M1C1-99	Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione	Percentuale di stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale che usano sistemi dinamici di acquisizione, in conformità della direttiva 2014/24/UE	Percentuale	15	20	T4	2024	Almeno il 20 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24 (periodo di osservazione di due anni e tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF).
M1C1-100	Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il quadro rivisto per la <i>spending review</i> nelle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri) deve migliorarne l'efficacia, rafforzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, esso deve prevedere un ruolo potenziato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										modo da consentire l'esecuzione completa delle revisioni e il conseguimento degli obiettivi previsti.
M1C1-101	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Traguardo	Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale	Pubblicazione della revisione	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Adottare una relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione, in particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi mirati per i consumatori.
M1C1-102	Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.	Pubblicazione della relazione	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La relazione deve essere redatta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero delle Finanze in collaborazione con amministrazioni selezionate al fine di: <ul style="list-style-type: none"> - valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione dei piani di risparmio; - definire orientamenti per tutte le amministrazioni pubbliche.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-103	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (<i>tax compliance</i>) e migliorare gli audit e i controlli.	Indicazione nel testo di legge e delle disposizioni regolamentari della data di entrata in vigore.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Dette disposizioni devono comprendere:</p> <p>i) la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per la messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015;</p> <p>ii) la banca dati utilizzata per le "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie) è migliorata al fine di ridurre l'incidenza dei falsi positivi e aumentare il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti;</p> <p>iii) l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>fornitori privati di accettare pagamenti elettronici (riferimento all'originario articolo 23 del decreto-legge n. 124/2019, abrogato con la conversione in legge);</p> <p>iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati di cui all'articolo 1, commi 681-686, della legge n. 160/2019, e istituzione dell'infrastruttura digitale per l'analisi dei megadati generati attraverso l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, al fine di aumentare l'efficacia dell'analisi dei rischi alla base del processo di selezione;</p> <p>v) l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-104	Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Adozione di obiettivi di risparmio per le <i>spending review</i> relative agli anni 2023-2025.	Obiettivo quantitativo di risparmio per le amministrazioni statali centrali aggregate definito nel documento di economia e finanza (DEF) - in euro	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Sulla base dei decreti-legge 90 e 93 del 2016 e della legge n. 163/2016, nel documento di economia e finanza sono stati fissati obiettivi per le <i>spending review</i> annuali per le amministrazioni statali centrali aggregate in relazione agli anni 2023, 2024 e 2025. Gli obiettivi di risparmio devono corrispondere a un livello di ambizione adeguato.
M1C1-105	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"	N/A	Numero	2 150 908	2 581 090	T4	2022	Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 20 % rispetto al 2019.
M1C1-106	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi	N/A	Numero	126 500	132 825	T4	2022	Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie ma non frodi nella verifica ex-post) che rappresentano falsi positivi deve essere ridotto almeno del 5 % rispetto al 2019.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-107	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"	N/A	EUR	2 130 000 000	2 449 500 000	T4	2022	Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 15 % rispetto al 2019.
M1C1-108	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale	Risoluzione della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero delle Finanze che approva la struttura di governance di contabilità per competenza	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Completamento di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità per competenza (<i>accrual</i>) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS); definizione dei principi di contabilità per competenza sulla base di IPSAS/EPAS; elaborazione di un piano contabile multidimensionale e multilivello.
M1C1-109	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate	N/A	Numero	0	2 300 000	T2	2023	Almeno 2 300 000 contribuenti devono ricevere dichiarazioni IVA precompilate per l'esercizio fiscale 2022.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-110	Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere	Inserimento nella legge di bilancio 2024 della riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere	N/A	N/A	N/A	T4	2023	La legge di bilancio 2024 deve fornire al Parlamento un bilancio per lo sviluppo sostenibile che consiste nella classificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere. La classificazione deve essere coerente con i criteri alla base della definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi dell'Agenda 2030.
M1C1-111	Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Completamento della <i>spending review</i> annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023.	Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla <i>spending review</i> nel 2023, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo.	N/A	N/A	N/A	T2	2024	La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti-legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: - certificare il completamento del processo di <i>spending review</i> per il 2023 in relazione alla disposizione del quadro pertinente;

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										- certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022.
M1C1-112	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate.	N/A	Numero di assunzioni	0	4113	T2	2024	Il personale dell'Agenzia delle Entrate deve essere aumentato di 4 113 unità come indicato nel "Piano della performance 2021-2023".
M1C1-113	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"	N/A	Numero	2 150 908	3 011 271	T4	2024	Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 40 % rispetto al 2019.
M1C1-114	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"	N/A	EUR	2 130 000 000	2 769 000 000	T4	2024	Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 30 % rispetto al 2019.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-115	Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Completamento della <i>spending review</i> annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024.	Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla <i>spending review</i> nel 2024, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo.	N/A	N/A	N/A	T2	2025	<p>La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti-legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificare il completamento del processo di <i>spending review</i> per il 2024 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022 e nel 2023.
M1C1-116	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"	N/A	Percentuale	0	-5	T4	2025	La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l'"Imposta Municipale Unica" e le accise, deve essere inferiore nel 2023 rispetto al 2019 del 5 % del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione è prevista

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										nel novembre 2021, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. La riduzione del 5 % deve essere osservata con riferimento alle stime incluse nella versione aggiornata della stessa relazione che sarà pubblicata nel novembre 2025 sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale 2023.
M1C1-117	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Obiettivo	Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza	N/A	Numero	0	18 000	T1	2026	Fine del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza per i rappresentanti di 18 000 enti pubblici.
M1C1-118	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tutte le misure di esecuzione (compresi orientamenti, manuali operativi)	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Devono essere pubblicati i bilanci della pubblica amministrazione riguardanti almeno il 90 % di tutti gli enti del settore pubblico. Deve essere adottata a partire dal 2027 una riforma legislativa per l'introduzione del nuovo sistema di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				e programmi di formazione) relative alla contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico.						<p>contabilità per competenza per almeno il 90 % delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Devono essere adottati atti di diritto derivato relativi a: orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori;</p> <p>programma di formazione: creazione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza.</p>
M1C1-119	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario.	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Completare l'attuazione del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare il federalismo fiscale per le

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										regioni a statuto ordinario, come stabilito dal decreto-legge 68/2011 (articoli 1-15), modificato da ultimo dalla legge 176/2020 (articolo 31-sexies).
M1C1-120	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del federalismo fiscale per le province e le città metropolitane.	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Completare l'attuazione del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare, se del caso, il federalismo fiscale per le province e le città metropolitane, come stabilito dal decreto-legge 68/2011 (articoli 1-15), modificato da ultimo dalla legge 178/2020 (articolo 1, comma 783).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-121	Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"	N/A	Percentuale	0	-15	T2	2026	La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l'"Imposta Municipale Unica" e le accise, deve essere inferiore nel 2024 rispetto al 2019 del 15 % del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione è prevista nel novembre 2021, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. Deve essere osservata una riduzione del 15 % con riferimento alla stima per l'anno fiscale 2024 contenuta in una relazione ad hoc che deve essere predisposta dal Ministero delle Finanze entro il giugno

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										2026 sulla base della stessa metodologia utilizzata per la relazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015.
M1C1-122	Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Completamento della <i>spending review</i> annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025.	Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla <i>spending review</i> nel 2025, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo.	N/A	N/A	N/A	T2	2026	La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti-legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: <ul style="list-style-type: none"> - certificare il completamento del processo di <i>spending review</i> per il 2025 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022, nel 2023 e nel 2024.

A.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali

L'investimento ha l'obiettivo di realizzare la migrazione dei dataset e delle applicazioni di una parte sostanziale della pubblica amministrazione locale verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di operare una scelta tra una serie di ambienti cloud pubblici certificati.

La misura prevede inoltre un pacchetto di sostegno "migrazione come servizio" destinato alle amministrazioni, comprendente: i) la valutazione iniziale, ii) il sostegno procedurale/amministrativo necessario per avviare il programma, iii) la negoziazione del supporto esterno necessario e iv) la gestione generale del progetto durante la fase di esecuzione. Un gruppo sotto la supervisione del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale (MITD) sarà incaricato di individuare e certificare un ampio elenco di fornitori qualificati e negoziare una serie di pacchetti di supporto standard adattati alle dimensioni dell'amministrazione e ai servizi interessati dalla migrazione.

Investimento 1.4 - Servizi digitali e esperienza dei cittadini

L'investimento ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali all'avanguardia orientati ai cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale come locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori.

La misura mira a:

- (i) migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali, definendo modelli di erogazione dei servizi riutilizzabili che garantiscano requisiti di accessibilità completi (Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali);
- (ii) migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali (Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini: miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali);
- (iii) promuovere l'adozione dell'applicazione digitale per i pagamenti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni (PagoPA) e l'adozione dell'applicazione "IO" quale punto di contatto digitale fondamentale tra i cittadini e l'amministrazione per un'ampia gamma di servizi (comprese le notifiche) in linea con la logica dello "sportello unico" (Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO");
- (iv) promuovere l'adozione di piattaforme nazionali di identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità Elettronica, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR));
- (v) sviluppare una piattaforma unica per le notifiche (Investimento 1.4.5 - Digitizzazione degli avvisi pubblici);
- (vi) promuovere l'adozione di paradigmi della mobilità come servizio (MaaS) nelle città metropolitane per digitalizzare i trasporti locali e fornire agli utenti un'esperienza di mobilità integrata dalla pianificazione dei viaggi ai pagamenti attraverso molteplici modi di trasporto (Investimento 1.4.6 - La mobilità come servizio per l'Italia. Quest'ultima misura è finanziata sulla base di un sostegno finanziario non rimborsabile).

Investimento 1.6 - Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali

L'investimento ha l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure. Tra le amministrazioni centrali figurano: i) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ii) il sistema giudiziario, iii) il Ministero della Difesa, iv) il Ministero dell'Interno e v) la Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda il Ministero dell'Interno, il progetto prevede i) la digitalizzazione dei servizi per i cittadini e la reingegnerizzazione dei processi interni sottostanti; ii) lo sviluppo di applicazioni e sistemi di gestione interni per mettere a punto un sistema interno centralizzato di verifica dell'identità fisica e digitale e dei relativi attributi, che consenta ai funzionari pubblici (ad esempio polizia) di effettuare una verifica a distanza in tempo reale di documenti personali e patenti (ad esempio tessera sanitaria, patente di guida, ecc.) di proprietà dei cittadini e associati alla CIE; iii) miglioramento delle competenze del personale per rafforzare le capacità digitali (1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno).

Per quanto riguarda il sistema giudiziario, il progetto prevede i) la digitalizzazione degli archivi degli ultimi dieci anni (10 000 000 documenti giudiziari) relativi ai procedimenti civili di tribunali ordinari e corti d'appello e dei fascicoli giudiziari della Corte di Cassazione; ii) la creazione di un *data lake* (software layer) che funge da punto di accesso unico all'intera serie di dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario. I dati conservati nel *data lake* saranno utilizzati ricorrendo a soluzioni di intelligenza artificiale allo scopo di: i) anonimizzare le sentenze civili e penali; ii) automatizzare l'identificazione del rapporto tra vittima e autore del reato nelle disposizioni giuridiche; iii) gestire, analizzare e organizzare la giurisprudenza precedente per facilitare la consultazione da parte dei giudici civili e dei pubblici ministeri; iv) effettuare analisi statistiche avanzate dell'efficienza ed efficacia del sistema giudiziario; v) gestire e monitorare i tempi

di trattamento delle attività svolte dagli uffici giudiziari (Investimenti 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia e 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato. Queste misure sono finanziate sulla base di un sostegno finanziario non rimborsabile).

Per quanto riguarda l'INPS e l'INAIL, il progetto prevede una revisione approfondita dei sistemi e delle procedure interne, nonché l'evoluzione dei punti di contatto digitali con residenti, imprese e altre amministrazioni pubbliche, al fine di fornire agli utenti un'esperienza digitale senza soluzione di continuità (1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)).

Per quanto riguarda il Ministero della Difesa, il progetto comprende i) il rafforzamento della sicurezza di tre serie fondamentali di informazioni (personale, documentazione amministrativa, comunicazioni interne ed esterne) e ii) la migrazione di tutti i sistemi e di tutte le applicazioni verso un paradigma *open source*, conforme alle politiche di sicurezza definite dal quadro normativo di riferimento (Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa).

Per quanto riguarda la Guardia di Finanza, il progetto mira in particolare a: i) riorganizzare le banche dati; ii) introdurre la scienza dei dati nei processi operativi e decisionali (Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza. Questa misura è finanziata sulla base di un sostegno finanziario non rimborsabile).

A.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-123	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1	N/A	Numero	0	35	T4	2022	<p>35 servizi supplementari messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'INPS (www.inps.it).</p> <p>I servizi sono accessibili sul sito istituzionale mediante logiche di profilazione adeguate (il sistema proporrà servizi di possibile interesse in base all'età, alle caratteristiche del lavoro, ai benefici percepiti e alla storia degli utenti).</p> <p>I 35 servizi riguardano i seguenti ambiti istituzionali INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni pensionistiche • Ammortizzatori sociali • Indennità di disoccupazione • Prestazioni d'invalidità • Rimborsi • Raccolta dei contributi da

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>parte delle imprese</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi per i lavoratori agricoli • Servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza <p>Nei settori istituzionali elencati i servizi da attuare riguarderanno la presentazione digitale delle richieste di servizi, la verifica dei requisiti per il beneficio, il monitoraggio dello stato della pratica da parte degli utenti, la proposta proattiva di servizi basata sulle esigenze degli utenti e il rinnovo automatico dei benefici senza la necessità di nuove domande.</p> <p>Infine saranno istituiti quadri di controllo che consentano sia il monitoraggio da parte dell'INPS dei benefici erogati sia il supporto basato sui dati alle decisioni dei responsabili politici.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-124	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1	N/A	Numero	0	4 250	T4	2022	Valutazione di almeno 4 250 dipendenti dell'INPS per quanto riguarda le competenze informatiche e le competenze certificate migliorate nei seguenti settori del quadro europeo delle competenze informatiche: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage. I settori di miglioramento delle competenze saranno individuati in base al gruppo di discendenti destinatari.
M1C1-125	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale	Notifica della aggiudicazione di (tutti) gli appalti pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti) i bandi pubblici per ogni tipo di amministrazione pubblica coinvolta (comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione. La pubblicazione di tre bandi mirati consentirà al Ministero dell'Innovazione Tecnologica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>e della Transizione Digitale di valutare le esigenze specifiche di ciascun tipo di amministrazione pubblica interessata.</p> <p>Aggiudicazione degli appalti (ossia pubblicazione dell'elenco delle PA ammesse a ricevere finanziamenti) relativi a tre bandi di gara pubblici, rispettivamente, per i comuni, le scuole e le aziende sanitarie locali, al fine di raccogliere e valutare i piani di migrazione, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-126	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1	N/A	Numero	9 000	11 450	T4	2023	<p>Garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pubbliche amministrazioni già nello scenario di riferimento (9 000 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (2 450 nuove entità). <p>In entrambi i casi le pubbliche amministrazioni dovranno garantire un aumento di almeno + 20 % del numero di servizi integrati, a seconda del loro punto di partenza. Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e università).</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-127	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1	N/A	Numero	2 700	7 000	T4	2023	<p>Garantire un aumento del numero di servizi integrati nell'applicazione "IO" per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pubbliche amministrazioni già nello scenario di riferimento (2 700 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (4 300 nuove entità). <p>In entrambi i casi le pubbliche amministrazioni dovranno garantire un aumento di almeno + 20 % del numero di servizi integrati, a seconda del loro punto di partenza. Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										università).
M1C1-128	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1	N/A	Numero	0	800	T4	2023	Almeno 800 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.
M1C1-129	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1	N/A	Numero	0	7	T4	2023	Procedure e processi interni completamente reingegnerizzati (7 processi in totale entro il 31 dicembre 2023) e che possono essere interamente completati online (come l'automazione d'ufficio, i servizi di mobilità e l'e-learning).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-130	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1	N/A	Numero	0	3 500 000	T4	2023	Digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d'appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione.
M1C1-131	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Traguardo	Sistemi di conoscenza del <i>data lake</i> della giustizia T1	Relazione attestante l'inizio dell'esecuzione del contratto	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Inizio dell'esecuzione del contratto per la realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza del <i>data lake</i> : 1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali 2) Sistema di gestione integrato 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>civili e penali</p> <p>6) Sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato.</p> <p>L'esecuzione di ogni appalto pubblico ha inizio con un atto amministrativo specifico del responsabile della procedura, denominato "avvio dell'esecuzione".</p>
M1C1-132	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2	N/A	Numero	35	70	T4	2023	<p>35 servizi supplementari messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'INPS (www.inps.it).</p> <p>I servizi sono accessibili sul sito istituzionale mediante logiche di profilazione adeguate (il sistema proporrà servizi di possibile interesse in base all'età, alle caratteristiche del lavoro, ai benefici percepiti e alla storia degli utenti).</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>I 35 servizi riguardano i seguenti ambiti istituzionali INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni pensionistiche • Ammortizzatori sociali • Indennità di disoccupazione • Prestazioni d'invalidità • Rimborsi • Raccolta dei contributi da parte delle imprese • Servizi per i lavoratori agricoli • Servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza <p>Nei settori istituzionali elencati i servizi da attuare riguarderanno la presentazione digitale delle richieste di servizi, la verifica dei requisiti per il beneficio, il monitoraggio dello stato della pratica da parte degli utenti, la proposta proattiva di servizi</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>basata sulle esigenze degli utenti e il rinnovo automatico dei benefici senza la necessità di nuove domande.</p> <p>Infine saranno istituiti quadri di controllo che consentano sia il monitoraggio da parte dell'INPS dei benefici erogati sia il supporto basato sui dati alle decisioni dei responsabili politici.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-133	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T2	N/A	Numero	4 250	8 500	T4	2023	<p>Valutazione di altri 4 250 dipendenti dell'INPS per quanto riguarda le competenze certificate migliorate nei seguenti settori del quadro europeo delle competenze informatiche: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage.</p> <p>I settori di miglioramento delle competenze saranno individuati in base al gruppo di discendenti destinatari.</p>
M1C1-134	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1	N/A	Numero	29	53	T4	2023	<p>L'obiettivo è raggiungere 53 (52 %) processi e servizi istituzionali reingegnerizzati al fine di renderli pienamente digitalizzati.</p> <p>I settori dell'INAIL interessati sono: assicurazioni, servizi sociali e sanitari, prevenzione e sicurezza sul lavoro, certificazioni e verifiche.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>In particolare l'obiettivo previsto per ciascun settore è espresso in percentuale superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurazioni: 8 (25 %); • servizi sociali e sanitari: 18 (50 %); • prevenzione e sicurezza sul lavoro: 9 (80 %); • certificazioni e verifiche: 18 (80 %).
M1C1-135	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1	N/A	Numero	4	15	T4	2023	Digitalizzazione, revisione e automazione di 15 procedure relative alla gestione del personale della Difesa (quali reclutamento, occupazione e pensionamento, salute dei dipendenti) partendo da una base di riferimento di quattro procedure già digitalizzate.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-136	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1	N/A	Numero di certificati digitalizzati	190 000	450 000	T4	2023	Numero di certificati di identità digitalizzati (450 000) rilasciati dal Ministero della Difesa e che utilizzano l'infrastruttura, integrati da un sito di ripristino in caso di disastro a partire da uno scenario di riferimento di 190 000 certificati già digitalizzati.
M1C1-137	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Traguardo	Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet	Portali web istituzionali e portali web intranet pienamente operativi	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Sviluppo e realizzazione di i) portali web istituzionali e ii) portali intranet per esigenze specifiche di comunicazione interna.
M1C1-138	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura	N/A	Numero	0	10	T4	2023	Migrazione iniziale e disponibilità operativa di applicazioni non a missione critica verso una nuova infrastruttura open source, comprendenti l'attuazione dell'hardware in ambiente, l'installazione di componenti open source di middleware e

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T1							la reingegnerizzazione delle applicazioni.
M1C1-139	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1	N/A	Numero	0	4 083	T3	2024	La migrazione di 4 083 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo.
M1C1-140	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1	N/A	Percentuale	0,1	40	T4	2024	L'adesione al progetto/modello comune di siti web/componenti dei servizi consiste in: 1) valutazione dei progetti presentati; 2) valutazione del completamento dei progetti sulla base delle principali metriche di utilizzabilità (score di utilizzabilità digitale), attraverso una

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>piattaforma dedicata già disponibile.</p> <p>Le amministrazioni (comuni, istituti di istruzione di 1° e 2° grado ed enti specifici pilota nel settore dell'assistenza sanitaria e del patrimonio culturale) aderiscono a un modello e a un sistema di progettazione comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.</p>
M1C1-141	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2	N/A	Numero	15	20	T4	2024	Digitalizzazione, revisione e automazione di 20 procedure relative alla gestione del personale della Difesa (quali reclutamento, occupazione e pensionamento, salute dei dipendenti) partendo da uno scenario di riferimento di quindici procedure già digitalizzate nel contesto

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										dell'obiettivo 1.
M1C1-142	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2	N/A	Numero di certificati digitalizzati	450 000	750 000	T4	2024	Numero di certificati di identità digitalizzati (750 000) rilasciati dal Ministero della Difesa e che utilizzano l'infrastruttura, integrati da un sito di ripristino in caso di disastro a partire da uno scenario di riferimento di 450 000 certificati già digitalizzati nell'ambito dell'obiettivo 1.
M1C1-143	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T2	N/A	Numero	10	15	T4	2024	Migrazione finale di quattro applicazioni a missione critica e di undici applicazioni a missione non critica verso nuove infrastrutture open source che comprendono l'attuazione dell'hardware in ambiente, l'installazione di componenti open source di middleware e la reingegnerizzazione delle applicazioni, a partire da uno

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										scenario di riferimento di dieci applicazioni già migrate nell'ambito dell'obiettivo 1.
M1C1-144	Investimento 1.4.2 - Inclusionione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	N/A	Numero	0	55	T2	2025	Entro il T2 del 2025 AgID fornirà sostegno a 55 pubbliche amministrazioni locali al fine di: <ul style="list-style-type: none"> - fornire 28 esperti tecnici e professionali - ridurre il numero di errori del 50 % su almeno 2 servizi digitali forniti da ciascuna amministrazione - diffondere almeno 3 strumenti volti a riprogettare e sviluppare i servizi digitali più utilizzati di proprietà di ciascuna amministrazione e predisporre la relativa formazione - assicurarsi che almeno il 50 % delle soluzioni accessibili tramite ICT,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										compresi hardware, software e tecnologie assistive, sia a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità. Il bilancio finanziario comprende un voucher di 490 k/EUR/anno in media, per 2 anni, più i costi delle risorse umane per 4 anni.
M1C1-145	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)	N/A	Numero di cittadini con CIE	17 500 000	42 300 000	T4	2025	Numero di cittadini italiani con identità digitali valide sulla piattaforma nazionale di identità digitale.
M1C1-146	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)	N/A	Percentuale	6 283	16 500	T1	2026	Numero di pubbliche amministrazioni (su un totale di 16 500) che adottano l'identificazione elettronica (SPID o CIE).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-147	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2	N/A	Numero	4 083	12 464	T2	2026	La migrazione di 12 464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo.
M1C1-148	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2	N/A	Percentuale	40	80	T2	2026	L'adesione al progetto/modello comune di siti web/componenti dei servizi consiste in: 1) valutazione dei progetti presentati; 2) valutazione del completamento dei progetti sulla base delle principali metriche di utilizzabilità (score di utilizzabilità digitale), attraverso una piattaforma dedicata già disponibile.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-149	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2	N/A	Numero	11 450	14 100	T2	2026	<p>Garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pubbliche amministrazioni che hanno già aderito alla piattaforma (11 450 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (2 650 nuove entità). <p>Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e università).</p>
M1C1-150	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2	N/A	Numero	7 000	14 100	T2	2026	<p>Garantire un aumento del numero di servizi integrati nell'applicazione "IO" per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pubbliche amministrazioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici									<p>che utilizzano già l'applicazione "IO" (7 000 entità);</p> <p>- le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono all'applicazione (7 100 nuove entità).</p> <p>Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e università).</p>
M1C1-151	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2	N/A	Numero	800	6 400	T2	2026	Almeno 6 400 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.
M1C1-152	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2	N/A	Numero	7	45	T2	2026	Procedure e processi interni completamente reingegnerizzati (45 processi in totale entro il 31 agosto 2026) e che possono essere interamente completati online (come l'automazione d'ufficio, i servizi di mobilità e l'e-learning).
M1C1-153	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2	N/A	Numero	0	10 000 000	T2	2026	Digitalizzazione di dieci milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d'appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C1-154	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Sistemi di conoscenza del <i>data lake</i> della giustizia T2	N/A	Numero	0	6	T2	2026	<p>Realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza dei <i>data lake</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali 2) Sistema di gestione integrato 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali 6) Sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato. <p>I sei elementi sono sistemi separati che utilizzano tecnologie simili. Il quadro dei sistemi è lo stesso: collegamento di dati e documenti provenienti da</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										fonti interne ed esterne; i modelli dei sistemi sono diversi a seconda degli utenti (ad esempio, giudici civili e penali) e degli obiettivi (ad esempio, statistiche e sentenze).
MIC1-155	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2	N/A	Numero	53	82	T2	2026	<p>L'obiettivo è raggiungere 82 (80 %) processi e servizi istituzionali reingegnerizzati al fine di renderli pienamente digitalizzati. I settori dell'INAIL interessati sono: assicurazioni, servizi sociali e sanitari, prevenzione e sicurezza sul lavoro, certificazioni e verifiche.</p> <p>In particolare l'obiettivo previsto per ciascun settore è espresso in percentuale superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurazioni: 26 (80 %); • servizi sociali e sanitari: 29 (80 %);

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> prevenzione e sicurezza sul lavoro: 9 (80 %); certificazioni e verifiche: 18 (80 %).

B. MISSIONE 1 COMPONENTE 2 -

Asse 1 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo

L'asse 1 della missione 1, componente 2, del PNRR riguarda investimenti e riforme volti principalmente a i) favorire la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo incentivando gli investimenti in tecnologie, ricerca, sviluppo e innovazione; ii) realizzare reti a banda larga ultraveloce e 5G per ridurre il divario digitale, e servizi e costellazioni satellitari; iii) promuovere lo sviluppo di catene del valore strategiche e sostenere la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI.

Le misure previste nell'ambito di questa componente sono intese a colmare le lacune messe in luce dall'indice DESI (indice di digitalizzazione dell'economia e della società) 2020 per quanto riguarda la trasformazione digitale delle imprese e la connettività, al fine di rafforzare la resilienza socioeconomica del paese.

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente contribuiscono a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 sulla necessità di "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2), di "promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3), di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su [...] un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3), di "promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3) e in una certa misura di "migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese innovative" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 5).

Ci si aspetta che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Asse 2 - Migliorare il contesto imprenditoriale e la concorrenza

L'obiettivo principale dell'asse 2 della missione 1, componente 2, è migliorare il contesto imprenditoriale per agevolare l'imprenditorialità e le condizioni concorrenziali al fine di favorire un'allocazione più efficiente delle risorse e aumenti di produttività. Il principale strumento per conseguire questi obiettivi è la legge sulla concorrenza, che sarà adottata con cadenza annuale.

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente contribuiranno a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 che sottolineavano la necessità di "affrontare le restrizioni alla concorrenza, [...] anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1: Transizione 4.0

L'obiettivo della misura è sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione. La misura finanziata nell'ambito del PNRR fa parte del più ampio Piano Transizione 4.0 che comprende altri interventi di sostegno finanziati a livello nazionale per promuovere la trasformazione digitale delle imprese.

La misura consiste in un regime di credito d'imposta e copre le spese di cui chiedere il rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile). Prevede inoltre l'istituzione di codici tributo, individuati da una risoluzione dell'Agenzia delle entrate, per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione il credito d'imposta tramite modello F24.

I crediti d'imposta sostenuti interessano i beni e le attività seguenti:

1. beni strumentali, costituiti da: i) beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati), come macchine di produzione il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, macchine e sistemi utilizzati per il controllo di prodotti o processi e sistemi interattivi; tutti questi dispositivi devono essere dotati di funzioni digitali, quali l'integrazione automatizzata e l'interfaccia uomo-macchina; ii) beni strumentali immateriali 4.0 come modellazione 3D, sistemi di comunicazione intra-fabbrica, *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico; iii) beni strumentali immateriali standard, come *software* per la gestione aziendale. Sono compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile).
2. attività di ricerca, sviluppo e innovazione che si compongono di attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, innovazione verde e digitale e progettazione. Sono compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 1° gennaio 2022 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile).
3. attività di formazione svolte per acquisire o consolidare la conoscenza delle tecnologie pertinenti (come l'analisi dei dati e dei *big data*, l'interfaccia uomo-macchina, l'*Internet of Things*, l'integrazione digitale dei processi aziendali, la cybersicurezza). Sono compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 1° gennaio 2022 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile).

La misura prevede l'istituzione di un comitato scientifico composto da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia per valutare l'impatto economico dell'intervento.

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale

L'obiettivo principale della riforma è adattare il sistema della proprietà industriale alle sfide moderne e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del paese. In particolare sono perseguiti i seguenti obiettivi: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti;

garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La misura riguarda la riforma del codice della proprietà industriale italiano che dovrà disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Investimento 6: Investimento nel sistema della proprietà industriale

L'obiettivo dell'investimento è sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente componente. La misura comprende un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (*Proof of Concept*) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti devono escludere le attività di ricerca e sviluppo dedicate a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere deve prevedere inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza 2021, 2022, 2023 e 2024

La legge sulla concorrenza sarà adottata con cadenza annuale, aumenterà le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (in particolare rifiuti e trasporti pubblici) ed eviterà l'ingiustificata proroga delle concessioni per porti, autostrade, stazioni di ricarica elettrica ed energia idroelettrica agli operatori storici in molti settori, prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico, rivedendo le regole sull'aggregazione e applicando un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico e della loro adeguata compensazione. La legge sulla concorrenza incentiverà maggiormente le Regioni a organizzare gare per i contratti di servizio pubblico per i servizi ferroviari regionali. Sarà inoltre introdotta una netta separazione tra le funzioni di regolamentazione/controllo e di gestione dei contratti.

Per quanto riguarda le misure settoriali, le leggi annuali sulla concorrenza comprenderanno misure nei settori dell'energia (energia elettrica, acqua e gas), della gestione dei rifiuti e dei trasporti (porti, ferrovie e autostrade), che andranno ad integrare gli investimenti e le riforme delle missioni 2 e 3. Le misure di accompagnamento volte a garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica entreranno in vigore al più tardi il 31 dicembre 2022. La legge annuale sulla concorrenza 2022 adotterà in particolare il piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e promuoverà l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 raggiungeranno 33 milioni di unità in tutta Italia.

Dette leggi miglioreranno inoltre il contesto imprenditoriale almeno attraverso: i) l'allineamento con il diritto dell'UE delle norme sul controllo delle concentrazioni, ii) il consolidamento, la digitalizzazione e la professionalizzazione delle autorità di vigilanza del mercato e iii) la riduzione dei tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre il numero di giorni necessari per avviare un'impresa.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C2-1	Investimento 1: Transizione 4.0	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge di bilancio che autorizza i crediti d'imposta e disposizione nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Gli atti giuridici devono mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari. Si tratta di crediti d'imposta per i) beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati), ii) beni strumentali immateriali 4.0, iii) beni strumentali immateriali standard, iv) attività di ricerca, sviluppo e innovazione e v) attività di formazione.</p> <p>Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24. Al fine di valutare l'impatto economico dei crediti d'imposta Transizione 4.0, con l'adozione di un decreto ministeriale deve essere istituito un comitato</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										scientifico composto da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia.
M1C2-2	Investimento 1: Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022	N/A	Numero	0	69 900	T2	2024	Almeno 69 900 imprese hanno utilizzato crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Ci si aspetta in particolare: - almeno 17 700 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali materiali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1°

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 27 300 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 13 600 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali standard, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 10 300 crediti d'imposta a imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022; - almeno 1 000 crediti

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>d'imposta a imprese per attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.</p> <p>Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023.</p>
M1C2-3	Investimento 1: Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-	N/A	Numero	69 900	111 700	T2	2025	Sono stati concessi alle imprese almeno 111 700 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca,

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			2023							sviluppo e innovazione o attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Ci si aspetta in particolare: - almeno 26 900 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali materiali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 41 500 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 20 700 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>standard, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 20 600 crediti d'imposta a imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023; - almeno 2 000 crediti d'imposta a imprese per attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. <p>Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2023 al 30 novembre 2024.</p> <p>Lo scenario di riferimento si riferisce al numero di imprese che hanno fruito di crediti d'imposta Transizione 4.0, sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0 e beni strumentali immateriali standard e sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e attività di formazione. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, anche le</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 novembre 2023 devono essere incluse nel valore di riferimento per tutti i crediti d'imposta sopramenzionati.
M1C2-4	Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del nuovo codice della proprietà industriale e disposizioni nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Il nuovo decreto legislativo deve modificare il codice della proprietà industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										promozione dei servizi innovativi.
M1C2-5	Investimento 6: Investimento nel sistema della proprietà industriale	Obiettivo	Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale	N/A	Numero	0	254	T4	2025	Almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (<i>Proof of Concept</i>) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M1C2-6	Riforma 2:	Traguardo	Entrata in vigore	Disposizione	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La legge annuale sulla

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
	Leggi annuali sulla concorrenza		della legge annuale sulla concorrenza 2021	che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.						<p>concorrenza comprenderà almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>Dovrà trattare i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle norme antitrust - Servizi pubblici locali - Energia - Trasporti - Rifiuti - Avvio di un'attività imprenditoriale - Vigilanza del mercato <p>Applicazione delle norme antitrust:</p> <p>i. Eliminare gli ostacoli supplementari al controllo delle concentrazioni allineando</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>ulteriormente al diritto dell'UE le norme sul controllo delle concentrazioni.</p> <p>Servizi pubblici locali:</p> <p>ii. Rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali.</p> <p>iii. Limitare gli affidamenti diretti imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico (in base all'articolo 192 del codice dei contratti pubblici).</p> <p>iv. Prevedere la corretta regolamentazione dei contratti</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>di servizio pubblico attuando l'articolo 19 della legge n. 124/2015 come testo unico sui servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti.</p> <p>v. Le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350 000 abitanti.</p> <p>L'atto giuridico sui servizi pubblici locali attuativo dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 deve almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire i servizi pubblici

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>sulla base dei criteri del diritto dell'UE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilire i principi generali di prestazione, regolamentazione e gestione dei servizi pubblici locali; - stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico; - separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico; - garantire che le amministrazioni locali giustificano l'aumento della partecipazione pubblica in società per <i>l'in house providing</i>; - prevedere un'adeguata compensazione dei contratti di

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>servizio pubblico, sulla base di costi controllati da regolatori indipendenti (es. ARERA per l'energia o ART per i trasporti);</p> <p>- limitare la durata media dei contratti <i>in house</i> e ridurre e armonizzare tra gli enti appaltanti la durata standard dei contratti aggiudicati, a condizione che la durata garantisca l'equilibrio economico e finanziario dei contratti, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità per i trasporti.</p> <p>Energia:</p> <p>vi. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica e definire il quadro normativo per le</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>concessioni idroelettriche.</p> <p>vii. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per la distribuzione del gas.</p> <p>viii. Stabilire criteri trasparenti e non discriminatori per l'assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche o per la selezione degli operatori per l'installazione dei punti/delle stazioni di ricarica.</p> <p>ix. Abolire le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici.</p> <p>Il quadro di concorrenza per le concessioni idroelettriche deve almeno:</p> <p>- esigere che importanti</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>impianti idroelettrici siano regolamentati disciplinati da criteri generali e uniformi a livello centrale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - imporre alle Regioni di definire i criteri economici alla base della durata dei contratti di concessione; - eliminare gradualmente la possibilità di prorogare i contratti (come già stabilito dalla Corte costituzionale italiana); - obbligare le Regioni ad armonizzare i criteri di accesso ai criteri di gara (per creare un contesto imprenditoriale prevedibile). <p>Trasporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> x. Adottare criteri chiari, non discriminatori e trasparenti

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>per l'aggiudicazione delle concessioni portuali.</p> <p>xi. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari portuali di fondere le attività portuali in concessione in diversi porti di grandi e medie dimensioni.</p> <p>xii. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari di fornire direttamente alcuni dei servizi portuali utilizzando le proprie attrezzature, fatta salva la sicurezza dei lavoratori, purché le condizioni necessarie per proteggere la sicurezza dei lavoratori siano necessarie e proporzionate all'obiettivo di garantire la sicurezza nelle aree portuali.</p> <p>xiii. Semplificare la revisione delle procedure per</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>la revisione dei piani di autorizzazione dei porti.</p> <p>xiv. Attuare l'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali.</p> <p>Rifiuti:</p> <p>xv. Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti.</p> <p>Avvio di un'attività imprenditoriale:</p> <p>xvi. Ridurre i tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>il numero di giorni necessari per avviare un'impresa.</p> <p>Vigilanza del mercato:</p> <p>xvii. Raggruppare le autorità nazionali di vigilanza del mercato in non più di 10 agenzie situate nelle principali regioni d'Italia, ciascuna delle quali incaricata di tutti i gruppi di prodotti e facente capo all'ufficio unico di collegamento istituito a norma del regolamento 2019/1020 ("Pacchetto merci").</p> <p>xviii. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di condurre ispezioni digitalizzate dei prodotti e raccogliere dati, di applicare l'intelligenza artificiale per tracciare i prodotti pericolosi e illeciti e di individuare</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>tendenze e rischi nel mercato unico.</p> <p>xix. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di includere la formazione e l'uso del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza paneuropea del mercato.</p> <p>xx. Istituire nuovi laboratori accreditati per le prove su tutti i gruppi di prodotti. Tali laboratori dovranno effettuare prove sul commercio elettronico, prove fisiche di laboratorio, azioni congiunte (autorità doganali/di vigilanza del mercato; due o più autorità nazionali di vigilanza del mercato, autorità di mercato nazionali e dell'UE)</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C2-7	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia.	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia per:</p> <p>i. Eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023;</p> <p>ii. Adottare misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica.</p> <p>Dette misure di accompagnamento dovranno almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere aste per la base clienti per garantire parità di condizioni ai nuovi operatori; - fissare un tetto alla quota

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>massima di mercato a disposizione di ciascun fornitore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire ai consumatori italiani di chiedere al fornitore di energia di comunicare i loro dati di fatturazione a un fornitore terzo; - aumentare la trasparenza della bolletta dell'energia elettrica consentendo ai consumatori di accedere alle sottocomponenti delle "spese per oneri di sistema"; - eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia.
M1C2-8	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto	Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021.	regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021.						applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021.
M1C2-9	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022	Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. La legge deve: i. adottare il piano di sviluppo della rete per l'energia

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										elettrica; ii. promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.
M1C2-10	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022.	Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le citate misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022.
M1C2-11	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023	Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2023. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				sulla concorrenza 2023.						<p>chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2024.</p> <p>Deve comprendere almeno le seguenti misure nel settore dei trasporti/autostrade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione autostradale e definire il quadro normativo per le concessioni autostradali, fatta salva la modalità in house entro i limiti stabiliti dal diritto dell'UE; - richiedere all'ART (autorità di regolamentazione dei trasporti) il calcolo di un massimale di prezzo sulla base di un'analisi comparativa dei

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>costi storici dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere lo svolgimento di gare per pacchetti di concessioni autostradali; - richiedere una descrizione dettagliata dell'oggetto del contratto di concessione; - potenziare i controlli del Ministero delle Infrastrutture sull'esecuzione delle opere autostradali; - impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione e garantire la conformità degli affidamenti in house(*); - disciplinare le condizioni di risoluzione dei contratti; - limitare le condizioni di risoluzione dei contratti;

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>- ridurre, entro un periodo di tempo ragionevole (massimo cinque anni), la percentuale dei contratti in house dal 40 % al 20 %, fatti salvi i livelli occupazionali;</p> <p>(*) per quanto riguarda gli affidamenti in house, la legge deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere una verifica ex ante obbligatoria della legalità dell'affidamento in house e vietare l'avvio della procedura di gara o degli affidamenti in house senza tale verifica; - conferire all'Autorità per la regolamentazione dei trasporti strumenti e poteri adeguati per tali verifiche e il sostegno (giuridico) dell'Autorità nazionale anticorruzione

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>(ANAC);</p> <p>- includere l'installazione di un numero minimo di colonnine di ricarica elettrica tra i criteri di aggiudicazione delle nuove concessioni autostradali.</p> <p>Quanto alla risoluzione del contratto nell'interesse pubblico, la legge deve prevedere almeno una compensazione adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, la legge deve prevedere un giusto equilibrio tra risarcimento dei danni richiesti al concessionario e un'equa compensazione per gli investimenti non ancora</p>

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
										recuperati. I casi di inadempimento grave devono essere esplicitamente individuati dalla legge.
M1C2-12	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023.	Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023.	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023.
M1C2-13	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024	Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2024. Il disegno di legge deve essere presentato al Parlamento entro giugno 2024 e essere

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
				concorrenza 2024.						approvato dalle Camere entro la fine dello stesso anno. Norme di diritto derivato (se necessario) entro il quarto trimestre del 2025.
M1C2-14	Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza	Obiettivo	Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione.	N/A	Numero	20	33	T4	2025	Devono essere installati almeno 33 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione.

B.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica

L'obiettivo dell'investimento è sostenere lo sviluppo della filiera strategica della microelettronica investendo nei substrati di carburo di silicio, un fattore di produzione necessario per la fabbricazione di dispositivi ad alte prestazioni. Ci si aspetta che l'investimento, che deve essere realizzato in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato, inciderà positivamente sull'occupazione.

Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)

L'investimento ha l'obiettivo di completare la rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale. Ci si aspetta che esso contribuisca in modo significativo agli obiettivi della transizione digitale e a colmare il divario digitale in Italia.

L'investimento prevede l'aggiudicazione di concessioni e comprende cinque progetti di connessione più veloce:

1. Piano "Italia a 1 Giga", che fornirà connettività a 1 Gigabit/s in *download* e a 200 Mbit/s in *upload* nelle aree grigie e nere NGA (accesso di nuova generazione) a fallimento di mercato, da definire una volta completata la mappatura;
2. Piano "Italia 5G", che fornirà connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, ovvero le zone dove non sono state sviluppate reti mobili o sono disponibili solamente reti mobili 3G e non è pianificato lo sviluppo di reti 4G o 5G nei prossimi anni, oppure dove vi sia un fallimento del mercato comprovato;
3. Piano "Scuola connessa", che fornirà una connettività a banda larga a 1 Gigabit/s agli edifici scolastici;
4. Piano "Sanità connessa", che fornirà una connettività a banda larga a 1 Gigabit/s alle strutture di assistenza sanitaria pubblica;
5. Piano "Collegamento isole minori", che fornirà connettività a banda ultra-larga a determinate isole minori prive di collegamento in fibra ottica con il continente.

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale

L'obiettivo dell'investimento è sviluppare connessioni satellitari in vista della transizione digitale e verde e contribuire allo sviluppo del settore spaziale. L'investimento ha anche lo scopo di consentire servizi come le comunicazioni sicure e le infrastrutture di monitoraggio per vari settori dell'economia e comprende a tal fine attività sia a monte (servizi di lancio, produzione e gestione di satelliti e infrastrutture) che a valle (generazione di prodotti e servizi abilitati).

L'investimento contempla l'aggiudicazione di appalti e quattro progetti:

1. *SatCom*, che comprende i) attività a monte: definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo di tre componenti, in particolare *Internet of Things* basato su piccoli satelliti, una missione di comunicazione quantistica basata sugli attuali sviluppi prototipici per consentire lo sviluppo di tecnologie anche per missioni di telecomunicazioni ottiche/fotoniche, e potenziamento delle infrastrutture esistenti; ii) attività a valle: progettazione, sviluppo e funzionamento di un hub e di piattaforme per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare;

2. Osservazione della Terra, che comprende i) attività a monte: definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo di una costellazione per il telerilevamento (radar ad apertura sintetica (SAR), osservazione iperspettrale) e contratti per lanci incentrati sul monitoraggio terrestre, marino e atmosferico; ii) attività a valle: realizzazione nel Mezzogiorno di un incubatore per applicazioni e servizi di osservazione della Terra e realizzazione del progetto CyberItaly che comprende la creazione di una replica digitale del paese.
3. *Space Factory*, costituito da due sottoprogetti: i) *Space Factory 4.0*: definizione delle specifiche, progettazione e costruzione di fabbriche intelligenti per la produzione, l'assemblaggio e il collaudo di piccoli satelliti e l'attuazione di un sistema cyber-fisico per la produzione e il gemellaggio digitale satellitare al fine di stabilire un collegamento bidirezionale tra il modello digitale e la sua controparte fisica; ii) Accesso allo spazio: ricerca, sviluppo e prototipazione per la realizzazione di tecnologie verdi per le future generazioni di propulsori e lanciatori, compresa la dimostrazione in volo di tecnologie selezionate.
4. *In-Orbit Economy*, che comprende la realizzazione di un dimostratore per le tecnologie di servizio e interoperabilità orbitali; il potenziamento della capacità nazionale di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) anche tramite una rete di sensori terrestri per l'osservazione e il tracciamento dei detriti spaziali; la progettazione, lo sviluppo, la messa in servizio di mezzi per l'acquisizione, la gestione e la fornitura del servizio di dati a sostegno delle attività di gestione del traffico spaziale.

Si prevede che l'investimento non abbia obiettivi né implicazioni militari o di difesa.

Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare le filiere produttive, in particolare agevolando l'accesso ai finanziamenti, e promuovere la competitività delle imprese (specialmente PMI), in particolare favorendone l'internazionalizzazione e rafforzandone la resilienza dopo la crisi COVID-19.

L'investimento si compone di due linee di intervento:

1. rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST: si tratta del rifinanziamento di un fondo esistente, attualmente gestito dall'agenzia pubblica SIMEST, che eroga sostegno finanziario alle imprese, in particolare PMI, per sostenerne l'internazionalizzazione mediante vari strumenti quali programmi di accesso ai mercati internazionali e sviluppo del commercio elettronico;
2. competitività e resilienza delle filiere produttive: si tratta di un sostegno finanziario erogato alle imprese, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, per progetti che interessano catene del valore strategiche chiave, come i programmi di sviluppo industriale, i programmi di sviluppo per la tutela dell'ambiente, la mobilità sostenibile e le attività turistiche.

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati conformemente alle politiche di investimento in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente specificato negli pertinenti orientamenti tecnici (2021/C58/01).

Al fine di garantire che gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo giuridico tra l'Italia e l'entità incaricata o l'intermediario finanziario responsabile dello strumento finanziario e la successiva politica di investimento degli strumenti finanziari devono:

- i. imporre l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
- ii. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁶; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁸; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e
- iii. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte dell'entità o dell'intermediario finanziario incaricato per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

B.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

⁵ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Numero sequenziale	Misura	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C2-15	Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica	Obiettivo	Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio	N/A	Numero	0	374 400	T2	2026	Realizzazione di una capacità produttiva supplementare di almeno 374 400 substrati di carburo di silicio all'anno. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che la capacità aggiuntiva generi almeno 700 nuovi posti di lavoro.
M1C2-16	Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce	Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce, che devono comprendere i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "Scuola connessa", iv) "Sanità connessa" e v) "Collegamento isole minori"
M1C2-17	Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali	N/A	Numero	0	8 500 000	T2	2026	Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di 8 500 000 unità immobiliari aggiuntive (di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate) attraverso fibra FTTH/B, FWA o 5G
M1C2-18	Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e	N/A	Numero	0	21 279	T2	2026	Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di altre 9 000 scuole e 12 279 strutture sanitarie pubbliche

	larga e 5G)		strutture sanitarie							
M1C2-19	Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a banda ultra-larga alle isole	N/A	Numero	0	18	T4	2023	Portare la connettività a banda ultra-larga mediante un nuovo <i>backhaul</i> ottico a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente
M1C2-20	Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps	N/A	Numero	0	12 600	T2	2026	Portare la copertura 5G ad almeno 1 Gbps a un minimo di altri 12 600 km di strade e corridoi suburbani
M1C2-21	Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la copertura 5G a 1 Gbps nelle aree a fallimento di mercato	N/A	Numero	0	15 000	T2	2026	Portare la copertura 5G ad almeno 1 Gbps a un minimo di altri 15 000 km ² di aree a fallimento di mercato
M1C2-22	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari	Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di tecnologia spaziale e satellitare ricomprendenti i) <i>SatCom</i> , ii) Osservazione della Terra, iii) <i>Space Factory</i> e iv) <i>In-Orbit Economy</i>

M1C2-23	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, <i>Space Factory</i> e dimostratore di propulsione a propellente liquido	N/A	Numero	0	6	T2	2026	Messa in servizio di almeno altri tre telescopi ad alte prestazioni in grado di identificare oggetti spaziali, di un centro operativo di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) (rete di osservazione e tracciamento dei detriti spaziali), di una <i>Space Factory</i> (linee integrate per la fabbricazione, l'assemblaggio, l'integrazione e il collaudo di piccoli satelliti), di un dimostratore di propulsione a propellente liquido per la nuova generazione di lanciatori
M1C2-24	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni	N/A	Numero	0	2	T2	2026	Realizzazione di almeno altre due costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni nell'ambito delle iniziative <i>SatCom</i> e di Osservazione della Terra
M1C2-25	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Servizi alle amministrazioni pubbliche	N/A	Numero	0	8	T2	2026	Fornitura alle amministrazioni pubbliche di almeno altri otto servizi resi possibili da iniziative spaziali sostenute: servizio costiero e monitoraggio marittimo-costiero; servizio di qualità dell'aria; servizio movimento terra; monitoraggio della copertura dei servizi e dell'uso del suolo; servizio idrometeorologico; servizio risorse idriche; servizio di emergenza; servizio di sicurezza.
M1C2-26	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo	Traguardo	Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del o dei	N/A	N/A	N/A	T3	2021	Il o i decreti-legge devono prevedere il rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio di amministrazione del Fondo deve approvare una decisione che definisce la politica di investimento.

	394/81 gestito da SIMEST		adozione della politica di investimento	<p>decreti-legge che rifinanziano la componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81</p> <p>Approvazione della decisione del Consiglio di amministrazione che stabilisce i criteri di selezione dei progetti da finanziare</p>					<p>La politica di investimento collegata al rifinanziamento del Fondo 394/81 deve definire come minimo: i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'onere deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati, con una prevalenza di PMI, e i relativi criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241.</p> <p>L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).</p>
--	--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

M1C2-27	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Obiettivo	PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81	N/A	Numero	0	4 000	T4	2021	Almeno altre 4 000 PMI hanno fruito del sostegno del Fondo 394/81 a partire dal 1° gennaio 2021.
M1C2-28	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo	Disposizione nella normativa che indica la data di entrata in vigore del decreto	N/A	N/A	N/A	T1	2022	<p>La politica di investimento dei Contratti di Sviluppo deve definire almeno: i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'onere deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati e i relativi criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241.</p> <p>L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio</p>

										"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
M1C2-29	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Obiettivo	Contratti di Sviluppo firmati	N/A	Numero	0	40	T4	2023	Firma di almeno 40 Contratti di Sviluppo, in linea con la loro politica di investimento. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di almeno 1 500 milioni di EUR di investimenti.

C. MISSIONE 1 COMPONENTE 3 - Turismo e cultura 4.0

La presente componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza è intesa al rilancio di due settori colpiti pesantemente dalla crisi della pandemia di COVID-19: cultura e turismo. Le misure nel settore culturale mirano a migliorare l'accessibilità dei siti culturali, sul piano sia digitale sia fisico; ad aumentarne l'efficienza energetica e la sicurezza in caso di eventi calamitosi; a sostenere la ripresa dei settori culturale e creativo, anche promuovendo l'attrattiva dei piccoli siti culturali e del patrimonio architettonico rurale, e anche a rafforzare la coesione territoriale. A tal fine sono previsti tre complessi di misure: i) interventi volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale e nell'efficientamento energetico dei siti culturali; ii) rigenerazione attraverso la cultura di piccoli siti storici, patrimonio religioso e rurale; iii) interventi a favore dell'industria culturale e creativa 4.0. Le misure relative al turismo mirano a migliorare la competitività del settore, anche riducendo la frammentazione delle imprese turistiche e migliorando le economie di scala; a riqualificare e innalzare gli standard delle strutture ricettive; a incoraggiare l'innovazione digitale e l'uso delle nuove tecnologie da parte degli operatori; a sostenere la transizione verde del settore. Sono previste misure a sostegno delle imprese, PMI comprese, del settore turistico e degli operatori turistici, anche con investimenti negli strumenti digitali.

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia, in particolare circa la necessità di "promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica" e "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3). Sostengono la coesione sociale e territoriale e la competitività dell'economia italiana, promuovendo nel contempo la digitalizzazione e la sostenibilità del settore turistico.

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale

La misura si articola in interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano intesi a migliorare l'accesso alle risorse culturali e ai servizi digitali.

L'intervento deve concretarsi in un'infrastruttura digitale nazionale nuova, in grado di raccogliere, integrare e conservare le risorse digitali, rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate. Gli interventi sul patrimonio "fisico" devono essere accompagnati dalla digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire ai cittadini di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale.

Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

L'intervento mira a rimuovere le barriere architettoniche, culturali e cognitive in un insieme di istituzioni culturali italiane. Gli interventi devono essere abbinati ad attività di formazione per il personale amministrativo e per gli operatori culturali, promuovendo la cultura dell'accessibilità e sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione.

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei

L'intervento deve migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale/creativo. Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza. L'investimento deve finanziare interventi per migliorare l'efficienza di musei, cinema e teatri italiani (pubblici e privati).

Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali

Lo scopo della riforma è quello di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali (quali mostre, festival, eventi culturali, eventi musicali) attraverso l'inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati, promossi o organizzati dalla pubblica autorità.

Investimento 3.3: *Capacity building* per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde

L'obiettivo generale dell'investimento è sostenere la ripresa dei settori culturali e creativi. Due le linee di azione dell'intervento:

la prima ("Sostenere la ripresa delle attività culturali incoraggiando l'innovazione e l'uso della tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore") mira a supportare gli operatori culturali e creativi nell'attuazione di strategie digitali e nell'accrescimento delle proprie capacità gestionali;

la seconda ("Promuovere l'approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa") mira a incoraggiare un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale lungo tutta la filiera, riducendo l'impronta ecologica, promuovendo l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in chiave di economia circolare, per orientare il pubblico verso comportamenti ambientali più responsabili.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁰; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹²; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 4.1: *Hub* del turismo digitale

L'obiettivo dell'intervento è creare un *hub* del turismo digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare, favorire la propria offerta. L'investimento deve finanziare

⁹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁰ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

un'infrastruttura digitale nuova, modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e servizi digitali di base a beneficio degli operatori turistici.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle^[5]; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento^[6]; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori^[7] e agli impianti di trattamento meccanico biologico^[8]; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche

L'investimento nell'*hub* del turismo digitale è integrato da una riforma volta a stabilire un ordinamento professionale delle guide turistiche. L'obiettivo dell'intervento è di dare, nel rispetto della normativa locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma deve prevedere interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C3-1	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Utenti formati attraverso la piattaforma di e-learning sui beni culturali	N/A	Numero	0	30 000	T4	2025	L'obiettivo del numero di utenti formati deve misurare l'efficacia dell'offerta formativa, da erogare in formato digitale per il programma di apprendimento permanente. Gli interventi sono dei tipi seguenti: produzione di corsi di formazione, attuazione mediante insegnamento frontale e programmi di e-learning definiti in base a una valutazione delle competenze dei diversi gruppi destinatari di discenti (corrispondenti a tre livelli di corso: competenze di base, competenze specialistiche, competenze gestionali). L'intervento si rivolge a: personale del Ministero, personale delle istituzioni culturali degli enti locali, liberi professionisti della cultura.
M1C3-2	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio	Obiettivo	Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca	N/A	Numero	0	65 000 000	T4	2025	L'obiettivo del numero di risorse digitali deve misurare l'aumento del volume di beni culturali digitalizzati le cui riproduzioni

	culturale		digitale							digitali sono fruibili online attraverso tecnologie digitali. La digitalizzazione delle risorse da completare è dei tipi seguenti: digitalizzazione di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati. Destinatari: musei, archivi, biblioteche e istituzioni culturali
M1C3-3	Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	Obiettivo	Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura	N/A	Numero	0	617	T2	2026	352 tra musei, monumenti, aree archeologiche e parchi, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti culturali non statali. Si tratta di interventi fisici volti a rimuovere le barriere architettoniche e dell'installazione di ausili tecnologici che consentano la fruizione alle persone con ridotte capacità sensoriali (esperienze tattili, sonore, olfattive). Il 37 % degli interventi deve essere al Sud.
M1C3-4	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte)	N/A	Numero	0	80	T3	2023	L'indicatore si riferisce al numero di interventi ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:

										<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste.
M1C3-5	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati	N/A	Numero	0	420	T4	2025	L'indicatore si riferisce a 55 interventi su musei e siti culturali statali, 230 su sale teatrali e 135 su cinema ultimati, con certificazione della regolare

	e nei musei		(seconda parte)							<p>esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste.
M1C3-6	Riforma 3.1 - Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Devono essere adottati criteri sugli aspetti seguenti: riduzione dell'uso di carta e stampe; uso di materiali ecocompatibili; allestimento di palcoscenici con

appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici

decreto ai fini dell'adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali

materiali riciclati e riutilizzati e arredi sostenibili; gadget a basso impatto ambientale; scelta dei luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità; servizi di ristorazione, trasporto di persone all'evento e trasporto di materiali a basso impatto ambientale; consumo energetico per l'organizzazione dell'evento. Devono rientrare fra i criteri sociali a promozione dell'accessibilità e dell'inclusione: la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità; la promozione di sbocchi occupazionali per giovani, disoccupati di lunga durata, persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti e minoranze etniche) e persone con disabilità; la garanzia della parità di accesso agli appalti per le imprese di cui sono titolari o dipendenti persone appartenenti a particolari gruppi etnici o minoranze, quali cooperative, imprese sociali e organizzazioni senza scopo di lucro; la promozione del "lavoro dignitoso" inteso come diritto a un lavoro produttivo liberamente scelto, al rispetto dei principi e diritti fondamentali sul lavoro, a un salario dignitoso, alla protezione sociale e al dialogo sociale.

										La riforma deve riguardare eventi culturali quali mostre, festival e spettacoli.
M1C3-7	Investimento 3.3 - <i>Capacity building</i> per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali	Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici alle organizzazioni e reti incaricate della realizzazione delle attività di sviluppo delle capacità	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Gli enti attuatori selezionati devono essere organizzazioni o reti specializzate in possesso di competenze ed esperienza sia nel campo della formazione che in quello della produzione culturale, dell'ambiente, della gestione culturale e della formazione. La notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale
M1C3-8	Investimento 4.1 - <i>Hub</i> del turismo digitale	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale	Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale Il portale del turismo digitale deve costituire una messa a scala del portale Italia.it grazie alla realizzazione di un'architettura <i>cloud</i> e aperta, con conseguente miglioramento notevole dell'interconnessione con l'ecosistema. La messa a scala del portale deve implicare: la

										<p>creazione di un'interfaccia frontale e di un albero di navigazione nuovi; il rifacimento del layout, della struttura e delle funzionalità delle sezioni, delle pagine e degli articoli; l'introduzione di mappe; la gestione multilingue (al momento del passaggio, il portale sarà presentato in italiano e in inglese). L'integrazione delle altre lingue, attualmente presenti, è prevista nei mesi immediatamente successivi alla messa in servizio.</p> <p>Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale</p>
M1C3-9	Investimento 4.1- <i>Hub</i> del turismo digitale	Obiettivo	Coinvolgimento degli operatori turistici nell' <i>hub</i> del turismo digitale	N/A	Numero	0	20 000	T2	2024	Il numero di operatori turistici coinvolti (ad es. hotel, tour operator e imprese dei codici ATECO 55.00.00; 79.00.00) rappresenta il 4 % dei 500 000 operatori italiani stimati (attività di prenotazione, pianificazione degli itinerari, biglietteria).

										Almeno il 37 % degli operatori turistici coinvolti deve essere ubicato nel Sud
M1C3-10	Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche	Traguardo	Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche	La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata	N/A	N/A	N/A	T4	2023	La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni.
M1C3-11	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Sono luoghi della cultura cinema, teatri e musei. (Inv. 1.3) Nell'ambito dell'obiettivo 1, l'intervento volto a migliorare l'efficienza energetica dei musei e altri luoghi della cultura è attuato tramite riconoscimento delle proposte di progetto presso i siti culturali statali (MIC). Per gli obiettivi 2 e 3 l'individuazione dei soggetti non statali deve invece essere effettuata mediante gare d'appalto. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del

											principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 2.1: Attrattività dei borghi

L'investimento è ricompreso nel "Piano Nazionale Borghi", un programma di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico. Le azioni si articolano su progetti locali integrati a base culturale.

Gli interventi devono vertere su: i) recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici; ii) incoraggiamento della creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate; iii) introduzione di sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹³; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁴; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹⁶; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

¹³ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁴ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

Questo investimento deve dare impulso a un sistematico processo di valorizzazione di edifici storici rurali (di privati o di enti del terzo settore) e di tutela del paesaggio.

Molti edifici rurali e strutture agricole hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e alterazioni che ne ha compromesso le caratteristiche distintive, nonché il rapporto con gli spazi circostanti. Attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale l'intervento deve migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale, restituendo alla collettività un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico.

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

L'investimento mira a contrastare il declino urbano e a ripristinare luoghi identitari per le comunità, creando nuove possibilità di rigenerazione delle economie locali e di attenuazione dell'impatto della crisi e migliorando le competenze di gestione e manutenzione dei parchi e giardini storici.

L'investimento è volto alla riqualificazione di parchi e giardini storici e mette in piedi un'estesa azione di conoscenza e di recupero dei parchi e giardini storici italiani nella prospettiva di una loro corretta manutenzione, gestione e fruizione pubblica. Devono essere destinate risorse per la rigenerazione di questi luoghi e la formazione di personale locale che possa curarli/preservarli nel tempo.

Al di là del valore storico-culturale, i parchi e giardini storici concorrono a rafforzare i valori ambientali e svolgono un ruolo importante per la conservazione della biodiversità, la produzione di ossigeno, la riduzione del livello di inquinamento ambientale e del rumore, la regolazione del microclima.

Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (*Recovery Art*)

Deve essere realizzato un piano di interventi preventivi antisismici per ridurre significativamente il rischio per i luoghi di culto, così da evitare i potenziali costi di ripristino dopo eventi calamitosi, oltre che la perdita definitiva di molti beni. Il piano di interventi prevede tre componenti: la messa in sicurezza antisismica dei luoghi di culto; il restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) e la realizzazione di depositi per il ricovero delle opere d'arte coinvolte negli eventi calamitosi.

L'investimento prevede inoltre la realizzazione del Centro Funzionale Nazionale per la salvaguardia dei beni culturali da rischi di natura antropica e naturale (CEFURISC), consentendo un utilizzo più sinergico delle tecnologie esistenti e dei sistemi ambientali per monitoraggio, sorveglianza e gestione dei luoghi culturali.

Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

L'intervento è destinato sostenere le imprese attive nel turismo. Si articola in un credito fiscale per migliorie delle strutture ricettive, un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le imprese del settore (tramite una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI), l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi

nel settore, un fondo azionario (Fondo nazionale del turismo) per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico. Tali misure devono essere integrate da un ulteriore strumento finanziario (FRI - Fondo rotativo) a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo. Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati conformemente alle politiche di investimento in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C58/01).

Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo giuridico e la successiva politica di investimento degli strumenti finanziari devono:

- i. richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
- ii. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁷; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;¹⁸; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁰; e iv) attività e attivi in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente; e
- iii. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte dell'entità o dell'intermediario finanziario incaricato per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

¹⁷ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁸ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

²⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Investimento 3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

L'investimento ha l'obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Il progetto è finalizzato all'attenuazione dell'impatto sociale ed economico della crisi con l'obiettivo del potenziamento di crescita economica, occupazionale e competitività, anche agendo sulla formazione, con tre linee di intervento:

- costruzione di nuovi studi e recupero di quelli esistenti, costruzione di nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati;
- investimenti innovativi per potenziare le attività di produzione e formazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, anche in termini di nuovi strumenti di produzione audiovisiva, internazionalizzazione e scambi culturali, allestimento di un laboratorio fotochimico per la conservazione delle pellicole;
- attività di sviluppo di infrastrutture ("*virtual production live set*") ad uso professionale e didattico tramite e-learning, digitalizzazione e modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico; rafforzamento delle capacità e competenze professionali nel settore audiovisivo legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica.

Investimento 4.3: Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici

Il progetto deve aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo. L'investimento si compone di sei linee di intervento:

1. "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU", vertente su rigenerazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi ad alto valore storico e architettonico della città di Roma;
2. "Cammini giubilari" (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), vertente su valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici;
3. #LaCittàCondivisa, vertente sulla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche;
4. #Mitingodiverde, vertente su interventi in parchi, giardini storici, ville e fontane;
5. #Roma 4.0, vertente su digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti;
6. #Amanotesa, volta all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale.

C.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M1C3-12	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare ai comuni le risorse destinate all'attrattività dei borghi</p> <p>Partecipano al miglioramento dell'attrattività dei borghi i 250 comuni/borghi che hanno trasmesso al Ministero della Cultura programmi di intervento.</p> <p>Per selezionare i 250 borghi si devono applicare i criteri (Inv. 2.1) stabiliti congiuntamente da MIC, Regioni, ANCI e aree interne, che: in via preliminare devono individuare le aree territoriali ammissibili (Inv. 2.1) in considerazione delle complementarità tra i diversi programmi. La selezione dei borghi deve poi essere effettuata sulla base di: a) criteri territoriali, economici e sociali (indicatori statistici); b) capacità del progetto di incidere sull'attrattività turistica e di aumentare la</p>

										<p>partecipazione culturale. Gli indicatori statistici considerati sono: entità demografica (comuni con pop. <5 000 ab.) e relativa tendenza; flussi turistici, visitatori di musei; consistenza dell'offerta turistica (alberghi e altre strutture ricettive, B&B, camere, alloggi in affitto); tendenza demografica del comune; grado di partecipazione culturale della popolazione; consistenza delle imprese culturali, creative e turistiche (con e senza scopo di lucro) e del relativo personale.</p> <p>L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali deve indicare quanto segue:</p> <p>a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>b) l'impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 25 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF;</p> <p>c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.</p>
M1C3-13	Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.</p> <p>Per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da recuperare deve privilegiare la capacità dell'investimento di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni situati in aree territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di notevole

										<p>interesse pubblico (artt. 142-139 DLgs 42/2004), paesaggi con riconoscimento UNESCO o con GIAHS della FAO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; - "progetti d'area", presentati per temi aggregati, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). <p>Ai fini della definizione dei tipi di architettura rurale oggetto dell'intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione dell'architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										territoriali e urbani. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M1C3-14	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC,

										<p>università, ANCI, associazioni settoriali.</p> <p>L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>
M1C3-15	<p>Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)</p>	Traguardo	<p>Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC)</p>	<p>Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC)</p>	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Il decreto del Ministero della Cultura deve determinare l'ente attuatore e l'ammissibilità e il finanziamento dei complessi oggetto di intervento, con la relativa tipologia.</p> <p>(Inv. 2.4) Gli interventi di prevenzione e sicurezza antisismica nei luoghi di culto riguardano le zone interessate dai vari terremoti che hanno colpito regioni italiane dal 2009 in avanti (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Gli interventi del FEC (Fondo Edifici di Culto) sono selezionati in base allo stato di conservazione dei beni del</p>

										<p>patrimonio del FEC. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>
M1C3-16	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Obiettivo	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati	N/A	Numero	0	1 300	T2	2025	<p>Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche sostenere almeno 1 800 imprese per progetti nei piccoli borghi storici.</p> <p>L'obiettivo deve misurare il numero di interventi di valorizzazione dei siti culturali e turistici ultimati, ciascuno con certificazione della regolare esecuzione dei lavori (restauro e riqualificazione del patrimonio culturale, edifici destinati a servizi culturali e turistici, piccole infrastrutture turistiche). Devo essere compresi i tipi di intervento seguenti: - riutilizzo adattativo e</p>

										<p>ristrutturazione funzionale, strutturale e impiantistica di edifici e spazi pubblici per i servizi culturali (quali musei e biblioteche), miglioramento dell'efficienza energetica, uso di energie alternative e rinnovabili e rimozione delle barriere che limitano l'accesso alle persone con disabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (archeologico, storico-artistico, architettonico, demo-etno-antropologico); - allestimento di piattaforme di conoscenza e di informazione e di sistemi di informazione integrati; - allestimento di attività culturali e artistiche, predisposizione e promozione di itinerari culturali e tematici, itinerari storici, itinerari ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione di luoghi di interesse turistico-culturale (quali musei, monumenti, siti UNESCO, biblioteche, aree archeologiche e altre attrazioni culturali, religiose e artistiche); - sostegno alle imprese culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										artigianali. Il 37% degli interventi deve riguardare le regioni meno avanzate.
M1C3-17	Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Obiettivo	Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati	N/A	Numero	0	3 000	T4	2025	<p>L'obiettivo indica il numero complessivo di beni oggetto di interventi ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori).</p> <p>Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell'inizio dei lavori).</p> <p>Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative; 2. completamento del censimento del patrimonio

										rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali.
M1C3-18	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Obiettivo	Numero di parchi e giardini storici riqualificati	N/A	Numero	0	40	T4	2024	<p>L'indicatore deve riferirsi al numero di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori).</p> <p>Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1 260 operatori abbiano completato i corsi di formazione.</p> <p>Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> manutenzione/ripristin o/gestione dell'evoluzione della componente vegetale; restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.); analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più preziose; interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di

										videosorveglianza; realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo.
M1C3-19	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (<i>Recovery Art</i>)	Obiettivo	Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (<i>Recovery Art</i>) ultimati	N/A	Numero	0	300	T4	2025	L'obiettivo deve misurare il numero di interventi ultimati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e i siti di ricovero per le opere d'arte dopo eventi calamitosi (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Gli interventi devono comprendere: i) interventi antisismici di prevenzione sui beni architettonici per rimediare ai danni esistenti e preservare il patrimonio culturale; ii) il progetto conservativo <i>Recovery Art</i> , che deve prevedere la creazione di depositi temporanei e protetti per la preservazione dei beni mobili in caso di catastrofe.
M1C3-20	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica	Traguardo	Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto	Pubblicazione	N/A	N/A	N/A	T2	2023	L'indicatore deve misurare il numero di procedure di affidamento dei lavori concluse

	(Progetto Cinecittà)		Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi	del contratto firmato					<p>con la firma del contratto di aggiudicazione dei lavori. L'intervento comprende: costruzione di nuovi studi, recupero degli studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie, sistemi e servizi digitali per potenziare gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà SRL.</p> <p>Il contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società deve prevedere i criteri di selezione/ammissibilità ai fini della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e/o delle società.</p> <p>Impegno/obiettivo di investire il 20 % in beni/attività e/o società conformi ai criteri di selezione per il controllo digitale e il 70 % ai criteri di selezione per il controllo del clima.</p>
--	----------------------	--	---	-----------------------	--	--	--	--	--

M1C3-21	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Obiettivo	Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati	N/A	Numero	0	17	T2	2026	<p>Gli interventi riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di tredici studi nuovi; - il rinnovo di quattro teatri esistenti. <p>Il completamento degli interventi è attestato dal certificato di regolare esecuzione.</p>
M1C3-22	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti	Adozione della politica di investimento	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>La politica di investimento deve definire almeno: natura, ambito e operazioni sostenute, beneficiari interessati, criteri di ammissibilità dei beneficiari finanziari e loro selezione mediante bando di gara; disposizioni per reinvestire i potenziali rientri per gli stessi obiettivi strategici.</p> <p>La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica.</p> <p>La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il</p>

										requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M1C3-23	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo	Adozione della politica di investimento	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il fondo è destinato all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili in Italia, per sostenere lo sviluppo turistico nelle zone più colpite dalla crisi o situate ai margini (zone costiere, isole minori, regioni ultraperiferiche e zone rurali e montane). La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M1C3-24	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI	Adozione della politica di investimento	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di

										selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M1C3-25	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo rotativo	Adozione della politica di investimento	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.

M1C3-26	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge di bilancio che autorizza i crediti d'imposta e disposizione nei relativi atti di esecuzione che ne indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La normativa di riferimento per la concessione del credito d'imposta è la legge 31 maggio 2014, n. 83, che ha introdotto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistiche. Criteri di selezione/ammissibilità ai fini della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e dei beneficiari che prevedano almeno l'uso di un elenco di esclusione, assoggettino i beni/attività sostenuti e i beneficiari al requisito di conformità alla normativa ambientale nazionale e dell'UE da parte dei beni/attività sostenuti e dei beneficiari e assicurino la conformità.
M1C3-27	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento	N/A	Numero	0	200	T4	2024	L'investimento deve interessare interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della

			lavori (SAL) (prima parte)							<p>città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU";</p> <p>2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari";</p> <p>3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa;</p> <p>4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde;</p> <p>5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0;</p> <p>6. incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per</p>
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

										<p>la linea di investimento #Amanotesa.</p> <p>L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0.</p> <p>Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche il completamento del 50 % dei progetti della linea di investimento #Amanotesa.</p>
M1C3-28	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività	Obiettivo	Numero di imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta	N/A	Numero	0	3 500	T4	2025	<p>Almeno 3 500 imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi. Il sostegno fornito dal credito</p>

	delle imprese turistiche		per infrastrutture e/o servizi							d'imposta deve migliorare la qualità dell'ospitalità turistica mediante: <ul style="list-style-type: none"> - investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico); - riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane.
M1C3-29	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti	N/A	Numero	0	150	T4	2025	Sostegno di almeno 150 progetti turistici Il sostegno fornito dai fondi tematici della Banca europea per gli investimenti deve mirare a: <ul style="list-style-type: none"> - sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale; - aumentare l'offerta di servizi al turismo; incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese.
M1C3-30	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR	N/A	Numero	0	350 000 000	T4	2022	L'erogazione deve essere in linea con la politica di investimento definita nel traguardo.

M1C3-31	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in sostegno al capitale	N/A	Numero	0	150 000 000	T4	2022	L'erogazione deve essere in linea con la politica di investimento definita nel traguardo.
M1C3-32	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI	N/A	Numero	0	11 800	T4	2025	<p>Almeno 11 800 imprese turistiche sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI.</p> <p>La concessione delle garanzie deve avvenire sulla base di una procedura di valutazione.</p> <p>I beneficiari del Fondo di garanzia per le PMI devono essere PMI del settore turistico e giovani fino ai 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.</p> <p>Il sostegno proveniente dal Fondo di garanzia per le PMI deve essere volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investire nell'innovazione della catena di approvvigionamento; - investire nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale; - investire nella digitalizzazione per accelerare l'innovazione/trasformazione digitale;

										<ul style="list-style-type: none"> - sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e la riqualificazione delle strutture ricettive; - promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese.
M1C3-33	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte)	N/A	Numero	0	300	T4	2025	<p>Almeno 300 imprese sostenute dal Fondo rotativo.</p> <p>Gli interventi finanziati dal Fondo rotativo possono includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di riqualificazione energetica; - interventi sull'involucro edilizio e di ristrutturazione, conformemente all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); - rimozione delle barriere architettoniche; - sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento dell'aria; - acquisto di arredi o componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive contemplate dal decreto;

										<ul style="list-style-type: none"> - interventi per l'adozione di misure antisismiche; - rinnovo di componenti d'arredo; - realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparati necessari allo svolgimento di attività termali, nonché al rinnovo delle strutture espositive per le fiere.
MIC3-34	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo		Numero	0	12	T4	2025	<p>Almeno 12 proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo; il numero potrebbe raggiungere i 17 immobili, considerando l'effetto leva.</p> <p>Il sostegno proveniente dal Fondo nazionale del turismo deve essere volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investire nell'innovazione a livello di prodotti, processi e gestione onde dare impulso alla trasformazione digitale dell'offerta di servizi turistici; - investire per garantire la qualità degli standard dell'ospitalità turistica; - promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese.

M1C3-35	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Traguardo	Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori	Pubblicazione dell'accordo di programma tra Ministero del Turismo, Comune di Roma Capitale e gli altri soggetti coinvolti	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Devono essere firmati accordi per i sei progetti seguenti: 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa.</p> <p>L'elenco dei beneficiari/enti attuatori deve comprendere: Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio.</p> <p>Prima del bando di gara devono essere stabiliti i criteri di selezione e di aggiudicazione e le specificità dei progetti, con le relative risorse.</p> <p>L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti</p>
---------	---	-----------	---	---	-----	-----	-----	----	------	--

										tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M1C3-36	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate	N/A	Numero	0	200	T2	2026	<p>L'investimento deve interessare interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; - valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; - riqualificazione dei siti ubicati nelle aree

										<p>periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; - digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; - incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. <p>-</p> <p>L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0.</p> <p>Per centrare l'obiettivo saranno necessari anche il completamento di tutti i progetti della linea di investimento #Amanotesa e disponibilità al pubblico dell'applicazione "CaputMundi - Roma4U".</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

D. MISSIONE 2 COMPONENTE 1 - economia circolare e agricoltura sostenibile

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia riguarda investimenti e riforme relativi alla gestione dei rifiuti, all'economia circolare, al sostegno alle filiere agroalimentari e alla transizione ecologica. Tali riforme e investimenti sono integrati da riforme volte ad aumentare la concorrenza nella gestione dei rifiuti e nei servizi pubblici locali nell'ambito della componente della riforma del contesto imprenditoriale e a migliorare il consumo idrico per l'agricoltura. Questa componente risponde alle raccomandazioni specifiche per paese di concentrare gli investimenti sulla transizione ecologica, compresa l'economia circolare.

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare [...] sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche" (CSR 2020, punto 3) e di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (CSR 2019, punto 3).

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Economia circolare

Riforma 1.1 – Strategia nazionale per l'economia circolare

Questa riforma consiste nell'adozione di un'ampia strategia nazionale per l'economia circolare, che riguarda un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio e dell'utilizzo di materie prime secondarie, una revisione del sistema di tassazione ambientale, il diritto al riutilizzo e alla riparazione, la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi, il sostegno agli strumenti normativi esistenti (quali la legislazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto, o *End of Waste*, e i Criteri Ambientali Minimi nel quadro degli appalti verdi) e il sostegno al progetto di simbiosi industriale. La riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi risponde inoltre alla necessità di un uso più efficiente del contributo ambientale per garantire l'applicazione di criteri trasparenti e non discriminatori. Deve essere creato un organo di vigilanza ad hoc con l'obiettivo di monitorare il funzionamento e l'efficacia dei sistemi dei consorzi sotto la presidenza del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE). La misura riguarda tutti i consorzi (non solo il consorzio nazionale imballaggi CONAI).

Riforma 1.3 – Supporto tecnico alle autorità locali

Questa riforma consiste nel supporto tecnico del governo alle autorità locali per l'attuazione della normativa ambientale dell'UE e nazionale, per lo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti e per le procedure di gara. Il supporto per le procedure di gara deve garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento delle procedure competitive al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici. Questa riforma sostiene pertanto l'attuazione delle

riforme della gestione dei rifiuti proposte nella componente relativa al contesto imprenditoriale. Il supporto tecnico riguarda anche gli appalti verdi.

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Questa misura prevede il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain). I criteri di selezione devono essere coerenti con la valutazione delle necessità effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito del piano strategico della politica agricola comune. Obiettivo della misura è incoraggiare la riduzione delle emissioni dovute al trasporto e alla logistica nel settore agroalimentare mediante l'utilizzo di sistemi di trasporto e veicoli elettrici e promuovendo la digitalizzazione del settore e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Investimento 2.2: Parco agrisolare

Questa misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

Questa misura prevede il sostegno agli investimenti in beni materiali e immateriali volti:

- all'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo, in particolare delle macchine fuoristrada;
- all'innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva.

Le macchine fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a biometano conforme ai criteri di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto.

Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali

Questo investimento prevede l'ideazione e la realizzazione di contenuti digitali per sensibilizzare alle sfide ambientali e climatiche. I contenuti digitali saranno costituiti da podcast, lezioni video per le scuole, video e articoli. Deve essere creata una piattaforma online aperta accessibile a tutti con l'obiettivo di allestire l'archivio più completo di materiale educativo e ricreativo sulle tematiche ambientali. Ci si aspetta che la produzione di contenuti digitali coinvolga influencer di spicco. Tra gli esempi di argomenti trattati sui diversi canali possono annoverarsi: le norme sulla transizione, il mix energetico e il ruolo delle rinnovabili, i cambiamenti climatici, la sostenibilità della temperatura atmosferica e della temperatura

globale, il ruolo nascosto degli oceani, le riserve idriche, l'impronta ecologica dei singoli e delle organizzazioni, l'economia circolare e la nuova agricoltura.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C1-1	Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare	Disposizione nel decreto ministeriale che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Il decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare deve includere almeno le misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti che sostenga, da un lato, lo sviluppo di un mercato secondario delle materie prime (definendo un quadro chiaro per l'approvvigionamento di materie prime secondarie) e, dall'altro, le autorità di controllo nella prevenzione e nella lotta contro la gestione illegale dei rifiuti; - incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio e utilizzo di materie prime secondarie; - revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti volta a rendere il riciclaggio più conveniente del

										<p>conferimento in discarica e dell'incenerimento su tutto il territorio nazionale;</p> <p>- diritto al riutilizzo e alla riparazione;</p> <p>- riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi, volta a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'UE mediante la creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del MITE al fine di monitorare il funzionamento e l'efficacia dei consorzi;</p> <p>- sostegno agli strumenti normativi esistenti quali: legislazione sulla <i>End of Waste</i> (nazionale e regionale), Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel quadro degli appalti verdi. Lo sviluppo/aggiornamento della cessazione della qualifica di rifiuto e dei CAM devono riguardare specificamente l'edilizia, il tessile, le plastiche e i rifiuti di apparecchiature</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>elettriche ed elettroniche (RAEE);</p> <p>- sostegno a progetti di simbiosi industriale attraverso strumenti normativi e finanziari.</p>
M2C1-2	Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali	Traguardo	Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali	Pubblicazione dell'accordo approvato sul sito del ministero	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Devono essere approvati l'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione, nell'ambito delle procedure di gara, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge (decreto legislativo n. 50/2016 sugli appalti pubblici) nel quadro degli appalti verdi (GPP) e l'avvio del piano di supporto.</p> <p>Il governo (Ministero per la Transizione Ecologica, Ministero per lo Sviluppo Economico e altri) deve assicurare il supporto tecnico agli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attraverso società interne. Il supporto tecnico riguarda gli aspetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assistenza tecnica per l'attuazione della

										<p>normativa ambientale dell'UE e nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sostegno allo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti; - il supporto per le procedure di gara, anche per garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento dei processi competitivi al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici. <p>Il Ministero per la Transizione Ecologica deve sviluppare uno specifico piano d'azione per la creazione di capacità al fine di sostenere gli Enti Locali e gli acquirenti pubblici professionali nell'applicazione alle procedure di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge (decreto legislativo n. 50/2016</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										sugli appalti pubblici) nel quadro degli appalti verdi (GPP).
M2C1-3	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Traguardo	Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica	Pubblicazione sul sito del ministero o su qualsiasi altro canale di supporto	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale.</p> <p>Il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti:</p> <p>a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;</p> <p>b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;</p>

										<p>c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;</p> <p>d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.</p>
M2C1-4	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento	N/A	Percentuale	0	30	T4	2022	Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 30 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure prevedono l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda.
M2C1-5	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate	N/A	Percentuale	30	50	T4	2023	Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 50 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento

			all'investimento							deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure prevedono l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda.
M2C1-6	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento	N/A	Percentuale	50	100	T4	2024	Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari al 100 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure devono prevedere l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda.
M2C1-7	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia	N/A	Numero	0	10,000	T4	2024	Almeno 10 000 imprese ricevono un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia. Gli investimenti sovvenzionati sono: - la sostituzione dei veicoli fuoristrada più inquinanti; - l'introduzione dell'agricoltura di precisione;

										<ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi. Al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo", i veicoli fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto.
M2C1-8	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia	N/A	Numero	10 000	15 000	T2	2026	<p>Almeno 15 000 imprese ricevono un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia. Gli investimenti sovvenzionati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione dei veicoli fuoristrada più inquinanti: - l'introduzione

										<p>dell'agricoltura di precisione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi. <p>Al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo", i veicoli fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II).</p> <p>I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto.</p>
M2C1-9	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche	N/A	kW	0	375 000	T2	2026	Almeno 375 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata.
M2C1-10	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica	Obiettivo	Interventi per migliorare la logistica	N/A	Numero	0	48	T2	2026	Almeno 48 interventi per migliorare la logistica nei settori

	per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo		nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo							agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.
M2C1-11	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Traguardo	Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori	Notifica della firma dell'accordo con i creatori di contenuti (<i>content producers</i>)	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Avvio pubblico della piattaforma web e firma definitiva con i creatori di contenuti. I progetti mirano a realizzare e a mettere a disposizione sulla piattaforma web almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati sulla transizione ambientale.
M2C1-12	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Obiettivo	Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale	N/A	Numero	0	180	T2	2026	Almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati e in diretta sulla piattaforma web.

D.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma 1.2 – Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Questa riforma prevede l'adozione di un ampio programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli molto elevati di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, che adatti la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, istituisca sistemi di monitoraggio, eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e garantisca la complementarità con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il conseguimento degli obiettivi della normativa dell'UE e nazionale in materia di rifiuti e combattendo gli scarichi illegali di rifiuti e l'incenerimento all'aria aperta.

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

Questo investimento prevede il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta, e la costruzione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Investimento 1.2: Progetti "faro" di economia circolare

Questo investimento prevede il sostegno al potenziamento della rete di raccolta differenziata, anche attraverso la digitalizzazione dei processi e/o della logistica, e degli impianti di trattamento/riciclaggio per i settori seguenti:

- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compresi pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
- industria della carta e del cartone;
- riciclaggio dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, "*Plastic Hubs*"), compresi i rifiuti di plastica in mare (*marine litter*). In questo settore si incoraggiano i progetti di simbiosi industriale sotto forma di "distretti circolari" al fine di garantire un riutilizzo completo dei sottoprodotti del riciclaggio della plastica e produrre beni ad alto valore aggiunto;
- settore tessile ("*Textile hubs*").

Si dovrà sviluppare inoltre un sistema di monitoraggio su tutto il territorio per affrontare gli scarichi illegali attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale (per una descrizione dettagliata di tutto l'intervento si veda l'*investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione* nella componente 4 della missione 2). Il sistema di monitoraggio su tutto il territorio, insieme alle misure proposte in materia di tracciabilità dei rifiuti, dovrà sostenere le autorità e le forze di controllo locali nella prevenzione, nel controllo e nella lotta contro gli scarichi illegali e le attività della criminalità organizzata connesse alla gestione dei rifiuti.

Investimento 3.1: Isole verdi

Questo investimento prevede il finanziamento e l'attuazione di progetti in materia di energia (quali le fonti rinnovabili, la rete elettrica, l'efficienza energetica), acqua (come la desalinizzazione), trasporti (quali piste ciclabili, e autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e

rifiuti (ad es. raccolta differenziata dei rifiuti) in 19 piccole isole non connesse alla terraferma. Il biometano deve essere conforme ai criteri di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²²; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁴; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 3.2: Green communities

L'investimento mira a sostenere i territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono (le cosiddette "green communities"), in particolare per quanto riguarda:

- la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale ("anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno");
- la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
- lo sviluppo di un turismo sostenibile ("capace di valorizzare le produzioni locali");
- la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

²¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

²⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

- l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);
- l'integrazione dei servizi di mobilità;
- lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile ("che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti").
- Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁵; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²⁶; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁸; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

D.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

²⁵ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

²⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

²⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C1-13	Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Il decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti deve includere almeno i seguenti obiettivi:</p> <p>raggiungere livelli massimi di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, conseguendo almeno gli obiettivi di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 152/2006 e tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore;</p> <p>a) adattare la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, al fine di sviluppare l'economia circolare, garantendo la capacità necessaria per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), e di conseguenza ridurre al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento</p>

										<p>finale, conformemente al principio di prossimità e tenendo conto degli obiettivi di prevenzione definiti nell'ambito della pianificazione nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 152/2006;</p> <p>b) istituire un monitoraggio adeguato dell'attuazione del programma per consentire un controllo costante del rispetto dei suoi obiettivi e dell'eventuale necessità di adottare strumenti correttivi per la realizzazione delle azioni previste;</p> <p>c) evitare l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana per mancata applicazione della normativa europea in materia di pianificazione del ciclo dei rifiuti;</p> <p>d) affrontare lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti e disincentivare il conferimento in discarica (si veda anche la strategia nazionale per l'economia circolare);</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

- | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | <p>e) perseguire la complementarità del piano regionale di gestione dei rifiuti al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;</p> <p>f) colmare le lacune nella gestione dei rifiuti e il divario tra diverse regioni e zone del territorio nazionale per quanto riguarda la capacità degli impianti e gli standard di qualità vigenti, con l'obiettivo di recuperare i ritardi;</p> <p>h) raggiungere gli obiettivi attuali e futuri previsti dalla normativa europea e nazionale;</p> <p>i) combattere gli scarichi di rifiuti illegali e l'incenerimento all'aria aperta (ad es. nella Terra dei fuochi) mediante misure quali l'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, sostenuta da un sistema di monitoraggio su tutto il territorio che consentirà di affrontare gli scarichi illegali e sarà sviluppato attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

M2C1-14	<p>Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti</p> <p>Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare</p>	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale	Approvazione del decreto ministeriale di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti dai comuni.	Publicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana	N/A	N/A	T3	2021	<p>Deve entrare in vigore il decreto ministeriale di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti dai comuni.</p> <p>Il decreto ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in base ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerenza con la normativa dell'UE e nazionale e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali; - contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualità tecnica della proposta; - coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali. <p>Gli interventi non comprendono</p>
---------	---	-----------	--	--	---	-----	-----	----	------	---

										investimenti in discariche, impianti di smaltimento, impianti di trattamento meccanico/biologico meccanico o inceneritori, conformemente al principio "non arrecare un danno significativo".
M2C1-15	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Riduzione delle discariche abusive (T1)	N/A	Numero delle discariche abusive	33	7	T4	2023	Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 7 (ossia una riduzione almeno dell'80 %).
M2C1-15 bis	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	Obiettivo	Riduzione delle discariche abusive (T2)	N/A	Numero delle discariche abusive	34	14	T4	2023	Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre

	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti									realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive coinvolte nella procedura di infrazione NIF 2011/2215 da 34 a 14 (ossia una riduzione almeno del 60 %).
M2C1-15 ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Differenze regionali nella raccolta differenziata	N/A	Punti percentuali	22,8	20	T4	2023	Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. La differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata è ridotta a 20 punti percentuali.

M2C1-15 quater	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Traguardo	Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2023	L'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici è operativo entro il 31 dicembre 2023 conformemente al piano d'azione dell'UE per l'economia circolare.
M2C1-16	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive	N/A	Numero delle discariche abusive	7	4	T4	2024	Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 7 a 4 (ossia una riduzione almeno del 90 %).
M2C1-16 bis	Investimento 1.1 -	Obiettivo	Discariche abusive	N/A	Numero delle discariche	14	9	T4	2024	Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e

	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti				abusive					riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 14 a 9 (ossia una riduzione almeno del 75 %).
M2C1-16 ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata	N/A	Punti percentuali	27,6	20	T4	2024	Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve ridurre di 20 punti percentuali la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori per quanto riguarda i tassi di raccolta

										differenziata e quella delle tre regioni con i risultati peggiori.
M2C1-17	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare	N/A	Tasso di riciclaggio		55	T4	2025	Il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani deve raggiungere almeno il 55 % (come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE) 2018/851))
M2C1- 17 bis	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare	N/A	Tasso di riciclaggio	N/A	65	T4	2025	Il tasso di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio deve raggiungere almeno il 65 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))
M2C1-17 ter	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel piano d'azione per l'economia circolare	N/A	Tasso di riciclaggio	N/A	25	T4	2025	Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in legno deve raggiungere almeno il 25 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))
M2C1-17 quater	Investimento 1.2 - Progetti	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli	N/A	Tasso di riciclaggio	N/A	70	T4	2025	Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi deve

	"faro" di economia circolare		imballaggi di metalli ferrosi nel piano d'azione per l'economia circolare							raggiungere almeno il 70 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))
M2C1-17 quinquies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare	N/A	Tasso di riciclaggio	N/A	50	T4	2025	Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in alluminio deve raggiungere almeno il 50 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))
M2C1-17 sexies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare	N/A	Tasso di riciclaggio	N/A	70	T4	2025	Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di vetro deve raggiungere almeno il 70 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))
M2C1-17 septies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel piano d'azione per	N/A	Tasso di riciclaggio	N/A	75	T4	2025	Il tasso di riciclaggio per carta e cartone deve raggiungere almeno il 75 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva

			l'economia circolare							94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))
M2C1-17 octies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia circolare	N/A	Tasso di riciclaggio	N/A	50	T4	2025	Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di plastica deve raggiungere almeno il 50 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))
M2C1-17 nonies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili	N/A	N/A	N/A	N/A	T4	2025	L'Italia applica la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare.
M2C1-17 decies	Riforma 1.1 Strategia nazionale per l'economia circolare Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare.
M2C1-18	Investimento	Traguardo	Entrata in vigore	Disposizione nel	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Il decreto direttoriale deve

	3.1 - Isole verdi		del decreto ministeriale	decreto che indica l'entrata in vigore						<p>approvare la graduatoria dei progetti relativa ai risultati del bando. La procedura di selezione deve includere gli elementi seguenti:</p> <p>a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;</p> <p>b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;</p> <p>c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine</p>
--	-------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

dello stesso.

I possibili settori di intervento sono i seguenti:

- la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale ("anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno");
- la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
- lo sviluppo di un turismo sostenibile ("capace di valorizzare le produzioni locali");
- la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente

- degli impianti e delle reti;
- lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);
- l'integrazione dei servizi di mobilità;
- lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile ("che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti").

Il biometano deve essere conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29-31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II), alle norme sui biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere fissate dall'articolo 26 della medesima direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del

										regolamento (UE) 2021/241.
M2C1-19	Investimento 3.1 - Isole verdi	Obiettivo	Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole	N/A	Numero di piccole isole	0	19	T2	2026	<p>Attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti integrati completi che comportano almeno tre tipi diversi di intervento.</p> <p>Nel complesso il contributo per il clima dell'investimento deve essere pari almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.</p> <p>Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficientamento energetico; - sviluppo e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di mobilità collettiva; bus e imbarcazioni alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, bike sharing e scooter sharing; - costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo; - efficienza della raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta; - costruzione/ammodernamento di

										<ul style="list-style-type: none"> - isole ecologiche con relativo centro di riutilizzo; - sistemi di desalinizzazione; - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia fotovoltaica, l'eolica offshore, le energie marine rinnovabili quali l'energia del moto ondoso o l'energia mareomotrice; - misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica; - interventi sulla rete elettrica e sulle relative infrastrutture: dispositivi di stoccaggio, integrazione del sistema dell'energia elettrica con il sistema idrico dell'isola, <i>smart grids</i>, sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dell'energia.
M2C1-20	Investimento 3.2 - Green communities	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Notifica della procedura di concessione delle sovvenzioni, che dovrebbe includere criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

										mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M2C1-21	Investimento 3.2 - Green communities	Obiettivo	Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle Green communities	N/A	Percentuale di interventi presentati dalle Green communities	0	90	T2	2026	Completamento di almeno il 90 % degli interventi previsti nei piani presentati dalle Green communities (ai sensi dell'articolo 72 della legge 221/2015).

E. MISSIONE 2 COMPONENTE 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile

Questa componente del PNRR dell'Italia riguarda gli investimenti e le riforme a favore della transizione energetica. Comprende riforme volte ad agevolare l'autorizzazione di progetti incentrati sulle fonti di energia rinnovabile e investimenti nelle rinnovabili offshore, nell'idrogeno, negli impianti di biometano e nelle *smart grid* (reti intelligenti). Le riforme e gli investimenti summenzionati sono integrati da riforme finalizzate a rafforzare la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica nel quadro della componente di riforma del contesto imprenditoriale.

Questa componente è dedicata inoltre agli investimenti e alle riforme nel settore della mobilità sostenibile. Include riforme volte ad agevolare l'autorizzazione di progetti di mobilità sostenibile e investimenti per la realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture di trasporto rapido (metro, tram, autobus), nonché per l'acquisto di autobus, materiale rotabile e veicoli aeroportuali e antincendio a emissioni zero. A ciò si aggiungono riforme tese a porre fine alla regolamentazione dei prezzi della ricarica elettrica e aumentare la concorrenza per quanto concerne le concessioni dei punti di ricarica, le ferrovie regionali e il trasporto pubblico locale, che si inscrivono nell'ambito della componente di riforma del contesto imprenditoriale.

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, [...] sul trasporto pubblico sostenibile" (CSR 2020, punto 3) e di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (CSR 2019, punto 3).

La componente sostiene gli orientamenti destinati all'Italia in relazione all'attuazione del suo piano nazionale per l'energia e il clima (SWD(2020) 911 final), che la invitavano a promuovere l'ammodernamento e il ripotenziamento degli impianti esistenti, in particolare delle centrali eoliche, e a esplorare l'energia offshore innovativa in tutto il Mediterraneo.

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

La riforma prevede le seguenti azioni:

- entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- entrata in vigore di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a 50 GW, conformemente al piano nazionale per l'energia e il

clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal. Il quadro normativo è concordato tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;

- completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1" (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo;
- entrata in vigore di disposizioni che promuovano gli investimenti nei sistemi di stoccaggio nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile

La riforma consiste nel rafforzare il sostegno al biometano pulito emanando una normativa per ampliare la portata dei progetti connessi al biometano che possono ricevere sostegno, nonché per prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241.

Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico teso a promuovere l'idrogeno come fonte di energia rinnovabile. Tale quadro deve includere:

- regolamenti tecnici di sicurezza in materia di produzione, trasporto (criteri tecnici e normativi per l'introduzione dell'idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno;
- una procedura di autorizzazione accelerata con uno sportello unico per ottenere l'autorizzazione a costruire e gestire impianti di produzione di idrogeno su piccola scala (per impianti di elettrolisi con capacità inferiore a 1-5 MW; la soglia di stoccaggio dovrà essere definita nei regolamenti tecnici di sicurezza di cui sopra);
- la regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete. Il regolatore dell'energia (ARERA) dovrà essere incaricato di emanare una misura di regolamentazione specifica previa consultazione dei portatori di interessi;
- un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo ai consumatori;
- procedure e/o criteri che consentano di definire le aree di rifornimento selezionate lungo le autostrade per ottimizzare l'ubicazione delle stazioni di rifornimento al fine di realizzare corridoi dell'idrogeno per i camion, partendo dalle regioni del Nord Italia e dalla Pianura Padana fino agli hub logistici e alle principali arterie autostradali della penisola;
- il coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di trasporto (TSO) nazionale con i piani di altri TSO europei allo scopo di elaborare norme comuni per il trasporto dell'idrogeno attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite.

Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno

La riforma consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.

Riforma 5 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa

La riforma consiste nell'adozione di una normativa che attribuisca competenze chiare per l'approvazione dei progetti di trasporto pubblico locale e nella semplificazione della procedura di pagamento.

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso offshore)

L'investimento consiste nella realizzazione di impianti eolici galleggianti e fotovoltaici galleggianti con una capacità di almeno 100 MW, uniti a sistemi di stoccaggio dell'energia, e di altrettanti impianti da 100 MW integrati con combinazione di varie tecnologie²⁹, nonché delle infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (ad esempio banchine portuali).

Investimento 1.4: Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare

L'investimento si propone di:

- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

²⁹ Eolico e fotovoltaico galleggiante, insieme a impianti che sfruttano l'energia del moto ondoso e altre configurazioni ad alta efficienza, integrati da sistemi di stoccaggio dell'energia.

Investimento 2.1: Rafforzamento *smart grid*

L'investimento si propone di trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software, al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari energetici in cui anche consumatori e prosumatori possano svolgere un ruolo.

Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti

L'investimento si concretizza in interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, in particolare la rete di distribuzione, agli eventi meteorologici estremi (vento/caduta di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici), nonché a ridurre la probabilità di interruzioni prolungate della fornitura elettrica e limitare le conseguenze sociali ed economiche negative per le aree interessate.

Investimento 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in aree di servizio autostradali, magazzini logistici e porti conformemente ai requisiti della direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie, in prossimità di siti di produzione di idrogeno verde e/o di stazioni autostradali di rifornimento a idrogeno. Il progetto deve includere un sostegno ad attività di ricerca e sviluppo dedicate all'idrogeno nel trasporto ferroviario, a partire da nuovi elettrolizzatori ad alta pressione (grado di maturità tecnologica 5-7) e sistemi di stoccaggio ad alta capacità con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado di maturità tecnologica 3-5).

Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno

L'investimento mira a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni:

- produzione di idrogeno verde e pulito;
- tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi;
- celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
- sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)

L'investimento è teso a costruire almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia. Le piste ciclabili urbane e metropolitane devono essere realizzate nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Ci si attende che gli investimenti nelle piste ciclabili nazionali riguarderanno anche progetti nelle zone rurali.

Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

L'investimento punta a realizzare 11 km di rete destinata alla metropolitana, 85 km di rete destinata ai tram, 120 km di filovie e 15 km di funivie.

Gli interventi contemplati dalla misura provengono da due diversi inviti a manifestare interesse (macrogruppi):

- a) avviso 1 (termine ultimo nel 2020): realizzazione di sette interventi nelle città di Roma, Genova, Firenze, Palermo, Bologna e Rimini;
- b) avviso 2 (termine ultimo a gennaio 2021): realizzazione di 21 interventi nelle città di Roma, Firenze, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto e Trieste.

Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica

L'investimento è finalizzato a sostenere lo sviluppo di:

- 7 500 punti pubblici di ricarica rapida in autostrada;
- 13 755 punti pubblici di ricarica rapida in centri urbani;
- 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio.

All'investimento si accompagnano le riforme dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative concessioni elencate nella componente di riforma del contesto imprenditoriale.

Investimento 4.4.1: Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti

L'investimento consiste nell'acquisto di almeno 3 000 autobus a emissioni zero e deve contribuire a migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni gas a effetto serra in Italia. Gli autobus devono essere dotati di tecnologie digitali.

Investimento 4.4.2: Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale

L'investimento consiste nell'acquisto di almeno 150 treni a emissioni zero in sostituzione di vecchie unità elettriche e a diesel.

Investimento 4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco

L'investimento consiste nell'acquisto di 200 veicoli aeroportuali e 3 600 veicoli antincendio in sostituzione dell'intero parco veicoli dei Vigili del Fuoco, nonché nella realizzazione di 875 stazioni di ricarica. I veicoli devono essere a emissioni zero o alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29-31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva

RED II), alle norme sui biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere fissate dall'articolo 26 della medesima direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto.

Investimento 5.1: Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie

L'investimento si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante due progetti: il primo verte sulle competenze tecnologiche necessarie per mettere in funzione impianti manifatturieri in questi due settori, il secondo riguarda gli stabilimenti industriali per la produzione di pannelli flessibili. La gestione della misura è affidata a Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo economico.

Investimento 5.3: Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici

L'investimento è finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi. Ci si attende inoltre che sosterrà gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici (ad esclusione degli autobus ibridi).

Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

L'investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive nell'ambito della transizione verde mediante l'istituzione di un fondo dedicato da 250 000 000 EUR ("Green Transition Fund", GTF) con una strategia di investimento focalizzata ad esempio su rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio dell'energia. Il GTF, con un periodo di investimento di cinque anni seguiti da cinque anni di gestione del portafoglio, investirebbe in fondi rilevanti di venture capital, start-up e programmi di incubazione/accelerazione, affiancando i principali gestori di venture capital e operatori del sistema. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁰; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³¹; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli

³⁰ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³¹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

inceneritori³² e agli impianti di trattamento meccanico biologico³³; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

³² L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

³³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C2-1	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	Traguardo	Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore	Notifica dell'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Il progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore per la produzione di energia elettrica deve prevedere una capacità installata di almeno 200 MW da fonti di energia rinnovabile.
M2C2-2	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	Obiettivo	Sviluppo di infrastrutture offshore	N/A	Numero	0	200	T2	2026	Realizzazione di un'infrastruttura offshore per la produzione di energia elettrica equivalente a una capacità installata di almeno 200 MW da fonti di energia rinnovabile o a una produzione indicativa di almeno

										480 GWh/anno.
M2C2-3	Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Sostituzione di trattori agricoli	N/A	Numero	0	300	T2	2026	<p>Sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione.</p> <p>Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II) per rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono</p>

										acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto.
M2C2-4	Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano	N/A	1 000 000 000	0	0,6	T4	2023	<p>Sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³ alla fine del 2023.</p> <p>Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241.</p>

										I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II.
M2C2-5	Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano	N/A	1 000 000 000	0,6	2,3	T2	2026	Sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m ³ alla fine di giugno 2026. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i

										<p>pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241.</p> <p>I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II.</p>
M2C2-6	<p>Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità</p>	Traguardo	<p>Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore</p>	<p>Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge</p>	N/A	N/A	N/A	T1	2024	<p>Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento

	degli attuali regimi di sostegno										<p>e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quella individuata dal piano nazionale integrato per l'energia e il
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																				<p>clima, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1"; <p>riforma per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										mercato interno dell'energia elettrica.
M2C2-7	Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d'uso, nonché il nuovo sistema di incentivi.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Il decreto legislativo deve includere in particolare:</p> <p>1. modifica legislativa per semplificare il processo di autorizzazione e modifica dell'attuale meccanismo di sovvenzioni al fine di i) ampliare l'ammissibilità, ii) prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni e iii) introdurre il meccanismo di tariffa onnicomprensiva (<i>feed-in</i>) e la garanzia di origine per il gas rinnovabile;</p> <p>2. recepimento della direttiva RED II mediante decreto legislativo;</p>

										3. coordinamento generale a opera del Ministero della Transizione ecologica (MiTE), coadiuvato da altre amministrazioni con funzioni consultive: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) e Gestore Servizi Energetici.
M2C2-8	Investimento 2.1 - Rafforzamento <i>smart grid</i>	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettificazione dei consumi energetici.
M2C2-9	Investimento 2.1 - Rafforzamento <i>smart grid</i>	Obiettivo	<i>Smart grid</i> : aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile	N/A	Numero	0	1 000	T4	2024	Aumento di almeno 1 000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile.
M2C2-10	Investimento 2.1 -	Obiettivo	<i>Smart grid</i> : aumento	N/A	Numero	1 000	4 000	T2	2026	Aumento di almeno

	Rafforzamento <i>smart grid</i>		della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile							4 000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile.
M2C2-11	Investimento 2.1 - Rafforzamento <i>smart grid</i>	Obiettivo	<i>Smart grid:</i> elettrificazione dei consumi energetici	N/A	Numero	0	1 500 000	T2	2026	Elettrificazione dei consumi energetici di almeno 1,5 milioni di abitanti.
M2C2-12	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Traguardo	Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico	Notifica dell'aggiudicazione dei progetti	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4 000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme.
M2C2-13	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Obiettivo	Miglioramento della resilienza della rete del sistema elettrico	N/A	Numero	0	4 000	T2	2026	Miglioramento della resilienza di almeno 4 000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme.

M2C2-14	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno [...]	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi.
M2C2-15	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Obiettivo	Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno	N/A	Numero	0	40	T2	2026	Sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti in linea con la direttiva 2014/94/UE.
M2C2-16	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Traguardo	Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Notifica dell'assegnazione delle risorse	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Assegnazione delle risorse, secondo le procedure e i criteri stabiliti, per realizzare nove stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee

										ferroviarie.
M2C2-17	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Obiettivo	Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno	N/A	Numero	0	10	T2	2026	Realizzazione di almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie, da individuare mediante procedure pubbliche definite dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e dal Ministero della Transizione ecologica (MiTE).
M2C2-18	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno	Notifica dell'aggiudicazione dei contratti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Notifica dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione. I contratti devono perseguire almeno

										<p>quattro filoni di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none">a) produzione di idrogeno verde e pulito;b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi;c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. <p>Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO ₂ eq/t H ₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO ₂ eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
M2C2-19	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno	N/A	Numero	0	4	T2	2026	Svolgimento di almeno quattro progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato

										<p>di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										direttiva (UE) 2018/2001.
M2C2-20	Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle misure legislative necessarie	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Le misure legislative necessarie devono prevedere: i) disposizioni di sicurezza relative alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno, ii) procedure semplificate per costruire piccole strutture per la produzione di idrogeno verde e iii) misure riguardanti le condizioni di costruzione delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per

										l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO ₂ eq/t H ₂].
M2C2-21	Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore di incentivi fiscali	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge	N/A	N/A	N/A	T2	2022	La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO ₂ eq/t H ₂].
M2C2-22	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo:	Piste ciclabili aggiuntive T1	N/A	Numero	0	200	T4	2023	Costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane (vale a dire in comuni con più di 50 000 abitanti).
M2C2-23	Investimento 4.1 -	Obiettivo	Piste ciclabili	N/A	Numero	200	1 800	T2	2026	Costruzione di

	Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)		aggiuntive T2							almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia.
M2C2-24	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) – Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane.
M2C2-25	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T1	N/A	Numero	0	25	T3	2024	Costruzione di almeno 25 km di infrastruttura di trasporto pubblico. I progetti devono essere realizzati nelle aree metropolitane di Perugia, Pozzuoli e Trieste.
M2C2-26	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T2	N/A	Numero	25	231	T2	2026	Costruzione di almeno 206 km di infrastruttura di

	(metropolitana, tram, autobus)								<p>trasporto pubblico. La ripartizione indicativa per modo di trasporto è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metropolitana 11 km; - tram 85 km; - filovie 120 km; - funivie 15 km. <p>I progetti devono essere realizzati nelle aree metropolitane di Roma, Genova, Firenze, Palermo, Bologna, Rimini, Napoli, Milano, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto e Trieste.</p>	
M2C2-27	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	N/A	N/A	N/A	T2	2023	<p>Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di 2 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada e almeno 4 000 in zone urbane (tutti i</p>

										comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.
M2C2-28	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5 000 stazioni di ricarica rapida in autostrada e almeno 9 755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.
M2C2-29	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada	N/A	Numero	0	2 500	T2	2024	Entrata in funzione di almeno 2 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW.
M2C2-29 bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane	N/A	Numero	0	4 000	T2	2024	Entrata in funzione di almeno 4 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno

										90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.
M2C2-30	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada		Numero	2 500	7 500	T4	2025	Entrata in funzione di almeno 7 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.
M2C2-30 bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane		Numero	4 000	13 000	T4	2025	Entrata in funzione di almeno 13 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.

M2C2-31	Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli dei Vigili del Fuoco.
M2C2-32	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di autobus puliti.
M2C2-33	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti.
M2C2-34	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T1	N/A	Numero	0	800	T4	2024	Acquisto di almeno 800 autobus a emissioni zero per il rinnovo del parco veicoli.

	con veicoli a combustibili puliti									
M2C2-34 bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T1	N/A	Numero	0	25	T4	2024	Entrata in servizio di almeno 25 treni a emissioni zero per il rinnovo del parco ferroviario.
M2C2-35	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T2	N/A	Numero	800	3 000	T2	2026	Entrata in servizio di almeno 3 000 autobus a emissioni zero per il rinnovo del parco veicoli.
M2C2-35 bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T2	N/A	Numero	25	150	T2	2026	Entrata in servizio di almeno 150 treni a emissioni zero per il rinnovo del parco ferroviario.
M2C2-36	Investimento	Obiettivo	Numero di veicoli	N/A	Numero	0	3 800	T2	2026	Entrata in servizio di

	4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco		puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco						<p>almeno 3 800 veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco. 3 500 veicoli potranno essere classificati come 100 % ecologici in quanto totalmente elettrici, con stazioni di ricarica alimentate da pannelli fotovoltaici. I 300 mezzi pesanti, di cui 200 in uso negli aeroporti e 100 per il soccorso urbano, dovranno essere alimentati esclusivamente a biometano ed essere conformi ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto.
M2C2-37	Riforma 5: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto-legge	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il decreto-legge deve semplificare i criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e accelerare il processo di elaborazione e autorizzazione.
M2C2-38	Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ministeriale	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Il decreto ministeriale deve precisare l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei beneficiari, le condizioni di

										ammissibilità per programmi e progetti, le spese ammissibili e la forma e intensità dell'aiuto per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e batterie.
M2C2-39	Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica	Obiettivo	Capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti	N/A	MW	200	2 000	T4	2025	Aumento, entro il 31 dicembre 2025, della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno [gigafactory] grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza.
M2C2-40	Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie	Obiettivo	Capacità di generazione di energia delle batterie prodotte	N/A	GWh	0	11	T4	2024	Produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh.
M2C2-41	Investimento 5.3 - Bus elettrici	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale che precisi l'ammontare delle risorse disponibili per	Disposizione nel decreto ministeriale che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il decreto ministeriale deve precisare l'ammontare delle risorse disponibili per realizzare circa

			conseguire l'obiettivo dell'intervento (filiera degli autobus)							45 progetti di trasformazione industriale mediante "contratti di sviluppo".
M2C2-42	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Traguardo	Firma dell'accordo finanziario	Notifica della firma dell'accordo finanziario	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>L'accordo finanziario deve delineare gli investimenti indiretti nei gestori di fondi di venture capital (VC) finanziario con investimenti e imprese/start-up in linea con gli obiettivi della transizione verde, al fine di ampliare il capitale a disposizione di ricercatori e start-up, rafforzare l'azione dei fondi VC attivi e sviluppare iniziative nuove e innovative in partenariato con le imprese.</p> <p>L'accordo finanziario deve includere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - politica di investimento;

										- criteri di ammissibilità; conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante la verifica della sostenibilità, l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M2C2-43	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Obiettivo	Venture capital raccolto a sostegno della transizione ecologica	N/A	EUR	0	250 000 000	T2	2026	Attivazione da parte del fondo di almeno 250 000 000 EUR di investimenti privati nel settore delle tecnologie verdi. Il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui

										<p>all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 deve rappresentare il 100 % del costo totale dell'investimento sostenuto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) , i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁴; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

³⁴ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

											non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ³⁵ ; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³⁶ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ³⁷ ; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

³⁵ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

³⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

											all'ambiente. Il capitolato d'oneri deve inoltre prevedere che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico

Questo investimento consiste in sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

L'investimento mira a sostenere l'installazione di 2 000 MW di nuova capacità di generazione elettrica per configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5 000 abitanti. Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero fino al 100 % dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia.

Investimento 3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (*hydrogen valleys*)

L'investimento si pone l'obiettivo di sostenere la produzione e l'uso locali di idrogeno verde nell'industria, nelle PMI e nel trasporto locale, creando così nuove *hydrogen valleys* (distretti dell'idrogeno), soprattutto nel Sud Italia, in cui l'idrogeno è prodotto a partire da fonti rinnovabili della zona e utilizzato localmente. Scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno in impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.

Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*

L'investimento è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.). Nel quadro dell'investimento dovrà essere avviata una gara d'appalto specifica per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del processo di produzione dell'acciaio attraverso un aumento dell'uso di idrogeno. Il gas naturale non riceverà alcun finanziamento nell'ambito di questo progetto. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.

Investimento 5.2: Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno

L'investimento sostiene progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno.

E.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C2-44	Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e strumenti di misurazione in sistemi agro-voltaici. Ci si attende che la potenza installata dei sistemi agro-voltaici di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per impianti a terra in cui possano coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici concorrenti. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDÌ (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi.

M2C2-45	Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico	Obiettivo	Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici	N/A	MW	0	1 040	T2	2026	Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici di capacità pari a 1 040 MW per una produzione indicativa di almeno 1 300 GWh/anno.
M2C2-46	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Firma dei contratti per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche.
M2C2-47	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Obiettivo	Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente	N/A	Numero	0	2 000	T2	2026	Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO ₂ eq/t H ₂ .

M2C2-48	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (<i>hydrogen valleys</i>)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse	Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO ₂ eq/t H ₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.
M2C2-49	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (<i>hydrogen valleys</i>)	Obiettivo	Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali	N/A	Numero	0	10	T2	2026	Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.

M2C2-50	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i>	Traguardo	Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde	Firma dell'accordo	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte al processo di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppare un prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla realizzazione e al collaudo di tale prototipo. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.
M2C2-51	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i>	Obiettivo	Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale	N/A	Numero	0	1	T2	2026	Introduzione dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori <i>hard-to-abate</i> . Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE)

										2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. Almeno 400 000 000 EUR devono essere destinati a sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90 % dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.
M2C2-52	Investimento 5.2 - Idrogeno	Traguardo	Produzione di elettrolizzatori	Notifica della pubblicazione di (tutti gli) appalti pubblici	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori. -
M2C2-53	Investimento 5.2 - Idrogeno	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il completamento di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori	N/A	Numero	0	1	T2	2026	Costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari a 1 GW/anno.

F. MISSIONE 2 COMPONENTE 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

L'efficientamento energetico è la pietra angolare di questa componente, che si articola in tre pilastri principali.

- Il primo pilastro consiste nell'introduzione di un incentivo temporaneo per la ristrutturazione energetica e antisismica degli immobili privati, mediante una detrazione fiscale dei costi sostenuti per gli interventi. Gli interventi ammissibili sono quelli che aumentano la prestazione energetica dell'abitazione di almeno due classi energetiche dell'attestato di prestazione energetica, ottenendo in media un miglioramento del consumo energetico superiore al 30 %.
- Il secondo pilastro di questa componente è il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza delle scuole pubbliche e delle cittadelle giudiziarie.
- Il terzo è volto a stimolare la costruzione e l'espansione di reti di teleriscaldamento efficienti nelle aree urbane.

Vi sono inoltre numerose riforme per semplificare e accelerare l'esecuzione di progetti che mirano a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Ci si attende che questa componente contribuisca notevolmente al conseguimento degli obiettivi dell'Italia in materia di clima ed energia per il 2030, dal momento che il settore civile è responsabile di quasi la metà del consumo totale di energia in Italia. La maggior parte degli edifici è stata costruita prima dell'adozione dei criteri per il risparmio energetico e dell'entrata in vigore della legislazione corrispondente, per cui sussiste la diffusa necessità di efficientamento energetico e adattamento ai rischi sismici.

Questa componente dà seguito a una parte della raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3, con la quale il Consiglio ha raccomandato all'Italia di intervenire per "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare [...] sulla gestione [...] delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali". Dà anche seguito ad alcune parti della raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3 ("incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; [...] migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione [...] accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali").

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 2.1: Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

La misura del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali, compresa l'edilizia residenziale pubblica, come specificato all'articolo 119 del

cosiddetto "Decreto Rilancio" adottato per affrontare gli effetti economici e sociali negativi della pandemia. L'obiettivo è duplice: 1) contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030 e 2) fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione dell'economia.

Il sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale nell'arco di cinque anni. È previsto che i beneficiari, in alternativa allo strumento di detrazione fiscale, possano scegliere di utilizzare strumenti finanziari ("cessione del credito" e "sconti in fattura"), anziché ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento iniziale. Questi strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante al beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:

1. un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di pagamento anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il costo dell'investimento iniziale;
2. un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà anticipatamente il capitale necessario.

Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la ristrutturazione a causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta dell'appaltatore generale o dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.

I condomini, gli edifici monofamiliari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e i club amatoriali e l'edilizia residenziale pubblica possono beneficiare di questo incentivo fiscale. Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere classificata come "ristrutturazione profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi della raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione), che implica quindi un miglioramento di almeno due classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio di energia primaria del 40 %).

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici fanno parte di questo strumento; ci si aspetta che rappresentino il 14 % circa della dotazione di bilancio assegnata. Due decreti ministeriali del 6 agosto 2020 hanno già definito i requisiti tecnici degli interventi e le procedure per la certificazione della conformità agli specifici requisiti e costi massimi.

Il Superbonus è già attivo dal 1° luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022 (per l'edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022). L'accesso all'agevolazione può essere richiesto per un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini o edilizia residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato eseguito prima delle date sopra indicate. Per dare più tempo a interventi più complessi si prevede di prorogare l'applicazione della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per l'edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei lavori.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la

resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, il costo dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L'installazione di caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico

La riforma mira a semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'efficientamento energetico. Si articola in quattro azioni principali:

- **Lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici:** il portale deve sostenere i cittadini e gli operatori nella gestione dei progetti di efficientamento energetico e deve essere una comoda fonte di informazioni per i decisori politici. Deve contenere informazioni sulla prestazione energetica del parco immobiliare nazionale, che dovrebbero aiutare le imprese e i cittadini a decidere di migliorare il rendimento energetico dei loro immobili. Deve essere istituito uno sportello unico per fornire assistenza e tutte le informazioni utili ai cittadini e alle imprese per quanto riguarda la mappatura energetica degli edifici, la conformità alla normativa settoriale, la valutazione del potenziale di efficienza e la selezione delle priorità d'intervento, compresi i piani di riconversione in fasi, la selezione degli strumenti promozionali più appropriati allo scopo e la formazione delle competenze professionali.
- **Rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile** - Il Piano d'informazione e formazione deve tenere conto della necessità di sviluppare sia iniziative specifiche volte a colmare le lacune informative degli utenti finali nel settore residenziale, sia adeguate attività di formazione sugli incentivi e sugli interventi più efficaci per le imprese che offrono servizi energetici, per quelle che effettuano interventi e per gli amministratori di condominio. Il Piano deve essere sviluppato tenendo conto delle esigenze derivanti dalla misura del Superbonus, al fine di massimizzarne l'efficacia e gettare le basi per una cultura duratura dell'efficienza nel settore dell'edilizia.
- **Aggiornamento e potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica:** Con la revisione delle disposizioni di legge relative all'istituzione e alla gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2014 e decreto interministeriale del 22 dicembre 2017) devono entrare in vigore modifiche volte a promuovere il potenziamento e un maggiore utilizzo delle risorse disponibili.
- **Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC:** Si deve effettuare un riesame regolamentare volto a promuovere una gestione più efficiente delle risorse specificamente destinate al programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC).

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo / obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C3-1	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Traguardo	Entrata in vigore della proroga del Superbonus	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2021	L'atto o gli atti giuridici devono prorogare le prestazioni Ecobonus e Sismabonus fino al 31 dicembre 2022 per i condomini e fino al 30 giugno 2023 per l'edilizia residenziale pubblica (IACP)
M2C3-2	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione e edilizia Superbonus e Sismabonus T1	N/A	Numero	0	13 400 000	T2	2023	Completamento della ristrutturazione di edifici per, i) almeno 12 000 000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, ii) ristrutturare almeno 1 400 000

										metri quadri per scopi antisismici
M2C3-3	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione e edilizia Superbonus e Sismabonus T2	N/A	Numero	0	35 800 000	T4	2025	Completamento della ristrutturazione di edifici per i) almeno 32 000 000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e nel miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, ii) ristrutturare almeno 3 800 000 metri quadri a fini antisismici
M2C3-4	Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico	Traguardo	Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T2	2022	L'atto o gli atti giuridici devono semplificare e accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • il lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici; • Il rafforzamento

											<p>delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile;</p> <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica;• l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici

Questa misura si deve concentrare sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili.

Gli obiettivi degli interventi sono la riduzione del consumo energetico, una maggiore sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo di aree verdi.

Ci si attende che il piano intervenga su 195 edifici scolastici, per un totale di 410 mila metri quadri.

Investimento 1.2: Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia

Questa misura mira a ristrutturare e riqualificare strutture inadeguate dell'amministrazione della giustizia.

L'intervento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti, consentendo la tutela, la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici dell'amministrazione della giustizia italiani. Oltre all'efficientamento dei consumi energetici, il programma mira inoltre a garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi attraverso l'uso di materiali sostenibili e l'utilizzo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli interventi devono inoltre adattare le strutture per ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici.

L'elenco indicativo dei comuni in cui si devono svolgere gli interventi è il seguente: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trani, Torino, Velletri e Venezia.

L'intervento non deve comprendere le caldaie a gas naturale.

Investimento 3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente

Il teleriscaldamento svolge un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi ambientali del settore del riscaldamento e del raffrescamento, in particolare nelle grandi aree urbane in cui il problema delle emissioni è ancora più grave.

La misura deve sviluppare il teleriscaldamento efficiente basato sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento. La misura deve finanziare progetti selezionati mediante gara d'appalto da indire nel 2022, relativi alla costruzione di nuove reti o all'ampliamento delle reti di teleriscaldamento esistenti. Una successiva gara d'appalto potrà essere indetta nel 2023. La priorità deve essere data ai progetti che garantiscono il massimo risparmio di energia primaria non rinnovabile.

Ci si attende di conseguire ogni anno benefici climatico-ambientali pari a 20 ktpe di energia fossile primaria risparmiata e 40 kt di CO₂ di emissioni di gas a effetto serra evitate nei settori non coperti dal sistema ETS.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, lo sviluppo di un teleriscaldamento

efficiente non deve utilizzare combustibili fossili quale fonte di calore, ma basarsi soltanto sulla distribuzione del calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alte prestazioni. L'infrastruttura associata per il teleriscaldamento deve seguire la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1); ci si aspetta che garantisca una riduzione di 0,04 Mt CO₂ all'anno.

F.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore - obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C3-5	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per nuove sostituzioni di edifici scolastici ammissibili ai finanziamenti formalizzati dalle autorità locali equivalenti a una superficie totale di almeno 400 000 metri quadri
M2C3-6	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Obiettivo	Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici.	N/A	Numero	0	400 000	T1	2026	Completamento della costruzione di almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di

										edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero
M2C3-7	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Traguardo	L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobiliari dell'amministrazione della giustizia
M2C3-8	Investimento 1.2	Obiettivo	Costruzione di	N/A	Numero	0	289 00	T1	2026	Costruzione di

	- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia		edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia				0			edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia di almeno 289 000 metri quadri
M2C3-9	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Traguardo	I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico. Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati

										nell'ambito degli inviti a presentare proposte competitivi, nel rispetto dell'orientamento tecnico "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M2C3-10	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Obiettivo	Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento	N/A	Numero	0	20	T1	2026	Completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento

											di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica

L'obiettivo di questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza è affrontare una serie di carenze che si protraggono da tempo in materia di gestione delle risorse idriche e dei rischi idrogeologici in Italia e adottare una serie di misure volte a preservare la biodiversità. Tale obiettivo deve essere conseguito attraverso una combinazione significativa ed equilibrata di riforme e investimenti nei vari filoni interessati.

Sul versante delle riforme, la componente propone una serie di misure volte principalmente a migliorare l'efficienza nella gestione delle risorse idriche riducendo la frammentazione del settore, istituendo un'adeguata politica dei prezzi e introducendo una serie di incentivi per affrontare i problemi esistenti relativi alla gestione delle acque reflue. Le riforme previste nell'ambito di questa componente comprendono anche una serie di misure volte a semplificare la concezione e l'attuazione di progetti relativi alle infrastrutture idriche e alla gestione e riduzione dei rischi idrologici.

Gli investimenti associati a questa componente devono contribuire a mitigare e gestire più adeguatamente il rischio idrogeologico in Italia, sia dal punto di vista della prevenzione che dell'adattamento, e devono mirare a rendere più resilienti le infrastrutture connesse alle risorse idriche. Essi sono inoltre volti a migliorare in modo significativo la gestione delle risorse idriche attraverso una migliore gestione delle acque reflue e una riduzione significativa delle perdite idriche, anche nel settore agricolo. Gli investimenti devono rafforzare la digitalizzazione di tali settori, rendendoli più efficienti sotto il profilo energetico e in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. La componente comprende anche una serie di misure volte a preservare la biodiversità e le aree verdi, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

Questa componente dà seguito a una parte della raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato all'Italia di intervenire per "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare [...] sulla gestione [...] delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali". Dà anche seguito ad alcune parti della raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3 ("incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; [...] migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione [...] accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali").

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

L'obiettivo di questa riforma è superare le carenze esistenti a livello di governance dei rischi idrogeologici evidenziate dalla Corte dei conti italiana. E deve mirare a: semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti in questo settore, compresa la fissazione di scadenze massime per ciascuna fase; realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione

in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo"; definire un piano per aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, in particolare razionalizzando i flussi di informazione.

Riforma 2 - Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua

La riforma deve mirare ad affrontare i problemi del settore idrico in Italia che si protraggono da tempo e che si riflettono in molte procedure di infrazione in corso per inosservanza della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, in un'eccessiva frammentazione del settore e nell'assenza di incentivi e politiche tariffarie adeguati. Ci si attende che le misure previste riducano significativamente la frammentazione del settore diminuendo il numero degli operatori e incoraggiando le economie di scala, introducendo incentivi per ridurre le perdite idriche e il consumo eccessivo di acqua da parte del settore agricolo e stabilendo politiche di tariffazione adeguate per un consumo idrico più sostenibile.

Deve essere firmata una serie di protocolli d'intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia per ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici. I protocolli devono definire obiettivi in materia di creazione di enti amministrativi locali, riduzione del numero di operatori e realizzazione di economie di scala al fine di istituire operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti entro i due anni successivi alla firma di tali protocolli d'intesa.

Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"

La riforma mira ad affrontare problemi importanti nella gestione delle risorse idriche e a rendere più efficiente il sistema.

Si prevede che verrà ridotta l'attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese. Ci si attende che la riforma definirà gli incentivi più adeguati per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, introduce un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e un sistema di tariffe che rispecchia meglio ed è maggiormente in linea con il principio "chi inquina paga", evitando al contempo l'espansione dei sistemi irrigui esistenti. Le misure devono essere adottate in cooperazione con le regioni in cui la gestione delle risorse idriche è attualmente più problematica.

Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette

Questa misura deve stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Dopo l'intervento ci si aspetta un miglioramento del monitoraggio delle risorse naturali tale da consentire l'adozione delle misure preventive e correttive necessarie, ove del caso, per la protezione della biodiversità. Ci si attende inoltre che contribuirà a migliorare i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette e a sensibilizzarli maggiormente in materia di biodiversità, per un turismo più sostenibile e un consumo più responsabile delle risorse naturali.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore - obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C4-1	Riforma 2,1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione e del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici pertinenti che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Il nuovo quadro giuridico dovrà, come minimo:</p> <p>privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo";</p> <p>accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti e stabilire principi generali per semplificare le</p>

										<p>procedure di realizzazione e di finanziamento dei progetti e i progetti relativi al rischio idrologico;</p> <p>armonizzare e semplificare i flussi di informazioni per ridurre la ridondanza delle segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato e sviluppare un sistema di indicatori per una migliore individuazione dei rischi idrologici, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana;</p> <p>rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>creare banche dati comuni in materia di dissesto", in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana;</p> <p>stabilire i tempi massimi per ciascuna fase;</p> <p>definire un piano per rafforzare la capacità degli organi coinvolti.</p>	
M2C4-2	Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"	Traguardo	Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici pertinenti che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T3	2022	<p>La legge/i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche devono come minimo:</p> <p>ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare</p>

										<p>l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale;</p> <p>prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento;</p> <p>stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga".</p>
M2C4-3	Riforma 4.2 "Misure per	Traguardo	Riforma del quadro	Entrata in vigore dei	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Firma di una serie di protocolli d'intesa da

	garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"		giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua	protocolli d'intesa						parte del Ministero per la Transizione Ecologica con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia per ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici. I protocolli d'intesa dovrebbero definire obiettivi in materia di istituzione di enti amministrativi locali, riduzione del numero di operatori e realizzazione di economie di scala al fine di creare operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti.
M2C4-4	Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui	Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo della data di entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Il quadro giuridico rivisto deve, come minimo: - istituire un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua; richiedere una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della

										<p>direttiva quadro sulle acque per valutare l'impatto (eventualmente cumulativo) su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati;</p> <p>- evitare l'espansione del sistema irriguo esistente (non solo attraverso l'espansione fisica ma anche mediante un maggiore utilizzo di acqua), anche se si ricorre a metodi più efficienti, quando i corpi idrici interessati (acque superficiali o sotterranee) sono o si prevede saranno (nel contesto dell'intensificazione dei cambiamenti climatici) in uno stato inferiore al buono o potenzialmente buono.</p>
M2C4-5	Investimento 3.2 -	Traguardo	Entrata in vigore della	Indicazione nel testo del	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Il decreto ministeriale deve prevedere lo

	Digitalizzazione dei parchi nazionali		semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	decreto ministeriale della data di entrata in vigore						sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
M2C4-6	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Obiettivo	Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	N/A	Percentuale	0	70	T4	2023	Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile)

G.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma 3.1 Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in conformità con gli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2016/2284 sui limiti di emissione nazionali e sui gas clima-alteranti).

Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione

L'investimento deve sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi conseguenti ai cambiamenti climatici e a un'inadeguata pianificazione territoriale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate. Tali tecnologie devono consentire il controllo da remoto di ampie fasce territoriali, gettando così le basi per lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, compresi il potenziamento delle infrastrutture esistenti e l'individuazione di fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti. I principali strumenti da sviluppare per conseguire tali obiettivi sono la raccolta di dati territoriali sfruttando sistemi di osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto e l'integrazione di sistemi informativi; reti di telecomunicazione con i requisiti di sicurezza più avanzati; sale di controllo centrali e regionali, per avere accesso alle informazioni raccolte sul campo e sistemi e servizi di *cybersecurity* per la protezione dagli attacchi informatici. Gli interventi devono concentrarsi principalmente nelle otto regioni meridionali.

Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

Il territorio italiano è caratterizzato da un notevole livello di instabilità idrogeologica, aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici. Questo rischio ha un impatto negativo non solo sulla qualità della vita, ma anche sull'attività economica delle zone più esposte al fenomeno.

Occorre intraprendere un insieme ampio e completo di interventi che combini misure strutturali quali la messa in sicurezza da frane o la riduzione del rischio di alluvione nelle aree metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi emergenti.

L'obiettivo è portare in sicurezza 1 500 000 di persone oggi a rischio.

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

La misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, erosione o instabilità degli edifici, che causano un grave deterioramento, tra l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi sotterranei e della rete stradale.

La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi nelle aree urbane e metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi idrogeologici. L'obiettivo centrale degli

interventi previsti deve essere quello di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e idrogeologici e deve comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli edifici o il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica.

Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o media portata, in base all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da attuare. I primi devono riguardare principalmente la sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. I lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici di media portata, gli interventi devono essere destinati principalmente a investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico e a garantire la sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono essere previste azioni anche nei settori indicati per i lavori di piccola entità.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Questa misura mira a proteggere le aree verdi e ad aumentarne il numero, con l'obiettivo sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita degli abitanti di tali aree. Le azioni devono incentrarsi sulle 14 città metropolitane italiane, che sono le più esposte a problemi ambientali come l'inquinamento atmosferico, la perdita di biodiversità o gli effetti dei cambiamenti climatici. In queste zone devono essere piantati almeno 6 600 000 alberi (in 6 600 ettari).

Gli interventi devono essere successivi all'adozione di un piano di forestazione urbana con l'obiettivo di preservare e rafforzare la biodiversità in linea con la strategia europea sulla biodiversità, di ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane e di diminuire il numero di procedure d'infrazione relative alla qualità dell'aria.

Investimento 3.3: Rinaturazione dell'area del Po

L'area del Po è caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni nel letto del fiume fin dal 1970. Tutti questi problemi hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e hanno aumentato il rischio idrogeologico.

La misura mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche.

Investimento 3.4: Bonifica dei siti orfani

L'inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti orfani che rappresentano un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate.

L'obiettivo di questo intervento è ripristinare tali terreni, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Il progetto deve utilizzare le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa.

La misura deve consistere innanzitutto nell'adozione di un piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano. Il piano deve individuare i siti orfani di tutte le 20 regioni e le province autonome e identificare gli interventi specifici da intraprendere.

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini

Questa misura comprende azioni su vasta scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini, finalizzate a invertire l'attuale tendenza al degrado di tali ecosistemi.

Le azioni specifiche da attuare devono comprendere lo sviluppo di un'adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale. Al fine di garantire un'adeguata pianificazione e attuazione di misure di ripristino e protezione su larga scala, il sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri deve essere rafforzato. Devono essere inoltre potenziate le piattaforme di osservazione marina per aumentare la capacità tecnico-scientifica di monitorare l'ambiente marino e, in particolare, di valutare l'efficacia delle misure di protezione e gestione nell'ambito dello scenario del cambiamento climatico. Tali investimenti devono quindi consentire una mappatura completa e sistematica degli habitat sensibili nelle acque marine italiane, al fine di procedere al ripristino ambientale e alla designazione di zone protette, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità del 2013 e con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Considerate le attività di ricerca previste sugli ecosistemi marini, la misura comporta l'acquisto di attrezzature scientifiche e navi. In particolare, le navi di nuova costruzione utilizzeranno le tecnologie più avanzate disponibili, garantendo quanto più possibile la prevenzione e il controllo dell'inquinamento.

Riforma 4.1 Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico

L'attuale quadro normativo e la frammentazione esistente a livello gestionale hanno un impatto negativo sulla capacità di pianificare e realizzare investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico.

L'obiettivo di questa riforma è semplificare e rendere più efficace il quadro giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacità sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti entro i tempi fissati inizialmente.

Le principali misure previste per conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; ii) la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento

dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenterà la proposta di riforma relativa al settore dell'approvvigionamento idrico.

Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico

L'obiettivo di questa misura è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue, aumentare la sicurezza e la resilienza della rete e migliorare la capacità di trasporto dell'acqua. Le misure devono riguardare l'intero territorio nazionale, con particolare attenzione per gli impianti più grandi nel Sud del paese.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Inoltre, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie. L'impatto della diga andrebbe valutato rispetto a uno scenario in cui il fiume interessato rimanga allo stato naturale, invece di prendere in considerazione un possibile uso alternativo diverso della zona.

Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

La gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche ha comportato notevoli perdite di risorse idriche, con un livello di dispersione medio superiore al 40 % e superiore al 50 % nel Sud del paese. L'obiettivo del progetto è ridurre significativamente le perdite di acqua potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete.

Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici.

L'investimento deve consistere principalmente nella conversione dei sistemi irrigui in sistemi più efficienti; nell'adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite; nell'installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza. Per ogni intervento sulle reti di distribuzione, nel quadro dell'investimento finanziato devono essere predisposti o installati contatori che consentano la misurazione degli usi dell'acqua. Devono inoltre essere introdotti sistemi di monitoraggio

degli impianti di trattamento delle acque reflue che possano offrire opportunità di riutilizzo per scopi irrigui. La misura non prevede direttamente interventi sul riutilizzo delle acque depurate, ma mira a sostenere la mappatura e l'individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue adatti alla produzione di acque reflue trattate per usi agricoli o che potrebbero diventarlo con investimenti adeguati. Nell'individuare tali impianti occorre tenere conto delle caratteristiche degli impianti di trattamento delle acque reflue, ma anche della vicinanza alle colture irrigue delle acque reflue trattate e delle caratteristiche di qualità richieste.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Inoltre, la misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie.

Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione

I sistemi idrici presentano gravi carenze per quanto riguarda le reti fognarie e i sistemi di depurazione, il che si riflette in un numero elevato di procedure di infrazione per mancata conformità al diritto dell'Unione a carico di molto agglomerati sul territorio nazionale.

L'obiettivo della misura è intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Ci si aspetta che questi investimenti contribuiscano a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati.

G.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di og obiett
				Unità di misura	Riferimento	Valore- obiettivo	Trimestre	Anno	
Forma 3.1: Adozione programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Traguardo	Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	Disposizione nel DPCM che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il decreto del Presidente dei ministri (DPCM) che approva il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico introduce misure idonee a ridurre l'inquinamento atmosferico in conformità con la direttiva (UE) 2008/50/CE e il decreto legislativo 30/2009/2008/50/CE, che recepisce tale
Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Traguardo	Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici	Indicazione nel testo del decreto ministeriale della data di entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T3	2021	Il decreto ministeriale che approva un piano operativo per la realizzazione di un sistema avanzato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici. Il piano deve, come minimo, prevedere applicazioni di monitoraggio remoto e sensori da campo; la rilevazione di dati; lo sviluppo di un sistema di monitoraggio che consenta il coordinamento e l'interoperabilità tra i centri di controllo; l'allestimento di sale di controllo regionali; lo sviluppo di sistemi e servizi di cybersecurity.
Investimento 1.1.	Obiettivo	Approntare un sistema	N/A	Percentuale	0	90	T3	2024	Il 90 % della superficie

realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione		avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici							meridionali deve essere un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici.
investimento 2.1.a - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	<p>Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici.</p> <p>Gli interventi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la messa in sicurezza delle zone edificate e delle persone esposte al rischio idrogeologico; - prevedere azioni per la protezione ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; - garantire un livello elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvione; - dare priorità a soluzioni basate sulla natura nei contratti.
investimento 2.1.a - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico	N/A	Numero	1 750 000	250 000	T1	2026	Ridurre di almeno 1 500 000 di persone esposte a rischi idrologici diretti.
investimento 2.1.b - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi idrogeologici	Indicazione nel testo dei decreti della data di entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2021	I decreti di approvazione del piano di intervento e di attuazione per ciascuna rispettiva area (Comuni).

per la riduzione del rischio idrogeologico		rischi di alluvione e idrogeologici								delegato/Regione/Provincia per la riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione, mirare a ripristinare le condizioni originarie e a garantire la sicurezza dei territori alle calamità
Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Completamento degli interventi di tipo E	N/A	Percentuale	0	100	T4	2025		Completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino delle condizioni originarie delle opere pubbliche danneggiate
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1	N/A	Numero	0	7 500	T4	2023		Completare almeno 7 500 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli interventi completati nei comuni dovranno essere volti all'efficienza energetica, all'illuminazione pubblica e/o all'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili.
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2	N/A	Numero	7 500	30 000	T1	2026		Completare almeno 30 000 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli interventi realizzati nei comuni dovranno essere volti all'efficienza energetica, all'illuminazione pubblica e/o all'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili.

Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1	N/A	Numero	0	1 000	T4	2023	Completare almeno 1 lavori di media portata degli investimenti per media entità realizzati destinato alla messa in territorio contro i rischi
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2	N/A	Numero	1 000	5 000	T1	2026	Completare almeno 5 lavori di media portata degli investimenti per media entità realizzati destinato alla messa in territorio contro i rischi
Investimento 3.1: Tutela valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane	Indicazione nei pertinenti atti legislativi dell'adozione del piano di forestazione urbana	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il piano di forestazione essere in linea con gli legge 12 dicembre 20 sul clima") e seguire u pianificazione che dev dalle città metropolit dovrebbe fissare, com seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> - preservare e aumentare biodiversità diffusa strategia europea - contribuire alla riduzione dell'inquinamento nelle aree metrop

									<ul style="list-style-type: none"> - ridurre il numero di infrazione in materia di qualità dell'aria; - recuperare i paesaggi rurali e migliorare le aree verdi nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane. <p>arginare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utilizzati.</p>
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1	N/A	Numero	0	1 650 000	T4	2022	Piantare almeno 1 650 000 alberi di rimboschimento delle aree verdi extraurbane ai sensi della legge 12 dicembre 2015 (n. 190 "sul clima")
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2	N/A	Numero	1 650 000	6 600 000	T4	2024	Piantare almeno 6 600 000 alberi di rimboschimento delle aree verdi extraurbane ai sensi della legge 12 dicembre 2015 (n. 190 "sul clima")
Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Traguardo	Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po	Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo della data di entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Entrata in vigore della legislazione finalizzata alla rinaturazione del corridoio ecologico rurale dall'alveo del fiume, con opere di rimboschimento naturale per il recupero e la riqualificazione delle lanche e rami abbandonati.
Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità	N/A	Numero	0	13	T2	2024	Ridurre l'artificialità di almeno 13 km

del Po		dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1							
Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2	N/A	Numero	13	37	T1	2026	Ridurre l'artificialità di almeno 37 km
Investimento 3.4 - Riquilibratura del "suolo dei siti orfani"	Traguardo	Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani	Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo dell'adozione del piano d'azione	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Il piano d'azione per la bonifica dei siti orfani deve riguardare il suolo del terreno e migliorare il suolo urbano. Deve includere: - l'individuazione di almeno 20 regioni e/o le regioni autonome; - gli interventi specifici in ogni sito orfano per l'occupazione del suolo e migliorare il risanamento
Investimento 3.4 - Riquilibratura del "suolo dei siti orfani"	Obiettivo	Riquilibratura dei siti orfani	N/A	Percentuale	0	70	T1	2026	Riquilibrare almeno 70% della superficie del "suolo dei siti orfani" al fine di ridurre l'occupazione del suolo e migliorare il risanamento
Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	Obiettivo	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	N/A	Numero	0	22	T2	2025	Completare almeno 22 interventi a larga scala per il ripristino dei fondali e degli habitat marini e sistemi di osservazione
Riforma 4.1.	Traguardo	Entrata in vigore della	Indicazione nel testo del	N/A	N/A	N/A	T1	2022	La normativa riveduta

<p>Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico</p>		<p>semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico</p>	<p>o dei pertinenti atti legislativi della data di entrata in vigore</p>						<p>governance e semplificazione realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro dovrebbe, come minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare da base per gli strumenti principali di investimento idrico - consentire la consultazione attiva del Regolamento Energy and Environment modification and adjustment piano - fornire misure di accompagnamento organiche non solo effettive relative prima prevista
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

									<ul style="list-style-type: none"> - sempre proce rendic monit inves nel se
<p>Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico</p>	<p>Traguardo</p>	<p>Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico</p>	<p>Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico</p>	<p>Numero</p>	<p>0</p>	<p>2 000 000 000</p>	<p>T3</p>	<p>2023</p>	<p>Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici per un valore complessivo di 2 000 000 000 EUR per la realizzazione di infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Gli appalti devono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanza primaria; - i lavori strutturali per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture idriche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici (dighe); - l'aumento della capacità di stoccaggio dell'acqua. <p>I criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire che l'investimento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi in materia di resilienza alle perturbazioni climatiche con un coefficiente di moltiplicazione del calcolo del sostegno pari a 1,5, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241.</p>

									dispositivo per la ripre
Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Obiettivo	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	N/A	Numero	0	25	T1	2026	Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento resilienza dell'infrastruttura almeno 25 sistemi idrici
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Notifica dell'aggiudicazione appalti per un totale di EUR per interventi finalizzati all'ammodernamento delle reti di distribuzione Gli appalti devono riguardare: - interventi volti a ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile; - incremento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici; - rafforzamento dell'efficienza delle reti per una gestione ottimale delle risorse idriche riducendo sprechi e limitare
Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1	N/A	Numero	0	9 000	T4	2024	Costruire almeno altri di rete idrica a livello

monitoraggio delle reti									
investimento 4.2 - riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2	N/A	Numero	9 000	25 000	T1	2026	Costruire almeno altri di rete idrica a livello
investimento 4.3 - investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per un totale di 880 000 000 EUR per gli interventi sulle reti e i sistemi irrigui e sul relativo sistema di digitalizzazione e monitoraggio.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione appalti pubblici per un 880 000 000 EUR per sulle reti e i sistemi irrigui sistema di digitalizzazione monitoraggio. Gli appalti devono rig incoraggiare la misur monitoraggio degli collettive (mediante contatori e sistemi di remoto) sia per l'autoapprovvigionamento un sistema di monitor licenze private) qua completare l'introdu politica di tariffazio basata sui volumi irrigui efficiente delle risorse agricoltura; ridurre il prelievo il nelle zone rurali;

									<p>gli investimenti nell'irrigazione dovrebbero mirare a garantire in modo sicuro le acque in modo il più possibile, e/o a rendere più efficiente l'irrigazione esistente nel corpo idrico interessato. Se lo stato è in caso di ammodernamento dell'irrigazione esistente, gli interventi devono essere tali da garantire il raggiungimento di un livello di efficienza.</p> <p>occorre evitare l'espansione dei sistemi irrigui esistenti attraverso l'espansione delle reti (anche mediante un aumento della portata di acqua), anche se si utilizzano sistemi più efficienti, quando gli interessati sono o saranno (nel contesto dell'intensificazione delle attività agricole e climatici) in uno stato ambientale non buono.</p> <p>Ci si attende che questi interventi non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1018, tenendo conto della disponibilità di risorse e degli interventi in questione e della mitigazione stabilite nel piano di gestione.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>ripresa e la resilienza orientamenti tecnici s del principio "non arr significativo" (2021/C particolare, per ciascu investimento, prima, c l'inizio dei lavori di c essere garantita la pie disposizioni del diritt segnatamente la dirett acque. Inoltre, la misu una valutazione dell'in (VIA) a norma della c 2011/92/UE, nonché s pertinenti nel contest 2000/60/CE e della di compresa l'attuazioe mitigazione necessari</p> <p>In particolare, al mon pubblicazione del pro valutazione dell'impat fini della consultazion fornire una giustificaz dell'investimento risp alternative, sia in term (estensione dei terren alla rigenerazione rur di mezzi (riduzione d acqua e soluzioni bas</p>
investimento 4.3 -	Obiettivo	Interventi per la	N/A	Percentuale	0	29	T4	2024	Portare almeno al 29

investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche		resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1							fonti di prelievo dotate
investimento 4.3 - investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1	N/A	Percentuale	29	40	T1	2026	Portare almeno al 40 % le fonti di prelievo dotate
investimento 4.3 - investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1	N/A	Percentuale	0	15	T1	2024	Almeno il 15 % della superficie deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue.
investimento 4.3 - investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2	N/A	Percentuale	15	29	T1	2026	Almeno il 29 % della superficie beneficia di un uso efficiente delle risorse irrigue.
investimento 4.4 - Investimenti in manutenzione e depurazione	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione	Notifica di (tutti gli) appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione	N/A	0	600	T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione di appalti per un totale di 600 milioni EUR per interventi nelle reti fognarie e della depurazione

									<p>Gli interventi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere conformi ai requisiti tecnici pertinenti di cui all'articolo 11, del regolamento (UE) 2021/241; - rendere più efficienti le infrastrutture delle acque reflue urbane e delle acque marine e i servizi attraverso il ricorso a tecnologie innovative e tecnologica; - trasformare alcuni impianti di depurazione in "impianti a ciclo chiuso" che riutilizzino le acque depurate a fini irrigatori.
Investimento 4.4 - Investimenti in natura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1	N/A	Numero	2 572 911	2 002 911	T2	2024	Ridurre di almeno 570 mila abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva del Consiglio a causa della mancanza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane
Investimento 4.4 - Investimenti in natura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2	N/A	Numero	2 002 911	0	T1	2026	Ridurre di almeno 2 570 mila abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva del Consiglio a causa della mancanza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane

H. MISSIONE 3 COMPONENTE 1 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

N/A

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

N/A

H.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Gli investimenti in questa componente sostengono la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (alta velocità, trasporto merci, ferrovie regionali, sistema europeo di gestione del traffico ferroviario). Sono accompagnati da riforme volte ad accelerare gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria e a migliorare la qualità dell'infrastruttura stradale. La componente della riforma del contesto imprenditoriale contiene una misura che incentiva ulteriormente le regioni a indire gare d'appalto per i contratti regionali di servizio pubblico ferroviario. Questa componente contiene misure intese a sviluppare l'uso dell'idrogeno nelle ferrovie.

Questa componente contribuisce a rispondere alla raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3, che esortava l'Italia a "incentrare la politica economica in materia di investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture tenendo conto delle disparità regionali", e alla raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3, in cui si invitava ad "anticipare i progetti di investimento pubblico maturi" e a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali".

Ci si aspetta che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce l'infrastruttura ferroviaria

La riforma consiste nell'eliminare l'obbligo per le commissioni parlamentari di esprimere un parere sull'elenco degli investimenti dei *Contratti di Programma (CdP)* del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, *Rete Ferroviaria Italiana*. Le commissioni parlamentari devono esprimere un parere sul programma strategico degli investimenti.

Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari

La riforma consiste nell'adottare una legislazione che consenta di anticipare la localizzazione dell'opera al momento del "progetto di fattibilità tecnica economica" (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto. Le ulteriori autorizzazioni, che non possono essere acquisite sul PFTE, potranno essere acquisite nelle ulteriori fasi di progettazione, senza indizione della "Conferenza dei Servizi", in deroga alla legge n. 241/1990. Tali modifiche ridurranno il tempo dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.

Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci

L'investimento consiste nella costruzione di 274 km di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio e Palermo-Catania.

Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della

direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa

L'investimento consiste nella costruzione di 180 km di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), e ai traguardi e agli obiettivi che devono essere conseguiti dall'Italia.

Il segmento Rho-Parabiago sarà subordinato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, pienamente e sostanzialmente conforme ai criteri giuridici, comprendente integralmente tutti i risultati e tutte le condizioni di valutazione dell'impatto ambientale, qualora ciò sia necessario per il conseguimento della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). La valutazione di impatto ambientale è pubblicata e portata a termine conformemente alla direttiva 2011/92/UE, nonché alle pertinenti valutazioni nel contesto delle direttive 2000/60/CE e 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. Tutte le misure ritenute necessarie, nel quadro della valutazione di impatto ambientale, per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) devono essere integrate nel progetto e attuate nelle fasi di costruzione, utilizzo e dismissione dell'infrastruttura.

Investimento 1.3 - Connessioni diagonali

L'investimento consiste nella costruzione di 87 km di ferrovia ad alta velocità, sia per i passeggeri che per le merci, sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.

Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

L'investimento consiste nell'equipaggiare 3400 km di ferrovia del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS.

Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave

L'investimento consiste nel miglioramento di 1280 km di tratte ferroviarie riguardanti 12 nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave (Liguria-Alpi, collegamento trasversale, Bologna-Venezia-Trieste/Udine, collegamento tirrenico centro-settentrionale, collegamento Adriatico-Ionio, collegamento tirrenico meridionale, rete siciliana, rete sarda). Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.

Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)

L'investimento consiste nel miglioramento di 680 km di linee regionali la cui proprietà è stata trasferita o sarà trasferita gradualmente a *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.

Sono previsti interventi sulle seguenti linee:

- Piemonte: adeguamento e ammodernamento della Torino Cerese-Canavesana: miglioramento della regolarità dei flussi di traffico.
- Friuli-Venezia Giulia: FUC: opere infrastrutturali e tecnologiche sulla linea Udine-Cividale: miglioramento della regolarità dei flussi di traffico.
- Umbria: Ferrovia Centrale Umbra (FCU): interventi infrastrutturali e tecnologici.
- Campania (EAV): potenziamento e ammodernamento della linea Canello-Benevento: miglioramento delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario.
- Puglia: linea Bari-Bitritto: miglioramento infrastrutturale: conformità alle norme tecniche/regolamentari dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ferrovie del Sud Est (FSE): miglioramento infrastrutturale della linea Bari-Taranto: l'intervento consentirà l'adeguamento alle norme di prestazione di RFI e alle specifiche tecniche di interoperabilità. FSE: completamento delle apparecchiature SCMT/ERTMS sulla rete: miglioramento delle prestazioni del traffico, ottimizzazione della capacità, miglioramento delle norme di sicurezza. FSE: realizzazione di hub intermodali e riqualificazione di 20 stazioni: l'intervento punta a migliorare l'accessibilità delle stazioni e a creare aree di interscambio fra treno e autobus, automobile e bicicletta.
- Calabria: linea Rosarno-San Ferdinando: adeguamento delle attrezzature della linea Rosarno-San Ferdinando per il collegamento con Gioia Tauro.

Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

I contratti di questo investimento riguarderanno, tra l'altro, i collegamenti per l'aeroporto di Olbia e il porto di Augusta, il raddoppio della linea Decimomannu-Villamassargia, la linea Bari-Lamasinata, il miglioramento del collegamento Potenza-Foggia, il collegamento intermodale di Brindisi e l'elettrificazione della linea Barletta-Canosa. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.

Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) nel Sud)

L'investimento consiste nella riqualificazione di 38 stazioni ferroviarie e nel miglioramento della loro accessibilità, conformemente alla direttiva 1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019.

Riforma 2.1 - Attuazione delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"

La riforma consiste nell'attuazione di linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. L'attuazione delle linee guida consentirà l'applicazione di norme e metodologie comuni all'intera rete viaria nazionale.

Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello

La riforma prevede il trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e strade statali). Ciò consentirà un aumento della sicurezza complessiva della rete viaria, in quanto la manutenzione di ponti, viadotti e cavalcavia sarà di competenza dell'ANAS e/o delle concessionarie autostradali, che dispongono di maggiori capacità di pianificazione e manutenzione rispetto a singoli comuni o singole province.

H.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M3C1-1	Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La modifica legislativa riduce i tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del gestore dell'infrastruttura ferroviaria <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> .
M3C1-2	Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della modifica normativa che riduce la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	La modifica normativa ridurrà la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.
M3C1-3	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania nel pieno rispetto delle norme in materia di appalti

	merci		sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania	velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania						pubblici Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: linea Napoli-Bari: Orsara-Bovino; linea Palermo-Catania: Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna.
M3C1-4	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tale linea: Battipaglia-Romagnano
M3C1-5	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania	N/A	Numero	0	69	T2	2024	69 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 69 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Bicocca-Catenanuova (Palermo-Catania) 37 km Cancello-Frasso (Napoli-Bari) 16 km Napoli-Cancello (Napoli-Bari) 16 km
M3C1-6	Investimento 1.1 - Collegamenti	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per	N/A	Numero	69	274	T2	2026	274 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-

	ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci		passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania							<p>Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa.</p> <p>La ripartizione indicativa è la seguente:</p> <p>Orsara-Bovino (Napoli-Bari) 93 km</p> <p>Battipaglia-Romagnano (Salerno-Reggio Calabria) 33 km</p> <p>Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna (Palermo-Catania) 148 km</p>
M3C1-7	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Verona-Brennero	N/A	N/A	N/A	T1	2024	<p>Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Verona-Brennero.</p> <p>L'appalto deve fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee:</p> <p>Verona-Brennero: circonvallazione di Trento</p> <p>Liguria-Alpi: nodo di Genova e terzo valico dei Giovi</p> <p>Brescia-Verona</p> <p>Verona-bivio Vicenza</p> <p>Rho-Parabiago</p> <p>Pavia-Milano Rogoredo</p>

M3C1-8	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi	N/A	Numero	0	53	T4	2025	53 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 53 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: nodo di Genova e terzo valico dei Giovi
M3C1-9	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero	N/A	Numero	53	180	T2	2026	180 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 180 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Brescia-Verona 48 km Verona-bivio-Vicenza 44 km nodo di Genova e terzo valico dei Giovi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano Rogoredo 11 km Circonvallazione di Trento 15 km
M3C1-10	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara.

			dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara	costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara						Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: Roma-Pescara Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-11	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	N/A	Numero	0	87	T2	2026	87 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione degli 87 km deve essere la seguente: Roma-Pescara 32 km Orte-Falconara 20 km Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia 35 km
M3C1-12	Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)
M3C1-13	Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo	Obiettivo	1 400 km di linee ferroviarie dotati del	N/A	Numero	0	1 400	T4	2024	1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano

	di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)		sistema europeo di gestione del traffico ferroviario							europeo di implementazione dell'ERTMS pronti per le fasi di autorizzazione e operativa
M3C1-14	Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	3 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario	N/A	Numero	1 400	3 400	T2	2026	3400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS pronti per le fasi di autorizzazione e operativa
M3C1-15	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave	N/A	Numero	0	700	T4	2024	700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi metropolitani e collegamenti nazionali chiave, pronti per la fase di autorizzazione e operativa.
M3C1-16	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	1280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave	N/A	Numero	700	1 280	T2	2026	1 280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi metropolitani e collegamenti nazionali chiave, pronti per la fase di autorizzazione e operativa.
M3C1-17	Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle	Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti pubblici per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee:

			ferrovie nel Sud	resilienza delle ferrovie nel Sud							<p>Regione Molise</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roma-Venafro-Campobasso-Termoli; <p>Regione Puglia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bari-Lamasinata; - Barletta-Canosa; - Pescara-Foggia; - Potenza-Foggia; - Collegamenti Brindisi - Collegamenti Taranto <p>Regione Calabria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ionica Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme <p>Regione Basilicata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferrandina-Matera <p>Regione Campania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salerno Arechi-Aeroporto Pontecagnano <p>Regione Sicilia</p> <ul style="list-style-type: none"> - nodo di Catania - Palermo-Agrigento-Porto Empedocle - Collegamento al porto di Augusta
--	--	--	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

										Regione Sardegna <ul style="list-style-type: none"> - Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Olbia - Raddoppio Decimomannu-Villamassargia
M3C1-18	Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	Obiettivo	Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa	N/A	Numero	0	680	T2	2026	680 km di linee regionali migliorate, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa
M3C1-19	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili	N/A	Numero	0	10	T4	2024	10 stazioni ferroviarie sono riqualificate e rese più accessibili conformemente alla direttiva 1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria.
M3C1-20	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili	N/A	Numero	10	38	T2	2026	38 stazioni ferroviarie sono riqualificate e rese più accessibili conformemente alla direttiva 1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria.
M3C1-21	Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11)	Traguardo	Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la	Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto di attuazione delle "Linee guida per la	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Le Linee guida stabiliranno norme e metodologie comuni all'intera rete viaria nazionale per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti

	settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"		valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"	classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"						esistenti.
M3C1-22	Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello	Traguardo	Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)	Disposizione nell'atto giuridico pertinente relativa all'entrata in vigore del trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il trasferimento della titolarità delle opere d'arte dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 11 settembre 2020, n. 120. Ci si attende che sia eseguito secondo le norme del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e dei relativi regolamenti (DPR 495/92), che impongono disposizioni in materia di trasferimento di titolarità tra enti proprietari di strade.

I. MISSIONE 3 - COMPONENTE 2 - Intermodalità e logistica integrata

Questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza punta a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica. Mira inoltre alla digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo.

A tale fine prevede, da un lato, importanti riforme per semplificare i processi, aggiornare la pianificazione portuale e rendere più competitive le concessioni nei porti italiani, e dall'altro investimenti finalizzati a realizzare l'intermodalità con le grandi linee di comunicazione europee, sviluppando collegamenti con i traffici oceanici e con quelli intermediterranei, aumentando la dinamicità e la competitività del sistema portuale italiano, in un'ottica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ci si attende che gli investimenti connessi a questa componente determinino un notevole aumento dei volumi di passeggeri e merci nei porti italiani, con un effetto positivo di stimolo delle attività economiche nelle rispettive aree e dell'economia nazionale nel suo complesso.

Questa componente riguarda d'altro canto anche la digitalizzazione dei sistemi logistici, compresi i sistemi aeroportuali. L'obiettivo è rendere questi settori più competitivi utilizzando soluzioni tecnologiche innovative per migliorare l'efficienza dei sistemi e ridurre l'impatto ambientale.

Questa componente risponde alla raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3, che esortava l'Italia a "incentrare la politica economica in materia di investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture", e alla raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3, in cui si invitava a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali".

Ci si aspetta che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica

Questa misura prevede l'aggiornamento della pianificazione portuale per garantire una visione strategica del sistema portuale italiano. La riforma disciplinerà come minimo i) gli obiettivi di sviluppo delle autorità del sistema portuale; ii) le aree individuate e delineate per le funzioni strettamente portuali e retroportuali; iii) i collegamenti infrastrutturali stradali e ferroviari dell'ultimo miglio con i porti; iv) i criteri seguiti per individuare i contenuti della pianificazione e v) l'identificazione inequivocabile degli orientamenti, delle norme e delle procedure per la preparazione dei piani regolatori portuali.

Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali

L'obiettivo di questa misura è quello di definire le condizioni relative alla durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo, il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione e l'individuazione dei limiti minimi dei canoni a carico dei concessionari.

Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* nei porti italiani

Ci si aspetta che questa misura permetta di semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (*cold ironing*).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formulerà una proposta per snellire il processo di autorizzazione. In particolare, si propone di far valutare i progetti di *cold ironing* dagli uffici territoriali che riferiscono al Ministero dello Sviluppo Economico, i quali potrebbero, in tempi più brevi, studiare i progetti e, di conseguenza, autorizzarli. Inoltre, in termini di regolamentazione, è previsto un intervento normativo per individuare un processo unico di autorizzazione per i progetti che comportano una tensione superiore a 132 kV e per il resto, al fine di sfruttare le sinergie di processo.

Riforma 2.1: Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"

L'obiettivo è creare un apposito portale per lo Sportello Unico dei Controlli, che permetterà l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane.

Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo

Questo investimento punta al potenziamento digitale del settore, che riguarderà sia lo sviluppo di nuovi strumenti di digitalizzazione dell'informazione aeronautica che la realizzazione di piattaforme e servizi di aerei senza equipaggio.

I progetti riguarderanno lo sviluppo e la connettività del sistema di gestione del traffico senza equipaggio (*Unmanned Traffic Management System, UTM*), la digitalizzazione delle informazioni aeronautiche, la realizzazione di infrastrutture cloud, la virtualizzazione delle infrastrutture operative e la definizione di un nuovo modello di manutenzione.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M3C2-1	Riforma 1.1 – Semplificazione e delle procedure per il processo di pianificazione strategica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione e delle procedure per il processo di pianificazione strategica	Disposizione nell'atto o negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Il quadro legislativo riveduto deve stabilire che:</p> <p>- Tutte le autorità portuali devono adottare i loro documenti di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e i loro piani regolatori portuali (PRP) tenendo pienamente conto della riforma del 2016 dei sistemi portuali italiani, approvata con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.</p> <p>Il DPSS deve disciplinare almeno i seguenti</p>

										<p>elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi di sviluppo delle autorità di sistema portuale; - le aree individuate e delineate, destinate esclusivamente alle funzioni di porto e di retroporto; - i collegamenti infrastrutturali stradali e ferroviari dell'ultimo miglio con i porti; - i criteri seguiti per individuare i contenuti della pianificazione; - individuare in modo univoco gli orientamenti, le norme e le procedure per l'elaborazione dei piani regolatori portuali.
M3C2-2	Riforma 1.2 –	Traguardo	Entrata in	Disposizione	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Il nuovo

	<p>Aggiudicazione e competitiva delle concessioni nelle aree portuali</p>		<p>vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali</p>	<p>nel regolamento che indica l'entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali</p>					<p>regolamento deve definire le condizioni quadro per l'aggiudicazione delle concessioni nei porti. Il regolamento deve definire come minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni relative alla durata della concessione; - i poteri di supervisione e controllo delle autorità che rilasciano la concessione; - le modalità di rinnovo; - il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; - i limiti dei canoni minimi a carico dei
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

										licenziatari.
M3C2-3	Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Traguardo	Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale	Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il decreto deve definire i metodi e le specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI).
M3C2-4	Riforma 1.3 - Semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di <i>cold ironing</i>	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di <i>cold ironing</i>	Disposizione giuridica indicante l'entrata in vigore della semplificazio ne delle procedure di autorizzazione per gli impianti di	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Razionalizzare l'iter di autorizzazione per ridurre la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte

				<i>cold ironing</i>						a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale)
M3C2-5	Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica	Obiettivo	Digitalizzazione e della catena logistica	N/A	Percentuale	0	70	T2	2024	Almeno il 70 % dei sistemi per gli operatori portuali delle singole autorità di sistema portuale devono essere interoperabili e compatibili fra loro e con la piattaforma strategica nazionale digitale
M3C2-6	Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Obiettivo	Digitalizzazione e della gestione del traffico aereo: siti dotati di sistema di gestione del traffico aereo	N/A	Numero	0	13	T4	2023	Almeno 13 siti: aeroporti, enti di controllo di avvicinamento (APP) e centri di controllo di area (ACC) devono essere dotati di un sistema di gestione del traffico aereo completamente digitalizzato e operativo
M3C2-7	Investimento	Traguardo	Digitalizzazione	Certificazioni	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Entrata in

	2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo		e della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti	del TOC, dell'ERP, delle informazioni aeronautiche digitalizzate e dell'UTMS						esercizio dei seguenti elementi: a) Centro operativo tecnico (TOC) e almeno due sistemi di gestione del traffico aereo b) Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c) Informazioni aeronautiche digitalizzate d) Sistema di gestione del traffico senza equipaggio e connettività (UTMS)
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

I.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

L'obiettivo principale di questa misura è ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali attraverso interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile nei porti. L'obiettivo finale è quello di ridurre del 20 % le emissioni annue totali di CO₂ nell'area portuale interessata. I progetti devono essere selezionati tra quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (DEASP). Ci si attende inoltre che il programma "Porti verdi" consenta di ridurre in modo significativo altri inquinanti da combustione, che sono la causa principale del deterioramento della qualità dell'aria nelle città portuali. Questo investimento comprende l'acquisto di veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero o la trasformazione di veicoli e imbarcazioni di servizio a combustibile fossile in veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero.

Investimento 2.1: Digitalizzazione della catena logistica

Ci si attende che questo investimento rafforzi la competitività logistica nazionale grazie alla realizzazione di un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica, in grado di semplificare procedure, processi e controlli puntando sulla dematerializzazione dei documenti e sullo scambio di dati e informazioni.

Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci

La riforma è volta a rendere interoperabili i sistemi per gli operatori portuali, ovvero gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale.

I.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M3C2-8	Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Obiettivo	Porti verdi: appalto di opere	N/A	Numero	0	7	T4	2022	<p>Aggiudicazione di opere alle nove autorità di sistema portuale. La procedura di selezione per l'aggiudicazione di opere deve prevedere quanto segue:</p> <p>a) criteri di ammissibilità che assicurino la conformità delle opere agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;</p> <p>b) impegno a garantire che il contributo climatico</p>

										<p>dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 79 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF;</p> <p>c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.</p>
M3C2-9	Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Traguardo	Porti verdi: completamento delle opere	Completamento delle opere	N/A	N/A	N/A	T4	2025	<p>Completamento delle opere da parte di tutte le autorità portuali. Complessivamente, almeno 213 000 000 EUR devono essere destinati ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.</p>
M3C2-10	Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma	Traguardo	Sistemi per gli operatori portuali	Disposizione indicante l'entrata in funzione della	N/A	N/A	N/A	T2	2024	<p>I sistemi per gli operatori portuali delle singole autorità di sistema portuale</p>

	<p>strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione e dei servizi passeggeri e merci</p>			<p>[piattaforma strategica nazionale]</p>						<p>devono essere interoperabili fra loro e con la piattaforma strategica nazionale digitale.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

J. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università

Questa componente del piano italiano di ripresa e resilienza prevede quattro settori di intervento: i) miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione: dagli asili nido all'università; ii) riforma della carriera degli insegnanti, in particolare per quanto riguarda i processi di reclutamento e di formazione, con l'obiettivo di migliorare le competenze del corpo docente e affrontare il mismatching territoriale; iii) ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture per potenziare la didattica digitale e l'insegnamento delle discipline STEM (discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche) e del multilinguismo, migliorando nel contempo gli edifici scolastici in termini di sicurezza ed efficienza energetica; iv) riforma delle classi di laurea, delle lauree abilitanti e dei dottorati (PhD) al fine di promuovere la ricerca applicata ed aumentare il numero di borse di dottorato.

Le misure previste sotto questa componente mirano ad affrontare e superare le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca italiano, con l'obiettivo di migliorare i risultati scolastici e l'occupabilità degli studenti italiani.

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "favorire la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2) e "concentrare gli investimenti su ricerca e innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a

valle³⁸; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁹; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴⁰ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴¹; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno

La misura mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico. Con la misura si persegue la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1 000 edifici, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico. Ci si attende che l'estensione del tempo scuola avrà un impatto positivo sulla lotta all'abbandono scolastico.

Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

La misura mira a potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive. Ci si attende che il potenziamento dell'attività sportiva possa contrastare la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali.

L'investimento è inteso a potenziare le strutture sportive e le palestre annesse alle scuole al fine di garantire un aumento dell'offerta formativa e promuovere l'incremento del tempo scuola. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri per i prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴²; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di

³⁸ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³⁹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴² Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di

emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴³; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴⁴ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁵; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico

La misura mira a garantire un livello adeguato in termini di competenze di base ad almeno 1 000 000 di studenti all'anno, nell'arco di quattro anni, anche per mezzo dello sviluppo di un portale nazionale formativo unico. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle scuole che hanno incontrato maggiori difficoltà in termini di performance, con interventi su misura in funzione delle esigenze degli studenti, per le quali dovrà essere previsto un intervento di supporto da parte del dirigente scolastico con tutor esterni e, nei casi più critici, la disponibilità di almeno un'unità di personale supplementare per argomento (italiano, matematica e inglese) e per un minimo di due anni.

L'investimento è inteso a favorire la realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 470 000 giovani a rischio di abbandono scolastico e per almeno 350 000 giovani che hanno già abbandonato la scuola. Prevede il ricorso a una piattaforma online per attività di tutoraggio e formazione nonché l'avvio di corsi post diploma (con qualifiche orientate al lavoro).

Ci si attende che l'intervento promuoverà la parità di genere e contribuirà al superamento dei divari territoriali e delle disuguaglianze nell'accesso all'istruzione.

Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali

La riforma mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano, anche a livello locale. In particolare, la riforma orienta l'istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.

cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴³ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS

Questa riforma mira a rafforzare il sistema di formazione professionale terziaria attraverso la semplificazione della relativa governance al fine di aumentare il numero di istituti e di iscritti, con particolare attenzione al territorio.

Ci si attende che la riforma affronterà il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)

La misura integra la riforma 1.2 (Riforma del sistema ITS) per potenziare l'offerta degli enti di formazione professionale terziaria (ITS). Contribuisce all'incremento dell'offerta formativa degli enti di formazione professionale terziaria e all'aumento della partecipazione delle aziende ai processi educativi/formativi ai fini di un migliore collegamento con la rete di imprenditori. Ci si attende inoltre che la misura ridurrà la disoccupazione giovanile affrontando lo skill mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

L'investimento incrementerà il numero di ITS e potenzierà le strutture di laboratorio (introducendo tecnologie innovative 4.0), investendo nel contempo sulle competenze dei docenti. Ci si aspetta un aumento del numero di studenti iscritti a percorsi ITS e dei diplomati in tale ambito. È prevista l'attivazione di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. Ci si attende che l'attuazione di corsi di formazione e la diffusione del modello di formazione migliorino i percorsi formativi ad alta specializzazione collegati ai settori Energia 4.0 e Ambiente 4.0, funzionali all'adeguamento delle competenze 4.0 a settori di sviluppo strategici.

Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico

L'obiettivo della riforma è duplice:

- 1) adeguamento del numero degli alunni per classe

Il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021, a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti. L'attuazione dell'intervento non è intesa ad aumentare il numero di edifici disponibili. Nell'ambito dell'iniziativa dovrà essere rivolta un'attenzione personalizzata ai singoli alunni, in particolare ai più vulnerabili e agli alunni con disabilità. Ci si attende che il miglioramento del rapporto alunni/insegnanti favorisca la qualità dell'insegnamento e la disponibilità di risorse per gli edifici scolastici;

- 2) revisione delle norme relative alle dimensioni degli edifici scolastici

Come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad altri istituti dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto come previsto dalla legislazione vigente.

Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento

La riforma mira a introdurre moduli di orientamento (almeno 30 ore annue) rivolti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado. L'obiettivo principale è accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante (ITS), propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro. La

riforma prevede inoltre la realizzazione di una piattaforma digitale di orientamento relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli Istituti di formazione professionale (ITS).

Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università

La misura mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università e a ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati. Ci si attende che l'investimento determinerà un innalzamento degli indicatori di successo (frequenza scolastica, miglioramento dei livelli di apprendimento, numero di studenti ammessi all'anno accademico successivo, ecc.) e la mitigazione dei divari di genere, entrambi in termini di occupazione e partecipazione all'istruzione superiore in tutti i campi.

L'iniziativa prevede l'offerta di corsi a beneficio di tutti gli studenti a partire dal terzo anno della scuola superiore per sostenerli nella scelta dell'istruzione terziaria, facilitando una migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale e aiutandoli a orientarsi nella transizione scuola-università. Dovranno essere erogate lezioni tenute da docenti di istruzione superiore e rivolte agli studenti del terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. La sostenibilità dovrà essere conseguita estendendo la formazione ai professori delle scuole superiori in modo che, a seguito di questo programma triennale, l'orientamento possa continuare a essere impartito da personale interno alle scuole superiori.

Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università

L'obiettivo della misura è garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche e con un costo di opportunità relativamente elevato per gli studi avanzati a fronte di una transizione precoce verso il mercato del lavoro. Ci si attende che tale obiettivo sia conseguito in particolare mediante:

- l'aumento di 700 EUR dell'importo delle borse di studio, fino a un massimo di 4 000 EUR (in media) per studente,
- il finanziamento di borse di studio per un maggior numero di studenti, riducendo in modo significativo il divario rispetto alla media UE di studenti con una borsa di studio (circa il 25 % rispetto ad appena il 12 % attualmente registrato in Italia), nonostante il previsto aumento dei tassi di iscrizione e di proseguimento degli studi in Italia.

Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea

La riforma prevede l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti.

Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni

La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e

l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva.

Riforma 2.1: Reclutamento dei docenti

La riforma mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della loro carriera. Tale misura ha l'obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo italiano. La riforma semplificherà in particolare le attuali procedure di concorso. Le misure introdurranno requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, un quadro di mobilità più efficace per gli insegnanti che ne limiti l'eccessiva mobilità, e un chiaro collegamento tra la progressione di carriera, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo.

Riforma 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo

La riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera. Prevede l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo in linea con gli standard europei, come pure alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno eventualmente collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento (Riforma 2.1: reclutamento dei docenti), prevista nel piano.

Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico

La misura mira a creare un sistema permanente per lo sviluppo della didattica digitale, come pure delle competenze digitali e didattiche del personale scolastico. L'intervento prevede:

- la creazione di un sistema per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale,
- l'adozione di un quadro di riferimento nazionale per la didattica digitale integrata, al fine di promuovere l'adozione di curricula in materia di competenze digitali in tutte le scuole.

La linea di intervento prevede la formazione di circa 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo, la creazione di circa 20 000 corsi di formazione nel corso dei cinque anni e l'istituzione di centri di formazione locali. Nei progetti di formazione dovranno essere coinvolte tutte le oltre 8 000 istituzioni educative in Italia.

Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi

La misura mira a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione. La misura si rivolge alle studentesse e prevede un approccio di piena interdisciplinarietà. L'intervento mira a garantire pari opportunità e la parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM.

Ci si attende che la misura potenzi le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti, ampliando i programmi di consulenza e informazione su Erasmus+ con il sostegno dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE, l'Agenzia nazionale Erasmus+) e della sua rete di ambasciatori.

Sarà inoltre sviluppato un sistema digitale per il monitoraggio delle abilità linguistiche a livello nazionale con il supporto dei rispettivi enti certificatori.

Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

La misura mira alla riqualificazione degli spazi scolastici affinché diventino connected learning environments adattabili, flessibili e digitali, con laboratori tecnologicamente avanzati e un processo di apprendimento orientato al lavoro. Con questa misura si persegue l'accelerazione della transizione digitale del sistema scolastico italiano con quattro iniziative:

- trasformazione di circa 100 000 classi tradizionali in connected learning environments, con l'introduzione di dispositivi didattici connessi,
- creazione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo,
- digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche,
- cablaggio interno di circa 40 000 edifici scolastici e relativi dispositivi.

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

L'obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO₂, come pure all'aumento della sicurezza strutturale degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

Investimento 3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate

La misura mira a qualificare e innovare i percorsi universitari (e di dottorato), mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, "cultura dell'innovazione" e internazionalizzazione.

Saranno in particolare attuate le seguenti sottomisure:

- iscrizione, nell'arco di tre anni (100+200+200), di un numero massimo di 500 dottorandi a programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale,
- creazione di tre Teaching and Learning Centres (TLC) per migliorare le competenze di insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e degli insegnanti nelle scuole,
- creazione di tre Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari,
- rafforzamento delle scuole universitarie superiori,
- realizzazione di 10 iniziative educative transnazionali - TNE - in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
- attività di internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM) attraverso il sostegno a cinque progetti di internazionalizzazione delle istituzioni AFAM, per promuovere il loro ruolo all'estero nella conservazione e promozione della cultura italiana.

Riforma 4.1: Riforma dei dottorati

La riforma mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca

applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca".

Investimento 4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale

La misura mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale. L'investimento prevede l'assegnazione di ulteriori 1 200 borse di dottorato generiche all'anno (per tre anni), 1 000 ulteriori borse di dottorato all'anno (per tre anni) nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e almeno 200 nuove borse di dottorato all'anno (per tre anni) destinate al patrimonio culturale.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M4C1-1	Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei dottorati	Traguardo	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.	Disposizione e nella normativa che indica l'entrata in vigore delle riforme	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Le riforme devono comprendere almeno i seguenti elementi chiave: i) iniziative di riforma delle classi di laurea che introducano un grado maggiore di flessibilità al fine di rispondere all'evoluzione della domanda di competenze del mercato del lavoro; ii) iniziative di riforma delle lauree abilitanti al fine di semplificare e velocizzare l'accesso all'esercizio delle professioni; iii) iniziative di riforma dei dottorati al fine di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca applicata; iniziative di riforma del sistema di formazione professionale terziaria, compreso il rafforzamento dei legami e delle possibili transizioni con le lauree

										professionalizzanti al fine di soddisfare la domanda di competenze tecniche sul mercato del lavoro.
M4C1-2	Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università	Traguardo	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.	Disposizione e nella normativa che indica l'entrata in vigore della riforma	N/A	N/A	N/A	T4	2021	I decreti ministeriali adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla riforma delle borse di studio devono migliorare l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti di talento in difficoltà socioeconomiche, aumentando l'importo delle borse di studio e il numero dei beneficiari fino al 31 dicembre 2024. Tali studenti sono individuati sulla base dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
M4C1-3	Riforma 2.1: Reclutamento dei docenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti	Disposizione e nella normativa che indica l'entrata in vigore della riforma	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Il quadro giuridico riveduto è inteso ad attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso: i) il miglioramento del sistema di reclutamento; ii) l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado; iii) la limitazione dell'eccessiva mobilità degli

										insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento); iv) una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo.
M4C1-4	Investimento 3.2: Scuole 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Traguardi	Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.	Ministero dell'Istruzione - Decreto di adozione del piano Scuola 4.0	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Il piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano deve prevedere:</p> <p>a) la trasformazione di 100 000 classi in ambienti di apprendimento innovativi; b) la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole del II ciclo.</p> <p>L'azione a) è intesa alla trasformazione degli spazi scolastici destinati alle classi tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. L'investimento nelle strutture scolastiche deve dotare almeno 100 000</p>

										<p>classi delle scuole primarie e secondarie utilizzate per le lezioni di tutte le tecnologie didattiche più innovative (dispositivi di programmazione e robotica, dispositivi di realtà virtuale, dispositivi digitali avanzati per l'istruzione inclusiva ecc.).</p> <p>L'azione b) è intesa alla creazione di almeno un laboratorio per le professioni digitali in ciascuna scuola del II ciclo, strettamente interconnesso con imprese e start-up innovative per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali (intelligenza artificiale, robotica, big data, cybersecurity, economia blu e verde ecc.).</p> <p>Almeno il 40 % delle scuole beneficiarie deve essere localizzato nel Sud Italia.</p>
M4C1-5	Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico;	Traguardi	Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici.	Disposizioni e nella normativa che indica l'entrata in vigore delle	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La legislazione primaria di riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria volta a migliorare i risultati scolastici deve comprendere almeno i seguenti elementi

	<p>Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento</p>			<p>riforme</p>					<p>chiave: i) iniziative di riforma dell'organizzazione del sistema di istruzione al fine di adeguarlo agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti); ii) iniziative di riforma del sistema di orientamento al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria; iii) iniziative di rafforzamento del sistema degli ITS, anche tramite l'adozione di nuovi curricula e il loro orientamento verso l'innovazione introdotta dal piano nazionale Industria 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) iniziative di formazione per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo e creazione della Scuola di Alta Formazione al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento; v) iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e</p>
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	---

										<p>rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.</p> <p>Al fine di conseguire il traguardo in modo soddisfacente, la legislazione deve prevedere scadenze obbligatorie per l'emanazione degli atti di legislazione secondaria, di orientamenti e di tutte le disposizioni regolamentari (monitoraggio a cura del Ministero dell'Istruzione) necessari per garantire un'agevole attuazione.</p>
M4C1-6	Riforma 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria a dirigenti scolastici, docenti e personale	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole.	Disposizione e nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La legislazione deve comprendere disposizioni volte a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, l'istituzione di un organismo qualificato deputato alle linee di indirizzo della formazione

	tecnico-amministrativo									del personale scolastico, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, collegandoli alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. L'attuazione di un sistema di formazione iniziale e continua dovrebbe consentire di superare l'attuale frammentazione dei percorsi formativi, che al momento non sono oggetto di una strategia nazionale unificata.
M4C1-7	Investimento 1.4: Interventi straordinari o finalizzati alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla	Obiettivo	Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma.	Sono previste attività di tutoraggio.	Numero	0	820 000	T4	2024	Realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 470 000 giovani a rischio di abbandono scolastico e per almeno 350 000 giovani che hanno già abbandonato la scuola. L'intervento deve garantire: - la distribuzione territoriale e di genere, - l'introduzione di una piattaforma per le attività di tutoraggio e formazione,

	riduzione dell'abbandono scolastico									<p>disponibile online, a sostegno dell'attuazione delle attività di tutoraggio. Avvio di corsi post diploma (qualifiche orientate al lavoro)</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'iniziativa copre l'intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree a rischio (i territori oggetto dell'intervento sono caratterizzati da ritardi nell'istruzione, basso livello socioeconomico delle famiglie e livello elevato di abbandono prematuro degli studi); - le misure di tutoraggio volte a superare i divari territoriali e le disuguaglianze in termini di parità di accesso all'istruzione e di successo nella formazione saranno rivolte, in particolare, alle scuole e alle situazioni scolastiche in cui i tassi di abbandono scolastico sono maggiori per via di tale condizione sociale.
M4C1-8	Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di	Notifica, da	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nei

	e per lo sport a scuola		strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione.	parte delle autorità locali beneficiare del finanziamento, dell'aggiudicazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili						termini definiti dal decreto del Ministero dell'Istruzione a seguito di procedura di appalto pubblico. L'aggiudicazione deve essere conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
										Il piano di investimento deve essere finalizzato alla costruzione e alla riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell'offerta formativa e un potenziamento delle strutture scolastiche, che favoriranno un incremento del tempo scuola. Ci si attende che l'iniziativa favorisca l'integrazione della scuola nel territorio e migliori la pratica dell'attività sportiva e motoria.

M4C1-9	Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia.	Notifica, da parte delle autorità locali beneficiarie del finanziamento, dell'aggiudicazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Aggiudicazione dei contatti di lavoro e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia. L'aggiudicazione deve essere effettuata conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M4C1-10	Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2: Riforma del	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario.	Disposizione e nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione	N/A	N/A	N/A	T4	2023	La legislazione secondaria deve comprendere tutte le disposizioni necessarie per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria: - riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati; - decreti ministeriali di

	<p>sistema ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni</p>									<p>riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria, - riforma della carriera degli insegnanti, - riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici, - legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole.</p>
M4C1-11	<p>Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università</p>	<p>Obiettivo</p>	<p>Borse di studio per l'accesso all'università assegnate</p>	<p>N/A</p>	<p>Numero</p>	<p>256 0000</p>	<p>300 000</p>	<p>T4</p>	<p>2023</p>	<p>Assegnazione di borse di studio ad almeno 300 000 studenti Almeno il 75 % dei beneficiari dovrebbe essere costituito da donne, disoccupati di lungo periodo, persone con disabilità o persone con</p>

										meno di 30 anni, e dovrebbero essere erogati almeno 0,3 milioni di corsi di formazione in materia di competenze digitali nel quadro del programma GOL. Con questo progetto deve essere perseguita l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il sostegno allo studio attraverso: - l'aumento di 700 EUR in media dell'importo delle borse di studio, - il finanziamento delle borse di studio per una quota più ampia di studenti.
M4C1-12	Investimento 4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il	Obiettivo	Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni)	N/A	Numero	9 000	16 200	T4	2024	Assegnazione di almeno 1 200 borse di dottorato supplementari ogni anno (su tre anni); assegnazione di almeno 1 000 borse di dottorato supplementari ogni anno (su tre anni) nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche; assegnazione di almeno 200 nuove borse di dottorato ogni anno (su tre anni) destinate al patrimonio culturale.

	patrimonio culturale							<p>La base di partenza è stata individuata come il numero attuale (arrotondato) di dottorandi che iniziano ogni anno il dottorato in Italia.</p> <p>a) I dottorati devono essere concepiti in modo tale da coinvolgere più efficacemente le imprese e promuovere la ricerca applicata;</p> <p>b) i dottorati nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche devono essere conformi al quadro normativo da attuare in collaborazione con il Ministero per la Pubblica Amministrazione; i dottorati nell'ambito delle Amministrazione pubbliche possono essere offerti nelle diverse aree identificate dal CUN - Consiglio Universitario Nazionale (ad es. Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali), nella misura in cui sono intesi a qualificare ulteriormente il candidato</p>
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

										per contribuire allo sviluppo di sistemi governativi potenziati; i dottorati destinati al patrimonio culturale devono essere conformi a un quadro da definire in stretta cooperazione con il Ministero della Cultura (ad es. nelle aree Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, e Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, quali identificate dal CUN, Consiglio Universitario Nazionale).
M4C1-13	Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	Obiettivo	Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo	N/A	Numero	0	650 000	T4	2024	Formazione di almeno 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (complessivamente 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo formati).
M4C1-14	Riforma 2.1: Reclutamento	Obiettivo	Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.	N/A	Numero	0	70 000	T4	2024	Almeno 70 000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.

	to dei docenti									
M4C1-15	Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate.	N/A	Numero	296 000	336 000	T4	2024	Almeno 336 000 studenti che beneficiano di una borsa di studio erogata. Con questo progetto si persegue l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il sostegno allo studio attraverso: - l'aumento di 700 EUR in media dell'importo delle borse di studio, - il finanziamento delle borse di studio per una quota più ampia di studenti.
M4C1-16	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25.	N/A	Numero	0	8 000	T2	2025	Almeno 8 000 scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM. I progetti sono intesi allo sviluppo e alla digitalizzazione della piattaforma digitale nazionale STEM ai fini della piena attuazione del programma, del monitoraggio e della diffusione di informazioni e dati (disaggregati per genere) a partire dalle scuole dell'infanzia e primaria fino

										alla scuola secondaria di primo e secondo grado, agli istituti tecnici e professionali e alle università.
M4C1-17	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti.	N/A	Numero	0	1000	T2	2025	Erogazione di almeno 1 000 corsi annuali di lingua e metodologia a tutti gli insegnanti.
M4C1-18	Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Obiettivo	Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).	N/A	Numero	0	264 480	T4	2025	Creazione di almeno 264 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). L'obiettivo del piano per la costruzione e la riqualificazione degli asili nido è l'aumento dei posti disponibili, tramite il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0-6 anni.
M4C1-19	Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Obiettivo	Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0.	N/A	Numero	0	100 000	T4	2025	Numero di classi trasformate in ambienti di apprendimento innovativi grazie al piano "Scuola 4.0". L'azione è intesa a trasformare gli spazi scolastici utilizzati come classi tradizionali in ambienti di apprendimento

										innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. L'investimento deve dotare almeno 100 000 classi delle scuole primarie e secondarie utilizzate per l'insegnamento di tutte le tecnologie didattiche più innovative (ad es. dispositivi di programmazione e robotica, dispositivi di realtà virtuale e dispositivi digitali avanzati per l'insegnamento inclusivo).
M4C1-20	Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	Obiettivo	Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	N/A	Numero	11 000	22 000	T4	2025	Aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS) ogni anno (100 %). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipenderà anche dall'aumento del numero di ITS operativi (+ 208 ITS).
M4C1-21	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	Obiettivo	Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico.	N/A	Numero	0	1 000	T2	2026	Almeno 1 000 strutture che possano favorire un incremento del tempo scuola e un'apertura della scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico, mediante la

										<p>costruzione e la ristrutturazione degli spazi delle mense al fine di aumentare il numero di strutture che favoriscano un incremento del tempo scuola e un'apertura delle scuole al territorio oltre l'orario scolastico.</p> <p>Sono fornite informazioni sulla distribuzione territoriale e sul tipo di struttura resa disponibile.</p>
M4C1-22	Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Obiettivo	M ² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive.	N/A	Numero	0	230 400	T2	2026	<p>Almeno 230 400 m² realizzati o riqualificati da utilizzare come palestre o strutture sportive annessi alle scuole.</p> <p>Registro nazionale degli edifici scolastici e dati derivanti dal monitoraggio GPU, validi per il programma nazionale triennale.</p>
M4C1-23	Investimento 3.4: Didattica e competenze universitari e avanzate	Obiettivo	Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale.	N/A	Numero	0	500	T2	2026	<p>Assegnazione di almeno 500 nuovi dottorati di ricerca nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale.</p> <p>Il progetto mira a qualificare e innovare i percorsi</p>

										<p>universitari (e di dottorato), attraverso le seguenti leve: a) digitalizzazione; b) "cultura dell'innovazione"; c) internazionalizzazione, intervenendo su: - formazione digitale ad accesso aperto (T1) (T2); - rafforzamento del ruolo delle università (T3); - rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale (T4) e (T5).</p>
M4C1-24	Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università	Obiettivo	Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola-università.	N/A	Numero	0	1 000 000	T2	2026	<p>Almeno 1 000 000 di studenti hanno frequentato corsi di transizione dalla scuola secondaria di secondo grado all'università.</p> <p>Si tratta di una stima media degli studenti italiani iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado negli anni in cui è realizzato l'investimento. Tale stima si basa principalmente sul numero di studenti attualmente iscritti e sui tassi di laurea.</p> <p>Il numero di studenti iscritti all'orientamento attivo sarà monitorato dal MUR.</p> <p>L'obiettivo è far sì che</p>

										almeno 1 000 000 studenti negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado abbiano frequentato corsi di transizione scuola-università.
M4C1-25	Investimento 1.4: Intervento straordinario o finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	Obiettivo	Divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria nel 2024.	N/A	Percentuale	13,5	10,2	T2	2026	Riduzione del divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria fino a raggiungere la media UE del 2019 (10,2 %).
M4C1-26	Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia	Obiettivo	M ² di edifici scolastici ristrutturati.	N/A	Numero	0	2 784 000	T2	2026	Ristrutturazione di almeno 2 784 000 m ² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie

	scolastica									complessiva 2 784 000 m ² , pari a circa 2 100 edifici scolastici.
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

J.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti

La riforma ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura, da parte del MUR, di parte degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.

L'investimento previsto mira a garantire un ampio accesso alle strutture abitative in modo che un numero ragionevole di studenti possa permettersi un'istruzione avanzata nel proprio ambito di studi e luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza. L'obiettivo è quello di aggiungere 65 500 posti letto agli attuali 40 000, riducendo così in modo significativo il divario rispetto alla media UE per quanto riguarda gli studenti cui sia stato attribuito un alloggio (il 18 % rispetto all'attuale 3 % registrato in Italia). L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

J.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M4C1-27	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>La legislazione riveduta: deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012) al fine di:</p> <p>1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici <i>green-field</i> (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50 %), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati;</p> <p>2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione;</p> <p>3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla L. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di</p>

										<p>cofinanziamento concedibile.</p> <p>Sarà attuata una riforma che introdurrà nel quadro normativo italiano in materia di finanziamento degli alloggi per gli studenti le seguenti importanti modifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati (in funzione del regime descritto nell'attuazione), consentendo anche partenariati pubblico-privati in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2. assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>necessarie per l'ospitalità studentesca. Ciò contribuirà a sua volta a fornire una nuova gamma di alloggi ad affitti accessibili;</p> <p>3. condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati;</p> <p>4. ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate.</p>
M4C1-28	Riforma 1.7: Riforma della	Obiettivo	Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti	N/A	Numero	40 000	47 500	T4	2022	Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale

	legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti									riveduta entro il 31 dicembre 2021.
M4C1-29	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della riforma	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un

										<p>altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate.</p>
M4C1-30	Riforma 1.7: Riforma della legislazione	Obiettivo	Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema	N/A	Numero	47 500	60 000	T2	2026	Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo

	ne sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti		legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo.							<p>sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti).</p> <p>Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro la fine del 2021 (valore di riferimento: 47 500).</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

K. MISSIONE 4 COMPONENTE 2 - Dalla ricerca all'impresa

Questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza. Fornisce sostegno al sistema della ricerca pubblica, alle competenze e alla mobilità dei ricercatori nonché alla cooperazione pubblico-privato a livello nazionale e dell'UE. Si basa su tre pilastri principali: i) miglioramento della base scientifica; ii) forti legami tra imprese e scienza (trasferimento di conoscenze e tecnologia); iii) sostegno all'innovazione delle imprese (in particolare PMI, start-up).

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 sulla necessità di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), di "promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3) e di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

L'investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli in Italia. La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2 100 giovani ricercatori - sul modello dei bandi *European Research Council - ERC* - e *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - MSCA-IF* - e *Seal of Excellence*, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "non-tenure-track" e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴⁶; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴⁷; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴⁸ e agli impianti

⁴⁶ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴⁷ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di

di trattamento meccanico biologico⁴⁹; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 2.2: Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa

L'obiettivo della misura è sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, individuati con inviti specifici a partecipare ai partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa. Queste iniziative di ricerca transnazionali possono costituire un importante motore per lo sviluppo di R&I su questioni strategiche per la ripresa dell'economia italiana. In particolare, il sostegno si focalizzerà sui seguenti partenariati: i) *High Performance Computing*, ii) *Key digital technologies*, iii) *Clean energy transition*; iv) *Blue oceans - A climate neutral, sustainable and productive Blue economy*; v) *Innovative SMEs*.

La misura, attuata dal MiSE (ministero dello Sviluppo economico), consentirà di dare continuità a iniziative realizzate attraverso il Fondo per la crescita sostenibile (FCS), abilitando sinergie tra livelli di governo e fonti finanziarie diverse.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵⁰; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁵¹; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵² e agli impianti

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵⁰ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁵¹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁵² L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando

di trattamento meccanico biologico⁵³; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese

L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante:

- l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
- incentivi all'assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.

È, inoltre, prevista, la creazione di uno *hub* finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.

Nello specifico, la misura, attuata dal MUR, prevede l'attivazione di 5 000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l'incentivo all'assunzione di 20 000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese. I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.

Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&I per promuovere la semplificazione e la mobilità

La riforma sarà attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di 2 decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. La riforma spingerà verso un approccio più sistematico alle attività di R&S, superando l'attuale logica di riassegnazione delle risorse favorendo la condivisione, e sarà orientata alla semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata, con un impatto significativo in quanto si eviteranno la dispersione e la frammentazione delle priorità, grazie

tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

53 L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

anche al supporto dalla prima componente della Missione. Gli Enti pubblici di ricerca (EPR) avranno un ruolo fondamentale sia come possibili leader progettuali per i Partenariati, per i Campioni nazionali e per gli Ecosistemi territoriali, sia come potenziali partecipanti ai bandi sul Fondo PNR e sul Fondo per le infrastrutture.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M4C2-1	Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	Obiettivo	Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca	N/A	Numero	50	300	T4	2022	<p>Concessione di almeno 300 borse di ricerca a studenti. La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo terrà</p>

										inoltre conto del fatto che siano assunti almeno 300 giovani ricercatori.
M4C2-2	Investimento 2.2: Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa	Obiettivo	Numero di progetti presentati da imprese aggiudicatarie	N/A	Numero	11	205	T4	2025	Devono essere assegnati almeno 205 progetti. La procedura di selezione per l'aggiudicazione comprende quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del

										regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 60 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 40 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF. d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.
M4C2-3	Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori	Obiettivo	Numero di borse di dottorato innovative assegnate	N/A	Numero	0	15 000	T4	2024	Assegnazione di almeno 15 000 borse di dottorato. I requisiti essenziali per l'individuazione dei dottorati di ricerca innovativi devono seguire le disposizioni precedenti contenute nel decreto direttoriale 29 luglio 2016 n. 1540,

	dalle imprese									<p>con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale.</p> <p>I requisiti comprendono:</p> <p>a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma;</p> <p>b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni;</p> <p>c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le</p>
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;</p> <p>d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;</p> <p>e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;</p> <p>f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;</p> <p>g) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;</p> <p>h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;</p> <p>i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).</p> <p>La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M4C2-4	Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario.	Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore della normativa	N/A	N/A		T2	2022	I decreti ministeriali devono comprendere i seguenti elementi fondamentali: i) passare ad un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a generare un impatto significativo evitando la dispersione e la frammentazione delle priorità; ii) riformare la legislazione per aumentare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese; iii) semplificare la gestione dei fondi; iv) riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle

										attività di ricerca.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

K.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)

Il Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 per garantire l'attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica. Le principali aree di intervento del PNR riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.

Saranno anche finanziati Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed enti di ricerca (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche). I progetti finanziati - che intendono promuovere attività di ricerca *curiosity driven* - sono selezionati dal MUR sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità del progetto di ricerca. Questo tipo di attività stimolerà lo sviluppo di iniziative promosse dai ricercatori, verso la ricerca di frontiera, e una più forte interazione tra università e istituti di ricerca.

L'investimento finanzia, fino al 2026, 5 350 progetti.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵⁴; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁵⁵; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵⁶ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵⁷; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre

⁵⁴ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁵⁵ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁵⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base

A differenza di altri paesi europei comparabili, la scarsa produzione di brevetti e spin-off del sistema di ricerca e universitario italiano appare particolarmente critica⁵⁸. Questo è dovuto ad alcune sfide strutturali, quali il ruolo dominante delle piccole e medie imprese nell'economia nazionale, alle ampie disparità regionali in termini di reddito e produttività e alla scarsa capacità delle università di entrare in contatto con le imprese.

L'investimento mira a finanziare fino a un massimo di 15 programmi di ricerca, realizzati da reti allargate di soggetti pubblici e privati. L'investimento è in linea con uno degli obiettivi PNR di promuovere cambiamenti positivi sfruttando la ricerca fondamentale. Per ciascun programma saranno condotti specifiche attività di coinvolgimento dei portatori di interessi, al fine di coinvolgere i cittadini e agevolare il trasferimento di tecnologie e conoscenze verso territori, imprese e amministrazioni.

Ci si attende che l'investimento rafforzi le catene tecnologiche nazionali e ne promuova la partecipazione alle catene del valore strategiche europee e globali. Esempi possibili sono la mobilità (batterie, materiali e logistica sostenibili ecc.), energie alternative, superconduttori, monitoraggio e prevenzione dei cambiamenti climatici, economia circolare nel settore della moda, simbiosi industriale, progettazione ecosostenibile, gestione, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, biodiversità, processi produttivi ecologici, veicoli a guida autonoma, vaccini, bioreattori, nuove materie prime, gestione delle acque e tutela delle risorse idriche. Ci si attende che ciascun programma promuova l'aggregazione delle piccole e medie imprese intorno a grandi attori privati e centri pubblici di ricerca nonché incoraggi le attività di ricerca collaborative e complementari. I progetti R&S includeranno investimenti sia nel capitale umano, sia nello sviluppo della ricerca di base per università, centri di ricerca e imprese.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare programmi escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle²⁶; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²⁷; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori²⁸ e agli impianti di trattamento meccanico biologico²⁹; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 1.4: Potenziamiento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune *Key Enabling Technologies*

Questa misura mira al finanziamento della creazione di centri di ricerca nazionale, selezionati con procedure competitive, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione.

⁵⁸ OCSE, Skills Studies on "Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy".

La scelta avverrà sulla base di bandi competitivi a cui potranno partecipare consorzi nazionali guidati da un soggetto leader coordinatore, anche tenendo conto della mappatura precedente.

Elementi essenziali di ogni centro nazionale saranno a) la creazione e il rinnovamento di rilevanti strutture di ricerca b) il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e attuazione dei progetti di ricerca c) il supporto alle start-up e alla generazione di spin off. La selezione dovrebbe avvenire con appositi bandi, il primo dei quali verrà emanato entro l'inizio del 2022. La scelta fra le proposte che parteciperanno ai bandi avverrà con modalità analoghe a quelle adottate dallo *European Innovation Council*.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵⁹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁶⁰; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁶¹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁶²; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S"

La misura, attuata dal MUR, si concretizza attraverso il finanziamento entro il 2026 di "leader territoriali di R&I" (esistenti o nuovi) che verranno selezionati sulla base di apposite procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di sostenibilità sociale. Ogni progetto dovrà presentare in misura significativa i seguenti elementi: a) attività formative innovative condotte in sinergia dalle università e dalle imprese e finalizzate a ridurre il mismatch tra competenze richieste dalle imprese e competenze fornite dalle università, nonché dottorati industriali; b) attività di ricerca condotte e/o infrastrutture di ricerca realizzate congiuntamente dalle università e dalle imprese, in particolare le PMI,

⁵⁹Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁶⁰Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁶¹L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁶²L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

operanti sul territorio; c) supporto alle start-up; d) coinvolgimento delle comunità locali sulle tematiche dell'innovazione e della sostenibilità.

La selezione dei progetti da finanziare avverrà sulla base dei seguenti criteri: i) la qualità scientifica e tecnica e la sua coerenza con la vocazione territoriale; ii) l'effettiva attitudine a stimolare le capacità innovative delle imprese, in particolare delle PMI; iii) la capacità di generare relazioni nazionali ed internazionali con importanti istituzioni di ricerca e società leader; iv) l'effettiva capacità di coinvolgimento delle comunità locali.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁶³; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁶⁴; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁶⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁶⁶; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 2.1: Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)

L'obiettivo della misura è di integrare l'attuale fondo IPCEI, di cui all'art. 1 comma 232 della legge di bilancio per il 2020, con risorse aggiuntive.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a

⁶³ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁶⁴ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁶⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁶⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

valle⁶⁷; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁶⁸; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁶⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁷⁰; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria

L'obiettivo della misura, attuata dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), consiste nel sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 60 centri (Centri di Competenza, Digital Innovation Hub, Punti di Innovazione Digitale) incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico. L'obiettivo del processo di semplificazione e razionalizzazione dei centri auspicato dalla misura è quello di aumentare i servizi tecnologici avanzati a beneficio delle aziende focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di punta.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁷¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁷²; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁷³ e agli impianti

⁶⁷Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁶⁸ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁶⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁷⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁷¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁷² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di

di trattamento meccanico biologico⁷⁴; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. A tale scopo la misura, attuata dal MUR, sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca finanzia la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati.

In particolare, la misura finanzia fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanziamento) con un *research manager* per ogni infrastruttura.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁷⁵; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁷⁶; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁷⁷ e agli impianti

riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁷³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁷⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁷⁵ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁷⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁷⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o

di trattamento meccanico biologico⁷⁸; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 3.2: Finanziamento di start-up

La misura è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo del Venture Capital in Italia. Attraverso questa iniziativa, attuata dal MiSE, sarà possibile ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull'economia nazionale. L'investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di EUR.

Gli interventi di cui sopra sono realizzati conformemente alle politiche di investimento in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici in materia (2021/C58/01).

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo giuridico e la successiva politica di investimento dello strumento finanziario devono:

- i) richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
- ii) escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁷⁹; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁸⁰; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁸¹

recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁷⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁷⁹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁸⁰ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁸¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non

e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁸²; iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

- iii) richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

K.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁸² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M4C 2-5	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significato Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca aggiudicati	N/A	Numero	0	3 150	T4	2023	<p>Aggiudicazione di almeno 3 150 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca.</p> <p>Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca.</p> <p>I progetti di ricerca di interesse nazionale sono proposte dal basso verso l'alto e stimolate dalla curiosità. Il monitoraggio della distribuzione dei progetti finanziati negli ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca devono garantire un'equa</p>

										<p>distribuzione degli sforzi di ricerca e dei fondi.</p> <p>Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale</p>
M4C 2-6	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti aggiudicati	N/A	Numero	3 150	5350	T2	2025	<p>Aggiudicazione di almeno 5 350 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca.</p> <p>Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del Programma nazionale di ricerca (PNR).</p> <p>Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente</p>

											agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale
M4C 2-7	Investimento 1.1: Fondo per il programma nazionale di ricerca (PNR) e progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN);	Obiettivo	Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato	N/A	Numero	0	900	T2	2025	Assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato I ricercatori assunti si concentrano sulle priorità coerenti con i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) nell'ambito dei sei principali settori di intervento del programma nazionale di ricerca (PNR) che riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, biodiversità, agricoltura, ambiente.	

M4C 2-8	- Investimenti o 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziame nto progetti di ricerca di base	Obietti vo	Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private	N/A	Numero	0	100	T2	2025	<p>Almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private (1.3);</p> <p>Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende dalla percentuale di contratti a tempo determinato aggiudicati a ricercatrici: almeno il 40 %.</p> <p>I progetti sono selezionati sulla base di criteri competitivi, tra cui i) il rispetto degli obiettivi e delle priorità del PNR (Piano Nazionale di Ricerca); ii) coinvolgimento delle parti interessate per combinare il livello di maturità tecnologica (TRL) con il livello di preparazione della società (SRL);</p> <p>Saranno inoltre definiti criteri di selezione specifici per garantire i) l'equilibrio dei territori interessati (promuovendo il coinvolgimento di attori di diverse regioni e diverse zone del paese, compreso il</p>
------------	---	---------------	--	-----	--------	---	-----	----	------	---

										<p>Mezzogiorno e le isole); ii) il coinvolgimento sia delle grandi che delle piccole e medie imprese (PMI), con particolare attenzione alle imprese più giovani (fondate da meno di 5 anni) e innovative.</p> <p>L'invito a presentare progetti e la procedura di selezione devono comprendere quanto segue:</p> <p>a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;</p> <p>b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 42 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF;</p> <p>c) impegno a riferire in merito</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.</p> <p>Infine, l'invito a presentare progetti e la procedura di selezione richiederanno una valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M4C 2-9	Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune <i>Key Enabling Technologies</i>	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti alle strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su determinate <i>Key Enabling Technologies</i>	Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per la creazione di "campioni nazionali di R&S"	N/A	N/A	N/A	T4	2025	<p>Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali. I termini dell'invito includono quanto segue:</p> <p>a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;</p> <p>b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 36 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF;</p> <p>c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 15 % del costo totale</p>
------------	---	-----------	---	--	-----	-----	-----	----	------	---

										<p>dell'investimento sostenuto dall'RRF.</p> <p>d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.</p> <p>Aggiudicazione di almeno 5 contratti per la creazione di "leader nazionali di R&S".</p> <p>Le Key Enabling Technologies devono includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simulazione avanzata e analisi e gestione dei big data - Tecnologie avanzate per l'ambiente e l'energia - Tecnologie quantistiche e dei materiali avanzati, fotonica ed optoelettronica - Tecnologie per la salute (Biopharma Technologies) - Tecnologie per l'agricoltura e l'alimentazione (Agri-Tech) - Mobilità sostenibile - Tecnologie applicate e patrimonio culturale - Tecnologie per la biodiversità e la sostenibilità ambientale - Tecnologie per la transizione digitale
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										industriale - Industria 4.0
M4C 2-10	Investimento 2.1: IPCEI	Traguardo	Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica	Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse	N/A	N/A	N/A	T2	2021	<p>Gli IPCEI che saranno sostenuti dovranno essere aggiornati in funzione dell'effettiva fase di avanzamento delle procedure nazionali in materia di IPCEI attualmente in corso e della fase di avanzamento della procedura di notifica degli aiuti di Stato.</p> <p>L'IPCEI prescelto riguarderà specifici settori industriali innovativi in linea con le catene del valore europee già individuate.</p> <p>Tale intervento comprende sia gli IPCEI già approvati che quelli futuri, come il cloud, la salute, le materie prime e la cybersecurity.</p> <p>I termini dell'invito includono quanto segue:</p> <p>a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE</p>

										<p>e nazionale;</p> <p>b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 40 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF;</p> <p>c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 60 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF.</p> <p>d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.</p>
M4C 2-11	Investimento 2.1: IPCEI	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti.	Disposizione nell'atto nazionale che indica l'entrata in vigore dell'atto	N/A	N/A	N/A	T2	2022	L'atto nazionale indica le procedure e i termini per presentare i progetti nonché i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari.
M4C	Investimento	Traguardo	L'elenco dei partecipanti ai	Pubblicazione	N/A	N/A	N/A	T2	2023	L'elenco dei soggetti ammessi

2-12	o 2.1: IPCEI	rdo	progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023	dell'elenco dei partecipanti						a partecipare ai progetti IPCEI, a seguito delle verifiche e delle valutazioni dei progetti presentati, è conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale
M4C 2-13	Investimento o 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Numero di nuovi poli da creare	N/A	Numero	8	50	T4	2025	Entrata in funzione dei 42 nuovi poli L'investimento si concentra su due tipi di poli: <ul style="list-style-type: none"> - i centri di competenza - la rete dei poli di innovazione sul campo I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali

										<p>università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta.</p> <p>I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova.</p>
M4C 2-14	Investimento 2.3: Potenziamnto ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Esborso di valore finanziario pari a 600 000 000 EUR	N/A	EUR	140 000 000	600 000 000	T4	2025	<p>-</p> <p>I centri di trasferimento di tecnologia devono fornire servizi per una quantità di risorse pari ad almeno 600 000 000, ossia raddoppiando quasi i finanziamenti ottenuti con il meccanismo cofinanziario.</p> <p>I servizi previsti che saranno forniti comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi

										(più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale.
M4C 2-15	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Numero di PMI beneficiarie	N/A	Numero	950	4 500	T4	2025	Almeno 4 500 PMI beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva servizi per un importo di 130 000 EUR, comprese risorse pubbliche e private.
M4C 2-16	Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture e di ricerca e innovazione	Obiettivo	Numero di infrastrutture finanziate	N/A	Numero	0	30	T2	2023	Almeno 30 infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v)

	e									intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 research manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione.
M4C 2-17	Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture e di ricerca e innovazione e Investimento	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	Notifica dell'aggiudicazione dei contratti	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale</p> <p>Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani</p>

										<p>traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up.</p> <p>La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio.</p>
M4C 2-18	Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione"	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione;	Notifica dell'aggiudicazione dei contratti	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio</p>

	zione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S"									<p>"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale</p> <p>La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio.</p> <p>I centri nazionali saranno creati a seguito di un invito a presentare proposte concorrenziali con la riunione dei laboratori di punta esistenti a livello mondiale già presenti nelle università e i centri di ricerca pubblici e privati, e creando nuove infrastrutture su misura.</p>
M4C 2-19	Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni"	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies	Notifica dell'aggiudicazione dei contratti	N/A	N/A	N	T2	2022	<p>Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)</p>

	<p>nazionali di R&S" su alcune <i>Key Enabling Technologies</i></p>							<p>mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale</p> <p>I progetti sono selezionati per il 30 % delle risorse come interventi del tipo "Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici" (IF022) e per il 15 % delle risorse come interventi del tipo "Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare" (IF023).</p> <p>I progetti saranno valutati in termini di fattibilità, sostenibilità, cofinanziamento da altre fonti (quali i fondi regionali), coinvolgimento del settore produttivo, qualità dei partner, impatto sulla sostenibilità sociale e ambientale. L'invito a</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

										presentare progetti da finanziare come ecosistemi dell'innovazione. La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio.
M4C 2-20	Investimento 3.2: Finanziamento di start-up	Traguardo	Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario.	L'accordo è firmato dal governo italiano e da Cassa Depositi e Prestiti.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Gli elementi da includere nella politica/strategia di investimento dello strumento finanziario sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi di investimento (dimensioni del fondo, numero di operazioni, importi da sostenere nel tempo differenziati in funzione del beneficiario, come le PMI rispetto alle imprese a media capitalizzazione/grandi imprese, ...) - Ambito di applicazione e beneficiari ammissibili - Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione - Tipo di sostegno fornito (quali garanzie, prestiti, equity, quasi-equity) - Rischio/rendimento mirati per ciascun tipo di

										<ul style="list-style-type: none"> investitore - Politica in materia di rischi e antiriciclaggio - Governance (partner, gestori di fondi, consiglio, comitato per gli investimenti, ruolo e responsabilità) - Limiti di diversificazione e concentrazione - Politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per gli investimenti azionari - Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità ed elenco di esclusione - Politica di prestito per investimenti nel debito, comprese le garanzie e le garanzie reali richieste - Calendario per la raccolta di fondi e l'attuazione
M4C 2-21	Investimento 3.2: Finanziamento di start-up	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno	N/A	Numero	0	250	T2	2025	i) almeno 250 PMI e progetti di start-up finanziati dall'iniziativa per il finanziamento delle start-up Ipotesi basate su un investimento azionario medio pari a 1 200 000 EUR
M4C 2-22	Investimento 2.1: IPCEI	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno	N/A	Numero	1	20	T2	2025	ii) Almeno 20 imprese sostenute attraverso il modello IPCEI;

											La stima dei valori obiettivo si basa sui metodi operativi dei progetti IPCEI attivati in Italia (Microelettronica 1, Batterie 1, Batterie 2)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

L. MISSIONE 5 COMPONENTE 1 - Politiche per il lavoro

Le misure previste da questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza introducono una riforma organica e integrata delle politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e della formazione professionale. Ci si attende che il potenziamento delle ALMPs e il miglioramento della *capacity building* dei centri per l'impiego (PES), compresa la loro integrazione con gli erogatori di istruzione e formazione e gli operatori privati, aumenteranno l'efficacia dei servizi. Le misure di questa componente mirano inoltre a ridurre il livello di vulnerabilità sociale a shock occasionali, in particolare contrastando il lavoro sommerso in ogni sua forma e in ogni settore e applicando sanzioni più efficaci accompagnate da maggiori incentivi al lavoro legale. La presente componente promuove inoltre la parità di genere (parità retributiva) tramite il sistema di certificazione della parità di genere. Investe inoltre nei giovani aumentando la quantità e la qualità dei programmi di formazione, per esempio tramite la partecipazione al programma "Servizio Civile Universale".

Ci si attende che l'attuazione di queste misure contribuirà ad affrontare le sfide contemplate dalle raccomandazioni specifiche per paese, in cui si esorta l'Italia ad "attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche mediante [...] sostegno attivo all'occupazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2, in materia di mercato del lavoro), "rafforzare (...) il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (CSR 2020, punto 2), "intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgono soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro" (CSR 2019, punto 2) e "promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (CSR 2019, punto 2).

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 - Politiche attive del lavoro e formazione

L'obiettivo di questa riforma è promuovere un sistema attivo del mercato del lavoro più efficiente grazie a servizi specifici per l'impiego e piani personalizzati di attivazione del mercato del lavoro. La creazione di un **programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori"** (GOL) consentirà di fornire servizi su misura ai disoccupati, potenziando così i loro percorsi di attivazione. Il programma GOL sarà accompagnato dal "**Piano Nazionale Nuove Competenze**" e dalla definizione di **livelli essenziali nazionali delle misure di formazione professionale**. Il sistema della formazione professionale (IFP) in Italia sarà potenziato promuovendo una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e sviluppando un sistema inclusivo di apprendimento permanente e percorsi innovativi di upskilling e reskilling.

Investimento 1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)

L'obiettivo di questo investimento è consentire un'efficace erogazione di servizi per l'impiego e la formazione. Questa misura comprende investimenti strutturali, lo sviluppo di Osservatori regionali del mercato del lavoro e dell'interoperabilità dei sistemi informativi regionali e nazionali e la progettazione e realizzazione di interventi formativi per aggiornare le

competenze dei consulenti dei lavoratori. La misura prevede inoltre la progettazione e realizzazione dei contenuti e dei canali di comunicazione dei servizi offerti.

Riforma 2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori. La misura comprende azioni per **prevenire e contrastare il lavoro sommerso**, lo sfruttamento dei lavoratori (caporalato) e altre forme di lavoro irregolare. La riforma comprende: I) l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici derivanti dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; II) il rafforzamento della capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro; III) l'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; IV) il sostegno al processo di trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare e all'adozione di misure di deterrenza e di incentivi per il lavoro regolare; V) la realizzazione di campagne di comunicazione e di attività di informazione e sensibilizzazione; VI) il rafforzamento del sistema di governance per contrastare il lavoro sommerso a livello nazionale e locale.

Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere

L'obiettivo di questa misura è garantire una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il divario retributivo di genere. Questo investimento comprende l'attuazione e l'applicazione del **sistema nazionale di certificazione della parità di genere** per promuovere la trasparenza nel mercato del lavoro e nei processi aziendali e, nel medio e lungo termine, contribuire a migliorare le condizioni di lavoro delle donne in termini di qualità, di remunerazione e di empowerment.

Investimento 3 - Sistema duale

L'obiettivo di questa misura è sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato. Questo investimento contribuirà a rendere i sistemi di istruzione e formazione più compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job). Questo intervento mira a: i) modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese; ii) rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree più marginali; iii) creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali.

Investimento 4 - Servizio Civile Universale

L'obiettivo di questa misura è potenziare il Servizio Civile Universale al fine di incrementare il numero di giovani che compiono un percorso di apprendimento non formale e accrescere le loro conoscenze e competenze. Questo investimento comprende misure volte a sensibilizzare all'importanza della cittadinanza attiva, promuovere l'occupabilità dei giovani e la coesione sociale con particolare attenzione alla transizione al verde e al digitale.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M5C1-1	Riforma 1-ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze	Disposizione nel testo dei due decreti che indica la loro entrata in vigore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul programma GOL e sul Piano Nazionale Nuove Competenze	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Gli atti relativi al programma GOL dovranno come minimo: i) definire gli elementi essenziali e gli standard dei centri per l'impiego (PES), tra cui la previsione dei bisogni formativi, i piani di formazione personalizzati e l'orientamento e il tutoraggio professionale, per garantire l'effettiva erogazione di servizi per l'impiego personalizzati in base a standard comuni e uniformi in tutto il territorio nazionale; ii) garantire che le attività formative di upskilling e reskilling fornite dai centri per

										<p>l'impiego (PES) siano pienamente in linea con il Piano Nazionale Nuove Competenze, anche per quanto riguarda le competenze digitali; iii) garantire che i centri per l'impiego (PES) siano orientati alle esigenze dei destinatari; iv) garantire che i centri per l'impiego (PES) diano priorità alle categorie più vulnerabili; v) destinare le formazioni pertinenti ad almeno il 25 % dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), con particolare attenzione alle competenze digitali e dando priorità alle categorie più vulnerabili; vi) stabilire nuovi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>meccanismi per potenziare e rendere strutturale la cooperazione tra il sistema pubblico e quello privato, anche per quanto riguarda l'individuazione delle competenze necessarie e l'offerta di posti di lavoro. Il decreto stabilisce che i beneficiari di ammortizzatori sociali devono avere accesso ai servizi offerti nell'ambito del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" entro quattro mesi dal momento in cui maturano il diritto al sussidio degli ammortizzatori sociali. Gli atti relativi al Piano Nazionale Nuove Competenze devono come minimo: i) definire</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>standard comuni e livelli essenziali di formazione professionale in tutto il territorio nazionale; ii) essere rivolti sia alle persone occupate sia a quelle disoccupate, con l'obiettivo di migliorarne le competenze digitali e incoraggiare l'apprendimento permanente; iii) individuare le competenze e gli standard pertinenti sulla base di una collaborazione tra il sistema pubblico e quello privato; iv) tenere conto delle diverse esigenze dei gruppi di destinatari interessati, i quali devono come minimo includere le categorie più vulnerabili; v) includere tutte le strategie settoriali pertinenti in modo da avere un</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>approccio globale, anche per quanto riguarda il piano strategico nazionale per le competenze degli adulti; vi) integrare disposizioni relative allo sviluppo di un sistema di previsione delle nuove competenze necessarie nel mercato del lavoro a breve e medio termine.</p>
M5C1-2	Riforma 1-ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)	Indicazione dell'entrata in vigore dei piani adottati dalle Regioni e le attività svolte	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>La normativa nazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) deve comprendere la definizione a livello regionale delle attività operative necessarie per l'attuazione del programma. Al fine di garantire la coerenza tra la normativa nazionale e l'attuazione a livello regionale devono</p>

										<p>essere adottati piani regionali per i centri per l'impiego (PES).</p> <p>Oltre ad adottare i piani, le Regioni devono svolgere le attività previste dai piani, raggiungendo almeno il 10 % dei beneficiari del programma previsti (obiettivo finale: 3 000 000 di beneficiari).</p> <p>L'entrata in vigore dei piani per i centri per l'impiego (PES) deve consentire di attuare pienamente il programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).</p>
M5C1-3	Riforma 1-ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)	N/A	Numero	400 000	3 000 000	T4	2025	<p>Almeno 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) Il conseguimento</p>

										soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno il 75 % dei beneficiari deve essere costituito da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità o persone di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni.
M5C1-4	Riforma 1-ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale	N/A	Numero	0	800 000	T4	2025	La formazione professionale deve essere inclusa nel programma per un quarto dei beneficiari delle ALMPs (800 000 persone in cinque anni). Pertanto almeno 800 000 dei 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) dovrebbero aver partecipato alla

										formazione professionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno 300 000 di questi beneficiari dovranno aver partecipato a formazioni sulle competenze digitali.
M5C1-5	Riforma 1-ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).	N/A	Percentuale	0	80	T4	2025	Una componente fondamentale del programma GOL è la definizione di una serie di livelli essenziali per le prestazioni da erogare ai beneficiari delle ALMPs, a cominciare dalle categorie più vulnerabili. Entro la fine del 2025, per almeno l'80 % dei centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello

										essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
M5C1-6	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.	N/A	Numero.	0	250	T4	2022	<p>Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.</p> <p>Queste attività sono in linea con il piano centrale di potenziamento e sono definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate.</p> <p>Tali attività includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei</p>

										<p>centri per l'impiego (PES) e l'acquisto di nuove sedi; II) un'ulteriore attuazione del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione.</p> <p>Questo obiettivo non comprende attività infrastrutturali.</p> <p>Nel raggiungimento degli obiettivi è garantito l'equilibrio in termini di distribuzione territoriale (Nord, Centro e Sud).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M5C1-7	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.	N/A	Numero	250	500	T4	2025	<p>Per almeno 500 centri per l'impiego (PES), il completamento del 100 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.</p> <p>Queste attività sono in linea con il piano centrale di potenziamento e sono definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate.</p> <p>Tali attività includono:</p> <p>I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei centri per l'impiego (PES) e l'acquisto di nuove sedi; II) un'ulteriore attuazione del sistema informativo</p>
--------	--	-----------	---	-----	--------	-----	-----	----	------	--

										<p>nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione.</p> <p>Questo obiettivo comprende tutti i tipi di attività, anche quelle strutturali.</p> <p>Nel raggiungimento degli obiettivi è garantito l'equilibrio in termini di distribuzione territoriale (Nord, Centro e Sud).</p>
M5C1-8	Riforma 2 – Lavoro sommerso	Traguardo	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa	Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Adozione di un piano nazionale e di una tabella di marcia attuativa con scadenze precise

			per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.	nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.						(un anno) per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Il piano nazionale deve essere basato sulla strategia generale di lotta al lavoro sommerso e sull'approccio multiagenzia già utilizzato per l'adozione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022). Il piano nazionale e la tabella di marcia attuativa devono comprendere almeno i seguenti elementi: I) misure volte all'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; II)
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

										<p>l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso, ad esempio: a) misure di deterrenza, come il rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni, e misure preventive che promuovono il lavoro regolare, quali gli incentivi finanziari mirati, anche attraverso una revisione e una razionalizzazione di quelli esistenti; b) il rafforzamento del legame con l'occupazione e la politica sociale; III) una campagna d'informazione nazionale sul</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										"disvalore" insito nel ricorso al lavoro sommerso, rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali; IV) una struttura di governance che assicuri un'efficace attuazione delle azioni; V) misure volte a superare gli insediamenti abusivi per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
M5C1-9	Riforma 2 – Lavoro sommerso	Traguardo	Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia	Piena attuazione delle misure del piano nazionale	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Piena attuazione di tutte le misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia
M5C1-10	Riforma 2 – Lavoro sommerso	Obiettivo	Aumento del numero di ispezioni sul lavoro	N/A	Percentuale	0	20	T2	2025	Incremento almeno del 20 % del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 Nel biennio 2019-20 le ispezioni sul lavoro

										sono state in media circa 85 000
M5C1-11	Riforma 2 – Lavoro sommerso	Obiettivo	Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso	N/A	Percentuale	0	2	T1	2026	Ridurre l'incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali, a seconda dei settori interessati. Scopo principale dell'obiettivo è fissare il livello di ambizione del piano nazionale da adottare entro il 2022. In questo contesto devono essere fornite specifiche analitiche e devono essere individuati indicatori pertinenti e fattibili.
M5C1-12	Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere	Traguardo	Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.	Indicazione nel testo di legge della data di entrata in vigore degli atti legislativi e delle misure di esecuzione che disciplinano la definizione del sistema di	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Il sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti:

				certificazione						<p>opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità.</p> <p>Definizione dei meccanismi di incentivazione per le imprese che intraprendono il processo di certificazione e degli orientamenti tecnici, compresi: I) l'elaborazione delle norme tecniche del sistema di certificazione della parità di genere per le imprese; II) l'identificazione dei meccanismi di incentivazione; III) la misura deve essere accompagnata dall'istituzione di un sistema informativo.</p>
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	---

M5C1-13	Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere.	N/A	Numero	0	800	T2	2026	Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 PMI). Le imprese devono farsi carico dei costi del proprio processo di certificazione.
M5C1-14	Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica.	N/A	Numero	0	1 000	T2	2026	Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 1 000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica. Per la fornitura di misure di accompagnamento sotto forma di tutoraggio, supporto tecnico-gestionale, misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata ed educazione all'imprenditorialità si ricorrerà a un

										sistema di voucher.
M5C1-15	Investimento 3 - Sistema duale	Obiettivo	Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025.	N/A	Numero	39 000	174 000	T4	2025	<p>Partecipazione al sistema duale e ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento.</p> <p>La distribuzione alle Regioni delle risorse per il potenziamento del sistema duale deve avvenire in base al numero degli studenti iscritti nei percorsi di IFP.</p>
M5C1-16	Investimento 4 - Servizio Civile Universale	Obiettivo	Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione	N/A	Numero	50 000	170 000	T4	2023	Partecipazione al programma "Servizio Civile Universale" e ottenimento della relativa certificazione nel triennio 2021-2023 per almeno 120 000

			nel triennio 2021-2023.							<p>persone in più rispetto allo scenario di riferimento.</p> <p>L'obiettivo principale è potenziare il Servizio Civile Universale, aumentando il numero di volontari e migliorando la qualità dei programmi e dei progetti a cui partecipano i giovani. Lo scenario di riferimento corrisponde a 50 000 persone nel triennio 2021-2023. L'obiettivo principale è pertanto aumentare il numero di volontari, che senza risorse aggiuntive rimarrebbe stabile a 50 000 giovani ma che, grazie alle risorse aggiuntive, potrebbe</p>
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

											raggiungere i 170 000 giovani.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

L.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 5 - Creazione di imprese femminili

L'obiettivo di questa misura è contribuire a innalzare il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e, in particolare, sostenere la partecipazione delle donne ad attività imprenditoriali. L'investimento sosterrà la **creazione di imprese femminili**. I principi fondamentali della riforma sono: I) sistematizzare e ridisegnare gli attuali strumenti di sostegno dell'imprenditorialità femminile al fine di aumentarne l'efficacia; II) sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti; III) sostenere l'avvio di attività imprenditoriali femminili attraverso mentoring, supporto tecnico-gestionale, misure per la conciliazione vita-lavoro, ecc.; IV) creare - attraverso azioni di comunicazione mirate - un clima culturale favorevole che valorizzi l'imprenditorialità femminile.

L.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M5C1 – 17	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Traguardo	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile	Approvazione del decreto ministeriale per l'istituzione del "Fondo Impresa Donna"	N/A	N/A	N/A	T3	2021	<p>Il fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile deve essere adottato per mezzo di un decreto ministeriale che stabilisca criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi dell'RRF, compresi il principio "non arrecare un danno significativo" e la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e degli accordi operativi con gli intermediari finanziari.</p> <p>Questi fondi costituiranno il "Fondo Impresa Donna", inteso ad attuare la misura specifica prevista a sostegno dell'imprenditorialità</p>

										<p>femminile. Le misure attuative devono essere approvate in precedenza dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento per le pari opportunità della PCM, con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziare le misure esistenti già gestite da organismi interni del Ministero dello Sviluppo Economico (come NITO e Smart&Start) tramite un conferimento di capitale che deve essere riservato esclusivamente alle imprese femminili; - integrare il fondo per l'imprenditoria femminile istituito dalla Legge di Bilancio 2021 (a partire dal T3 2022); - elaborare misure di accompagnamento, monitoraggio e
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										campagne di comunicazione. Il Dipartimento per le pari opportunità della PCM deve attuare una campagna pluriennale di informazione per la promozione dell'imprenditorialità femminile e per attività di orientamento professionale destinate alle donne di ogni età e alle studentesse universitarie verso settori e professioni in cui le donne sono sottorappresentate, e creare una piattaforma di comunicazione.
M5C1 – 18	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna".	N/A	Numero	0	700	T2	2023	Per almeno ulteriori 700 imprese rispetto allo scenario di riferimento, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna".

										Attuazione del "Fondo Impresa Donna" per sostenere l'imprenditorialità femminile attraverso l'erogazione di finanziamenti finalizzati all'utilizzo di strumenti già attivi (NITO, <i>Smart&Start</i>) e del nuovo Fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021. Si prevede che il contributo all'obiettivo deriverà principalmente da NITO ("Nuova imprenditorialità a tasso zero") e <i>Smart&Start</i> , come nello scenario di riferimento (imprese femminili sostenute fino al novembre 2020 tramite gli strumenti finanziari esistenti).
M5C1 – 19	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	obiettivo	Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella	N/A	Numero	700	2 400	T2	2026	Assegnazione di un sostegno finanziario ad almeno 2 400 imprese quali

			pertinente politica di investimento.							definite nella pertinente politica di investimento.
										Attuazione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile attraverso l'erogazione di finanziamenti sia tramite l'integrazione del Fondo sia tramite un conferimento di capitale.

M. MISSIONE 5 COMPONENTE 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Le riforme e gli investimenti previsti in questa componente mirano a rafforzare la resilienza sostenendo l'integrazione e l'inclusione delle persone più vulnerabili, tenendo conto delle dimensioni individuale, familiare e sociale. Questa componente fornisce una strategia nazionale per l'inclusione attiva dei gruppi vulnerabili della popolazione e mira a: I) rafforzare il ruolo dei servizi sociali integrati a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e degli adolescenti, sostenere le competenze genitoriali e proteggere le famiglie vulnerabili nonché le persone con disabilità, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture sociali del terzo settore; II) migliorare l'autonomia delle persone con disabilità fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari e rimuovendo gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro; III) migliorare l'inclusione delle persone in condizioni di estrema emarginazione e di disagio abitativo (ad esempio, persone senza fissa dimora) attraverso un'offerta più ampia di strutture e servizi di assistenza per l'accesso ad alloggi temporanei, percorsi personalizzati verso l'autonomia e la resilienza personale; IV) rafforzare la disponibilità di alloggi pubblici e privati più accessibili e la rigenerazione urbana e territoriale; V) sviluppare la capacità di resilienza dei più vulnerabili attraverso la diffusione della cultura dello sport e la realizzazione di infrastrutture sportive attraverso la creazione di parchi urbani dove le attività sportive potrebbero essere combinate con attività di intrattenimento a beneficio delle comunità.

Ci si attende che l'attuazione di queste misure contribuirà ad affrontare le sfide contemplate dalle raccomandazioni specifiche per paese del 2019, punto 2, sulla politica sociale, che esortano l'Italia a "garantire che [...] le politiche sociali siano efficacemente integrate e raggiungano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili", e dalle raccomandazioni specifiche per paese del 2020, punto 2, che esortano a "fornire un accesso adeguato alla protezione sociale".

M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità

L'obiettivo principale della riforma è quella di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l'autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare I) il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali; II) la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; III) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità; IV) la promozione di progetti di vita indipendente; e V) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti

L'obiettivo di questa misura è quella di riformare i servizi sociali e migliorare le condizioni di vita degli anziani non autosufficienti. Tale riforma deve comprendere: I) la semplificazione dell'accesso ai servizi da parte degli anziani mediante la creazione di punti unici di accesso ai servizi sociali e sanitari; II) l'individuazione di modalità di riconoscimento della non

autosufficienza basate sul bisogno assistenziale; (III) la messa a disposizione di una valutazione multidimensionale; e (IV) la definizione di progetti individualizzati che promuovano la deistituzionalizzazione. Questa riforma è prevista da interventi specifici previsti dal piano, inclusi sia nella missione Salute (M6), con riferimento a progetti di rafforzamento dei servizi sanitari locali e dell'assistenza a domicilio, sia in questa componente, con specifico riferimento all'investimento 1, intervento II, finalizzato alla deistituzionalizzazione.

Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione

L'obiettivo di questa misura è quello di sostenere le persone vulnerabili e prevenire l'istituzionalizzazione. L'investimento deve comprendere i seguenti interventi: I) sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e bambini; II) sostenere la vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani; III) rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire il ricovero ospedaliero; e IV) rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn-out tra gli assistenti sociali.

Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità

L'obiettivo di questa misura è quello di aumentare l'autonomia delle persone con disabilità. L'investimento mira ad accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari al fine di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità. La misura deve promuovere l'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro, comprese le nuove possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione.

Investimento 3 - *Housing First* (innanzitutto la casa) e stazioni di posta

L'obiettivo di questa misura è quello di proteggere e sostenere l'inclusione delle persone emarginate mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta. L'introduzione dell'approccio *Housing First* (innanzitutto la casa) significa che i comuni devono mettere a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi. Inoltre devono essere attuati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia in modo da attuare programmi di sviluppo personale e aiutare le persone a raggiungere un maggior livello di autonomia, anche fornendo formazione e altri servizi volti a migliorare l'occupabilità. D'altro canto, la realizzazione di "stazioni di posta" significa la creazione di centri di servizi e inclusione per le persone senza fissa dimora. Tali centri devono offrire, oltre a un'accoglienza notturna limitata, importanti servizi quali servizi sanitari, ristorazione, distribuzione postale, mediazione culturale, consulenza, orientamento professionale, consulenza giuridica e distribuzione di beni.

M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore - obiettivo	Trimestre	Ann o	
M5C2-1	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità	Disposizioni e nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge quadro	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>La legge quadro, che consiste in una legge delega, intesa a rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità, conformemente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea 2021-2030 per i diritti delle persone con disabilità, deve includere almeno:</p> <p>i) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; ii) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; e iii) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo.</p> <p>La definizione di persone con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, corrisponde ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone. In Italia la procedura di accertamento è di competenza delle regioni ed è affidata ai servizi sanitari locali o all'Istituto nazionale di previdenza sociale.</p> <p>La legge deve essere proposta dal ministro per le Disabilità per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, secondo la tabella di marcia stabilita.</p>

										All'adozione della legge quadro devono seguire la riorganizzazione dei servizi sociali locali, la definizione di standard qualitativi e la messa a disposizione di piattaforme ICT per migliorare e rendere più efficienti i servizi.
M5C2-2	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità	Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore dei decreti legislativi.	N/A	N/A	N/A	T2	2024	I decreti legislativi devono sviluppare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità. La legge deve, come minimo, stabilire disposizioni per i) semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, ii) rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e iii) aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio.
M5C2-3	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore della legge quadro che rafforza gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	N/A	N/A	N/A	T1	2023	La legge quadro proposta dal governo deve rafforzare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. La legge deve semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. La legge deve individuare inoltre le risorse finanziarie necessarie.
M5C2-4	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone	Traguardo	Entrata in vigore dei	Disposizioni nella	N/A	N/A	N/A	T1	2024	I decreti legislativi devono attuare le disposizioni previste dalla legge quadro per

	anziane non autosufficienti		decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti	normativa che indicano l'entrata in vigore dei decreti legislativi						rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e per implementare le diverse misure.
M5C2-5	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo	Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano operativo di interventi	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Il piano operativo deve definire i requisiti dei progetti che potranno essere presentati dagli enti locali e che riguardano quattro dimensioni: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia da 0 a 17 anni; ii) sostegno all'autonomia degli anziani; iii) servizi a domicilio per gli anziani; e iv) sostegno agli assistenti sociali.</p> <p>L'intervento "sostegno alla genitorialità" deve consistere almeno nel sostegno alle famiglie beneficiarie per almeno 18 mesi con i) una valutazione preliminare dell'ambiente familiare e della situazione dei minori, ii) una valutazione della situazione effettuata da un gruppo multidisciplinare di professionisti qualificati e iii) la messa a disposizione di almeno uno dei seguenti servizi: servizi a domicilio, partecipazione a gruppi di sostegno per genitori e bambini; cooperazione tra scuole, famiglie e servizi sociali e/o servizi condivisi di assistenza familiare.</p> <p>L'intervento a favore "dell'autonomia delle persone anziane" deve consistere almeno nella riconversione delle case di riposo per anziani in</p>

										<p>gruppi di appartamenti autonomi, dotati di tutte le strutture e i servizi necessari, tra cui l'automazione domestica, la telemedicina e il monitoraggio a distanza.</p> <p>L'intervento relativo ai "servizi a domicilio per le persone anziane" mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani.</p> <p>L'intervento "sostegno agli assistenti sociali" deve fornire sostegno agli operatori sociali, rafforzare la loro professionalità e la condivisione delle competenze, principalmente mediante l'introduzione di meccanismi di condivisione delle competenze e di supervisione dei servizi agli operatori al fine di sostenere il loro lavoro.</p>
M5C2-6	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Obiettivo	I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i	N/A	Percentuale	0	85	T1	2026	<p>Almeno l'85 % dei distretti sociali deve produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia di età da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out.</p> <p>L'85 % dei distretti sociali italiani deve partecipare al progetto.</p> <p>Gli interventi previsti nell'ambito delle quattro dimensioni e i requisiti pertinenti sono definiti nel piano operativo per l'inclusione attiva dei gruppi di popolazione vulnerabili, la cui situazione è peggiorata a seguito dell'emergenza epidemiologica di COVID-19.</p>

			burn-out							L'intervento deve coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali saranno invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio.
M5C2-7	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali	N/A	Numero	0	500	T4	2022	<p>Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali.</p> <p>Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: realizzazione da parte di un minimo di 500 distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali;</p> <p>realizzazione di almeno un progetto da parte di un minimo di 500 distretti sociali che hanno partecipato alla procedura non competitiva.</p>
M5C2-8	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio	N/A	Numero	1 000	5 000	T1	2026	Almeno 5 000 persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ITC. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.

			domestico e/o la fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.							<p>Almeno 5 000 persone (1 000 esistenti più altre 4 000) con disabilità destinatarie degli interventi di assistenza tecnica.</p> <p>La definizione di persone con disabilità (basata sull'ICF) figura nel piano nazionale per la non autosufficienza del 2019. Le linee guida per il progetto di autonomia delle persone disabili sono già state elaborate a seguito di progetti precedenti. L'approvazione della legge specifica n. 112/2016 e l'istituzione di un fondo nazionale specifico per l'azione devono coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali devono essere invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio.</p>
M5C2-9	Investimento 3 - <i>Housing First</i> (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione e di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono	Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano operativo di interventi	N/A	N/A	N/A	T1	2022	<p>Il piano operativo relativo ai progetti di <i>Housing First</i> e stazioni di posta deve definire i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali nonché degli inviti a presentare proposte.</p> <p>I progetti <i>Housing First</i> prevedono che gli enti locali mettano a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi, preferibilmente attraverso la ristrutturazione e il rinnovo degli immobili di proprietà dello Stato. I progetti devono essere accompagnati da programmi a favore dello sviluppo e dell'autosufficienza.</p> <p>I progetti sulle stazioni postali prevedono lo sviluppo di centri di servizi e di inclusione per</p>

			essere presentati dagli enti locali e pubblicazioni e dell'invito a presentare proposte							le persone senza dimora. A ciò si devono aggiungere azioni di inserimento lavorativo, in collaborazione con i centri per l'impiego.
M5C2-10	Investimento 3 - <i>Housing First</i> (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Obiettivo	Preso in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale mediante i progetti <i>Housing First</i> e le stazioni di posta.	N/A	Numero	0	25 000	T1	2026	<p>Almeno 25 000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di <i>Housing First</i> e stazioni di posta.</p> <p>Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: 25 000 persone riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi.</p> <p>Preso in carico di almeno 25 000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale in quanto destinatarie degli interventi effettuati dal distretto sociale.</p> <p>Le persone in condizioni di grave deprivazione sono definite come segue: si vedano le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate dalla Conferenza Unificata del 5.11.2015 e l'articolo 5 del decreto annuale sul Fondo per la povertà 2018 dove (articolo 5) a tal fine sono identificati come a) persone senza dimora o senza dimora fissa; b) persone che utilizzano dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone che escono dall'istituzionalizzazione (compreso</p>

										<p>il carcere) e che non dispongono di un alloggio.</p> <p>Benché l'intervento debba coprire l'intero territorio nazionale, vanno privilegiate tuttavia le aree in cui la deprivazione abitativa e la povertà grave sono più urgenti (aree metropolitane, ma anche alcune zone rurali con un elevato numero di lavoratori stagionali - molti dei quali stranieri).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.

Investimento 5 - Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

L'obiettivo di questa misura è quello di rigenerare, rivitalizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture intermodali allo scopo di trasformare territori metropolitani vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Tale investimento comprende due interventi: I) sostegno a progetti generali per la realizzazione e l'attuazione di piani urbani integrati, quali la manutenzione e il riutilizzo di aree ed edifici pubblici, la rigenerazione e la valorizzazione delle aree urbane sottoutilizzate o inutilizzate, ecc.; II) progetti specifici per il superamento degli insediamenti abusivi nel settore agricolo. Le amministrazioni locali saranno sostenute nella creazione di piani d'azione per superare gli insediamenti abusivi e fornire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori del settore agricolo. In collaborazione con la BEI, nell'ambito di questo investimento deve inoltre essere creato un fondo tematico (Fondo di fondi) destinato a sostenere l'intervento privato nelle iniziative di rigenerazione urbana. Tale fondo deve essere utilizzato per sostenere le transizioni verde e digitale delle aree urbane.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.

Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare

L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing sociale* (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree,

spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.

Investimento 7 - Sport e inclusione sociale

L'obiettivo di questa misura è quello di favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate dell'Italia. I progetti finanziati devono sostenere: I) la costruzione e la rigenerazione di impianti sportivi situati in zone svantaggiate del paese, comprese le periferie metropolitane; II) la distribuzione di attrezzature sportive per le zone svantaggiate; III) il completamento e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica).

M.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M5C2-11	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Notifica di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).	N/A	N/A	N/A	T1	2022	<p>Notifica di tutti gli appalti pubblici aggiudicati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).</p> <p>Le sovvenzioni sono concesse ai comuni di oltre 15 000 abitanti che non sono capoluoghi di provincia o città metropolitane.</p>

											I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi:
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>1. riutilizzo e rifunionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza;</p> <p>2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici;</p> <p>3. progetti di mobilità verde, sostenibile e</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>intelligente.</p> <p>Gli importi massimi per comune sono i seguenti:</p> <p>5 000 000 EUR per i comuni con popolazione compresa tra 15 000 e 49 999 abitanti;</p> <p>10 000 000 EUR per i comuni con popolazione compresa tra 50 000 e 100 000 abitanti;</p> <p>20 000 000 EUR per i comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e per i comuni che sono capoluoghi di provincia o città metropolitane.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M5C2-12	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Obiettivo	Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni.	N/A	Numero	0	300	T2	2026	Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con meno di 15 000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati. Gli interventi sono quelli definiti nel pertinente traguardo per gli interventi di riqualificazione urbana.
M5C2-13	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Traguardo	Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del piano per i progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Il piano di investimenti deve stabilire una serie di criteri in linea con gli obiettivi del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). I progetti devono fare riferimento ai seguenti tipi di interventi: a) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle

										aree urbane.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

M5C2-14	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Obiettivo	Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane	N/A	Numero	N/A	14	T2	2026	<p>Tutte le 14 città metropolitane hanno completato interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione per il riutilizzo e la rifunionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; - miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. <p>Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal</p>
---------	---	-----------	--	-----	--------	-----	----	----	------	--

										<p>conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 città metropolitane. 494</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ministeriale.	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Il decreto ministeriale deve assegnare le risorse in base alla mappatura degli insediamenti abusivi realizzata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Devono essere definiti gli standard per le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine.
---------	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----	------	---

M5C2-16	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Obiettivo	Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani	N/A	Percentuale	0	90	T1	2025	<p>Attività dei progetti completate su almeno il 90 % delle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani.</p> <p>In seguito all'assegnazione delle risorse l'amministrazione competente deve fornire un "piano d'azione locale" per ogni insediamento abusivo individuato.</p>
---------	---	-----------	---	-----	-------------	---	----	----	------	---

M5C2-17	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI	Traguardo	Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	La strategia di investimento del Fondo è approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).	N/A	N/A	N/A	T3	2022	La strategia di investimento del Fondo deve definire almeno: i) la natura e la portata degli investimenti sostenuti, che promuovono progetti sostenibili di rigenerazione urbana e di sviluppo e devono essere in linea con gli obiettivi del Fondo, anche in relazione al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente specificato nella nota orientativa della Commissione del 12 febbraio 2021; ii) gli interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati, che sono promotori privati di progetti finanziariamente autosostenibili per i quali il sostegno pubblico è giustificato da un fallimento del mercato o dal profilo di rischio, e i criteri di ammissibilità; iv) i criteri di ammissibilità per i beneficiari di finanziamenti e la loro
---------	--	-----------	---	---	-----	-----	-----	----	------	---

										<p>selezione mediante una gara aperta; v) l'inclusione di una linea specifica per soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo e industriale; e vi) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per gli stessi obiettivi strategici, anche oltre il 2026.</p> <p>L'accordo contrattuale con l'entità delegata deve imporre il ricorso al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M5C2-18	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI	Obiettivo	Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani.	N/A	EUR	0	545 000 000	T2	2026	<p>Contributo di almeno 545 milioni di EUR al fondo tematico.</p> <p>Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: sostegno ad almeno 10 progetti urbani.</p> <p>Approvazione da parte del comitato per gli investimenti del Fondo (di cui fa parte il Ministero delle Finanze) di progetti per un importo pari ad almeno 545 milioni di EUR e/o approvazione da parte del comitato per gli investimenti del Fondo (di cui fa parte il Ministero delle Finanze) di almeno 10 progetti.</p>
---------	--	-----------	--	-----	-----	---	-------------	----	------	--

M5C2-19	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Traguardo	Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori)	Firma delle convenzioni con le autorità locali.	N/A	N/A	N/A	T1	2022	<p>Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori);</p> <p>Firma delle convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti.</p>
---------	--	-----------	---	---	-----	-----	-----	----	------	---

										<p>Edifici: nuove strutture di edilizia residenziale pubblica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> · riqualificare, riorganizzare e aumentare i beni destinati all'edilizia residenziale pubblica; · rifunzionalizzare e aree, spazi e proprietà pubbliche e private anche mediante la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico; · migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi e infrastrutture urbane e locali; · rigenerare le aree e gli spazi già costruiti, aumentando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche mediante interventi che hanno un impatto sull'addensamento urbano;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<ul style="list-style-type: none">- individuare e utilizzare modelli e strumenti innovativi di gestione e inclusione, benessere sociale e urbano, nonché processi partecipativi.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										È inteso che le unità abitative e gli spazi pubblici sostenuti devono beneficiare degli interventi descritti nel relativo traguardo.
M5C2-20	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Obiettivo	Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno	N/A	Numero	0	10 000	T1	2026	Sostegno a 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici.

M5C2-21	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale	N/A	N/A	N/A	T1	2023	<p>Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; 2. fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport; 3. riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). <p>L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.</p> <p>I criteri di selezione devono garantire che</p>
---------	--	-----------	--	--	-----	-----	-----	----	------	---

										almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M5C2-22	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Obiettivo	Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive.	N/A	Numero	0	100	T2	2026	<p>Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive.</p> <p>Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati.</p> <p>Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.</p> <p>Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai</p>
---------	--	-----------	---	-----	--------	---	-----	----	------	---

N. MISSIONE 5 COMPONENTE 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale

Questa componente del piano di ripresa e resilienza comprende due aree di intervento: i) il piano per la resilienza delle aree interne, periferiche e montane; ii) i progetti per lo sviluppo del Mezzogiorno, compresi gli investimenti per combattere la povertà educativa e valorizzare i beni confiscati alle mafie e gli investimenti infrastrutturali nel potenziamento delle Zone Economiche Speciali. Queste misure mirano a colmare il divario territoriale in tre settori: demografia e servizi; sviluppo delle competenze; investimenti.

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente devono contribuire ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 sulla necessità di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3); "migliorare i risultati scolastici" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2); "rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario [...]" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 1); "fornire [...] e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2).

N.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Investimento 1. Aree interne – 1. Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità

L'intervento mira ad agevolare la soluzione di problemi legati all'esclusione e alla marginalità sociali, mediante l'intensificazione dell'erogazione di servizi attraverso l'incremento di fondi per i servizi pubblici forniti dalle autorità locali (il meccanismo di erogazione consiste nella concessione di sovvenzioni ai comuni). I progetti finanziati possono riguardare: servizi di assistenza domiciliare per anziani; infermiere e ostetriche di comunità; potenziamento di piccoli ospedali (senza pronto soccorso) o alcuni servizi di base (es. radiologia, cardiologia, ginecologia) e ambulatoriali; infrastrutture per l'elisoccorso; rafforzamento di centri per disabili; centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti. L'intervento deve prevedere la creazione di nuovi servizi e infrastrutture o il miglioramento di quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁸³; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁸⁴; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁸⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁸⁶; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano

⁸³ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁸⁴ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁸⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁸⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Investimento 1. Aree interne – 2. Strutture sanitarie di prossimità territoriale

L'intervento mira a consolidare le farmacie rurali convenzionate rendendole strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali (le farmacie rurali sono definite nella legge 8 marzo 1968, n. 221). La misura, complementare alla politica di coesione europea, deve fornire un supporto immediato alle farmacie rurali sovvenzionate che durante l'emergenza COVID-19 si sono rivelate e sono tuttora un punto di riferimento fondamentale per la popolazione locale. Consolidando il loro ruolo di erogatori di servizi sanitari, queste farmacie possono continuare a rappresentare un elemento centrale nella vita della comunità portando i servizi sanitari il più vicino possibile ai cittadini. Nel dettaglio, ci si aspetta che queste farmacie rafforzino il loro ruolo: i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.

Investimento 2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

L'investimento mira ad attuare la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati. La misura deve promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle zone colpite dalla criminalità organizzata prevedendo la riqualificazione di beni confiscati alle mafie. Mediante la riqualificazione a favore della comunità e un uso più efficace ed efficiente dei beni confiscati per fini economici, sociali ed istituzionali il progetto deve creare le condizioni per un'economia di mercato trasparente. Allo stesso tempo ci si attende che il progetto garantisca maggiori opportunità di benessere e di occupazione nelle regioni dell'Italia meridionale, nel rispetto della legalità e della giustizia sociale.

La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi: creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione (individui a rischio povertà, senza fissa dimora, vittime di violenza, anziani, persone con disabilità, Rom); riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini (asili nido, centri ricreativi, servizi socio-educativi per la prima infanzia, centri diurni per minori, palestre, laboratori); creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato (biblioteche, spazi per musica e altre attività comunitarie); utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi di protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale. Questo investimento è sinergico con altri fondi dell'UE. Gli interventi sui beni confiscati saranno aggiudicati mediante notifica di appalti pubblici.

Investimento 3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore

La misura mira a promuovere il Terzo Settore nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e a fornire servizi socio-educativi ai minori in relazione alle disposizioni dell'accordo di partenariato per il periodo di programmazione 2021-2027 delle politiche europee di coesione.

Ci si aspetta che gli interventi socioeducativi volti a combattere la povertà educativa e sostenere il terzo settore riguardino i seguenti ambiti:

- interventi a favore di minori nella fascia 0-6 anni volti a migliorare le condizioni di accesso ai servizi di asili nido e di scuola materna e a sostenere la genitorialità;
- interventi per minori nella fascia 5-10 anni volti a garantire effettive opportunità educative e una precoce prevenzione dell'abbandono scolastico, del bullismo e di altri fenomeni di disagio;
- interventi per minori nella fascia 11-17 anni volti a migliorare l'offerta di istruzione e a prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico.

Per questi interventi deve essere garantito che le offerte rispettino i seguenti elementi chiave:

- gli avvisi pubblici devono avere un valore di 50 000 000 di EUR ciascuno

- i progetti degli enti del Terzo Settore devono avere una durata di almeno un anno e fino a un massimo di due
- le azioni devono avere luogo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

N.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M5C3-1	Investimento 1.1.1: Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture e sociali di comunità	Traguardo	Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.</p> <p>La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Le aree interne sono quelle individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne; le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221.</p>

M5C3-2	Investimento 1.1.1: Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Obiettivo	Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno	N/A	Numero	0	2 000 000	T4	2025	<p>Fornire servizi sociali ad almeno 2 000 000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900 000 abitanti di una delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.</p> <p>I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - piccoli ospedali e centri ambulatoriali; - centri per disabili; - centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti; - infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per
--------	---	-----------	--	-----	--------	---	-----------	----	------	---

										l'elisoccorso.
M5C3-3	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (prima parte)	N/A	Numero	0	500	T4	2023	Devono beneficiare dell'intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti. Le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221 – "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali".
M5C3-4	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti (seconda parte)	N/A	Numero	500	2 000	T2	2026	Devono beneficiare dell'intervento almeno 2 000 farmacie rurali in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti. Le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221 – "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali".
M5C3-5	Investimento 1.2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Notifica di tutti gli appalti pubblici per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata che soddisfano le condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto tra l'Agenzia dei "beni confiscati", l'Agenzia per la coesione territoriale e le autorità locali che definiranno i criteri per l'assegnazione delle risorse e la selezione dei progetti.

										<p>La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata ai seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusion e sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; <p>l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale</p> <p>La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M5C3-6	Investimento 1.2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte)	N/A	Numero	0	100	T2	2025	<p>Valorizzazione di almeno 100 beni confiscati alle mafie.</p> <p>La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusione e sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato;

										l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale.
M5C3-7	Investimento 1.2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte)	N/A	Numero	100	200	T2	2026	<p>Valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alle mafie.</p> <p>La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; - l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale
M5C3-8	Investimento 1.3: Interventi socio-	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (prima parte)	N/A	Numero	0	20 000	T2	2023	Almeno 20 000 minori fino a 17 anni devono beneficiare di supporto educativo. I progetti si devono concentrare sui seguenti

	educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno o a sostegno del Terzo Settore									settori: <ul style="list-style-type: none"> • interventi a favore di minori nella fascia 0-6 anni volti a rafforzare l'accesso ai servizi di asili nido e di scuola materna e a sostenere la genitorialità; • interventi per minori nella fascia 5-10 anni volti a garantire effettive opportunità educative e una precoce prevenzione dell'abbandono scolastico, del bullismo e di altri fenomeni di disagio; • interventi per minori nella fascia 11-17 anni volti a migliorare l'offerta di istruzione e a prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico. Elementi chiave dell'offerta: <ul style="list-style-type: none"> - gli avvisi pubblici devono avere un valore di 50 000 000 di EUR ciascuno - i progetti degli enti del Terzo Settore devono avere una durata di almeno un anno e fino a un massimo di due Le azioni devono avere luogo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
M5C3-9	Investimento 1.3: Interventi	Obiettivo	Supporto educativo ai minori	N/A	Numero	20 000	44 000	T2	2026	Almeno 44 000 minori tra 0 e 17 anni devono beneficiare di supporto educativo.

	socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno o a sostegno del Terzo Settore		(seconda parte)								
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali

La riforma contribuirà alla semplificazione del sistema di governance e velocizzerà la realizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Speciali. Essa istituirà il cosiddetto "Digital One stop Shop ZES", lo sportello unico digitale per le Zone Economiche Speciali, e porterà al rafforzamento del ruolo di Commissario.

Investimento 4: Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES):

L'obiettivo di tali investimenti è garantire l'efficacia della riforma che introduce le ZES, evitando ulteriori ritardi nello sviluppo economico nelle zone del Mezzogiorno che dispongono già di una base produttiva.

I progetti previsti dalla misura devono favorire la competitività e lo sviluppo economico delle ZES attraverso urbanizzazioni primarie, come definite dalla normativa italiana, e il collegamento di tali aree con le reti stradali e ferroviarie. Gli interventi puntano a incentivare le imprese e le aziende a collocare le loro attività produttive nelle ZES. Ci si aspetta che gli investimenti infrastrutturali riguardino i collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali; la digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico; il rafforzamento della resilienza dei porti.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁸⁷; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁸⁸; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁸⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁹⁰; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo

⁸⁷ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁸⁸ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁸⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁹⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella gestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non

termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

N.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M5C3-10	Riforma 1 Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Il regolamento deve comprendere: l'istituzione del "Digital One stop Shop ZES", lo sportello unico digitale per le Zone Economiche Speciali per la semplificazione delle procedure; disposizioni volte a rafforzare il ruolo di Commissario nelle ZES</p> <p>Le Zone Economiche Speciali sono aree specifiche definite dal Decreto-Legge 20 giugno</p>

										2017, n. 91 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale 20/06/2017, n.141) convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12/08/2017, n. 188).
M5C3-11	Investimento 1.4: Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore dei decreti ministeriali.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Il decreto deve assegnare risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione e definire condizioni specifiche per evitare qualsiasi impatto ambientale degli interventi. La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che

									garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.	
M5C3-12	Investimento 1.4: Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali.	N/A	Numero	0	41	T4	2023	Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T;

										<p>- la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale;</p> <p>- il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti.</p> <p>I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti.
M5C3-13	Investimento 1.4: Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Completamento degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali.	N/A	Numero	0	41	T2	2026	<p>Completamento di almeno 22 collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; di almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, o urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; di almeno quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti.</p> <p>L'elenco degli interventi deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il completamento

										<p>dell'infrastruttura della rete TEN-T globale nei porti di Vasto e Ortona e nelle aree industriali di Saletti e Manoppello (Abruzzo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'infrastruttura nel porto di Salerno e nelle aree industriali di Uffita, Marcianise, Battipaglia e Nola (Campania) • Interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce (Puglia e Molise). • Interconnessioni tra il porto di Taranto e le aree urbane di Taranto, Potenza e Matera (Puglia e Basilicata).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none">• Interventi infrastrutturali per l'accessibilità al porto di Gioia Tauro (Calabria)• L'accessibilità infrastrutturale del porto di Cagliari (Sardegna)• Interventi infrastrutturali per l'accessibilità ai porti di Augusta, Riporto, Sant'Agata di Mitello e Gela (Sicilia)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

O. MISSIONE 6 COMPONENTE 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

L'obiettivo di questa componente è rafforzare il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano potenziando, tra l'altro, la protezione dai rischi sanitari ambientali e climatici e rispondendo meglio alle esigenze delle comunità in materia di cure e assistenza a livello locale. L'assistenza sanitaria locale è frammentata e soggetta a disparità regionali che si traducono in livelli diversi di erogazione dell'assistenza e risultati sanitari nelle varie regioni. L'erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrati è considerata bassa, e i diversi prestatori di servizi sanitari e sociali sono ritenuti solo debolmente integrati. La capacità del Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano di rispondere ai rischi sanitari collegati all'esposizione ambientale e ai cambiamenti climatici è stata messa alla prova da numerose crisi ed emergenze ambientali che hanno posto in luce sfide legate alla mancanza di sufficienti azioni preventive. L'obiettivo di questa componente del piano per la ripresa e la resilienza italiano è rafforzare il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano potenziando, tra l'altro, la protezione dai rischi sanitari ambientali e climatici e rispondendo meglio alle esigenze delle comunità in materia di cure e assistenza a livello locale.

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente contribuiscono a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 sulla necessità di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), "rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 1) e "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su [...] un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3).

O.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

N/A

O.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

N/A

O.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale.

La riforma costituisce un elemento preparatorio per gli investimenti della componente. È volto a istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale e creerà un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. Tale finalità sarà conseguita mediante:

1. la definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi;
2. la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una visione olistica ("Planetary Health").

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona.

Il progetto di investimento consiste nella creazione e nell'avvio di almeno 1 250 Case della Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza di base e la realizzazione di centri di assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta integrata alle esigenze di assistenza.

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina

L'investimento consiste nell'adozione su larga scala di soluzioni di telemedicina e nel sostegno all'innovazione in campo sanitario attraverso le misure di seguito descritte.

1. Casa come primo luogo di cura (Investimento 1.2.1) - L'obiettivo è portare il numero di persone prese in carico nell'assistenza domiciliare al 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni attraverso investimenti in strumenti informatici e una più ampia offerta di servizi.
2. Centrali operative territoriali (Investimento 1.2.2) - L'investimento previsto riguarda l'attivazione di 602 Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza. Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti.
3. Telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche (Investimento 1.2.3) - L'investimento mira a 1) finanziare progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza, in particolare la diagnostica e il monitoraggio, 2) creare una piattaforma nazionale per lo screening di progetti di telemedicina (in linea con quanto previsto dall'investimento 1.3 della missione 6 componente 2), e 3) finanziare iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di sanità e assistenza.

Ulteriori interventi collegati all'assistenza domiciliare sono elencati nella missione 5 componente 2, in particolare le riforme 1 e 2 e gli investimenti 1 e 2.

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

L'investimento si concretizzerà nella realizzazione di almeno 380 Ospedali di Comunità, ossia strutture sanitarie destinate a pazienti che, a seguito di un episodio di lieve acutezza o di recidiva di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.

O.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore - obiettivo	Trimestre	Anno	
M6C1-1	Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della normativa.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede: - la definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le regioni; - la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato "One Health".
M6C1-2	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale	Notifica dell'approvazione dal parte del Ministero	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per le Case della

			nale di sviluppo	della Salute e delle regioni						Comunità: il contratto istituzionale di sviluppo è uno strumento di governance che deve contenere l'elenco di tutte le parti idonee individuate per l'attuazione della Casa della Comunità al fine di potenziare l'assistenza sanitaria sul territorio. Il contratto deve individuare anche gli obblighi che ciascuna regione italiana assumerà per garantire il conseguimento del risultato atteso in relazione alla Casa della Comunità. Il contratto mira a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità ed è particolarmente utile per grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee.
M6C1-3	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	Obiettivo	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	N/A	Numero	0	1 350	T2	2026	Almeno 1 350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la

			(prima parte)							realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.
M6C1-4	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare	Linee guida approvate dal Ministero della Salute.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Le linee guida devono razionalizzare i processi necessari per potenziare l'assistenza domiciliare attraverso lo sviluppo del telemonitoraggio e della domotica.
M6C1-5	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute	Notifica del contratto approvato	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per l'assistenza domiciliare. Il contratto istituzionale di sviluppo deve esplicitare, per ogni intervento o categoria di interventi, il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di

										valutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
M6C1-6	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)	N/A	Numero	0	800 000	T2	2026	Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni (1,5 milioni di persone stimate nel 2026). Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 800 000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie croniche o una condizione clinica terminale che richiede un'assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente specializzata.
M6C1-7	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte)	N/A	Numero	0	600	T2	2024	Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali (una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.
M6C1-8	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e	Obiettivo	Almeno un progetto	Programmi/progetti	Numero	0	20	T4	2023	La strategia nazionale per la telemedicina deve promuovere e finanziare lo sviluppo e l'espansione di nuovi progetti e soluzioni in

	telemedicina		per regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni)	assegnati alle regioni						materia di telemedicina nell'ambito dei sistemi sanitari regionali e rappresenta, in quanto tale, un fattore (tecnologico) chiave per l'attuazione dell'approccio all'assistenza sanitaria a distanza rafforzato, con un'attenzione particolare per i malati cronici.
M6C1-9	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza	N/A	Numero	0	200 000	T4	2025	Almeno 200 000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina L'intervento prevede il finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali della sanità e dell'assistenza.

			parte)							
M6C1-10	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Traguardo	Approva zione di un contratt o istituzio nale di sviluppo	Notifica dell'appro vazione del contratto istituzion ale di sviluppo	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per gli Ospedali di Comunità Il contratto istituzionale di sviluppo deve contenere l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna regione italiana assumerà per garantire il conseguimento del risultato atteso. In caso di inadempienza da parte della regione il Ministero della Salute deve procedere al commissariamento "ad acta" Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza ai metodi di aggregazione degli appalti.
M6C1-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Obiettivo	Ospedal i di Comunit à rinnovat i, intercon nessi e dotati di attrezzat ure tecnolog iche (prima	N/A	Numero	0	400	T2	2026	Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che, a seguito di un episodio di lieve acutezza o di recidiva di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze di breve durata che potrebbero essere forniti a casa, ma che sono erogati in tali strutture a causa della scarsa idoneità dell'edificio stesso (struttura e/o casa familiare).

			parte)							
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

P. MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza italiano mira a garantire le condizioni necessarie per una maggiore resilienza del Servizio sanitario nazionale tramite: i) la sostituzione di tecnologie sanitarie obsolete negli ospedali; ii) lo sviluppo di un significativo miglioramento strutturale nella sicurezza degli edifici ospedalieri; iii) il miglioramento dei sistemi informativi e degli strumenti digitali sanitari; iv) la promozione e il rafforzamento del settore della ricerca scientifica; v) il potenziamento delle risorse umane.

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente contribuiscono a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 sulla necessità di "rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 1), di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su [...] un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3) e di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3).

P.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1: Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

La riforma mira a riorganizzare la rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per: i) migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale (SSN), ii) potenziare il rapporto tra salute e ricerca e iii) operare un riordino del regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano.

La riforma migliora la governance degli IRCCS pubblici attraverso i) un miglioramento della gestione strategica, ii) una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza e iii) una definizione più esaustiva delle norme sullo status del direttore scientifico degli IRCCS pubblici e del personale di ricerca.

Una specifica sottomisura differenzierà infine gli IRCCS a seconda della loro attività (monospecialistici o generalisti), creerà una rete integrata degli IRCCS e faciliterà lo scambio di know-how tra gli IRCCS e tra questi e le altre strutture del SSN italiano.

Investimento 2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN.

Questo investimento consiste nel rafforzare il sistema della ricerca biomedica tramite due linee di intervento: a) il finanziamento di progetti *Proof of Concept* (PoC), sostenendo lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e promuovendo il trasferimento di tecnologie verso l'industria; b) il finanziamento di programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari e di altre malattie altamente invalidanti.

P.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M6C2-1	Riforma 1: revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.	Traguardo	Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)	Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore	N/A	N/A	N/A	T4	2022	La riforma deve riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano. La riforma comprende misure volte a: i) rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; ii) migliorare la governance degli IRCCS pubblici attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace

										definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza.
M6C2-2	Investimento 2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Obiettivo	Finanziamento di progetti di ricerca su tumori rari e malattie rare	N/A	Numero	0	100	T4	2025	<p>Attribuzione di finanziamenti a programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari. Queste patologie, ad alta complessità biomedica e spesso ad espressione multiorgano, necessitano della convergenza di elevata competenza clinica e di avanzate attività diagnostiche e di ricerca e richiedono tecnologie di eccellenza e il coordinamento di reti collaborative a livello nazionale ed europeo.</p> <p>La concessione di finanziamenti per progetti di ricerca sulle malattie rare e sui tumori rari deve essere effettuata mediante procedura di gara pubblica. Almeno 100</p>

										progetti di ricerca devono aver ricevuto una prima tranche di finanziamenti.
M6C2-3	Investimento 2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Obiettivo	Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti	N/A	Numero	0	324	T4	2025	Attribuzione di finanziamenti a programmi/progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti. La concessione di finanziamenti per progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti deve essere effettuata mediante procedura di gara pubblica. Almeno 324 progetti di ricerca devono aver ricevuto una prima tranche di finanziamenti.

P.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria al fine di aumentare la produttività del personale e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si compone di tre linee di intervento:

1. l'ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati;
2. il potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello;
3. il potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Questo investimento consiste nell'allineare le strutture ospedaliere alle normative antisismiche. A questo fine sono previste due diverse linee di investimento:

1. interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere individuate nell'indagine delle esigenze espresse dalle Regioni;
2. interventi pluriennali volti al rinnovo e alla modernizzazione del quadro fisico e tecnologico dei beni immobili della sanità pubblica.

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.

Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone dei due diversi progetti di seguito descritti.

1. Il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. Ciò deve essere conseguito rendendolo un ambiente di dati completamente nativi digitali e quindi omogeneo, coerente e portabile in tutto il territorio nazionale. Il FSE espletterà tre funzioni principali: in primo luogo, conferirà maggiore autonomia ai professionisti sanitari, che potranno avvalersi di una stessa fonte di informazioni cliniche per ottenere il dettaglio dell'anamnesi del paziente; in secondo luogo, diventerà per i cittadini e i pazienti il punto di accesso ai servizi fondamentali erogati dai sistemi sanitari nazionale e regionali; in terzo luogo, le amministrazioni sanitarie avranno la possibilità di utilizzare i dati clinici per effettuare analisi cliniche e migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria.
2. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico. L'obiettivo chiave e primario del Ministero della Salute italiano è conseguito con il raggiungimento dei 4 sotto-obiettivi

seguenti integrati tra loro: i) il potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, mediante l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e finanziari del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli altri dati relativi alla salute nell'ambito dell'approccio "One-Health" per monitorare i LEA e garantire le attività di sorveglianza e vigilanza sanitaria; ii) il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a livello locale, mediante la reingegnerizzazione e la standardizzazione dei processi regionali e locali di produzione di dati, al fine di ottimizzare lo strumento del NSIS per la misurazione della qualità, dell'efficienza e dell'adeguatezza del SSN; iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti; iv) la creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di telemedicina forniti da soggetti accreditati possano incontrarsi.

Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

Questo investimento consiste nell'incrementare le borse di studio per il corso specifico di medicina generale, nell'avviare un piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il personale del SSN, nell'attivare un percorso di acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per professionisti sanitari del SSN e nel finanziare contratti di formazione medica specializzata.

P.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M6C2-4	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane	Notifica dell'approvazione	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Approvazione del piano di riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. Il piano di riorganizzazione delle strutture

										ospedaliero deve incrementare il numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva disponibili nelle strutture del SSN.
M6C2-5	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo	Notifica della firma del Contratto istituzionale di sviluppo da parte del Ministero della Salute e delle Regioni italiane	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Approvazione di un Contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme ad altri soggetti interessati chiave. Il Contratto

										istituzionale di sviluppo è lo strumento individuato dalla legislazione nazionale vigente (disposizioni combinate degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi. Il Contratto istituzionale di sviluppo deve contenere l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										e degli obblighi che ciascuna Regione italiana deve assumere per garantire il conseguimento del risultato atteso. In caso di inadempienza da parte della regione il ministero della Salute procederà al commissariamento "ad acta"
M6C2-6	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	N/A	Numero	0	3 10 0	T4	2024	In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5

										anni). Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190 risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi.
M6C2-7	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici	Notifica di tutti i contratti pubblici	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli

										<p>accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello)</p> <p>I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati (CED), comprese ITC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; b) acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										necessari per realizzare l'informatizzazione dei reparti ospedalieri. L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura.
M6C2-8	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)	N/A	Numero	0	280	T4	2025	Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e sufficienti

										tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero.
M6C2-9	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva	N/A	Numero	0	7 70 0	T2	2026	La dotazione di almeno 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia).

M6C2-10	Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Obiettivo	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere	N/A	Numero	0	109	T2	2026	Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche.
M6C2-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.	N/A	Percentuale	0	85	T4	2025	L'obiettivo deve essere raggiunto tramite l'incremento del numero di tipi di documento digitalizzati nel FSE e mediante il sostegno e la formazione specialistici volti a conseguire l'aggiornamento digitale dei medici di base in tutto il paese.

M6C2-12	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Traguardo	Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi.	Entrata in funzione del sistema di Tessera sanitaria elettronica e dell'infrastruttura per l'interoperabilità del FSE.	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Entrata in funzione del sistema di Tessera sanitaria elettronica e dell'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità.
M6C2-13	Investimento 1.3: Rafforzamento	Obiettivo	Tutte le Regioni hanno adottato e	N/A	Numero	0	21	T2	2026	Tutte le Regioni devono creare,

	dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.		utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico							<p>alimentare e utilizzare il FSE. In particolare il piano prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---

										sanitaria siano generati in formato digitale; - il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX; - il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE.
M6C2-14	Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale.	N/A	Numero	0	1 800	T2	2023	Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di

										borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali.
M6C2-15	Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale.	N/A	Numero	1 800	2 700	T2	2024	Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali.
M6C2-16	Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN	N/A	Numero	0	4 500	T2	2026	Erogazione dei corsi di formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per 4 500 membri del personale del SSN

										Questo investimento deve essere volto all'attivazione di un percorso di acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per professionisti sanitari del SSN, al fine di prepararli a fronteggiare le sfide attuali e future in una prospettiva integrata, sostenibile, innovativa, flessibile e orientata al risultato.
M6C2-17	Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati	N/A	Numero	0	4 20 0	T2	2026	Questo investimento fornisce il finanziamento di contratti di formazione medica specializzata che consentirà il

										finanziamento di 4 200 contratti di formazione supplementari per un ciclo completo di studi (5 anni).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è pari a 191 499 177 889 EUR.

1. Contributo finanziario

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-51	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR
M1C1-52	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR.
M1C1-53	Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR
M1C1-68	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF
M1C1-69	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla

	concessioni		semplificazione del sistema degli appalti pubblici
M1C1-1	Riforma 1.1 - Processo di acquisto ICT	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"
M1C1-2	Riforma 1.3 - Cloud first e interoperabilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"
M1C1-29	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile
M1C1-30	Riforma 1.5 - Riforma del processo penale	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale
M1C1-31	Riforma 1.6 - Riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza
M1C1-32	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
M1C1-54	Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Obiettivo	Completamento dell'assunzione di esperti per l'attuazione del PNRR
M1C1-55	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR
M1C1-71	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i

			provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici
M1C1-100	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze
M1C1-101	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Traguardo	Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale
M1C2-1	Investimento 1 - Transizione 4.0	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico
M1C3-8	Investimento 4.1 - <i>Hub</i> del turismo digitale	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale
M2C2-7	Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo volto a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e di un decreto attuativo che definisce le condizioni e i criteri relativi al suo utilizzo e al

			nuovo sistema di incentivi.
M2C2-37	Riforma 4.1 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto-legge
M2C2-41	Investimento 5.3 - Bus elettrici	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale che individua l'ammontare delle risorse disponibili per raggiungere lo scopo dell'intervento (filiera autobus)
M2C3-1	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Traguardo	Entrata in vigore della proroga del superbonus
M2C4-3	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua
M3C2-3	Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Traguardo	Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale
M4C1-1	Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati	Traguardo	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.
M4C1-2	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Traguardo	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.
M5C1-1	Riforma 1- ALMPs e formazione	Traguardo	Entrata in vigore

	professionale		del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze
M5C2-1	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
M5C2-5	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo
		Importo della rata	11 494 252 874 EUR

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M2C4-5	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
M5C2-9	Investimento 3 - <i>Housing First</i> (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di

			un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazione dell'invito a presentare proposte
M1C1-33	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
M1C1-56	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego
M1C1-70	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
M1C1-103	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (<i>tax compliance</i>) e migliorare gli audit e i controlli.
M1C1-104	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Adozione di obiettivi di risparmio per le <i>spending review</i> relative agli anni 2023-2025
M1C3-11	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate

			all'attrattività dei borghi
M2C1-1	Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare
M2C1-2	Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali	Traguardo	Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali
M2C1-11	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Traguardo	Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori
M2C2-18	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici di R&S destinati a progetti di ricerca sull'idrogeno
M2C2-21	Riforma 3.2 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore degli incentivi fiscali
M2C2-38	Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale
M2C2-42	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Traguardo	Firma dell'accordo finanziario
M2C3-4	Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico	Traguardo	Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico
M2C4-1	Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
M2C4-4	Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui

M4C1-3	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti
M4C1-4	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Traguardi	Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.
M4C2-4	Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario.
		Importo della rata	11 494 252 874 EUR

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M2C4-2	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
M1C1-3	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Traguardo	Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Traguardo	Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa
M1C1-5	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Istituzione della nuova Agenzia per la cybersecurity nazionale
M1C1-6	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego iniziale

			dei servizi nazionali di cybersecurity
M1C1-7	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity
M1C1-8	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS
M1C1-9	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1
M1C1-10	Riforma 1.2 - Supporto alla trasformazione	Traguardo	Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo
M1C1-34	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
M1C1-35	Riforma 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie	Traguardo	Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado
M1C1-36	Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza
M1C1-57	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF
M1C1-102	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Adozione di una relazione sull'efficacia

			delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.
M1C1-105	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"
M1C1-106	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi
M1C1-107	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
M1C2-6	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021
M1C2-7	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia.
M1C2-8	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021
M1C3-6	Riforma 3.1 - Criteri ambientali minimi per eventi culturali	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi

			culturali finanziati con fondi pubblici
M2C1-3	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Traguardo	Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica
M2C1-4	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
M2C2-8	Investimento 2.1 - Rafforzamento <i>smart grid</i>	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete
M2C2-12	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Traguardo	Aggiudicazione dei progetti per aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico
M3C2-1	Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica
M3C2-2	Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali
M3C2-4	Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di <i>cold ironing</i>	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di <i>cold ironing</i>
M4C1-5	Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento	Traguardi	Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati

			scolastici.
M4C1-6	Riforma 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole.
M4C2-1	Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	Obiettivo	Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca
M5C1-2	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)
M5C1-6	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.
M5C1-8	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.
M5C1-12	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Traguardo	Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.
M5C2-7	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità,

			insieme a una formazione sulle competenze digitali
M5C3-1	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Traguardo	Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti
M6C2-1	Riforma 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.	Traguardo	Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
		Importo della rata	11 494 252 874 EUR

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-11	Investimento 1.6.6 – Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1
M1C1-37	Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale
M1C1-58	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del

			pubblico impiego
M1C1-72	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Traguardo	Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici
M1C1-73	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici.
M1C1-74	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici
M1C1-109	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate
M2C2-14	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a idrogeno
M2C2-16	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Traguardo	Assegnazione di risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
M2C2-20	Riforma 3.1 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore dei provvedimenti legislativi necessari
M2C2-27	Investimento 4.3 - Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica M1
M2C2-33	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il

	servizio universale		rinnovo della flotta treni per il trasporto pubblico regionale con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale
M2C3-2	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1
M4C1-9	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia.
M5C2-3	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti
M5C3-8	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (prima parte)
		Importo della rata	2 298 850 575 EUR

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-12	Investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway	Obiettivo	Single Digital Gateway
M1C1-13	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio	Traguardo	Soluzioni M1 di

	per l'Italia		mobilità come servizio
M1C1-14	Investimento 1.6.5 – Digitalizzazione del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel <i>data warehouse</i> T1
M1C1-38	Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia	Traguardo	Digitalizzazione del sistema giudiziario
M1C1-59	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione
M1C1-75	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement
M1C1-76	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-77	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-78	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-79	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i

			pagamenti agli operatori economici
M1C1-80	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-81	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-82	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-83	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-84	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione del contratto
M1C1-85	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione del contratto e la realizzazione dell'infrastruttura
M1C1-86	Riforma 1.10 - Riforma del quadro	Obiettivo	Personale della

	legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni		pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici
M1C1-87	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
M1C1-110	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere
M1C2-4	Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi
M1C2-9	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022
M1C2-10	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022
M1C3-4	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte)
M1C3-7	Investimento 3.3 - <i>Capacity building</i> per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti

			a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali
M1C3-10	Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche	Traguardo	Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche
M2C1-5	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
M2C2-1	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso <i>off-shore</i>)	Traguardo	Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di infrastrutture <i>off-shore</i>
M2C2-4	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
M2C2-22	Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili supplementari T1
M2C2-24	Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie) - Investimento 4.2 - Sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitana, streetcar, BRT)	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'allestimento di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funicolari nelle aree metropolitane
M2C2-32	Investimento 4.4.1 - Rinnovo della flotta autobus per il trasporto pubblico regionale con mezzi alimentati con combustibili puliti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico regionale con veicoli alimentati con combustibili puliti
M2C4-6	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Obiettivo	Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
M3C2-6	Investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Obiettivo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: siti dotati di sistema di

			gestione del traffico aereo
M4C1-10	Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario.
M4C1-11	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate
M5C1-16	Investimento 4 - Servizio Civile Universale	Obiettivo	Personche hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione nel triennio 2021-2023.
M5C3-3	Investimento 1.1.2 - Aree interne: strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (prima parte)
		Importo della rata	8 045 977 011 EUR

1.6. Sesta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-15	Investimento 1.6.6 – Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2
M1C1-16	Investimento 1.6.5 – Digitalizzazione del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per

			analisi nel <i>data warehouse</i> T2
M1C1-39	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
M1C1-40	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
M1C1-41	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali
M1C1-42	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
M1C1-108	Riforma 1.15 - Riforma del sistema di contabilità pubblica	Traguardo	Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale
M1C1-111	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Completamento della <i>spending review</i> annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023
M1C1-112	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate.
M1C2-2	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022
M1C3-9	Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale	Obiettivo	Coinvolgimento

			degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale
M2C2-6	Riforma 1.1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i> , nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno	Traguardo	Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la costruzione di strutture per le rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i>
M2C2-29	Investimento 4.3 - Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
M2C2-29bis	Investimento 4.3 - Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida nelle aree urbane
M2C2-31	Investimento 4.4.3 - Rinnovo parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
M3C2-5	Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica	Obiettivo	Digitalizzazione della catena logistica
M4C1-8	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione.
M5C1-9	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia
M5C2-2	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
M5C2-4	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone	Traguardo	Entrata in vigore dei

	anziane non autosufficienti		decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti
M5C3-5	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata
		Importo della rata	2 298 850 575 EUR

1.7. Settima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-17	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1
M1C1-18	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1
M1C1-19	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2
M1C1-20	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity
M1C1-21	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersecurity
M1C1-22	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30

			ispezioni
M1C1-43	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
M1C1-44	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
M1C1-60	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese
M1C1-88	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-89	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-90	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-91	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari

			alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-92	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-93	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-94	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-95	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-96	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione del contratto
M1C1-97	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione del contratto e la

			realizzazione dell'infrastruttura
M1C1-98	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici
M1C1-99	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
M1C1-113	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"
M1C1-114	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
M1C2-11	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023
M1C2-12	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023
M2C1-6	Investimento 2.2 - Parco agricolo	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
M2C1-7	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
M2C2-9	Investimento 2.1 - Rafforzamento <i>smart grid</i>	Obiettivo	<i>Smart grid</i> - Incrementare la capacità di rete per la distribuzione di

			energie rinnovabili
M2C2-25	Investimento 4.2 - Sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitana, streetcar, BRT)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T1
M2C2-28	Investimento 4.3 - Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica M2
M2C2-34	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico regionale con veicoli alimentati con combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T1
M2C2-34bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T1
M2C2-40	Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie	Obiettivo	Capacità di produzione di energia delle batterie prodotte
M4C1-7	Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	Obiettivo	Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma.
M4C1-12	Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	Obiettivo	Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni)
M4C1-13	Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	Obiettivo	Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo
M4C1-14	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Obiettivo	Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.
M4C1-15	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate.
M4C2-3	Investimento 3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese	Obiettivo	Numero di borse di dottorato innovative assegnate
		Importo della rata	6 321 839 080 EUR

1.8. Ottava rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-23	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio
M1C1-24	Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale	Obiettivo	Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari
M1C1-25	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Traguardo	Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica
M1C1-61	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare l'attuazione (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente cittadini
M1C1-62	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Migliorare l'assorbimento degli investimenti
M1C1-115	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Completamento della <i>spending review</i> annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato

			nel 2022 e nel 2023 per il 2024.
M1C2-3	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023
M4C1-16	Investimento 3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25.
M4C1-17	Investimento 3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti.
M5C1-10	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Obiettivo	Aumento del numero di ispezioni sul lavoro
M5C3-6	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte)
		Importo della rata	2 298 850 575 EUR

1.9. Nona rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-116	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita

			dall'indicatore "propensione all'evasione"
M1C2-5	Investimento 6 - Investimento nel sistema della proprietà industriale	Obiettivo	Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale
M1C2-13	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024
M1C2-14	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Obiettivo	Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione.
M1C3-1	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Utenti formati attraverso la piattaforma di e-learning sui beni culturali
M1C3-2	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca digitale
M1C3-5	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (seconda parte)
M2C2-30	Investimento 4.3 - Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
M2C2-30bis	Investimento 4.3 - Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida nelle aree urbane
M2C2-39	Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica	Obiettivo	Capacità di produzione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti
M2C3-3	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T2
M4C1-18	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Obiettivo	Attivazione di nuovi posti per servizi di

			educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).
M4C1-19	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Obiettivo	Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0.
M4C1-20	Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	Obiettivo	Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
M4C2-2	Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa	Obiettivo	Numero di progetti presentati da imprese aggiudicatrici
M5C1-3	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)
M5C1-4	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale
M5C1-5	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
M5C1-7	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento

			nel triennio 2021-2023.
M5C1-15	Investimento 3 - Sistema duale	Obiettivo	Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025.
M5C3-2	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Obiettivo	Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno.
M6C2-2	Investimento 2.1 - Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Obiettivo	Finanziamento di progetti di ricerca su tumori rari e malattie rare
M6C2-3	Investimento 2.1 - Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Obiettivo	Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti
		Importo della rata	4 597 701 149 EUR

1.10. Decima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-117	Riforma 1.15 - Riforma del sistema di contabilità pubblica	Obiettivo	Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza
M1C1-119	Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
M1C1-120	Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto

			primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
M3C2-7	Investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Traguardo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti
M5C1-11	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Obiettivo	Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso
M5C2-6	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Obiettivo	I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out
M5C2-8	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
M5C2-10	Investimento 3 - <i>Housing First</i> (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Obiettivo	Presenza in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale mediante i progetti <i>Housing First</i> e le stazioni di posta.

M1C1-26	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2
M1C1-27	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2
M1C1-28	Investimento 1.7.2 - Rete dei servizi di facilitazione digitale	Obiettivo	Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale
M1C1-45	Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti civili
M1C1-46	Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti penali
M1C1-47	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
M1C1-48	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
M1C1-49	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado).
M1C1-50	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
M1C1-63	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi

			con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale
M1C1-64	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
M1C1-65	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
M1C1-66	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
M1C1-67	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
M1C1-118	Riforma 1.15 - Riforma del sistema di contabilità pubblica	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico.
M1C1-121	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"
M1C1-122	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (" <i>spending review</i> ")	Traguardo	Completamento della <i>spending review</i> annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025.
M1C3-3	Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	Obiettivo	Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura
M2C1-8	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
M2C1-9	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche
M2C1-10	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Obiettivo	Interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare,

			pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2C1-12	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Obiettivo	Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale
M2C2-2	Investimento 1.3 - Promozione di sistemi innovativi (incluso <i>off-shore</i>)	Obiettivo	Sviluppo di infrastrutture <i>off-shore</i>
M2C2-3	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Sostituzione di trattori agricoli
M2C2-5	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
M2C2-10	Investimento 2.1 - Rafforzamento <i>smart grid</i>	Obiettivo	<i>Smart grid</i> - Incrementare la capacità di rete per la distribuzione di energie rinnovabili
M2C2-11	Investimento 2.1 - Rafforzamento <i>smart grid</i>	Obiettivo	<i>Smart grid</i> - Elettificazione dei consumi energetici
M2C2-13	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Obiettivo	Aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico
M2C2-15	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Obiettivo	Sviluppo di stazioni di rifornimento a idrogeno
M2C2-17	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Obiettivo	Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno
M2C2-19	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno
M2C2-23	Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili supplementari T2
M2C2-26	Investimento 4.2 - Sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitana, streetcar, "bus rapid transit")	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T2
M2C2-35	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico regionale con veicoli alimentati con combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T2
M2C2-35bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T2

	con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale		
M2C2-36	Investimento 4.4.3 - Rinnovo parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Obiettivo	Numero di veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
M2C2-43	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Obiettivo	Venture capital raccolto per sostenere la transizione ecologica
M4C1-21	Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno	Obiettivo	Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico.
M4C1-22	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Obiettivo	M ² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive.
M4C1-23	Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate	Obiettivo	Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale.
M4C1-24	Investimento 1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola-università	Obiettivo	Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola-università.
M4C1-25	Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	Obiettivo	Divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria nel 2024.
M4C1-26	Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Obiettivo	M ² di edifici scolastici ristrutturati.
M5C1-13	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere.
M5C1-14	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte

			delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica.
M5C3-4	Investimento 1.1.2 - Aree interne: strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti (seconda parte)
M5C3-7	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte)
M5C3-9	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (seconda parte)
		Importo della rata	8 535 686 161 EUR

2. PRESTITO

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

2.1. Prima rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M4C2-10	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica
M1C2-26	Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Traguardo	Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento
M1C2-27	Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Obiettivo	PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81
M2C1-14	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale
M2C4-8	Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Traguardo	Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
M3C1-1	Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei

			progetti da 11 a 6 mesi.
M3C1-21	Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"	Traguardo	Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
M3C1-22	Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello	Traguardo	Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)
M5C1 – 17	Investimento 5 – Creazione di imprese femminili	Traguardo	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile
M1C3-22	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il
M1C3-23	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo
M1C3-24	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI
M1C3-25	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo rotativo
M1C3-26	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
M2C4-7	Riforma 3.1 - Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Traguardo	Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
M2C4-12	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di

			alluvione e idrogeologici
M2C4-18	Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane
M4C1-27	Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.
M5C3-10	Riforma 1 - Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
M5C3-11	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali
M6C2-4	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane
		Importo della rata	12 643 678 161 EUR

2.2. Seconda rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C2-28	Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo
M2C4-27	Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e	Traguardo	Entrata in vigore della

	rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico		semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
M5C2-11	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)
M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.
M5C2-19	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Traguardo	Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori)
M1C2-16	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce
M1C3-12	Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
M1C3-13	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per

			l'assegnazione delle risorse
M1C3-14	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
M1C3-15	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
M1C3-35	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Traguardo	Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori
M2C1-13	Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti
M2C2-52	Investimento 5.2 - Idrogeno	Traguardo	Produzione di elettrolizzatori
M4C2-11	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti.
M4C2-17	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione Investimento	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione
M4C2-18	Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S"	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione
M4C2-19	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune <i>Key Enabling Technologies</i>	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies
M4C2-20	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Traguardo	Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario.
M6C1-1	Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma

			dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
M6C1-2	Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo
M6C1-4	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare
M6C1-5	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute
M6C1-10	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo
M6C2-5	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo
		Importo della rata	12 643 678 161 EUR

2.3. Terza rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M2C1-18	Investimento 3.1 - Isole verdi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto direttoriale
M2C1-20	Investimento 3.2 - <i>Green communities</i>	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle <i>Green communities</i>
M5C2-17	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Traguardo	Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
M1C1-123	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design"

	(INAIL)		T1
M1C1-124	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1
M1C3-30	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR
M1C3-31	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in sostegno al capitale
M2C3-9	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Traguardo	I contratti per
M2C4-19	Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1
M2C4-24	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Traguardo	Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani
M3C1-3	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
M3C1-12	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
M3C2-8	Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza	Obiettivo	Porti verdi: appalto di opere

	energetica nei porti		
M4C1-28	Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti
M4C1-29	Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.
M5C2-13	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Traguardo	Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane
M6C2-7	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici
		Importo della rata	10 344 827 586 EUR

2.4. Quarta rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-125	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale
M1C2-22	Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari
M2C2-48	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in siti dismessi (" <i>hydrogen valleys</i> ")	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per i progetti di produzione di idrogeno nelle aree industriali abbandonate

M2C2-50	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i>	Traguardo	Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde
M5C2-21	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte
M1C3-20	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Traguardo	Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi
M2C4-21	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Traguardo	Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po
M4C2-12	2 - Dalla ricerca all'impresa - Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023
M4C2-16	2 - Dalla ricerca all'impresa - Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	Obiettivo	Numero di infrastrutture finanziate
M5C1 - 18	Investimento 5 – Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna".
M6C2-14	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale.
		Importo della rata	16 091 954 023 EUR

2.5. Quinta rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M2C3-5	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico
M2C4-28	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
M2C4-30	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
M1C1-126	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1
M1C1-127	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1
M1C1-128	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1
M1C1-129	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1
M1C1-130	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1
M1C1-131	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Traguardo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1
M1C1-132	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione	Obiettivo	INPS -

	dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)		Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2
M1C1-133	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T2
M1C1-134	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1
M1C1-135	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1
M1C1-136	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1
M1C1-137	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Traguardo	Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet
M1C1-138	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-19	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a banda ultra-larga alle isole
M2C1-15	Riforma 1.2	Obiettivo	Riduzione delle scariche abusive (T1)
M2C1-15bis	Riforma 1.2	Obiettivo	Riduzione delle scariche abusive (T2)
M2C1-15ter	Riforma 1.2	Obiettivo	Differenze regionali nella raccolta differenziata
M2C1-15 quater	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Traguardo	Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici
M2C3-7	Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Traguardo	L'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni

			immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal Ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico
M2C4-10	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici
M2C4-14	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
M2C4-16	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
M2C4-33	Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche
M2C4-36	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione
M3C1-17	Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud
M4C2-5	Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca aggiudicati
M5C3-12	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali.
M6C1-8	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Almeno un progetto per regione (considerando sia i progetti che

			saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni)
M1C2-29	Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive	Obiettivo	Contratti di Sviluppo firmati
		Importo della rata	12 643 678 161 EUR

2.6. Sesta rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M2C4-35	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2
M2C4-22	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1
M2C4-37	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1
M3C1-4	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria
M3C1-5	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
M3C1-7	Investimento 1.2 – Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle

			linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
M3C1-10	Investimento 1.3 – Connessioni diagonali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara
M3C2-10	Riforma 2.2 - Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci	Traguardo	Sistemi per gli operatori portuali
M6C1-7	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte)
M6C2-15	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale.
		Importo della rata	10 344 827 586 EUR

2.7. Settima rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-139	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1
M2C4-9	Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Obiettivo	Approntare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
M1C1-140	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità

			dei servizi pubblici digitali T1
M1C1-141	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2
M1C1-142	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2
M1C1-143	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C3-18	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Obiettivo	Numero di parchi e giardini storici riqualificati
M1C3-27	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di
M2C1-16	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
M2C1-16bis	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
M2C1-16ter	Riforma 1.2	Obiettivo	Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata
M2C2-44	Investimento 1.1 - Sviluppo di sistemi agro-voltaici	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici
M2C4-20	Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2
M2C4-31	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione

	monitoraggio delle reti		dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1
M2C4-34	Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
M3C1-13	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
M3C1-15	Investimento 1.5 – Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
M3C1-19	Investimento 1.8 – Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
M6C2-6	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie
		Importo della rata	14 942 528 736 EUR

2.8. Ottava rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M5C2-16	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Obiettivo	Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani

M1C1-144	Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali
M1C3-16	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Obiettivo	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati
M2C4-26	Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	Obiettivo	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini
M4C2-6	Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti aggiudicati
M4C2-7	Investimento 1.1 - Fondo per il programma nazionale di ricerca (PNR) e progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN);	Obiettivo	Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato
M4C2-8	Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base	Obiettivo	Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private
M4C2-21	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
M4C2-22	Investimento 2.1 - IPCEI	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
		Importo della rata	10 344 827 586 EUR

2.9. Nona rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Denominazione
M1C1-145	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di	Obiettivo	Piattaforme nazionali di

	identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)		identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
M1C3-17	Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Obiettivo	Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati
M1C3-19	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (<i>Recovery Art</i>)	Obiettivo	Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (<i>Recovery Art</i>) ultimati
M1C3-28	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti
M1C3-29	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR
M1C3-32	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Obiettivo Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte)
M1C3-33	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Obiettivo Numero di proprietà immobiliari riqualficate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo
M1C3-34	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di proprietà immobiliari riqualficate per il

			turismo dal Fondo nazionale del turismo
M2C1-17	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1- 17bis	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1-17ter	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di legno nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1-17quater	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1-quinquies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1-sexies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1-septies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio di carta e cartone nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1-octies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia

			circolare
M2C1-nonies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore della raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti pericolosi prodotti da famiglie e settore tessile
M2C1-17-decies	Riforma 1.1 - Programma nazionale per l'economia circolare Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore della raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti pericolosi prodotti da famiglie e settore tessile
M2C2-46	Investimento 1.2 - Promozione delle fonti rinnovabili per le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'assegnazione dei prestiti per l'attuazione degli interventi a favore delle comunità energetiche
M2C4-13	Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Completamento degli interventi di tipo E
M3C1-8	Investimento 1.2 – Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi
M3C2-9	Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Traguardo	Porti verdi: completamento delle opere
M4C2-9	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune <i>Key Enabling Technologies</i>	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti alle strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su determinate Key Enabling Technologies
M4C2-13	Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Numero di nuovi poli da creare
M4C2-14	Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di	Obiettivo	Esborso di valore finanziario pari a 600 000 000 EUR

	industria		
M4C2-15	Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Numero di PMI beneficiarie
M6C1-9	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte)
M6C2-8	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)
M6C2-11	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	Obiettivo	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.
		Importo della rata	10 344 827 586 EUR

2.10. Decima rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/obiettivi	Denominazione
M1C1-146	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
M2C3-6	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Obiettivo	Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici
M2C3-8	Investimento 1.2- Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Obiettivo	Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia
M2C3-10	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Obiettivo	Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento
M2C4-11	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico

M2C4-15	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
M2C4-17	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
M2C4-23	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2
M2C4-25	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Obiettivo	Riqualficazione dei siti orfani
M2C4-29	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Obiettivo	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
M2C4-32	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2
M2C4-34bis	Investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
M2C4-35bis	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2
M2C4-38	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2
M3C1-9	Investimento 1.2 – Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
M3C1-11	Investimento 1.3 – Connessioni diagonali	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci

			sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	3 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
M3C1-16	Investimento 1.5 – Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	1280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
M3C1-18	Investimento 1.6 – Potenziamento delle linee regionali – Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	Obiettivo	Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa
M3C1-20	Investimento 1.8 – Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
M5C2-20	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Obiettivo	Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno
M1C1-147	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2
M1C1-148	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2
M1C1-149	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2
M1C1-150	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2
M1C1-151	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2
M1C1-152	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2

M1C1-153	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2
M1C1-154	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2
M1C1-155	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2
M1C2-15	Investimento 2 - Innovazione e tecnologia della microelettronica	Obiettivo	Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio
M1C2-17	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali
M1C2-18	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie
M1C2-20	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps
M1C2-21	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la copertura 5G a 1 Gbps nelle aree a fallimento di mercato
M1C2-23	Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, <i>Space Factory</i> e dimostratore di propulsione a propellente liquido
M1C2-24	Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni
M1C2-25	Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Servizi alle amministrazioni pubbliche
M1C3-21	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Obiettivo	Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati
M1C3-36	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di
M2C1-19	Investimento 3.1 - Isole verdi	Obiettivo	Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole
M2C1-21	Investimento 3.2 - <i>Green communities</i>	Obiettivo	Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle <i>Green communities</i>
M2C2-45	Investimento 1.1 - Sviluppo di sistemi agro-voltaici	Obiettivo	Installazione di pannelli solari fotovoltaici in

			sistemi agro-voltaici
M2C2-47	Investimento 1.2 - Promozione delle fonti rinnovabili per le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente	Obiettivo	Produzione di energia rinnovabile delle comunità energetiche e degli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente
M2C2-49	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in siti dismessi (" <i>hydrogen valleys</i> ")	Obiettivo	Completamento del progetto sulla produzione di idrogeno nelle aree industriali
M2C2-51	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i>	Obiettivo	Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale
M2C2-53	Investimento 5.2 - Idrogeno	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la completa realizzazione di impianti industriali per la produzione di elettrolizzatori
M3C1-6	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania
M4C1-30	Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo.
M5C1-19	Investimento 5 – Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella pertinente politica di investimento.
M5C2-12	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Obiettivo	Progetti per interventi di riqualificazione urbana riguardanti i comuni
M5C2-14	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Obiettivo	Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane
M5C2-18	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Obiettivo	Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani.
M5C2-22	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Obiettivo	Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive.
M5C3-13	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche	Obiettivo	Completamento degli interventi

	Speciali		infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali
M6C1-3	Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona	Obiettivo	Case della Comunità rese disponibili e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte)
M6C1-6	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)
M6C1-11	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Obiettivo	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte)
M6C2-9	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva
M6C2-10	Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Obiettivo	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere
M6C2-12	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	Traguardo	Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi.
M6C2-13	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	Obiettivo	Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
M6C2-16	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN
M6C2-17	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati
		Importo della rata	12 256 982 814 EUR

SEZIONE 3: MODALITÀ AGGIUNTIVE

1. Modalità per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia devono avvenire secondo le seguenti modalità.

A norma del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è prevista la creazione di una serie di strutture di coordinamento per il monitoraggio e l'attuazione del piano. Queste comprendono in particolare: i) una cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito principale di guidare e coordinare l'attuazione del piano; ii) un organismo consultivo per il dialogo sociale, composto da rappresentanti delle parti sociali e da altri portatori di interessi pertinenti, compresi gli enti locali; iii) una segreteria tecnica costituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, almeno per la durata del piano, per sostenere le attività della cabina di regia e dell'organo consultivo; iv) un'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione costituita presso il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri, almeno per la durata del piano, incaricata di individuare gli ostacoli all'attuazione derivanti da questioni inerenti alla normativa e di proporre rimedi, anche per quanto riguarda la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni regolamentari; v) una struttura centrale di coordinamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, incaricata di effettuare il coordinamento generale e il monitoraggio dell'attuazione del piano (anche in relazione a traguardi e obiettivi), il controllo della regolarità delle procedure e delle spese e della rendicontazione e il sostegno tecnico e operativo alle fasi di attuazione. Questa struttura centralizzata deve fungere da punto di contatto unico a livello nazionale per la Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura altresì la valutazione dei risultati del piano. Devono essere inoltre individuate strutture di coordinamento a livello di ciascuna amministrazione centrale responsabile delle misure incluse nel piano, incaricate della gestione, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo degli interventi pertinenti, anche in relazione alla supervisione dell'attuazione e dei progressi verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Sono previsti, infine, meccanismi di correzione delle irregolarità in caso di problemi di attuazione, anche attraverso l'attivazione di poteri di sostituzione nei confronti delle amministrazioni responsabili delle misure del piano, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace dei progetti, e sono istituiti meccanismi ex ante per la risoluzione dei conflitti.

Al fine di rafforzare la capacità amministrativa per il monitoraggio e l'attuazione, è prevista l'assunzione di personale a tempo determinato, anche per le amministrazioni centrali responsabili degli interventi del piano e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in particolare per quanto riguarda la struttura centrale di coordinamento e la Ragioneria dello Stato), come previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché per le amministrazioni del Sud Italia, da cui ci si attende che rafforzino il capitale umano coinvolto nella pianificazione e nella spesa dei fondi UE, come previsto in particolare dalla legge n. 178 del 2020. Saranno inoltre stanziati risorse di bilancio per l'attivazione e il funzionamento della segreteria tecnica e dell'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione costituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Infine nell'attuazione dei progetti è previsto un sostegno tecnico e operativo alle amministrazioni centrali e locali, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica, di un pool di esperti per l'assistenza tecnica e della possibilità di ricorrere a consulenze esterne. Tali azioni devono essere accompagnate

dall'attuazione di misure volte a ridurre la burocrazia e a semplificare le procedure amministrative, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Le modalità prevedono anche la creazione di un nuovo sistema informatico integrato ("ReGiS") e l'adattamento dei sistemi attuali fino all'entrata in funzione di ReGiS. L'attuale servizio di audit dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere incaricato del coordinamento dei sistemi di audit e dello svolgimento dei controlli con il supporto della Ragioneria territoriale dello Stato (RTS). Devono essere conclusi accordi rafforzati con la Guardia di Finanza e con le autorità indipendenti competenti, quali l'Autorità nazionale anticorruzione ANAC, potenziando in tal modo il ruolo che l'ordinamento italiano già attribuisce a tali autorità in relazione alla tutela delle finanze pubbliche, comprese quelle provenienti dall'UE.

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale organismo centrale di coordinamento per il piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e la sua attuazione, è responsabile del coordinamento generale e del monitoraggio del piano. In particolare, funge da organo di coordinamento per il monitoraggio, anche per quanto riguarda i progressi relativi ai traguardi e agli obiettivi, e, se del caso, per l'attuazione delle attività di controllo e di audit, nonché per la presentazione di relazioni e richieste di pagamento. Coordina la rendicontazione riguardante i traguardi e gli obiettivi, gli indicatori pertinenti, ma anche le informazioni finanziarie qualitative e altri dati, ad esempio sui destinatari finali. La codifica dei dati avviene a livello delle amministrazioni centrali responsabili delle misure del piano, che devono comunicare i dati richiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta completati i pertinenti traguardi e obiettivi di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, l'Italia deve presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. L'Italia deve garantire che, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, sia a fini di audit e controllo.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione

**Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma
del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza**

(2021/C 58/01)

Il presente documento si basa sul testo del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza nella versione concordata a livello politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel dicembre 2020 (2020/0104 (COD))⁽¹⁾.

I presenti orientamenti tecnici sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia⁽²⁾ ⁽³⁾. Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do no significant harm») ⁽⁴⁾.

Il regolamento RRF stabilisce inoltre che la Commissione fornisca orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell'RRF⁽⁵⁾. Il presente documento fornisce tali orientamenti tecnici. Gli orientamenti si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dell'RRF, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, e non pregiudicano l'applicazione e l'attuazione del regolamento Tassonomia e di altri atti legislativi adottati in relazione ad altri fondi dell'UE. Gli orientamenti mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell'RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nell'RRP soddisfano tale principio. L'allegato IV dei presenti orientamenti riporta simulazioni esemplificative concrete di come il principio DNSH dovrebbe essere dimostrato nei piani.

⁽¹⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf>. La numerazione e la formulazione delle disposizioni attuative sono soggette a modifica durante il processo di revisione giuridica in corso.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 4 bis («Principi orizzontali») del regolamento RRF (secondo cui l'RRF può finanziare unicamente le misure che rispettano il principio DNSH) e gli articoli 15 e 16 («Piano per la ripresa e la resilienza» e «Valutazione della Commissione») (che specificano ulteriormente che gli RRP devono presentare una spiegazione del «modo in cui il piano garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo») ed essere valutati in tale ottica.

⁽³⁾ Con il «regolamento Tassonomia» si indica il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione («tassonomia») delle attività economiche ecosostenibili.

⁽⁴⁾ Gli «Orientamenti per la valutazione del dispositivo» in allegato a tale regolamento danno una serie di indicazioni che fungono da base per la valutazione da parte della Commissione delle proposte relative agli RRP presentate dagli Stati membri. La Commissione è tenuta a utilizzare un sistema di rating - da A a C - per tutti i criteri di «valutazione della Commissione» elencati all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento. Il criterio di valutazione d) chiarisce che per la valutazione del principio DNSH la Commissione dispone soltanto di due opzioni di rating: A o C. «A» se nessuna misura nell'ambito di un RRP arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali e «C» se una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (ai sensi dell'articolo 17 - «Danno significativo agli obiettivi ambientali» del regolamento Tassonomia). Tale allegato stabilisce che un RRP non soddisfa i criteri di valutazione a partire dal momento in cui riceve anche un solo rating «C». In tal caso il piano non potrebbe essere approvato dalla Commissione.

⁽⁵⁾ I presenti orientamenti tecnici integrano gli orientamenti iniziali già forniti dalla Commissione nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, nonché il documento di lavoro che l'accompagna e i relativi aggiornamenti.

1. Cos'è il principio «non arrecare un danno significativo»?

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi ⁽⁶⁾;
3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

2. Come dovrebbe essere applicato il principio DNSH nel contesto dell'RRF?

La presente sezione fornisce orientamenti sulle questioni chiave alla base della valutazione delle misure alla luce del principio DNSH («valutazione DNSH»): il fatto che la valutazione DNSH debba riguardare tutte le misure (sezione 2.1), anche se per talune può assumere una forma semplificata (sezione 2.2); la pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d'impatto UE (sezione 2.3); i principi guida fondamentali della valutazione (sezione 2.4); l'applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia (sezione 2.5).

2.1 La valutazione DNSH deve riguardare tutte le misure

Gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura ⁽⁷⁾ del rispettivo RRP. Secondo il regolamento RRF, *nessuna misura* inclusa in un RRP deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non può valutare positivamente l'RRP se una o più misure non sono conformi al principio DNSH. Di conseguenza, gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH *specificata* per ciascuna misura di ogni componente del piano ⁽⁸⁾. Pertanto la valutazione DNSH non dovrà essere effettuata a livello del piano o delle singole componenti del piano, bensì a livello di misura. Questo vale sia per le misure che si considera diano un contributo alla transizione verde sia per tutte le altre misure incluse negli RRP ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Ciò significa nello specifico che il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato o i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona («persone, natura o attività») ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto).

⁽⁷⁾ L'articolo 14 («Ammissibilità») del regolamento RRF stabilisce che: «I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici».

⁽⁸⁾ Nel contesto dell'RRF la conformità al principio DNSH è valutata a livello di ciascuna misura, mentre l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia fa riferimento alle *attività economiche*. Ai sensi dell'RRF una misura (ossia un investimento o una riforma) è un intervento che può costituire un'attività economica o che può innescare (modifiche delle) attività economiche. Pertanto, ai fini dell'RRF le *attività economiche* di cui all'articolo 17 del regolamento Tassonomia sono *misure* nei presenti orientamenti.

⁽⁹⁾ La valutazione DNSH a titolo del regolamento RRF riguarda quindi un ambito di attività diverso, e assai più ampio, rispetto a quello del regolamento Tassonomia che, finalizzato a individuare le attività economiche ecosostenibili, classifica e stabilisce i criteri per le attività economiche ecosostenibili che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali elencati agli articoli da 10 a 15 del regolamento stesso e che non arrecano un danno significativo a tali obiettivi. Si tratta di una finalità diversa rispetto al regolamento RRF, che mira a dimostrare che un'ampia gamma di misure non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali.

Gli Stati membri devono valutare sia le riforme che gli investimenti. Nell'ambito dell'RRF gli Stati membri devono presentare pacchetti coerenti di misure che comprendano sia riforme che investimenti (conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento RRF). La valutazione DNSH deve essere effettuata non solo per gli investimenti, ma anche per le riforme. Le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettate⁽¹⁰⁾. D'altro canto, le riforme in altri settori (ad esempio istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura) comporteranno probabilmente un rischio limitato di danno ambientale (cfr. approccio semplificato nelle sezioni 2.2 e 3), a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde, che potrebbe comunque essere significativo. I presenti orientamenti sono intesi ad aiutare gli Stati membri nell'esecuzione della valutazione DNSH sia per gli investimenti che per le riforme. L'obbligo di valutazione DNSH per le riforme non dovrebbe essere inteso come un deterrente a inserire negli RRP importanti riforme nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'energia, poiché tali misure hanno un grande potenziale di promozione della transizione verde e di stimolo della crescita.

2.2 Per talune misure la valutazione DNSH può assumere una forma semplificata

Mentre tutte le misure richiedono una valutazione DNSH, è possibile adottare un approccio semplificato per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali. Per come sono progettate, talune misure potrebbero avere scarsa incidenza su uno o più obiettivi ambientali. In tal caso gli Stati membri possono fornire una breve motivazione per tali obiettivi ambientali e concentrare la valutazione di fondo DNSH sugli obiettivi ambientali sui quali l'incidenza può essere significativa (cfr. sezione 3, fase 1). Ad esempio, una riforma del mercato del lavoro volta ad aumentare il livello complessivo di protezione sociale dei lavoratori autonomi non avrebbe impatti prevedibili su nessuno dei sei obiettivi ambientali, o avrebbe un impatto prevedibile trascurabile; potrebbe quindi essere utilizzata una breve motivazione per tutti e sei gli obiettivi. Analogamente, per alcune semplici misure di efficienza energetica, ad esempio la sostituzione delle finestre con nuove finestre efficienti sotto il profilo energetico, potrebbe essere utilizzata una breve motivazione per quanto riguarda la conformità al principio DNSH per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per contro, è improbabile che questo approccio semplificato sia applicabile a investimenti e riforme in una serie di settori (ad esempio energia, trasporti, gestione dei rifiuti, industria) che presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali.

Quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo⁽¹¹⁾. In base alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF alcune misure risultano sostenere l'obiettivo relativo ai cambiamenti climatici o altri obiettivi ambientali nel contesto dell'RRF. Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (mitigazione o adattamento)⁽¹²⁾. Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a obiettivi ambientali diversi da quelli inerenti al clima, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo ambientale (acque e risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi). In ogni caso gli Stati membri dovranno individuare e dimostrare quale dei sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia è sostenuto dalla misura. Gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che la misura non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali⁽¹³⁾.

⁽¹⁰⁾ Ad esempio, una riforma che possa condurre a un aumento dei finanziamenti per i combustibili fossili attraverso banche e istituzioni finanziarie statali, o a un aumento delle sovvenzioni esplicite o implicite per i combustibili fossili, potrebbe essere considerata a rischio di arrecare un danno significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Tali considerazioni dovranno trovare riscontro nella valutazione DNSH.

⁽¹¹⁾ Per esprimere quanto una misura contribuisce agli obiettivi climatici generali stabiliti nel regolamento RRF e calcolare le quote complessive dell'assegnazione totale del piano relativa al clima, gli Stati membri devono utilizzare la metodologia, i campi d'intervento e i relativi coefficienti per il controllo del clima, conformemente alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF. Laddove la Commissione non abbia convalidato la scelta del campo d'intervento e del coefficiente proposti dallo Stato membro, la misura non sarà automaticamente considerata conforme al principio DNSH per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti e dovrà comunque essere effettuata la valutazione DNSH.

⁽¹²⁾ Potrebbe ad esempio rientrare in questa casistica un regime di sostegno per le energie rinnovabili a favore della sostituzione di materiale rotabile obsoleto con materiale rotabile a zero emissioni allo scarico.

⁽¹³⁾ L'approccio di cui al presente paragrafo non è applicabile alle misure che hanno un coefficiente del 40 %. Per tali misure, gli Stati membri dovranno spiegare perché la misura è conforme al principio DNSH, tenendo conto dei principi generali illustrati nelle altre sezioni dei presenti orientamenti (ad esempio, gli Stati membri dovranno confermare che non sono interessati combustibili fossili, o che i criteri di cui all'allegato III sono soddisfatti per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici). Laddove le misure che hanno un coefficiente del 40 % non hanno un impatto prevedibili oppure hanno un impatto prevedibile trascurabile su un obiettivo ambientale specifico, o laddove «contribuiscono in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale specifico ai sensi del regolamento Tassonomia, gli Stati membri potranno comunque applicare un approccio semplificato per tale obiettivo ambientale (come previsto alla sezione 2.2, primo e terzo paragrafo).

Analogamente, quando una misura «contribuisce in modo sostanziale»⁽¹⁴⁾, ai sensi del regolamento Tassonomia, a uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo⁽¹⁵⁾. Ad esempio, lo Stato membro che proponga una misura a sostegno della fabbricazione di impianti efficienti sotto il profilo energetico per l'edilizia (ad esempio, impianti di illuminazione con sensori di presenza e di luce solare) non dovrà effettuare una valutazione di fondo DNSH per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici qualora possa dimostrare che la misura proposta «contribuisce in modo sostanziale» a tale obiettivo ambientale, conformemente al regolamento Tassonomia. In questo caso gli Stati membri dovranno solo dimostrare l'assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali.

2.3 Pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d'impatto UE

Il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH. Tutte le misure proposte negli RRP devono essere conformi alla pertinente legislazione dell'UE, compresa quella in materia di ambiente. Sebbene sia una chiara indicazione del fatto che la misura non comporta danni ambientali, la conformità alla legislazione ambientale pertinente non implica automaticamente che la misura rispetta il principio DNSH, in particolare poiché alcuni degli obiettivi di cui all'articolo 17 non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell'UE.

Le valutazioni d'impatto inerenti alle dimensioni ambientali o la verifica di sostenibilità di una misura devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione DNSH. Sebbene non implicino automaticamente l'assenza di danno significativo, ne sono una chiara indicazione per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali. Pertanto il fatto che per una particolare misura inclusa nell'RRP uno Stato membro abbia effettuato una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) in conformità della direttiva 2011/92/UE, una valutazione ambientale strategica (VAS) in conformità della direttiva 2001/42/CE⁽¹⁶⁾ o una verifica di sostenibilità/climatica come stabilito negli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità ai sensi del regolamento InvestEU corroborerà le argomentazioni presentate dallo Stato membro nel contesto della valutazione DNSH. Ad esempio, a seconda di come è progettata esattamente una misura, in alcuni casi, in particolare quando si tratta di investimenti nelle infrastrutture, l'esecuzione di una VIA e l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l'ambiente possono bastare allo Stato membro per dimostrare la conformità al principio DNSH per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali (in particolare l'uso sostenibile e la protezione delle acque e risorse marine⁽¹⁷⁾, nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi⁽¹⁸⁾). Tuttavia, ciò non esonera lo Stato membro dall'effettuare la valutazione DNSH per la misura in questione, in quanto la VIA, la VAS o la verifica potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell'ambito della valutazione DNSH⁽¹⁹⁾. Questo perché né gli obblighi giuridici figuranti nelle direttive VIA e VAS, né l'approccio definito nei pertinenti orientamenti della Commissione sulla verifica sono identici a quelli dell'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia⁽²⁰⁾.

⁽¹⁴⁾ Gli articoli da 10 a 16 del regolamento Tassonomia definiscono il «contributo sostanziale» in relazione a ciascuno dei sei obiettivi ambientali nonché alle «attività abilitanti». Per beneficiare dell'approccio semplificato illustrato nel presente paragrafo, gli Stati membri dovranno dimostrare che la misura «contribuisce in modo sostanziale» a uno o più obiettivi ambientali ai sensi degli articoli da 10 a 16 del regolamento Tassonomia (cfr. inoltre sezione 2.5).

⁽¹⁵⁾ Questa opzione riguarda in particolare le attività che risultano dare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale a norma del regolamento Tassonomia, ma che non risultano sostenere al 100 % gli obiettivi climatici o ambientali conformemente alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF. Nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici, tali attività comprendono ad esempio: specifici veicoli leggeri a basse o zero emissioni; specifiche navi a basse o zero emissioni per il trasporto per vie navigabili; specifici veicoli pesanti a basse o zero emissioni; infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia elettrica; reti di trasporto e distribuzione dell'idrogeno; specifiche attività di gestione dei rifiuti (ad esempio separazione alla fonte di rifiuti non pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata e loro preparazione per il riutilizzo/riciclaggio); ricerca, sviluppo e innovazione di punta nel settore dell'economia circolare.

⁽¹⁶⁾ La valutazione ambientale è una procedura a garanzia del fatto che, prima di prendere le decisioni, si tenga conto delle implicazioni dei piani/programmi/progetti sul piano ambientale. Le valutazioni ambientali possono essere effettuate per singoli progetti, come una diga, un'autostrada, un aeroporto o una fabbrica, sulla base della direttiva 2011/92/UE (nota come «direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale» o «direttiva VIA») o per piani o programmi pubblici sulla base della direttiva 2001/42/CE (nota come «direttiva sulla valutazione ambientale strategica» o «direttiva VAS»).

⁽¹⁷⁾ Se la VIA comprende una valutazione dell'impatto sulle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e i rischi individuati sono stati affrontati nella progettazione della misura.

⁽¹⁸⁾ Fatte salve le valutazioni supplementari prescritte dalle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE se l'intervento è ubicato in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

⁽¹⁹⁾ Per contro, la valutazione DNSH non esonera dall'obbligo di VIA/VAS, verifica climatica, ambientale o di sostenibilità nei casi prescritti dalla legislazione UE vigente, ad esempio per i progetti finanziati tramite InvestEU o il meccanismo per collegare l'Europa.

⁽²⁰⁾ Ad esempio, è richiesta una VIA per la costruzione di raffinerie di petrolio greggio, centrali termoelettriche a carbone e progetti che comportano l'estrazione di petrolio o gas naturale. Tuttavia, questi tipi di misure non sarebbero conformi al principio DNSH in riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, secondo cui un'attività arreca un danno significativo se «conduce a significative emissioni di gas a effetto serra». Analogamente, nonostante la costruzione di un nuovo aeroporto richieda una VIA, in base al principio DNSH riferito alla mitigazione dei cambiamenti climatici è probabile che siano conformi solo le misure inerenti alle infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio, come ad esempio gli investimenti in edifici aeroportuali efficienti sotto il profilo energetico, gli ammodernamenti apportati alle infrastrutture aeroportuali per la connessione alla rete elettrica da rinnovabili in loco e i servizi connessi.

2.4 Principi guida per la valutazione DNSH

Nell'ambito dell'RRF, gli effetti *diretti* e gli effetti *indiretti primari* di una misura sono pertinenti per la valutazione DNSH ⁽²¹⁾. Gli effetti diretti possono consistere negli effetti della misura a livello di progetto (ad esempio stabilimento di produzione, zona protetta) o a livello di sistema (ad esempio rete ferroviaria, sistema di trasporto pubblico), e si verificano al momento dell'attuazione della misura. Gli effetti indiretti primari possono consistere negli effetti che si verificano all'esterno di tali progetti o sistemi e si possono manifestare dopo l'attuazione della misura o dopo il calendario dell'RRF ma sono ragionevolmente prevedibili e pertinenti. Un esempio di effetto *diretto* nel settore del trasporto su strada è rappresentato dall'uso di materiali durante la costruzione della strada. Un esempio di effetto *indiretto primario* è rappresentato dalle previste future emissioni di gas a effetto serra causate da un aumento del traffico complessivo durante la fase d'uso della strada.

La valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura. In base all'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, il «danno significativo» nell'ambito dell'RRF è valutato tenendo conto del ciclo di vita. Applicare considerazioni relative al ciclo di vita invece di effettuare una valutazione del ciclo di vita è sufficiente ai fini della valutazione DNSH nell'ambito dell'RRF ⁽²²⁾. La valutazione dovrebbe includere la fase di produzione, la fase di uso e quella di fine vita – ovunque si prevedano i maggiori danni. Ad esempio per una misura che sostiene l'acquisto di veicoli, la valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'inquinamento (ad es. emissioni nell'atmosfera) generato durante il montaggio, il trasporto e l'uso dei veicoli, e della gestione adeguata dei veicoli a fine vita. In particolare, una gestione adeguata a fine vita delle batterie e dei componenti elettronici (ad es. il loro riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime critiche ivi contenute) dovrebbe assicurare che non è arrecato nessun danno significativo all'obiettivo ambientale dell'economia circolare.

Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per consentire il passaggio a un'efficace economia climaticamente neutra, si dovrebbero incoraggiare le misure che portano a una maggiore elettrificazione di settori chiave quali l'industria, i trasporti e l'edilizia (ad es. investimenti in infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia elettrica; infrastruttura elettrica a bordo strada; stoccaggio dell'energia elettrica; batterie per la mobilità; pompe di calore). La produzione di energia elettrica non è ancora un'attività climaticamente neutra in tutta l'UE (l'intensità media di CO₂ del mix di energia elettrica varia tra gli Stati membri), e in linea di principio l'aumento del consumo di energia elettrica ad alta intensità di carbonio rappresenta un effetto indiretto primario di tali misure, almeno a breve termine. La diffusione di dette tecnologie e infrastrutture è tuttavia necessaria per un'economia climaticamente neutra, unitamente a misure volte a conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e 2050, e già esiste nell'UE un quadro strategico per la decarbonizzazione dell'energia elettrica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In tale contesto, questi investimenti dovrebbero essere considerati conformi al principio DNSH nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici nell'ambito dell'RRF, a condizione che gli Stati membri giustifichino la maggiore elettrificazione con un concomitante aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. Inoltre gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che tali misure non arrecano un danno significativo agli altri cinque obiettivi ambientali.

Per le attività economiche per le quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale negativo di ciascuna misura dovrebbe essere effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi tenendo conto dell'effetto ambientale della misura in termini assoluti ⁽²³⁾. Detto approccio consiste nel considerare l'impatto ambientale della misura rispetto a una situazione senza alcun impatto ambientale negativo. L'impatto della misura non è valutato confrontandolo con l'impatto di un'altra attività esistente o prevista che la misura potrebbe sostituire ⁽²⁴⁾. Se, ad esempio, si valuta la costruzione di una diga necessaria a una centrale idroelettrica in una zona intatta, l'impatto della diga è valutato rispetto a uno scenario in cui il fiume interessato rimane nel suo stato naturale, senza

⁽²¹⁾ Tale approccio ricalca l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, che impone di tenere conto dell'impatto ambientale dell'attività e dei prodotti e servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita.

⁽²²⁾ In pratica questo significa che non è necessario analizzare il ciclo di vita con un approccio attributivo o consequenziale (ad es. che includa gli impatti ambientali indiretti dei cambiamenti tecnologici, economici o sociali dovuti alla misura). Gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita potrebbero essere tuttavia usati per corroborare la valutazione DNSH.

⁽²³⁾ L'approccio vale in particolare per le misure nell'ambito dell'RRF relative a investimenti pubblici, o che comportano direttamente una spesa pubblica. Per misure inerenti all'attuazione di riforme, di norma la valutazione DNSH dovrebbe essere effettuata facendo riferimento allo status quo prima dell'attuazione della misura.

⁽²⁴⁾ L'approccio è in linea con la logica del regolamento Tassonomia: nei progetti di atti delegati, diversi criteri di vaglio tecnico alla luce del principio DNSH si basano su criteri *assoluti*, quali soglie specifiche per le emissioni (ad es. limiti alla CO₂ per le soluzioni di adattamento nelle attività di produzione di energia elettrica o per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri). L'approccio è ulteriormente corroborato dal principio della precauzione, che è uno dei principi guida del diritto ambientale dell'UE, incluso il regolamento Tassonomia (considerando 40 e articolo 19, paragrafo 1, lettera f) e scaturisce dalla necessità di considerare il danno all'ambiente da una prospettiva assoluta e non relativa (ad es. il riscaldamento globale si verifica a causa del livello assoluto delle emissioni di gas a effetto serra complessive).

considerare un possibile uso alternativo differente della zona. Analogamente, se un programma di rottamazione intende sostituire automobili inefficienti con altre più efficienti dotate di motori a combustione interna, l'impatto delle nuove automobili con motori a combustione interna è valutato in termini assoluti, in quanto esistono alternative a basso impatto (ad esempio automobili a zero emissioni), e non confrontato all'impatto delle automobili inefficienti che esse vanno a sostituire (cfr. allegato IV, esempio 5, che contiene un esempio di non conformità con il principio DNSH).

Per le attività economiche per le quali non esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente ⁽²⁵⁾ praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativo adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. In questi casi, il principio DNHS è invece valutato rispetto ai migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. Tale approccio è valido solo nel caso ricorrano varie condizioni, incluso il fatto che l'attività comporti una prestazione ambientale sensibilmente migliore rispetto alle alternative disponibili, eviti effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l'ambiente e non ostacoli lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾. Tale approccio dovrebbe essere applicato a livello settoriale, esaminando quindi tutte le alternative all'interno del settore ⁽²⁸⁾.

Alla luce delle condizioni sopra enunciate, le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione. Questo è in particolare importante per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche a maggiore intensità di carbonio, quali carbone, lignite o petrolio, e dove una misura o una combinazione di misure può quindi comportare una riduzione particolarmente grande e rapida delle emissioni di gas a effetto serra. Onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») ad alta intensità di carbonio e per essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e il 2050, tali eccezioni dovranno conformarsi a varie condizioni di cui all'allegato III. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare la conformità al principio DNSH di tali misure per gli altri cinque obiettivi ambientali.

Per garantire che le misure siano consone all'evoluzione futura e non comportino effetti di dipendenza («lock-in») dannosi, e per promuovere effetti dinamici favorevoli, possono essere necessari investimenti e riforme di accompagnamento. Esempi di misure di accompagnamento includono il dotare le strade di infrastrutture a basse emissioni di carbonio (ad es. stazioni di ricarica per i veicoli elettrici o stazioni di rifornimento per l'idrogeno) e l'introduzione di congrui pedaggi stradali o urbani, o più ampie riforme e investimenti per la decarbonizzazione dei mix nazionali di energia elettrica o dei sistemi di trasporto. Tali riforme e investimenti supplementari potrebbero essere affrontati all'interno di una stessa misura, mediante una sottomisura, ma questo potrebbe non essere sempre possibile. Si dovrebbe pertanto concedere agli Stati membri, in circostanze limitate e caso per caso, la flessibilità necessaria a dimostrare di evitare effetti di dipendenza («lock-in») dannosi facendo affidamento su misure di accompagnamento nell'RRF.

⁽²⁵⁾ Per dimostrare che un'alternativa con un basso impatto ambientale non è economicamente praticabile, gli Stati membri devono tenere conto dei costi che la misura comporta nel suo ciclo di vita. I costi includono le esternalità ambientali negative e le future necessità di investimento necessarie per passare a un'alternativa a basso impatto ambientale, evitando effetti di dipendenza («lock-in») o gli ostacoli allo sviluppo e alla diffusione di alternative a basso impatto.

⁽²⁶⁾ I considerando 39 e 41, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia, contengono la definizione delle «attività di transizione». Le condizioni qui descritte si fondano su tale definizione ma non sono le stesse, dato che il regolamento Tassonomia definisce criteri per le attività di transizione che contribuiscono in modo sostanziale, mentre i presenti orientamenti stabiliscono criteri solo per il principio DNSH e, in quanto tale, è applicabile a una più ampia serie di misure e applica una verifica di fondo differente.

⁽²⁷⁾ L'approccio, e la valutazione DNSH nel complesso, non pregiudicano altre considerazioni che incidono sulla valutazione delle misure nel contesto degli RRF, incluse considerazioni pertinenti a controllo degli aiuti di Stato, coerenza con altri fondi dell'UE, e possibile esclusione degli investimenti privati. In particolare in relazione a misure a sostegno di attività coperte dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), al fine di non perturbare i segnali del mercato messi in campo dall'ETS e in linea con l'approccio adottato nell'ambito del Fondo per una transizione giusta, le attività con emissioni previste di CO₂ equivalente che non sono nettamente inferiori rispetto agli indici di riferimento pertinenti stabiliti per l'assegnazione gratuita non dovrebbero in generale ricevere sostegno nell'ambito dell'RRF.

⁽²⁸⁾ Nei casi in cui persino i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali comporterebbero comunque effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l'ambiente, è opportuno prendere in considerazione misure che sostengono la ricerca e lo sviluppo di alternative a minore impatto, in linea con i campi di intervento 022 e 023, di cui alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF.

La conformità al principio DNSH, in base ai presenti principi guida, dovrebbe essere integrata nella progettazione delle misure, anche a livello di target intermedi e finali. La descrizione delle misure nell'RRP dovrebbe tener conto fin dall'inizio delle pertinenti considerazioni alla luce del principio DNSH. Questo può tradursi nell'integrazione delle considerazioni alla luce del principio DNSH e nell'adozione delle necessarie misure di mitigazione per assicurare la conformità nei corrispondenti target intermedi e finali o nelle gare per appalti e forniture ⁽²⁹⁾. Ad esempio, una misura che definisce investimenti in un grande progetto di infrastruttura stradale, che ha richiesto l'esecuzione di una VIA prima del rilascio dei permessi del caso, potrebbe indicare come target intermedio l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l'ambiente derivanti dalla VIA. Per quanto riguarda la gara per appalti e forniture per questo tipo di progetto, la progettazione della misura potrebbe stabilire che le specifiche per gli appalti e le forniture debbano contenere condizioni specifiche inerenti al principio DNSH. Questo potrebbe includere, ad esempio, il destinare percentuali minime dei rifiuti da costruzione e demolizione al riutilizzo e riciclaggio. Allo stesso modo, le misure di accompagnamento a sostegno della transizione verso modalità di trasporto più pulite, quali le riforme relative alla tariffazione stradale, gli investimenti a sostegno del trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne, o gli incentivi per l'utilizzo dei trasporti pubblici, dovrebbero essere integrate nella descrizione delle misure. Le misure di natura più generale, quali i vasti regimi di sostegno all'industria (ad es. strumenti finanziari relativi a investimenti in aziende in molteplici settori), dovrebbero essere progettate in modo da assicurare che i pertinenti investimenti rispettino il principio DNSH.

2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia

Gli Stati membri non sono tenuti a fare riferimento ai «criteri di vaglio tecnico» (criteri quantitativi e/o qualitativi) stabiliti a norma del regolamento Tassonomia per corroborare la conformità al principio DNSH. Ai sensi del regolamento RRF ⁽³⁰⁾, l'entrata in vigore degli atti delegati contenenti i criteri di vaglio tecnico ⁽³¹⁾ non dovrebbe incidere sugli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione. Al momento di valutare la conformità al principio DNSH, gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di avvalersi dei criteri di vaglio tecnico contenuti negli atti delegati elaborati a norma del regolamento Tassonomia, anche facendo riferimento alle bozze degli atti delegati.

3. In che modo gli Stati membri dovrebbero dimostrare concretamente nei loro piani che le misure sono conformi al principio DNSH?

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro RRP, la Commissione ha preparato una lista di controllo (cfr. allegato I) che essi dovrebbero usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH. La Commissione utilizzerà quindi queste informazioni per valutare se e in che modo ogni misura negli RRP rispetti il principio DNSH, in conformità dei criteri di cui al regolamento RRF.


La Commissione invita gli Stati membri a rispondere alle domande poste nella lista di controllo, e ad integrare le risposte nei rispettivi RRP, nell'ambito della descrizione di ogni misura (cfr. parte 2, sezione 8 del modello della Commissione – *non arrega un danno significativo*). Ove necessario a corredo della valutazione fornita nella lista di controllo, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista.

La lista di controllo si basa sul seguente albero delle decisioni, che dovrebbe essere usato per ciascuna misura dell'RRP. La sezione in appresso fornisce ulteriori informazioni sulle due fasi dell'albero delle decisioni.

⁽²⁹⁾ I target intermedi e finali, inclusi quelli che rispecchiano conformità al principio DNSH, sono soggetti, come tutti gli altri obiettivi intermedi e finali, all'articolo 19 bis del regolamento RRF (*«Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e il sostegno sotto forma di prestito»*).

⁽³⁰⁾ Considerando 11 ter del regolamento RRF.

⁽³¹⁾ In base all'articolo 3, lettera d), del regolamento Tassonomia (*«Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche»*), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati contenenti dettagliati criteri di vaglio tecnico (criteri quantitativi e/o qualitativi) per determinare le condizioni alle quali si può considerare che una specifica attività economica i) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno dei sei obiettivi ambientali; e ii) non arrega un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Finora è stato pubblicato per consultazione un atto delegato relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici, consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW



Albero delle decisioni

Fase 1 - Filtrare i sei obiettivi ambientali per individuare quelli che richiedono una valutazione di fondo

Quale primo passo, gli Stati membri sono invitati a completare la parte 1 della lista di controllo (cfr. allegato I), per individuare quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo della misura alla luce del principio DNSH. Questo primo vaglio di alto livello agevolerà l'analisi da parte degli Stati membri, distinguendo tra obiettivi ambientali per i quali la valutazione DNSH avrà bisogno di una valutazione di fondo, e quelli per cui può essere sufficiente un approccio semplificato (cfr. sezione 2.2).

Parte 1 della lista di controllo

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

Qualora la risposta sia «no», gli Stati membri sono invitati a fornire una breve giustificazione (nella colonna di destra) del motivo per cui l'obiettivo ambientale non richiede una valutazione di fondo DNSH della misura, sulla base di uno dei seguenti casi (da indicare da parte dello Stato membro) (cfr. sezione 2.2):

- La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- La misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

Per le misure dell'RRP per le quali sarebbe sufficiente l'approccio semplificato, le spiegazioni richieste (colonna di destra) possono essere minime ed eventualmente raggruppate, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla dimostrazione della valutazione DNSH per le misure in cui sia necessaria un'analisi di fondo di un possibile danno significativo.

Qualora la risposta sia «sì», gli Stati membri sono invitati a procedere alla fase 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti.

Per simulazioni esemplificative di questa fase, cfr. allegato IV.

Fase 2 - Fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono

Quale secondo passo, per ciascuna misura del piano, gli Stati membri sono invitati a usare la parte 2 della lista di controllo (cfr. allegato I) per effettuare una valutazione di fondo alla luce del principio DNSH per gli obiettivi ambientali nella cui casella «sì» è stata apposta una X nella fase 1. La parte 2 della lista di controllo raccoglie, per ciascuno dei sei obiettivi, le domande corrispondenti ai requisiti della valutazione DNSH. Per poter essere incluse nel piano le misure devono essere conformi al principio DNSH. Le risposte alle domande nella parte 2 della lista di controllo devono pertanto essere «no», per indicare che nessun danno significativo è arrecato allo specifico obiettivo ambientale.

Parte 2 della lista di controllo – Esempio per l'obiettivo ambientale «mitigazione dei cambiamenti climatici»

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici: Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		

Agli Stati membri è chiesto di confermare che la risposta è «no», e di fornire una spiegazione e una motivazione di fondo della linea seguita nella colonna di destra, in base alle domande corrispondenti. Ove necessario, a integrazione della tabella, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista.

Qualora gli Stati membri non siano in grado di fornire una motivazione di fondo sufficiente, la Commissione può ritenere che una data misura sia associata a un possibile danno significativo ad alcuni dei sei obiettivi ambientali. In questo caso, la Commissione dovrebbe attribuire un rating «C» all'RRP sulla base del criterio di cui al punto 2.4 dell'allegato II del regolamento RRF. Ciò non pregiudicherebbe la procedura di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento RRF, e in particolare la possibilità di ulteriori scambi tra lo Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Per simulazioni esemplificative di questa fase, cfr. allegato IV.

Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull'elenco degli elementi di prova fornito all'allegato II ai fini della valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2. La Commissione mette a disposizione l'elenco per agevolare gli Stati membri nella valutazione caso per caso da compiere nell'ambito della valutazione di fondo prevista dalla parte 2 della lista di controllo. Sebbene l'uso dell'elenco sia facoltativo, gli Stati membri possono richiamarsi per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.

ALLEGATO I

Lista di controllo DNSH

1. **Parte 1 – Gli Stati membri dovrebbero filtrare i sei obiettivi ambientali per stabilire quali richiedano una valutazione di fondo. Indicare per ciascuna misura quali tra gli obiettivi ambientali che seguono, previsti all'articolo 17 (Danno significativo agli obiettivi ambientali) del regolamento Tassonomia, richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura**

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti climatici			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

2. **Parte 2 – Gli Stati membri dovrebbero fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono. Rispondere per ciascuna misura alle domande che seguono per gli obiettivi ambientali che dalla parte 1 risultano richiedere una valutazione di fondo**

Domande	No	Motivazione di fondo
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i> - Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?		
<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o		

<p>(ii) comportamenti inefficienti significativi, non minimizzati da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali ⁽¹⁾ in qualunque fase del loro ciclo di vita ⁽²⁾; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare ⁽³⁾?</p>		
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti ⁽⁴⁾ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>		
<p><i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione ⁽⁵⁾ e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?</p>		

⁽¹⁾ Sono risorse naturali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo.

⁽²⁾ È possibile minimizzare le inefficienze, ad esempio, con un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o con una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l'agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo «prodotto-come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

⁽³⁾ Per maggiori informazioni sull'obiettivo di un'economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia.

⁽⁴⁾ Per «inquinante» s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento Tassonomia, per «buona condizione» s'intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse.

ALLEGATO II

Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo

Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull'elenco (non esaustivo) degli elementi di prova che segue ai fini della valutazione di fondo DNSH della misura prevista dalla parte 2 della lista di controllo (cfr. sezione 3). La Commissione mette a disposizione l'elenco per agevolare gli Stati membri nella valutazione del singolo caso da compiere ai fini della valutazione di fondo prevista dalla parte 2 della lista di controllo. L'uso dell'elenco è facoltativo, ma gli Stati membri possono richiamarsi per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.

Elementi di prova trasversali

- È stata rispettata la normativa ambientale dell'UE applicabile (in particolare le valutazioni ambientali) o sono stati ottenuti i permessi/le autorizzazioni del caso.
- Elementi della misura impongono alle imprese di attuare un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente) ovvero di impiegare e/o produrre beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ⁽¹⁾ o altra etichetta ambientale di tipo I ⁽²⁾.
- La misura riguarda l'attuazione delle migliori pratiche ambientali o l'allineamento agli esempi di eccellenza indicati nei documenti di riferimento settoriali ⁽³⁾ adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
- Per gli investimenti pubblici: la misura soddisfa i criteri degli appalti pubblici verdi ⁽⁴⁾.
- Per gli investimenti infrastrutturali: l'investimento è stato sottoposto a verifica climatica e ambientale.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

- Se riguarda un settore cui non si applicano i parametri dell'ETS, la misura è compatibile con il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
- Se la misura promuove l'elettrificazione, sono fornite a corredo prove dell'evoluzione del mix energetico verso la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e il 2050; la misura è inoltre accompagnata da una maggiore capacità di generazione delle energie rinnovabili.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- È stata effettuata una **valutazione** proporzionata **dei rischi per il clima**.
- Se il valore dell'investimento supera 10 milioni di EUR, è stata effettuata o è prevista una **valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima** ⁽⁵⁾ che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.

⁽¹⁾ Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁽²⁾ Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.

⁽³⁾ Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

⁽⁴⁾ La Commissione europea ha stabilito criteri UE per appalti pubblici verdi in relazione a numerosi gruppi di prodotti - cfr. https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

⁽⁵⁾ Gli Stati membri sono incoraggiati a richiamarsi agli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità degli investimenti nell'ambito di InvestEU, compresi gli orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027. Gli Stati membri sono autorizzati tuttavia a verificare la sostenibilità applicando criteri e marcatori propri, purché si fondino sugli obiettivi climatici dell'UE e contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Sono stati rilevati e affrontati come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e dall'applicabile piano di gestione del bacino idrografico i **rischi** di degrado ambientale **connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua** e di prevenzione dello stress idrico.
- Per le misure relative all'**ambiente costiero e marino**: la misura non preclude né compromette stabilmente il conseguimento di un buono stato ecologico - quale definito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino - nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.
- La misura non produce effetti significativi: i) **sui corpi idrici interessati** (né impedisce allo specifico corpo idrico afferente né agli altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale, secondo le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque) o ii) **sugli habitat e sulle specie protetti** che dipendono direttamente dall'acqua.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

- La misura è conforme agli applicabili piano di gestione dei rifiuti e programma di prevenzione dei rifiuti stabiliti a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 e, ove disponibile, all'applicabile strategia nazionale, regionale o locale per l'economia circolare.
- La misura rispetta i principi di sostenibilità dei prodotti e la gerarchia dei rifiuti, con priorità alla prevenzione dei rifiuti.
- La misura garantisce l'efficienza delle risorse principali usate. È affrontato il problema delle inefficienze ⁽⁶⁾ nell'uso delle risorse, anche prevedendo l'efficienza d'uso e la durabilità di prodotti, edifici e attivi.
- La misura assicura l'efficacia e l'efficienza della raccolta dei rifiuti differenziata alla fonte e l'inoltro delle frazioni differenziate alla fonte verso la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- La misura è conforme ai piani di riduzione dell'inquinamento vigenti a livello mondiale, nazionale, regionale o locale.
- La misura è conforme alle applicabili conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) o ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) ⁽⁷⁾ del settore.
- Saranno attuate soluzioni alternative all'impiego di sostanze pericolose ⁽⁸⁾.
- La misura è conforme a un utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽⁹⁾.
- La misura è in linea con le migliori pratiche nella lotta alla resistenza antimicrobica ⁽¹⁰⁾.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

- La misura rispetta la gerarchia di mitigazione ⁽¹¹⁾ e le altre applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.
- È stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale di cui sono state attuate le conclusioni.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 2 in calce all'allegato I dei presenti orientamenti.

⁽⁷⁾ <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>.

⁽⁸⁾ Questo aspetto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento derivante da attività industriali. Ai sensi dell'articolo 3, punto 18, della direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali) per «sostanze pericolose» s'intendono le sostanze o miscele come definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Inoltre l'articolo 58 della stessa direttiva sulle emissioni industriali recita: «Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.».

⁽⁹⁾ Previsto dalla direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

⁽¹⁰⁾ Conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe per fare dell'UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche nella lotta alla resistenza antimicrobica (2019/C 214/01).

⁽¹¹⁾ In linea con la guida Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.

ALLEGATO III

Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione

- In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di **produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale**, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l'UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che:
 - la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO₂e/kWh nell'arco della vita economica dell'impianto;
 - o
 - la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con predisposizione all'impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e:
 - il piano per la ripresa e la resilienza (RRP) preveda piani o impegni credibili per aumentare l'uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
 - la misura comporti simultaneamente la chiusura di una centrale elettrica e/o di un impianto di produzione di calore a maggiore intensità di carbonio (ad esempio con alimentazione a carbone, lignite o petrolio) di almeno la stessa capacità, con conseguente significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - lo Stato membro sia in grado di dimostrare di aver tracciato una traiettoria credibile di aumento della quota di energie rinnovabili verso il conseguimento del proprio obiettivo di rinnovabili per il 2030;
 - l'RRP preveda riforme e investimenti concreti per aumentare la quota di energie rinnovabili.
- È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sempre che l'impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
- È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che ricavano calore/freddo da impianti alimentati a gas naturale, sempre che
 - la rete sia inserita in un sistema di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) che ricava calore/freddo da un impianto esistente che soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato;
 - o
 - l'investimento nell'impianto di produzione di energia elettrica/calore inizia entro tre anni dalla modernizzazione della rete, mira a rendere l'intero sistema «efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) e soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
- È ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
- In via eccezionale e previo esame del singolo caso è ammesso il sostegno alle misure riguardanti le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa infrastruttura di distribuzione), sempre che:
 - la caldaia o l'impianto assicuri la conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica ⁽¹⁾ o sia posato in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica;

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica, gli incentivi previsti dagli Stati membri devono puntare alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o a classi più elevate indicate in un dato atto delegato. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli scaldacqua, i prodotti alimentati a combustibili fossili non rientrano in genere in queste classi, con la possibile eccezione dei prodotti di microgenerazione alimentati a gas.

- la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - la misura comporti un significativo miglioramento dell'ambiente (in particolare grazie alla riduzione dell'inquinamento) e della salute pubblica, in particolare nelle aree in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE, ad esempio in caso di sostituzione di sistemi di riscaldamento e caldaie a carbone o a gasolio.
-

ALLEGATO IV

Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH

La presente sezione propone alcune simulazioni esemplificative di ipotetiche misure, con esposizione degli elementi generali che potrebbero intervenire nella valutazione alla luce del principio DNSH, richiamandosi alle due parti della lista di controllo di cui alla sezione 3. Gli esempi non pregiudicano il livello di dettaglio o il contenuto da inserire nella descrizione della misura né l'effettiva valutazione alla luce del principio DNSH da ricomprendere nell'RRP. L'effettiva valutazione DNSH che sarà richiesta dipenderà dalla natura e dalle caratteristiche di ciascuna misura e non può essere illustrata esaurientemente ai fini del presente documento.

Esempio 1 - Misure di efficienza energetica in edifici esistenti, compresa la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento*Descrizione della misura*

Investimenti in un ampio programma di ristrutturazione di edifici a fini di efficienza energetica, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica, finalizzato alla ristrutturazione del parco immobiliare residenziale esistente mediante una serie di misure di efficienza energetica, tra cui isolamento, finestre ad alto rendimento energetico, sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, tetti verdi e installazione di apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile (ad esempio pannelli solari fotovoltaici).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e lo stress idrico, dato che non è prevista l'installazione di dispositivi idraulici o di apparecchi che usano acqua.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Il programma di ristrutturazioni non interessa edifici ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti	X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 025 di cui all'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %.

<p>significative emissioni di gas a effetto serra?</p>		<p>Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'edificio non è destinato all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili; — il programma di ristrutturazioni presenta la potenzialità di ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica - con conseguente miglioramento sensibile della prestazione energetica degli edifici interessati - e ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra (cfr. specifiche della misura a pagina X dell'RRP e specifiche riprese al punto successivo). In questo senso concorrerà al conseguimento dell'obiettivo nazionale di aumento annuale dell'efficienza energetica stabilito a norma della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e dei contributi all'accordo di Parigi sul clima determinati a livello nazionale; — la misura comporterà una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra, stimata in XX kt di emissioni di gas a effetto serra l'anno, pari al X % del totale di tali emissioni prodotte a livello nazionale dal settore residenziale (cfr. analisi a pagina X dell'RRP); — il programma di ristrutturazioni comprenderà anche la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a carbone/gasolio con caldaie a condensazione alimentate a gas. <ul style="list-style-type: none"> — Si tratta di caldaie di classe A, ossia al di sotto delle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questo Stato membro. Sono state prese in considerazione alternative a minori emissioni di carbonio e a maggiore efficienza (in particolare le pompe di calore delle classi A++ e A+), ma l'architettura degli edifici interessati dal programma non permette la posa delle comuni pompe di calore; le caldaie a condensazione alimentate a gas di classe A rappresentano l'alternativa dalle migliori prestazioni permessa dalla tecnologia attuale. — Gli investimenti nelle caldaie a condensazione alimentate a gas rientrano in un più ampio programma di ristrutturazione degli edifici ai fini dell'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica. — Oltre alla posa di queste caldaie, la misura prevede l'installazione di pannelli solari fotovoltaici nell'ambito di tali ristrutturazioni edilizie; — per non ostacolare la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio, in particolare pompe di calore, nel territorio dello Stato membro, la riforma X di questa componente (cfr. pagina Y dell'RRP) comporterà una revisione dei prezzi relativi dei combustibili.
<p><i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?</p>	X	<p>I rischi fisici legati al clima che potrebbero pesare sulla misura sono stati valutati in un'analisi dell'esposizione, riguardante sia il clima attuale sia quello futuro, dalla quale è emerso che gli edifici della zona climatica considerata si troveranno esposti a ondate di calore. La misura impone agli operatori economici di ottimizzare gli edifici ristrutturati in termini di sistemi tecnici per l'edilizia, così da assicurare agli occupanti comfort termico anche alle possibili temperature estreme. Non vi sono pertanto prove di effetti negativi significativi connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita in relazione a questo obiettivo ambientale.</p>
<p><i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p>	X	<p>La misura impone agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (ad esclusione del materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.</p>

<p>(ii) comportamenti inefficienti significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita;</p> <p>o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>		<p>La misura riporta le specifiche tecniche per le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile che possono essere installate, in termini di durabilità, riparabilità e riciclabilità (cfr. pagina X dell'RRP). Gli operatori limiteranno in particolare la produzione di rifiuti nelle operazioni di costruzione e demolizione, in conformità del protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La progettazione e le tecniche di costruzione degli edifici sosterranno la circolarità, dimostrando in particolare, con riferimento alla norma ISO 20887 o ad altra norma atta a valutare la disassemblabilità o l'adattabilità degli edifici, in che modo siano progettati per essere più efficienti sotto il profilo delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili ai fini del riutilizzo e del riciclaggio.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	<p>X</p>	<p>Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gasolio, in particolare, comporterà una significativa riduzione delle emissioni nell'atmosfera, con conseguente miglioramento della salute pubblica, in un'area in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE; — come affermato nella motivazione relativa all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sono state prese in considerazione alternative a minore impatto, che tuttavia non sono tecnologicamente realizzabili nel contesto del presente programma. Il previsto ciclo di vita medio delle caldaie che saranno posate è di 12 anni; — gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a usare componenti e materiali edili che non contengono amianto né sostanze estremamente preoccupanti comprese nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione riportato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006; — gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a garantire, con prova eseguita conformemente alle norme CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati comparabili, che i componenti e materiali edili con cui gli occupanti possono trovarsi a contatto emettano meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale o componente e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ di materiale o componente; — saranno adottate misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di ristrutturazione (cfr. pagina X dell'RRP).

Esempio 2 - Gestione dei rifiuti (trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione)*Descrizione della misura*

La misura consiste in un investimento per finanziare la costruzione di impianti di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Nello specifico gli impianti smistano e trattano flussi di rifiuti solidi non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, anche ricompresi nella componente di ristrutturazione degli edifici dell'RRP. Gli impianti riciclano rifiuti solidi non pericolosi in materie prime secondarie mediante un procedimento di trasformazione meccanica. L'obiettivo della misura è convertire in materie prime secondarie, idonee a sostituire materiali edili primari, oltre il 50 %, in peso, dei rifiuti solidi non pericolosi trattati provenienti da raccolta differenziata.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e lo stress idrico. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi. Se stoccati in attesa di trattamento, i rifiuti da costruzione e demolizione dovranno essere coperti; dovranno essere tenute sotto controllo le infiltrazioni d'acqua nel sito di stoccaggio per evitare che, in caso di pioggia, gli inquinanti fuoriusciti dai rifiuti trattati finiscano nella falda acquifera locale.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente ambientale del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo dell'economia circolare. La misura è conforme al piano [nazionale/regionale/locale] di gestione dei rifiuti.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi, date le misure adottate per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e di inquinanti durante la costruzione degli impianti di riciclaggio e nella

			fase di funzionamento (cernita e trattamento dei rifiuti). Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura applicano le migliori tecniche disponibili descritte nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore del trattamento dei rifiuti. Le misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di costruzione sono illustrate a pagina X dell'RRP.
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Le operazioni non sono eseguite in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette). In conformità delle direttive 2011/92/UE e 92/43/CEE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?</i>	X	Poiché la misura riguarda la costruzione, in prossimità di zone soggette a rischio di alluvione, di due impianti che hanno un ciclo di vita previsto di 10 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli impianti di riciclaggio (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.

Esempio 3 - Inceneritore di rifiuti (esempio di non conformità con il principio DNSH)

Descrizione della misura

La misura consiste in un investimento volto a sostenere la costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità esistente nel paese. L'obiettivo della misura è ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e produrre energia attraverso l'incenerimento (termovalorizzazione).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Sì	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		

Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	In questo caso particolare il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. È dimostrato che la misura non comporterà rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e allo stress idrico ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	Gli impianti che beneficiano del sostegno dalla misura mirano a ridurre al minimo le emissioni di CO ₂ di origine fossile. L'incenerimento di sola biomassa (e non di materiale fossile) assicura il conseguimento dell'obiettivo. Questo aspetto è documentato (cfr. pagina X dell'RRP) e integrato negli obiettivi pertinenti connessi alla componente Y. Presso ciascun impianto è attivo un piano di sorveglianza per la fuga di emissioni di gas a effetto serra, in particolare generate dai rifiuti stoccati per essere trattati, aspetto che trova riscontro nella progettazione della misura, a pagina X dell'RRP.
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Poiché i tre inceneritori di rifiuti che beneficiano del sostegno della misura sono ubicati in zone soggette a frane e hanno un ciclo di vita previsto di 25-30 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli inceneritori di rifiuti (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede inoltre che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, di beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

<p><i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p> <p>(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>	<p><i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i></p>	<p>Sebbene questa misura miri a evitare, tra le altre cose, il conferimento in discarica di rifiuti combustibili non riciclabili, la Commissione ritiene probabile che essa generi o «comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili» per i motivi che seguono.</p> <p>La costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità di incenerimento esistente nel paese comporta un aumento significativo dell'incenerimento di rifiuti che non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi non riciclabili. Essa costituisce pertanto una violazione diretta dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento Tassonomia («Danno significativo agli obiettivi ambientali»).</p> <p>La misura ostacola lo sviluppo e la diffusione delle alternative a basso impatto disponibili che hanno livelli più elevati di prestazioni ambientali (ad esempio riutilizzo, riciclaggio) e potrebbe determinare una dipendenza da beni che, tenuto conto della loro durata di vita e della loro capacità, sono ad alto impatto. Quantità significative di rifiuti non pericolosi (senza una distinzione tra rifiuti riciclabili e non riciclabili) potrebbero essere utilizzate come materia prima, impedendo così, per i rifiuti riciclabili, un trattamento più elevato nella gerarchia dei rifiuti, compreso il riciclaggio. Ciò comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio a livello nazionale/regionale e la realizzazione del piano nazionale/regionale/locale di gestione dei rifiuti adottato conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti modificata.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	<p>X</p>	<p>La misura impone agli impianti che beneficiano del sostegno di applicare le migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione). La progettazione della misura contempla questo aspetto (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura hanno ottenuto l'autorizzazione ambientale del caso e contemplano la mitigazione e il monitoraggio degli impatti ambientali, basati sulle misure adottate per ridurre e controllare il livello di emissioni sonore, polveri e altri inquinanti durante la costruzione, i lavori di manutenzione e il funzionamento (cfr. pagina X dell'RRP).</p>
<p><i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione?</p>	<p>X</p>	<p>È stata completata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o una verifica dell'assoggettabilità alla VIA in conformità della direttiva 2011/92/UE e le necessarie misure di mitigazione per proteggere l'ambiente sono state/saranno attuate e rispecchiate nei target intermedi e finali della misura X nella componente Y (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>Gli inceneritori non saranno ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).</p>

Esempio 4 - Infrastrutture di trasporto (strade)*Descrizione della misura*

La misura sarebbe costituita da investimenti in due sottomisure:

- la costruzione di una nuova autostrada, facente parte della rete centrale TEN-T, volta a migliorare i) il collegamento di una regione remota di uno Stato membro con il resto del paese e ii) la sicurezza stradale;
- la costruzione di punti di ricarica elettrica (un punto di ricarica ogni dieci veicoli) e di punti di rifornimento di idrogeno (un punto di rifornimento ogni X km) lungo la nuova autostrada.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura		Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Costruzione della nuova autostrada	X		
	Costruzione di infrastrutture di ricarica e rifornimento		X	Questa sottomisura è assegnabile al campo d'intervento 077 di cui all'allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %. Oltre a ciò, l'infrastruttura per la ricarica elettrica e quella per il rifornimento di idrogeno (che si baserà sull'idrogeno verde prodotto da elettrolizzatori) promuoveranno l'elettrificazione e, in quanto tale, possono essere considerate un investimento necessario per consentire il passaggio a un'economia efficace climaticamente neutra. La motivazione e le prove dell'aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale sono fornite nella componente X, pagine Y-Z dell'RRP.
Adattamento ai cambiamenti climatici		X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	(Solo per quanto riguarda la sottomisura relativa alla costruzione di una nuova autostrada)

		<p>Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra, in quanto la nuova autostrada fa parte del piano generale dei trasporti ⁽¹⁾ volto a decarbonizzare i trasporti in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d'idrogeno; — la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade; — la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali; — la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l'acquisto di veicoli a zero emissioni; — le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne.
<p><i>Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?</i></p>	X	<p>Poiché la misura riguarda la costruzione di una strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento in una zona soggetta a stress da calore e variabilità della temperatura e il ciclo di vita previsto delle infrastrutture supera i 10 anni, è stata effettuata una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto delle infrastrutture. Nello specifico, è stata effettuata un'analisi del rischio di alluvione e sono stati individuati due segmenti per i quali occorre attuare una specifica soluzione di adattamento. Particolare attenzione è stata prestata a elementi sensibili come ponti e gallerie. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per la strada e le relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.</p>
<p><i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:</i></p> <p>(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o</p> <p>(ii) al buono stato ecologico delle acque marine?</p>	X	<p>In conformità della direttiva 2011/92/UE è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per la costruzione della strada e l'installazione delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Saranno attuate le necessarie misure di mitigazione per proteggere l'ambiente, che sono state prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP). La VIA comprendeva una valutazione dell'impatto sulle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e i rischi individuati sono stati presi in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>I rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e presi in considerazione in conformità delle prescrizioni della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e mediante un piano di gestione del bacino idrografico elaborato per il corpo idrico o i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi (cfr. pagina X dell'RRP).</p>

<p><i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p> <p>(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>	X	<p>La misura impone agli operatori che effettuano la costruzione della strada di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi generati dalla costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (ad esclusione del materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione) e prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>Gli operatori limiteranno la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	X	<p>Poiché fa parte del piano generale dei trasporti ed è in linea con il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d'idrogeno; — la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade; — la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali; — la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l'acquisto di veicoli a zero emissioni; — le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne. <p>Inoltre, il rumore e le vibrazioni generati dall'uso della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento saranno attenuati introducendo barriere conformi alla direttiva 2002/49/CE.</p>
<p><i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione?</p>	X	<p>In conformità della direttiva 2011/92/UE e della direttiva 92/43/CEE è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per la costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Le misure di mitigazione necessarie per ridurre la frammentazione e il degrado del suolo sono state incentrate su obiettivi di conservazione stabiliti e sono state attuate, in particolare i corridoi verdi e altre misure di connettività degli habitat, così come la tutela delle pertinenti specie animali protette elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; questo aspetto è stato contemplato nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p>

(¹) Oppure, in assenza di un piano generale di trasporto sostenibile, una specifica analisi costi/benefici effettuata a livello di progetto dimostra che il progetto stesso determina una diminuzione/non comporta un aumento delle emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita.

Esempio 5 - Regimi di rottamazione delle auto (esempio di non conformità con il principio DNSH)*Descrizione della misura*

La misura è un piano di rottamazione per la sostituzione delle auto con motori a combustione interna attualmente in uso con veicoli più efficienti anch'essi a combustione interna (ad esempio combustione diesel o benzina). L'incentivo assume la forma di una sovvenzione unitaria per automobile rottamata e acquistata, ma può anche assumere una forma più sofisticata (deduzione fiscale).

La misura mira a sostituire i veicoli più vecchi e più inquinanti con veicoli equivalenti più recenti e quindi meno inquinanti. Ai fini di questo esempio si partirà dal presupposto che il regime richieda soltanto il passaggio a una nuova generazione di prodotti (ad esempio un livello successivo delle norme Euro) nell'ambito della stessa tecnologia.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici	X		
Adattamento ai cambiamenti climatici		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	<i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i>	Le automobili a combustione producono CO ₂ (ed emissioni di particolato, NO, composti organici volatili e vari altri inquinanti atmosferici pericolosi, tra cui il benzene). Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'acquisto di nuove auto (per sostituire quelle vecchie) ridurrebbe le emissioni, ma comporterebbe comunque significative emissioni di gas a effetto serra (le emissioni medie di CO ₂ , misurate mediante prove di laboratorio, delle autovetture nuove immatricolate nell'UE e in Islanda nel 2018 ammontavano a 120,8 grammi di CO ₂ per chilometro). È probabile che la Commissione respinga l'argomentazione secondo cui le autovetture diesel o a benzina di nuova generazione rappresentano la migliore alternativa disponibile nel settore e pertanto l'investimento non viola il principio DNSH. Le auto elettriche rappresentano un'alternativa

		<p>disponibile migliore con prestazioni ambientali superiori (ossia livelli inferiori di emissioni durante il ciclo di vita) nel settore in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici.</p> <p>La Commissione potrebbe pertanto ritenere che il regime di rottamazione comporterebbe un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.</p>
<p><i>Economia circolare e gestione dei rifiuti</i> - Ci si attende che la misura:</p> <p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p> <p>(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?</p>	X	<p>Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che alla fine del ciclo di vita del parco veicoli, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dell'elettronica (in particolare delle materie prime essenziali ivi contenute), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Gli impatti della produzione sono presi in considerazione e il regime non incoraggerà la rottamazione prematura di veicoli ancora utilizzabili. In particolare, il regime prevede che qualsiasi autovettura rottamata sia trattata in un impianto di trattamento autorizzato conformemente alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), come dimostrato dal certificato necessario per partecipare al regime.</p> <p>La misura è inoltre accompagnata da un'attività che promuove la raccolta di pezzi da parte degli impianti di trattamento autorizzati per il reimpiego finale e la rigenerazione.</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti ⁽¹⁾ nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	<p><i>Esempio di non conformità con il principio DNSH</i></p>	<p><i>Le automobili con motore a combustione emettono, tra l'altro, monossido di carbonio (CO), particolato (PM), ossidi di azoto (NOx) e idrocarburi incombusti (HC). Date le pratiche medie e i requisiti regolamentari nel settore ⁽²⁾, è improbabile che la Commissione ritenga che la misura non comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, per considerazioni analoghe a quelle formulate per la mitigazione dei cambiamenti climatici.</i></p>

Esempio 6 - Irrigazione dei terreni

Descrizione della misura

La misura prevede principalmente investimenti in un sistema di irrigazione esistente e in uso nella regione X per introdurre metodi di irrigazione più efficienti e promuovere il riutilizzo sicuro delle acque affinate. L'obiettivo è compensare la carenza idrica del suolo causata dalla siccità e in tal modo contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda le colture agricole. La misura sarà accompagnata dalla promozione e dal sostegno di pratiche agricole sostenibili, in particolare sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti e misure di ritenzione naturale delle acque, passaggio a colture e pratiche di gestione con minore fabbisogno idrico, nonché pratiche di fertilizzazione più sostenibili.

⁽¹⁾ Per «inquinante» s'intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente.

⁽²⁾ La composizione varia dai motori a benzina a quelli diesel. Il regolamento (CE) n. 715/2007 «Euro 5 ed Euro 6» fissa a 80 mg/km i limiti di emissione per le auto per quanto riguarda gli inquinanti regolamentati, in particolare gli ossidi di azoto (NOx, ossia le emissioni combinate di NO and NO₂).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	Si	No	Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	<p>Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Ciò è garantito dal fatto che il nuovo sistema/impianto sarà efficiente sotto il profilo energetico e quindi le emissioni assolute non aumenteranno nonostante un modesto aumento della superficie irrigata, e/o dal fatto che l'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto sarà di origine eolica o solare.</p> <p>L'irrigazione può indirettamente facilitare il proseguimento di pratiche agricole che compromettono la funzione di pozzi di carbonio svolta dai terreni agricoli o addirittura li trasformano in emettitori netti. La promozione e il sostegno importanti delle pratiche agricole sostenibili nell'ambito della misura non indicano alcun ulteriore deterioramento in tal senso e dovrebbero portare a un miglioramento.</p>
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	X		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X	<p>Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. La misura non comporterà inefficienze significative nell'uso delle risorse né aumenterà la produzione di rifiuti.</p>
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	X		

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande	No	Motivazione di fondo
Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	<p>Non ci si attende che la misura nuoccia all'adattamento ai cambiamenti climatici per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — La parte principale della misura contribuisce in misura limitata a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici nel breve termine, in quanto rafforza l'irrigazione senza aumentare l'estrazione di acqua. Questo contributo positivo è possibile solo nella misura in cui lo stato attuale e previsto dei corpi idrici interessati è buono (o non si prevede che peggiorerà fino a raggiungere uno stato inferiore al buono in base a proiezioni attendibili). Se così non fosse, il tasso di estrazione sarebbe quindi insostenibile e l'investimento non sarebbe considerato una misura

		<p>di adattamento al clima (e sarebbe una misura limite di adattamento inadeguato) anche se non peggiora la situazione sottostante, in quanto prolungherebbe la durata di vita di una struttura fondamentalmente insostenibile. La misura è in linea di principio assegnabile al campo d'intervento 040 di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %, in quanto si tratta di una misura di gestione delle risorse idriche volta a gestire la carenza idrica, aggravata dai rischi legati al clima, ossia la siccità.</p> <p>— La promozione di pratiche agricole sostenibili e di misure di ritenzione naturale dell'acqua, invece, rientrerebbe nel campo di intervento 037, sostenendo direttamente l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici. Affinché l'intera misura possa rientrare nel campo di intervento 037, quest'ultima componente dovrebbe essere predominante, o almeno sufficientemente convincente in termini di dimensioni, portata e dettagli.</p>
<p>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:</p> <p>i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o</p> <p>ii) al buono stato ecologico delle acque marine?</p>	X	<p>La misura non dovrebbe nuocere all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine. La misura è intesa a migliorare l'uso sostenibile delle risorse idriche, in particolare:</p> <p>— sostenere gli agricoltori nel passaggio alle colture e alle pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore; sostenere gli agricoltori nell'attuazione di misure volte ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e lo stoccaggio dell'acqua a livello di azienda agricola;</p> <p>— attuare un sistema di irrigazione che consenta il riutilizzo dell'acqua in linea con la direttiva quadro sulle acque e non comporti un aumento dell'estrazione di acqua. La misura comprenderà investimenti in infrastrutture che consentano il riutilizzo sicuro delle acque affinate a fini agricoli. Grazie a tale investimento sarà possibile utilizzare le acque reflue urbane trattate per l'irrigazione dei terreni coltivati nelle vicinanze e preparare l'applicazione del nuovo regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;</p> <p>— investire in sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti che richiedono meno acqua, come l'irrigazione localizzata. Ciò comporterà al tempo stesso una minore dispersione di nutrienti nelle acque sotterranee e nei corpi idrici interni circostanti;</p> <p>— se l'attività comporta l'estrazione di acqua, l'autorità competente ha rilasciato il permesso del caso, specificando le condizioni per evitare il deterioramento e garantire che i corpi idrici interessati raggiungano un buono stato quantitativo (nel caso delle acque sotterranee) o un buono stato o un buon potenziale ecologico (nel caso delle acque superficiali) entro il 2027, conformemente alle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;</p> <p>— è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p>
<p><i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</p>	X	<p>Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo poiché:</p> <p>— sono utilizzati impianti ad altissima efficienza energetica o alimentati da fonti di energia rinnovabili;</p> <p>— con l'installazione di sistemi di irrigazione più efficienti (cfr. sopra), il deflusso di nutrienti dall'agricoltura sarà ridotto;</p> <p>— grazie al sostegno agli agricoltori affinché passino a colture e a pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore e all'aumento della disponibilità idrica a livello di azienda agricola, sarà utilizzata meno acqua per l'irrigazione;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> — saranno sostenute pratiche agricole sostenibili, che a loro volta richiederanno meno pesticidi, con conseguente diminuzione dell'inquinamento idrico e del suolo.
<p>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:</p> <p>i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?</p>	X	<p>La misura non nuocerà alla biodiversità e agli ecosistemi in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i progetti di irrigazione che rientrano nell'ambito di applicazione di questa misura non sono ubicati in siti protetti o non avranno effetti negativi su tali siti alla luce dei loro obiettivi di conservazione. Qualsiasi perturbazione delle specie o impatto negativo sugli habitat al di fuori di tali siti, sia durante la fase di costruzione che in quella operativa, sarà evitata attraverso le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, che sono prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP); — è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP); — è conforme ai requisiti della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli; è stata oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (integrata nel caso specifico nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale) che escludeva effetti significativi sui siti Natura 2000; — incentivando pratiche agricole sostenibili, ridurrà a sua volta l'uso di pesticidi, mitigando così l'impatto negativo sulla biodiversità (insetti, uccelli, vita nel suolo), e potrebbe favorire una maggiore diversità delle colture, sostenendo anche la biodiversità.

Gazzetta ufficiale

L 317

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

9 dicembre 2019

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ⁽¹⁾.....** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento ⁽¹⁾.....** 17

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate ⁽¹⁾.....** 28
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.....** 38
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia.....** 42
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide ⁽¹⁾.....** 96

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin ⁽¹⁾ 102
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2095 della Commissione del 29 novembre 2019 che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l'anno 2018 105

DECISIONI

- ★ Decisione (PESC) 2019/2096 del comitato politico e di sicurezza del 28 novembre 2019 relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/948 (EUTM Mali/2/2019) 108
- ★ Decisione (UE) 2019/2097 del Consiglio del 2 dicembre 2019 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania 110
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo [notificata con il numero C(2019) 8092] ⁽¹⁾ 111

Rettifiche

- ★ Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016) 114

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro strategico dell'Unione per garantire che tutte le azioni e le iniziative strategiche dell'Unione, al suo interno e a livello mondiale, tengano conto fin dall'inizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.
- (2) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare, in linea con gli SDG, è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. L'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 ⁽³⁾ ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista climatico.
- (3) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ridurre in maniera significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, l'obiettivo globale è quello di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 97.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2019.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

- (4) Le direttive 2009/65/CE ⁽⁴⁾, 2009/138/CE ⁽⁵⁾, 2011/61/UE ⁽⁶⁾, 2013/36/UE ⁽⁷⁾, 2014/65/UE ⁽⁸⁾, (UE) 2016/97 ⁽⁹⁾, (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, e i regolamenti (UE) n. 345/2013 ⁽¹¹⁾, (UE) n. 346/2013 ⁽¹²⁾, (UE) 2015/760 ⁽¹³⁾ e (UE) 2019/1238 ⁽¹⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio condividono l'obiettivo comune di agevolare l'accesso alle attività degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), degli enti creditizi, dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, compresi i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), delle imprese di assicurazione, delle imprese di investimento, degli intermediari assicurativi, degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), dei gestori di fondi per il venture capital qualificati (gestori di EuVECA), dei gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale (gestori di EuSEF) e dei fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), nonché l'esercizio di tali attività. Tali direttive e regolamenti assicurano una protezione più uniforme degli investitori finali e facilitano l'accesso di questi ultimi a un'ampia gamma di prodotti finanziari, prevedendo nel contempo norme che consentono loro di prendere decisioni di investimento consapevoli.
- (5) L'informativa destinata agli investitori finali sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nel processo decisionale e nei processi di consulenza non sono sufficientemente sviluppate perché non ancora soggette a obblighi armonizzati.
- (6) È opportuno che l'esenzione dal presente regolamento per i consulenti finanziari che occupano meno di tre persone non pregiudichi l'applicazione delle misure di recepimento del diritto nazionale delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare le norme sulla consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni. Pertanto, benché tali consulenti non sono tenuti a fornire informazioni a norma del presente regolamento, essi devono considerare e includere i rischi di sostenibilità nei loro processi di consulenza.
- (7) I soggetti contemplati dal presente regolamento, a seconda della natura delle loro attività, dovrebbero conformarsi alle norme concernenti i partecipanti ai mercati finanziari qualora siano realizzatori di prodotti finanziari, e alle norme concernenti i consulenti finanziari qualora forniscano consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni. Pertanto, laddove svolgano simultaneamente attività di partecipanti ai mercati finanziari e di consulenti finanziari, tali soggetti dovrebbero essere considerati partecipanti ai mercati finanziari se agiscono in qualità di realizzatori di prodotti finanziari, ivi compresa la gestione del portafoglio, e dovrebbero essere considerati consulenti finanziari se forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.
- (8) Poiché l'Unione si trova ad affrontare in misura sempre maggiore le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell'esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità, sono necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero essere tenuti a comunicare informazioni specifiche circa i loro approcci all'integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità.

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198, 25.7.2019, p. 1).

- (9) In mancanza di norme dell'Unione armonizzate in materia di informativa sulle questioni legate alla sostenibilità destinata agli investitori finali, in tutta probabilità continueranno a essere adottate misure divergenti a livello nazionale e potrebbero persistere approcci differenti nei diversi settori dei servizi finanziari. Tali misure e approcci divergenti continuerebbero a causare significative distorsioni della concorrenza, a causa di importanti differenze delle norme in materia di informativa. Inoltre, lo sviluppo parallelo di prassi basate sul mercato che si fondano su priorità di natura commerciale in grado di produrre risultati divergenti sta generando un'ulteriore frammentazione del mercato e potrebbe aggravare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno in futuro. La divergenza degli standard di informativa e delle prassi basate sul mercato rende estremamente difficile comparare prodotti finanziari differenti, crea condizioni non eque tra tali prodotti e tra i canali di distribuzione, oltre a innalzare ulteriori barriere nel mercato interno. Tali divergenze potrebbero inoltre creare confusione per gli investitori finali e distorcerne le decisioni di investimento. Nell'assicurare il rispetto dell'accordo di Parigi, vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure nazionali divergenti che potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e danneggiare i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari. Inoltre, la mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza rende difficoltoso per gli investitori finali comparare con efficacia prodotti finanziari differenti nei vari Stati membri dal punto di vista dei rischi ambientali, sociali e di governance, nonché degli obiettivi di investimento sostenibile. Pertanto è necessario rimuovere gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno e rafforzare la comparabilità dei prodotti finanziari al fine di prevenire l'insorgenza di probabili ostacoli futuri.
- (10) Il presente regolamento mira a ridurre l'asimmetria delle informazioni nelle relazioni principale-agente riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, e degli investimenti sostenibili obbligando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a effettuare informative precontrattuali e continuative destinate agli investitori finali, qualora essi agiscano in qualità di agenti per conto degli investitori finali (principali).
- (11) Il presente regolamento integra gli obblighi di informativa previsti nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238 come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Per assicurare un corretto ed efficace controllo del rispetto del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero affidarsi alle autorità competenti già designate ai sensi di tali norme.
- (12) Il presente regolamento mantiene i requisiti che impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali, ad esempio, ma non solo, il requisito di esercitare un'adeguata diligenza dovuta prima di effettuare l'investimento, come sancito nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Al fine di svolgere i loro compiti conformemente alle suddette norme, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero integrare nelle loro procedure, comprese quelle di dovuta diligenza, non solo tutti i pertinenti rischi finanziari, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità che potrebbero comportare un significativo impatto negativo sul rendimento finanziario di un investimento o fornire opportune consulenze in merito, nonché valutare tali rischi su base continuativa. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche in che modo integrano tali rischi e pubblicare dette politiche.
- (13) Il presente regolamento impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP), indipendentemente dalla progettazione dei prodotti finanziari e dal mercato di riferimento, di pubblicare politiche scritte sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e assicurare la trasparenza di tale integrazione.
- (14) Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento, come specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione adottati a norma alle suddette direttive.
- (15) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme sull'integrazione dei rischi ai sensi delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 come pure del diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l'organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. Il presente regolamento mira a conseguire una maggiore trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti

finanziari integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze in materia di investimenti o assicurazioni. Se la valutazione dei rischi di sostenibilità porta a concludere che non sussistono rischi di sostenibilità giudicati rilevanti per il prodotto finanziario, è opportuno spiegarne le ragioni. Se la valutazione porta a concludere che tali rischi sono rilevanti, è opportuno comunicare, in termini qualitativi o quantitativi, la misura in cui i rischi di sostenibilità possono incidere sulla performance del prodotto finanziario. Le valutazioni del rischio di sostenibilità così come la relativa informativa precontrattuale fornite dai partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero contribuire all'informativa precontrattuale dei consulenti finanziari. I consulenti finanziari dovrebbero comunicare in che modo tengono conto dei rischi di sostenibilità nella procedura di selezione del prodotto finanziario che è presentato agli investitori finali, prima di fornire la consulenza, a prescindere dalle preferenze di questi ultimi in materia di sostenibilità. Quanto detto non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle misure nazionali di recepimento delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare gli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari in materia di governance dei prodotti, valutazioni in termini di adeguatezza e appropriatezza, e verifiche delle richieste e delle esigenze.

- (16) Le decisioni e le consulenze in materia di investimenti potrebbero generare o contribuire alla generazione di impatti negativi – significativi o potenzialmente significativi – sui fattori di sostenibilità, o esservi direttamente connesse.
- (17) Per assicurare un'applicazione coerente e uniforme del presente regolamento, è necessario stabilire una definizione armonizzata di «investimenti sostenibili», che faccia in modo che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance e sia assicurato il principio di precauzione teso a non arrecare danni significativi, affinché non sia pregiudicato in maniera significativa né l'obiettivo ambientale né quello sociale.
- (18) Laddove i partecipanti ai mercati finanziari, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari offerti, prendano in considerazione i principali effetti negativi – significativi o potenzialmente significativi – delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, essi dovrebbero integrare nei loro processi, compresi quelli di dovuta diligenza, le procedure per prendere in considerazione i principali effetti negativi accanto ai pertinenti rischi finanziari e ai pertinenti rischi di sostenibilità. Le informazioni riguardanti tali procedure dovrebbero precisare in che modo i partecipanti ai mercati finanziari adempiono alle loro responsabilità di gestione (stewardship) in materia di sostenibilità o ad altri impegni degli azionisti. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pubblicare sui rispettivi siti web informazioni su tali procedure nonché la descrizione dei principali effetti negativi. A tale proposito, il comitato congiunto dell'Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ («ABE»), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ («EIOPA») e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ («ESMA») (il «comitato congiunto»), nonché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero tenere conto della guida sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, sviluppata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), e dei principi per l'investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.
- (19) La considerazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di consulenza può produrre vantaggi che non si limitano ai mercati finanziari. Può infatti accrescere la resilienza dell'economia reale e la stabilità del sistema finanziario. Nel fare ciò, può incidere in ultima istanza sul rischio/rendimento dei prodotti finanziari. Pertanto, è essenziale che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscano le informazioni necessarie per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento informate.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (20) I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità dovrebbero comunicare, nelle informazioni precontrattuali relative a ciascun prodotto finanziario, in maniera concisa e in termini qualitativi o quantitativi, in che modo i principali effetti negativi sono presi in considerazione nonché dichiarare che le informazioni inerenti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili nelle relazioni continuative. Per «principali effetti negativi» si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.
- (21) Ad oggi sono stati sviluppati prodotti sostenibili con diversi livelli di ambizione. È pertanto necessario distinguere - ai fini dell'informativa precontrattuale e dell'informativa divulgata mediante relazioni periodiche - i requisiti relativi ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, e i requisiti relativi ai prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società. Di conseguenza, per quanto concerne i prodotti finanziari aventi caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare se e in che modo l'indice designato, l'indice di sostenibilità o l'indice convenzionale siano allineati alle suddette caratteristiche e, laddove non sia utilizzato alcun indice di riferimento, informazioni su come vengono rispettate le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari. Per quanto riguarda i prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare quale parametro di riferimento utilizzano per misurare le prestazioni in termini di sostenibilità nonché, laddove non sia utilizzato alcun parametro di riferimento, spiegare come viene conseguito l'obiettivo di sostenibilità. Tali informative dovrebbe essere contenute nelle loro relazioni annuali.
- (22) Il presente regolamento non pregiudica le norme in materia di retribuzione o di valutazione della performance del personale dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, o degli atti di esecuzione e della legislazione nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l'organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. È tuttavia opportuno conseguire una maggiore trasparenza, in termini qualitativi o quantitativi, in tema di politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari per quanto riguarda la loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, in modo da promuovere una gestione sana ed efficace del rischio nell'ambito dei rischi di sostenibilità, laddove la struttura della remunerazione non incoraggi un'eccessiva assunzione di rischi in relazione ai rischi di sostenibilità e sia legata alla performance corretta per il rischio.
- (23) Per migliorare la trasparenza e informare gli investitori finali, l'accesso alle informazioni sul modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i pertinenti rischi di sostenibilità – significativi o potenzialmente significativi – rispettivamente nei loro processi decisionali relativi agli investimenti, compresi gli aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di governance di tali processi, e nei loro processi di consulenza, dovrebbe essere regolamentato imponendo a tali soggetti di pubblicare informazioni concise in merito a tali politiche sui rispettivi siti web.
- (24) Gli attuali obblighi di informativa stabiliti nel diritto dell'Unione non prevedono l'obbligo di divulgare tutte le informazioni necessarie per informare correttamente gli investitori finali in merito all'impatto correlato alla sostenibilità dei loro investimenti nei prodotti finanziari con caratteristiche ambientali o sociali oppure nei prodotti finanziari che perseguono obiettivi di sostenibilità. È quindi opportuno stabilire obblighi di informativa più specifici e standardizzati riguardo a tali investimenti. Ad esempio, l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità dei prodotti finanziari dovrebbe essere comunicato periodicamente tramite indicatori pertinenti per misurare l'obiettivo di investimento sostenibile prescelto. Qualora sia stato designato un indice appropriato come indice di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere fornite anche per l'indice designato così come per un indice generale di mercato al fine di consentire il raffronto. Qualora rendano disponibili informazioni sull'impatto sociale positivo che rappresenta l'obiettivo di un determinato fondo, sull'esito sociale complessivo realizzato e sui metodi correlati impiegati in conformità del regolamento (UE) n. 346/2013, i gestori di EuSEF potrebbero, se del caso, utilizzare tali informazioni ai fini dell'informativa di cui al presente regolamento.
- (25) La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾ impone obblighi di trasparenza riguardo agli aspetti ambientali, sociali e di governo societario nelle relazioni di carattere non finanziario. Tuttavia, la forma e la presentazione richieste, stabilite da tale direttiva, non sono però sempre idonee all'impiego diretto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari nelle loro interazioni con gli investitori finali. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero avere la possibilità di utilizzare le informazioni nelle relazioni sulla gestione e nelle dichiarazioni di carattere non finanziario ai fini del presente regolamento in conformità di tale direttiva, ove appropriato.

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- (26) Per assicurare l'affidabilità delle informazioni pubblicate sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, tali informazioni dovrebbero essere tenute aggiornate ed eventuali riesami o modifiche delle stesse dovrebbero essere spiegati con chiarezza.
- (27) Sebbene il presente regolamento non contempli i regimi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare il presente regolamento a tali schemi al fine di ridurre le asimmetrie delle informazioni in considerazione del fatto che gli Stati membri stanno aprendo in misura sempre maggiore parti della gestione dei regimi pensionistici obbligatori nel quadro dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale ai partecipanti ai mercati finanziari o ad altri soggetti di diritto privato, e che tali schemi sono esposti a rischi di sostenibilità, e potrebbero prendere in considerazione gli effetti negativi per la sostenibilità, promuovere caratteristiche ambientali o sociali o perseguire investimenti sostenibili.
- (28) Il presente regolamento non dovrebbe impedire a uno Stato membro di adottare o mantenere in vigore disposizioni più severe in merito alla pubblicazione di politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di informative ulteriori destinate agli investitori finali sui rischi di sostenibilità, purché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari interessati abbiano sede nel suo territorio. Cionondimeno, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare l'efficace applicazione del presente regolamento né il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (29) A norma della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP sono già tenuti a applicare le norme in materia di governance e di gestione del rischio alle loro decisioni di investimento e alle valutazioni dei rischi per assicurare la continuità e la regolarità. L'adozione delle decisioni di investimento e la valutazione dei rischi pertinenti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance, dovrebbero garantire la conformità agli interessi degli aderenti e dei beneficiari degli EPAP. L'EIOPA dovrebbe emanare orientamenti per specificare come le decisioni di investimento prese dagli EPAP e la valutazione dei rischi da essi effettuata tengano conto dei rischi ambientali, sociali e di governance a norma di tale direttiva.
- (30) All'ABE, all'EIOPA e all'ESMA (collettivamente le «AEV»), dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità in materia di clima e gli altri effetti negativi connessi all'ambiente, le problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, come pure di specificare la presentazione e il contenuto delle informazioni per quanto riguarda la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile da comunicare nei documenti precontrattuali, nelle relazioni annuali e sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti n. 1093/2010, n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
- (31) Alle AEV dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di esecuzione per stabilire la presentazione standard delle informazioni circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle comunicazioni di marketing. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di esecuzione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e in conformità dell'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
- (32) Poiché in linea di principio le relazioni annuali riassumono i risultati commerciali per interi anni di calendario, le disposizioni del presente regolamento sugli obblighi di trasparenza nelle suddette relazioni non dovrebbero applicarsi fino al 1° gennaio 2022.
- (33) Le norme in materia di informativa contenute nel presente regolamento dovrebbero integrare le disposizioni delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341 e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238.
- (34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (35) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri per gli investitori finali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della necessità di stabilire obblighi di informativa uniformi a livello dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «partecipante ai mercati finanziari»:
 - a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
 - b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
 - c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
 - d) un creatore di un prodotto pensionistico;
 - e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
 - f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
 - g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;
 - h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;
 - i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure
 - j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
- 2) «impresa di assicurazione»: un'impresa di assicurazione autorizzata conformemente all'articolo 18 della direttiva 2009/138/CE;
- 3) «prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:
 - a) un prodotto di investimento assicurativo quale definito all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾; oppure
 - b) un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
- 4) «gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
- 5) «impresa di investimento»: un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
- 6) «gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;
- 7) «ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l'articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale;

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

- 8) «prodotto pensionistico»:
 - a) un prodotto pensionistico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure
 - b) un prodotto pensionistico individuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
- 9) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238;
- 10) «società di gestione di OICVM»:
 - a) una società di gestione come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure
 - b) una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione;
- 11) «consulente finanziario»:
 - a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
 - b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
 - c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
 - d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
 - e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure
 - f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;
- 12) «prodotto finanziario»:
 - a) un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo;
 - b) un fondo di investimento alternativo (FIA);
 - c) un IBIP;
 - d) un prodotto pensionistico;
 - e) uno schema pensionistico;
 - f) un OICVM; oppure
 - g) un PEPP;
- 13) «fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
- 14) «schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all'articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;
- 15) «organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;
- 16) «consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;
- 17) «investimento sostenibile»: investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
- 18) «investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/65/UE;
- 19) «investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;
- 20) «intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;

- 21) «consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;
- 22) «rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- 23) «fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/760;
- 24) «fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Articolo 3

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.
2. I consulenti finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni.

Articolo 4

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:
 - a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure
 - b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.
2. I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1, lettera a), almeno quanto segue:
 - a) informazioni sulle loro politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;
 - b) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;
 - c) brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;
 - d) un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d'impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi.
3. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 30 giugno 2021, i partecipanti ai mercati finanziari che alla data di chiusura del bilancio hanno superato il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario pubblicano e aggiornano sui propri siti web una dichiarazione relativa alle loro politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Tale dichiarazione comprende almeno le informazioni di cui al paragrafo 2.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, a decorrere dal 30 giugno 2021, i partecipanti ai mercati finanziari che sono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE che alla data di chiusura del bilancio del gruppo ha superato, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario pubblicano e aggiornano sui propri siti web una dichiarazione relativa alle loro politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Tale dichiarazione comprende almeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. I consulenti finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:
- informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure
 - informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.
6. Entro il 30 dicembre 2020, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo circa gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all'ambiente.

Le AEV chiedono, ove pertinente, il contributo dell'Agenzia europea dell'ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

7. Entro il 30 dicembre 2021, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

- I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web.
- L'informativa di cui al paragrafo 1 è inclusa nelle politiche di remunerazione che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono istituire e aggiornare conformemente alla legislazione settoriale, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341.

Articolo 6

Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità

- I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell'informativa precontrattuale:
 - in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e
 - i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.

Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

- I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell'informativa precontrattuale:
 - in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e
 - il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:
- a) per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
 - b) per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;
 - c) per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341;
 - d) per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013;
 - e) per i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013;
 - f) per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico;
 - g) per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all'articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;
 - h) per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;
 - i) per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;
 - j) per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;
 - k) per i GEFIA che gestiscono ELTIF, nel prospetto di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/760;
 - l) per i fornitori di PEPP, nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1238.

Articolo 7

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario

1. Entro il 30 dicembre 2022, per ciascun prodotto finanziario, qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o l'articolo 4, paragrafo 3 o 4, l'informativa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, include quanto segue:
- a) una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
 - b) una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

Se le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, includono quantificazioni dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tali informazioni possono basarsi sulle disposizioni delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7.

2. Qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), l'informativa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, include per ciascun prodotto finanziario una dichiarazione attestante che il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e una spiegazione motivata al riguardo.

Articolo 8

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell'informativa precontrattuale

1. Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono quanto segue:
- a) informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;
 - b) qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.

2. Nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell'obiettivo di perseguire un'informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali

1. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono accompagnate:
 - a) da informazioni che indicano in che modo l'indice designato è in linea con detto obiettivo;
 - b) da una spiegazione che indica perché e in che modo l'indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato.
2. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e non è stato designato alcun indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo.
3. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono l'obiettivo di un'esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, le informazioni di cui all'articolo 6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi.

4. Nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per gli indici di riferimento di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.
5. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché delle loro differenze, come pure dell'obiettivo di perseguire un'informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web

1. Per ciascun prodotto finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti:

- a) la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;
- c) le informazioni di cui agli articoli 8 e 9;
- d) le informazioni di cui all'articolo 11.

Le informazioni da comunicare a norma del primo comma sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web.

2. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e i requisiti della presentazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e degli obiettivi di cui al paragrafo 1 nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche

1. Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:

- a) per un prodotto finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;
- b) per un prodotto finanziario di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3:
 - i) l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure
 - ii) se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell'indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:
 - a) per i GEFIA nella relazione annuale di cui all'articolo 22 della direttiva 2011/61/UE;
 - b) per le imprese di assicurazione, ogni anno per iscritto in conformità dell'articolo 185, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;
 - c) per gli EPAP, nella relazione annuale di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2016/2341;
 - d) per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella relazione annuale di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 345/2013;
 - e) per i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, nella relazione annuale di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 346/2013;
 - f) per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto nella relazione annuale o in una relazione presentata in conformità del diritto nazionale;
 - g) per le società di gestione degli OICVM, nella relazione annuale di cui all'articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;
 - h) per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;
 - i) per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;
 - j) per i fornitori di PEPP, nel prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione di cui all'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE o le informazioni contenute nelle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis della predetta direttiva, se del caso.
4. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e obiettivi nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 12

Riesame delle informazioni comunicate

1. I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell'articolo 3, dell'articolo 5 o dell'articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.
2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai consulenti finanziari per quanto riguarda le informazioni pubblicate in conformità degli articoli 3 e 5.

Articolo 13

Comunicazioni di marketing

1. Fatta salva la normativa settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento.
2. Le AEV possono elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la presentazione standard delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Autorità competenti

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate conformemente alla legislazione settoriale, in particolare la legislazione settoriale indicata all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento e conformemente alla direttiva 2013/36/UE, controllino il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e dei consulenti finanziari dei requisiti imposti dal presente regolamento. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagini necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi

1. Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 e all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, lettera f) della direttiva (UE) 2016/2341.
2. Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, all'articolo 6, e all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all'articolo 23 della direttiva (UE) 2016/97.

Articolo 16

Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

1. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. In tali casi, i creatori di prodotti pensionistici di cui all'articolo 2, punto 1, del presente regolamento comprendono i creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale e di prodotti pensionistici di cui all'articolo 2, punto 8 del presente regolamento. In tal caso, la definizione di prodotto pensionistico di cui all'articolo 2, punto 8, del presente regolamento si intende comprensiva dei prodotti pensionistici indicati alla prima frase.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 1.

Articolo 17

Deroghe

1. Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi, a condizione che occupino meno di tre persone.
2. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 2.

*Articolo 18***Relazioni**

Le AEV fanno il punto sull'entità delle informative volontarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori prassi e formulano raccomandazioni in materia di norme di comunicazione volontaria. Tale relazione annuale esamina le implicazioni delle pratiche relative al dovere di diligenza sull'informativa a norma del presente regolamento e fornisce orientamenti al riguardo. Detta relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 19***Valutazione**

1. Entro il 30 dicembre 2022, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento, e in particolare:
 - a) valuta se il riferimento al numero medio di dipendenti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, debba essere mantenuto, sostituito o accompagnato da altri criteri, ed esamina i benefici e la proporzionalità del relativo onere amministrativo;
 - b) valuta se il funzionamento del presente regolamento non sia inibito dalla mancanza di dati o dalla loro qualità non ottimale, anche per quanto riguarda gli indicatori relativi agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità da parte delle imprese che beneficiano degli investimenti.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.

*Articolo 20***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019 e l'articolo 11, paragrafi da 1 a 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
T. TUPPURAINEN

REGOLAMENTO (UE) 2019/2089 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di
transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni
relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro politico dell'Unione per garantire che tutte le azioni e iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno che a livello mondiale, tengano conto fin dall'inizio degli SDG. Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017, ha confermato l'impegno dell'Unione e degli Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i suoi partner e le altre parti interessate.
- (2) L'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), che è stato approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 ⁽³⁾ e che è entrato in vigore il 4 novembre 2016 mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
- (3) Onde conseguire gli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi e ridurre sostanzialmente i rischi e le incidenze dei cambiamenti climatici, l'obiettivo globale consiste nel contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l'impegno a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
- (4) L'8 ottobre 2018 il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato la relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C, nella quale si afferma che limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C richiederebbe cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, e che limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto a 2 °C potrebbe andare di pari passo con la garanzia di una società più equa e sostenibile.
- (5) La sostenibilità e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resiliente rispetto al clima, più efficiente in termini di risorse e l'economia circolare sono elementi fondamentali per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Da molto tempo la sostenibilità è al centro del progetto dell'Unione e il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riflettono la sua dimensione sociale e ambientale. Vi è una finestra limitata durante la quale portare la cultura del settore finanziario verso la sostenibilità onde garantire che l'aumento della temperatura media mondiale resti ben al di sotto dei 2 °C. È pertanto indispensabile che gli investimenti in nuove infrastrutture siano sostenibili nel lungo periodo.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2019.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

- (6) Nella sua comunicazione dell'8 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il «piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile», varando una strategia ambiziosa e globale in materia di finanza sostenibile. Uno degli obiettivi del piano d'azione è quello di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva. Una maggiore attenzione al contenimento dell'incidenza del cambiamento climatico è fondamentale, in quanto le catastrofi dovute a condizioni meteorologiche imprevedibili sono aumentate drasticamente.
- (7) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ auspicava un aumento dei finanziamenti del settore privato per le spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso la creazione di incentivi e metodologie che incoraggino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili derivanti dal ricorso ai servizi ambientali.
- (8) Per realizzare gli SDG nell'Unione occorre convogliare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno il potenziale del mercato interno per conseguire tali obiettivi. In tale contesto, è fondamentale eliminare gli ostacoli a un'efficiente riallocazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno e impedire che si manifestino nuovi ostacoli.
- (9) Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme uniformi per gli indici di riferimento nell'Unione e tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento. Un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento a basse emissioni di carbonio e usa appositi indici di riferimento per misurare la performance di un portafoglio di investimento. L'introduzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, sulla base di una metodologia collegata agli impegni dell'accordo di Parigi in materia di emissioni di carbonio, contribuirebbe a una maggiore trasparenza e a prevenire il «greenwashing».
- (10) Un'ampia gamma di indici è attualmente riunita nella categoria degli indici di basse emissioni di carbonio. Tali indici di basse emissioni di carbonio sono usati come indici di riferimento per i portafogli e i prodotti d'investimento venduti attraverso le frontiere. La qualità e l'integrità degli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio incide sull'efficace funzionamento del mercato interno per una vasta gamma di portafogli individuali e collettivi di investimento. Molti indici di basse emissioni di carbonio utilizzati per misurare la performance per i portafogli d'investimento, in particolare per i conti di investimento separati e gli organismi di investimento collettivo, sono forniti in uno Stato membro ma usati da gestori di portafogli e di attività in altri Stati membri. Inoltre, i gestori di portafogli e di attività spesso coprono l'esposizione al rischio carbonio utilizzando indici di riferimento prodotti in altri Stati membri.
- (11) Sul mercato sono comparse diverse categorie di indici di basse emissioni di carbonio con diversi livelli di ambizione. Mentre alcuni indici di riferimento mirano a ridurre l'impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard, altri puntano a selezionare solo i componenti che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dei 2 °C stabilito nell'accordo di Parigi. Malgrado le differenze a livello di obiettivi e strategie, molti di tali indici di riferimento vengono comunemente promossi come indici di riferimento di basse emissioni di carbonio.
- (12) Approcci divergenti in materia di metodologie degli indici di riferimento provocano la frammentazione del mercato interno, in quanto non è chiaro per gli utilizzatori di tali indici se un determinato indice di basse emissioni di carbonio è in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi o mira semplicemente a ridurre l'impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard. Per porre un freno alle affermazioni potenzialmente illegittime degli amministratori circa la natura di indici di basse emissioni di carbonio dei loro indici di riferimento, è probabile che gli Stati membri adottino proprie norme per proteggere gli investitori da confusione e ambiguità sulle finalità e sul livello di ambizione delle varie categorie di cosiddetti indici di basse emissioni di carbonio usati come indici di riferimento per i portafogli di investimenti a basse emissioni di carbonio.
- (13) In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l'accuratezza e l'integrità delle principali categorie di indici di riferimento utilizzati per i portafogli di investimento individuali o collettivi, è probabile che le divergenze negli approcci degli Stati membri possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

⁽⁴⁾ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

- (14) Al fine di mantenere il buon funzionamento del mercato interno a vantaggio degli investitori, migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2016/1011 introducendo un quadro normativo che stabilisca requisiti minimi per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a livello dell'Unione. A tale riguardo, è di particolare importanza che tali indici di riferimento non pregiudichino in modo significativo altri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG).
- (15) L'introduzione di una chiara distinzione tra indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, come pure la definizione di norme minime per ciascuno di tali indici di riferimento, contribuirebbe alla coerenza tra tali indici di riferimento. L'indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi dovrebbe essere conforme, a livello dell'indice, agli obiettivi dell'accordo di Parigi.
- (16) Onde garantire che le denominazioni «indice di riferimento UE di transizione climatica» e «indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi» siano affidabili e facilmente riconosciuti per gli investitori nell'intera Unione, soltanto gli amministratori che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali denominazioni nel commercializzare gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi nell'Unione.
- (17) Al fine di incoraggiare le imprese a comunicare obiettivi credibili per la riduzione delle emissioni di carbonio, l'amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica, in sede di selezione o ponderazione delle attività sottostanti, dovrebbe prendere in considerazione le società che abbiano come obiettivo la riduzione delle proprie emissioni di carbonio per l'allineamento agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Un siffatto obiettivo dovrebbe essere pubblico e credibile, nel senso che dovrebbe comportare un reale impegno di decarbonizzazione, oltre a essere sufficientemente dettagliato e tecnicamente valido.
- (18) Gli utilizzatori di indici di riferimento non sempre dispongono delle informazioni necessarie sulla misura in cui la metodologia degli amministratori di indici di riferimento tiene conto dei fattori ESG. Tali informazioni sono spesso frammentarie o assenti e impediscono un effettivo confronto transfrontaliero a fini di investimento. Per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate, tutti gli amministratori di indici di riferimento, ad eccezione degli amministratori di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o per le valute, dovrebbero essere tenuti a comunicare nella loro dichiarazione sull'indice di riferimento se i loro indici di riferimento o le loro famiglie di indici di riferimento, perseguono o meno obiettivi ESG e se gli amministratori di indici di riferimento offrono o meno tali indici di riferimento.
- (19) Allo scopo di informare gli investitori del grado in cui gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario e gli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, contribuiscono agli obiettivi dell'accordo di Parigi, è opportuno che gli amministratori di indici di riferimento pubblichino informazioni dettagliate sul fatto che sia garantito o meno, e in che misura, un grado di allineamento complessivo con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
- (20) Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi dovrebbero inoltre rendere pubblica la metodologia utilizzata nei calcoli di tali indici di riferimento. Tali informazioni dovrebbero descrivere il modo in cui le attività sottostanti sono state selezionate e ponderate, quali attività sono state escluse e per quale motivo. Per valutare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali, l'amministratore dovrebbe rendere pubblico in che modo sono stati misurati le emissioni di carbonio delle attività sottostanti, i rispettivi valori, compresa l'impronta di carbonio totale dell'indice di riferimento, e il tipo e la fonte dei dati utilizzati. Per consentire ai gestori di attività di scegliere l'indice di riferimento più adatto alla loro strategia di investimento, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero spiegare la logica alla base dei parametri della loro metodologia e spiegare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali. Le informazioni rese pubbliche dovrebbero inoltre includere dettagli sulla frequenza delle revisioni e la procedura seguita.
- (21) Le metodologie utilizzate per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi dovrebbero basarsi su traiettorie di decarbonizzazione scientificamente fondate o su un allineamento generale agli obiettivi dell'accordo di Parigi.
- (22) Al fine di assicurare la continua aderenza all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici selezionato, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi dovrebbero riesaminare periodicamente le loro metodologie e informare gli utilizzatori delle procedure applicabili per introdurre qualsiasi modifica sostanziale di tali metodologie. Quando introducono una modifica sostanziale, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero indicare le ragioni della modifica e spiegare in che modo la modifica in questione è coerente con gli obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

- (23) Gli indici di riferimento privi di attività sottostanti che incidono sul cambiamento climatico, come ad esempio quelli per la determinazione dei tassi di interesse o per le valute, dovrebbero essere esentati dall'obbligo di comunicare, nella loro dichiarazione sull'indice di riferimento, se sia garantito o meno, e in che misura, un grado di allineamento complessivo con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Inoltre, dovrebbe essere sufficiente per ciascun indice di riferimento o, se applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che non perseguono obiettivi in materia di emissioni di carbonio, indicare chiaramente nella dichiarazione sull'indice di riferimento che non perseguono tali obiettivi.
- (24) Per migliorare la trasparenza e garantire un adeguato livello di armonizzazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 TFUE per precisare il contenuto minimo degli obblighi di comunicazione cui gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi dovrebbero essere soggetti, e per specificare le norme minime per l'armonizzazione della metodologia degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi, compreso il metodo per il calcolo delle emissioni di carbonio associate alle attività sottostanti, tenendo conto dei metodi per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni di cui al punto 2, lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione ⁽⁶⁾ e del lavoro del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (TEG). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni aperte e pubbliche per ciascun atto delegato, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁷⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati e ricevono altresì i verbali di tutte le riunioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile della Commissione.
- (25) Il regolamento (UE) 2016/1011 ha introdotto un periodo transitorio entro il quale un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 deve presentare domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2020. La cessazione di un indice di riferimento critico potrebbe avere un impatto sull'integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale e sul finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. La cessazione di un indice di riferimento critico potrebbe anche pregiudicare la validità dei contratti finanziari o degli strumenti finanziari e potrebbe causare disagi a investitori e consumatori, con conseguenze potenzialmente gravi per la stabilità finanziaria. Inoltre, l'indisponibilità dei dati per gli indici di riferimento critici potrebbe minare la rappresentatività di tali indici di riferimento e potrebbe incidere negativamente sulla loro capacità di rispecchiare il mercato sottostante o la realtà economica. Pertanto il periodo massimo per l'amministrazione obbligatoria di indici di riferimento critici nonché il periodo massimo per le contribuzioni obbligatorie per tali indici dovrebbero essere estesi fino a cinque anni. La riforma degli indici di riferimento critici è attualmente in corso. Il passaggio da un indice di riferimento critico esistente a un tasso adeguato che gli succederà richiede un periodo di transizione al fine di mettere a punto, senza interruzioni, tutte le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie a tale passaggio. Durante tale periodo transitorio, l'indice di riferimento critico esistente dovrebbe essere pubblicato insieme al tasso che gli succederà. È pertanto necessario prorogare il periodo durante il quale un indice di riferimento critico può essere pubblicato e utilizzato senza che il relativo amministratore ne abbia richiesto l'autorizzazione.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«23 bis) «indice di riferimento UE di transizione climatica»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica e che soddisfa i requisiti seguenti:

⁽⁶⁾ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- a) ai fini di cui al punto 1, lettera b), punto ii) del presente paragrafo e dell'articolo 19 *ter*, le sue attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l'indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione; e
 - b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 2;
- 23 *ter*) «indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento e che soddisfa i requisiti seguenti:
- a) ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo e dell'atto delegato di cui all'articolo 19 *quater*, le attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l'indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 (*) («accordo di Parigi»);
 - b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 2; e
 - c) le attività collegate alle sue attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ambientali sociali e di governance (environmental, social and governance - «ESG»);
- 23 *quater*) «traiettoria di decarbonizzazione»: una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita tesa all'allineamento con gli obiettivi dell'accordo di Parigi di ridurre le emissioni di carbonio degli ambiti 1, 2 e 3 di cui all'allegato III, punto 1), lettera e.

(*) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).»;

2) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è così modificato:

i) è aggiunta la lettera seguente:

«d) una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute.»;

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Gli amministratori di riferimento si conformano al requisito di cui al primo comma, lettera d), entro il 30 aprile 2020.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando il contenuto minimo della spiegazione di cui al paragrafo 1), primo comma, lettera d), del presente articolo nonché il formato standard da utilizzare»;

3) nel titolo III è aggiunto il seguente capo:

«CAPO 3 *bis*

Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi

Articolo 19 bis

Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi

1. I requisiti di cui all'allegato III si applicano alla fornitura, e alla contribuzione, di indici di riferimento etichettati come indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi, in aggiunta ai requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi per specificare:

- a) i criteri per la scelta delle attività sottostanti, compresi, se del caso, eventuali criteri di esclusione delle attività;
- b) i criteri e i metodi per la ponderazione delle attività sottostanti dell'indice di riferimento;

c) la determinazione della traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica.

3. Gli amministratori di indici di riferimento che forniscono un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi si conformano al presente regolamento entro il 30 aprile 2020.

Articolo 19 ter

Requisiti degli indici di riferimento UE per la transizione climatica

Entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori degli indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione, conformemente ai seguenti requisiti:

- i) le imprese pubblicano gli obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio da raggiungere entro termini specifici;
- ii) le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio che è disaggregata a livello delle controllate operative interessate;
- iii) le imprese pubblicano ogni anno informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi;
- iv) le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano in modo significativo altri obiettivi ESG.

Articolo 19 quater

Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 49 per individuare, in relazione agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, i settori da escludere perché non hanno obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio con scadenze specifiche in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° gennaio 2021, e lo aggiorna ogni tre anni.

2. Nel redigere l'atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei lavori del TEG.

Articolo 19 quinquies

Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica

Entro il 1° gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell'Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.»;

4) all'articolo 21, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Al termine di tale periodo, l'autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento. L'autorità competente può, se necessario, estendere tale periodo di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera cinque anni.»;

5) all'articolo 23 è modificato come segue:

a) il paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera cinque anni.»;

b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall'autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 5 anni di cui al paragrafo 6.»;

6) all'articolo 27 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Entro il 30 aprile 2020, per ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati. Per tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento che non perseguono obiettivi ESG, è sufficiente che gli amministratori di indici di riferimento indichino chiaramente nella dichiarazione sull'indice di riferimento che essi non perseguono tali obiettivi.

Se non sono disponibili indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi nel portafoglio del singolo amministratore di indici di riferimento, o se il singolo amministratore di indici di riferimento non dispone di indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG o tengono conto di questi ultimi, ciò è indicato nelle dichiarazioni sull'indice di riferimento di tutti gli indici di riferimento forniti da tale amministratore. Per quanto concerne gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, il fornitore di indici di riferimento pubblica una dichiarazione dettagliata in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, ai sensi delle norme in materia di informativa per i prodotti finanziari di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del Consiglio (*).

Entro il 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento, per ciascun indice di riferimento o, qualora applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento, ad eccezione degli indici di riferimento per i tassi di interesse e le valute, includono, nella loro dichiarazione sull'indice di riferimento, una spiegazione sul modo in cui la loro metodologia si allinea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da fornire nella dichiarazione sull'indice di riferimento di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tale paragrafo.

(*) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;

7) all'articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell'articolo 41 e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni:

- a) qualsiasi violazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 34 qualora si applichino; e
- b) la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall'articolo 41.»;

8) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi l'11 marzo 2024. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. Le deleghe di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 *bis*, dell'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, dell'articolo 19 *quater*, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 2 *ter*, dell'articolo 33, paragrafo 7, dell'articolo 51, paragrafo 6, o dell'articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

9) l'articolo 51 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 *bis*. Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento esistente che sia stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 20, fino al 31 dicembre 2021 salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.

4 *ter*. Un indice di riferimento esistente che è stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità dell'articolo 20, può essere utilizzato per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance, sia nuovi che esistenti, di un fondo di investimento fino al 31 dicembre 2021, salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell'articolo 33, l'utilizzo nell'Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell'Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all'indice di riferimento nell'Unione, o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente, prima del 31 dicembre 2021.»;

10) all'articolo 54, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione riesamina le norme minime degli indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi al fine di garantire che la selezione delle attività sottostanti sia coerente con gli investimenti ecosostenibili come definiti in un quadro normativo a livello di Unione.

5. Prima del 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto del presente regolamento e sulla fattibilità di un «indice di riferimento ESG», tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

6. Entro il 1° aprile 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto del presente regolamento sul funzionamento degli indici di riferimento dei paesi terzi nell'Unione, compreso il ricorso da parte degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi all'approvazione, al riconoscimento o all'equivalenza, nonché le potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione analizza le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 *bis*, 4 *ter* e 4 *quater* agli amministratori degli indici di riferimento dell'Unione e di paesi terzi, anche in termini di parità di condizioni. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.»;

11) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. Sassoli

Per il Consiglio

Il president

T. Tuppurainen

ALLEGATO

È aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO III

Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi

Metodologia per gli indici di riferimento UE di transizione climatica

1. L'amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice di riferimento, fornendo i seguenti elementi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (*):
 - a) l'elenco dei principali componenti dell'indice di riferimento;
 - b) tutti i criteri e i metodi, compresi i fattori di selezione e ponderazione, i parametri e le variabili proxy utilizzati nella metodologia dell'indice di riferimento;
 - c) i criteri applicati per escludere attività o società associati a un livello di impronta di carbonio o un livello di riserve di combustibili fossili che sono incompatibili con l'inclusione nell'indice di riferimento;
 - d) i criteri per determinare la traiettoria di decarbonizzazione;
 - e) il tipo e la fonte dei dati utilizzati per determinare la traiettoria di decarbonizzazione, per:
 - i) emissioni di carbonio di ambito 1, ossia le emissioni generate da fonti controllate dalla società che emette le attività sottostanti;
 - ii) emissioni di carbonio di ambito 2, ossia le emissioni derivanti dal consumo di elettricità, vapore o altre fonti di energia acquistata generata a monte della società che emette le attività sottostanti;
 - iii) emissioni di carbonio di ambito 3, ossia tutte le emissioni indirette non contemplate ai punti i) e ii), che si verificano nella catena del valore della società che effettua la comunicazione, comprese le emissioni a monte e a valle, in particolare per i settori con un impatto elevato sul cambiamento climatico e la sua mitigazione;
 - iv) se i dati utilizzano i metodi per l'impronta ambientale dei prodotti e per l'impronta ambientale delle organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, o gli standard globali come quelli dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima del Consiglio per la stabilità finanziaria;
 - f) le emissioni totali di carbonio del portafoglio cui si riferisce l'indice;

Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato lo scostamento tra l'indice di riferimento UE di transizione climatica e l'indice standard.

Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato il rapporto tra il valore di mercato dei titoli presenti nell'indice di riferimento UE di transizione climatica e il valore di mercato dei titoli presenti nell'indice standard.

Metodologia per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi

2. In aggiunta al punto 1, lettere a), b) e c), l'amministratore di un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare se le emissioni sono in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) ai sensi della definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943.

Modifiche della metodologia

3. Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi adottano procedure per l'introduzione di modifiche alla loro metodologia. Essi rendono tali procedure pubbliche, così come ogni modifica proposta alla propria metodologia e le ragioni di tali modifiche. Tali procedure devono essere coerenti con l'obiettivo prioritario che i calcoli dell'indice di riferimento rispettino l'articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter. Tali procedure prevedono:

- a) un preavviso, entro scadenze ben definite, che consenta agli utenti degli indici di riferimento di analizzare e commentare sufficientemente l'impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte degli amministratori;
 - b) la possibilità per gli utilizzatori di indici di riferimento di presentare osservazioni sulle modifiche e per gli amministratori di rispondere alle osservazioni, e di rendere tali osservazioni accessibili dopo ogni periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.
4. Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi esaminano regolarmente, e almeno su base annuale, le loro metodologie al fine di assicurare che i loro indici di riferimento, rispecchino in maniera affidabile gli obiettivi dichiarati, e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto di tutte le opinioni degli utilizzatori pertinenti.».

(*) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2090 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Vi sono stabilite norme specifiche in materia di controlli ufficiali riguardanti le sostanze il cui impiego può dar luogo a residui negli alimenti e nei mangimi.
- (2) Gli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 stabiliscono rispettivamente gli obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda le azioni da intraprendere in caso di sospetta non conformità così come le azioni e le misure da prendere in caso di accertata non conformità.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/625 abroga la direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽²⁾ a decorrere dal 14 dicembre 2019. Detta direttiva attualmente prevede misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e definisce in modo specifico le misure di esecuzione che le autorità competenti devono prendere in caso di non conformità sospetta o accertata riguardante le sostanze e i residui rientranti nel suo ambito di applicazione.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

- (4) Le norme definite nella direttiva 96/23/CE garantiscono l'applicazione armonizzata della normativa dell'UE sulla sicurezza alimentare per quanto riguarda l'uso e i residui di sostanze farmacologicamente attive. Al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo generale, le norme applicabili ai controlli ufficiali in settori specifici della normativa relativa alla filiera agroalimentare sono state integrate nel quadro dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625. Per garantire un'applicazione costante e armonizzata, le norme della direttiva 96/23/CE riguardanti il seguito da dare ai casi di non conformità dovrebbero essere integrate nel nuovo quadro giuridico a norma del regolamento (UE) 2017/625.
- (5) Le norme definite nel presente regolamento dovrebbero garantire, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle prescrizioni riguardanti il seguito da dare ai casi di sospetta o accertata non conformità alle norme applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, definite in particolare nei seguenti atti:
- il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che stabilisce norme per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e per l'immissione in commercio di alimenti di origine animale contenenti residui di sostanze farmacologicamente attive;
 - il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽⁴⁾, che classifica le sostanze farmacologicamente attive sulla base del divieto o dei limiti massimi di residui ad esse applicabili;
 - il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che stabilisce norme per l'autorizzazione di alcuni medicinali veterinari come additivi per mangimi, e gli atti giuridici adottati su tale base definiscono le autorizzazioni di sostanze specifiche e i relativi limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
 - il regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione ⁽⁶⁾, che definisce un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi;
 - il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione ⁽⁷⁾, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio ⁽⁸⁾ sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽⁹⁾;
 - la direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che vieta l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali.
- (6) Qualora, sulla base delle norme dell'Unione di cui al considerando 5, si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze vietate o non autorizzate, generando in tal modo un sospetto di trattamento illecito e un possibile impatto sulla sicurezza alimentare, dovrebbero applicarsi le misure in materia di blocco ufficiale e indagini di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al presente regolamento.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e di sostanze recanti un maggior beneficio clinico (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 7).

⁽⁸⁾ La non conformità a tali tenori massimi è considerata non conformità alle norme applicabili all'uso e ai residui dei medicinali veterinari.

⁽⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

- (7) La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ definisce il quadro normativo in materia di immissione in commercio, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari. Le sostanze farmacologicamente attive che non sono autorizzate nei medicinali veterinari non devono essere utilizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione dell'uso di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1950/2006. Il seguito da dare a i casi di non conformità accertata o sospetta, riguardo all'uso di medicinali veterinari con un impatto presunto o accertato sulla sicurezza alimentare, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e del presente regolamento. La direttiva 2001/82/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (il nuovo regolamento sui medicinali veterinari) ⁽¹²⁾, che si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022 e dispone, tra l'altro, restrizioni all'uso dei medicinali veterinari antimicrobici negli animali.
- (8) Poiché prassi attuative divergenti potrebbero comportare disparità nella protezione della salute umana e animale, perturbazioni del mercato interno e distorsioni della concorrenza, il regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere integrato da norme specifiche sull'esecuzione dei controlli ufficiali su animali e merci in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso in relazione a casi di non conformità sospetti o accertati riguardanti le sostanze pertinenti così come sulle azioni da intraprendere a seguito di tali controlli ufficiali.
- (9) Tenuto conto delle specificità delle azioni e dei controlli da intraprendere in caso di non conformità sospetta o accertata alle norme dell'Unione applicabili all'uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai loro residui, e al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello dell'Unione dei provvedimenti di esecuzione, è opportuno specificare i casi in cui occorre prendere le misure di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 al fine di adattarli al settore in esame.
- (10) A norma dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, i costi generati da tariffe o diritti obbligatori per i controlli ufficiali effettuati a norma del presente regolamento dovrebbero essere sostenuti dall'operatore responsabile degli animali e delle merci.
- (11) A norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, gli Stati membri sono tenuti a notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi attraverso la rete istituita a tale fine. È pertanto opportuno notificare di conseguenza i casi di non conformità riguardanti residui di sostanze farmacologicamente attive che comportano tali rischi. Se i casi di non conformità sono individuati in relazione ad animali o prodotti di origine animale originari di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro che ha constatato la non conformità e lo Stato membro di origine dovrebbero inoltre avvalersi delle disposizioni sull'assistenza di cui al regolamento (UE) 2017/625 e prendere le opportune misure per dare seguito a tali casi, definite nel presente regolamento.
- (12) Poiché le norme stabilite dalla direttiva 96/23/CE per dare un seguito a casi specifici di non conformità accertata o sospetta riguardo alle sostanze e ai residui che rientrano nel suo ambito di applicazione saranno abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e misure applicabili ai casi di non conformità, o sospetta non conformità, alle norme dell'Unione applicabili all'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, non autorizzate o vietate negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai residui di tali sostanze.

⁽¹¹⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, alla direttiva 2001/82/CE e al regolamento (CE) n. 470/2009. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «sostanza farmacologicamente attiva»: ogni sostanza o miscela di sostanze destinata a essere usata nella fabbricazione di un medicinale veterinario e che diventa, se impiegata nella sua produzione, un principio attivo di detto medicinale;
- b) «sostanze non autorizzate»: sostanze farmacologicamente attive che non figurano nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 o sostanze non autorizzate come additivi per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, ad eccezione delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e delle sostanze recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi, di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006;
- c) «trattamento illecito»: l'uso in animali destinati alla produzione di alimenti, di:
 - sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, oppure
 - sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell'Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale.

Ai fini del presente regolamento per le sostanze o i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla normativa dell'Unione, la non conformità con il tempo di attesa o la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al limite massimo di residui o al tenore massimo non è considerata un trattamento illecito, purché siano rispettate tutte le altre condizioni di uso della sostanza o del medicinale veterinario stabilite nella normativa nazionale o dell'Unione;

- d) «residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al limite massimo di residui»: la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei prodotti di origine animale in una concentrazione superiore ai limiti massimi di residui stabiliti dalla normativa dell'Unione;
- e) «residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al tenore massimo»: la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive nei prodotti di origine animale in seguito al carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, in una concentrazione superiore ai tenori massimi fissati dalla normativa dell'Unione;
- f) «partita di animali»: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati nella stessa azienda e nello stesso periodo in condizioni uniformi di allevamento.

Articolo 3

Misure da prendere al macello in caso di non conformità o di sospetta non conformità

1. Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l'assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell'ambito di tali controlli, sospetta o dispone di elementi indicanti che gli animali sono stati sottoposti a trattamenti illeciti, il veterinario ufficiale provvede affinché siano prese le seguenti misure:

- a) disporre che l'operatore tenga gli animali interessati separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello alle condizioni stabilite dall'autorità competente;
- b) fare in modo che gli animali siano macellati separatamente dalle altre partite di animali presenti nel macello;
- c) disporre che l'operatore separi le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati al fine di identificarli immediatamente e tenerli separati dagli altri prodotti di origine animale; disporre inoltre che tali prodotti non siano spostati, trasformati o smaltiti senza la previa autorizzazione dell'autorità competente;
- d) disporre che siano prelevati i campioni necessari per rilevare la presenza di sostanze vietate o non autorizzate o di sostanze autorizzate in caso di uso sospetto o accertato a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa.

2. Se il trattamento illecito è accertato, l'autorità competente ordina all'operatore di smaltire le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾, senza indennizzo né compensazione.

3. Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l'assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell'ambito di tali controlli, sospetta che gli animali presenti nel macello siano stati trattati con un medicinale veterinario autorizzato, ma che il tempo di attesa di cui alla direttiva 2001/82/CE non sia stato rispettato, il veterinario ufficiale dispone che gli animali interessati siano separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello, alle condizioni stabilite dall'autorità competente. Il veterinario ufficiale provvede inoltre:

- a rinviare la macellazione a spese dell'operatore fino a quando il tempo di attesa non sia stato rispettato, oppure
- a ordinare la macellazione separata degli animali e, in attesa dell'esito di un'indagine, a disporre che le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati siano immediatamente identificati e tenuti separati dagli altri prodotti di origine animale.

La macellazione può essere rinviata solo temporaneamente, solo a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato che la normativa dell'Unione sul benessere degli animali sia rispettata e che gli animali interessati possano essere tenuti separati dagli altri animali.

4. Nel caso in cui la macellazione sia rinviata a norma del paragrafo 3, il tempo di attesa non può in alcun caso essere inferiore:

- al tempo di attesa stabilito nel riassunto delle caratteristiche del prodotto contenuto nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari;
- al tempo di attesa stabilito a norma del regolamento che autorizza l'uso di una determinata sostanza farmacologicamente attiva come additivo per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003;
- al tempo di attesa prescritto dal veterinario per gli usi di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, se per tali usi non è previsto alcun tempo di attesa, al tempo di attesa minimo di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

A seguito del rinvio della macellazione, l'autorità competente può prelevare campioni a spese dell'operatore per verificare la conformità ai limiti massimi di residui una volta che gli animali siano stati macellati dopo la scadenza del tempo di attesa.

5. Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l'assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell'ambito di tali controlli, dispone di elementi indicanti che gli animali presenti nel macello sono stati trattati con un medicinale veterinario autorizzato, ma che il tempo di attesa di cui alla direttiva 2001/82/CE non è stato rispettato, il veterinario ufficiale dispone che gli animali interessati siano separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello, alle condizioni stabilite dall'autorità competente. Il veterinario ufficiale provvede inoltre:

- a rinviare la macellazione a spese dell'operatore alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, fino a quando il tempo di attesa non sia stato rispettato, oppure
- a ordinare che l'operatore abbatta gli animali separatamente. In tal caso il veterinario ufficiale li dichiara non idonei al consumo umano e prende nel contempo tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute pubblica e animale.

6. Se l'operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini del veterinario ufficiale o dell'autorità competente a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento, il veterinario ufficiale o l'autorità competente prendono misure aventi lo stesso effetto a spese dell'operatore.

Articolo 4

Indagine

1. Qualora siano stati superati i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, fissati sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 1831/2003, o i tenori massimi per i residui delle sostanze farmacologicamente attive derivanti dal carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93, e sia in tal modo determinata la non conformità, l'autorità competente:

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

- a) procede a tutte le misure o indagini necessarie, ritenute adeguate in relazione al rilevamento effettuato. Ciò può comportare indagini presso l'azienda di origine o di provenienza degli animali, compresi i controlli su animali o partite di animali presso le aziende di origine o il luogo di provenienza, al fine di determinare la portata e l'origine della non conformità nonché la portata delle responsabilità dell'operatore;
- b) chiede al detentore degli animali o al veterinario responsabile di fornire i registri delle prescrizioni e dei trattamenti e ogni documento atto a motivare la natura del trattamento.

2. Qualora i residui siano identificati in concentrazioni inferiori ai limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, ma la presenza di tali residui sia incompatibile con le informazioni sulla filiera alimentare, generando in tal modo un sospetto di non conformità o di trattamento illecito, l'autorità competente prende ogni misura di accertamento ritenuta adeguata ai fini delle indagini sulla fonte di tali residui o sulla carenza di informazioni sulla filiera alimentare.

3. Qualora si sospetti che i residui siano a livelli superiori ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, stabiliti dalla normativa dell'Unione, l'autorità competente prende ogni misura di indagine ritenuta utile.

4. In caso di trattamento illecito, presunto o accertato, o nel caso in cui si accerti che persone o operatori non autorizzati sono in possesso di sostanze rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, l'autorità competente:

- a) dispone immediatamente il blocco ufficiale degli animali e dei prodotti interessati dall'indagine;
- b) durante il blocco ufficiale l'autorità competente:
 - dispone che gli animali interessati dall'indagine non siano spostati senza previa autorizzazione dell'autorità competente per l'intera durata dell'indagine;
 - dispone che le carcasse, le carni, le frattaglie, i sottoprodotti, il latte, le uova e il miele di tali animali non lascino l'azienda o lo stabilimento di origine e non siano ceduti a terzi senza la previa autorizzazione dell'autorità competente;
 - dispone che, ove pertinente, i mangimi, l'acqua o gli altri prodotti interessati siano tenuti separati e non vengano spostati dall'azienda o dallo stabilimento di origine;
 - garantisce che gli animali interessati dall'indagine rechino un marchio ufficiale o altri mezzi di identificazione o, nel caso del pollame, dei pesci e delle api, che siano tenuti in uno spazio o un'arnia contrassegnati da un marchio;
 - prende le misure precauzionali appropriate in funzione della natura della sostanza o delle sostanze identificate;
- c) chiede al detentore degli animali e al veterinario responsabile di fornire ogni documento atto a motivare la natura del trattamento;
- d) effettua ogni altro controllo ufficiale sugli animali o sulle partite di animali presso l'azienda di origine o il luogo di provenienza degli animali, che risulti necessario per accertare tale uso;
- e) effettua ogni altro controllo ufficiale necessario ad accertare l'acquisizione e la presenza di sostanze non autorizzate o vietate;
- f) effettua ogni altro controllo ufficiale ritenuto necessario per chiarire l'origine delle sostanze o dei prodotti vietati o non autorizzati o degli animali trattati.

5. I controlli ufficiali di cui al presente articolo possono comprendere anche controlli presso fabbricanti, distributori, trasportatori, siti di produzione di sostanze farmacologicamente attive e medicinali veterinari, farmacie, tutti i soggetti connessi alla catena di fornitura e presso qualsiasi altro sito interessato dall'indagine.

6. I controlli ufficiali di cui al presente articolo possono comprendere anche il prelievo ufficiale di campioni, ad esempio di acqua, mangimi, carni, frattaglie, sangue, sottoprodotti di origine animale, peli, urine, feci e altre matrici animali. L'autorità competente preleva il numero di campioni che ritiene necessario ai fini delle indagini sulla non conformità o sul trattamento illecito di cui sia sospettata o accertata l'esistenza. Nel caso di animali di acquacoltura, possono essere richiesti campioni delle acque in cui sono allevati o catturati e, nel caso delle api mellifere, possono essere richiesti campioni provenienti dalle arnie.

*Articolo 5***Seguito da dare ai casi di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, superiori ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi applicabili**

1. Qualora siano stati superati i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, fissati sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 1831/2003, o i tenori massimi per i residui delle sostanze farmacologicamente attive derivanti dal carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, l'autorità competente:

- dichiara le carcasse e i prodotti interessati dalla non conformità non idonei al consumo umano e ordina all'operatore di smaltire tutti i prodotti come materiali di categoria 2, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- prende ogni altra misura necessaria per tutelare la salute pubblica, che può includere il divieto che gli animali lascino l'azienda in questione o che i prodotti lascino l'azienda o lo stabilimento in questione per un periodo determinato;
- dispone che l'operatore prenda misure adeguate per affrontare le cause della non conformità;
- effettua controlli ufficiali supplementari per verificare che le misure prese dall'operatore per affrontare la causa della non conformità siano efficaci. Ciò può comportare il prelievo del numero di campioni di follow-up ritenuto necessario in relazione agli animali o ai prodotti della stessa azienda o dello stesso stabilimento.

2. In caso di reiterata non conformità dello stesso operatore, l'autorità competente effettua regolarmente controlli ufficiali supplementari, compresi il prelievo di campioni e l'analisi, sugli animali e sui prodotti dell'operatore interessato per un periodo di almeno sei mesi dalla data in cui è stata accertata la seconda non conformità. L'autorità competente ordina inoltre all'operatore di garantire che gli animali interessati e le carcasse, le carni, le frattaglie, i sottoprodotti, il latte, le uova e il miele di tali animali siano tenuti separati dagli altri animali, non lascino l'azienda o lo stabilimento di origine e non siano ceduti a terzi senza la previa autorizzazione dell'autorità competente.

3. Se l'operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini dell'autorità competente in conformità al presente articolo, l'autorità competente prende misure aventi lo stesso effetto a spese dell'operatore.

*Articolo 6***Seguito da dare ai casi di trattamento illecito e di possesso di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati**

1. Qualora si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, generando in tal modo un sospetto di trattamento illecito, tali sostanze o prodotti sono sottoposti a blocco ufficiale fino a quando l'autorità competente abbia preso le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, fatte salve la successiva distruzione dei prodotti e le eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.

2. In caso di trattamento illecito accertato, o nel caso in cui si accerti che persone o operatori non autorizzati sono in possesso di sostanze rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, l'autorità competente:

- dispone o conferma il blocco ufficiale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), per gli animali e le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati dal trattamento illecito così come per il latte, le uova e il miele di tali animali;
- preleva campioni da tutte le pertinenti partite di animali dell'azienda;
- ordina all'operatore di abbattere l'animale o gli animali per i quali è stato accertato un trattamento illecito e di smaltirli secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- dichiara tutte le carcasse o tutti i prodotti interessati dal trattamento illecito non idonei al consumo umano e ordina all'operatore di smaltirli secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009.

3. Ai fini del paragrafo 2:

- tutti gli animali appartenenti a una partita o a partite in cui è confermato che uno o più animali sono stati sottoposti a un trattamento illecito con sostanze vietate o non autorizzate sono considerati anch'essi sottoposti a un trattamento illecito, a meno che l'autorità competente, su richiesta e a spese dell'operatore, accetti di effettuare controlli ufficiali supplementari su tutti gli animali della partita o delle partite pertinenti, al fine di accertare che non ha avuto luogo nessun trattamento illecito in relazione a tali animali;
- tutti gli animali appartenenti a una partita o a partite in cui è confermato che uno o più animali sono stati sottoposti a un trattamento illecito dovuto all'uso, in animali destinati alla produzione di alimenti, di sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell'Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale sono considerati anch'essi sottoposti a un trattamento illecito, a meno che l'autorità competente, su richiesta e a spese dell'operatore, accetti di effettuare controlli ufficiali supplementari sugli animali della partita o delle partite pertinenti, di cui si sospetta che siano stati sottoposti a trattamenti illeciti, al fine di accertare che non ha avuto luogo nessun trattamento illecito in relazione a tali animali.

4. In caso di trattamento illecito accertato nell'ambito dell'acquacoltura, sono prelevati campioni da tutti gli stagni, i recinti e le gabbie pertinenti. Nel caso in cui sia accertato il trattamento illecito nell'ambito dell'acquacoltura, se il campione prelevato da uno specifico stagno o recinto o da una specifica gabbia non è conforme, si considerano sottoposti a trattamento illecito tutti gli animali presenti in tale stagno, recinto o gabbia.

5. L'autorità competente effettua regolarmente controlli ufficiali supplementari per un periodo di almeno 12 mesi dalla data in cui la non conformità è stata accertata nell'azienda o nelle aziende sotto la responsabilità dello stesso operatore, così come sugli animali e sulle merci appartenenti all'azienda o alle aziende in questione.

6. Le aziende o gli stabilimenti che riforniscono l'azienda interessata dalla non conformità, nonché tutte le aziende rientranti nella stessa catena di fornitura di animali e di mangimi dell'azienda di origine o di provenienza, possono essere sottoposti a controlli ufficiali per determinare l'origine della sostanza considerata:

- durante il trasporto, la distribuzione e la vendita o l'acquisizione di sostanze farmacologicamente attive;
- in ogni fase della catena di produzione e di distribuzione dei mangimi;
- durante il processo di allevamento degli animali e di trasformazione dei prodotti di origine animale.

7. Se l'operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini dell'autorità competente in conformità al presente articolo, l'autorità competente prende misure aventi lo stesso effetto a spese dell'operatore.

Articolo 7

Prescrizioni sui metodi analitici e sul prelievo di campioni

Tutti i campioni di cui al presente regolamento sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE) 2017/625 e alle decisioni 1998/179/CE ⁽¹⁵⁾ e 2002/657/CE ⁽¹⁶⁾ della Commissione.

Articolo 8

Misure in materia di registrazione, autorizzazione e riconoscimenti ufficiali

Qualora il possesso, l'uso o la fabbricazione di sostanze o prodotti non autorizzati sia confermato, il regime in materia di registrazione, autorizzazione o riconoscimento ufficiale di cui lo stabilimento o l'operatore considerato beneficia sono sospese per un periodo stabilito dall'autorità competente.

In caso di recidiva, tale regime è stato revocato dall'autorità competente. In caso di revoca, l'operatore è tenuto a presentare una nuova domanda di registrazione, autorizzazione o riconoscimento ufficiale e a dimostrare la sua conformità alle prescrizioni pertinenti a tale riguardo.

⁽¹⁵⁾ Decisione 1998/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31).

⁽¹⁶⁾ Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).

*Articolo 9***Assistenza amministrativa**

Qualora la non conformità di cui agli articoli 5 e 6 sia accertata in relazione ad animali o prodotti di origine animale originari di un altro Stato membro, l'autorità competente che effettua l'indagine trasmette una notifica sulla non conformità accertata a norma degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) 2017/625 e, se del caso, presenta una richiesta di assistenza amministrativa all'autorità competente dello Stato membro di origine in conformità all'articolo 104 di detto regolamento. L'autorità competente dello Stato membro di origine applica gli articoli 5 e 6 del presente regolamento all'azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza.

*Articolo 10***Riferimenti**

I riferimenti all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 17, all'articolo 18 e agli articoli da 22 a 25 della direttiva 96/23/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

*Articolo 11***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Direttiva 96/23/CE	Presente regolamento
Articolo 13	Articolo 4
Articolo 15, paragrafo 3	Articoli 4, 5, 6 e 9
Articolo 16, paragrafo 2	Articoli 4, 5 e 6
Articolo 17	Articolo 6
Articolo 18	Articolo 5
Articolo 22	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 23, paragrafi 2, 3, 4, e 5	Articolo 6
Articolo 24	Articolo 3
Articolo 25	Articolo 8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2091 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che le coppie di valute di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione ⁽²⁾ continuino a riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive valute, occorre aggiornare l'elenco delle valute strettamente correlate.
- (2) Il 31 marzo 2018 è la data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute dell'elenco conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (4) Dato che le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, l'ABE non ha effettuato una consultazione pubblica, ritenendola sproporzionata in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Elenco delle valute strettamente correlate*Parte 1 — Elenco delle valute strettamente correlate con l'euro (EUR)*

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK).

Parte 2 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham degli Emirati arabi (AED)

Yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 3 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lek albanese (ALL)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 4 — Elenco delle valute strettamente correlate con il marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM)

Lek albanese (ALL), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), euro (EUR).

Parte 5 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lev bulgaro (BGN)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), euro (EUR).

Parte 6 — Elenco delle valute strettamente correlate con il franco svizzero (CHF)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 7 — Elenco delle valute strettamente correlate con lo yuan cinese (CNY)

Dirham degli Emirati arabi (AED), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 8 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona ceca (CZK)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 9 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona danese (DKK)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK).

Parte 10 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Hong Kong (HKD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 11 — Elenco delle valute strettamente correlate con la kuna croata (HRK)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 12 — Elenco delle valute strettamente correlate con il fiorino ungherese (HUF)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 13 — Elenco delle valute strettamente correlate con il nuovo shekel israeliano (ILS)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD).

Parte 14 — Elenco delle valute strettamente correlate con la rupia indiana (INR)

Dirham degli Emirati arabi (AED), dollaro di Hong Kong (HKD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD).

Parte 15 — Elenco delle valute strettamente correlate con il won sudcoreano (KRW)

Dollaro di Singapore (SGD).

Parte 16 — Elenco delle valute strettamente correlate con la lira libanese (LBP)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 17 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham marocchino (MAD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD), euro (EUR).

Parte 18 — Elenco delle valute strettamente correlate con il denar della Macedonia del Nord (MKD)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 19 — Elenco delle valute strettamente correlate con la pataca di Macao (MOP)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 20 — Elenco delle valute strettamente correlate con il peso filippino (PHP)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 21 — Elenco delle valute strettamente correlate con lo zloty polacco (PLN)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), fiorino ungherese (HUF), euro (EUR).

Parte 22 — Elenco delle valute strettamente correlate con il leu rumeno (RON)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 23 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dinaro serbo (RSD)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), leu rumeno (RON), euro (EUR).

Parte 24 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona svedese (SEK)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona danese (DKK), euro (EUR).

Parte 25 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Singapore (SGD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 26 — Elenco delle valute strettamente correlate con il baht thailandese (THB)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 27 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Taiwan (TWD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD).

Parte 28 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro USA (USD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2092 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2019****che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 6 dicembre 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di biodiesel originario dell'Indonesia a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
- (2) La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (3) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 22 ottobre 2018 dall'European Biodiesel Board («il denunciante» o «EBB») per conto di produttori che rappresentano il 32 % della produzione totale dell'Unione.

1.2. Misure provvisorie

- (4) Il 14 agosto 2019 la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Indonesia mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione ⁽³⁾ («il regolamento provvisorio»).
- (5) Come affermato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»), mentre l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.3. Fase successiva della procedura

- (6) A seguito della divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono stati istituiti i dazi compensativi provvisori («divulgazione provvisoria delle informazioni»), l'EBB, il governo dell'Indonesia e tutti e quattro i produttori esportatori indonesiani hanno presentato comunicazioni scritte nelle quali hanno espresso le proprie osservazioni sulle risultanze provvisorie.
- (7) Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l'opportunità di essere ascoltate. Si sono svolte delle audizioni con l'EBB, il governo dell'Indonesia e tutti e quattro i produttori esportatori indonesiani.
- (8) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate come specificato in dettaglio nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GUC 439 del 6.12.2018, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 212 del 13.8.2019, pag. 1.

- (9) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Indonesia («la divulgazione finale delle informazioni»).
- (10) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'EBB, il governo dell'Indonesia e tre dei quattro produttori esportatori indonesiani hanno presentato osservazioni scritte manifestando il proprio parere in merito alle risultanze definitive. La Commissione ha osservato che le osservazioni presentate del governo dell'Indonesia e da due produttori esportatori erano uguali sotto tutti gli aspetti; di conseguenza nel presente regolamento, tali osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni saranno sintetizzate come osservazioni del governo dell'Indonesia.
- (11) Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l'opportunità di essere ascoltate. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni si sono svolte delle audizioni con l'EBB, il governo dell'Indonesia e due dei quattro produttori esportatori indonesiani.
- (12) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia e due dei produttori esportatori hanno affermato che i loro diritti di difesa non erano stati rispettati, in particolare per quanto concerne il calcolo dei prezzi inferiori praticati e la divulgazione delle informazioni alle parti interessate dei numeri di controllo del prodotto («NCP») dell'industria dell'Unione utilizzati nei calcoli, la materia prima utilizzata nelle miscele dell'industria dell'Unione e il punto di intasamento a freddo dei filtri («CFPP») ⁽⁴⁾ delle vendite dell'industria dell'Unione.
- (13) Il governo dell'Indonesia e due dei quattro produttori esportatori indonesiani hanno chiesto un'audizione in presenza del consigliere-auditore, svoltasi il 14 ottobre 2019.
- (14) Tutti questi aspetti erano già stati trattati nella divulgazione finale delle informazioni ed erano stati spiegati al governo dell'Indonesia durante le audizioni che hanno avuto luogo dopo l'invio di tale divulgazione finale.
- (15) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e le ha trattate come specificato in dettaglio nel presente regolamento.

1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (16) In assenza di osservazioni in merito al periodo dell'inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 13 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (17) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Wilmar («Wilmar»), un produttore esportatore indonesiano, ha affermato che le sue esportazioni di esteri metilici frazionati non dovrebbero essere considerate esportazioni del prodotto in esame. Wilmar ha osservato che tale argomentazione era stata presentata entro il termine stabilito, come indicato nell'allegato I del modulo per il campionamento.
- (18) Tale argomentazione non è stata tuttavia presentata separatamente e, pertanto, non è stata notata da altre parti interessate fino al momento della ricezione delle osservazioni sul regolamento provvisorio.
- (19) La Commissione ha osservato che la stessa argomentazione era stata presentata dal medesimo produttore esportatore, sulla base delle medesime informazioni, durante la precedente inchiesta antidumping sulle importazioni di biodiesel dall'Indonesia, ed era stata respinta tanto nel regolamento provvisorio ⁽⁵⁾ quanto in quello definitivo ⁽⁶⁾ («l'inchiesta iniziale»).
- (20) Nella presente inchiesta, la Commissione ha nuovamente respinto la richiesta di esclusione del prodotto per gli stessi tre motivi specificati nel precedente regolamento antidumping, come segue.

⁽⁴⁾ Il CFPP è la temperatura inferiore alla quale un determinato volume di (bio)diesel può passare attraverso un filtro standard. Tale caratteristica fornisce una stima del limite di temperatura inferiore per l'uso del (bio)diesel.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6, considerando 35 e 36.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2, considerando da 17 a 21.

- (21) Innanzitutto, gli esteri metilici frazionati sono esteri metilici di acidi grassi e possono essere utilizzati per il biodiesel. In questo senso, il biodiesel dichiarato per uso diverso da quello come carburante può essere utilizzato per produrre combustibile in quanto ha le medesime proprietà fisiche e tecniche.
- (22) In secondo luogo, è difficile distinguere un estere metilico di acido grasso da un altro senza analisi chimiche presso il porto di importazione.
- (23) In terzo luogo, sebbene gli esteri metilici frazionati non siano conformi alla norma europea (EN 14214), essi possono essere miscelati con altri biodiesel per creare una miscela che soddisfi la norma.
- (24) Wilmar ha inoltre chiesto alla Commissione di confermare che, in linea di principio, gli esteri metilici frazionati possono beneficiare del regime doganale della destinazione particolare, ai sensi del quale i dazi sono esentati, a condizione che la società sia in grado di provare con soddisfazione dell'autorità doganale nazionale che la destinazione particolare dell'estere metilico frazionato non è quella di carburante.
- (25) La Commissione ha constatato che la sospensione dei dazi soggetta al controllo doganale della destinazione particolare è stata concessa in relazione a talune importazioni di esteri metilici frazionati di cui al regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio ⁽⁷⁾. Tuttavia, tale esenzione riguarda soltanto i dazi autonomi della tariffa doganale comune e non pregiudica l'applicazione dei dazi compensativi. Di conseguenza, la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione a motivo della destinazione particolare per quanto concerne l'applicazione dei dazi compensativi.
- (26) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha formulato nuovamente la propria richiesta di esenzione a motivo della destinazione particolare in relazione ai dazi compensativi per le proprie esportazioni di esteri metilici frazionati. Non sono state fornite informazioni o motivazioni nuove in ragione delle quali occorrerebbe estendere l'esenzione a motivo della destinazione particolare per fornire un'esenzione dai dazi compensativi e pertanto la richiesta è stata respinta. La Commissione non ha riscontrato alcuna motivazione valida per escludere gli esteri metilici frazionati dalla definizione del prodotto. Il semplice fatto che gli esteri metilici frazionati possano essere utilizzati da Wilmar per destinazioni d'uso diverse dalla produzione di carburante non significa che un tale tipo di prodotto debba essere escluso dall'ambito di applicazione della presente inchiesta.
- (27) In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 31 a 37 del regolamento provvisorio.

3. SOVVENZIONI

3.1. Sostegno del governo all'industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite il fondo per le piantagioni di palma da olio (*Oil Palm Plantation Fund*)

3.1.1. Contributo finanziario

- (28) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un contributo finanziario a favore dei produttori esportatori.
- (29) Il governo dell'Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno affermato che il fondo per le piantagioni di palma da olio (*Oil Palm Plantation Fund* - «OPPF») è finanziato esclusivamente tramite la riscossione del prelievo all'esportazione sull'olio di palma greggio e su prodotti derivati e, in ampia misura, dai produttori stessi di biodiesel. Inoltre il governo dell'Indonesia ha affermato che il prelievo all'esportazione è corrisposto direttamente dai produttori esportatori all'OPPF prima dell'esportazione delle merci. Di conseguenza, il governo dell'Indonesia ritiene che non abbia luogo alcun prelievo di denaro dal bilancio generale dello Stato e pertanto che non vi sia alcun contributo finanziario.
- (30) A questo proposito la Commissione ha ribadito che, come affermato nel regolamento provvisorio ai considerando da 56 a 61, l'agenzia di gestione del fondo per le piantagioni di palma da olio (la «agenzia di gestione») agisce come un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC. Di conseguenza, i fondi utilizzati dall'agenzia di gestione costituiscono fondi pubblici.

⁽⁷⁾ GUL 331 del 28.12.2018, pag. 4.

- (31) Inoltre durante la visita di verifica effettuata presso i locali del governo dell'Indonesia, la Commissione ha cercato di ottenere e verificare elementi di prova a sostegno dell'affermazione di tale governo secondo la quale i fondi dell'OPPF non costituirebbero parte del bilancio dello Stato. Tuttavia il governo dell'Indonesia non è stato in grado di fornire tali elementi di prova.
- (32) Al contrario, detto governo ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori esportatori hanno effettivamente pagato il prelievo all'esportazione prima di esportare le proprie merci. Tuttavia non è stato in grado di fornire alcuna indicazione del fatto che tali pagamenti vengano effettuati su un conto specifico dell'OPPF distinto dal bilancio generale dello Stato, circostanza questa che impedirebbe ai pagamenti riscossi dal prelievo all'esportazione sull'olio di palma greggio e dei suoi prodotti derivati di alimentare il bilancio generale dello Stato ed essere utilizzati per qualsiasi altro fine ritenuto idoneo dal governo dell'Indonesia. Inoltre non vi è alcuna indicazione del fatto che l'OPPF disponga di conti separati per la riscossione dei prelievi all'esportazione derivati dal biodiesel e da altri prodotti (compreso l'olio di palma greggio). Ciò implica che i fondi a disposizione dell'agenzia di gestione non dipendono dal fatto che i produttori esportatori di biodiesel paghino preventivamente il prelievo, dato che il governo dell'Indonesia potrebbe aver già riscosso entrate pubbliche mediante l'istituzione di prelievi all'esportazione su altri prodotti. Di conseguenza, in assenza di ulteriori elementi di prova a dimostrazione del contrario, la Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 64 del regolamento provvisorio.
- (33) Inoltre, la Commissione ha osservato che la qualifica dell'OPPF come ente pubblico non è stata contestata né dal governo dell'Indonesia né da alcuno dei produttori esportatori. Pertanto considerando altresì l'incapacità da parte del governo dell'Indonesia di fornire elementi di prova convincenti circa il contrario, i fondi a disposizione dell'OPPF devono essere considerati fondi pubblici e quindi prelevati da risorse pubbliche (come nel caso del prelievo obbligatorio all'esportazione).
- (34) Il governo dell'Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno altresì sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nell'analizzare i pagamenti dell'OPPF isolatamente e non come parte del pagamento effettuato da tale governo al momento dell'acquisto del biodiesel. Il governo dell'Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno inoltre affermato che la Commissione ha definito erroneamente il regime come una sovvenzione, mentre al massimo esso andrebbe qualificato come un acquisto di beni da parte del governo a fronte di una remunerazione più che adeguata.
- (35) Per i motivi illustrati in appresso, la Commissione ha respinto l'affermazione secondo la quale quest'ultima avrebbe esaminato i pagamenti effettuati dall'OPPF isolatamente e il programma andrebbe considerato come un acquisto di beni (biodiesel) da parte del governo dell'Indonesia.
- (36) La Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia non acquista il biodiesel che viene invece acquistato dagli operatori che effettuano la miscelazione (miscelatori) selezionati (Pertamina e AKR). Tramite l'OPPF il governo dell'Indonesia non intrattiene alcun tipo di relazione contrattuale di acquisto con i produttori di biodiesel e non riceve nulla in cambio del denaro erogato a favore dei produttori di biodiesel. Il fatto che il governo dell'Indonesia disponga di rapporti contrattuali con i produttori di biodiesel non è stato rivendicato durante l'inchiesta neppure da alcuna delle parti interessate.
- (37) La legislazione applicabile impone ai fornitori di biodiesel intenzionati a partecipare a questo programma di consegnare l'estere metilico di olio di palma (*palm methyl ester* - «PME») agli enti petrolchimici (cfr. considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio) Pertamina o AKR i quali lo misceleranno successivamente con diesel minerale per ottenere il diesel B20. La legislazione applicabile conferisce ai produttori di biodiesel partecipanti a questo programma il diritto di ricevere: a) il pagamento del biodiesel da parte dei miscelatori; e b) gli importi aggiuntivi provenienti dall'OPPF. I produttori di biodiesel non sono soggetti a obbligazioni contrattuali nei confronti del governo dell'Indonesia né nei confronti dell'OPPF, fatta eccezione per l'obbligo di rispettare il mandato ricevuto conformemente alle norme pertinenti e per il quale ricevono una compensazione. In assenza di un'obbligazione contrattuale reciproca, il denaro erogato dall'OPPF non rientra quindi nell'applicazione di un contratto a titolo oneroso (come quello per l'acquisto di biodiesel da parte del governo a fronte del pagamento di un corrispettivo). Semplificando, il governo dell'Indonesia impone a ciascuno dei produttori di biodiesel che partecipano al programma di vendere quantitativi specifici di biodiesel a Pertamina o AKR a un prezzo specifico (prezzo di riferimento del diesel minerale) e fornisce altresì fondi aggiuntivi direttamente ai produttori di biodiesel. Considerando che la finalità del programma e il contesto nel quale si attua è l'incentivazione dell'utilizzo del biodiesel sul mercato interno, il governo dell'Indonesia non acquista direttamente il biodiesel e lo utilizza quindi per fini governativi o lo rivende sul mercato. Al contrario, il governo dell'Indonesia sostiene le vendite di biodiesel fornendo fondi supplementari ai produttori di biodiesel anche nelle operazioni che coinvolgono operatori privati (quali AKR). Né il governo dell'Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che Pertamina e AKR siano enti pubblici a tale proposito. Si tratta di operatori che partecipano volontariamente a questo programma.

- (38) La Commissione ha pertanto esaminato il programma in tale contesto e ha riscontrato che l'erogazione di fondi dell'OPPF a favore dei produttori di biodiesel non può essere considerata un pagamento dovuto ai sensi di un contratto di acquisto concluso tra il governo dell'Indonesia e i produttori di biodiesel, piuttosto esso costituisce un trasferimento diretto di fondi, come concluso al considerando 69 del regolamento provvisorio.
- (39) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia, Wilmar, PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo (congiuntamente il «gruppo Permata») e PT Ciliandra Perkasa hanno affermato che i pagamenti dell'OPPF non possono essere considerati un contributo finanziario. Secondo il governo dell'Indonesia, ciò è dovuto al fatto che l'OPPF è finanziato dalla riscossione del prelievo all'esportazione di olio di palma e di prodotti derivati e pertanto dovrebbe essere considerato essere finanziato privatamente.
- (40) La Commissione ha osservato che tale affermazione era già stata formulata dal governo dell'Indonesia dopo le misure provvisorie ed era stata trattata dalla Commissione (considerando da 30 a 33 di cui sopra). Le parti non hanno fornito alcun elemento di prova nuovo a sostegno delle loro reiterate argomentazioni. Di conseguenza la Commissione ha confermato le conclusioni raggiunte in questi considerando e ha respinto pertanto tale affermazione.
- (41) Il governo dell'Indonesia, PT Ciliandra Perkasa e il gruppo Permata hanno inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore nel confermare le risultanze secondo le quali i fondi dell'OPPF costituiscono denaro pubblico e non di provenienza privata per i motivi esposti al considerando 32. Secondo il governo dell'Indonesia ciò è dovuto al fatto che le disposizioni applicabili del regolamento del ministro delle Finanze 133/2015 e del regolamento presidenziale 66 del mandato 2018 impongono: 1) che l'OPPF debba essere finanziato esclusivamente mediante la riscossione del prelievo all'esportazione; e 2) che tali fondi debbano essere utilizzati esclusivamente per esborsi specifici, compresi i pagamenti di sovvenzioni ai produttori di biodiesel.
- (42) Come spiegato al considerando 31, durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di fornire elementi di prova circa le modalità di contabilizzazione nel bilancio dei pagamenti del prelievo all'esportazione. Il governo dell'Indonesia non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria affermazione secondo la quale i fondi dell'OPPF non costituiscono parte del bilancio dello Stato.
- (43) In ogni caso, quanto sopra è irrilevante ai fini della conclusione secondo la quale i fondi dell'OPPF costituiscono fondi pubblici come spiegato al considerando 63 del regolamento provvisorio. I fondi vengono riscossi conformemente a un prelievo all'esportazione obbligatorio. Pertanto a differenza di una situazione nella quale gli operatori privati decidono liberamente di raccogliere fondi privati per un uso specifico, nel caso di specie il governo dell'Indonesia impone a taluni produttori (ivi compresi i produttori di biodiesel, ma senza limitazione agli stessi) l'obbligo di versare il prelievo all'esportazione.
- (44) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel classificare i pagamenti dell'OPPF come una sovvenzione, mentre avrebbero dovuto essere qualificati come acquisti di biodiesel. Secondo i rispondenti, la Commissione ha anche commesso un errore nel dichiarare che non vi sono relazioni contrattuali tra i produttori di biodiesel e l'OPPF. A sostegno della sua affermazione, Wilmar ha presentato altresì copie dei suoi accordi con l'OPPF. Secondo il governo dell'Indonesia i pagamenti dell'OPPF dovrebbero essere considerati come un corrispettivo per l'acquisto di beni (in particolare biodiesel) poiché Pertamina è una società di proprietà statale e pertanto dovrebbe essere trattata come un'entità economica unica con il governo dell'Indonesia che è l'acquirente finale del biodiesel.
- (45) La Commissione ha ritenuto che i contratti avrebbero dovuto essere presentati in precedenza per un'adeguata verifica. Pur prendendo atto dell'esistenza di contratti in essere tra l'OPPF e i produttori di biodiesel, la Commissione ha osservato che, secondo le informazioni fornite dal governo dell'Indonesia, tali contratti non creano un'obbligazione contrattuale per i produttori di biodiesel nei confronti dell'OPPF. Piuttosto, come spiegato dal governo dell'Indonesia, questi contratti riaffermano semplicemente l'obbligo giuridico dell'OPPF di corrispondere la differenza tra il prezzo pagato dai miscelatori e il prezzo di riferimento del biodiesel una volta che il produttore di biodiesel in questione consegna quest'ultimo a Pertamina. È importante sottolineare che in nessun contratto si afferma che il governo dell'Indonesia acquista biodiesel e che i pagamenti vengono effettuati per tale motivo. Al contrario, il contratto in vigore tra l'OPPF e i produttori di biodiesel non fa riferimento ad alcun acquisto di biodiesel effettuato dal governo dell'Indonesia, bensì contiene i termini secondo i quali il governo dell'Indonesia eroga i cosiddetti «fondi di finanziamento per il biodiesel» a favore dei produttori di biodiesel. Più precisamente, i contratti prevedono che l'OPPF fornisca finanziamenti ai produttori di biodiesel dopo che questi ultimi hanno consegnato biodiesel a uno dei miscelatori e che la consegna è stata verificata.
- (46) La Commissione ha osservato che l'esistenza di contratti in essere tra l'OPPF e i produttori di biodiesel non modifica la conclusione raggiunta dalla Commissione secondo la quale i pagamenti dell'OPPF costituiscono una sovvenzione. Questo perché gli unici contratti con obbligazioni reciproche (ossia la consegna di beni e il pagamento del prezzo) sono quelli in vigore tra Pertamina e i fornitori di biodiesel. La Commissione ha pertanto respinto tale affermazione.

- (47) Per i motivi esposti in appresso la Commissione ha inoltre ritenuto che l'affermazione secondo la quale Pertamina e il governo dell'Indonesia dovrebbero essere considerati come un'entità economica unica non possa essere accolta.
- (48) Come menzionato ai considerando 53 e 54, oltre ad essere una società di proprietà statale, non vi sono altri elementi di prova del fatto che Pertamina sia un ente pubblico e quindi faccia parte del governo. Inoltre nella sua affermazione il governo dell'Indonesia non ha menzionato il fatto che Pertamina non è l'unico miscelatore soggetto ad obbligo di miscelazione dato che, durante il periodo dell'inchiesta, anche AKR era soggetta al medesimo obbligo. Allo stesso tempo, AKR, come spiegato al considerando 37, è una società privata. Tanto AKR quanto Pertamina attuano l'obbligo di miscelazione ai sensi degli stessi strumenti giuridici e nel contesto del medesimo sistema. Nel quadro dell'obbligo di miscelazione il governo dell'Indonesia non acquista pertanto il biodiesel, a meno che quest'ultimo non ritenga che AKR debba essere considerata parte della medesima entità economica.
- (49) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ribadito la propria conclusione secondo la quale Pertamina, pur essendo una società di proprietà statale, agisce come un operatore di mercato che acquista biodiesel dai produttori di biodiesel al fine di miscelarlo con il diesel minerale e venderlo successivamente.
- (50) Di conseguenza la Commissione ha altresì concluso che i pagamenti effettuati dall'agenzia di gestione dell'OPPF costituiscono una sovvenzione. Come spiegato dal governo dell'Indonesia, né nella legislazione applicabile né nei contratti tra l'OPPF e i miscelatori si rilevano obbligazioni reciproche. Piuttosto nell'intero contesto dell'obbligo di miscelazione le uniche obbligazioni reciproche rilevate sono quelle tra i produttori di biodiesel (che hanno l'obbligo di fornire il biodiesel) e i miscelatori (che hanno l'obbligo di pagare un prezzo). Secondo la Commissione pertanto l'agenzia di gestione dell'OPPF eroga i pagamenti senza aspettarsi nulla in cambio. Di conseguenza i pagamenti effettuati dall'OPPF si qualificano come sovvenzioni.
- (51) Wilmar, il gruppo Permata e PT Ciliandra Perkasa hanno inoltre affermato che Pertamina, essendo interamente di proprietà statale, dovrebbe essere considerata un ente pubblico. Nessuno dei rispondenti ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.
- (52) La Commissione ha osservato che se ai fini della presente inchiesta Pertamina doveva essere considerata un ente pubblico (che acquista biodiesel congiuntamente con l'agenzia di gestione dell'OPPF), il governo dell'Indonesia avrebbe dovuto formulare tale affermazione in una fase iniziale del processo di inchiesta e avrebbe dovuto ordinare a Pertamina di collaborare e partecipare all'inchiesta.
- (53) La Commissione ha ritenuto che la proprietà statale di per sé non equivalga alla nozione di «ente pubblico». Come già spiegato al considerando 55 del regolamento provvisorio, nella relazione «US-Anti-Dumping and Countervailing Duties» (Cina), l'organo di appello dell'OMC ha constatato che il termine «ente pubblico» indica un soggetto che «possiede, esercita o è investito di poteri pubblici»⁽⁸⁾. Meri indizi formali di controllo (come la proprietà statale) non sono sufficienti per giustificare la constatazione che si tratti di un ente pubblico⁽⁹⁾.
- (54) Nessuna delle parti ha corroborato le proprie affermazioni spiegando il modo in cui Pertamina sarebbe investita di poteri pubblici. La Commissione ha osservato che Pertamina, così come AKR, deve rispettare le obbligazioni derivanti dall'obbligo di miscelazione. Tuttavia il rispetto di un obbligo stabilito dalla legge non significa che un'entità sia stata investita di autorità pubblica. Inoltre Pertamina (proprio come AKR) acquista semplicemente il biodiesel e non svolge alcun ruolo nell'erogazione della sovvenzione a favore dei produttori di biodiesel.
- (55) Infine la Commissione ha osservato che anche AKR, una società privata, è oggetto del medesimo obbligo di miscelazione e delle stesse obbligazioni di Pertamina. Qualora le affermazioni dei rispondenti dovessero essere accolte, la Commissione non avrebbe altra scelta che constatare che anche AKR è un ente pubblico, investito di poteri pubblici. Tuttavia in contraddizione con il loro ragionamento, nessuno dei rispondenti ha avanzato una simile ipotesi. In effetti, le parti non si esprimono in merito al modo in cui la loro affermazione a sostegno di un acquisto congiunto di biodiesel da parte di Pertamina e OPPF si riconcilia con il sistema applicabile ad AKR, di proprietà privata. La Commissione ha quindi respinto tale affermazione.

⁽⁸⁾ Relazione dell'organo di appello, *United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China*, WT/DS379/AB, 11 marzo 2011, punto 317. Si veda anche la relazione dell'organo di appello, *United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China*, WT/DS437/AB/RW, adottata il 16 luglio 2019, punto 5.96.

⁽⁹⁾ Relazione dell'organo di appello, *United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China*, WT/DS379/AB, 11 marzo 2011, punto 318.

- (56) Inoltre Wilmar ha sostenuto che, anche qualora Pertamina non fosse considerata un ente pubblico, i miscelatori ricevono l'incarico e l'ordine da parte del governo dell'Indonesia di acquistare biodiesel per conto del governo e/o i fornitori di biodiesel ricevono l'incarico e l'ordine di vendere biodiesel ai miscelatori. Wilmar non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. In effetti, gli elementi di prova disponibili mostrano piuttosto che durante il periodo dell'inchiesta esisteva un programma nell'ambito del quale i miscelatori e i produttori di biodiesel partecipavano volontariamente al contesto in cui il governo dell'Indonesia imponeva determinati obblighi di miscelazione e interveniva finanziariamente per alleviare l'onere derivante da tali obblighi.
- (57) La Commissione ha osservato che la semplice esistenza di un obbligo di miscelazione comporta un obbligo legale di acquisto di biodiesel ma non implica che il governo dell'Indonesia acquisti biodiesel sul mercato. Il governo dell'Indonesia impone semplicemente la percentuale di PME che deve essere miscelata al diesel minerale. Il governo dell'Indonesia non acquista PME né ha intenzione di acquistarlo.
- (58) La Commissione ha pertanto respinto anche tale argomentazione.

3.1.2. *Vantaggio*

- (59) Tutti i produttori esportatori hanno asserito che, anche qualora la Commissione avesse qualificato correttamente i pagamenti ricevuti dall'OPPF come sovvenzioni, essa avrebbe commesso un errore nel considerare che sussista un vantaggio.
- (60) In sintesi, i produttori esportatori hanno affermato che, poiché l'OPPF è finanziato esclusivamente dal prelievo all'esportazione corrisposto tra gli altri dai produttori di biodiesel, questi ultimi non ricevono alcun vantaggio in quanto versano al fondo un importo superiore a quello che ricevono dallo stesso. Secondo i produttori esportatori, l'OPPF sarebbe finanziato privatamente e di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto detrarre gli importi versati all'OPPF a livello di gruppo. Inoltre i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto detrarre l'importo del prelievo corrisposto all'esportazione di ciascun prodotto ad esso soggetto e non soltanto l'importo del prelievo pagato per l'esportazione di biodiesel.
- (61) Per i motivi illustrati in appresso, la Commissione non concorda con tale affermazione.
- (62) Innanzitutto la Commissione ha osservato che tutte le società coinvolte nella catena del valore dell'olio di palma greggio, compresi i produttori di biodiesel, sono tenute a corrispondere il prelievo in ragione della normativa in vigore. Proprio come avviene per la tassazione generale, le imprese attive nella catena del valore dell'olio di palma greggio non hanno alcun potere discrezionale in merito al versamento o meno di contributi all'OPPF e, di conseguenza, è inappropriato sostenere che tale Fondo sia finanziato privatamente. Piuttosto l'OPPF è finanziato attraverso la normale attività di riscossione delle entrate pubbliche e fiscali svolta dal governo dell'Indonesia. In effetti, il governo dell'Indonesia non ha fornito elementi di prova che dimostrino che le entrate riscosse attraverso il prelievo all'esportazione sono direttamente contabilizzate in un conto specifico dell'OPPF anziché nel bilancio generale dello Stato. Di conseguenza, dedurre i prelievi all'esportazione corrisposti dai produttori di biodiesel ai fini della determinazione dell'esistenza di benefici sarebbe inappropriato tanto quanto dedurre tutte le tasse versate dai beneficiari.
- (63) In secondo luogo la Commissione ha osservato che in ogni caso l'affermazione secondo la quale i produttori di biodiesel hanno versato all'OPPF più di quanto abbiano ricevuto da tale Fondo è di fatto errata. Tale affermazione si basa infatti sul prelievo all'esportazione totale versato a livello di gruppo e per tutti i prodotti soggetti a tale prelievo. Tuttavia considerando soltanto il prelievo corrisposto dai produttori esportatori (individualmente, non dal loro gruppo) in relazione al biodiesel, gli importi corrisposti all'OPPF sono inferiori a quelli ricevuti sotto forma di pagamenti di sovvenzioni effettuati dall'OPPF.
- (64) Il governo dell'Indonesia e i produttori esportatori Wilmar, il gruppo Permata e PT Ciliandra Perkasa hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel constatare che tale programma conceda un vantaggio a favore dei produttori di biodiesel. A sostegno di tale affermazione tali soggetti sostengono che in assenza dei pagamenti dell'OPPF, i miscelatori sarebbero costretti ad acquistare il biodiesel al suo prezzo di riferimento; di conseguenza, i produttori di biodiesel riceverebbero la stessa somma di denaro che ricevono oggi e non si troverebbero quindi in una condizione migliore rispetto a quella in cui sarebbero altrimenti.

- (65) La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tale affermazione. La Commissione ha concluso che nello scenario controfattuale corretto in assenza dell'OPPF i miscelatori non pagherebbero il prezzo di riferimento del biodiesel. Uno degli obiettivi strategici dell'OPPF, nonché la finalità stessa degli obblighi di miscelazione, consiste nel promuovere l'utilizzo del biodiesel in Indonesia (a discapito dell'utilizzo di diesel minerale). Dato che il prezzo del diesel minerale è di norma inferiore a quello del biodiesel, il governo dell'Indonesia interviene per facilitare la vendita del biodiesel da parte dei produttori di tale bene. Allo stesso tempo, tali pagamenti contribuiscono al rispetto degli obblighi di miscelazione. La semplice esistenza del programma OPPF dimostra che le normali condizioni di mercato non sosterebbero il prezzo di riferimento del biodiesel, che viene utilizzato per integrare le operazioni tra Pertamina/AKR e i produttori di biodiesel. Di conseguenza, in assenza dell'obbligo di miscelazione, i miscelatori non sarebbero affatto incentivati ad acquistare biodiesel. In assenza dell'OPPF e dei suoi pagamenti non vi sarebbero vendite di biodiesel sul mercato interno. I produttori di biodiesel dovrebbero competere con quelli di diesel minerale. Tuttavia, secondo il parere dell'OPPF e il programma messo in atto dal governo dell'Indonesia, i produttori di biodiesel non riceverebbero fondi aggiuntivi rispetto al livello del prezzo di riferimento del biodiesel fissato dal governo dell'Indonesia.
- (66) Secondo la Commissione, nel contesto di uno scenario controfattuale corretto, i produttori di biodiesel si troverebbero in una situazione peggiore rispetto al periodo durante e dopo l'inchiesta. Per i produttori di biodiesel l'obbligo di miscelazione significa in effetti disporre di una fonte di reddito prevedibile e affidabile tramite vendite garantite. Inoltre le entrate totali derivanti dalle vendite sul mercato interno, ossia l'importo pagato dai miscelatori più la sovvenzione erogata dall'OPPF, sono determinate ex ante dal governo dell'Indonesia, proteggendo in effetti i fornitori di biodiesel dalle normali fluttuazioni dei prezzi che dovrebbero altrimenti affrontare su un libero mercato, supponendo che ve ne sia uno.
- (67) A tale riguardo la Commissione ha anche ritenuto che il calcolo del prezzo di riferimento del biodiesel pagato ai fornitori indipendenti non rifletta la domanda e l'offerta in normali condizioni di mercato in assenza dell'intervento del governo. Infatti indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto un vantaggio o meno, Pertamina non era disposta a pagare il biodiesel al prezzo di riferimento, ma soltanto a un prezzo inferiore. Tale risultato dell'inchiesta è stato confermato anche dal governo dell'Indonesia durante la visita di verifica quando ha spiegato che se Pertamina dovesse acquistare biodiesel al suo prezzo di riferimento sarebbe in perdita. Tale dichiarazione ha dimostrato che, in condizioni di mercato non soggette a distorsioni, il prezzo di mercato per il biodiesel sarebbe significativamente inferiore a quello di riferimento del biodiesel attualmente fissato dal governo dell'Indonesia.
- (68) Dalla dichiarazione del governo dell'Indonesia la Commissione ha dedotto che nessun acquirente, se non Pertamina, sarebbe in grado di svolgere in maniera redditizia un'attività commerciale se il prezzo del biodiesel fosse il prezzo di riferimento fissato dal governo dell'Indonesia. Di conseguenza o non vi sarebbe alcun biodiesel venduto in Indonesia, e quindi nessuna entrata per i produttori di biodiesel, o i prezzi del biodiesel sarebbero inferiori al livello fissato dal governo dell'Indonesia. Dato che in Indonesia il governo stabilisce e attua un obbligo di miscelazione (cfr. considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio), è molto improbabile che si verifichi il primo scenario. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che, in assenza del regime in esame, lo scenario controfattuale più probabile comporterebbe prezzi del biodiesel inferiori.
- (69) In particolare, la Commissione ha osservato che i prezzi di riferimento utilizzati dal governo dell'Indonesia per determinare l'importo della sovvenzione erogata dall'OPPF non sono indicativi di un prezzo di mercato, dato che la formula per calcolarli non si basa su una realtà di mercato non distorta. Ciò in considerazione, da un lato, del fatto che l'intero mercato, a monte e a valle, è soggetto a distorsioni e non può quindi essere rappresentativo di condizioni di mercato normali e concorrenziali. Dall'altro lato, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei costi di conversione calcolati dal governo dell'Indonesia nel contesto della formula utilizzata per calcolare il prezzo di riferimento per il biodiesel (il prezzo interno medio per l'olio di palma greggio e un diritto di conversione di 100 USD per tonnellata aggiunto a tale prezzo) sia eccessivo. La Commissione ha verificato i costi effettivi di trasformazione di taluni produttori esportatori e ha osservato che il calcolo del governo dell'Indonesia li sopravvaluta. Durante il periodo dell'inchiesta tali costi effettivi di trasformazione sono stati compresi, in media, tra 60 USD e 80 USD per tonnellata⁽¹⁰⁾.
- (70) Di conseguenza, anche nel caso in cui la Commissione accogliesse l'affermazione secondo la quale i pagamenti combinati dei miscelatori e dell'OPPF costituiscono il pagamento del prezzo del biodiesel, affermazione che appunto qui si contesta, essa dovrebbe in ogni caso concludere che il «prezzo» pagato ai fornitori di biodiesel sarebbe eccessivo.

⁽¹⁰⁾ La Commissione ha osservato che un produttore esportatore ha riferito costi di conversione più elevati per uno dei suoi stabilimenti. Il produttore ha spiegato che ciò è dovuto al fatto che lo stabilimento è nuovo e l'ammortamento ha un impatto significativo sui costi. Tuttavia esso ha ulteriormente spiegato che i costi dei suoi altri stabilimenti sono più rappresentativi. Tali costi rientrano nell'intervallo di valori di cui sopra. Alla luce di ciò, la Commissione ha ignorato tale costo, che è tuttavia inferiore ai costi di conversione calcolati dal governo dell'Indonesia.

- (71) La Commissione ha pertanto concluso che l'esistenza del programma pone i produttori di biodiesel in una situazione migliore rispetto a quella nella quale si troverebbero altrimenti e di conseguenza conferisce loro un vantaggio.
- (72) Il governo dell'Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno sostenuto inoltre che, anche qualora vi fosse un vantaggio, lo stesso verrebbe integralmente trasferito ai miscelatori (Pertamina e AKR). Ciò in considerazione del fatto che i produttori di biodiesel ottengono presumibilmente il prezzo di mercato per il biodiesel, mentre i miscelatori traggono vantaggio dall'acquistarlo a un prezzo inferiore (ossia il prezzo di riferimento per il diesel minerale).
- (73) La Commissione non ha accolto tale affermazione. Come già discusso ai considerando da 195 a 201 del regolamento provvisorio ed esaminato anche al considerando 67, la Commissione ha ritenuto che in Indonesia non vi sia un prezzo effettivo di mercato per il biodiesel poiché il governo dell'Indonesia regola e distorce l'intera catena del valore dell'olio di palma greggio-biodiesel. In ogni caso, la Commissione ha osservato che l'unico prezzo esistente sul mercato è quello pagato dai miscelatori (ossia il prezzo di riferimento per il diesel minerale).
- (74) Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale il vantaggio del programma andrebbe a favore dei miscelatori, i quali in definitiva pagano un prezzo inferiore per il biodiesel che acquistano, la Commissione ha osservato che la possibilità che (anche) Pertamina o AKR beneficino di questo programma non è oggetto della presente inchiesta in quanto tali soggetti non sono produttori esportatori del prodotto in esame.
- (75) In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive il governo dell'Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel ritenere che l'OPPF conferisca un vantaggio ai produttori di biodiesel poiché:
- a) lo scenario controfattuale individuato dalla Commissione è errato in quanto rileva che in assenza dell'OPPF i produttori di biodiesel riceverebbero un prezzo inferiore per il loro biodiesel. Secondo il governo dell'Indonesia, in assenza dell'OPPF e di un obbligo giuridico imposto ai produttori di vendere il biodiesel sul mercato interno, tali produttori massimizzerebbero semplicemente i loro profitti e venderebbero sul mercato di esportazione; e
 - b) il costo di conversione utilizzato dal governo dell'Indonesia nella formula per calcolare il prezzo di riferimento del biodiesel non è eccessivo in quanto tiene conto delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti.
- (76) La Commissione ha preso in considerazione lo scenario controfattuale presentato nella divulgazione finale delle informazioni e descritto al considerando 65. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'affermazione presentata dal governo dell'Indonesia confermi ulteriormente che l'OPPF conferisce un vantaggio ai produttori di biodiesel. L'argomentazione del governo dell'Indonesia si basa su due elementi principali: 1) i produttori di biodiesel non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico di vendere biodiesel sul mercato interno; e 2) i produttori di biodiesel agiscono da operatori economici razionali che si sforzano di massimizzare il proprio profitto.
- (77) La Commissione non ha contestato questi due elementi proposti dal governo dell'Indonesia. Secondo la Commissione il fatto che, nonostante la mancanza di un obbligo giuridico in tal senso, operatori economici razionali come i produttori di biodiesel decidano di partecipare al regime OPPF costituisce un elemento di prova empirico e indiscutibile che questa rappresenta la migliore opzione di cui dispongono per gestire la propria attività.
- (78) Se, come sostenuto dal governo dell'Indonesia e la Commissione non aveva motivo di contestare, «i produttori privati di biodiesel (molti dei quali fanno parte di gruppi multinazionali) mirano a massimizzare la redditività»⁽¹¹⁾, allora significa che far parte del regime OPPF rappresenta per loro il modo più redditizio di svolgere la loro attività. Di conseguenza nel contesto di qualsiasi scenario controfattuale i produttori di biodiesel si troverebbero in una posizione peggiore. Se così non fosse, un operatore economico razionale, libero da qualsiasi vincolo giuridico, sceglierebbe un'opzione più redditizia anziché optare per la partecipazione al regime.
- (79) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di biodiesel si trovano in una situazione migliore in questo regime, indipendentemente dallo scenario controfattuale alternativo. Di conseguenza la Commissione ha confermato la propria conclusione secondo la quale l'OPPF conferisce un vantaggio ai produttori di biodiesel.
- (80) Per quanto concerne l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale i costi di conversione utilizzati nella formula per calcolare il prezzo di riferimento del biodiesel non sono eccessivi, la Commissione ha affermato di ritenere che i pagamenti dell'OPPF ai produttori di biodiesel costituiscano una sovvenzione e non facciano parte del corrispettivo per l'acquisto di biodiesel. Di conseguenza, secondo la Commissione, era irrilevante ai fini della determinazione dell'esistenza di un vantaggio il fatto che tali costi di conversione fossero eccessivi o meno.

⁽¹¹⁾ Osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni a nome del governo della Repubblica di Indonesia, 14 ottobre 2019, punto 16.

- (81) In ogni caso, anche qualora la Commissione dovesse seguire il ragionamento del governo dell'Indonesia secondo il quale non vi sarebbe alcun vantaggio nel caso di specie, in quanto i pagamenti effettuati dall'OPPF rappresentano il corrispettivo per l'acquisto di biodiesel, la Commissione ha osservato che l'importo dei costi di conversione non subisce modifiche regolari ed è fissato a 100 USD/tonnellata sin dal 21 marzo 2016. La Commissione ha preso atto del fatto che il governo dell'Indonesia ha affermato durante la visita di verifica che i costi di conversione vengono rivisti annualmente. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il risultato di tale processo di revisione non rifletta la realtà del mercato in quanto l'importo dei costi di conversione è superiore ai costi reali sostenuti dai produttori di biodiesel, come spiegato al considerando 69.
- (82) Il governo dell'Indonesia ha inoltre affermato di ritenere non rappresentativa la gamma dei costi di conversione raccolti dalla Commissione. A questo proposito la Commissione ha riscontrato innanzitutto che il governo dell'Indonesia non ha fornito alcun elemento fattuale di prova a sostegno della sua dichiarazione. In secondo luogo la Commissione ha osservato di aver verificato tali costi durante le visite di verifica effettuate presso taluni dei locali dei produttori di biodiesel. Per motivi di chiarezza, al fine di ottenere tali costi la Commissione ha dedotto il valore della glicerina generata nel processo di raffinazione dell'olio di palma greggio in biodiesel ⁽¹²⁾.
- (83) Alla luce di quanto sopra, anche qualora la Commissione dovesse accettare l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale i pagamenti dell'OPPF costituiscono il corrispettivo per l'acquisto di biodiesel, affermazione che appunto qui si contesta, sussisterebbe comunque un vantaggio a favore dei produttori di biodiesel. Anche in assenza dell'obbligo di miscelazione, i produttori di biodiesel non otterrebbero la piena compensazione fornita dall'OPPF.
- (84) Wilmar ha inoltre affermato che il prezzo di riferimento fissato per il biodiesel nazionale indonesiano riflette e segue da vicino le dinamiche di mercato non distorte. La Commissione ha osservato che il mercato indonesiano del biodiesel nazionale è interamente regolamentato, dal prezzo dell'olio di palma greggio fino al prezzo e alla domanda di biodiesel. I fornitori di biodiesel devono vendere quantitativi specifici a un prezzo specifico, calcolato secondo una formula fissata in anticipo e basata su elementi che non aderiscono alla realtà del mercato. La Commissione ha pertanto ribadito la propria conclusione secondo la quale il prezzo di riferimento fissato dal governo dell'Indonesia non riflette il prezzo che si applicherebbe in condizioni di mercato non soggette a distorsioni. In particolare ciò è dovuto al fatto che la Commissione ha ritenuto che l'unica approssimazione affidabile per un prezzo applicato sul mercato interno non soggetto a distorsioni sia il prezzo corrisposto dai miscelatori. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (85) In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive il governo dell'Indonesia e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel considerare irrilevante il fatto che l'OPPF conferisca un vantaggio anche ai miscelatori. Secondo il governo dell'Indonesia il fatto stesso che l'OPPF sia concepito per conferire un vantaggio (anche) ai miscelatori significa che non può essere qualificato come sovvenzione è il motivo di ciò.
- (86) Come spiegato ai considerando da 64 a 74, la Commissione ha ritenuto che la possibilità o meno che i miscelatori abbiano ottenuto un vantaggio dal programma in questione non sia pertinente ai fini della presente inchiesta. Non viene contestato che l'OPPF concede una sovvenzione a favore dei produttori di biodiesel, una sovvenzione che, in assenza del programma, non avrebbe avuto luogo. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3.1.3. Metodologia utilizzata nel calcolo dell'importo totale del vantaggio

- (87) Tutti i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dell'importo del vantaggio ricevuto dai produttori esportatori in quanto tale calcolo comprendeva la somma di denaro versata dall'OPPF come rimborso dei costi di trasporto. Secondo i produttori esportatori tale somma non è altro che un rimborso di costi da loro già sostenuti e non costituirebbe quindi un vantaggio. Inoltre un produttore esportatore ha affermato che tali costi devono essere considerati costi sostenuti idonei a beneficiare del regime di sovvenzioni e vanno pertanto esclusi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

⁽¹²⁾ La reazione chimica utilizzata nel processo di raffinazione produce glicerina come sottoprodotto. La glicerina viene quindi venduta sul mercato e non rappresenta pertanto un costo.

- (88) Per i motivi esposti in appresso la Commissione non concorda con quanto asserito poiché non considera che i costi di trasporto sostenuti dai produttori di biodiesel rientrino nelle «*tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla*».
- (89) In primo luogo, la Commissione ha osservato che gli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi («gli orientamenti») chiariscono che «*[d]i norma sono deducibili solo le tasse o le spese pagate direttamente alla pubblica amministrazione nel periodo dell'inchiesta. Si deve dimostrare che tali pagamenti sono obbligatori per aver diritto alla sovvenzione. Pertanto, non sono deducibili i pagamenti effettuati a privati (quali avvocati o revisori dei conti) in relazione alla presentazione della domanda di sovvenzione*»⁽¹³⁾.
- (90) Contrariamente a quanto stabilito negli orientamenti, i costi di trasporto in questione non sono pagati direttamente al governo dell'Indonesia bensì a società private. Inoltre tale produttore esportatore non ha spiegato nemmeno in che modo tali costi di trasporto siano «obbligatori» per aver diritto alla sovvenzione.
- (91) In secondo luogo la Commissione ha ritenuto che i costi di trasporto siano piuttosto i costi normalmente sostenuti dai produttori di biodiesel nelle loro operazioni commerciali con i miscelatori. I costi di trasporto rientrerebbero normalmente nel contratto/prezzo d'acquisto e quindi la Commissione non ritiene vi sia alcuna giustificazione obiettiva per il loro rimborso. Di conseguenza la somma di denaro versata dall'OPPF a titolo di rimborso per i costi di trasporto costituisce un vantaggio.
- (92) Alla luce di quanto sopra questa affermazione è stata respinta e la Commissione ha concluso che il rimborso dei costi di trasporto sostenuti dai produttori di biodiesel non deve essere dedotto dal calcolo del vantaggio. I fondi forniti dall'agenzia di gestione ai produttori di biodiesel non coprono soltanto la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel minerale e quello del biodiesel, ma anche i costi di trasporto, nell'ambito della medesima sovvenzione.
- (93) I produttori esportatori hanno affermato altresì che sostengono il costo del credito relativo ai pagamenti dell'OPPF. Secondo i produttori di biodiesel ciò è dovuto al fatto che l'OPPF versa il pagamento della sovvenzione diversi mesi dopo che i produttori hanno emesso fattura al miscelatore pertinente.
- (94) La Commissione non ha concordato con tale affermazione in quanto ha ribadito la propria conclusione secondo la quale i pagamenti dell'OPPF costituiscono una sovvenzione e non un pagamento per l'acquisto di beni. La Commissione ha pertanto ritenuto che i produttori esportatori non avrebbero affatto dovuto ricevere tali sovvenzioni e che non può essere associato alcun tipo di costo del credito a tali sovvenzioni.
- (95) Alla luce di quanto sopra, l'affermazione in esame è stata respinta e la Commissione ha concluso che i presunti costi del credito sostenuti dai produttori di biodiesel non devono essere detratti dal calcolo del vantaggio.
- (96) Di conseguenza la Commissione ha confermato le proprie risultanze secondo le quali il sostegno del governo dell'Indonesia all'industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite il fondo di sovvenzione *Biodiesel Subsidy Fund* ha costituito una sovvenzione compensabile, come concluso ai considerando da 80 a 83 del regolamento provvisorio.
- (97) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel respingere l'affermazione dei produttori esportatori secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto dedurre i costi di trasporto e i costi del credito dal calcolo del vantaggio. Secondo il governo dell'Indonesia, ciò è dovuto al fatto che tali costi sono necessariamente sostenuti al fine di ottenere i pagamenti della sovvenzione.
- (98) La Commissione ha già discusso tale affermazione al considerando 89. Oltre a quanto già spiegato al considerando 91, la Commissione ha osservato che in base agli orientamenti «*[d]i norma sono deducibili solo le tasse o le spese pagate direttamente alla pubblica amministrazione nel periodo dell'inchiesta*». Nel caso di specie i costi di trasporto non sono versati al governo, bensì a soggetti privati e quindi rimborsati dal governo dell'Indonesia. La Commissione ribadisce pertanto la propria conclusione secondo la quale i costi di trasporto non si qualificano come costi che possono essere detratti ai sensi degli orientamenti. Tale affermazione è pertanto respinta.

⁽¹³⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 13.

- (99) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel non dedurre i contributi all'OPPF nel calcolo del vantaggio ricevuto nel contesto di questo regime. Tuttavia tali contributi si riferivano al pagamento di prelievi all'esportazione stabiliti dal governo dell'Indonesia su vari prodotti basati sull'olio di palma greggio esportato dall'Indonesia. Tali prelievi sono stati pertanto riscossi per molti altri prodotti oltre al prodotto oggetto dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 64 del regolamento provvisorio e ulteriormente illustrato al considerando 62, tali prelievi costituiscono risorse pubbliche. Questo aspetto è corretto indipendentemente da qualunque sia l'ente governativo responsabile della loro riscossione. Di conseguenza la Commissione ha concluso che non era appropriato dedurre i contributi all'OPPF dai vantaggi ricevuti. L'affermazione è stata pertanto respinta.
- (100) Sempre in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nell'utilizzare il fatturato del biodiesel per determinare l'importo della sovvenzione. In tale affermazione il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il fatturato totale dei produttori di biodiesel (e quindi comprendere i prodotti diversi dal biodiesel). Tuttavia le sovvenzioni concesse dall'OPPF erano corrisposte soltanto in ragione del fatto che i produttori avevano venduto biodiesel. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto di aver utilizzato il fatturato corretto nel suo calcolo e tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (101) La Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia non ha avanzato ulteriori argomentazioni a sostegno delle sue affermazioni e ha pertanto confermato le sue risultanze di cui al considerando 95.

3.2. Sostegno del governo all'industria del biodiesel attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

- (102) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia e la maggior parte dei produttori esportatori hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel qualificare le restrizioni all'esportazione imposte dal governo dell'Indonesia sull'olio di palma greggio e sui suoi derivati come sovvenzione compensabile. Secondo il governo dell'Indonesia e i produttori esportatori, tale argomentazione è sostenuta dal fatto che la giurisprudenza dell'OMC ritiene costantemente che le restrizioni all'esportazione non costituiscano sovvenzioni compensabili.
- (103) Per quanto concerne questa affermazione, la Commissione ha osservato che il regolamento provvisorio non considera le restrizioni all'esportazione di per sé come sovvenzioni compensabili. La Commissione ha ritenuto piuttosto che l'imposizione di restrizioni all'esportazione (come tasse e prelievi all'esportazione) rappresenti uno dei mezzi o degli strumenti utilizzati dal governo dell'Indonesia per fornire l'olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. La Commissione ha constatato (cfr. considerando 172 del regolamento provvisorio) che, alla luce degli elementi di prova disponibili nella presente inchiesta e conformemente alla giurisprudenza dell'UE e dell'OMC, la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato ha costituito una sovvenzione compensabile.
- (104) La Commissione esaminerà in appresso quanto asserito dalle parti interessate in relazione alle risultanze provvisorie della Commissione secondo le quali il sostegno del governo dell'Indonesia all'industria del biodiesel attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato costituisce un contributo finanziario a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e/o sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. La Commissione affronterà inoltre le argomentazioni relative a errori nella determinazione del vantaggio.
- (105) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia e il gruppo Permata hanno affermato che le restrizioni all'esportazione imposte da un governo non possono mai costituire un contributo finanziario. A questo proposito la Commissione ha osservato che questa affermazione è irrilevante ai fini del caso in esame, avendo concluso che il contributo finanziario concesso dal governo dell'Indonesia a favore dei produttori esportatori deriva dalla fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3.2.1. Mancata dimostrazione dell'esistenza di un contributo finanziario

- (106) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un contributo finanziario. Secondo i rispondenti ciò sarebbe dovuto al fatto che:
- a) le restrizioni all'esportazione non sono state rimosse durante il periodo dell'inchiesta poiché la tassa all'esportazione era stata sospesa durante tale periodo e il prelievo all'esportazione era stato sospeso dopo il periodo dell'inchiesta. Inoltre tale sospensione sarebbe un'indicazione del fatto che il governo dell'Indonesia non ha più l'intenzione di imporre restrizioni all'esportazione; e

- b) la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un incarico o un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio.
- (107) Per quanto concerne l'affermazione di cui alla lettera a), la Commissione ha osservato che durante il periodo dell'inchiesta il prelievo all'esportazione era in vigore e veniva riscosso. Pertanto l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale le restrizioni all'esportazione non sono state riscosse durante il periodo dell'inchiesta è in realtà errata dato che il prelievo all'esportazione era in vigore e ha avuto un effetto durante tale periodo.
- (108) La Commissione ha espresso disaccordo in merito alla seconda parte dell'argomentazione. Se il governo dell'Indonesia avesse avuto intenzione di non imporre più restrizioni all'esportazione sull'olio di palma greggio e sui suoi derivati, avrebbe abrogato la legislazione in questione. La fissazione temporanea a zero del tasso del prelievo all'esportazione e della tassa all'esportazione suggerisce che il governo dell'Indonesia intende ancora essere in grado di utilizzare tali restrizioni in futuro. Tale risultanza può essere corroborata anche da dichiarazioni pubbliche dei membri del governo dell'Indonesia. Un articolo di stampa del 25 settembre 2019 riporta, ad esempio, quanto segue: «[i]l governo ha deciso di sospendere una tassa all'esportazione imposta sull'olio di palma greggio e sui suoi prodotti derivati fino al prossimo anno per alleviare gli oneri finanziari dei produttori di olio di palma nel contesto di un calo dei prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato mondiale. Il ministro per il Coordinamento economico Darmin Nasution ha dichiarato martedì a Giacarta che la tassa all'esportazione è stata sospesa fino a gennaio del prossimo anno, mentre il governo inizia ufficialmente l'attuazione del suo programma obbligatorio sul biodiesel B-30. Darmin ha affermato di sperare che l'attuazione della politica sul biodiesel B-30, che dovrebbe aumentare significativamente la domanda di olio di palma, sia in grado di far salire i prezzi dell'olio di palma nel mercato interno. Il ministro ha altresì affermato che la sospensione della tassa all'esportazione è stata approvata dal presidente Joko "Jokowi" Widodo. Sulla base di un regolamento del ministero delle Finanze del 2019, il governo avrebbe imposto una tassa all'esportazione fino a un massimo di 25 USD per tonnellata, se i prezzi si fossero aggirati tra 570 USD e 619 USD per tonnellata, e fino ad un massimo di 50 USD, qualora i prezzi avessero superato l'importo di 619 USD per tonnellata. Al 20 settembre, il prezzo dell'olio di palma greggio era pari a 574,9 USD per tonnellata e si prevede che scenda leggermente a 570 USD per tonnellata entro la fine di quest'anno. Il ministro ha quindi chiesto la revisione del regolamento per consentire la sospensione della tassa all'esportazione perché era ancora applicabile, laddove basata sulla formula del prezzo di cui sopra»⁽¹⁴⁾.
- (109) Questa dichiarazione stabilisce altresì un collegamento diretto tra l'imposizione di restrizioni all'esportazione (unitamente ad altri elementi per indurre la condotta specifica dei fornitori di olio di palma greggio) e l'effettivo livello dei prezzi sul mercato interno. Dimostra inoltre che il governo dell'Indonesia utilizza tali strumenti per influenzare il livello di detti prezzi.
- (110) Nonostante l'asserzione del governo dell'Indonesia e di Wilmar nella loro risposta alla divulgazione delle informazioni definitive, la Commissione ha concluso che l'intenzione del governo dell'Indonesia in futuro è di continuare a utilizzare il prelievo all'esportazione ed eventualmente la tassa all'esportazione. Il fatto che il governo dell'Indonesia non abbia temporaneamente riscosso imposte e prelievi, tenendo anche presente che questi sono soltanto alcuni degli strumenti a sua disposizione per fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, non può quindi mettere in discussione l'esistenza di un contributo finanziario.

3.2.2. Mancata dimostrazione dell'incarico o dell'ordine a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base

- (111) Secondo tutti i produttori esportatori, l'asserzione della Commissione in merito all'incarico o all'ordine si fonda sull'errata risultanza secondo la quale la tassa e il prelievo all'esportazione sull'olio di palma greggio e i suoi derivati imposti dal governo dell'Indonesia sono concepiti per sostenere l'industria del biodiesel. Inoltre, Wilmar e Permata hanno asserito che la Commissione ha erroneamente constatato che i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno sono di fatto fissati da PT Perkebunan Nusantara, un produttore di olio di palma greggio interamente di proprietà del governo dell'Indonesia («PTPN»).
- (112) Per quanto concerne la prima affermazione, i produttori esportatori hanno chiarito ulteriormente che durante il periodo dell'inchiesta la tassa all'esportazione era stata fissata a zero ed è pertanto irrilevante ai fini della valutazione. Il prelievo all'esportazione, al contrario, non era pari a zero e tali soggetti sostengono che in ogni caso non era stato concepito per sostenere l'industria del biodiesel, bensì per finanziare l'OPPF.

⁽¹⁴⁾ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/25/palm-oil-export-levies-suspended-to-help-producers-cope-with-low-prices.html>, data dell'ultimo accesso: 21 ottobre 2019.

- (113) Al considerando 88 del regolamento provvisorio la Commissione ha riconosciuto che durante il periodo dell'inchiesta la tassa all'esportazione era stata fissata a zero. Tuttavia, anche se non attuata durante il periodo dell'inchiesta in considerazione della situazione specifica del mercato, la tassa all'esportazione costituisce un elemento di prova degli strumenti utilizzati dal governo dell'Indonesia per indurre i fornitori di olio di palma greggio a fornire tale prodotto per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Inoltre la Commissione ha osservato che la tassa all'esportazione, pur essendo pari a zero durante il periodo di inchiesta, non è stata abrogata dal governo dell'Indonesia. La Commissione ha inoltre osservato che, come discusso ai considerando da 117 a 121 del regolamento provvisorio, non è stato contestato che l'intenzione del governo dell'Indonesia sia quella di utilizzare tale tassa all'esportazione per mantenere i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno artificialmente bassi.
- (114) Per quanto concerne il prelievo all'esportazione, la Commissione ha osservato che, sebbene la legislazione che lo istituisce non menzioni esplicitamente che esso è destinato a sostenere l'industria del biodiesel fornendo olio di palma greggio a prezzi inferiori, i prelievi all'esportazione che diventano parte dell'OPPF sostengono di fatto esclusivamente l'industria del biodiesel tramite le sovvenzioni dell'OPPF. Durante l'inchiesta, la Commissione ha in effetti potuto verificare che, nonostante un mandato formale più ampio, durante il periodo dell'inchiesta l'OPPF ha sostenuto quasi esclusivamente l'industria del biodiesel.
- (115) Inoltre l'introduzione del prelievo all'esportazione attuata dal governo dell'Indonesia nel 2015 è intervenuta in un periodo in cui i prezzi indonesiani dell'olio di palma greggio erano pressoché identici a quelli mondiali. A questo proposito, e come già dimostrato ai considerando da 64 a 68 del regolamento provvisorio, il prelievo all'esportazione non deve essere considerato isolatamente, bensì come parte di una più ampia serie di misure concepite per sostenere l'industria del biodiesel e regolare i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno.
- (116) Inoltre la Commissione ha osservato che in pratica il prelievo all'esportazione ha conseguito l'obiettivo previsto di abbassare i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno. Nella sua analisi, la Commissione ha potuto innanzitutto osservare una differenza tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione dell'olio di palma greggio indonesiano. La Commissione ha ritenuto che tale differenza di prezzo potesse essere spiegata dal fatto che l'imposizione stessa del prelievo all'esportazione ha avuto un effetto depressivo sui prezzi praticati sul mercato interno mantenendo artificialmente l'olio di palma greggio nel paese a prezzi bassi fissati dal governo dell'Indonesia e rispettati di fatto dai fornitori di olio di palma greggio.
- (117) Il fatto che il governo dell'Indonesia non abbia abrogato la tassa all'esportazione, ma l'abbia soltanto fissata a zero, indica chiaramente che esso continua ad avere l'intenzione di mantenere bassi i prezzi dell'olio di palma greggio. Avendo messo in atto due strumenti che hanno il medesimo effetto sui prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno e avendo conseguito l'effetto desiderato, il governo dell'Indonesia ha quindi deciso razionalmente di mantenere attivo quello con la gamma più ampia di effetti desiderati (ossia mantenere bassi i prezzi dell'olio di palma greggio e finanziare l'OPPF), ossia il prelievo all'esportazione.
- (118) Di conseguenza la Commissione ha confermato che il sistema globale di restrizioni all'esportazione istituito dal governo dell'Indonesia è concepito per favorire l'industria del biodiesel mantenendo artificialmente bassi i prezzi dell'olio di palma greggio praticati sul mercato interno (anziché costituire un mero effetto collaterale di misure governative destinate a riscuotere entrate pubbliche).
- (119) Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno non sarebbero di fatto fissati dal governo dell'Indonesia, Wilmar ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione era errata dato che:
- a) le offerte formulate dagli acquirenti interessati si basano generalmente sui prezzi praticati sui mercati internazionali;
 - b) l'asta è molto competitiva e PTPN ha la possibilità di presentare una controfferta se il prezzo è ritenuto troppo basso;
 - c) non vi sono elementi di prova a sostegno dell'affermazione della Commissione secondo la quale PTPN non agisce come un operatore razionale;
 - d) sulla base dei risultati delle aste, i fornitori di olio di palma greggio nazionali scelgono se vendere il loro olio di palma greggio e a quali prezzi;
 - e) il fatto che PTPN venda olio di palma greggio tramite aste pubbliche lo rende un soggetto che si adegua ai prezzi in essere piuttosto che un soggetto che li determina.
- (120) Per quanto concerne l'affermazione di cui alla lettera a), la Commissione ha ricordato che, come rilevato ai considerando da 91 a 99 e 126 del regolamento provvisorio, essa aveva dovuto fare affidamento sui dati disponibili a causa della mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e di PTPN. Nelle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio nessuno dei produttori esportatori ha fornito elementi di prova su come essi formulano le proprie offerte per l'olio di palma greggio, salvo aver affermato vagamente che tali offerte si basano di norma su «prezzi praticati sui mercati internazionali».

- (121) Non disponendo di elementi di prova verificabili a sostegno di tale affermazione, la Commissione l'ha respinta di conseguenza. Anziché fissare autonomamente i propri prezzi in considerazione di quelli internazionali, i fornitori di olio di palma greggio seguono i prezzi di tale prodotto effettivamente fissati da PTPN.
- (122) Per quanto concerne l'affermazione di cui alla lettera b), la Commissione ha spiegato, al considerando 133 del regolamento provvisorio, che PTPN non è in realtà tenuta a presentare una controfferta con un prezzo più elevato se le offerte ricevute sono inferiori al «prezzo ipotetico» per quel giorno specifico. In effetti durante la visita di verifica la Commissione ha confermato che PTPN accettava regolarmente offerte inferiori a tale prezzo.
- (123) La Commissione ha inoltre osservato, come spiegato nella sezione 3.3.2 del regolamento provvisorio, di aver applicato le disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, dato che PTPN non ha risposto all'appendice B allegata al questionario antisovvenzioni (questionario per i fornitori di olio di palma) inviato a tutti i produttori e distributori di olio di palma. Inoltre durante la visita di verifica presso i locali del governo dell'Indonesia, PTPN non ha spiegato le sue modalità di determinazione del «prezzo ipotetico» giornaliero per l'olio di palma greggio. PTPN ha piuttosto spiegato vagamente di basarsi su parametri di riferimento internazionali, senza fornire informazioni dettagliate.
- (124) Di conseguenza la Commissione non ha potuto ottenere alcun elemento di prova del fatto che il «prezzo ipotetico» rifletta un prezzo di mercato derivante da un'asta competitiva. Al contrario la Commissione ha riscontrato che il prezzo dell'olio di palma greggio sul mercato interno è inferiore a qualsiasi presunto parametro di riferimento internazionale (incluso il prezzo all'esportazione indonesiano) che si presumeva costituissero la base dei prezzi di PTPN.
- (125) Per quanto concerne l'affermazione c), la Commissione ha osservato che PTPN non ha fornito una risposta al questionario della Commissione di cui sopra. La Commissione ha pertanto applicato i dati disponibili. Durante la verifica del governo dell'Indonesia, PTPN ha inviato una copia dei suoi conti sottoposti a revisione contabile per il 2016 e il 2017. Da tali documenti è emerso che tale società operava in perdita. In una fase successiva e persino oltre la scadenza per la presentazione di osservazioni sulla lettera in cui si comunicava che la Commissione avrebbe applicato i dati disponibili, PTPN ha fornito informazioni supplementari. Il governo dell'Indonesia ha affermato che tali informazioni supplementari avrebbero dovuto modificare la valutazione della Commissione. La Commissione ha osservato che le informazioni in questione erano state fornite molto tardi e ben oltre i termini fissati. PTPN non ha presentato conti sottoposti a revisione contabile per il 2018. Per quanto concerne l'ultimo periodo, la Commissione ha pertanto ricevuto conti sottoposti a revisione contabile soltanto per un trimestre del periodo dell'inchiesta (l'ultimo trimestre del 2017). Dai conti sottoposti a revisione contabile pervenuti alla Commissione è emerso che PTPN operava in perdita. Le informazioni tardive fornite dal governo dell'Indonesia in merito al periodo dal 2016 al periodo dell'inchiesta (in particolare una tabella Excel) tentano di dimostrare che l'attività di PTPN legata all'olio di palma greggio (che rappresenta la maggior parte delle sue attività) era redditizia e che la società ha conseguito il medesimo profitto in relazione alle sue vendite sul mercato interno e all'esportazione. Tali informazioni non sono state, tuttavia, corroborate da conti sottoposti a revisione contabile. Al contrario, le informazioni fornite sulla base di conti sottoposti a revisione contabile hanno confermato che PTPN non registrava profitti vendendo il proprio olio di palma greggio, non riuscendo quindi ad agire come avrebbe fatto un operatore economico razionale. In ogni caso la Commissione ha osservato che non è possibile accettare le informazioni presentate in una fase così avanzata (persino dopo le osservazioni sul regolamento provvisorio) in quanto non possono essere verificate. L'affermazione è stata di conseguenza respinta.
- (126) Per quanto concerne l'affermazione d), il governo dell'Indonesia e i produttori esportatori hanno sostenuto altresì che la Commissione non ha dimostrato che il comportamento dei fornitori di olio di palma greggio era irrazionale, dato che essi erano redditizi. Tale affermazione si riferisce ai fornitori di olio di palma greggio che hanno fornito risposte al questionario della Commissione e a PTPN ⁽¹⁵⁾.
- (127) La Commissione ha ritenuto che la nozione di comportamento irrazionale non si limiti alla gestione di un'impresa in perdita, bensì includa anche azioni che sottopongono un'operazione commerciale a condizioni meno vantaggiose (meno redditizie). La Commissione ha riscontrato l'esistenza di una netta differenza tra i prezzi dell'olio di palma greggio praticati sul mercato interno e quelli all'esportazione in Indonesia e pertanto, salvo per l'applicazione del prelievo all'esportazione, la vendita all'esportazione sarebbe più redditizia per i fornitori di olio di palma greggio.

⁽¹⁵⁾ Come discusso al considerando 142, la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione dalle risposte dei fornitori di olio di palma greggio in merito alla loro redditività.

- (128) Inoltre la risultanza secondo la quale il sistema di restrizioni all'esportazione istituito dal governo dell'Indonesia impedisce effettivamente ai produttori di olio di palma greggio nazionali di agire razionalmente è corroborata dal fatto che le esportazioni dovrebbero aumentare a seguito della revoca del prelievo all'esportazione. A questo proposito, in un recente articolo di stampa, è stato osservato quanto segue: «Togar Sitanggang segretario generale dell'Associazione indonesiana per l'olio di palma, o GAPKI, ha affermato che "secondo le previsioni dell'associazione le esportazioni di olio di palma greggio del paese potrebbero aumentare del 10-15 % in seguito alla fissazione a zero del prelievo all'esportazione (rispetto al prelievo precedentemente fissato a 50 USD per tonnellata)". Sitanggang ha stimato che le esportazioni mensili di olio di palma greggio dell'Indonesia siano già aumentate tra le 800 000 e le 900 000 tonnellate, rispetto a una media di 700 000 tonnellate in precedenza, ed ha aggiunto che "non sorprenderebbe che le esportazioni mensili di olio di palma greggio raggiungano un milione di tonnellate se il prelievo all'esportazione rimane pari a zero". Stando alle stime di GAPKI l'Indonesia avrebbe già esportato 6 milioni di tonnellate di olio di palma greggio quest'anno, circa un quinto delle sue esportazioni complessive da inizio anno ad oggi di tale prodotto e altri derivati di olio di palma»⁽¹⁶⁾.
- (129) Un altro articolo di stampa conferma ulteriormente la risultanza secondo la quale la riscossione del prelievo all'esportazione ha l'effetto di indurre i fornitori di olio di palma greggio a vendere tale prodotto sul mercato interno anziché effettuare vendite sul mercato di esportazione per ottenere profitti maggiori. Nell'articolo menzionato un analista indipendente ha considerato «tale notizia (ovvero la fissazione del prelievo all'esportazione a zero) positiva per i gestori delle piantagioni a monte esposti nei confronti dell'Indonesia, dato che la revisione dei tassi del prelievo all'esportazione potrebbe contribuire a sostenere i prezzi dell'olio di palma greggio ai loro livelli attuali. Tuttavia Ng non prevede che i gestori delle piantagioni registrino utili netti secondo le previsioni per l'esercizio fiscale 2019-2020 e avverte che tale notizia è negativa per i trasformatori indonesiani a valle poiché il prelievo rivisto a prezzi dell'olio di palma greggio più bassi eroderà il loro vantaggio in termini di margine, che attualmente corrisponde alla differenza di prezzo tra l'olio di palma greggio e quello dei prodotti trasformati di palma. "Riteniamo che l'eliminazione di tale prelievo all'esportazione aumenterà la competitività degli esportatori indonesiani di prodotti a base di olio di palma in quanto consentirebbe loro di risparmiare 20-50 USD per tonnellata di tasse all'esportazione quando il prezzo dell'olio di palma greggio è inferiore a 570 USD per tonnellata. È probabile che la maggior parte dei risparmi sia trasferita agli agricoltori indonesiani attraverso prezzi più elevati dell'olio di palma greggio sul mercato interno"»⁽¹⁷⁾.
- (130) Quest'ultimo articolo di stampa conferma altresì la risultanza secondo la quale l'effetto previsto del prelievo all'esportazione, ossia l'abbassamento dei prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno, è stato conseguito. Il fatto che vi siano talune esportazioni di olio di palma greggio dall'Indonesia non significa che le misure adottate dal governo dell'Indonesia per mantenere l'olio di palma greggio nel paese non abbiano indotto i fornitori di tale prodotto a seguire un comportamento economico irrazionale. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha pertanto respinto tali affermazioni.
- (131) Infine per quanto concerne l'affermazione e), la Commissione ha rilevato che, al fine di sostenere la sua argomentazione secondo la quale PTPN agirebbe in veste di soggetto che si adegua ai prezzi in essere, Wilmar ha citato soltanto in parte il considerando 146 del regolamento provvisorio. Così facendo Wilmar ha sostenuto che la Commissione è giunta a una conclusione che in realtà contraddiceva quella di cui a tale considerando. In particolare, dopo averlo affermato «[i]noltre, dall'inchiesta è emerso che, in termini di potere negoziale, il mercato è significativamente sbilanciato a favore degli acquirenti di olio di palma greggio», come correttamente citato da Wilmar, la Commissione ha ulteriormente spiegato che «[...] In questo contesto, qualsiasi acquirente avrà un potere di acquisto significativo tale da poter resistere a qualsiasi tentativo da parte del suo fornitore di chiedere un prezzo superiore a quello fissato dal governo dell'Indonesia. Di conseguenza la Commissione ha concluso che, mediante la comunicazione in maniera trasparente dei prezzi giornalieri dell'olio di palma greggio, il governo dell'Indonesia fissa di fatto tramite PTPN i prezzi giornalieri massimi per tale prodotto in Indonesia». Il considerando 146 del regolamento provvisorio è giunto pertanto a una conclusione opposta rispetto a quella asserita da Wilmar. In effetti PTPN agisce come soggetto che fissa i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato dato che i fornitori di tale prodotto si adeguano di fatto a tale prezzo, nonostante la struttura del mercato (circostanza dalla quale emerge, in linea di principio, che tali fornitori dispongono di un potere negoziale significativo che non viene sfruttato nei confronti degli acquirenti).
- (132) Oltre all'errore fattuale di cui sopra, la Commissione ha altresì constatato che l'osservazione di Wilmar non è corroborata da alcun elemento di prova fattuale. In mancanza di nuovi elementi di prova fattuali, la Commissione ha respinto tale affermazione.
- (133) Wilmar ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il governo dell'Indonesia induca i fornitori di olio di palma greggio a fornire tale prodotto per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

⁽¹⁶⁾ <https://lloydslst.maritimeintelligence.informa.com/LL1125599/Indonesia-olio-di-palma-greggio-exports-get-boost-from-levy-relief>, accesso effettuato il 23 settembre 2019.

⁽¹⁷⁾ <https://www.theedgesingapore.com/new-indonesian-export-levies-great-news-upstream-planters-threat-processors-cgs-cimb>, accesso effettuato il 23 settembre 2019.

- (134) La Commissione ha osservato che Wilmar non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale asserita carenza. A tale proposito, la Commissione ricorda quanto sostenuto dall'EBB in merito al numero limitato di risposte al questionario fornite dai fornitori di olio di palma greggio. In assenza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e sulla base degli elementi contenuti nel regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che esistano elementi di prova significativi a dimostrazione del fatto che tali fornitori hanno ricevuto un incarico o un ordine dal governo dell'Indonesia che ha imposto loro di fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato in un'ottica di conseguimento degli obiettivi strategici del governo dell'Indonesia a sostegno dello sviluppo del settore del biodiesel.
- (135) Inoltre la Commissione ha osservato che l'affermazione di Wilmar contraddice la risultanza fattuale non contestata secondo la quale praticamente tutti gli acquisti di olio di palma greggio nazionali in Indonesia sono effettuati ai prezzi giornalieri di PTPN, adeguati secondo i costi di trasporto esaminati al considerando 168 del regolamento provvisorio. Ipotizzando che l'affermazione di Wilmar sia corretta e che i fornitori di olio di palma greggio agiscano in maniera del tutto indipendente da qualsiasi istruzione del governo, un tale allineamento perfetto dei prezzi dell'olio di palma greggio non si spiegherebbe in un mercato frammentato.
- (136) La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione.
- (137) Wilmar ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un incarico o un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio che imporrebbe loro di fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Tale affermazione di Wilmar si fonda sostanzialmente sul fatto che: 1) PTPN non agisce da soggetto che fissa i prezzi e pertanto l'olio di palma greggio non viene approvvigionato per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato; e 2) ai fornitori di olio di palma greggio non è impedito di vendere sul mercato di esportazione.
- (138) La Commissione ha già trattato e respinto tali affermazioni ai considerando da 127 a 135. La Commissione ha quindi ritenuto che l'affermazione di Wilmar si fondi su dati errati e non possa quindi essere accolta. Gli elementi di prova disponibili nella presente inchiesta hanno dimostrato che PTPN agisce in veste di soggetto che fissa i prezzi per l'olio di palma greggio sul mercato e che la capacità dei fornitori di olio di palma greggio di esportare tale prodotto è compromessa dalle misure adottate dal governo dell'Indonesia.
- (139) Argomentazioni simili sono state addotte dal governo dell'Indonesia, da PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas («gruppo Musim Mas») e da Permata. Nelle sue osservazioni il governo dell'Indonesia ha affermato che i prezzi dell'olio di palma greggio sono determinati dalle forze di mercato e che gli acquirenti di norma stabiliscono i loro prezzi ipotetici in base ai prezzi praticati sul mercato internazionale.
- (140) La Commissione ha già discusso argomentazioni analoghe ai considerando da 62 a 96 e ha riscontrato che non possono essere accolte. La medesima conclusione viene ribadita per quanto riguarda le affermazioni del governo dell'Indonesia. La Commissione ha riscontrato ancora una volta che il governo dell'Indonesia non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno della sua affermazione.
- (141) Il governo dell'Indonesia ha affermato che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un nesso dimostrabile tra il comportamento dei produttori di olio di palma greggio e le misure del governo dell'Indonesia. A tale proposito, la Commissione ha constatato nuovamente l'applicabilità della conclusione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio, richiamata al considerando 137. Secondo la Commissione, il fatto che tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio seguano praticamente sempre i prezzi di PTPN è un'evidenza inequivocabile dell'esistenza di tale nesso (e lo è ancora di più in un mercato che è frammentato in termini di numero di fornitori di olio di palma greggio, nonché geograficamente/numerose isole). Ciò è tanto più vero in una situazione nella quale i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno non riflettono quello che sarebbe un prezzo di mercato non soggetto a distorsioni in considerazione delle misure mirate del governo dell'Indonesia.
- (142) Nelle sue osservazioni il governo dell'Indonesia ha altresì asserito che la Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia e ai fornitori indipendenti di olio di palma greggio di fornire informazioni dettagliate, ma non ha verificato tali informazioni. Il governo dell'Indonesia ha sostenuto inoltre che la Commissione ha ignorato totalmente tali informazioni nel giungere alle sue risultanze. Infine, a tale proposito, il governo dell'Indonesia ha osservato che la Commissione ha applicato nei suoi confronti l'articolo 28 del regolamento di base in ragione del fatto che il governo dell'Indonesia non ha cercato di ottenere un numero maggiore di risposte e non ha ottenuto maggiori informazioni da PTPN.

- (143) A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che tale affermazione sia incorretta da un punto di vista fattuale. La Commissione ha analizzato tutte le risposte ricevute dai fornitori di olio di palma greggio; tuttavia ha constatato che, nonostante tutti i solleciti inviati, tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio, tranne uno, non hanno fornito una versione consultabile delle loro risposte. A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione può ignorare le informazioni fornite, ma per le quali la parte che le ha presentate non ha fornito un riassunto adeguato. Inoltre la grande maggioranza delle risposte fornite era incompleta e molte di tali risposte non contenevano informazioni sulla redditività. Di conseguenza la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione da tali risposte. In effetti la mancanza di cooperazione da parte del governo dell'Indonesia e dei fornitori di olio di palma greggio ha costituito un'ulteriore indicazione del fatto che i fornitori di olio di palma greggio agiscono in base a un'imposizione del governo dell'Indonesia a sostegno dei produttori di biodiesel.
- (144) Analogamente l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale la Commissione avrebbe ignorato la risposta di PTPN è ingiustificata. Come spiegato in precedenza, la Commissione ha richiesto invano in varie occasioni la collaborazione di PTPN. Come indicato ai considerando 29 e 30 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che PTPN, interamente di proprietà del governo dell'Indonesia, non ha risposto all'appendice B al questionario del governo dell'Indonesia entro il termine stabilito. La Commissione ha quindi inviato una lettera ai sensi dell'articolo 28 al governo dell'Indonesia, limitatamente alle informazioni specifiche che quest'ultimo non aveva fornito. Come rilevato al considerando 98 del regolamento provvisorio, il governo dell'Indonesia ha presentato una risposta all'appendice B per PTPN il 30 giugno 2019. Ciò è avvenuto quindi ben oltre la scadenza del termine fissato per la presentazione di tali informazioni (14 marzo 2019) e successivamente rispetto alla visita di verifica presso i locali del governo dell'Indonesia. Di conseguenza le informazioni sono state presentate ben oltre i termini, non erano verificabili e il governo dell'Indonesia non ha agito con la massima diligenza a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. In ogni caso, la Commissione ha utilizzato tutti gli elementi di prova forniti da PTPN e che potevano essere verificati. Pertanto, la Commissione ha valutato correttamente le informazioni fornite da PTPN unitamente agli altri dati disponibili sul mercato dell'olio di palma greggio in Indonesia.
- (145) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione avesse commesso un errore nel constatare l'esistenza di un incarico o di un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio dato che:
- le restrizioni all'esportazione non sono concepite per sostenere l'industria del biodiesel e qualsiasi impatto sui prezzi è un mero effetto collaterale delle misure;
 - PTPN fissa i suoi prezzi tramite aste competitive ed è redditizia;
 - l'allineamento dei prezzi praticati dai fornitori di olio di palma greggio a PTPN non dimostra l'esistenza di un incarico o di un ordine;
 - i fornitori di olio di palma greggio sono operatori razionali sul mercato e la Commissione non ha effettuato la verifica delle loro risposte; e
 - la Commissione non è riuscita a provare l'esistenza di un nesso dimostrabile tra l'azione del governo dell'Indonesia, tramite PTPN, e l'azione dei fornitori di olio di palma greggio. Secondo il governo dell'Indonesia, la limitata quota di mercato di PTPN non gli consentirebbe di fissare i prezzi di mercato.
- (146) La Commissione ha innanzitutto osservato che il prelievo all'esportazione è espressamente concepito per sostenere l'OPPF e che quest'ultimo è concepito per sostenere l'industria dell'olio di palma in generale ma, come spiegato ai considerando 76 e 77 del regolamento provvisorio, di fatto, tale Fondo sostiene soltanto l'industria del biodiesel. Inoltre la Commissione ha concluso che il sostegno del governo dell'Indonesia all'industria del biodiesel è ottenuto anche attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Questo obiettivo viene conseguito mediante l'effetto combinato di varie misure, compreso il prelievo all'esportazione.
- (147) La Commissione ha pertanto concluso che, sin dall'inizio, l'imposizione del prelievo all'esportazione ha due obiettivi distinti: finanziare l'OPPF e far parte di una serie di misure per abbassare i prezzi praticati sul mercato interno. Secondo la Commissione il governo dell'Indonesia ha deliberatamente cercato di ottenere tale effetto sul mercato (e vi è riuscito) e non si tratta di un mero effetto collaterale di una politica governativa.

- (148) Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale PTPN fissa i prezzi tramite aste competitive e pertanto l'esito che ne risulta dovrebbe essere considerato un prezzo di mercato, la Commissione ribadisce che, come rilevato ai considerando da 91 a 99 e 126 del regolamento provvisorio, essa aveva dovuto fare affidamento sui dati disponibili a causa della mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e di PTPN. Nelle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio nessuno dei produttori esportatori ha fornito elementi di prova su come essi formulano le proprie offerte per l'olio di palma greggio, salvo aver affermato vagamente che tali offerte si basano di norma su «prezzi praticati sui mercati internazionali». Tuttavia non vi erano elementi di prova diretta disponibili sulle modalità con cui i fornitori di olio di palma greggio fissavano i loro prezzi; piuttosto, i fatti mostrano un allineamento dei prezzi al prezzo fissato da PTPN.
- (149) A questo proposito, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni definitive, Wilmar ha sottolineato che i servizi della Commissione durante la visita di verifica presso la sua sede hanno chiesto come la società prendeva la decisione in merito al prezzo da offrire in relazione a ciascuna asta di PTPN. Wilmar ha inoltre spiegato che la corrispondente relazione di missione non indica alcuna informazione mancante. A tale proposito la Commissione ha osservato che Wilmar non contesta il fatto che le informazioni fornite in quella circostanza fossero molto vaghe. Inoltre la Commissione ha osservato che Wilmar non ha ritenuto opportuno fornire una spiegazione più dettagliata di tale meccanismo in nessuna ulteriore fase dell'inchiesta, nonostante ciò sia stato più volte menzionato dalla Commissione.
- (150) Non disponendo di elementi di prova verificabili a suo sostegno, la Commissione ha respinto tale affermazione. Anziché fissare autonomamente i propri prezzi in considerazione di quelli internazionali, i fornitori di olio di palma greggio seguono i prezzi di tale prodotto effettivamente fissati da PTPN.
- (151) Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale PTPN sarebbe redditizia, la Commissione ha osservato che, oltre a quanto già spiegato ai considerando 125 e 144, il governo dell'Indonesia ha presentato tardivamente i conti di PTPN per il 2018 sottoposti a revisione contabile dopo la divulgazione finale delle informazioni. In ogni caso alla Commissione è pervenuta soltanto una traduzione parziale di tali conti. I conti del 2018 sembrano mostrare che PTPN era redditizia nel 2018. Tuttavia la Commissione non ha potuto valutarlo, dato che parti fondamentali dei conti non sono state tradotte e che tali conti riguardavano tutti i prodotti e non soltanto le entrate derivanti dalle vendite di olio di palma greggio. Inoltre, come spiegato in precedenza, i dati relativi tanto alle vendite di olio di palma greggio quanto all'intera società sono stati presentati tardivamente e non è stato quindi possibile verificarli. Ciò si aggiunge al fatto che PTPN non ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che non era possibile valutare l'accuratezza dell'affermazione presentata che ha dovuto pertanto essere respinta. Per quanto concerne l'affermazione di cui alla lettera b), la Commissione ha spiegato, al considerando 133 del regolamento provvisorio, che PTPN non è in realtà tenuta a riorffrire un prezzo più elevato se le offerte ricevute sono inferiori al «prezzo ipotetico» per quel giorno specifico. In effetti durante la visita di verifica la Commissione ha confermato che PTPN accettava regolarmente offerte inferiori a tale prezzo. Inoltre la Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia può influenzare e, di fatto, influenza le decisioni di PTPN in merito alla politica di fissazione dei prezzi di quest'ultima ⁽¹⁸⁾.
- (152) Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale l'allineamento dei prezzi dei fornitori di olio di palma greggio con quelli giornalieri di PTPN sarebbe un'indicazione del fatto che il mercato non è distorto piuttosto che un'indicazione di incarico od ordine, la Commissione ha osservato che tutti i fornitori di olio di palma greggio indipendenti offrivano prezzi uguali o inferiori rispetto al prezzo di PTPN per il giorno in questione. Secondo la Commissione ciò non può essere indicativo di dinamiche di mercato non soggette a distorsioni: è controintuitivo constatare come in un mercato competitivo tutti i fornitori di olio di palma greggio non vendano a un prezzo superiore a quello fissato da un concorrente (a meno che tale concorrente non stia effettivamente fissando il prezzo massimo per quel dato bene sul mercato e il governo conferisca un incarico o un ordine a tutti gli altri operatori di rispettare tale tetto massimo).
- (153) Per quanto concerne l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale i produttori di olio di palma greggio sarebbero operatori razionali sul mercato in quanto il 70 % dell'olio di palma greggio viene esportato, la Commissione ha osservato che, secondo fonti pubbliche, il consumo interno di olio di palma greggio rappresenta il 30 % della produzione ⁽¹⁹⁾. Ciò significa che i produttori di olio di palma greggio soddisfano interamente la domanda interna e, dopo aver soddisfatto tale domanda, ricorrono all'esportazione. Il fatto che il 70 % della produzione di olio di palma greggio venga esportato non contraddice pertanto la risultanza secondo la quale i fornitori di olio di palma

⁽¹⁸⁾ Come spiegato al considerando 133 del regolamento provvisorio, «[...] quando il prezzo offerto dal potenziale acquirente è inferiore a tale "prezzo ipotetico", la questione è sottoposta al consiglio di amministrazione che può decidere di accettare l'offerta. La Commissione ha avuto conferma durante la visita di verifica che è prassi comune accettare tali offerte. In ogni caso, il fatto che le decisioni sui prezzi siano prese dal consiglio di amministrazione di PTPN in cui è rappresentato esclusivamente il governo dell'Indonesia indica che tale governo esercita un controllo significativo su PTPN e sulle sue modalità operative in materia di fissazione dei prezzi».

⁽¹⁹⁾ Relazione annuale GAIN per il 2019 sui semi oleosi e sui prodotti dell'Indonesia.

greggio sono privati di una scelta razionale, bensì al contrario la sostiene. Se i fornitori indonesiani di olio di palma greggio si comportassero in maniera razionale, non soddisferebbero la domanda interna ed esporterebbero tutta o una porzione significativamente maggiore della loro produzione dato che potrebbero ottenere profitti maggiori. Tali potenziali profitti supplementari derivanti dalle esportazioni sono limitati dalle restrizioni all'esportazione utilizzate dal governo dell'Indonesia per indurre i fornitori di olio di palma greggio a vendere sul mercato interno e a soddisfare le esigenze locali. Di conseguenza il fatto che tutta la domanda interna sia soddisfatta indica piuttosto che il governo dell'Indonesia ha conseguito il suo obiettivo di approvvigionare il mercato interno a prezzi favorevoli per i produttori di biodiesel.

- (154) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni definitive, Wilmar ha inoltre affermato che il fatto che, in seguito alla fissazione del prelievo all'esportazione a zero, la quota di esportazione dell'olio di palma greggio non sia aumentata è la dimostrazione del fatto che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che il prelievo all'esportazione fosse destinato a mantenere l'olio di palma greggio all'interno del paese e abbassarne il prezzo.
- (155) A tale proposito la Commissione ha osservato che i dati forniti da Wilmar indicano che il consumo interno è aumentato assorbendo pertanto una percentuale maggiore della produzione totale di olio di palma greggio. Tale circostanza potrebbe sostenere l'affermazione di Wilmar se il governo dell'Indonesia avesse espresso la propria intenzione di porre fine al sistema di restrizioni all'esportazione. Tuttavia, come spiegato al considerando 108, l'intenzione del governo dell'Indonesia non è quella di porre fine al meccanismo di restrizioni all'esportazione. Piuttosto risulta evidente che il tasso del sistema di restrizioni all'esportazione è fissato semplicemente a zero in reazione a fattori esterni, ossia il calo globale dei prezzi dell'olio di palma. Tutti i produttori indonesiani sono ben consapevoli del fatto che tale tasso è soltanto temporaneo e pertanto continuano a privilegiare innanzitutto il soddisfacimento della domanda interna.
- (156) Nella sua risposta Wilmar ha fornito altresì informazioni sui prezzi, sostenendo che dopo l'azzeramento del prelievo all'esportazione, i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno non sono aumentati sostanzialmente. La Commissione ha analizzato tali informazioni e ha riscontrato di non essere in grado di stabilire la fonte dei dati utilizzati da Wilmar; di conseguenza la Commissione non ha potuto verificare né valutare la loro accuratezza. In ogni caso, qualora dovesse basarsi su tali dati, la Commissione ha osservato che, nonostante la natura temporanea del fatto che il tasso del prelievo all'esportazione sia pari a zero, tali dati mostrano un allineamento del prezzo praticato sul mercato interno con i prezzi all'esportazione. In particolare, mentre durante il periodo dell'inchiesta la differenza media tra i due prezzi era pari a circa 50 USD/tonnellata, i dati forniti da Wilmar indicavano che i prezzi praticati sul mercato interno erano aumentati approssimandosi a quelli all'esportazione e che la differenza è ora inferiore a 20 USD/tonnellata. Il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno non sia aumentato sostanzialmente in termini assoluti è semplicemente dovuto al fatto che i prezzi mondiali sono calati.
- (157) Secondo la Commissione, ciò conferma la sua risultanza secondo la quale il sistema di restrizioni all'esportazione è concepito, tra l'altro e in associazione ad altre misure, per abbassare i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno.
- (158) Per quanto concerne l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale la Commissione non ha verificato le risposte dei fornitori indipendenti di olio di palma greggio, la Commissione osserva che si tratta di un'asserzione errata da un punto di vista fattuale. Come già indicato al considerando 143, la Commissione ha debitamente analizzato tutte le risposte ricevute ma ha constatato che la grande maggioranza delle risposte era incompleta, molte di esse non contenevano informazioni sulla redditività e molte non fornivano versioni consultabili delle loro risposte.
- (159) Oltre a questa affermazione, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che le asserzioni della Commissione di cui alla divulgazione finale delle informazioni, riportate al considerando 143, sono errate dato che non ha potuto rilevare evidenza dei solleciti nel fascicolo pubblico. Con riferimento a tale affermazione la Commissione ha osservato che tali solleciti fanno parte del fascicolo soggetto a diffusione limitata e sono reperibili nell'elenco dei documenti soggetti a diffusione limitata a disposizione delle parti interessate. Durante un'audizione tenutasi il 16 ottobre 2019 la Commissione ha comunque fornito al governo dell'Indonesia un elenco dei numeri pertinenti di riferimento nel fascicolo pubblico (*save numbers*). La Commissione ha inoltre osservato che i questionari rivolti a fornitori indipendenti di olio di palma greggio facevano parte del questionario indirizzato al governo dell'Indonesia e che pertanto la responsabilità di coordinare, raccogliere e garantire l'invio tempestivo di risposte complete spettava interamente al governo dell'Indonesia.
- (160) Con riferimento all'affermazione di cui alla precedente lettera e), la Commissione ha spiegato ai considerando da 124 a 143 del regolamento provvisorio come il governo dell'Indonesia, tramite PTPN, agisca da soggetto che fissa i prezzi sul mercato interno indonesiano e come tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio rispettino tali indicazioni di prezzo. Nella sua osservazione sulla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell'Indonesia ha affermato che alla luce della limitata quota di mercato di PTPN tale risultato sarebbe improbabile. La Commissione ha tuttavia osservato che il governo dell'Indonesia non ha fornito alcun elemento di prova fattuale a sostegno della sua dichiarazione e a confutazione della risultanza della Commissione.

(161) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le affermazioni del governo dell'Indonesia e dei produttori esportatori e ha confermato la propria risultanza circa l'esistenza di un incarico e di un ordine.

3.2.3. Mancata dimostrazione del sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base

(162) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia e i produttori esportatori hanno asserito che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di sostegno al reddito e ai prezzi a favore dei produttori di biodiesel secondo le norme previste stabilite dalla giurisprudenza dell'OMC.

(163) Su questo punto, la Commissione ha rilevato che né il governo dell'Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova tali da corroborare l'affermazione secondo la quale non vi sarebbe alcun sostegno al reddito o ai prezzi. Le affermazioni sollevate a tale proposito si limitano a esprimere il disaccordo con l'interpretazione della giurisprudenza seguita dalla Commissione. Quest'ultima ha ritenuto che l'analisi effettuata nella sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio soddisfi il livello probatorio di cui al regolamento di base, all'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e alla giurisprudenza dell'OMC.

(164) In assenza di nuovi elementi fattuali che possano innescare una nuova valutazione della risultanza tratta dalla stessa, la Commissione ha confermato la conclusione di cui alla sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio.

(165) In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell'Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel riscontrare l'esistenza di sostegno al reddito e ai prezzi dato che ciò comporta l'esistenza di una misura che garantisca un determinato risultato e non una misura qualsiasi che abbia un effetto incidentale sui prezzi.

(166) A tale proposito, ai considerando 153 e 160, la Commissione ha già spiegato che l'insieme di misure mira a regolare e ridurre i prezzi praticati sul mercato interno e che non si tratta di un mero effetto collaterale della politica attuata dal governo dell'Indonesia. Inoltre la Commissione ha rilevato che né il governo dell'Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova tali da corroborare l'affermazione secondo la quale non vi sarebbe alcun sostegno al reddito o ai prezzi.

(167) Wilmar ha affermato che la Commissione non ha esaminato le proprie affermazioni in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni e ha esortato la Commissione a farlo.

(168) Contrariamente alle affermazioni di Wilmar, la Commissione ha analizzato tali asserzioni e, come indicato al considerando 163, non ha riscontrato l'esistenza di alcun elemento fattuale nuovo. Piuttosto Wilmar spiega il motivo per cui è in disaccordo con l'interpretazione della Commissione della giurisprudenza dell'OMC e dei fatti del caso di specie. In tali osservazioni Wilmar illustra altresì la propria interpretazione di scenario controfattuale corretto.

(169) Per motivi di chiarezza la Commissione ha ribadito di dissentire rispetto all'interpretazione di Wilmar della giurisprudenza dell'OMC e dei fatti del caso di specie di cui alla sezione III.B.3 delle osservazioni al regolamento provvisorio e ha confermato interamente la conclusione raggiunta nella sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio.

3.2.4. Mancata dimostrazione dell'esistenza di un vantaggio: errore nell'identificazione del parametro di riferimento appropriato

(170) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che i prezzi all'esportazione fob dell'olio di palma greggio dall'Indonesia verso il resto del mondo rilevati nelle statistiche delle esportazioni indonesiane costituiscono un parametro di riferimento adeguato poiché sono stabiliti in base a principi del libero mercato, sono in concorrenza con i prezzi di altri prodotti su mercati esteri, riflettono le condizioni di mercato vigenti in Indonesia e non sono soggetti a distorsioni causate dall'intervento del governo. La Commissione ha ritenuto inoltre che il parametro di riferimento utilizzato sia quello più prossimo al prezzo che sarebbe praticato sul mercato interno indonesiano in assenza dell'intervento del governo dell'Indonesia. La Commissione ha inoltre riscontrato che i prezzi fob utilizzati come parametro di riferimento sono in linea con quelli internazionali (come, ad esempio, i prezzi cif Rotterdam).

(171) Di conseguenza la Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile per ciascun produttore esportatore in termini di vantaggio conferito al beneficiario individuato durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha valutato il vantaggio come la somma delle differenze tra i prezzi pagati per l'olio di palma greggio acquistato sul mercato interno e il prezzo di riferimento dell'olio di palma greggio calcolato per ciascun mese del periodo dell'inchiesta.

- (172) Il governo dell'Indonesia, Wilmar e il gruppo Permata hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore 1) nel considerare tale parametro di riferimento appropriato e 2) nel calcolare il vantaggio totale. Il governo dell'Indonesia, Wilmar e il gruppo Permata sostengono che ciò è dovuto al fatto che il prezzo all'esportazione fob include il prelievo all'esportazione ed è pertanto soggetto a distorsioni. Anche l'EBB ha formulato un'argomentazione molto simile.
- (173) La Commissione ha osservato che l'affermazione secondo la quale il prezzo all'esportazione sarebbe distorto tenta sostanzialmente di invertire, da un punto di vista concettuale, il ragionamento in merito al caso. Mentre la Commissione ha ritenuto che i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno siano artificiosamente bassi, gli esportatori sostengono che siano i prezzi all'esportazione (più o meno in linea con quelli internazionali) ad essere troppo elevati. In altre parole, gli esportatori affermano che il prelievo all'esportazione rende i prezzi all'esportazione troppo elevati. Tuttavia è il prezzo praticato sul mercato interno ad essere soggetto a distorsioni in considerazione del prelievo all'esportazione, tra le altre cose. Infine lo stesso governo dell'Indonesia ha affermato che il prelievo all'esportazione non è incluso nel prezzo all'esportazione utilizzato dalla Commissione nei suoi calcoli ⁽²⁰⁾. La Commissione ha preso atto di questa affermazione del governo dell'Indonesia. Tuttavia ha ritenuto che gli effetti del prelievo all'esportazione siano presi in considerazione nel prezzo fob. In effetti la Commissione ha ritenuto che il venditore tenga conto dell'obbligo di versare tale prelievo al momento della fissazione del prezzo all'esportazione, che viene quindi comunicato alle autorità del governo dell'Indonesia per fini statistici.
- (174) Inoltre come indicato al considerando 198 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che il prezzo mensile all'esportazione fob, riportato nelle statistiche indonesiane, costituisca il parametro di riferimento più adatto. La Commissione ha ritenuto tale parametro di riferimento adatto per le singole transazioni di acquisto. La Commissione ha riscontrato che l'Incoterm fob del prezzo di riferimento e gli Incoterm delle transazioni di acquisto effettuate sul mercato interno dai produttori esportatori erano comparabili. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni a tale riguardo dalle parti interessate.
- (175) Oltre a quanto precede, Wilmar ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dell'importo del vantaggio da esso ricevuto in quanto avrebbe dovuto dedurre dal calcolo del vantaggio gli importi per i quali il prezzo di acquisto dell'olio di palma greggio supera il parametro di riferimento. A tale proposito, la Commissione ha osservato di aver preso in considerazione soltanto le transazioni per le quali è stato conferito un vantaggio (in altre parole, quelle nelle quali il prezzo pagato dai produttori esportatori era inferiore al parametro di riferimento). Si tratta delle transazioni per le quali il programma in questione comporta la concessione di vantaggi ai produttori esportatori. Di conseguenza non avrebbe senso dedurre le transazioni in cui non è stato concesso alcun vantaggio, dato che erano conformi al mercato. In questo senso, la Commissione ha osservato che nella controversia *United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China* ⁽²¹⁾, nell'esaminare le modalità con cui il ministero per il Commercio statunitense aveva determinato l'ammontare del vantaggio conferito attraverso la sovvenzione in questione indicata come la fornitura di «gomma» per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato ⁽²²⁾, il panel dell'OMC ha osservato che le presunte sovvenzioni «devono essere analizzate in relazione a un determinato periodo per giungere in definitiva a un importo complessivo di sovvenzione del prodotto in esame» ⁽²³⁾ e che l'articolo 14, lettera d), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non contiene alcun riferimento ad alcuna nozione di compensazione, «vantaggi negativi» o di media nel periodo dell'inchiesta, per un bene specifico» ⁽²⁴⁾. Il raffronto è dato da un confronto di singole transazioni di acquisto con un singolo parametro di riferimento per tale transazione di acquisto. La Commissione ha effettuato un raffronto tra transazioni per stabilire se esista un vantaggio e l'ammontare di tale vantaggio. Il totale dei vantaggi riscontrati per transazione è l'importo della sovvenzione. L'argomentazione viene pertanto respinta.

⁽²⁰⁾ t19.005028.

⁽²¹⁾ Cfr. relazione del panel, *United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China* WT/DS379/R, punti da 11.38 a 11.69.

⁽²²⁾ Il ministero per il Commercio statunitense ha calcolato i prezzi di riferimento mensili del mercato per ciascun tipo di gomma, sulla base degli acquisti effettivi di gomma da parte dei produttori di pneumatici e ha utilizzato tali parametri di riferimento mensili per stabilire su base mensile se fosse stato conferito un vantaggio. Per ciascun produttore di pneumatici, il ministero per il Commercio statunitense ha sommato gli importi dei vantaggi positivi così calcolati per ciascun tipo di gomma, per ottenere un vantaggio totale per il periodo dell'inchiesta conferito a tale produttore di pneumatici da quel determinato tipo di gomma. Tali totali dei vantaggi specifici per i prodotti/fattori produttivi sono stati quindi sommati per stabilire il vantaggio totale ottenuto dal produttore di pneumatici dalla fornitura governativa di fattori produttivi della gomma di ogni tipo durante il periodo dell'inchiesta. La Cina ha sostenuto che se durante il periodo dell'inchiesta erano stati effettuati acquisti per un prezzo superiore a quello di riferimento o superiore a quello di mercato, l'intero importo di tali importi di vantaggi «negativi», misurato rispetto al prezzo di riferimento, andava per legge compensato con gli importi dei vantaggi «positivi», per l'intero periodo di inchiesta.

⁽²³⁾ Cfr. relazione del panel, *United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China* WT/DS379/R, punto 11.45. Cfr. anche, con lo stesso effetto, la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, *Jindal Saw*, T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235, punti da 180 a 182.

⁽²⁴⁾ Cfr. relazione del panel, *United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China* (WT/DS379/R), punto 11.47.

- (176) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha altresì affermato che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio dato che: 1) non è logico riscontrare l'esistenza di un vantaggio sotto forma di restrizioni all'esportazione in un mercato finanziario competitivo; e 2) i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno seguono dinamiche di mercato competitive.
- (177) A questo proposito la Commissione desidera sottolineare ancora una volta che il vantaggio in questo caso viene conferito sotto forma di fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. La prima affermazione del governo dell'Indonesia è pertanto respinta.
- (178) Per quanto concerne l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale i prezzi dell'olio di palma greggio sul mercato interno seguono dinamiche di mercato competitive e non soggette a distorsioni, la Commissione rinvia all'analisi effettuata e, in particolare, al considerando 151.
- (179) La Commissione ha pertanto confermato la propria constatazione secondo la quale il regime in esame offre un vantaggio ai produttori esportatori.
- (180) Il governo dell'Indonesia ha inoltre affermato che la Commissione ha individuato il parametro di riferimento errato essenzialmente in ragione del fatto che quello utilizzato includeva il prelievo all'esportazione che la Commissione avrebbe invece dovuto detrarre dal parametro di riferimento.
- (181) A tale proposito la Commissione ha rilevato una contraddizione tra questa dichiarazione e la risposta fornita dal governo dell'Indonesia alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 14 marzo 2019. In tale risposta, il governo dell'Indonesia ha dichiarato che: «[i]l governo dell'Indonesia conferma che le statistiche sulle esportazioni verso l'UE riguardano soltanto il biodiesel prodotto in Indonesia. Il valore riportato dell'esportazione è fob e non comprende la tassa/il prelievo all'esportazione». La Commissione ha riscontrato altresì che il governo dell'Indonesia non ha fornito alcun elemento fattuale di prova aggiuntivo a sostegno della sua dichiarazione. Come spiegato al considerando 173, la Commissione ha ritenuto che il prezzo all'esportazione fob includesse di fatto gli effetti del prelievo all'esportazione.
- (182) Wilmar ha affermato che il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del vantaggio era eccessivo dato che si trattava di un parametro di riferimento «esterno al paese». Tuttavia occorre sottolineare che, nel determinare il parametro di riferimento più accurato e appropriato da utilizzare, la Commissione non ha fatto ricorso a parametri di riferimento «esterni al paese» come quelli disponibili in Malaysia o in Europa, per esempio un prezzo cif Rotterdam. Sono stati utilizzati i prezzi all'esportazione indonesiani perché sono indonesiani (e in tal senso si tratta di prezzi interni al paese) e perché rappresentano una base di mercato affidabile ai fini comparativi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (183) La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni cui è giunta al considerando 172.

3.2.5. Specificità

- (184) In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell'Indonesia ha affermato che la Commissione non ha dimostrato la specificità del programma. Secondo il governo dell'Indonesia, una sovvenzione specifica fa riferimento esclusivamente a un unico settore.
- (185) La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tale affermazione. La Commissione ha osservato che, nella controversia *US - Upland Cotton*, il panel ha spiegato che: «[s]econdo il testo dell'articolo 2 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, una sovvenzione è "specificata" se è specifica per un'impresa o un settore o un gruppo di imprese o settori (indicato in tale accordo con la formulazione "determinate imprese") all'interno della giurisdizione dell'autorità concedente. [...]». Il panel ha spiegato inoltre che «[...] La "specificità" si estende a un gruppo di settori poiché la formulazione "determinate imprese" è definita in termini generali nelle disposizioni di apertura dell'articolo 2.1 come un'impresa o un settore o un gruppo di imprese o settori»⁽²⁵⁾.
- (186) Nella controversia *US - Anti-Dumping and Countervailing Duties (China)* l'organo d'appello ha considerato il significato di «determinate imprese» nell'articolo 2: «[i]noltre una sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 2.1, lettera a), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative quando la limitazione esplicita riserva l'accesso a tale sovvenzione a "determinate imprese". La parte introduttiva dell'articolo 2.1 stabilisce che il termine "determinate imprese" si riferisce a "un'impresa o un settore o un gruppo di imprese o di settori". Osserviamo innanzitutto che la parola "determinate" è definita come "[n]ota e particolarizzata ma non identificata in maniera esplicita: (con sostantivo singolare) un/a particolare, (con

⁽²⁵⁾ Relazione del panel, *United States - Subsidies on Upland Cotton*, WT/DS267/R, Add.1-Add.3 e Corr. 1, adottata il 21 marzo 2005, modificata dalla relazione dell'organo di appello WT/DS267/AB/R, DSR 2005:II, pag. 299, punto 7.1140.

sostantivo plurale) alcuni/e particolari, alcuni/e definiti/e". La parola "gruppo", a sua volta, è comunemente definita come "[un] numero di persone o cose considerate costituire un'unità o un insieme sulla base di qualche relazione o finalità reciproca o comune oppure classificate insieme in ragione di un grado di somiglianza". Passando ai nomi qualificati da "determinate" e "gruppo", rileviamo che "impresa" può essere definita come "[una] impresa, una società", mentre "settore" indica "[una] forma particolare o [un] ramo particolare di un lavoro produttivo; un commercio, una fabbricazione". Osserviamo che nella controversia US-Upland Cotton il panel ha ritenuto che "un settore o un gruppo di 'settori' può essere generalmente riferito al tipo di prodotti che producono"; che "il concetto di un 'settore' si riferisce ai produttori di determinati prodotti"; e che "l'ampiezza di questo concetto di 'settore' può dipendere da diversi fattori in un determinato caso". Quanto sopra suggerisce che il termine "determinate imprese" si riferisca a una singola impresa o un singolo settore o a una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati. Ciò nonostante concordiamo con la Cina sul fatto che questo concetto implica "un certo grado di indeterminazione dei confini", e con il panel nella controversia US-Upland Cotton secondo il quale qualsiasi determinazione del fatto che un certo numero di imprese o settori corrisponda al concetto di "determinate imprese" può essere effettuata soltanto caso per caso»⁽²⁶⁾.

- (187) La Commissione ha pertanto osservato che la giurisprudenza dell'OMC non impone che una sovvenzione si riferisca a un singolo settore per essere specifica, ma può fare riferimento anche a «una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati». Nel caso di specie, al considerando 202 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l'insieme delle misure è specifico in quanto conferisce un vantaggio a imprese attive nella catena del valore dell'olio di palma. Di conseguenza la Commissione, in linea con la giurisprudenza dell'OMC, ha concluso che l'insieme di misure è specifico perché si riferisce a «una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati». L'affermazione del governo dell'Indonesia è pertanto respinta.

3.3. Sostegno del governo all'industria del biodiesel attraverso l'esenzione dai dazi all'importazione su macchinari importati nelle zone franche (*bonded zones*)

- (188) Come menzionato al considerando 237 del regolamento provvisorio, la Commissione ha calcolato il vantaggio a favore dei produttori esportatori derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione sui macchinari importati come l'importo totale del dazio non versato, ripartito sul periodo dell'inchiesta in base alla vita utile degli attivi sottostanti. I produttori esportatori hanno sostenuto che, nel calcolare i vantaggi ottenuti in ragione dell'esenzione dai dazi all'importazione sui macchinari importati la Commissione avrebbe dovuto ripartire gli importi ricevuti sul fatturato totale delle società corrispondenti e non soltanto sul fatturato del prodotto in esame. I produttori esportatori hanno spiegato che ciò è dovuto al fatto che l'elenco delle macchine importate in esenzione da dazi non comprende soltanto le macchine utilizzate per la produzione di biodiesel, ma anche per altri prodotti.
- (189) A tale proposito, già nel questionario rivolto ai produttori esportatori la Commissione aveva chiesto alle società di fornire l'elenco delle macchine e di indicarne l'utilizzo. La Commissione ha osservato che nessuno dei produttori esportatori ha menzionato la possibilità di un duplice utilizzo di macchine specifiche prima della visita di verifica, momento nel quale sarebbe stato possibile verificare tali informazioni. Non essendo stato possibile verificare tale affermazione, quest'ultima è stata respinta.
- (190) Per quanto concerne le importazioni di macchinari in zone franche, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, alla Commissione sono pervenute osservazioni dall'EBB in merito alla cooperazione parziale di Wilmar a tale riguardo. L'EBB ha ricordato il fatto che Wilmar non ha rivelato l'importo delle sovvenzioni ricevute nel contesto del regime di sovvenzioni delle zone franche. Inoltre l'EBB ha osservato che il dazio provvisorio imposto a Wilmar non è l'aliquota del dazio più elevata tra i dazi provvisori istituiti per questo regime.
- (191) A tale proposito, in ragione della parziale mancanza di cooperazione in merito ai dati sulle zone franche, la Commissione ha confermato di avere applicato a tale riguardo a Wilmar i dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

⁽²⁶⁾ Relazione dell'organo di appello, *US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China*, WT/DS379/AB/R, 11 marzo 2011, DS 379, punto 373.

- (192) In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, PT Ciliandra Perkasa ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel respingere la sua affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto ripartire gli importi ricevuti sul fatturato totale delle società corrispondenti e non soltanto sul fatturato del prodotto in esame. Secondo PT Ciliandra Perkasa ciò è dovuto al fatto che la Commissione avrebbe potuto dedurre a partire dall'elenco fornito se ciascuna macchina individuale viene utilizzata soltanto per il biodiesel o presenta un duplice utilizzo.
- (193) Al considerando 189 la Commissione ha osservato che nessuno dei produttori esportatori, compresa PT Ciliandra Perkasa, ha menzionato la possibilità di un duplice utilizzo di macchine specifiche prima della visita di verifica, momento nel quale sarebbe stato possibile verificare tali informazioni. Non essendo stato possibile verificare tale affermazione, quest'ultima è stata respinta.

3.4. Osservazione generale sulla metodologia utilizzata per i calcoli delle sovvenzioni

- (194) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo degli importi delle sovvenzioni, avendolo effettuato mediante ripartizioni sul fatturato. Wilmar sostiene che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto calcolare l'importo delle sovvenzioni per unità del prodotto sovvenzionato anziché per ciascun programma.
- (195) La Commissione ha osservato che non era stata concessa alcuna sovvenzione in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Di conseguenza l'importo della sovvenzione totale è stato ripartito sul fatturato delle vendite pertinenti delle società del gruppo Wilmar in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base che recita come segue: «[q]ualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni».
- (196) Dato che nessuna di tali sovvenzioni è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati, il fatturato delle vendite pertinenti della società rappresenta il denominatore più appropriato. A tale proposito, occorre osservare che il fatturato pertinente è stato determinato su una base che garantisce che rifletta nella massima misura possibile il valore delle vendite dei prodotti venduti dalla società beneficiaria. Qualsiasi altra metodologia proposta nel calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile sarebbe contraria alle disposizioni pertinenti del regolamento di base (articoli 7 e 15) e alla prassi amministrativa seguita dalla Commissione nelle sue procedure antisovvenzioni in termini di scelta del numeratore/denominatore appropriato per la ripartizione dell'importo della sovvenzione compensabile. L'affermazione di Wilmar è pertanto respinta.

3.5. Conclusioni relative alla sovvenzione

- (197) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il governo dell'Indonesia ha presentato osservazioni sullo stato del sostegno all'industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite l'OPPF nonché la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. In particolare, il governo dell'Indonesia ha osservato che l'OPPF ha interrotto il versamento di fondi a favore degli esportatori di biodiesel nel settembre del 2018 e che il prelievo all'esportazione sull'olio di palma greggio era stato pari a zero a partire dal 4 dicembre 2018.
- (198) In risposta, la Commissione ha rilevato che entrambi i programmi rimangono in vigore e non sono stati formalmente abrogati. In considerazione delle loro modalità di funzionamento, i vantaggi che ne derivano per i produttori esportatori continueranno in futuro. I versamenti dell'OPPF sono stati interrotti in ragione della differenza tra il prezzo di riferimento del diesel minerale e il prezzo di riferimento del biodiesel, non dell'eliminazione del programma. Inoltre nel dicembre del 2018, i versamenti dell'OPPF a favore dei produttori di biodiesel sono ricominciati. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, fossero soddisfatte e ha respinto tale argomentazione.
- (199) Le aliquote definitive della sovvenzione in relazione all'insieme di misure di cui sopra, espresse come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Tabella 1

Aliquote definitive della sovvenzione

Società	Aliquote definitive della sovvenzione
PT Ciliandra Perkasa	8,0 %
PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)	16,3 %
PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)	18,0 %
PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)	15,7 %
Tutte le altre società	18,0 %

4. PREGIUDIZIO**4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione**

- (200) A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha chiesto di sapere se Masol, un produttore spagnolo di biodiesel incluso nel campione, si fosse manifestato come membro dell'industria dell'Unione data la sua affiliazione al produttore esportatore indonesiano Musim Mas e dato che la società acquistava biodiesel oltre a produrlo nell'Unione.
- (201) La Commissione ha ritenuto che Masol rientrasse nella definizione di industria dell'Unione dato che produce biodiesel presso i suoi stabilimenti nell'Unione. Inoltre a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la Commissione può (pur non essendo tenuta a farlo) includere i produttori dell'Unione nella definizione di industria anche quando essi importano anche il prodotto in esame. A questo proposito, la Commissione ha osservato che anche l'interesse economico di Masol è nell'Unione, dato che la sua produzione nell'Unione supera in larga misura i suoi acquisti di biodiesel dall'Indonesia o da altri paesi.
- (202) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha chiesto nuovamente di sapere se Masol dovesse essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione dato che si tratta di una controllata interamente di proprietà del gruppo Musim Mas, produttore esportatore indonesiano.
- (203) La Commissione ha tenuto conto di questo aspetto ma ha ritenuto che Masol rimanesse parte dell'industria dell'Unione trattandosi di un produttore dell'Unione di biodiesel. La proprietà di questa società è soltanto uno degli aspetti presi in considerazione a tale riguardo e non è decisivo ai fini del suo status di produttore dell'Unione nel caso di specie, vista la quota significativa della sua produzione nell'Unione.
- (204) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha inoltre presentato osservazioni sul livello di produzione dell'Unione di cui alla tabella 3 del regolamento provvisorio, rilevando che se la produzione fosse aumentata secondo lo stesso tasso percentuale del consumo (33 %) dal 2015 al periodo dell'inchiesta, la produzione in tale periodo avrebbe superato il consumo nel medesimo periodo.
- (205) La Commissione ha osservato che tale confronto è influenzato dall'arrotondamento, dato che l'aumento preciso era pari al 32,58 % dei consumi durante il periodo in esame. Nel 2015 la produzione è stata inferiore al consumo dell'Unione. Di conseguenza, se entrambi i dati aumentano secondo la medesima percentuale, è matematicamente impossibile che il dato inizialmente inferiore (produzione) superi quello inizialmente superiore (consumo) se si procede a un aumento matematicamente corretto di entrambi i dati secondo la medesima percentuale.
- (206) Inoltre la Commissione ha sottolineato che l'affermazione di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio, che rileva come la produzione dell'industria dell'Unione non abbia tenuto il passo con la domanda, risulta essere di fatto accurata. In ogni caso, la Commissione ha osservato che durante l'intero periodo in esame l'industria dell'Unione disponeva della capacità inutilizzata necessaria per aumentare la propria produzione e soddisfare l'aumento del livello di consumo, che non ha conseguito in ragione delle importazioni sovvenzionate di biodiesel.
- (207) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha formulato nuovamente la medesima osservazione, rilevando che la produzione dell'Unione rappresentava quasi il 100 % del consumo dell'Unione nel 2015 e che pertanto qualora la Commissione prevedesse un aumento della produzione esattamente in linea con il consumo, l'industria dell'Unione monopolizzerebbe in effetti l'intero consumo dell'UE.

- (208) Tuttavia il considerando 269 del regolamento provvisorio ha semplicemente affermato che la produzione dell'Unione non ha tenuto il passo con la domanda dell'Unione e che la differenza era costituita dalle importazioni di biodiesel nell'Unione. Tale dichiarazione rimane corretta dal punto di vista fattuale. È in realtà errato parlare inoltre di monopolio da parte dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 264 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione è composta da oltre 200 produttori in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione. Non è pertanto appropriato parlare di un possibile monopolio dell'industria dell'Unione in questo caso.
- (209) In assenza di altre osservazioni in merito alla definizione dell'industria dell'Unione e alla produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 264 a 269 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (210) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha osservato che, durante l'analisi del consumo dell'Unione, la Commissione non ha fatto riferimento alla seconda direttiva RED ⁽²⁷⁾ («RED II») o al regolamento delegato della Commissione ⁽²⁸⁾ in relazione alle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
- (211) La Commissione ha osservato che questi due documenti trattano del consumo futuro e non di quello passato e portano avanti la politica dell'Unione destinata a incoraggiare l'uso del biodiesel nei motori diesel; il parere espresso da Wilmar secondo il quale tali leggi potrebbero limitare il consumo di estere metilico di olio di palma (PME) non ha nulla a che vedere con il consumo totale di biodiesel dell'Unione.
- (212) Inoltre nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha confermato che il consumo di PME può rimanere al livello del 2019 fino alla fine del 2023 ⁽²⁹⁾. Soltanto dopo il 31 dicembre 2023, il consumo di materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione diminuirà.
- (213) Inoltre una parte significativa del PME è attualmente prodotta dall'industria dell'Unione. Le importazioni indonesiane possono continuare ad aumentare nel medio termine sostituendo il PME attualmente prodotto dall'industria dell'Unione.
- (214) In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 270 a 278 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dall'Indonesia e prezzi inferiori praticati (*price undercutting*)

- (215) Per quanto concerne il volume e la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto osservazioni sul volume delle importazioni dall'Indonesia durante il periodo in esame presentate dagli esportatori indonesiani, da Gunvor (un operatore commerciale indipendente nel settore del biodiesel) e dal governo dell'Indonesia.
- (216) Tali soggetti hanno rilevato che l'analisi delle importazioni dall'Indonesia non era corretta in quanto non contemplava il periodo 2010-2012, antecedente all'istituzione dei dazi antidumping nel 2013.
- (217) La Commissione ha preso atto di tali osservazioni, tuttavia i considerando da 279 a 282 del regolamento provvisorio hanno correttamente descritto i volumi delle importazioni dall'Indonesia e la Commissione ha chiarito ai considerando 281 e 282 l'effetto dei dazi antidumping che erano in vigore.

⁽²⁷⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽²⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

- (218) La Commissione ha inoltre osservato che il periodo in esame inizia nel 2015 e pertanto l'analisi del volume delle importazioni dall'Indonesia non può essere retrodatata al 2010-2012 senza violare la coerenza con il periodo in esame nella presente inchiesta. La durata del periodo considerato nel caso di specie è il normale periodo di tempo utilizzato per tali inchieste. In ogni caso, considerando i volumi delle importazioni dall'Indonesia stabiliti nell'inchiesta antidumping conclusa nel 2013, si può osservare che i volumi delle importazioni dall'Indonesia nel 2010-2011 erano simili a quelli esistenti anche durante l'attuale periodo dell'inchiesta nonché a quelli previsti nel prossimo futuro, nel caso in cui non vengano istituite misure ⁽³⁰⁾.
- (219) Gunvor ha inoltre osservato che il fatto di considerare soltanto le importazioni dall'Indonesia non teneva conto del livello delle importazioni dall'Argentina durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tale analisi è stata effettuata nella sezione 6 Nesso di causalità, ai considerando da 368 a 370, del regolamento provvisorio.
- (220) Per quanto concerne i prezzi inferiori praticati, dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai produttori esportatori indonesiani e dal governo dell'Indonesia secondo le quali i calcoli dei prezzi inferiori richiedevano adeguamenti o ulteriori chiarimenti.
- (221) Il regolamento provvisorio stabilisce tre metodi per il calcolo dei prezzi inferiori praticati tra le importazioni di biodiesel dall'Indonesia e le vendite di biodiesel sul mercato dell'Unione. La Commissione chiarirà ulteriormente i tre metodi utilizzati nel caso di specie per stabilire l'esistenza di una pratica di prezzi notevolmente inferiori sulla base dei dati relativi ai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (222) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha presentato osservazioni sui tre metodi di calcolo dei prezzi inferiori della Commissione e ha affermato che la Commissione non aveva tenuto conto di varie sentenze giuridiche della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (223) La Commissione esprime disaccordo. I tre metodi illustrati in appresso analizzano in dettaglio i prezzi inferiori praticati nelle importazioni indonesiane di biodiesel rispetto ai prezzi dell'Unione e tutti e tre i metodi portano a constatare prezzi inferiori.
- (224) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Indonesia ha formulato altresì talune osservazioni generali sui prezzi inferiori praticati, che sono affrontate qui.
- (225) Innanzitutto il governo dell'Indonesia ha confrontato il PME e l'estere metilico di olio di colza (*rapeseed oil methyl ester* - «RME») e ha osservato che presentano prezzi diversi e proprietà fisiche diverse (uno ha un CFPP pari a +13 °C mentre l'altro pari a -14 °C).
- (226) La Commissione concorda con il governo dell'Indonesia e, per questo motivo, non ha effettuato alcun confronto diretto tra le vendite di PME e quelle di RME.
- (227) In secondo luogo, il governo dell'Indonesia cita il considerando 290 del regolamento provvisorio, nel quale si afferma che di norma il PME non viene utilizzato nella sua forma pura bensì viene solitamente miscelato con altri biodiesel per produrre una miscela con un CFPP inferiore.
- (228) Occorre chiarire che il fatto che il PME sia solitamente miscelato con altri biodiesel non significa che il PME non sia direttamente miscelato con il diesel minerale. Da un'analisi delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono emerse vendite significative di PME puro direttamente alle raffinerie di diesel minerale, che saranno in diretta concorrenza con le importazioni di PME puro originario dell'Indonesia.

4.3.1. Osservazioni generali relative al mercato UE del biodiesel

- (229) Il biodiesel è un prodotto omogeneo con un uso predominante, ossia quello di carburante nei motori diesel. È prodotto da diverse materie prime non fossili. A seconda della materia prima, vi sono alcune differenze nelle proprietà fisiche, ossia in termini di CFPP. Il mercato spesso descrive il biodiesel con uno specifico valore di CFPP come FAMEX ⁽³¹⁾; ad esempio come FAME 0 per il biodiesel con un CFPP pari a 0 °C o come FAME 5 per un biodiesel con un CFPP pari a 5 °C.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6), tabella 2.

⁽³¹⁾ Chimicamente, il biodiesel è di norma un estere metilico di acidi grassi o FAME (*fatty-acid methyl ester*).

- (230) La maggior parte dei tipi di biodiesel, incluso il PME, viene venduta pura o miscelata con altri tipi di biodiesel. In questo contesto, il termine «miscela» si riferisce a una miscela costituita da diversi tipi di biodiesel, escluso il diesel minerale. Ciò non deve essere confuso con la «miscela» solitamente venduta alla stazione di rifornimento che, ad esempio nell'Unione, è costituita di norma da non più del 10 % di biodiesel e non meno del 90 % di diesel minerale.
- (231) La domanda di biodiesel è determinata da due fattori principali: il consumo di diesel e il tenore di biodiesel in tale carburante. Il prezzo del biodiesel non ha alcun impatto evidente su alcuno di tali fattori, in particolare in considerazione del limitato impatto del prezzo del biodiesel su quello del diesel alla stazione di riferimento.
- (232) Di conseguenza, a differenza di molti altri prodotti, la domanda di biodiesel non è elastica rispetto ai prezzi. Di norma un biodiesel a basso prezzo non determina un aumento del consumo sul mercato del biodiesel. La concorrenza sui prezzi sul mercato del biodiesel è quindi un gioco a somma zero, nel contesto del quale i quantitativi guadagnati da un operatore di mercato vengono persi allo stesso livello da altri operatori di mercato.
- (233) A fronte di una domanda stabile, l'aumento dei quantitativi delle importazioni di biodiesel sovvenzionato, a prezzi bassi, inciderà pertanto sull'equilibrio tra offerta e domanda, determinando un eccesso di offerta sull'intero mercato del biodiesel. In una situazione di eccesso di offerta sul mercato del biodiesel nel suo complesso, la disponibilità di un'opzione più economica, come le importazioni sovvenzionate, eserciterà una pressione al ribasso sui prezzi anche sul mercato del biodiesel nel suo complesso, circostanza questa che incide negativamente su tutti i produttori di biodiesel, a prescindere delle materie prime utilizzate.

4.3.2. Metodo 1 - Confronto tra le importazioni di PME e il PME prodotto nell'UE

- (234) Il primo metodo di cui ai considerando da 292 a 295 del regolamento provvisorio ha confrontato le importazioni di PME dall'Indonesia con le vendite di PME prodotto nell'Unione europea. I margini di prezzi inferiori praticati oscillavano dal 6,0 % all'11,6 %.
- (235) Per chiarire il calcolo, su richiesta di tali osservazioni presentate, il confronto esatto era tra il PME al punto di intasamento a freddo dei filtri (*cold filter plugging point* - «CFPP») + 13 originario dell'Indonesia e il PME a CFPP +10 originario dell'industria dell'Unione⁽³²⁾. Il PME venduto a CFPP +10 non era miscelato per raggiungere tale valore di CFPP; un additivo che costava meno di 1 EUR per tonnellata metrica, ossia soltanto circa lo 0,1 % del costo di produzione, è stato invece aggiunto al biodiesel. La Commissione non ritiene necessario apportare un adeguamento per tenere conto di tale additivo in quanto non avrebbe alcun impatto sui calcoli.
- (236) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha osservato che in relazione al considerando 287 del regolamento provvisorio, la Commissione dovrebbe spiegare ulteriormente come ha tenuto conto del sistema tedesco specifico del «doppio conteggio».
- (237) Per chiarire la metodologia, la Germania ha attuato obiettivi obbligatori in relazione alle emissioni di gas a effetto serra che devono essere conseguiti dalle imprese petrolifere. Di conseguenza, le transazioni che presentano bassi livelli di emissioni di CO₂ possono beneficiare di un premio. Le transazioni di vendita per il mercato tedesco sono state identificate utilizzando l'indicatore «2» nel numero di controllo del prodotto ove appropriato (emissioni inferiori a 9 g/MJ) affinché la Commissione potesse confrontare tali transazioni con importazioni indonesiane equivalenti in altri Stati membri nei quali viene attuato un sistema di doppio conteggio.
- (238) La Commissione ha osservato che, come illustrato al considerando 288 del regolamento provvisorio, le importazioni dall'Indonesia sprovviste di certificato RED sono state confrontate con le vendite dell'industria dell'Unione dotate di certificato RED. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il produttore esportatore Wilmar e il governo dell'Indonesia hanno dichiarato che il biodiesel sprovvisto di certificato RED era più economico rispetto a quello dotato di tale certificato e ha chiesto un adeguamento.
- (239) La Commissione ha osservato che tali parti non hanno contestato che tale prodotto fosse identico al PME venduto con certificato RED e non hanno fornito alcun elemento di prova circa il fatto che tale prodotto non fosse in concorrenza diretta con il PME prodotto dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario un adeguamento per la differenza di prezzo, in particolare in considerazione del fatto che non sono stati presentati elementi di prova conclusivi in merito a tale differenza di prezzo durante il periodo dell'inchiesta.

⁽³²⁾ Numeri di controllo del prodotto P101P e P102P.

- (240) Di conseguenza la Commissione ha continuato a ritenere che tale metodo dimostri accuratamente la pratica dei prezzi inferiori causata dal tipo di biodiesel importato dall'Indonesia. In ogni caso, i margini di prezzi inferiori stabiliti per i prodotti sprovvisti di certificato RED superano decisamente la differenza di prezzo asserita da Wilmar. Di conseguenza, anche se l'adeguamento richiesto da Wilmar fosse stato concesso, l'impatto di tale adeguamento sarebbe moderato e si registrerebbero comunque prezzi significativamente inferiori per le importazioni indonesiane.
- (241) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Indonesia e Wilmar hanno entrambi richiesto un adeguamento al fine di tener conto della differenza di prezzo tra il biodiesel CFPP10 e CFPP13.
- (242) La Commissione non ha riscontrato alcuna differenza di prezzo e né il governo dell'Indonesia né Wilmar hanno fornito elementi di prova di una tale differenza di prezzo. La Commissione ha riscontrato che il biodiesel era quotato sui mercati come RME puro, FAME 0 e PME puro. Le quotazioni di PME puro non facevano riferimento al CFPP effettivo del prodotto, bensì soltanto al PME, circostanza che sostiene l'argomentazione della Commissione secondo la quale tutto il PME viene venduto a prezzi analoghi indipendentemente dal CFPP preciso. L'affermazione è stata pertanto respinta.
- (243) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha ricevuto nuovamente una richiesta da parte di Wilmar e del governo dell'Indonesia di adeguamento dei prezzi al fine di confrontare le importazioni di PME sprovviste di certificato RED con la produzione di PME nell'Unione dotata di certificato RED.
- (244) La Commissione ha ribadito la propria posizione secondo la quale tale adeguamento non è necessario e ha respinto la richiesta. Durante il periodo dell'inchiesta grandi quantitativi di PME sono stati importati nell'Unione dall'Indonesia senza certificato RED; tale PME è utile ai fini della miscelazione con diesel minerale soltanto se dispone di un certificato RED. Wilmar non ha fornito elementi di prova attestanti che il PME importato senza certificato RED non fosse in concorrenza con la produzione di PME nell'Unione dotata di certificato RED.

4.3.3. Metodo 2 – confronto delle importazioni di PME con le vendite di PME prodotto nell'UE e anche di biodiesel prodotto nell'UE con CFPP 0 (FAME 0)

- (245) Il secondo metodo di cui ai considerando 296 e 297 del regolamento provvisorio ha ampliato i quantitativi di biodiesel prodotto nell'Unione rispetto alle importazioni dall'Indonesia includendo nel confronto le vendite di biodiesel FAME 0 da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (246) Per confrontare le vendite dell'Unione di FAME 0 con le importazioni nazionali di PME dall'Indonesia, il prezzo delle vendite dell'Unione di FAME 0 è stato adeguato e pertanto ridotto al livello dei prezzi delle vendite dell'Unione di PME in maniera da tener conto del valore di mercato delle differenze in termini di proprietà fisiche.
- (247) Per chiarire il calcolo, su richiesta di tali osservazioni presentate, il prezzo della riduzione di cui sopra era compreso tra 100 e 130 EUR per tonnellata metrica. Inoltre per chiarire il calcolo, il 55 % di tutte le vendite dell'industria dell'Unione contemplate in tale confronto comprende tanto il PME quanto il FAME 0 ⁽³³⁾.
- (248) Il margine dei prezzi inferiori nazionali riscontrati applicando questo metodo era pari al 7,4 %.
- (249) La Commissione ha ritenuto che tale calcolo costituisca una stima ragionevole dell'effetto delle importazioni indonesiane sul prezzo di FAME 0.
- (250) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha contestato tale confronto, citando le risultanze di cui nella causa dell'OMC di risoluzione della controversia *European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia* ⁽³⁴⁾ nell'ambito della quale la Commissione ha effettuato un adeguamento analogo. Al punto 7.157 il panel ha affermato:

«Sebbene tanto il PME originario dell'Indonesia quanto il CFPP 0 miscelato possano competere nel contesto delle vendite alle società che miscelano biodiesel con diesel minerale, questo punto non affronta tuttavia il fatto che le autorità dell'UE non abbiano spiegato se il confronto tra le vendite di PME e di biodiesel CFPP 0 miscelato sia stato effettuato a un livello adeguato di confronto, dato che il PME è un fattore produttivo per le miscele, incluso il biodiesel CFPP 0».

⁽³³⁾ Il restante 45 % delle vendite dell'industria dell'Unione presenta un CFPP diverso da +10 e 0.

⁽³⁴⁾ *European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia*, WT/DS480/R.

- (251) La Commissione osserva che il mercato dell'Unione è cambiato rispetto all'inchiesta iniziale sulle importazioni dall'Indonesia. Il panel ha osservato all'epoca: «[i]l PME può essere utilizzato soltanto in una miscela e si tratta in effetti di un componente delle diverse miscele vendute agli utilizzatori finali nel mercato dell'UE» ⁽³⁵⁾.
- (252) Nell'inchiesta iniziale nei confronti dell'Indonesia, la Commissione ha riscontrato che l'industria dell'Unione non era in grado di produrre PME dall'olio di palma importato, dato che il prezzo del PME era in realtà inferiore a quello dell'olio di palma. L'industria dell'Unione ha quindi acquistato PME puro dall'Indonesia e lo ha miscelato con la propria produzione di altri biodiesel prima della rivendita ⁽³⁶⁾.
- (253) Tuttavia nella presente inchiesta la Commissione ha riscontrato che il PME prodotto nell'Unione era venduto direttamente alle compagnie petrolifere e quindi a questo proposito le dinamiche del mercato sono cambiate.
- (254) La Commissione non contesta il fatto che il PME sia anche importato nell'Unione per essere miscelato con altri biodiesel per produrre, ad esempio, FAME 0. Tuttavia il quantitativo di PME importato è determinato dal prezzo di tali importazioni e dalle loro proprietà fisiche; di conseguenza anche il prezzo del PME importato esercita una pressione sui prezzi sulle miscele. Il PME è tra i tipi di biodiesel più economici che possono essere utilizzati in miscele quali il FAME 0 e il FAME +5 che sono idonei all'uso in una parte significativa del mercato dell'Unione tutto l'anno. Le importazioni di PME competono quindi direttamente con altri tipi di biodiesel prodotti nell'UE che altrimenti verrebbero miscelati in quantitativi maggiori per ottenere il medesimo risultato di miscelazione.
- (255) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha respinto questo metodo di calcolo, affermando che si occupava soltanto di un segmento del mercato dell'Unione e non trattava tutti i tipi di prodotti venduti dall'industria dell'Unione. La Commissione non ha condiviso tale affermazione in quanto il calcolo richiesto dal governo dell'Indonesia, che avrebbe riguardato tutti i tipi di prodotti venduti dall'industria dell'Unione, è descritto in maniera dettagliata in appresso come metodo 3.

4.3.4. Metodo 3 – confronto di tutte le importazioni di biodiesel dall'Indonesia rispetto a tutte le vendite dell'Unione di biodiesel senza alcun adeguamento del prezzo

- (256) Il terzo metodo di cui ai considerando da 298 a 299 del regolamento provvisorio ha confrontato le importazioni nazionali di biodiesel dall'Indonesia con tutte le vendite di biodiesel dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. I margini dei prezzi inferiori nazionali riscontrati applicando questo metodo sono stati pari al 17,1 % ⁽³⁷⁾.
- (257) La Commissione ha ritenuto che tale calcolo, che mette a confronto le importazioni nazionali del prodotto in esame dall'Indonesia con le vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, dimostri che anche se si confrontano tutti i tipi di prodotto, si registrano prezzi notevolmente inferiori per le importazioni dall'Indonesia. Ciò è confermato anche sulla base dei dati disponibili e menzionati al considerando 284 del regolamento provvisorio.
- (258) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha fatto riferimento a un'incongruenza tra i volumi delle vendite dichiarati per i metodi 2 e 3 e il rapporto del 55 % di tutte le vendite dell'industria dell'Unione contemplato dal metodo 2.
- (259) La Commissione rileva questa differenza nella divulgazione finale delle informazioni, in quanto il totale del metodo 2 non è pari al 55 % del totale del metodo 3, come era stato affermato nel considerando 296 del regolamento provvisorio.
- (260) La Commissione ha chiarito che ciò era dovuto alle diverse fonti utilizzate per calcolare i prezzi inferiori tra i tre metodi, che sono state indicate nei considerando da 292 a 299 del regolamento provvisorio.
- (261) Il metodo 1 ha utilizzato gli elenchi delle vendite transazione per transazione dei produttori esportatori indonesiani per calcolare un prezzo unitario per TM per ciascun numero di controllo del prodotto, quindi ha confrontato tale prezzo unitario per TM utilizzando gli elenchi delle vendite transazione per transazione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

⁽³⁵⁾ Relazione del panel, *EU – Biodiesel (Indonesia)*, punto 7.156.

⁽³⁶⁾ GU L 141 del 28.5.2013, pag. 19, considerando da 133 a 135.

⁽³⁷⁾ Si noti che il considerando 298 del regolamento provvisorio conteneva un errore materiale e menzionava margini di prezzi inferiori pari al 17,5 %.

- (262) Il metodo 2 ha preso in considerazione i medesimi elenchi transazione per transazione di cui al metodo 1 per i produttori esportatori indonesiani e ha quindi aggiunto le vendite di FAME 0 risultanti dagli elenchi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (263) Tuttavia il metodo 3 è stato calcolato confrontando gli elenchi transazione per transazione di cui al metodo 1 per i produttori esportatori indonesiani con il prezzo unitario dell'industria dell'Unione inclusa nel campione, come indicato nelle risposte al questionario dell'industria dell'Unione anziché negli elenchi delle loro transazioni. Si è proceduto in tal modo per garantire che per il metodo 3 la copertura totale non includesse i quantitativi acquistati e poi rivenduti dai produttori dell'Unione.
- (264) Di conseguenza i totali per i metodi 1 e 2 non sono direttamente confrontabili con il totale per il metodo 3, poiché le fonti dei dati sono diverse.
- (265) Nessuna parte interessata ha proposto un altro metodo per calcolare i prezzi inferiori tra le importazioni indonesiane e le vendite dell'industria dell'Unione e nessuna parte interessata ha presentato calcoli che dimostrerebbero l'assenza di prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta.
- (266) In seguito alla divulgazione finale, Wilmar ha affermato che *«l'unico modo corretto per calcolare i prezzi inferiori consiste nel confrontare un tipo di prodotto a un tipo di prodotto, apportando adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche che incidono sui prezzi... considerando nel contempo le complessità della comparabilità dei prezzi come constatato dal panel dell'OMC»*.
- (267) La Commissione ha preso atto del suggerimento di Wilmar in merito al calcolo dei prezzi inferiori utilizzando tutte le vendite dell'industria dell'Unione di cui sopra. Tuttavia dato che Wilmar non ha formulato alcun suggerimento o stima in merito all'ammontare degli adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, né alcun suggerimento su come affrontare la complessità della comparabilità dei prezzi riscontrata dalla sentenza del panel dell'OMC, non è stato possibile compiere alcuna ulteriore azione in merito a tale suggerimento.
- (268) La Commissione ha effettuato diversi confronti dei prezzi al fine di considerare tutte le possibili configurazioni dei tipi di prodotto, garantendo la massima comparabilità nella misura del possibile. La Commissione ha inoltre spiegato che la situazione del mercato durante il periodo dell'inchiesta era diversa da quella esaminata dal panel dell'OMC (con vendite ora dirette di PME da parte di produttori dell'Unione). La Commissione ha inoltre esaminato l'interazione e la relazione concorrenziale tra le importazioni indonesiane di PME e le vendite dell'Unione e ha concluso che il PME, essendo tra i tipi più economici di biodiesel, è in grado di esercitare una pressione sui prezzi delle vendite dell'Unione.
- (269) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha descritto questo calcolo come il confronto tra il PME indonesiano a CFPP13 con il FAME 0 e il RME prodotti dall'Unione a CFPP-14, e ha dichiarato che senza adeguamenti per tenere conto delle caratteristiche fisiche (ossia del CFPP) tale confronto è sostanzialmente inutile.
- (270) La Commissione ha osservato che questo calcolo è il confronto tra il PME indonesiano a CFPP13 e tutte le vendite dell'UE della produzione propria dell'industria dell'Unione, che comprende anche il PME. Per quanto concerne eventuali adeguamenti, non è stata presentata alcuna richiesta motivata e quantificata in relazione a tale adeguamento.
- (271) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni dall'Indonesia durante il periodo dell'inchiesta hanno ridotto notevolmente i prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione nel contesto di tutti e tre i metodi esaminati.

4.3.5. Costi successivi all'importazione

- (272) Il produttore esportatore Wilmar ha affermato che il livello di adeguamento utilizzato dalla Commissione per i costi successivi all'importazione pari a 8,50 EUR per tonnellata metrica, stabilito nella precedente inchiesta antidumping, era troppo basso e ha fornito documentazione che intendeva sostenere un importo adeguato pari a 14,50 EUR per tonnellata.
- (273) I dati presentati riguardavano una spedizione giunta dopo il periodo dell'inchiesta e la maggior parte dei costi riguardava il deposito dopo l'importazione che non dovrebbe rientrare nei costi di importazione. La Commissione non ha ritenuto che ciò costituisse una base più affidabile di quella precedentemente stabilita da un importatore indipendente e pertanto non ha accolto tale adeguamento.

- (274) L'operatore commerciale che si occupa di biodiesel Gunvor ha chiesto se i suoi dati fossero stati utilizzati per determinare i costi di importazione impiegati nei calcoli dei prezzi inferiori. I costi presentati da Gunvor nella sua risposta al questionario includevano un dato combinato per i costi di importazione (che sono utilizzati nel calcolo dei prezzi inferiori) e i costi successivi all'importazione (sostenuti tra l'importazione e la rivendita e non presi in considerazione nel calcolo dei prezzi inferiori).
- (275) Durante l'inchiesta in loco, Gunvor ha fornito dati riveduti utilizzando basi diverse, mentre i dati finali forniti da tale società erano basati su stime e non erano verificabili. Di conseguenza la Commissione ha deciso di utilizzare i costi di importazione impiegati nell'inchiesta che ha portato all'istituzione dei dazi antidumping con il regolamento (UE) n. 1194/2013, usati anche nella precedente inchiesta concernente le importazioni dall'Argentina ⁽³⁸⁾. La Commissione ha ritenuto che tali costi fossero più affidabili rispetto a quelli forniti da Gunvor.
- (276) Dato che l'inflazione nell'Eurozona è stata molto bassa dal 2012 (circa pari al 6 % in totale tra il 2012 e il 2018), la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare tali costi di importazione senza adeguarli per tenere conto dell'inflazione. In ogni caso, qualsiasi adeguamento in tal senso non avrebbe alcun impatto sui margini finali dei prezzi inferiori.
- (277) In assenza di altre osservazioni relative alle importazioni dall'Indonesia, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 279 a 301 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (278) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 302 a 308 del regolamento provvisorio.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (279) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell'Indonesia e Wilmar hanno presentato osservazioni sulla capacità di produzione dell'industria dell'Unione rilevando l'aumento della produzione e della capacità nel periodo in esame, tuttavia non hanno contestato il livello o l'andamento degli indicatori. Detti soggetti hanno sostenuto che tali aumenti hanno dimostrato che il biodiesel indonesiano non stava arrecando danno all'industria dell'Unione.
- (280) Tali argomentazioni sono trattate nella sezione 6 Nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.
- (281) In assenza di altre osservazioni in merito alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 309 a 313 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (282) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha osservato che la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel 2015 era dovuta al fatto che l'industria era «pressoché un monopolio assoluto senza libera concorrenza».
- (283) La Commissione ha osservato che, in ragione del fatto che l'industria dell'Unione consta di oltre 100 società in concorrenza tra loro, tale situazione non è indice di un monopolio. Nel corso dell'inchiesta non sono stati forniti elementi di prova relativi a un comportamento monopolistico dell'industria dell'Unione.
- (284) L'esportatore Wilmar e il governo dell'Indonesia hanno entrambi affermato che il considerando 317 del regolamento provvisorio era errato in quanto non teneva conto contemporaneamente delle importazioni di biodiesel dall'Argentina nell'UE.

⁽³⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1).

- (285) Tali importazioni sono considerate nella sezione 6 Nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.
- (286) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione dopo il 2015 non era un indicatore di pregiudizio «nella misura in cui l'industria dell'Unione agiva da monopolio virtuale» nel mercato dell'Unione. Wilmar ha inoltre fatto riferimento alla situazione particolare creata dai dazi antidumping istituiti a seguito dell'inchiesta iniziale.
- (287) L'ambito dell'inchiesta è limitato al periodo in esame, che è definito nell'avviso di apertura. Inoltre l'impatto dell'abrogazione dei dazi antidumping è riconosciuto al considerando 317 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto tale affermazione.
- (288) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha ribadito che la Commissione non aveva trattato le sue argomentazioni in merito agli effetti negativi delle importazioni di biodiesel argentino sull'andamento dell'industria dell'Unione.
- (289) A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento alla sezione 6.2.1 del regolamento provvisorio e alla sezione 6.2.1 del presente regolamento, nelle quali è trattato l'effetto delle importazioni argentine sull'industria dell'Unione.
- (290) In assenza di altre osservazioni relative al volume delle vendite e alla quota di mercato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 314 a 317 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3. Crescita

- (291) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che l'andamento dell'industria dell'Unione dal 2015 in poi dovrebbe essere esaminato in considerazione della sua «posizione di monopolio virtuale». Come descritto al considerando 283, non è stato fornito alcun elemento di prova relativo a una situazione monopolistica.
- (292) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 318 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (293) Il governo dell'Indonesia ha presentato osservazioni sugli andamenti in aumento di cui alla tabella 10 del regolamento provvisorio, ma non ha contestato i livelli o gli andamenti stessi. Ha affermato che tali andamenti in aumento non mostrano alcun segno di pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
- (294) Dato che il caso si basa su una minaccia di pregiudizio, tali osservazioni sono state respinte.
- (295) In assenza di altre osservazioni relative all'occupazione e alla produttività, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 319 e 320 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5. Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping

- (296) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la Commissione non ha valutato l'effetto delle importazioni di biodiesel sovvenzionato argentino in questa sezione. La Commissione ha rilevato nuovamente che l'analisi delle importazioni argentine è riportata nella sezione dedicata al nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.
- (297) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 321 e 324 del regolamento provvisorio.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (298) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha fatto riferimento all'andamento dei prezzi unitari di vendita e del costo di produzione unitario, rilevando che entrambi gli indicatori sono aumentati di quasi il 10 % durante il periodo in esame. Il governo dell'Indonesia e il produttore esportatore Wilmar hanno riscontrato l'esistenza di un nesso tra il costo di produzione e il prezzo di vendita, che la Commissione non contesta.

- (299) Il produttore esportatore Wilmar ha preso atto dell'osservazione della Commissione di cui al considerando 328 del regolamento provvisorio secondo la quale il biodiesel è un prodotto di base e praticare prezzi inferiori del 10 % determinerebbe una significativa pressione al ribasso sui prezzi. Wilmar non concorda con tale affermazione in quanto ciò sarebbe in contrasto con la dichiarazione della stessa Commissione secondo la quale esistono limiti all'uso del PME in ragione del suo livello di CFPP.
- (300) La Commissione non ha riscontrato alcun conflitto tra le due dichiarazioni. Wilmar non specifica se il limite sull'uso del PME è stato raggiunto durante il periodo dell'inchiesta. Anche nel caso in cui tale presunto limite fosse stato raggiunto, il fatto che il PME possa essere utilizzato da solo o in una miscela per ridurre il prezzo di tale miscela significa che esso ha inevitabilmente un effetto sui prezzi. La Commissione ha indicato questo effetto della miscelazione al considerando 290 del regolamento provvisorio.
- (301) Wilmar ha inoltre affermato che, al considerando 329 del regolamento provvisorio, la Commissione ha erroneamente riscontrato un nesso tra la pressione sui prezzi causata dalle importazioni di PME e la redditività dell'industria dell'Unione e ha fatto riferimento alla situazione dell'industria dell'Unione tra il 2012-2013 e il mese di settembre del 2017 in relazione a tale affermazione.
- (302) A questo proposito, la Commissione ha osservato di essere giunta alla conclusione di cui al considerando 329 del regolamento provvisorio tenendo conto dei dati del periodo considerato, che è fissato all'inizio dell'inchiesta senza riferimento ad eventuali fattori esterni. Wilmar non contesta il nesso in quanto tale stabilito tra l'aumento dei costi di produzione e il margine di profitto insoddisfacente in ragione della pressione sui prezzi delle importazioni in questione. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (303) Inoltre Wilmar ha indicato che vi erano differenze notevoli in termini di redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito per diversi produttori dell'Unione inclusi nel campione, circostanza questa che sottolinea come fattori diversi dalla pressione sui prezzi determinata dai produttori indonesiani di biodiesel stiano influenzando i profitti e la situazione finanziaria dei produttori dell'UE.
- (304) La Commissione ha ritenuto che i produttori inclusi nel campione mostreranno tutti andamenti individuali, tuttavia l'effetto delle singole anomalie viene ridotto stabilendo le risultanze sulla base del campione nel suo insieme. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (305) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito le proprie argomentazioni precedenti senza fornire elementi di prova nuovi a sostegno delle proprie affermazioni. Tali affermazioni sono state pertanto nuovamente respinte.
- (306) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando da 325 a 329 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (307) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 330 e 331 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3. Scorte

- (308) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha fatto riferimento all'andamento delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, tuttavia senza contestare la risultanza della Commissione di cui al considerando 333 del regolamento provvisorio.
- (309) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 332 e 333 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (310) A seguito dell'istituzione di misure provvisorie, il governo dell'Indonesia ha preso atto della redditività dell'industria dell'Unione nel periodo in esame e di conseguenza dell'utile sul capitale investito. Il governo dell'Indonesia ha formulato osservazioni sull'andamento della redditività dell'industria dell'Unione rispetto al volume delle importazioni dall'Indonesia, affermando che la redditività negativa nel 2015 non poteva essere attribuita alle importazioni indonesiane di biodiesel dato che erano trascurabili durante tale anno.

- (311) Tale aspetto è stato trattato nella sezione 6 Nesso di causalità del regolamento provvisorio, considerando da 361 a 365. In effetti nel regolamento provvisorio, la redditività leggermente negativa del 2015 non è stata attribuita alle importazioni indonesiane di biodiesel.
- (312) Il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la dichiarazione di cui al considerando 329 del regolamento provvisorio (ossia quella secondo la quale l'industria dell'Unione non è riuscita a migliorare il proprio insoddisfacente margine di profitto a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate) è infondata.
- (313) Wilmar ha osservato che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione non era buona quando l'industria del biodiesel dell'UE era protetta dai dazi sul biodiesel abrogati dal 2012-2013 fino ad almeno il mese di settembre del 2017 e pertanto, la mancanza di miglioramento di tale situazione finanziaria può essere spiegata soltanto da carenze esistenti all'interno di tale settore.
- (314) La Commissione ha osservato che in seguito all'aumento improvviso delle importazioni sovvenzionate di biodiesel indonesiano in seguito all'abrogazione dei dazi antidumping esistenti nel marzo 2018, l'industria dell'Unione non ha potuto migliorare il proprio margine di profitto insoddisfacente, sostanzialmente inferiore all'obiettivo di profitto in un mercato in crescita. Di conseguenza ciò conferma la risultanza provvisoria della Commissione.
- (315) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha riaffermato le proprie osservazioni di cui nella fase provvisoria, già trattate in precedenza. Inoltre ha affermato che i bassi profitti non potevano essere collegati alle importazioni, dato il «monopolio virtuale» dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame.
- (316) Tale argomentazione è infondata, dato che l'industria dell'Unione era composta da oltre 200 società in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione del biodiesel e non vi sono elementi di prova attestanti che vi sia alcun tipo di collusione tra i produttori dell'Unione.
- (317) In assenza di altre osservazioni in materia di redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 334 a 340 del regolamento provvisorio.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (318) In seguito all'istituzione di misure provvisorie, il governo dell'Indonesia ha concluso che, sulla base degli indicatori di cui al regolamento provvisorio, la situazione dell'industria dell'Unione era «solida».
- (319) La Commissione non concorda con tale osservazione e osserva che un'industria la cui redditività rimane inferiore all'1 % del fatturato, che sta perdendo quasi 15 punti percentuali in termini di quota di mercato e che non è in grado di beneficiare di un mercato in crescita del 33 % non si trova in una situazione solida.
- (320) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul pregiudizio di cui ai considerando da 341 a 346 del regolamento provvisorio.

4.5. Indicatori economici successivamente al periodo dell'inchiesta

- (321) Al fine di esaminare ulteriormente la situazione dell'industria dell'Unione al fine di trarre risultanze sulla minaccia di pregiudizio, la Commissione ha inviato ulteriori domande e ha ricevuto risposte dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per i dati relativi al periodo da ottobre del 2018 a giugno del 2019 («il periodo successivo a quello dell'inchiesta»). I dati per il periodo successivo a quello dell'inchiesta riportati in appresso, come gli indicatori microeconomici, sono presentati come media ponderata dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (322) Per il periodo successivo a quello dell'inchiesta, per alcuni indicatori macroeconomici come la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, la produzione e le vendite, è stato possibile analizzare le informazioni solo per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, dati i limiti temporali dell'inchiesta. Pertanto i dati riguardanti il periodo dell'inchiesta non sono direttamente confrontabili con quelli per il periodo successivo a quello dell'inchiesta. È altresì vero che la Commissione sta confrontando i 12 mesi del periodo dell'inchiesta con i 9 mesi del periodo successivo a quello dell'inchiesta, ma in questa fase dell'inchiesta non sono ancora disponibili 12 mesi di dati per il periodo successivo a quello dell'inchiesta.

- (323) Tali dati consentono comunque di analizzare l'evoluzione della situazione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione dopo il periodo dell'inchiesta; i dati sono inoltre indicizzati reciprocamente su base annua.
- (324) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha richiesto nuovamente alla Commissione di raccogliere 12 mesi di dati relativi al periodo successivo a quello dell'inchiesta (da ottobre 2018 a settembre 2019) e ha inoltre chiesto alla Commissione di raccogliere dati da tutti i produttori dell'Unione. Tuttavia la raccolta di queste informazioni aggiuntive non è stata possibile nel tempo a disposizione. La richiesta è stata quindi respinta.
- (325) La produzione, le vendite e i costi unitari e i prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato l'andamento seguente:

Tabella 2

L'industria dell'Unione durante e dopo il periodo dell'inchiesta

	Periodo dell'inchiesta	Ottobre 2018 – giugno 2019
Produzione totale (tonnellate)	2 510 356	1 824 599
Indice (annualizzato) ⁽³⁹⁾	100	97
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (tonnellate)	2 524 646	1 871 962
Indice (annualizzato)	100	99
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	791	760
Indice	100	96
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)	794	790
Indice	100	100
Tasso di utilizzo degli impianti	82 %	80 %

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (326) La produzione nel periodo successivo a quello dell'inchiesta è diminuita leggermente rispetto al periodo dell'inchiesta, mentre le vendite sul mercato dell'Unione sono rimaste piuttosto costanti.
- (327) Il costo di produzione unitario per le società incluse nel campione è diminuito leggermente dopo il periodo dell'inchiesta, mentre il prezzo unitario di vendita è rimasto stabile.
- (328) Il profitto delle società incluse nel campione è stato calcolato utilizzando i dati del questionario relativo al periodo successivo all'inchiesta. Da tale calcolo è risultato un profitto medio delle società incluse nel campione pari al 3,8 % per i nove mesi successivi al periodo dell'inchiesta. Le società incluse nel campione hanno fornito dati mensili in merito a costi e prezzi, che la Commissione ha quindi aggregato per ottenere una media per trimestre che è stata divulgata nella tabella 3.
- (329) Tuttavia quando tale profitto viene analizzato trimestralmente, si riscontra un andamento diverso:

Tabella 3

Profitti nel periodo successivo a quello dell'inchiesta

	2018 4° trim.	2019 1° trim.	2019 2° trim.	Totale successivamente al periodo dell'inchiesta
Profitti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione	10,8 %	0,1 %	-5,0 %	3,8 %

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

⁽³⁹⁾ I dati relativi alla produzione e al volume delle vendite per il periodo di 9 mesi successivo all'inchiesta (da ottobre del 2018 a giugno del 2019) registrati in questa tabella sono stati estrapolati su base annua, tramite moltiplicazione per un fattore di 12/9, al fine di ottenere dati comparabili per l'indice annualizzato.

- (330) Di conseguenza dalle tabelle 2 e 3 emerge che, in relazione al periodo successivo a quello dell'inchiesta, la Commissione ha osservato cambiamenti relativamente modesti rispetto al periodo dell'inchiesta, fatta eccezione per il margine di profitto dei produttori inclusi nel campione che è passato dallo 0,8 % per il periodo dell'inchiesta al 3,8 % nel periodo successivo. L'aumento dei profitti nel periodo successivo a quello dell'inchiesta è trainato dal quarto trimestre del 2018.
- (331) I profitti maggiori registrati nell'inverno 2018-2019 sono stati eccezionali. Sono stati registrati da una società inclusa nel campione che è stata in grado di sfruttare una situazione di trasporto incerta nella propria regione. La temporanea carenza di offerta causata da tale situazione ha consentito alla società di aumentare i propri prezzi e quindi i propri profitti in tale periodo, circostanza che ha influito sul quarto trimestre del 2018 e su parte del primo trimestre del 2019 ⁽⁴⁰⁾.
- (332) Tuttavia i profitti per le altre società incluse nel campione sono rimasti significativamente inferiori a quelli previsti per tutti i trimestri del periodo successivo a quello dell'inchiesta. Nel secondo trimestre del 2019 quando l'incerta situazione dei trasporti si era risolta da sola, i profitti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono scesi, registrando una perdita del 5 %.
- (333) Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la redditività negativa nel secondo trimestre del 2019 è stata causata da eventi straordinari accaduti presso Saipol durante detto trimestre. Tuttavia, sebbene tale produttore dell'Unione abbia effettivamente dovuto affrontare una situazione eccezionale durante il periodo successivo a quello dell'inchiesta, tale questione ha interessato il primo trimestre del 2019 e non il secondo. Si ritiene pertanto che il calo della redditività sia causato dai notevoli quantitativi di importazioni sovvenzionate entrate nel mercato dell'Unione a prezzi estremamente bassi.
- (334) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha affermato di ritenere che le sintesi non riservate dei questionari del periodo successivo a quello dell'inchiesta non fossero sufficienti per consentire alle parti interessate di rispondere alle conclusioni della Commissione.
- (335) Tuttavia tutte le risposte al questionario erano accompagnate da significative versioni consultabili. Laddove non è stato possibile riepilogare i dati a livello aziendale, la Commissione ha aggregato i dati e li ha pubblicati nella divulgazione finale delle informazioni e nelle tabelle 2 e 3 di cui sopra.
- (336) Al fine di garantire ulteriore trasparenza, la Commissione ha individuato informazioni pertinenti non riservate indicando che i prezzi dell'RME hanno registrato livelli elevati in tutti i periodi in ragione dei bassi livelli di acqua nel Reno durante l'inverno 2018-2019 e ha aggiunto tali informazioni al fascicolo pubblico.
- (337) Il governo dell'Indonesia ha risposto a queste informazioni e ha sostenuto che gli eccezionali profitti nell'inverno 2018-2019 erano dovuti anche all'aumento della domanda di RME nell'Unione in inverno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e alla diminuzione dei costi di produzione nell'industria dell'Unione nel periodo successivo a quello dell'inchiesta.
- (338) Il governo dell'Indonesia ha altresì sostenuto che il prezzo unitario di vendita è rimasto stabile ed è addirittura diminuito durante il periodo successivo a quello dell'inchiesta, circostanza che suggerisce che l'aumento dei prezzi non aveva natura eccezionale.
- (339) Il governo dell'Indonesia ha affermato inoltre che i problemi legati alle materie prime nell'inverno 2018-2019 avrebbero potuto incidere sui dati relativi alla redditività per l'industria dell'UE per il secondo trimestre del 2019.
- (340) Le argomentazioni del governo dell'Indonesia sono state respinte in quanto basate su congetture e non correlate all'articolo che la Commissione aveva inserito nel fascicolo pubblico per assistere le parti in merito alla particolare situazione registrata nell'inverno 2018-2019.
- (341) Di conseguenza la Commissione ha concluso che nel periodo successivo a quello dell'inchiesta la situazione economica dell'industria dell'Unione è ulteriormente peggiorata.

5. MINACCIA DI PREGIUDIZIO

5.1. La natura delle sovvenzioni in esame

- (342) In seguito all'istituzione di misure provvisorie, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la Commissione non aveva stabilito un nesso tra le sovvenzioni riscontrate e i prezzi inferiori praticati e la depressione dei prezzi.

⁽⁴⁰⁾ Ad esempio, cfr. articolo di stampa su AGQM del 14 novembre 2018: <https://www.agqm-biodiesel.de/en/news/news/price-european-rme-hits-all-time-high-due-low-rhine-levels> (data dell'ultimo accesso: 22 ottobre 2019).

- (343) La Commissione ha espresso disaccordo. Esiste un nesso evidente tra la disponibilità di olio di palma greggio a prezzi bassi e i prezzi inferiori riscontrati durante il periodo dell'inchiesta, dato che i membri dell'industria dell'Unione, dovendo procurarsi l'olio di palma greggio sul mercato mondiale, pagano molto di più le loro materie prime e non riescono quindi a offrire un prezzo corrispondente a quello del biodiesel indonesiano sovvenzionato. La prosecuzione di questo programma, in associazione agli altri due regimi di sovvenzione individuati nella presente inchiesta, sono in grado di mantenere le esportazioni di biodiesel indonesiano a un livello di prezzo che incide sull'industria dell'Unione.
- (344) Wilmar ha quindi presentato osservazioni sul considerando 350 del regolamento provvisorio, ribadendo che esiste un limite naturale alle importazioni di PME nell'Unione e pertanto la Commissione non può affermare che le importazioni aumenterebbero.
- (345) Dato che Wilmar non ha spiegato quale sia tale «limite naturale», non è stato possibile verificare tale asserzione, che viene pertanto respinta. Secondo la Commissione non vi sono ostacoli (se non la domanda del mercato, soggetta a norme in materia di concorrenza leale) alle importazioni di biodiesel dall'Indonesia nell'UE.
- (346) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito nuovamente i punti sollevati nella fase provvisoria riguardanti il nesso tra le sovvenzioni riscontrate e la minaccia di pregiudizio. Tuttavia non sono state addotte argomentazioni nuove e tali affermazioni sono state pertanto nuovamente respinte.
- (347) Wilmar ha osservato altresì che Masol, il più grande produttore di PME nell'Unione, era legato al gruppo Musim Mas, produttore indonesiano di biodiesel, e ha sollevato la questione relativa al prezzo che Masol potrebbe pagare per acquistare olio di palma dall'Indonesia.
- (348) La Commissione non ha formulato osservazioni sulle operazioni aziendali riservate di singole società nell'Unione o altrove, tuttavia ha stabilito che Masol acquista il proprio olio di palma in linea con le condizioni di mercato. Il rapporto tra il gruppo Musim Mas e Masol non ha quindi influenzato l'analisi del pregiudizio.
- (349) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha sostenuto ancora una volta che l'OPPF non era un programma di sovvenzioni e che il prelievo all'esportazione sull'olio di palma greggio era stato ridotto a zero.
- (350) La Commissione ha sottolineato le risultanze di cui alla sezione 3 sulle sovvenzioni, che confermano palesemente il contrario.
- (351) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 349 a 350 del regolamento provvisorio.

5.2. Tasso significativo di aumento delle importazioni sovvenzionate

- (352) A seguito dell'istituzione di misure provvisorie, il governo dell'Indonesia ha osservato che la Commissione dovrebbe tenere conto degli sviluppi occorsi nel periodo successivo a quello dell'inchiesta in relazione alle importazioni di biodiesel dall'Indonesia.
- (353) La Commissione ha analizzato le importazioni dall'Indonesia dalla fine del periodo dell'inchiesta fino alla fine del mese di giugno del 2019 (ossia dal quarto trimestre del 2018 al secondo trimestre del 2019):

Tabella 4

Importazioni dall'Indonesia durante e dopo il periodo dell'inchiesta

	PI	2018 4° trim.	2019 1° trim.	2019 2° trim.
Importazioni totali di biodiesel (tonnellate metriche) dall'Indonesia	516 068	139 091	234 677	207 310

Fonte: Surveillance II

- (354) La Commissione ha osservato che sebbene il periodo dell'inchiesta comprenda quattro trimestri, dal quarto trimestre del 2017 al terzo trimestre del 2018, importazioni significative sono state registrate soltanto negli ultimi due trimestri. Per motivi di riferimento, i quattro trimestri del periodo dell'inchiesta sono riprodotti qui:

Tabella 5

Importazioni dall'Indonesia durante il PI

	2017 4° trim.	2018 1° trim.	2018 2° trim.	2018 3° trim.
Importazioni totali di biodiesel (tonnellate metriche) dall'Indonesia	0	25 275	227 114	263 678

Fonte: Surveillance II

- (355) I dati mostrano che le importazioni dall'Indonesia sono continuate dopo la fine del periodo dell'inchiesta e con quantitativi significativi. Tuttavia il picco registrato nel 2018 pari a 263 678 tonnellate metriche al trimestre per il terzo trimestre non può essere confrontato con il terzo trimestre del 2019, dato che le importazioni durante tale trimestre sono influenzate dall'istituzione di dazi provvisori. Inoltre i primi tre trimestri successivi al periodo dell'inchiesta non sono direttamente comparabili con gli ultimi tre trimestri del periodo dell'inchiesta, in considerazione delle differenze stagionali; di conseguenza, i dati relativi al periodo successivo a quello dell'inchiesta non sono conclusivi in merito alla previsione di un aumento sostanziale delle importazioni in futuro.
- (356) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha osservato che, confrontando il secondo trimestre del 2019 con il secondo trimestre del 2018, le importazioni dall'Indonesia sono diminuite del 9 % e ciò dovrebbe pertanto dimostrare che non si prevedono aumenti sostanziali delle importazioni.
- (357) La Commissione ha respinto tale affermazione dato che la differenza del 9 % equivale a 20 000 TM o a una spedizione di biodiesel. Di conseguenza la differenza tra i due trimestri può essere spiegata da una singola spedizione che ricade in un trimestre o nel successivo. Inoltre gli elementi di prova relativi a un solo trimestre non contraddicono la risultanza della Commissione dell'esistenza di dati inconcludenti sul fatto che in futuro si prevedano aumenti sostanziali delle importazioni.
- (358) Il governo dell'Indonesia e il produttore esportatore Wilmar hanno altresì chiesto alla Commissione di considerare «sostanziali» i quantitativi delle importazioni di biodiesel dall'Argentina, dato che la maggior parte dell'aumento delle importazioni è provenuto in genere dall'Argentina. La Commissione ha già fatto riferimento all'impatto delle importazioni dall'Argentina ai considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio, che né il governo dell'Indonesia né Wilmar hanno contestato. L'effetto delle importazioni dall'Argentina rientra nella valutazione del nesso di causalità e non mette in discussione il sostanziale aumento delle importazioni dall'Indonesia.
- (359) Il produttore esportatore Wilmar ha chiesto alla Commissione di considerare «sostanziali» le importazioni dall'Indonesia prima del periodo in esame. Non è prassi della Commissione estendere la propria analisi oltre il periodo in esame e tale argomentazione è stata respinta. In ogni caso, come osservato in precedenza, le importazioni dall'Indonesia sembrano aver raggiunto volumi analoghi a quelli già rilevati nel contesto dell'inchiesta antidumping del 2013.
- (360) Tanto Wilmar quanto il governo dell'Indonesia hanno quindi menzionato le disposizioni della direttiva RED II che limiteranno in futuro le importazioni nell'UE di PME a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione. La Commissione ha osservato che tale limite inizierà ad avere effetto a decorrere dalla fine del 2023 ⁽⁴¹⁾. Dato che non è possibile prevedere l'effetto di tale direttiva e che il PME può comunque essere importato nell'UE ai sensi di tale direttiva nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, anche tale argomentazione è stata respinta in quanto non pregiudica l'analisi attuale della minaccia di pregiudizio che le importazioni indonesiane porranno all'industria dell'Unione nel prossimo futuro.
- (361) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha ribadito le proprie osservazioni in merito alla probabilità di un aumento delle importazioni dall'Indonesia e ha chiesto nuovamente alla Commissione di estendere il periodo in esame a quello antecedente al 2013.
- (362) La Commissione ha respinto tali osservazioni e, in particolare, la richiesta di estendere artificialmente il periodo in esame per tener conto dei periodi precedenti l'istituzione di dazi antidumping, non essendo prassi della Commissione procedere in tal senso. Di conseguenza, nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto opportuno incentrare la propria analisi sul periodo in esame e sugli sviluppi del periodo successivo a quello dell'inchiesta.

⁽⁴¹⁾ Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

- (363) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Indonesia ha osservato che taluni paesi sembrano limitare l'accesso al mercato dei biocarburanti a base di olio di palma e ha fatto specifico riferimento a Norvegia e Francia.
- (364) La Commissione osserva che la Norvegia non è membro dell'Unione europea e pertanto la sua legislazione non ha alcuna incidenza sul mercato europeo del biodiesel. Tuttavia la Commissione ha osservato che sembra che il governo norvegese abbia imposto i medesimi criteri di sostenibilità (rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni) in vigore nell'UE ⁽⁴²⁾. La Commissione non rileva alcun nesso tra la legislazione in vigore in Norvegia e le esportazioni dall'Indonesia verso l'UE.
- (365) Il governo dell'Indonesia ha inoltre fatto specifico riferimento a un regolamento approvato in Francia «che vieterebbe l'uso dell'olio di palma nei biocarburanti a decorrere dal 31 dicembre 2019» ⁽⁴³⁾.
- (366) Dall'analisi di tale legge sembra emergere che il governo francese interromperà le esenzioni fiscali per l'olio di palma il 1° gennaio 2020 e di conseguenza, in Francia, l'olio di palma non sarà considerato un biocarburante a meno che non provenga da una piantagione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni ⁽⁴⁴⁾.
- (367) La Commissione ha osservato che la legge non avrà effetto fino al 2020. Questo è l'inizio del periodo previsto dalla direttiva RED II nel quale le importazioni in tutta l'UE di biodiesel a base di materie prime ad alto rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, come il PME, saranno limitate ai livelli del 2019.
- (368) La Commissione ha inoltre osservato che poiché questa legge avrà effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2020 e soltanto in Francia, essa non incide sul quantitativo di PME consumato nell'Unione nel 2019 e, dato che il livello del 2019 diventerà il limite per il 2020, la legge francese non avrà alcun effetto sul quantitativo di PME importato in tutta l'Unione che viene preso in considerazione per l'obbligo di miscelazione negli anni successivi.
- (369) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 351 e 352 del regolamento provvisorio.

5.3. Sufficiente disponibilità di capacità e capacità di assorbimento di paesi terzi

- (370) In seguito all'istituzione di misure provvisorie, il governo dell'Indonesia ha osservato che la Commissione non aveva fornito dati specifici per dimostrare la capacità potenziale degli Stati Uniti d'America («USA») di assorbire ulteriori esportazioni dall'Indonesia, aspetto trattato ai considerando 355 e 356 del regolamento provvisorio.
- (371) Dato il livello elevato delle misure in vigore negli Stati Uniti, la Commissione ha ritenuto che non sia plausibile pensare che gli Stati Uniti assorbano esportazioni dall'Indonesia nel prossimo futuro.
- (372) La Commissione ha inoltre osservato che l'ultima relazione della rete statunitense GAIN da Giacarta ⁽⁴⁵⁾ ha analizzato le statistiche indonesiane sulle esportazioni e ha dimostrato che le esportazioni di biodiesel negli Stati Uniti sono terminate a novembre del 2016 e non sono ripartite.
- (373) Nella sua risposta alla serie di domande del periodo successivo a quello dell'inchiesta rivoltegli l'EBB ha osservato che era previsto che la capacità in Indonesia aumentasse passando da 11,5 miliardi di litri a 13 miliardi di litri entro il 2021, secondo l'ultima relazione della rete statunitense GAIN di Giacarta.
- (374) Il governo dell'Indonesia ha osservato altresì che l'Indonesia sta effettuando una transizione dall'obbligo di miscelazione B20 a un obbligo di miscelazione B30, ossia sta passando dalla miscelazione di biodiesel al 20 % con diesel minerale a una miscelazione di biodiesel al 30 %, circostanza questa che aumenterà la domanda interna. Lo stesso aspetto è stato menzionato anche dal produttore esportatore Wilmar.
- (375) Nelle loro osservazioni in merito a quelle presentate dall'EBB in relazione ai dati relativi al periodo successivo a quello dell'inchiesta, il governo dell'Indonesia ha affermato che si prevede che l'attuazione dell'obbligo di miscelazione B30 assorba tutta la capacità di produzione di biodiesel in Indonesia.

⁽⁴²⁾ Ad esempio cfr. <https://www.regnskog.no/en/news/palmoil-in-biodiesel-sees-massive-drop-in-norway> (data dell'ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

⁽⁴³⁾ <https://www.ofimagazine.com/news/france-bans-palm-oil-from-biofuels> (data dell'ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

⁽⁴⁴⁾ <https://www.reuters.com/article/us-total-biofuels-palmoil/french-court-rules-against-tax-breaks-for-palm-oil-biofuel-idUSKBN1WQ0ZG> (data dell'ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

⁽⁴⁵⁾ Relazione annuale della rete statunitense GAIN da Giacarta (Indonesia) sui biocarburanti, 8-9-2019.

- (376) La Commissione ha preso atto dell'ambizione del governo indonesiano di aumentare l'obbligo di miscelazione da B20 a B30, tuttavia ha altresì preso atto delle osservazioni dell'EBB del 29 aprile 2019 che mostrano che gli operatori indonesiani hanno incontrato difficoltà in termini di distribuzione, disponibilità di immagazzinamento e infrastrutture di miscelazione nell'attuazione dell'obbligo di miscelazione B20 e che l'obiettivo dell'aumento di tale obbligo è ridurre le importazioni di diesel minerale, piuttosto che ridurre le esportazioni di biodiesel verso altri mercati, come quello dell'UE.
- (377) Inoltre la Commissione ha preso atto delle osservazioni dell'EBB nel suo elenco B di domande per il periodo successivo a quello dell'inchiesta, presentate il 6 settembre 2019, secondo le quali sebbene il numero di punti di miscelazione sia ridotto e la loro dimensione sia aumentata, si prevede che l'attuazione dell'obbligo di miscelazione B30 richiederà tempo. Taluni settori (ad esempio l'estrazione mineraria) richiedono un'applicazione ritardata dell'obbligo di miscelazione B30, potrebbero essere necessari adattamenti tecnici sui veicoli che funzionano con carburante B30, inoltre, nel settore non soggetto all'obbligo di servizio pubblico le macchine soggette alla norma ASTM potrebbero non essere più in garanzia se utilizzano carburante B30.
- (378) La Commissione non ritiene pertanto che il passaggio da un obbligo di miscelazione B20 a un obbligo di miscelazione B30 limiterà in maniera significativa i quantitativi di biodiesel esportati dall'Indonesia nell'UE nel prossimo futuro, in particolare in considerazione delle capacità inutilizzate estremamente notevoli dell'industria indonesiana del biodiesel che la rete statunitense GAIN stima essere pari al 30 % per il 2019.
- (379) A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Indonesia ha osservato che la Commissione non aveva pienamente trattato la sua argomentazione secondo la quale l'attuazione dell'obbligo di miscelazione B30 è un impegno del governo dell'Indonesia per il quale le sperimentazioni complete inizieranno nel mese di novembre del 2019. Inoltre il governo dell'Indonesia afferma che la Commissione ha semplicemente riaffermato le argomentazioni dell'EBB.
- (380) Il produttore esportatore Wilmar ha inoltre chiesto alla Commissione di riesaminare gli effetti dell'obbligo di miscelazione B30 sulla futura capacità inutilizzata dell'industria indonesiana del biodiesel.
- (381) La Commissione ha preso atto delle ulteriori osservazioni del governo dell'Indonesia e di Wilmar e ha esaminato la questione dell'obbligo di miscelazione B30 con la dovuta attenzione.
- (382) Tuttavia l'ultima relazione della rete statunitense GAIN da Giacarta sostiene i dubbi dell'EBB sul fatto che l'obbligo di miscelazione B30 possa essere realizzato entro il termine indicato dal governo dell'Indonesia. La relazione GAIN rileva che l'obbligo di miscelazione B20, che era un obiettivo obbligatorio già per il 2016, sarà probabilmente conseguito per la prima volta soltanto nel 2019, ovvero tre anni dopo la scadenza stabilita.
- (383) Dato che l'aumento medio dei tassi di miscelazione oscilla tra 2,5 ⁽⁴⁶⁾ e 3,2 ⁽⁴⁷⁾ punti percentuali l'anno, un aumento dal 19,9 % al 30 % in un solo anno sembra estremamente ambizioso.
- (384) La Commissione ha pertanto concluso che è improbabile che un obbligo di miscelazione B30 venga rispettato nel prossimo futuro e che incida significativamente sulla capacità inutilizzata in Indonesia nel prossimo futuro.
- (385) Al considerando 357 del regolamento provvisorio la Commissione ha ritenuto che non vi fossero altri mercati significativi disponibili per i produttori indonesiani considerando il livello proibitivamente elevato dei dazi applicabili alle importazioni negli Stati Uniti.
- (386) In risposta Wilmar ha osservato che esistono esportazioni in Cina e ha dichiarato di ritenere che la Cina disponga della capacità necessaria per assorbire le esportazioni di PME dall'Indonesia in futuro.
- (387) La Commissione ha osservato che non esiste un obbligo di miscelazione in vigore in Cina e pertanto, le vendite non saranno effettuate nel lungo termine. Nelle sue osservazioni in merito al questionario per il periodo successivo a quello dell'inchiesta l'EBB ha fornito dati che dimostrano che la Cina importa il PME soltanto in maniera opportunistica, quando è più economico rispetto al diesel minerale. Tale situazione non può essere considerata un'alternativa valida nel lungo termine per le esportazioni indonesiane rispetto alla domanda in costante crescita di biodiesel registrata sul mercato dell'Unione in considerazione dell'obbligo di miscelazione.

⁽⁴⁶⁾ MEDIA 2011-2019.

⁽⁴⁷⁾ MEDIA 2016-2019.

- (388) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito tale posizione per quanto concerne l'esportazione di PME e anche di olio di palma dall'Indonesia alla Cina, affermando che la Cina rappresentava un «mercato di esportazione confermato e stabile per il biodiesel indonesiano».
- (389) Wilmar ha tuttavia osservato che la Cina importa biodiesel da olio di palma «in virtù del prezzo basso». Questa è stata la conclusione della Commissione nella fase provvisoria secondo la quale le importazioni dall'Indonesia alla Cina avvengono soltanto quando il PME è più economico del diesel minerale e pertanto le esportazioni verso la Cina si basano sull'esistenza della sovvenzione già accertata.
- (390) Dato che la Cina non ha in vigore obblighi per la miscelazione del biodiesel con il diesel minerale, la Commissione non disponeva di elementi di prova che confermino l'affermazione di Wilmar secondo la quale la Cina è un mercato di esportazione confermato e stabile per il biodiesel indonesiano.
- (391) Durante il periodo successivo a quello dell'inchiesta la Cina ha rappresentato soltanto il 27 % circa delle esportazioni indonesiane, mentre l'Unione ha rappresentato circa il 71 %. Pertanto nonostante le opportunistiche vendite di biodiesel indonesiano in Cina, l'Unione è ancora il mercato di esportazione più importante per i produttori indonesiani.
- (392) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Indonesia ha osservato altresì che la Cina importava quantitativi notevoli di olio di palma dall'Indonesia e che le importazioni di olio di palma dovrebbero aumentare, riducendo i quantitativi di olio di palma disponibili in Indonesia da trasformare in biodiesel.
- (393) La Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia prevede pertanto che la domanda crescente di olio di palma in Cina sarebbe soddisfatta deviando l'olio di palma esistente dalla produzione di biodiesel alle vendite all'esportazione. Non è stato fornito alcun elemento di prova attestante che le esportazioni di olio di palma comporterebbero una carenza di offerta di olio di palma per i produttori indonesiani di biodiesel. La Commissione si aspetterebbe che la reazione indonesiana all'aumento della domanda di olio di palma sia quella di aumentare l'offerta piuttosto che di deviare le offerte esistenti da attività industriali quali la produzione di biodiesel.
- (394) La Commissione ha inoltre analizzato le esportazioni di olio di palma in Cina utilizzando le relazioni della rete statunitense GAIN da Giacarta per il 2019. Le esportazioni verso la Cina sembrano essere aumentate, tuttavia stanno sostituendo le esportazioni verso l'India, dove i dazi all'importazione di olio di palma sono elevati.
- (395) La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi siano elementi di prova di un aumento a lungo termine della domanda di biodiesel esportato dall'Indonesia verso la Cina, né alcun elemento di prova attestante che un aumento della domanda di olio di palma in Cina provocherebbe una carenza di offerta di olio di palma per produrre biodiesel da esportare verso l'Unione europea.
- (396) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 353 a 357 del regolamento provvisorio.

5.4. Livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate

- (397) A seguito dell'istituzione di misure provvisorie, Wilmar ha dichiarato che una constatazione dell'esistenza di prezzi inferiori non può corroborare una constatazione di minaccia di pregiudizio, dato che tale pratica si distingue da un effetto depressivo sui prezzi o da una loro contrazione.
- (398) La Commissione ha espresso disaccordo. Le risultanze che rilevano l'applicazione di prezzi notevolmente inferiori sono state tratte nel contesto di una situazione dell'industria dell'Unione estremamente delicata, sebbene non ancora materialmente pregiudicata dai prezzi inferiori osservati. La pratica dei prezzi inferiori, laddove proseguita, costituisce una minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.
- (399) In ogni caso, la Commissione ha riscontrato anche l'esistenza di una depressione dei prezzi al considerando 328 del regolamento provvisorio, circostanza questa che l'ha portata a concludere che in ragione di tale pressione sui prezzi derivante dalle importazioni indonesiane sovvenzionate, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare dei costi decrescenti durante il periodo dell'inchiesta, essendo stata costretta a trasferire completamente tale riduzione dei costi sui propri clienti per evitare una perdita ancora maggiore della quota di mercato.
- (400) La Commissione rileva in tale contesto che, nel 2018 e nella prima metà del 2019, le esportazioni di biodiesel dall'Indonesia alla Cina sono avvenute allo stesso prezzo per tonnellata metrica delle esportazioni verso l'UE.
- (401) Ciò dimostra altresì la difficile situazione dell'industria dell'Unione e l'attuale minaccia rappresentata dalle importazioni in questione.

- (402) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha nuovamente dichiarato che una constatazione dell'esistenza di prezzi inferiori non può sostenere il riscontro di una minaccia di pregiudizio. La Commissione risponde nuovamente affermando che i prezzi inferiori rilevati costituiscono una minaccia capace di determinare in futuro un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.
- (403) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione e ribadito le proprie risultanze di cui al considerando 358 del regolamento provvisorio.

5.5. Livello delle scorte

- (404) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul pregiudizio di cui al considerando 359 del regolamento provvisorio.

5.6. Conclusione

- (405) La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell'inchiesta le importazioni dall'Indonesia hanno costituito una minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e ha quindi confermato le proprie conclusioni in merito alla minaccia di pregiudizio notevole di cui al considerando 360 del regolamento provvisorio.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate originarie dell'Indonesia

- (406) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate originarie dell'Indonesia rappresentavano una minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.
- (407) La Commissione ha concluso che l'aumento delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta, nonché i prezzi inferiori e la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione determinate dalle importazioni sovvenzionate hanno causato all'industria dell'Unione la perdita di quote di mercato nonostante l'aumento della produzione e della capacità e hanno impedito a tale industria di beneficiare di una situazione di mercato altrimenti favorevole.
- (408) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia e Wilmar hanno osservato che la produzione e la capacità dell'industria dell'Unione sono aumentate durante il periodo in esame, unitamente ai quantitativi di vendita assoluti. Tali soggetti hanno altresì rilevato che all'aumento delle importazioni dall'Indonesia è corrisposto un aumento della redditività dell'industria dell'Unione.
- (409) La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tali osservazioni, in particolare per quanto concerne i profitti dell'industria dell'Unione che sono rimasti all'interno di un intervallo di valori compreso tra -1 % e 1 % durante tutto il periodo in esame. Di conseguenza, la variazione della redditività durante il periodo in esame non è significativa.
- (410) Per quanto concerne la produzione e la capacità dell'industria dell'Unione, sebbene esse siano aumentate in termini assoluti durante il periodo in esame, l'industria dell'Unione non è stata in grado di sfruttare appieno l'aumento del consumo, dato che le importazioni dall'Indonesia hanno conquistato quote di mercato precedentemente appartenenti all'industria dell'Unione.
- (411) Il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha osservato che al considerando 346 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso in via provvisoria che non era possibile trarre alcuna conclusione definitiva in merito al pregiudizio notevole. Wilmar ha quindi affermato che ciò era in contraddizione con il considerando 363 del regolamento provvisorio nel quale la Commissione ha concluso che le importazioni sovvenzionate originarie dell'Indonesia avevano un impatto negativo sull'industria dell'Unione.
- (412) Nell'analizzare la minaccia di pregiudizio la Commissione non ha riscontrato alcuna contraddizione tra l'assenza di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e, tuttavia, un evidente impatto negativo sull'industria dell'Unione.
- (413) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito le sue affermazioni di cui ai considerando 408 e 411 che la Commissione respinge nuovamente.
- (414) Anche il governo dell'Indonesia ha formulato osservazioni su questo aspetto dopo la divulgazione finale delle informazioni e ha ribadito di non rilevare alcun nesso di causalità tra le importazioni dall'Indonesia e l'andamento dell'industria dell'Unione. La Commissione ha preso atto della riaffermazione da parte del governo dell'Indonesia del suo parere, ma ha comunque ritenuto che l'analisi precedente dimostrasse che le importazioni dall'Indonesia costituiscono una minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione in assenza di misure.

- (415) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 365 del regolamento provvisorio.

6.2. Altri fattori noti

6.2.1. Importazioni dall'Argentina

- (416) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, tanto il governo dell'Indonesia quanto Wilmar hanno formulato osservazioni in merito all'effetto sull'industria dell'Unione delle importazioni argentine sovvenzionate di biodiesel. Tali osservazioni hanno suggerito che la causa della minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione era costituita esclusivamente dalle importazioni originarie dell'Argentina.
- (417) Come già indicato dalla Commissione ai considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio, tali importazioni sono rientrate nel contesto di una minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, motivo per cui la Commissione ha istituito misure su tali importazioni nel febbraio del 2019 e ha accolto impegni concernenti i prezzi.
- (418) Tuttavia il fatto che le importazioni argentine abbiano costituito una minaccia di pregiudizio durante il periodo in esame non significa che anche le importazioni indonesiane non abbiano costituito una minaccia di pregiudizio, in particolare dopo l'entrata in vigore delle misure contro le importazioni dall'Argentina. In effetti, nell'esaminare la minaccia di un pregiudizio notevole nel prossimo futuro, essendo già in vigore misure contro le importazioni di biodiesel dall'Argentina, tali importazioni non possono più costituire una minaccia per l'industria dell'Unione.
- (419) Di conseguenza nel condurre l'analisi della minaccia di pregiudizio notevole, la Commissione ha separato e distinto gli effetti che le importazioni dall'Argentina potrebbero avere sull'industria dell'Unione rispetto a quelli determinati dalle importazioni originarie dell'Indonesia ⁽⁴⁸⁾.
- (420) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito nuovamente le proprie osservazioni di cui nella fase provvisoria in merito alle importazioni dall'Argentina, definendo la risposta della Commissione «sommatoria». La Commissione non condivide tale affermazione e rileva che gli effetti delle importazioni dall'Argentina sono trattate nella sezione 6.2.1 del regolamento provvisorio.

6.2.2. Importazioni da altri paesi terzi

- (421) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha affermato che le importazioni provenienti dalla Cina potrebbero costituire un fattore significativo in qualsiasi futura considerazione della causa del pregiudizio all'industria dell'Unione e ha sottolineato tanto l'aumento del 25 % dei quantitativi di importazioni dalla Cina dal 2017 fino al periodo dell'inchiesta, quanto il fatto che, dal 2016 al periodo dell'inchiesta, il prezzo delle importazioni originarie della Cina è stato inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (422) Il governo dell'Indonesia ha altresì segnalato che, sebbene i prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina siano superiori a quelli delle importazioni originarie dell'Indonesia, ciò non significa che non possano avere un impatto negativo sull'industria dell'Unione.
- (423) Inoltre il governo dell'Indonesia ha rilevato che il biodiesel cinese utilizza una materia prima diversa (olio da cucina usato) rispetto al biodiesel indonesiano. Il biodiesel derivante da olio da cucina usato presenta un notevole risparmio di emissioni di gas a effetto serra ed è soggetto al regime del doppio conteggio stabilito dalla direttiva RED. Di conseguenza sembra essere un'opzione preferibile per l'importazione nell'UE.
- (424) Durante il periodo dell'inchiesta la Commissione ha constatato l'esistenza di importazioni provenienti dalla Cina e ne ha esaminato la quantità e il prezzo al considerando 372 del regolamento provvisorio, rilevando che tali importazioni presentavano quantitativi inferiori rispetto a quelle originarie dell'Indonesia e che il prezzo delle importazioni provenienti dalla Cina era superiore a quello delle importazioni dall'Indonesia.
- (425) La Commissione ha constatato che il prezzo dell'Unione si riferisce a un mix di vari tipi di biodiesel venduto all'interno dell'Unione, comprensivo di vendite che beneficiano del premio per il doppio conteggio e di vendite che non beneficiano di tale premio. Anche le importazioni cinesi sono in effetti costituite da un tipo di biodiesel (prodotto con olio da cucina usato), aspetto questo che comporta un premio per il doppio conteggio.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. relazione del panel, *United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia*, WT/DS491/R, adottata il 22 gennaio 2018, punti da 7.204 a 7.212.

- (426) Tuttavia in termini di volume, le importazioni originarie della Cina sono inferiori a quelle dell'Indonesia (con una quota di mercato pari all'1,7 % rispetto al 3,3 % dell'Indonesia); inoltre le importazioni cinesi, a differenza delle importazioni originarie dell'Indonesia, sono soggette altresì al dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %.
- (427) Alla Commissione non sono pervenuti elementi di prova attestanti che tali importazioni abbiano o possano avere ripercussioni negative sull'industria dell'Unione oppure eventuali asserzioni di pregiudizio causato dalle importazioni originarie della Cina. È importante ribadire che i prezzi del biodiesel cinese sono superiori a quelli del biodiesel indonesiano. In ogni caso, anche se le importazioni provenienti dalla Cina dovessero incidere negativamente sull'industria dell'Unione, tali effetti non sarebbero tali da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall'Indonesia e la minaccia di pregiudizio constatata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

6.2.3. Importazioni da paesi terzi dopo il periodo dell'inchiesta

- (428) Nelle sue osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha effettuato un'analisi delle importazioni di biodiesel nell'UE da paesi terzi dopo la fine del periodo dell'inchiesta e ha osservato che le importazioni dalla Cina sono aumentate e che le importazioni dalla Malesia sono aumentate in maniera significativa a prezzi in notevole calo. Inoltre ha osservato che i prezzi delle importazioni provenienti da Cina e Malesia erano inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione.
- (429) Secondo Wilmar tali importazioni indeboliscono e rompono il nesso di causalità concernente la minaccia di pregiudizio stabilito nel regolamento provvisorio.
- (430) Le importazioni da paesi terzi tra il mese di ottobre del 2018 e il mese di giugno del 2019 sono riportate in appresso. La quota di mercato stimata per il periodo di 9 mesi si basa sul consumo per il periodo dell'inchiesta.

Tabella 6

Importazioni da paesi terzi da ottobre 2018 a giugno 2019

	Volume delle importazioni (tonnellate)	Quota di mercato stimata (%)	Prezzo medio (EUR)
Argentina	667 678	5,7	673
Indonesia	581 086	5,0	655
Malaysia	405 482	3,5	727
Cina	203 961	1,7	796

Fonte: Surveillance II

- (431) Le importazioni originarie dell'Argentina sono state oggetto di misure compensative durante l'ultima parte del periodo successivo a quello dell'inchiesta. Sebbene i quantitativi siano stati leggermente superiori alle importazioni dall'Indonesia, anche i prezzi argentini hanno superato quelli indonesiani, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Di conseguenza non possono essere considerati come determinanti ai fini della fissazione del prezzo durante questo periodo. Inoltre come indicato in precedenza, essendo già in vigore misure contro le importazioni di biodiesel dall'Argentina, tali importazioni non possono più essere considerate tra le minacce per l'industria dell'Unione.
- (432) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto nuovamente che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le importazioni argentine, dato che il prezzo del biodiesel argentino durante il periodo successivo a quello dell'inchiesta era inferiore a quello dell'industria dell'Unione.
- (433) La Commissione ha ribadito che il prezzo delle importazioni dall'Argentina è aumentato dopo il febbraio 2019, quando sono entrate in vigore le misure sulle importazioni argentine; di conseguenza il confronto dei prezzi deve tener conto del fatto che è in vigore un impegno sui prezzi.
- (434) La Commissione ha osservato che i prezzi cinesi sono aumentati tra il periodo dell'inchiesta e quello successivo. Durante il periodo successivo a quello dell'inchiesta, tali prezzi hanno superato persino il prezzo medio applicato dall'industria dell'Unione, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Inoltre la loro quota di mercato si è stabilizzata dopo il periodo dell'inchiesta.

- (435) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha fatto nuovamente riferimento alle importazioni dalla Cina e ha effettuato un calcolo per confrontare il prezzo allo sbarco del biodiesel cinese nel 2018 (826 EUR per TM) con il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (794 EUR per TM).
- (436) Poiché da tali calcoli emergeva che il prezzo all'importazione cinese era superiore al prezzo medio dell'industria dell'Unione e che tale circostanza sarebbe ciò che si dovrebbe prevedere dato che il biodiesel cinese attrarrebbe un premio per il doppio conteggio, la Commissione ha ammesso che il calcolo non mostrava alcuna pressione sui prezzi dalla Cina.
- (437) Sebbene le importazioni dalla Malesia siano aumentate in termini di quantitativi e diminuite in termini di prezzo dopo il periodo dell'inchiesta, i quantitativi sono rimasti inferiori a quelli dell'Indonesia mentre i prezzi sono rimasti più elevati, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Pertanto nemmeno queste importazioni possono essere considerate determinanti ai fini della fissazione del prezzo durante questo periodo.
- (438) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha rilevato nuovamente l'aumento dei quantitativi e il calo dei prezzi delle importazioni dalla Malaysia. La Commissione ha ribadito che i prezzi dalla Malaysia sono più elevati di quelli indonesiani nonché soggetti a un dazio doganale convenzionale.
- (439) Sebbene le statistiche sulle importazioni mostrino che vi sono importazioni significative di biodiesel dalla Malaysia e dalla Cina durante il periodo successivo a quello dell'inchiesta, la Commissione ha ritenuto che non siano avvenute secondo quantitativi e prezzi tali da attenuare il nesso di causalità riscontrato tra la minaccia di pregiudizio notevole e le importazioni originarie dell'Indonesia.
- (440) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha osservato che i prezzi delle importazioni di cui alla tabella 6 non erano direttamente comparabili, in quanto il biodiesel proveniente dall'Argentina è PMI puro, quello proveniente dall'Indonesia è PME puro, mentre quello originario della Cina è prodotto utilizzando olio da cucina usato («UCOME»).
- (441) Il governo dell'Indonesia ha osservato che per calcolare i prezzi inferiori la Commissione aveva apportato un adeguamento al prezzo del biodiesel FAME 0 (PMI argentino) per confrontarlo con il PME (biodiesel indonesiano).
- (442) Il governo dell'Indonesia ha presentato dati basati sulla medesima metodologia dai quali emerge che il prezzo comparabile all'importazione dall'Argentina durante il periodo dell'inchiesta era inferiore al prezzo all'importazione dall'Indonesia e che il prezzo comparabile all'importazione dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta era in linea con il prezzo all'importazione dall'Indonesia.
- (443) Tuttavia il calcolo del governo dell'Indonesia ha sovrastimato l'entità dell'adeguamento del 30 % e non ha tenuto conto del dazio doganale convenzionale applicabile alle importazioni dall'Argentina e dalla Cina, ma non applicabile alle importazioni indonesiane.
- (444) Se si applica correttamente l'adeguamento e si rispecchia correttamente il dazio doganale convenzionale, il quadro che si ottiene è molto diverso. Il prezzo comparabile all'importazione dalla Cina supera significativamente il prezzo all'importazione dall'Indonesia e la differenza di prezzo tra le importazioni argentine e quelle indonesiane è notevolmente ridotta.
- (445) Il regolamento provvisorio aveva già riconosciuto che le importazioni dall'Argentina erano in una certa misura responsabili dello sviluppo negativo di taluni indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione, compreso il fatto che il prezzo medio all'importazione dall'Argentina, anche in termini assoluti, durante il periodo dell'inchiesta era inferiore al prezzo all'importazione dall'Indonesia.
- (446) I prezzi argentini nel periodo successivo a quello dell'inchiesta non riflettono pienamente l'istituzione delle misure nei loro confronti dato che queste ultime sono state istituite soltanto nel febbraio 2019, ossia nel mezzo del periodo successivo a quello dell'inchiesta.
- (447) Di conseguenza il confronto dei prezzi presentato dal governo dell'Indonesia non attenua il nesso di causalità tra le importazioni dall'Indonesia e la minaccia di pregiudizio notevole. Il fatto che altri fattori possano aver contribuito a rendere «vulnerabile» (ossia più suscettibile al pregiudizio futuro) l'industria interna non preclude la constatazione di un nesso di causalità tra le importazioni in questione e una minaccia di futuro pregiudizio ai danni dell'industria interna ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. relazione del panel, *United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia*, WT/DS491/R, adottata il 22 gennaio 2018, punto 7.233.

6.2.4. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

(448) La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulle esportazioni dell'industria dell'Unione.

6.2.5. *Prezzo delle materie prime*

(449) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il governo dell'Indonesia ha formulato osservazioni sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e su un nesso tra quest'ultima e il prezzo dell'olio di colza nell'Unione. Il governo dell'Indonesia ha affermato che i prezzi della colza sono stati elevati durante tutto il periodo in esame e questa è stata la principale spiegazione del motivo per cui l'industria dell'Unione non è riuscita a realizzare profitti significativi durante questo periodo.

(450) L'operatore commerciale che si occupa di biodiesel Gunvor ha inoltre osservato che la colza è una materia prima costosa per il biodiesel e che tale circostanza è stata una probabile causa della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(451) La Commissione ha constatato che i produttori di biodiesel nell'Unione inclusi nel campione hanno utilizzato una serie di materie prime ⁽⁵⁰⁾ per soddisfare la domanda in tutta l'Unione e nel corso delle stagioni. Pertanto la Commissione non ha rilevato una correlazione diretta tra i prezzi della colza e i profitti dell'industria dell'Unione in quanto la colza è soltanto una delle materie prime utilizzate dall'industria dell'Unione per rifornire il mercato dell'Unione.

(452) Nelle sue osservazioni di cui al considerando 327 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione ha seguito l'andamento dei prezzi durante il periodo in esame.

(453) Tuttavia la Commissione ha osservato che nell'inverno 2018-2019 il prezzo del biodiesel da olio di colza («RME») nell'Unione è aumentato notevolmente, mentre il prezzo dell'olio di colza è rimasto stabile. Perciò non esiste un nesso costante tra il prezzo dell'olio di colza e il prezzo dell'RME sul mercato dell'Unione.

(454) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha contestato tale argomentazione affermando che ciò non era rilevabile nella tabella 2 o altrove nel documento finale di divulgazione delle informazioni. In particolare un tale aumento del prezzo di vendita dell'RME dovrebbe avere un impatto sul prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione che è rimasto stabile, dato che l'RME è presumibilmente il biodiesel più prodotto nell'Unione.

(455) Tuttavia come indicato al considerando 296 del regolamento provvisorio, FAME 0 è il tipo più comune di biodiesel venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Di conseguenza il prezzo medio di vendita è determinato da FAME 0, nonché dalle quantità sostanziali di PME e di altre miscele vendute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione oltre al prezzo dell'RME. In effetti, l'aumento dei prezzi per l'RME si riflette pienamente nei dati sulla redditività, in particolare per il quarto trimestre 2018. Tale aumento si riflette in una certa misura anche nel prezzo medio di vendita che è rimasto stabile nonostante la pressione sui prezzi esercitata dai quantitativi significativi di importazioni sovvenzionate.

(456) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Indonesia ha ribadito la propria argomentazione secondo la quale i prezzi elevati della colza nell'Unione sono stati all'origine della mancanza di redditività durante il periodo in esame. La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi di cui al considerando 445.

(457) La Commissione ha pertanto concluso che i prezzi delle materie prime utilizzate dall'industria dell'Unione non attenuano il nesso di causalità.

6.2.6. *Concorrenza interna dell'UE e differenze di andamento tra i produttori dell'Unione inclusi nel campione*

(458) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la concorrenza interna tra i produttori dell'Unione. Tuttavia tale affermazione non è stata comprovata. Wilmar ha inoltre affermato che l'andamento di un produttore specifico che si riflette nei dati microeconomici può causare una deviazione dei risultati complessivi del campione.

(459) La rappresentatività del campione in termini di produzione nell'Unione menzionata al considerando 265 del regolamento provvisorio e in termini di volume delle vendite è rimasta virtualmente invariata durante il periodo in esame.

(460) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono rappresentativi dell'intera industria dell'Unione e che i loro dati microeconomici sono rappresentativi dell'intera industria dell'Unione. La Commissione ha inoltre osservato che l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione viene sempre condotta per l'intera industria dell'Unione. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

⁽⁵⁰⁾ La Commissione non dispone di informazioni precise in merito all'esatta ripartizione delle materie prime utilizzate dall'industria dell'Unione.

6.3. Conclusione sul nesso di causalità

- (461) La Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando da 377 a 380 del regolamento provvisorio.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (462) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 382 a 384 del regolamento provvisorio.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (463) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha osservato che le misure colpirebbero gli importatori dotati di impianti propri di miscelazione del biodiesel o di punti di distribuzione del biodiesel.
- (464) Date le ingenti importazioni combinate di biodiesel provenienti da Malaysia, Cina e Argentina non soggette all'applicazione di misure o per le quali è in vigore un impegno concernente i prezzi, la Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale conclusione.
- (465) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 388 del regolamento provvisorio.

7.3. Interesse degli utilizzatori

- (466) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha dichiarato che l'istituzione di misure sulle importazioni originarie dell'Indonesia creerebbe un monopolio per l'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Ciò aumenterebbe i prezzi del biodiesel per gli utilizzatori.
- (467) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Innanzitutto un'industria dell'Unione costituita da un numero così elevato di società concorrenti non è affatto prossima alla realizzazione di un monopolio. In secondo luogo, le misure contro l'Indonesia non incidono sulle importazioni provenienti da Argentina, Cina e Malesia. Infine anche con le misure in vigore, l'Unione continua a ricevere importazioni significative di biodiesel dall'Argentina ai sensi dell'impegno in vigore.
- (468) Il governo dell'Indonesia afferma che disporre di importazioni di biodiesel a prezzi accessibili e in quantitativi sufficienti è di fondamentale importanza per l'Unione. La Commissione non dissente in merito a tale affermazione, tuttavia ha osservato che, dato che il contenuto di biodiesel alla pompa non supera di norma il 10 %, l'effetto negativo dell'aumento dei prezzi del biodiesel verrebbe trasmesso soltanto parzialmente al consumatore ed è pertanto insignificante.
- (469) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto che il regolamento provvisorio non ha tenuto conto dell'impatto delle misure sui produttori di carburante diesel.
- (470) I produttori di carburante diesel sono gli utilizzatori del biodiesel, dato che acquistano il biodiesel prima di vendere una miscela di biodiesel e diesel minerale alla stazione di rifornimento, come indicato al considerando 462. Poiché nessun utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta ⁽⁵¹⁾, ne consegue anche che nessun produttore di carburante diesel ha collaborato all'inchiesta.
- (471) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 391 del regolamento provvisorio.

7.4. Effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e ripristino della concorrenza effettiva

- (472) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 393 del regolamento provvisorio.

7.5. Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

- (473) In sintesi, nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra che esistano validi motivi contro l'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame.

⁽⁵¹⁾ Cfr. considerando 389 del regolamento provvisorio.

- (474) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 394 e 395 del regolamento provvisorio.

8. REGISTRAZIONE

- (475) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'EBB ha espresso disaccordo in merito alla conclusione della Commissione secondo la quale la registrazione delle importazioni non era giustificata.
- (476) L'EBB si è opposto al ragionamento della Commissione affermando che l'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base impone all'industria dell'Unione soltanto di fornire «elementi di prova sufficienti [a giustificare la registrazione delle importazioni]» e che non esiste alcun nesso tra l'articolo 24, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 4 di tale atto legislativo. L'articolo 16, paragrafo 4, stabilisce le condizioni per la riscossione retroattiva di dazi durante il periodo di registrazione.
- (477) In secondo luogo l'EBB ha affermato che, anche qualora fosse necessario soddisfare i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base affinché la registrazione possa aver luogo, la Commissione ha il diritto di constatare l'esistenza di «circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili [...] provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile».
- (478) L'EBB ha dichiarato che l'articolo 2, lettera d), del regolamento di base consente alla Commissione di leggere «minaccia di pregiudizio» laddove il regolamento riporta «pregiudizio».
- (479) La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle affermazioni dell'EBB, dato che l'articolo 16, paragrafo 4, chiarisce che la Commissione deve riscontrare l'esistenza di un «pregiudizio difficilmente rimediabile». Il concetto di «pregiudizio difficilmente rimediabile» si riferisce a una situazione nella quale, in assenza della riscossione retroattiva di dazi, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione può essere aggravato da importazioni massicce prima che possano essere adottate misure. Tale situazione non si concretizza nel caso in cui le risultanze di un'inchiesta si basino su una minaccia di pregiudizio notevole.
- (480) Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che una «minaccia di pregiudizio difficilmente rimediabile» non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (481) La Commissione ha pertanto confermato le risultanze di cui ai considerando 403 e 404 del regolamento provvisorio.

9. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

- (482) In considerazione delle conclusioni raggiunte riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire dazi compensativi definitivi per impedire che si concretizzi l'imminente minaccia di pregiudizio notevole all'industria dell'Unione dalle importazioni sovvenzionate originarie dell'Indonesia.

9.1. Livello delle misure compensative

- (483) L'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l'importo del dazio compensativo non deve superare quello delle sovvenzioni compensabili stabilite.
- (484) L'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma afferma che *«[s]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione»*.
- (485) Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.
- (486) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il produttore esportatore Wilmar ha rilevato l'assenza di un'analisi esplicita del margine di pregiudizio. In particolare Wilmar ha sostenuto che la determinazione dell'ammontare delle misure a livello di sovvenzioni compensabili debba essere effettuata sulla base di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate.

- (487) Tutte le informazioni presentate dalle parti interessate sono state prese in considerazione al momento dell'adozione di tale determinazione. Sebbene vi sia effettivamente un numero limitato di parti nell'Unione che hanno espresso la loro opposizione alle misure compensative in generale, tali soggetti non hanno fornito informazioni circa il motivo per cui non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire dazi compensativi a livello di sovvenzioni compensabili.
- (488) In particolare, l'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, per l'analisi dell'interesse dell'Unione, le informazioni siano prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità. Un'opposizione non motivata all'imposizione di misure compensative presenta pertanto soltanto una rilevanza molto limitata al riguardo.
- (489) Dato che nel caso di specie le misure definitive si baseranno sull'importo delle sovvenzioni compensabili stabilite, il livello del margine di pregiudizio non è pertinente. Pertanto la prova di cui all'articolo 15, paragrafo 1, quinto comma, non è applicabile.

9.2. Offerte di impegno sui prezzi

- (490) Un produttore esportatore indonesiano («il richiedente») ha presentato volontariamente un'offerta di impegno sui prezzi conformemente all'articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha esaminato l'offerta di impegno e ha ritenuto che la sua accettazione avrebbe provocato difficoltà per i motivi elencati di seguito.
- (491) Il prezzo minimo all'importazione (PMI) proposto era inappropriato, in quanto non era sufficiente a compensare l'importo delle sovvenzioni compensabili. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, l'aumento dei prezzi nel quadro dell'impegno sui prezzi non deve essere più elevato di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili.
- (492) Il livello annuale, ossia il limite annuale delle importazioni soggette all'impegno proposto dal richiedente, copriva le esportazioni totali di biodiesel dall'Indonesia ed era vincolante per altri esportatori indonesiani che non avevano presentato un'offerta di impegno. L'offerta non menzionava come il livello annuale sarebbe stato controllato in maniera da garantirne l'osservanza.
- (493) La Commissione ha ritenuto eccessivo il livello annuale delle importazioni al PMI in quanto tale livello superava la quota di mercato delle importazioni indonesiane di biodiesel durante il periodo dell'inchiesta. Essendo associato a una mancanza di un massimale trimestrale per le importazioni, il livello annuale proposto aumentava notevolmente il rischio di ingresso nel mercato dell'Unione di un livello elevato di importazioni nel corso di determinati mesi.
- (494) La Commissione ha osservato che il richiedente ha una struttura molto complessa e utilizza canali di vendita complessi. Anche in virtù dell'impegno aggiuntivo presentato in relazione ai canali di vendita, l'offerta proposta aumenterebbe la probabilità di elusione e compensazione incrociata e renderebbe impraticabile un monitoraggio efficace.
- (495) La Commissione ha inviato una lettera al richiedente indicando i motivi per i quali ha respinto l'offerta di impegno, concedendogli l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente in merito al prezzo minimo all'importazione, al livello annuale e ai rischi di compensazione incrociata, anche in merito alle osservazioni aggiuntive dell'EBB sull'offerta iniziale di impegno. Unitamente alle sue osservazioni, il richiedente ha altresì rivisto taluni elementi dell'offerta di impegno oltre il termine applicabile.
- (496) Nelle sue osservazioni il richiedente ha espresso disaccordo nei confronti della conclusione della Commissione secondo la quale il prezzo minimo all'importazione non sarebbe sufficiente per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili. Il richiedente non ha modificato la metodologia di calcolo del prezzo minimo all'importazione proposto. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.
- (497) Il richiedente ha inoltre chiarito che il livello annuale fissato nell'offerta di impegno avrebbe riguardato esclusivamente le importazioni nell'Unione di prodotti fabbricati o commercializzati dal richiedente. Ha inoltre proposto di ridurre il livello annuale e introdurre un massimale trimestrale sull'utilizzo del livello annuale.
- (498) La Commissione ha accolto con favore la spiegazione relativa al livello annuale e ha osservato che il livello annuale, come spiegato dal richiedente, era vincolante soltanto per il richiedente. Tale aspetto è stato uno dei motivi per i quali la Commissione ha ritenuto che il livello fosse eccessivo, dato che il livello annuale proposto superava la quota di mercato delle importazioni di tutti gli esportatori indonesiani di biodiesel durante il periodo dell'inchiesta, mentre il livello proposto era destinato a un solo esportatore, ossia il richiedente. Il livello della nuova proposta era inferiore a quello stabilito nell'offerta di impegno, ma rimaneva comunque molto elevato essendo prossimo al livello totale delle importazioni di biodiesel dall'Indonesia durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione osserva inoltre che nemmeno l'offerta rivista menzionava le modalità di controllo del livello annuale al fine di garantirne il rispetto. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.

- (499) Nelle sue osservazioni, il richiedente ha espresso disaccordo nei confronti della risultanza della Commissione in merito alla struttura complessa del richiedente e ai canali complessi di vendita. Il richiedente non ha proposto alcun impegno aggiuntivo rispetto a quelli inclusi nell'offerta di impegno. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.
- (500) La Commissione ha ritenuto impraticabile e inattuabile il controllo dell'impegno per le ragioni esposte ai considerando da 490 a 499 ed ha pertanto respinto l'offerta finale.

9.3. Misure definitive

- (501) È opportuno istituire misure compensative definitive sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base che stabilisce che il dazio definitivo deve corrispondere all'importo totale delle sovvenzioni compensabili accertato.
- (502) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo
PT Ciliandra Perkasa	8,0 %
PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)	16,3 %
PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)	18,0 %
PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)	15,7 %
Tutte le altre società	18,0 %

- (503) Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state istituite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza dell'aliquota del dazio valida per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell'Indonesia e fabbricato dalle società in questione. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (504) Una società può chiedere che continui ad applicarsi un'aliquota individuale del dazio anche qualora essa cambi successivamente nome o cambi il nome di una delle persone giuridiche ad essa correlate. La relativa domanda va presentata alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a consentire alla società di dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota individuale del dazio. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (505) Qualora gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta modifichino in modo permanente la situazione, si potranno adottare le azioni opportune a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.
- (506) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽⁵²⁾, qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

⁽⁵²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

9.4. Svincolo dai dazi provvisori

- (507) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che spetta alla Commissione decidere in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.
- (508) L'articolo 16, paragrafo 2, stabilisce inoltre che in caso di minaccia di pregiudizio notevole, non si debbano riscuotere i dazi provvisori, a meno che non si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si trasformi in un pregiudizio notevole.
- (509) In considerazione delle risultanze di cui nel caso di specie, gli importi provvisori sono svincolati e non riscossi conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (510) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 e 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 e 3824 99 92 20), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 30) e originari dell'Indonesia.

2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è la seguente:

Società	Dazio compensativo definitivo	Codice aggiuntivo TARIC
PT Ciliandra Perkasa	8,0 %	B786
PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)	16,3 %	B787
PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)	18,0 %	B788
PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)	15,7 %	B789
Tutte le altre società	18,0 %	C999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 sono svincolati in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2093 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione ⁽²⁾ definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito i tenori massimi consentiti di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi e perclorato nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione ⁽⁴⁾ istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide in alcune categorie di prodotti alimentari.
- (3) Il regolamento (CE) n. 333/2007 stabilisce specifici criteri di prestazione che devono essere rispettati dai metodi convalidati di analisi relative ai contaminanti nei prodotti alimentari applicati dai pertinenti laboratori europei. È pertanto opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 333/2007 specifici criteri di prestazione cui deve essere conforme il metodo di analisi per il controllo dei tenori massimi di 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide nei prodotti alimentari.
- (4) I laboratori di riferimento dell'Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (*Limit of Detection* - LOD) e del limite di quantificazione (*Limit of Quantification* — LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti ⁽⁵⁾. È pertanto opportuno adeguare le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 e relative al limite di rilevazione e al limite di quantificazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
- (6) Il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).

⁽⁵⁾ *Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food* (Documento di orientamento sulla stima di LOD e LOQ per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti), JRC Technical Reports EUR 28099 EU (2016). Documento disponibile al seguente indirizzo: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102946/eur%2028099%20en_lod%20loq%20guidance%20document.pdf

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il campionamento e l'analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e perclorato di cui alle parti 3, 4, 6 e 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e per il controllo dei tenori di acrilammide conformemente al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (*) sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1) al punto C.3.1. Definizioni, le definizioni di «LOD» e «LOQ» sono sostituite dalle seguenti:

«LOD»= limite di rilevazione: la minima concentrazione misurata da cui è possibile dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita.

«LOQ»= limite di quantificazione: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica.»;

2) al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi:

— Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il 3-MCPD negli alimenti di cui al punto 4.1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6a

Parametro	Criterio
Applicabilità	Alimenti di cui al punto 4.1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Bianchi di campo	Inferiore al LOD
Ripetibilità (RSD _r)	0,66 volte l'RSD _R come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Riproducibilità (RSD _R)	Come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Recupero	75-110 %
Limite di rilevazione (LOD)	≤ 5 µg/kg (sulla base della materia secca)
Limite di quantificazione (LOQ)	≤ 10 µg/kg (sulla base della materia secca)

— Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il 3-MCPD negli alimenti di cui al punto 4.3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6b

Parametro	Criterio
Applicabilità	Alimenti di cui al punto 4.3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Bianchi di campo	Inferiore al LOD
Ripetibilità (RSD _r)	0,66 volte l'RSD _R come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Riproducibilità (RSD _R)	Come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Recupero	75-110 %
Limite di rilevazione (LOD)	≤ 7 µg/kg
Limite di quantificazione (LOQ)	≤ 14 µg/kg

- Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per i 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD, negli alimenti di cui al punto 4.3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6c

Parametro	Criterio
Applicabilità	Alimenti di cui al punto 4.3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Ripetibilità (RSD _r)	0,66 volte l'RSD _R come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Riproducibilità (RSD _R)	Come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Recupero	70-125 %
Limite di rilevazione (LOD)	Tre decimi del LOQ
Limite di quantificazione (LOQ) per gli alimenti di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2	≤ 100 µg/kg negli oli e nei grassi
Limite di quantificazione (LOQ) per gli alimenti di cui ai punti 4.3.3 e 4.3.4 con un tenore di grassi < 40 %	≤ due quinti del ML
Limite di quantificazione (LOQ) per gli alimenti di cui al punto 4.3.4 con un tenore di grassi ≥ 40 %	≤ 15 µg/kg grassi

- Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, negli alimenti di cui al punto 4.2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6d

Parametro	Criterio
Applicabilità	Alimenti di cui al punto 4.2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Ripetibilità (RSD _r)	0,66 volte l'RSD _R come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Riproducibilità (RSD _R)	Come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Recupero	70-125 %
Limite di rilevazione (LOD)	Tre decimi del LOQ
Limite di quantificazione (LOQ) per gli alimenti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2	≤ 100 µg/kg negli oli e nei grassi
Limite di quantificazione (LOQ) per gli alimenti di cui al punto 4.2.3 con un tenore di grassi < 65 % e al punto 4.2.4 con un tenore di grassi < 8 %	≤ due quinti del ML
Limite di quantificazione (LOQ) per gli alimenti di cui al punto 4.2.3 con un tenore di grassi ≥ 65 % e al punto 4.2.4 con un tenore di grassi ≥ 8 %	≤ 31 µg/kg grassi»;

3) al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, la lettera d) Note relative ai criteri di prestazione è sostituita dalla seguente:

«d) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per l'acrilammide:

Tabella 8

Parametro	Criterio
Applicabilità	Tutti gli alimenti
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Bianchi di campo	Inferiore al limite di rilevazione (LOD)
Ripetibilità (RSD _r)	0,66 volte il RSD _R come derivato dall'equazione di Horwitz (modificata)
Riproducibilità (RSD _R)	Come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Recupero	75-110 %
Limite di rilevazione (LOD)	Tre decimi del LOQ
Limite di quantificazione (LOQ)	Per alimenti con livello di riferimento < 125 µg/kg: ≤ due quinti del livello di riferimento (tuttavia non è necessario che sia inferiore a 20 µg/kg) Per alimenti con livello di riferimento ≥ 125 µg/kg: ≤ 50 µg/kg»;

4) al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

«e) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il perclorato:

Tabella 9

Parametro	Criterio
Applicabilità	Tutti gli alimenti
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Ripetibilità (RSD _r)	0,66 volte l'RSD _R come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Riproducibilità (RSD _R)	Come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Recupero	70-110 %
Limite di rilevazione (LOD)	Tre decimi del LOQ
Limite di quantificazione (LOQ)	≤ due quinti del ML

f) Note relative ai criteri di prestazione:

L'equazione di Horwitz (*) (per concentrazioni $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$) e l'equazione di Horwitz modificata (**) (per concentrazioni $C < 1,2 \times 10^{-7}$) sono equazioni generali di precisione che si sono dimostrate indipendenti dagli analiti e dalla matrice e dipendenti unicamente dalla concentrazione per la maggior parte dei metodi d'analisi consueti.

Equazione di Horwitz modificata per le concentrazioni $C < 1,2 \times 10^{-7}$:

$$\text{RSD}_R = 22 \%$$

in cui:

- RSD_R è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/x) \times 100]$
- C è il tasso di concentrazione (ovvero $1 = 100 \text{ g}/100 \text{ g}$, $0,001 = 1\,000 \text{ mg}/\text{kg}$). L'equazione di Horwitz modificata si applica alle concentrazioni $C < 1,2 \times 10^{-7}$.

Equazione di Horwitz per le concentrazioni $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$:

$$\text{RSD}_R = 2C^{(0,15)}$$

in cui:

- RSD_R è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/x) \times 100]$
- C è il tasso di concentrazione (ovvero $1 = 100 \text{ g}/100 \text{ g}$, $0,001 = 1\,000 \text{ mg}/\text{kg}$). L'equazione di Horwitz si applica alle concentrazioni $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$.

(*) W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem., 63, 1980, pagg. 1344-1354.

(**) M. Thompson, Analyst, 125, 2000, pagg. 385-386.»;

- 5) al punto C.3.3.2 Criterio dell'idoneità allo scopo, i termini «Tabella 8» sono sostituiti dai termini «Tabella 10».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2094 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il periodo di approvazione delle sostanze attive dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl e pyraclostrobin è stato prorogato fino al 31 gennaio 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il periodo di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat è stato prorogato fino al 29 febbraio 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (6) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 57, Mecoprop-P, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;
 - 2) alla riga 81, Pyraclostrobin, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;
 - 3) alla riga 114, Mancozeb, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;
 - 4) alla riga 115, Metiram, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;
 - 5) alla riga 116, Oxamil, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;
 - 6) alla riga 128, Dimossistrobina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;
 - 7) alla riga 187, Flutolanil, sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021»;
 - 8) «31 gennaio 2021»; alla riga 188, Benfluralin, sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021»;
 - 9) alla riga 189, Fluazinam, sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021»;
 - 10) alla riga 191, Mepiquat, sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2095 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2019
che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della
Polonia nel 2019
a causa del superamento constatato per l'anno 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F) è stato assegnato alla Polonia per il 2018 a norma del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Tale contingente per l'anno 2018 è stato aumentato di 1 369 esemplari a seguito dell'applicazione della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'aumento, pari al 10 % degli sbarchi consentiti per l'anno 2017, era stato calcolato in base ai quantitativi rimasti inutilizzati dopo le dichiarazioni di cattura. Nel corso delle missioni di ispezione effettuate in Polonia nel 2018 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha rilevato, nelle dichiarazioni di cattura, dati errati e incompleti che evidenziavano l'esaurimento del contingente polacco di salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 relativo al 2017. Ne consegue che la flessibilità interannuale dal 2017 al 2018 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento n. 1380/2013 è stata accordata indebitamente ed è pertanto opportuno detrarre i quantitativi corrispondenti dal contingente del 2018.
- (3) A seguito di un controllo incrociato dei dati registrati e comunicati nel corso di bordate di pesca oggetto o meno di ispezione, la Commissione ha inoltre rilevato ulteriori incongruenze nei dati polacchi relativi alla pesca del salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 per l'anno 2018. Tali incongruenze nel comunicare la composizione delle catture sono state corroborate da diverse missioni di audit e di verifica effettuate in Polonia nel 2018 e nel 2019 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le relazioni di audit sono state debitamente comunicate e discusse con la Polonia.
- (4) Le prove raccolte hanno consentito alla Commissione di constatare un superamento, pari a 2 160 esemplari, del contingente di salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 assegnato alla Polonia nel 2018 a norma del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio. Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (5) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (6) Poiché il livello del superamento quantificato dalla Commissione è inferiore a 100 tonnellate, è opportuno applicare, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, un fattore moltiplicatore pari a 1,00,

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 assegnato alla Polonia per l'anno 2019 a norma del regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio ⁽⁴⁾ è ridotto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

**DETRAZIONE DAL CONTINGENTE DI PESCA RELATIVO AL SALMONE ATLANTICO A DISPOSIZIONE DELLA POLONIA NEL 2019 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO
OGGETTO DI SUPERAMENTO**

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2018 (in numero di esemplari)	Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in numero di esemplari) ⁽¹⁾	Totale catture 2018 (quantitativo in numero di esemplari)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in numero di esemplari)	Fattore moltiplicatore ⁽³⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in numero di esemplari)
PL	SAL	3BCD-F	Salmone atlantico	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31	5 729	15 739 ⁽²⁾	17 899	113,72 %	2 160	1,00	/	2 160

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti sulle possibilità di pesca pertinenti, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽²⁾ Tale quantitativo comprende una riduzione di 1 369 esemplari di salmone corrispondente alla flessibilità interannuale indebitamente accordata nel 2018 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a seguito dell'individuazione di dati errati e incompleti nelle dichiarazioni di cattura per il 2017.

⁽³⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00.

⁽⁴⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

⁽⁵⁾ La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2019/2096 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 28 novembre 2019

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/948 (EUTM Mali/2/2019)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (2) Il 29 maggio 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/948 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Christian HABERSATTER quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (3) Il 22 ottobre 2019 il Portogallo ha proposto la nomina del generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO in sostituzione del generale di brigata Christian HABERSATTER quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2019.
- (4) Il 29 ottobre 2019 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2019.
- (6) È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2019/948.
- (7) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2019.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2019/948 è abrogata.

⁽¹⁾ GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/948 del comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2019, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019) (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 72).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

DECISIONE (UE) 2019/2097 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2019****relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 3 aprile 2017, con decisione (UE) 2017/665 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Gheorghe CATRINOIU è stato sostituito dal sig. Emil BOC in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Gheorghe FALCĂ.
- (3) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Emil BOC a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Emil BOC, *Mayor of Cluj-Napoca*,

e

b) quale supplente:

— sig. Daniel Ștefan DRĂGULIN, *Mayor of Călărași*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

M. OHISALO

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/665 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 40).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2098 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2019****relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo***[notificata con il numero C(2019) 8092]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi. Più specificamente, essa prevede l'adozione da parte della Commissione di norme relative ad alcuni tipi di introduzione di tali prodotti. Le norme di polizia sanitaria stabilite da tale direttiva non incidono sulle norme relative ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽²⁾ e si applicano in parallelo a queste ultime.
- (2) La direttiva 97/78/CE stabilisce norme che disciplinano l'organizzazione dei controlli veterinari sulle partite di prodotti di origine animale che provengono dai paesi terzi e che sono introdotte nell'Unione, compresi i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/99/CE. A norma dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare, a determinate condizioni, la reimportazione di tali prodotti, qualora siano stati respinti da un paese terzo. Dette condizioni comprendono i requisiti di certificazione e sono intese a proteggere la sanità pubblica e animale.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha abrogato la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019. Tale regolamento ha stabilito un nuovo quadro giuridico per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali al fine di verificare la corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia di filiera agroalimentare. Esso stabilisce norme relative, tra l'altro, ai controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, compresi gli alimenti, che entrano nell'Unione. In aggiunta, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha abrogato la direttiva 2002/99/CE con effetto dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione delle malattie degli animali, comprese le norme per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale. Le norme stabilite in tali due regolamenti si applicano in parallelo; tuttavia, mentre le norme di cui al regolamento (UE) 2017/625 sono di natura orizzontale, quelle di cui al regolamento (UE) 2016/429 sono più specifiche per settore in quanto riguardano la sanità animale.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione ⁽⁵⁾ ha ora stabilito norme integrative in virtù del regolamento (UE) 2017/625 per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. Dette norme integrative sono

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

intese a verificare che le partite rispedite siano conformi, tra l'altro, alle prescrizioni in materia di sanità animale e fanno riferimento a tali prescrizioni quali stabilite nelle norme dell'Unione in materia di sanità animale. Tale regolamento delegato si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, in linea con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

- (5) Attualmente gli atti della Commissione che attuano la direttiva 2002/99/CE non stabiliscono prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per la reintroduzione nell'Unione di prodotti di origine animale che sono stati esportati dall'Unione e non sono stati ammessi in un paese terzo. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni in materia di sanità animale specifiche per la reintroduzione nell'Unione delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state esportate dall'Unione e non sono state ammesse nei paesi terzi, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili a tali partite e per attenuare i rischi potenziali per la sanità animale dopo il 14 dicembre 2019, in seguito all'abrogazione della direttiva 97/78/CE.
- (6) In particolare, lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico di tali prodotti nei paesi terzi non dovrebbero comportare rischi di introduzione e diffusione nell'Unione di agenti patogeni di alcune malattie animali elencate nell'allegato I della direttiva 2002/99/CE.
- (7) Oltre ai documenti originali rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione, dovrebbe anche essere consentito verificare l'origine delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano in base all'equivalente elettronico del certificato ufficiale originale inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (8) Una partita di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che è stata rispedita nell'Unione in quanto non ammessa in un paese terzo dovrebbe poter essere trasportata in un luogo di destinazione nell'Unione, qualora l'autorità competente del luogo di destinazione nell'Unione abbia acconsentito a ricevere tale partita.
- (9) È necessario garantire che le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state rispedite nell'Unione in quanto non ammesse in un paese terzo arrivino al loro luogo di destinazione nell'Unione. I requisiti procedurali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione ⁽⁷⁾ dovrebbero pertanto applicarsi al controllo del trasporto e dell'arrivo di tali partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell'Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione.
- (10) Le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nella presente decisione di esecuzione dovrebbero applicarsi fino al 21 aprile 2021, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato della Commissione sulle norme in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso di determinati animali, prodotti germinali e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, si applicano a decorrere da tale data.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero autorizza l'ingresso nell'Unione delle partite di prodotti di origine animale, definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - a) la partita è accompagnata dal certificato o documento ufficiale originale rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione, o dal suo equivalente elettronico inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, o da una sua copia autenticata;

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

- b) la partita è accompagnata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente del luogo di destinazione nell'Unione, a conferma del fatto che acconsente a ricevere la partita, e indicante il luogo di destinazione per il suo ritorno nell'Unione;
 - c) la partita è accompagnata da uno dei documenti che seguono, indicanti il motivo per cui non è stata ammessa nel paese terzo, ove applicabile il luogo e la data di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo e le seguenti informazioni:
 - i) nel caso di contenitori o imballaggi con un sigillo originale intatto, una dichiarazione rilasciata dall'operatore responsabile della partita attestante che il trasporto ha avuto luogo in condizioni adeguate per il tipo di prodotti di origine animale e che il contenuto della partita non è stato alterato durante il trasporto;
 - ii) una dichiarazione ufficiale dell'autorità competente o di un'altra autorità pubblica del paese terzo attestante che le prescrizioni di cui alla lettera d) sono state soddisfatte;
 - d) se i prodotti di origine animale sono stati scaricati in un paese terzo, l'autorità competente o un'altra autorità pubblica del paese terzo ha attestato che:
 - i) i prodotti di origine animale non hanno subito alcuna manipolazione diversa dallo scarico, dal magazzinaggio e dal ricarico nel paese terzo;
 - ii) durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo sono state adottate misure efficaci per evitare la contaminazione dei prodotti di origine animale con agenti patogeni che causano le malattie animali trasmissibili elencate nell'allegato I della direttiva 2002/99/CE;
 - iii) il luogo di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo non è stato soggetto a restrizioni dei movimenti connesse alla sanità animale a motivo delle malattie animali trasmissibili elencate nell'allegato I della direttiva 2002/99/CE durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui la documentazione prevista da tale disposizione non sia stata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione, l'origine della partita è confermata in un altro modo in base agli elementi di prova documentali presentati dall'operatore responsabile della partita.
3. L'autorità competente presso il posto di controllo frontaliere controlla il trasporto e l'arrivo al luogo di destinazione della partita dei prodotti di origine animale in conformità agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019 fino al 21 aprile 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,
sulla sicurezza delle ferrovie**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 26 maggio 2016)

Pagina 145, allegato III, secondo comma, punto 11, terzo trattino:

- anziché:* «— che i compiti di manutenzione siano eseguiti in conformità agli ordini di manutenzione e sia pubblicato l'avviso di ritorno in esercizio che comprende eventuali restrizioni d'uso;»
- leggasi:* «— che i compiti di manutenzione siano eseguiti in conformità degli ordini di manutenzione e sia pubblicato l'avviso di ritorno in esercizio comprese possibili restrizioni d'uso;»
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente.
- (2) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, («Agenda 2030»). L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS») e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: governance economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe» lega gli OSS al quadro politico dell'Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall'inizio. Nelle conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate. L'11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul «Green Deal europeo».
- (3) L'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») è stato approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 ⁽³⁾. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra i diversi modi, rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. In tale contesto, il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sui cambiamenti climatici. Il presente regolamento rappresenta quindi un passo fondamentale verso l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050.
- (4) La sostenibilità e la transizione a un'economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono fondamentali per garantire la competitività dell'economia dell'Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione, e il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ne riflettono la dimensione sociale e ambientale.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 aprile 2020 (GU C 184 del 3.6.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

- (5) A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell'Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018, sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell'Unione per fare chiarezza su quali attività possano essere considerate «verdi» o «sostenibili», partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- (6) Nella comunicazione dell'8 marzo 2018, la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano d'azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali permetterebbe di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida su attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.
- (7) Data la natura sistemica delle sfide ambientali a livello mondiale, è necessario adottare un approccio sistemico e lungimirante all'ecosostenibilità che affronti le crescenti tendenze negative, quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello mondiale, la scarsità alimentare, la riduzione dello strato di ozono, l'acidificazione degli oceani, il deterioramento del sistema di acqua dolce e i cambiamenti di destinazione dei terreni, nonché l'emergere di nuove minacce, tra cui le sostanze chimiche pericolose e i relativi effetti combinati.
- (8) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso l'introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.
- (9) Il raggiungimento degli OSS nell'Unione richiede l'incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, è fondamentale rimuovere gli ostacoli all'efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno ed evitare che sorgano nuovi ostacoli.
- (10) Dati l'entità della sfida e i costi legati all'inerzia o a ritardi nell'intervento, il sistema finanziario dovrebbe essere adattato gradualmente per supportare un funzionamento sostenibile dell'economia. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell'impatto dei prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità.
- (11) La messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili. I requisiti per commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come investimenti ecosostenibili, inclusi i requisiti posti dagli Stati membri e dall'Unione per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari e agli emittenti di usare marchi nazionali, puntano ad aumentare la fiducia degli investitori e a sensibilizzarli maggiormente agli impatti ambientali di tali prodotti finanziari o obbligazioni societarie, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della «verniciatura verde» (*greenwashing*). Nell'ambito del presente regolamento, tale pratica consiste nell'ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà gli standard ambientali di base non sono soddisfatti. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi esistenti sono basati su diversi sistemi di classificazione delle attività economiche ecosostenibili. Dati gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o impongano altri requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti dovranno

⁽⁴⁾ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

soddisfare per poter promuovere prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. In tali casi, gli Stati membri farebbero ricorso ai propri sistemi di classificazione nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali sistemi di marchi o requisiti nazionali utilizzassero criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori sarebbero scoraggiati dall'investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà nel confrontare le diverse opportunità d'investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell'Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili. L'assenza di criteri uniformi aumenterebbe quindi i costi e disincentiverebbe significativamente gli operatori economici dall'accedere ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini di investimenti sostenibili.

- (12) I criteri per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile dovrebbero essere armonizzati a livello dell'Unione, allo scopo di rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti. Grazie a tale armonizzazione sarebbe più facile per gli operatori economici raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le loro attività ecosostenibili, poiché le attività economiche potrebbero essere confrontate sulla base di criteri uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Tale armonizzazione agevolerebbe quindi gli investimenti sostenibili transfrontalieri nell'Unione.
- (13) Se i partecipanti ai mercati finanziari non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a come le attività in cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali oppure se, per spiegare quel che costituisce un'attività economica «ecosostenibile», usano concetti differenti, per gli investitori è troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che tali pratiche scoraggiano gli investitori dall'investire nei prodotti finanziari ecosostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali e le iniziative di mercato attuate per affrontare tale problema entro i confini nazionali portano alla frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari comunicassero come e in che misura i prodotti finanziari che sono messi a disposizione come ecosostenibili investono in attività che soddisfano i criteri per le attività economiche ai sensi del presente regolamento e se per comunicare tali informazioni usassero criteri comuni a livello di Unione, sarebbe più facile per gli investitori confrontare le opportunità di investimento oltrefrontiera e le imprese che beneficiano degli investimenti sarebbero incentivate a rendere più ecosostenibili i loro modelli aziendali. Inoltre, gli investitori investirebbero con maggiore fiducia in prodotti finanziari ecosostenibili di tutta l'Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno.
- (14) Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che emergano in futuro, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile all'atto di introdurre a livello nazionale e dell'Unione i requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono soddisfare per etichettare i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili. Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori e degli investitori a causa di nozioni divergenti di «attività economica ecosostenibile», i requisiti nazionali che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono osservare al fine di commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Tali partecipanti ai mercati finanziari ed emittenti comprendono i partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili prodotti finanziari ecosostenibili e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie ecosostenibili.
- (15) Fissare i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare gli operatori economici non soggetti al presente regolamento a pubblicare e divulgare volontariamente sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo permetteranno ai partecipanti ai mercati finanziari e agli altri attori interessati dei mercati finanziari di individuare facilmente gli operatori economici che svolgono attività economiche ecosostenibili, ma faciliteranno anche tali operatori economici nella raccolta di fondi per le loro attività ecosostenibili.

- (16) Una classificazione delle attività economiche ecosostenibili a livello dell'Unione dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell'Unione a sostegno della finanza sostenibile, in particolare di norme a livello dell'Unione per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l'Unione. Potrebbe anche fungere da base per altre misure economiche e normative. Requisiti giuridici uniformi volti a stabilire il grado di ecosostenibilità degli investimenti, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, sono necessari come riferimento per il futuro diritto dell'Unione inteso ad agevolare lo spostamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili.
- (17) Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell'Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere gli investimenti privati verso gli investimenti sostenibili parallelamente alla spesa pubblica. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ definisce un obiettivo del 40 % in investimenti climatici per i progetti infrastrutturali e di innovazione nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni per stabilire se le attività economiche possano essere considerate sostenibili, tra cui il loro impatto ambientale, potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l'Unione intraprenderà per mobilitare investimenti che mirino al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali.
- (18) Per non danneggiare gli interessi degli investitori, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che mettono a disposizione prodotti finanziari dovrebbero indicare come e in che misura utilizzano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche per determinare l'ecosostenibilità dei loro investimenti. Le informazioni pubblicate dovrebbero permettere agli investitori di conoscere la quota degli investimenti sottostanti il prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti sottostanti tale prodotto finanziario, consentendo così agli investitori di comprendere il livello di ecosostenibilità dell'investimento. Se gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario sono in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale, le informazioni da comunicare dovrebbero specificare l'obiettivo o gli obiettivi a cui contribuisce l'investimento sottostante il prodotto finanziario, nonché come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario finanziano attività economiche ecosostenibili, e dovrebbero comprendere i dettagli sulle rispettive quote di attività abilitanti e di transizione. La Commissione dovrebbe specificare le informazioni da pubblicare a tale scopo. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali competenti di verificare facilmente il rispetto dell'obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità del diritto nazionale applicabile. I partecipanti ai mercati finanziari che non tengono conto dei criteri per gli investimenti ecosostenibili dovrebbero fornire una dichiarazione al riguardo. Al fine di evitare l'elusione dell'obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche quando i prodotti finanziari sono commercializzati come prodotti che promuovono caratteristiche ambientali, inclusi i prodotti finanziari il cui obiettivo è la protezione dell'ambiente in senso lato.
- (19) Gli obblighi di informativa di cui al presente regolamento integrano le norme in materia di divulgazione relative alla sostenibilità stabilite nel regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Per migliorare la trasparenza e per far sì che i partecipanti ai mercati finanziari forniscano agli investitori finali un punto di confronto oggettivo sulla quota di investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili, il presente regolamento integra le norme in materia di trasparenza nell'informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche stabilite nel regolamento (UE) 2019/2088. La definizione di «investimento sostenibile» nel regolamento (UE) 2019/2088 include l'investimento in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, il che, tra gli altri, dovrebbe comprendere investimenti in «attività economiche ecosostenibili» ai sensi del presente regolamento. Inoltre, il regolamento (UE) 2019/2088 considera un investimento sostenibile solo se non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali o sociali stabiliti in tale regolamento.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

- (20) Al fine di garantire l'affidabilità, la coerenza e la comparabilità delle informative sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, le informazioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero utilizzare nella misura del possibile gli indicatori di sostenibilità esistenti, come proposto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile ⁽⁷⁾. In tale contesto, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero basarsi, nella misura del possibile, sugli indicatori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088.
- (21) Per quanto riguarda le attività economiche svolte da imprese che non sono tenute a comunicare informazioni a norma del presente regolamento, in casi eccezionali potrebbe accadere che i partecipanti ai mercati finanziari non possano ragionevolmente ottenere le pertinenti informazioni per determinare in modo attendibile l'allineamento ai criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento. In tali casi eccezionali, e soltanto per le attività economiche per le quali non è stato possibile ottenere informazioni complete, affidabili e tempestive, ai partecipanti ai mercati finanziari dovrebbe essere consentito di effettuare valutazioni e stime complementari sulla base di informazioni provenienti da altre fonti. Tali valutazioni e stime dovrebbero compensare unicamente parti limitate e specifiche dei dati desiderati e fornire un risultato prudente. Al fine di assicurare informazioni chiare e non fuorvianti per gli investitori, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare chiaramente la base delle loro conclusioni e i motivi per cui sono tenuti a effettuare tali valutazioni e stime complementari ai fini dell'informativa destinata agli investitori finali.
- (22) Nella comunicazione del 20 giugno 2019, «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario — Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima», la Commissione raccomanda che talune grandi società riferiscano in merito a determinati indicatori fondamentali di prestazione legati al clima sulla base del quadro istituito dal presente regolamento. In particolare, le informazioni relative alla quota del fatturato, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) di tali grandi società non finanziarie associate ad attività economiche ecosostenibili, nonché gli indicatori fondamentali di prestazione adattati alle grandi società finanziarie sono utili agli investitori che sono interessati a società i cui prodotti e servizi contribuiscano in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno imporre a tali grandi società la pubblicazione annuale di tali indicatori fondamentali di prestazione e definire ulteriormente tale requisito mediante atti delegati, in particolare per quanto riguarda le grandi società finanziarie. Sarebbe invece eccessivamente oneroso estendere tale obbligo alle società più piccole, che però possono decidere di pubblicare tali informazioni su base volontaria.
- (23) Ai fini della determinazione dell'ecosostenibilità di una data attività economica è opportuno stilare un elenco esauriente degli obiettivi ambientali. I sei obiettivi ambientali che il presente regolamento dovrebbe contemplare sono: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- (24) Un'attività economica che persegue l'obiettivo ambientale della mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra evitando o riducendo tali emissioni o migliorando l'assorbimento dei gas a effetto serra. L'attività economica dovrebbe essere coerente con l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (25) Un'attività economica che persegue l'obiettivo ambientale dell'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o previsto oppure il rischio di tali effetti negativi sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell'Unione e con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.

⁽⁷⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.

⁽⁸⁾ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

- (26) L'obiettivo ambientale relativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell'Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ e le direttive 2000/60/CE⁽¹⁰⁾, 2006/7/CE⁽¹¹⁾, 2006/118/CE⁽¹²⁾, 2008/56/CE⁽¹³⁾ e 2008/105/CE⁽¹⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 91/271/CEE⁽¹⁵⁾, 91/676/CEE⁽¹⁶⁾ e 98/83/CE⁽¹⁷⁾ del Consiglio e la decisione (UE) 2017/848 della Commissione⁽¹⁸⁾, nonché le comunicazioni della Commissione del 18 luglio 2007 «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea», del 14 novembre 2012 «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee» e dell'11 marzo 2019 «Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci».
- (27) L'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare dovrebbe essere interpretato in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di economia circolare, rifiuti e sostanze chimiche, compresi i regolamenti (CE) n. 1013/2006⁽¹⁹⁾, (CE) n. 1907/2006⁽²⁰⁾ e (UE) 2019/1021⁽²¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 94/62/CE⁽²²⁾, 2000/53/CE⁽²³⁾, 2006/66/CE⁽²⁴⁾, 2008/98/CE⁽²⁵⁾, 2010/75/UE⁽²⁶⁾, 2011/65/UE⁽²⁷⁾, 2012/19/UE⁽²⁸⁾, (UE) 2019/883⁽²⁹⁾ e (UE) 2019/904⁽³⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

⁽¹²⁾ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

⁽¹³⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

⁽¹⁸⁾ Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

⁽²²⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

⁽²³⁾ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

⁽²⁴⁾ Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽²⁶⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽²⁷⁾ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

⁽²⁸⁾ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

⁽²⁹⁾ Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

⁽³⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

1999/31/CE del Consiglio ⁽³¹⁾, il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione ⁽³²⁾ e le decisioni 2000/532/CE ⁽³³⁾ e 2014/955/UE ⁽³⁴⁾ della Commissione, nonché le comunicazioni della Commissione del 2 dicembre 2015 «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» e del 16 gennaio 2018 «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare».

- (28) Un'attività economica può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare in vari modi. Può, ad esempio, aumentare la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento e la riutilizzabilità dei prodotti o ridurre l'uso delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, agevolando il cambio di destinazione, lo smontaggio e lo smantellamento nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. Può altresì contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare sviluppando modelli aziendali del tipo «prodotto-come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile. Qualsiasi riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, anche sostituendo tali sostanze con alternative più sicure, dovrebbe essere come minimo conforme al diritto dell'Unione. Un'attività economica può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale della transizione verso un'economia circolare anche riducendo i rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.
- (29) Gli obiettivi ambientali relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dovrebbero essere interpretati in conformità del pertinente diritto dell'Unione, comprese le direttive 2000/60/CE, 2004/35/CE ⁽³⁵⁾, 2004/107/CE ⁽³⁶⁾, 2006/118/CE, 2008/50/CE ⁽³⁷⁾, 2008/105/CE, 2010/75/UE, (UE) 2016/802 ⁽³⁸⁾ e (UE) 2016/2284 ⁽³⁹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (30) Gli obiettivi ambientali relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero essere interpretati in conformità del pertinente diritto dell'Unione, compresi i regolamenti (UE) n. 995/2010 ⁽⁴⁰⁾, (UE) n. 511/2014 ⁽⁴¹⁾ e (UE) n. 1143/2014 ⁽⁴²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴³⁾, il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽⁴⁴⁾, le direttive 91/676/CEE e 92/43/CEE ⁽⁴⁵⁾ del Consiglio, nonché delle comunicazioni della Commissione del 21 maggio 2003 «L'applicazione

⁽³¹⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

⁽³²⁾ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

⁽³³⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

⁽³⁴⁾ Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

⁽³⁵⁾ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

⁽³⁶⁾ Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

⁽³⁷⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

⁽³⁹⁾ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

⁽⁴⁰⁾ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).

⁽⁴²⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁽⁴³⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽⁴⁴⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁽⁴⁵⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)», del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020», del 6 maggio 2013 «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», del 26 febbraio 2016 «Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche» e del 23 luglio 2019 «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta».

- (31) Un'attività economica può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale relativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi in vari modi, ad esempio mediante la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, migliorando così i servizi ecosistemici. Tali servizi sono raggruppati in quattro categorie, ossia i servizi di messa a disposizione, come la messa a disposizione di cibo e acqua, i servizi di regolamentazione, come il controllo climatico e la lotta alle malattie, i servizi di sostegno, come i cicli dei nutrienti e la produzione di ossigeno, e i servizi culturali, come quelli che arrecano benefici spirituali e ricreativi.
- (32) Ai fini del presente regolamento, l'espressione «gestione sostenibile delle foreste» dovrebbe essere intesa tenendo conto delle pratiche e degli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat, tenendo conto della responsabilità di gestione (*stewardship*) e dell'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi, come illustrato nella risoluzione H1 della seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi il 16-17 giugno 1993 a Helsinki, sugli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, nonché tenendo conto dei regolamenti (UE) n. 995/2010 e (UE) 2018/841 ⁽⁴⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2018/2001 ⁽⁴⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione del 20 settembre 2013 «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale».
- (33) Ai fini del presente regolamento, i termini «efficienza energetica» sono utilizzati in senso lato e dovrebbero essere intesi tenendo conto del pertinente diritto dell'Unione, compresi il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁸⁾, la direttiva 2012/27/UE ⁽⁴⁹⁾ e la direttiva (UE) 2018/844 ⁽⁵⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵¹⁾.
- (34) Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi per determinare se un'attività economica fornisca un contributo sostanziale all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell'evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nei casi in cui le attività economiche che ne beneficiano danneggiano l'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Tali criteri dovrebbero tenere conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti dall'attività economica oltre all'impatto ambientale dell'attività economica stessa, anche tenendo conto degli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, in particolare prendendone in considerazione produzione, uso e fine vita.

⁽⁴⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

⁽⁴⁷⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽⁴⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

⁽⁴⁹⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽⁵⁰⁾ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

⁽⁵¹⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

- (35) Ricordando l'impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a perseguire i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l'importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dovrebbe essere una condizione per considerare un'attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Le convenzioni fondamentali dell'ILO definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese dovrebbero rispettare. Diverse di tali norme internazionali sono sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano l'applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell'Unione. Nell'adeguarsi a tali garanzie minime di salvaguardia, le imprese dovrebbero rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento (UE) 2019/2088 e tenere conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma di tale regolamento che specificano ulteriormente tale principio.
- (36) Al fine di garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2019/2088, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (UE) 2019/2088 al fine di conferire alle autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010⁽³²⁾, (UE) n. 1094/2010⁽³³⁾ e (UE) n. 1095/2010⁽³⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente, le «AEV») il mandato di elaborare congiuntamente norme tecniche di regolamentazione specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni in relazione al principio «non arrecare un danno significativo». Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere coerenti con il contenuto, le metodologie e la presentazione degli indicatori di sostenibilità relativi agli effetti negativi di cui al regolamento (UE) 2019/2088. Dovrebbero inoltre essere coerenti con i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo.
- (37) Il regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbe essere ulteriormente modificato al fine di conferire alle AEV il mandato di elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare ulteriormente le norme in materia di trasparenza della promozione di caratteristiche ambientali e di investimenti ecosostenibili nell'informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche.
- (38) Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l'impatto ambientale di un'attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per rispecchiare tale evoluzione. Affinché i criteri siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe fissare, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche.
- (39) Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull'ambiente la riduzione di tale impatto negativo può apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali. Per queste attività economiche è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l'altro, alla media del settore, ma che nel contempo evitino che l'attività economica finanziata, nel corso della sua vita economica, subisca effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l'ambiente e, in particolare, resti fortemente

⁽³²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽³³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

vincolata al carbonio. Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell'impatto a lungo termine di ciascuna attività economica.

- (40) Un'attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all'ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi, anche basandosi su qualsiasi requisito minimo stabilito in conformità del diritto dell'Unione. La Commissione, all'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili, siano elaborati tenendo conto delle considerazioni relative al ciclo di vita, comprese le valutazioni esistenti del ciclo di vita, e siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione in conformità dell'articolo 191 TFUE.
- (41) All'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico per l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessaria transizione in corso verso un'economia climaticamente neutra e incentivarla, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento. Oltre all'uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività economiche e nei settori già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività economiche e settori per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Si dovrebbe considerare che tali attività economiche di transizione contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se le loro emissioni di gas a effetto serra sono sostanzialmente inferiori alla media del settore o dell'industria, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportano una dipendenza da attivi incompatibile con l'obiettivo della neutralità climatica, tenuto conto della vita economica di tali attivi. I criteri di vaglio tecnico di tali attività economiche di transizione dovrebbero garantire che tali attività di transizione seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica e dovrebbero essere adattati di conseguenza a intervalli regolari.
- (42) Si dovrebbe considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi. Tali attività abilitanti non dovrebbero comportare una dipendenza da attivi che compromettano gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi, e dovrebbe avere un significativo impatto positivo per l'ambiente sulla base delle considerazioni relative al ciclo di vita.
- (43) La Commissione, all'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, compresi i regolamenti (CE) n. 1221/2009⁽⁵⁵⁾ e (CE) n. 66/2010⁽⁵⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁽⁵⁷⁾ e la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2018 sugli «Appalti pubblici per un ambiente migliore». Per evitare inutili incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA) del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁸⁾. La Commissione, all'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto degli indicatori ambientali e dei quadri di rendicontazione esistenti, elaborati, tra gli altri, dalla Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente, e delle norme internazionali esistenti, come quelle elaborate, tra gli altri, dall'OCSE.

⁽⁵⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

⁽⁵⁷⁾ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁸⁾ Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

- (44) La Commissione, all'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell'ambito di un'analisi costi/benefici. A tale riguardo la Commissione dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, tra cui le direttive 2001/42/CE ⁽⁵⁹⁾, 2011/92/UE ⁽⁶⁰⁾, 2014/23/UE ⁽⁶¹⁾, 2014/24/UE ⁽⁶²⁾ e 2014/25/UE ⁽⁶³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme e dell'attuale metodologia dell'Unione, nonché del lavoro di organizzazioni internazionali quali l'OCSE. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite.
- (45) I criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che le attività economiche interessate di un determinato settore possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento. I criteri dovrebbero rispecchiare l'eventuale differenza, da un settore all'altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All'interno dei singoli settori i criteri non dovrebbero però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde.
- (46) All'atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico delle attività ecosostenibili, la Commissione dovrebbe valutare se la loro fissazione possa dare luogo ad attivi non recuperabili o comportare incentivi incoerenti, o se possa avere un impatto negativo sui mercati finanziari.
- (47) Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe fissare criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili e di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità, evitando inutili oneri amministrativi. I criteri di vaglio tecnico potrebbero richiedere lo svolgimento di una valutazione del ciclo di vita, se sufficientemente praticabile e se necessario.
- (48) Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla fissazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali.
- (49) È opportuno fissare per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico. Tali criteri dovrebbero tener conto del fatto che il settore dei trasporti, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26 % alle emissioni di gas a effetto serra totali dell'Unione. Come indicato nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, il settore dei trasporti rappresenta circa il 30 % degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell'Unione, per esempio al fine dell'espansione dell'elettrificazione o del sostegno alla transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e di una migliore gestione del traffico.
- (50) È di particolare importanza che la Commissione, all'atto di elaborare i criteri di vaglio tecnico, svolga opportune consultazioni in linea con il programma «Legiferare meglio». Il processo di fissazione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi e basarsi sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile (la «piattaforma»). La piattaforma dovrebbe essere composta da esperti che

⁽⁵⁹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁽⁶⁰⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽⁶¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽⁶²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁶³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato. Tra gli esperti del settore pubblico dovrebbero rientrare i rappresentanti dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle AEV, della Banca europea per gli investimenti e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero rientrare i rappresentanti dei partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e dei settori economici, in rappresentanza delle industrie interessate, nonché soggetti con competenze in materia contabile e di rendicontazione. La piattaforma dovrebbe inoltre includere esperti che rappresentino la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che un'attività economica che non soddisfa i criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato fissato alcun criterio debba essere considerata ecosostenibile, in modo da aiutare la Commissione a valutare l'opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico.

- (51) La piattaforma dovrebbe essere costituita in conformità delle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, anche per quanto riguarda il processo di selezione. Il processo di selezione dovrebbe mirare a garantire un elevato livello di competenze, un equilibrio geografico e di genere, nonché una rappresentanza equilibrata delle pertinenti conoscenze tecniche, tenendo conto dei compiti specifici della piattaforma. Durante il processo di selezione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione in conformità delle norme orizzontali per determinare se esistano potenziali conflitti di interesse e adottare le misure adeguate per risolvere i conflitti.
- (52) La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico, compreso il potenziale impatto sulla valutazione degli attivi che sono considerati ecosostenibili secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull'idoneità dei criteri di vaglio tecnico all'utilizzo nelle iniziative politiche che l'Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili nonché sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel sostegno all'applicazione dei criteri di vaglio tecnico. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati, tenendo conto dell'obiettivo di evitare indebiti oneri amministrativi, sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali, nonché sul funzionamento delle garanzie minime di salvaguardia e l'eventuale necessità di integrarle.
- (53) La Commissione dovrebbe portare avanti l'attività del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile conferendogli uno status formale. I compiti di tale gruppo di esperti consisterebbero, tra l'altro, nel fornire consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull'approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri. A tal fine, la Commissione dovrebbe tenere gli Stati membri informati mediante riunioni periodiche del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile.
- (54) Al fine di specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per fissare e aggiornare per le diverse attività economiche i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati che consentono di determinare ciò che costituisce un «contributo sostanziale» e un «danno significativo» agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle informazioni da fornire per rispettare gli obblighi di informativa ai sensi del presente regolamento e riguardo ai criteri di vaglio tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ad esempio mediante la piattaforma e il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁶⁴⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽⁶⁴⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (55) Il presente regolamento integra gli obblighi di informativa previsti nel regolamento (UE) 2019/2088. Per assicurare un corretto ed efficace controllo del rispetto del presente regolamento da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, gli Stati membri dovrebbero affidarsi alle autorità competenti designate in conformità del regolamento (UE) 2019/2088. Per garantire l'osservanza del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire norme relative alle misure e alle sanzioni, le quali dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le autorità nazionali competenti e le AEV dovrebbero esercitare i poteri di intervento sui prodotti previsti nei regolamenti (UE) n. 600/2014 ⁽⁶⁵⁾, (UE) n. 1286/2014 ⁽⁶⁶⁾ e (UE) 2019/1238 ⁽⁶⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio anche per quanto riguarda pratiche di vendita impropria o la divulgazione fuorviante di informazioni connesse alla sostenibilità, comprese le informazioni richieste a norma del presente regolamento.
- (56) Per garantire un'organizzazione efficiente e sostenibile delle prassi lavorative e di riunione sia della piattaforma che del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile nonché per consentire un'ampia partecipazione e un'interazione efficace all'interno dei gruppi, dei loro sottogruppi, della Commissione e dei portatori di interessi, è opportuno prendere in considerazione, se del caso, l'uso di modalità digitali rafforzate, anche virtuali.
- (57) Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri per considerare ecosostenibili le attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, dodici mesi dopo la fissazione dei relativi criteri di vaglio tecnico.
- (58) La disposizione del presente regolamento relativa ai regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell'entrata in vigore del presente regolamento lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri in materia di disposizioni fiscali, come sancito dai trattati.
- (59) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare, tra l'altro: i progressi per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili, l'eventuale necessità di rivedere e integrare tali criteri per determinare se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile, l'efficacia del sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili nell'incanalare gli investimenti privati verso tali attività, in particolare per quanto riguarda il flusso di capitali verso imprese private e altri soggetti giuridici, e l'ulteriore sviluppo di tale sistema di classificazione, anche mediante l'estensione del suo ambito di applicazione al di là delle attività economiche ecosostenibili, al fine di includere attività che arrecano un danno significativo all'ambiente, nonché ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali.
- (60) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, data la necessità di introdurre a livello dell'Unione criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

⁽⁶⁵⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽⁶⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

⁽⁶⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

2. Il presente regolamento si applica:
- alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
 - ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;
 - alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁸⁾.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «investimento ecosostenibile»: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento;
- «partecipante ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/2088, compreso il produttore di un prodotto pensionistico al quale uno Stato membro abbia deciso di applicare tale regolamento conformemente all'articolo 16 dello stesso;
- «prodotto finanziario»: un prodotto finanziario quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/2088;
- «emittente»: un emittente quale definito all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁹⁾;
- «mitigazione dei cambiamenti climatici»: il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;
- «adattamento ai cambiamenti climatici»: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti;
- «gas a effetto serra»: uno dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁰⁾;
- «gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
- «economia circolare»: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;
- «inquinante»: sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

⁽⁶⁸⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁶⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

⁽⁷⁰⁾ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

- 12) «inquinamento»:
 - a) l'introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel terreno in conseguenza di un'attività umana;
 - b) nel contesto dell'ambiente marino, inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE;
 - c) nel contesto dell'ambiente acquatico, inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE;
- 13) «ecosistema»: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;
- 14) «servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;
- 15) «biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell'ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi;
- 16) «buona condizione»: in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse;
- 17) «efficienza energetica»: l'utilizzo più efficiente dell'energia in tutte le fasi della catena dell'energia, dalla produzione al consumo finale;
- 18) «acque marine»: acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE;
- 19) «acque superficiali»: acque superficiali quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2000/60/CE;
- 20) «acque sotterranee»: acque sotterranee quali definite all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/60/CE;
- 21) «buono stato ecologico»: il buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;
- 22) «buono stato»:
 - a) per le acque superficiali: aventi sia un «buono stato ecologico» quale definito all'articolo 2, punto 22), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato chimico delle acque superficiali» quale definito all'articolo 2, punto 24), della stessa;
 - b) per le acque sotterranee: aventi sia un «buono stato chimico delle acque sotterranee» quale definito all'articolo 2, punto 25), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato quantitativo» quale definito all'articolo 2, punto 28), della stessa;
- 23) «buon potenziale ecologico»: il buon potenziale ecologico quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2000/60/CE.

CAPO II

ATTIVITÀ ECONOMICHE ECOSOSTENIBILI

Articolo 3

Criteria di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 4

Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche nelle misure pubbliche, nelle norme e nei marchi

Gli Stati membri e l'Unione applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.

Articolo 5

Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2019/2088 investe in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 17), di tale regolamento, le informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento includono quanto segue:

- a) informazioni sull'obiettivo o gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del presente regolamento a cui contribuisce l'investimento sottostante il prodotto finanziario; e
- b) una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

La descrizione di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, specifica la quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti e di transizione di cui rispettivamente all'articolo 16 e all'articolo 10, paragrafo 2, sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto finanziario.

Articolo 6

Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 promuove caratteristiche ambientali, si applica mutatis mutandis l'articolo 5 del presente regolamento.

Le informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 sono accompagnate dalla seguente dichiarazione:

«Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.».

Articolo 7

Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario non è soggetto all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2019/2088, le informazioni da comunicare in conformità della normativa settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento sono accompagnate dalla seguente dichiarazione:

«Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.».

*Articolo 8***Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario**

1. Qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento.
2. In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:
 - a) la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e
 - b) la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.
3. Se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all'articolo 19 *bis*, paragrafo 4, o all'articolo 29 *bis*, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.
4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° giugno 2021.

*Articolo 9***Obiettivi ambientali**

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

*Articolo 10***Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici**

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante:
 - a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;
 - b) il miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 19, paragrafo 3;
 - c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

- d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;
- e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (*carbon capture and utilisation* — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (*carbon capture and storage* — CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;
- f) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;
- g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;
- h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio; o
- i) il sostegno di una delle attività elencate ai punti da a) ad h) del presente paragrafo in conformità dell'articolo 16.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un'economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi, e se tale attività:

- a) presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell'industria;
- b) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e
- c) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.

Ai fini del presente paragrafo e della fissazione di criteri di vaglio tecnico ai sensi dell'articolo 19, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:

- a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e
- b) integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se che un'attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

4. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.

6. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2022.

Articolo 11

Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se:

- a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o
- b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.

2. Le soluzioni di adattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo:

- a) gli effetti negativi, sull'attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure
- b) i potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici sull'ambiente in cui si svolge l'attività economica.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:

- a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici; e
- b) integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

4. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.

6. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2022.

Articolo 12

Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico mediante:

- a) la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;
- b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microrganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso delle persone ad acqua potabile pulita;
- c) il miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l'uso sostenibile dell'acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell'acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;

- d) la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell'ambiente marino; o
 - e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.
2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:
- a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; e
 - b) integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.
5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2023.

Articolo 13

Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:
- a) utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso:
 - i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o
 - ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;
 - b) aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
 - c) aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
 - d) riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;
 - e) prolunga l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;
 - f) aumenta l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;
 - g) previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;

- h) aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
 - i) potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il *downcycling*;
 - j) riduce al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;
 - k) evita e riduce la dispersione di rifiuti; o
 - l) sostiene una attività elencate alle lettere da a) a k) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.
2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:
- a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo stabilendo i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare; e
 - b) integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica per la quale sono stati stabiliti criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.
5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2023.

Articolo 14

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento mediante:
- a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;
 - b) il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio;
 - c) la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche;
 - d) il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o
 - e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.
2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:
- a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento; e
 - b) integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.
5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2023.

Articolo 15

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni, mediante:
 - a) la conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi ecosistemici;
 - b) l'uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati;
 - c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
 - d) la gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat; o
 - e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.
2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:
 - a) integrare il paragrafo 1 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; e
 - b) integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.
5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2023.

Articolo 16

Attività abilitanti

Si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:

- a) non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e
- b) abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.

*Articolo 17***Danno significativo agli obiettivi ambientali**

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

*Articolo 18***Garanzie minime di salvaguardia**

1. Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

2. Nell'attuare le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088.

*Articolo 19***Requisiti dei criteri di vaglio tecnico**

1. I criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2:

- a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;
- d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell'Unione in vigore;
- e) ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;
- f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE;
- g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l'impatto ambientale dell'attività economica sia l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l'uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;
- h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica, in particolare:
 - i) se si tratta di un'attività abilitante di cui all'articolo 16; o
 - ii) se si tratta di un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
- j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all'interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e
- k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.

Se l'attività economica appartiene a una delle categorie di cui alla lettera h), i criteri di vaglio tecnico indicano chiaramente questo aspetto.

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all'energia pulita coerenti con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, segnatamente l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili.

4. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie allo spostamento modale, a misure di efficienza e ai carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

5. La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

In tale contesto, prima di modificare o sostituire un atto delegato, la Commissione valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro impatto sui mercati dei capitali, compreso l'incanalamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili.

Per assicurare che le attività economiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, rimangano su un percorso di transizione credibile e coerente con un'economia climaticamente neutra, la Commissione riesamina i criteri di vaglio tecnico per tali attività almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l'atto delegato di cui all'articolo 10, paragrafo 3, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Articolo 20

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1. La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile (la «piattaforma»), composta in modo equilibrato dai seguenti gruppi:

a) rappresentanti:

- i) dell'Agenzia europea dell'ambiente;
- ii) delle AEV;
- iii) della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti; e
- iv) dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

b) esperti che rappresentano pertinenti portatori di interessi del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate e soggetti con competenze in materia contabile e di rendicontazione;

c) esperti che rappresentano la società civile, compresi soggetti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;

d) esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento;

e) esperti che rappresentano il mondo accademico, compresi le università, gli istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche, compresi soggetti con competenze globali.

2. La piattaforma:

a) fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 19 e sull'eventuale necessità di aggiornarli;

b) analizza l'impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

c) assiste la Commissione nell'analisi delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;

d) fornisce consulenza alla Commissione, ove opportuno, sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel sostenere l'applicazione dei criteri di vaglio tecnico;

e) monitora le tendenze, a livello dell'Unione e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

f) fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di sviluppare ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati;

g) fornisce consulenza alla Commissione sull'utilizzabilità dei criteri di vaglio tecnico, tenendo conto della necessità di evitare indebiti oneri amministrativi;

- h) fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento;
 - i) fornisce consulenza alla Commissione sulla valutazione e lo sviluppo di politiche in materia di finanza sostenibile, anche riguardo a questioni di coerenza delle politiche;
 - j) fornisce consulenza alla Commissione sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali;
 - k) fornisce consulenza alla Commissione sull'applicazione dell'articolo 18 e sull'eventuale necessità di integrarne le prescrizioni.
3. La piattaforma tiene conto dei pareri di un'ampia gamma di portatori di interessi.
4. La piattaforma è presieduta dalla Commissione e costituita conformemente alle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. In tale contesto la Commissione può invitare esperti con competenze specifiche su base ad hoc.
5. La piattaforma svolge i suoi compiti conformemente al principio della trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web i verbali delle riunioni della piattaforma e altri documenti pertinenti.
6. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengano opportuno considerare ecosostenibile un'attività economica che non soddisfi i criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento o per la quale i criteri non siano ancora stati fissati possono informarne la piattaforma.

Articolo 21

Autorità competenti

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 controllino il rispetto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti dispongano di tutti i necessari poteri di vigilanza e di indagine per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 22

Misure e sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 5, 6 e 7. Le misure e le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 luglio 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione di atti delegati, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione agisce conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile

1. Un gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (il «gruppo di esperti degli Stati membri») fornisce consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull'approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri in conformità dell'articolo 19.
2. La Commissione informa gli Stati membri mediante riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri al fine di facilitare un tempestivo scambio di opinioni tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare per quanto riguarda i principali risultati prodotti dalla piattaforma, ad esempio nuovi criteri di vaglio tecnico, aggiornamenti sostanziali dei criteri o progetti di relazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088

Il regolamento (UE) 2019/2088 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Principio di non causare danni significativi

1. Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente "AEV") elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 2, punto 17), del presente regolamento in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione in relazione agli indicatori in materia di effetti negativi di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento.
2. Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 entro il 30 dicembre 2020.
3. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

2) l'articolo 8 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, le informazioni richieste a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852.

(*) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell'obiettivo di perseguire un'informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, se necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 di tale regolamento.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:

- a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1° giugno 2021; e
- b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1° giugno 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento i partecipanti ai mercati finanziari includono le informazioni richieste a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/852»;

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 bis del presente articolo.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui al paragrafo 4 *bis* del presente articolo nonché delle loro differenze, come pure dell'obiettivo di perseguire un'informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, ove necessario per conseguire tale obiettivo, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:

- a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1° giugno 2021; e
- b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1° giugno 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

4) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

- «c) per un prodotto finanziario di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo;
- d) per un prodotto finanziario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo.»;

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi nonché delle loro differenze e, ove necessario, elaborano progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle rispettive date di applicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852 in relazione agli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 di tale regolamento. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma:

- a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1° giugno 2021; e
- b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852, entro il 1° giugno 2022.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

5) all'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

- a) l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019;
- b) l'articolo 2 bis, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 12 luglio 2020;
- c) l'articolo 8, paragrafo 2 bis, e l'articolo 9, paragrafo 4 bis, si applicano:
 - i) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, a decorrere dal 1° gennaio 2022; e
 - ii) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2020/852 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- d) l'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.»;

Articolo 26

Riesame

1. Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;
- b) l'eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri fissati all'articolo 3 per considerare ecosostenibile un'attività economica;
- c) l'uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell'Unione, e a livello di Stati membri, incluse le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;
- d) l'efficacia dell'applicazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento nell'incanalare gli investimenti privati verso attività economiche ecosostenibili, in particolare per quanto riguarda i flussi di capitali, compreso il capitale proprio, verso imprese private e altri soggetti giuridici, sia attraverso prodotti finanziari rientranti nell'ambito del presente regolamento sia mediante altri prodotti finanziari;
- e) l'accesso dei partecipanti ai mercati finanziari rientranti nell'ambito del presente regolamento e degli investitori a informazioni e dati affidabili, tempestivi e verificabili relativi a imprese private e ad altri soggetti giuridici, comprese le imprese che beneficiano degli investimenti rientranti o meno nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, in entrambi i casi, per quanto riguarda sia il capitale proprio che il capitale di debito, tenendo conto dell'onere amministrativo associato, nonché le procedure di verifica dei dati necessari per determinare il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico e per assicurare la conformità a tali procedure;
- f) l'applicazione degli articoli 21 e 22.

2. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione pubblica una relazione che illustra le disposizioni necessarie per estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento al di là delle attività economiche ecosostenibili e descrive le disposizioni che sarebbero necessarie per includere:

- a) le attività economiche che non hanno un impatto significativo sull'ecosostenibilità e le attività economiche che arrecano un danno significativo all'ecosostenibilità, nonché un riesame dell'adeguatezza di obblighi di informativa specifici relativi alle attività abilitanti e di transizione; e
- b) altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali.

3. Entro il 13 luglio 2022 la Commissione valuta l'efficacia delle procedure consultive per l'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 27***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 e l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano:
 - a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere a) e b), a decorrere dal 1° gennaio 2022; e
 - b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere da c) a f), a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. L'articolo 4 non si applica ai regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che stabiliscono i requisiti applicabili ai prodotti finanziari destinati a finanziare progetti sostenibili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
La presidente
N. BRNJAC

**DIRETTIVA 2011/92/UE* DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13
Dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (codificazione)**

come modificata da:

DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16
Aprile 2014**

Traduzione non ufficiale del testo coordinato redatto dalla Commissione europea¹

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni.

Nelle premesse, negli articoli e negli allegati:

* indica i riferimenti alla Direttiva 2011/92/UE,

** indica i riferimenti alla Direttiva 2014/52/UE,

In carattere **grassetto** sono evidenziate le modifiche apportate dalla Direttiva 2014/52/UE

¹ Fonte: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:

(1*) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (4), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (5). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2*) A norma dell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente.

(3*) I principi di valutazione dell'impatto ambientale dovrebbero essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione. Gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela dell'ambiente.

(1**) La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha armonizzato i principi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico, e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire misure di protezione più rigorose conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(4*) Risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi dell'Unione nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita.

(2**) La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007 dal titolo «La revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente» e la relazione della Commissione del 23 luglio 2009 sull'applicazione e l'efficacia della direttiva del Consiglio 85/337/CEE, che precede la direttiva 2011/92/UE, hanno sottolineato la necessità di migliorare i principi della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e di adeguare la direttiva 85/337/CEE al contesto politico, giuridico e tecnico, che ha subito una notevole evoluzione.

(1) GU C 133 del 9.5.2013, pag. 33.

(2) GU C 218 del 30.7.2013, pag. 42

(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4) Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

(5) Direttiva 2011/92 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione); Cfr. allegato VI, parte A

(3**) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

(6**) La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione. A tal fine le procedure in essa previste dovrebbero essere semplificate e armonizzate.

(5*) La normativa dell'Unione in materia di ambiente contiene disposizioni che consentono alle autorità pubbliche e altri organismi di adottare delle decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(6*) È opportuno stabilire principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.

(25**) È opportuno garantire l'obiettività delle autorità competenti. I conflitti d'interesse potrebbero essere evitati, tra l'altro, mediante la separazione funzionale tra autorità competente e committente. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, è opportuno che, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, gli Stati membri provvedano almeno a separare in maniera appropriata le funzioni confliggenti delle autorità preposte all'assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva 2011/92/UE.

(7*) L'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.

(21**) Gli Stati membri dispongono di varie possibilità per dare attuazione alla direttiva 2011/92/UE relativamente all'integrazione delle valutazioni dell'impatto ambientale nelle procedure nazionali. Di conseguenza, gli elementi di tali procedure nazionali possono variare. Ciò fa sì che la conclusione motivata mediante la quale l'autorità competente conclude il proprio esame di impatto ambientale di un progetto possa essere parte di una procedura di autorizzazione integrata o essere inclusa in un'altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

(22**) Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, le procedure di screening e le valutazioni dell'impatto ambientale dovrebbero tener conto dell'impatto del progetto in questione nel suo complesso, compresi ove opportuno gli strati superficiali e sotterranei durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione.

(23**) Ai fini di una valutazione esaustiva degli effetti diretti e indiretti di un progetto sull'ambiente, l'autorità competente dovrebbe procedere a un'analisi del contenuto delle informazioni fornite dal committente e ricevute attraverso le consultazioni nonché prendere in considerazione qualsiasi informazione supplementare, ove del caso.

(8*) I progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente; pertanto, questi progetti dovrebbero essere per principio sottoposti a una valutazione sistematica.

(9*) I progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi. Detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull'ambiente.

(10*) Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.

(11*) Nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi concreti.

(26**) Per permettere all'autorità competente di determinare se i progetti elencati nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE, le loro modifiche o i loro ampliamenti, debbano essere sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale (procedura di screening), l'informazione che il committente è tenuto a fornire dovrebbe essere specifica, ponendo l'accento sugli aspetti chiave che consentono all'autorità competente di adottare la propria determinazione. Tale determinazione dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico.

(27**) La procedura di screening dovrebbe garantire che una valutazione dell'impatto ambientale sia richiesta solo per i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente.

(28**) È opportuno adattare e chiarire i criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE, di cui gli Stati membri devono tenere conto per stabilire quali progetti devono essere sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale in base alla significatività dei loro effetti sull'ambiente. Ad esempio, l'esperienza ha dimostrato che i progetti che utilizzano o incidono su risorse preziose, quelli proposti per luoghi sensibili dal punto di vista ambientale, oppure quelli potenzialmente pericolosi o passibili di produrre effetti irreversibili possono spesso avere un impatto significativo sull'ambiente.

(29**) Nel determinare se un progetto possa causare effetti significativi sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e dovrebbero tener conto delle informazioni supplementari che potrebbero essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla normativa dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace e trasparente. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della determinazione successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale. Inoltre, è buona prassi amministrativa tener conto delle osservazioni non richieste eventualmente ricevute da altre fonti, quali il pubblico o le autorità pubbliche, anche se nella fase di screening non è richiesta una consultazione formale.

(12*) Per i progetti soggetti a valutazione, dovrebbero essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni.

(13*) È opportuno stabilire una procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul contenuto e sull'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine

della valutazione. Gli Stati membri, nell'ambito di detta procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro, delle alternative ai progetti per i quali intende presentare una domanda.

(30**) Per migliorare la qualità di una valutazione dell'impatto ambientale, semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale, l'autorità competente dovrebbe esprimere un parere, ove richiesto dal committente, sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da fornire nell'ambito di rapporto di valutazione dell'impatto ambientale (definizione dell'ambito di applicazione).

(31**) Il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, che compete al committente del progetto, dovrebbe includere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame da quest'ultimo che sono pertinenti a tale progetto, compresa, se del caso, una descrizione sommaria della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione dell'impatto ambientale e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

(32**) È opportuno che i dati e le informazioni fornite dal committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE siano completi e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, si dovrebbero prendere in considerazione i risultati di altre valutazioni effettuate ai sensi della legislazione dell'Unione, quali la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o la direttiva 2009/71/Euratom, ovvero della normativa nazionale, ove pertinente e disponibile.

(33**) Gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e competenti. Ai fini dell'esame da parte delle autorità competenti e per garantire che le informazioni fornite dal committente siano complete e di elevata qualità, è richiesta una competenza adeguata nel settore attinente al progetto in questione.

(14*) Gli effetti di un progetto sull'ambiente dovrebbero essere valutati per tenere in conto l'esigenza di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.

(7**) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. Esse dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali.

(8**) Nella sua comunicazione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa», la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

(9**) La comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 dal titolo «Strategia tematica per la protezione del suolo» e la Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse sottolineano entrambe l'importanza di un uso sostenibile del suolo e la necessità di affrontare l'aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di insediamento (sottrazione di territorio). Inoltre, il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce l'importanza economica e sociale di una corretta pianificazione

¹ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

territoriale, inclusi l'uso del suolo e la necessità di un'azione urgente intesa a invertirne il degrado. I progetti pubblici e privati dovrebbero pertanto prendere in considerazione il territorio e limitare il loro impatto, per quanto riguarda in particolare la sottrazione di territorio e di suolo, facendo riferimento inoltre alla componente organica, all'erosione, alla compattazione e all'impermeabilizzazione; opportuni piani di utilizzo del suolo e politiche a livello nazionale, regionale e locale sono altresì rilevanti a tal riguardo.

(10**) La convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica («la convenzione»), cui l'Unione europea partecipa ai sensi della decisione del Consiglio 93/626/CEE¹, richiede, ove possibile e opportuno, la valutazione degli effetti negativi significativi derivanti dai progetti sulla diversità biologica, definita all'articolo 2 della convenzione, al fine di evitarli o ridurli al minimo. Tale valutazione preventiva degli effetti dovrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'Unione, adottato dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e di ripristinarli ove possibile.

(11**) Le misure adottate al fine di evitare, prevenire, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE² del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, dovrebbero contribuire ad evitarne qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità, in conformità degli impegni assunti dall'Unione nel contesto della convenzione e con gli obiettivi e le azioni della strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020 contenute nella comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo: «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020».

(12**) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino, specialmente delle specie e degli habitat, la valutazione dell'impatto ambientale e le procedure di screening relative ai progetti in ambiente marino dovrebbero tener conto delle caratteristiche di tali progetti, in particolare per quanto riguarda le tecnologie utilizzate (ad esempio le indagini sismiche con sonar). A tale scopo, le prescrizioni della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ potrebbero parimenti agevolare l'attuazione delle prescrizioni della presente direttiva.

(13**) I cambiamenti climatici continueranno a causare danni all'ambiente e a compromettere lo sviluppo economico. A questo proposito, è opportuno valutare l'impatto dei progetti sul clima (ad esempio le emissioni di gas a effetto serra) e la loro vulnerabilità al cambiamento climatico.

(14**) In seguito alla comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2009 dal titolo «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana», nelle sue conclusioni del 30 novembre 2009 il Consiglio ha invitato la Commissione a garantire che l'esecuzione, il riesame e l'ulteriore sviluppo delle iniziative dell'Unione prendano in considerazione le preoccupazioni legate alla prevenzione e alla gestione del rischio di calamità nonché il quadro d'azione di Hyogo per il 2005-2015 delle Nazioni Unite adottato il 22 gennaio 2005, che sottolinea la necessità di istituire procedure di valutazione delle implicazioni in termini di rischi di calamità legati a grandi progetti infrastrutturali.

1 Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

4 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

(15**) Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, è necessario adottare misure precauzionali in relazione a determinati progetti che, data la loro vulnerabilità a gravi incidenti e/o calamità naturali (quali inondazioni, innalzamento del livello del mare o terremoti), potrebbero verosimilmente avere effetti negativi significativi sull'ambiente. Per tali progetti, è importante prendere in considerazione la loro vulnerabilità (esposizione e resilienza) di tali progetti a gravi incidenti e/o calamità, il rischio che tali incidenti e/o calamità si verifichino e le implicazioni in termini di probabili effetti negativi significativi sull'ambiente. Per evitare duplicazioni, si dovrebbero potere utilizzare le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate conformemente alla legislazione dell'Unione, come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio² o sulla base di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della normativa nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

(16**) Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, comprendente i siti storici urbani e il paesaggio, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, possono risultare utili le definizioni e i principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969, la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo del 3 ottobre 1985, la convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000, e la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società del 27 ottobre 2005. Per meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio, è importante tener conto, nelle valutazioni d'impatto ambientale, dell'impatto visivo dei progetti, ossia del cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane.

(17**) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

(15*) È opportuno stabilire disposizioni rafforzate concernenti la valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale. Il 25 febbraio 1991 la Comunità europea ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero, ratificata il 24 giugno 1997.

(4**) Per coordinare e agevolare le procedure di valutazione dei progetti transfrontalieri e, in particolare, per procedere a consultazioni conformemente alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 (Convenzione di Espoo), gli Stati membri interessati possono istituire un organismo comune a composizione paritetica.

(5**) I meccanismi contemplati dal regolamento (UE) n. 347/2013³, (UE) n. 1315/2013⁴ e (UE) n.

1 Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

2 Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

3 Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

4 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

1316/2013¹ del Parlamento europeo e del Consiglio che sono rilevanti per i progetti infrastrutturali cofinanziati dall'Unione, possono altresì agevolare l'applicazione delle prescrizioni della direttiva 2011/92/UE.

(16*) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

(17*) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

(18*) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), ratificata il 17 febbraio 2005.

(19*) Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(20*) L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(18**) Al fine di potenziare l'accesso del pubblico alle informazioni e la trasparenza, le informazioni ambientali concernenti l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere tempestivamente disponibili anche in formato elettronico. È dunque opportuno che gli Stati membri istituiscano almeno un portale centrale o punti di accesso, al livello amministrativo adeguato, che consentano al pubblico di accedere alle informazioni in modo agevole ed efficace.

(21*) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 di tale convenzione.

(22*) Tuttavia, non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti i cui dettagli siano adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, dal momento che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, sono raggiunti tramite la procedura legislativa.

(24**) Con riferimento ai progetti approvati mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obiettivi della presente direttiva inerenti alla consultazione pubblica siano raggiunti tramite la procedura legislativa.

(19**) L'esperienza ha dimostrato che, nel caso dei progetti, o di parti di progetti, destinati a scopi di difesa, inclusi quelli connessi alle attività delle forze alleate nel territorio degli Stati membri in conformità di obblighi internazionali, l'applicazione della direttiva 2011/92/UE potrebbe dare origine alla divulgazione di importanti informazioni riservate suscettibili di compromettere gli scopi di difesa. È dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

¹ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348, 20.12.2013, pag. 129).

(20**) L'esperienza ha dimostrato che, nel caso dei progetti aventi quale unica finalità la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza della direttiva 2011/92/UE potrebbe avere effetti negativi, segnatamente sull'ambiente, ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

(23*) Peraltro, può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a condizione di informarne adeguatamente la Commissione e il pubblico interessato.

(34**) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le pertinenti informazioni raccolte.

(35**) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione e la definizione di procedure adeguate in materia di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e funzionamento di un progetto anche al fine di identificare effetti negativi significativi imprevisti, così da poter adottare opportune misure correttive. Tale monitoraggio non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi della normativa dell'Unione diversa dalla presente direttiva e della normativa nazionale.

(36**) Al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da normative dell'Unione in materia ambientale diverse dalla presente direttiva, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

(37**) Al fine di migliorare l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica, qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva, della direttiva 92/43/CEE e/o della direttiva 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove opportuno, e tenuto conto delle loro specificità organizzative, siano previste procedure coordinate e/o comuni per soddisfare le prescrizioni di queste direttive. Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altri atti normativi dell'Unione, quali la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la direttiva 2001/42/CE, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³, e la direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione. Qualora siano istituite procedure coordinate o comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un'autorità responsabile per l'assolvimento dei relativi doveri. Tenuto conto delle strutture istituzionali, gli Stati membri che lo ritengono necessario dovrebbero poter designare più autorità.

1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

2 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

3 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(38**) Gli Stati membri dovrebbero determinare le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere il tipo o la forma di tali sanzioni. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(24*) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41**) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, della gravità e della natura transfrontaliera dei problemi ambientali da affrontare, può essere meglio realizzato a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25*) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

(39**) Conformemente ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, e per garantire che la transizione dal regime attuale, definito dalla direttiva 2011/92/UE, al nuovo regime discendente dagli emendamenti contenuti nella presente direttiva sia quanto più agevole possibile, è opportuno stabilire misure transitorie. Tali misure dovrebbero assicurare che il contesto normativo inerente ad una valutazione dell'impatto ambientale non sia modificato, in relazione a un determinato committente, qualora l'iter procedurale sia già stato avviato in base al regime attuale e il progetto non abbia ancora ricevuto un'autorizzazione o qualora non sia stata ancora adottata un'altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Di conseguenza, le pertinenti disposizioni della direttiva 2011/92/UE anteriori alla modifica della direttiva stessa ad opera della presente direttiva si dovrebbero applicare ai progetti per i quali la procedura di screening o la procedura di scoping qualora lo scoping, ovvero la definizione dell'ambito di applicazione, sia stata richiesta dal committente ovvero dall'autorità competente è stata avviata prima della scadenza del termine per il recepimento ovvero per i quali, prima di tale data, è stato presentato il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale.

(40**) Con la dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (

(42**) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/92/UE,

1 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «progetto»:

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

(b) «committente»: il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

(c) «autorizzazione»: decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

(d) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

(e) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

(f) «l'autorità o le autorità competenti»: sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

(g) “valutazione dell'impatto ambientale”: un processo comprendente:

i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;

ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;

iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;

iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché

v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti progetti sono definiti dall'articolo 4.

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

3. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione.

Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni.

Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

Secondo la procedura comune di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per prevedere in un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.

4. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.

In tali casi gli Stati membri:

- a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.

5. Fatto salvo l'articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.

Articolo 3

1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.

4. Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

5. L'autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. La determinazione è resa pubblica e:

a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III; ovvero

b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

6. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista.

Articolo 5

1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;

c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.

2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.

3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:

a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;

b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e

c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.

4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:

- a) la domanda di autorizzazione;
- b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
- c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
- f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

- a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
- b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.

6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:

- a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e**
- b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.**

¹ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:

a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

Lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:

a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio dello Stato membro che rischia di subire un significativo impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e

b) si accertano che le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il pubblico interessato abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato.

5. Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione.

Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Articolo 8bis

1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:

a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);

b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto.

3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedura di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.

4. Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.

Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole.

6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 9

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3:

a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi e 2;

b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 7.

2. L'autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.

Articolo 9bis

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi.

Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva

Articolo 10

Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Articolo 10bis

Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 12

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

2. In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati membri informano la Commissione, ove tali informazioni siano disponibili, in merito a:

a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10;

b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati I e II;

c) il numero di progetti di cui all'allegato II sottoposti ad una determinazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, inclusi gli effetti dell'applicazione della presente direttiva alle piccole e medie imprese.

3. Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario, ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 2***

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3***

1. I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva.

2. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017:

a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o

b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.

Articolo 14

La direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW;
b) centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (1) (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati:
 - i) alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,
 - ii) al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
 - iii) allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
 - iv) esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,
 - v) esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. a) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
b) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
 - a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
 - b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
 - c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
 - d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - f) per la fabbricazione di esplosivi.

(1) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.

7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m;
- b) costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (2);
- c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;
- b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nell'allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (3), o interrimento di rifiuti pericolosi, quali definiti all'articolo 3, punto 2, della detta direttiva.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno;
- b) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione.
- In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (4).
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:
- a) per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici;
- b) per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.
17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
- b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- c) 900 posti per scrofe.

(1) Ai fini della presente direttiva per «aeroporto» si intende un aeroporto che corrisponde alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

(2) Ai fini della presente direttiva per «via di rapida comunicazione» si intende una via che corrisponde alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

(3) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(4) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

18. Impianti industriali destinati:

- a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.

20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate.

22. Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (1).

23. Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO₂ catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.

24. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.

ALLEGATO II

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. AGRICOLTURA, SELVICOLTURA E ACQUICOLTURA

- a) Progetti di ricomposizione rurale.
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
- c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
- d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo.
- e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).
- f) Piscicoltura intensiva.
- g) Recupero di terre dal mare.

2. INDUSTRIA ESTRATTIVA

- a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).
- b) Attività mineraria sotterranea.
- c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
- d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
 - i) trivellazioni geotermiche;
 - ii) trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - iii) trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
- e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

3. INDUSTRIA ENERGETICA

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).

(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

- b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I).
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
- d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
- g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I).
- h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
- i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
- j) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano nell'allegato I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.

4. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

- a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
- b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - i) laminazione a caldo;
 - ii) forgiatura con magli;
 - iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
- c) Fonderie di metalli ferrosi.
- d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).
- e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
- g) Cantieri navali.
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
- i) Costruzione di materiale ferroviario.
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi.
- k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

- a) Cokerie (distillazione a secco del carbone).
- b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
- c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato I).
- d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
- e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
- f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

6. INDUSTRIA CHIMICA (PROGETTI NON COMPRESI NELL'ALLEGATO I)

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.

c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

- a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
- d) Industria della birra e del malto.
- e) Fabbricazione di dolci e sciroppi.
- f) Impianti per la macellazione di animali.
- g) Industrie per la produzione della fecola.
- h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
- i) Zuccherifici.

8. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

- a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).
- b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili.
- c) Impianti per la concia delle pelli.
- d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

9. INDUSTRIA DELLA GOMMA

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
- b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
- c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).
- d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).
- e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).
- f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
- g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I).
- h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
- i) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell'allegato I).
- j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
- k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
- l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.

m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I.

11. ALTRI PROGETTI

- a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
- b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).
- c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I).
- d) Depositi di fanghi.
- e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
- f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
- g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
- h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
- i) Stabilimenti di squartamento.

12. TURISMO E SVAGHI

- a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
- b) Porti turistici.
- c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
- d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
- e) Parchi tematici.

13. a) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato I).

b) Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

ALLEGATO II.A

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 (INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL COMMITTENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
- b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

- a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
- b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato III.

ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:

- a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
- c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
- g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;
 - ii) zone costiere e l'ambiente marino;
 - iii) zone montuose e forestali;
 - iv) riserve e i parchi naturali;
 - v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;
 - vii) zone a forte densità demografica;
 - viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto;
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

(INFORMAZIONI PER IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

- 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:**
 - a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;**
 - b) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;**
 - c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);**
 - d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento.**
- 2. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.**
- 3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.**
- 4. La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio.**
- 5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:**
 - a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;**
 - b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;**
 - c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;**
 - d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità);**
 - e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali;**
 - f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;**
 - g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.**

La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e valutare gli effetti significativi sull'ambiente, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8.

10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto.

ALLEGATO V

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 14)

Direttiva	Termine di recepimento
85/337/CEE	3 luglio 1988
97/11/CE	14 marzo 1999
2003/35/CE	25 giugno 2005
2009/31/CE	25 giugno 2011

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2000

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione il 18 luglio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.
- (2) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque. Nella risoluzione del 28 giugno 1988 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20, GU C 16 del 20.1.1998, pag. 14 e GU C 108 del 7.4.1998, pag. 94.

⁽²⁾ GU C 355 del 21.11.1997, pag. 83.

⁽³⁾ GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 419) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 343 del 30.11.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 14 settembre 2000.

⁽⁵⁾ GU C 209 del 9.8.1988, pag. 3.

(3) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisca, entro il 2000, la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce. Nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992 ⁽⁶⁾ e del 20 febbraio 1995 ⁽⁷⁾, il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose ⁽⁸⁾ nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci.

(4) Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo. Il 10 novembre 1995, nella relazione «L'ambiente nell'Unione europea — 1995», l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

(5) Il 18 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato conclusioni che richiedevano, tra l'altro, l'elaborazione di una nuova direttiva quadro che fissi i principi di base di una politica sostenibile in materia di acque a livello dell'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta.

(6) Il 21 febbraio 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Politica comunitaria in materia di acque», nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore.

(7) Il 9 settembre 1996, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la prote-

⁽⁶⁾ GU C 59 del 6.3.1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 49 del 28.2.1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

- zione e la gestione integrate delle acque sotterranee⁽¹⁾. In tale proposta, la Commissione ha sottolineato la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci e controllarne la quantità e la qualità.
- (8) Il 29 maggio 1995, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide, nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche.
- (9) È necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque.
- (10) Il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque.
- (11) Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
- (12) A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.
- (13) Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali.
- (14) Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.
- (15) La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale in Europa»⁽²⁾.
- (16) È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo. La presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche. La presente direttiva può altresì apportare un contributo decisivo in altri settori della cooperazione tra Stati membri, tra l'altro la «Propettiva per lo sviluppo territoriale europeo» (ESDP).
- (17) Una politica delle acque efficace e coerente deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci di fiumi, o in golfi o mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è molto influenzato dalla qualità delle acque interne che ricevono. La tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere.
- (18) La politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente. La Comunità dovrebbe fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi. La presente direttiva dovrebbe fornire tale quadro e coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà.
- (19) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

(1) GU C 355 del 25.11.1996, pag. 1.

(2) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.

- (20) Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo.
- (21) La Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, firmata ad Helsinki il 9 aprile 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 94/157/CE⁽¹⁾, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 98/249/CE⁽²⁾, e la convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e approvata dal Consiglio con decisione 77/585/CEE⁽³⁾, nonché il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, firmato ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato dal Consiglio con decisione 83/101/CEE⁽⁴⁾. La presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi.
- (22) La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque.
- (23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.
- (24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.
- (25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.
- (26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.
- (27) L'obiettivo finale della presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.
- (28) In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi.
- (29) Gli Stati membri, nel prefiggersi di conseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva e nel definire un programma delle misure da adottare a tal fine, possono attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi dell'attuazione.
- (30) Per garantire l'attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.
- (31) Ove le ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali siano tali che risulti impossibile o eccessivamente oneroso ottenere un buono stato delle acque, possono essere fissati obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, e si dovrebbe fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato delle acque.

⁽¹⁾ GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

(32) A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterio-

ramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

- (33) L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.
- (34) Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.
- (35) Nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, i requisiti per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla presente direttiva e, in particolare, tutti i programmi di misure dovrebbero essere coordinati per l'ultimo distretto idrografico. Per i bacini idrografici che si estendono oltre le frontiere della Comunità, gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare l'opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. La presente direttiva deve contribuire al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio⁽¹⁾, e dei successivi accordi di applicazione.
- (36) È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell'impatto delle attività umane nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva.
- (37) Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano⁽²⁾.
- (38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure. Il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare, in base al principio «chi inquina paga». A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.
- (39) È necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali. È opportuno stabilire misure a tal fine nel programma di misure.
- (40) Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua dovrebbe ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientali.
- (41) Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.
- (42) È opportuno fissare norme di qualità ambientali comuni e valori limite di emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze inquinanti. È opportuno fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario.
- (43) L'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse causato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando il livello e l'insieme di controlli economicamente valido ed equilibrato.
- (44) L'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie dovrebbe tener conto del principio di precauzione e fondarsi sulla individuazione di effetti potenzialmente negativi del prodotto e su una valutazione scientifica del pericolo.

⁽¹⁾ GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/83/CE (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali.

(46) Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.

(47) La presente direttiva dovrebbe fornire i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrino nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per superarli.

(48) A scadenze annue, la Commissione dovrebbe presentare un programma aggiornato sulle iniziative che intende proporre nel settore idrico.

(49) È necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità. I criteri di valutazione dello stato delle acque costituiscono un importante progresso. È opportuno che l'adeguamento di alcuni elementi tecnici al progresso tecnico e la standardizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi siano realizzati attraverso la procedura del comitato. Per favorire una piena comprensione e un'applicazione coerente dei criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e la valutazione dello stato delle acque, la Commissione può adottare direttive per l'applicazione dei criteri suddetti.

(50) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(51) L'attuazione della presente direttiva deve consentire di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello previsto in taluni atti precedenti, che dovrebbero quindi essere abrogati una volta che sia data piena attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(52) Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE ⁽²⁾. Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

(53) È necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque. È indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità, prevedendo sanzioni adeguate nelle legislazioni degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e
- e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,
- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,
- proteggere le acque territoriali e marine, e
- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «acque superficiali»: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- 2) «acque sotterranee»: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
- 3) «acque interne»: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
- 4) «fiume»: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- 5) «lago»: un corpo idrico superficiale interno fermo;
- 6) «acque di transizione»: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
- 7) «acque costiere»: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
- 8) «corpo idrico artificiale»: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- 9) «corpo idrico fortemente modificato»: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II;
- 10) «corpo idrico superficiale»: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- 11) «falda acquifera»: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- 12) «corpo idrico sotterraneo»: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- 13) «bacino idrografico»: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- 14) «sottobacino»: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume);
- 15) «distretto idrografico»: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
- 16) «autorità competente»: l'autorità o le autorità definite dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3;
- 17) «stato delle acque superficiali»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

- 18) «buono stato delle acque superficiali»: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
- 19) «stato delle acque sotterranee»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
- 20) «buono stato delle acque sotterranee»: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
- 21) «stato ecologico»: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;
- 22) «buono stato ecologico»: stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;
- 23) «buon potenziale ecologico»: stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;
- 24) «buono stato chimico delle acque superficiali»: stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;
- 25) «buono stato chimico delle acque sotterranee»: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;
- 26) «stato quantitativo»: espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
- 27) «risorse idriche sotterranee disponibili»: velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
- 28) «buono stato quantitativo»: stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;
- 29) «sostanze pericolose»: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
- 30) «sostanze prioritarie»: le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze, vi sono «sostanze pericolose prioritarie» che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8;
- 31) «inquinante»: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;
- 32) «immissione diretta nelle acque sotterranee»: immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
- 33) «inquinamento»: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
- 34) «obiettivi ambientali»: gli obiettivi fissati all'articolo 4;
- 35) «standard di qualità ambientale»: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;
- 36) «approccio combinato»: il controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo l'impostazione di cui all'articolo 10;
- 37) «acque destinate al consumo umano»: le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE;
- 38) «servizi idrici»: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
- a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;

- b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
- 39) «utilizzo delle acque»: servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);

- 40) «valori limite di emissione»: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'articolo 16.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

- 41) «controlli delle emissioni»: controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni. L'uso del termine «controllo delle emissioni» nella presente direttiva, in riferimento alle disposizioni di altre direttive, non va considerato in alcun modo come una reinterpretazione di tali disposizioni.

Articolo 3

Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consono.

2. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un bacino idrografico che si estende sul territorio di più Stati membri sia assegnato a un distretto idrografico internazionale. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare l'assegnazione di tali distretti idrografici internazionali.

Ciascuno Stato membro provvede a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva in ogni parte di distretto idrografico internazionale presente nel suo territorio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.

5. Se un distretto idrografico supera i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nell'ambito del loro territorio.

6. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente.

7. Gli Stati membri individuano l'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 24.

8. Entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 24 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate in base al paragrafo 8 entro tre mesi dalla data in cui essi hanno effetto.

Articolo 4

Obiettivi ambientali

1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) Per le acque superficiali

- i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;
- ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
- iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
- iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

- i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);

- ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);

- iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8.

c) Per le aree protette

gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.

2. Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso.

3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

- a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
 - i) sull'ambiente in senso più ampio,
 - ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;
 - iii) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,
 - iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o
 - v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

- b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.

4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:
- i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;
 - ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;
 - iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;
- b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;
- c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;
- d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idro-

grafico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

5. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:

- a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;
- b) gli Stati membri garantiscono:
- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento,
 - per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
- c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;
- d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

6. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

- b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
- c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
- d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
- e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o
- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

- c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e
- d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

8. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

9. È necessario prendere provvedimenti per garantire che l'applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l'applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria.

Articolo 5

Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

*Articolo 6***Registro delle aree protette**

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato IV.

3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

*Articolo 7***Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile**

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

— tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e

— i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione neces-

saria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

*Articolo 8***Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette**

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:

— nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano

i) il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico

ii) lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico

— nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo,

— nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

3. Le specifiche tecniche e i metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

*Articolo 9***Recupero dei costi relativi ai servizi idrici**

1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

— a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,

— a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio «chi inquina paga».

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.

Articolo 10

Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l'approccio combinato indicato nel presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:

a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,

c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,

stabiliti:

— nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾,

— nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽²⁾,

— nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽³⁾,

— nelle direttive adottate a norma dell'articolo 16 della presente direttiva,

— nelle direttive elencate nell'allegato IX,

— in ogni altra normativa comunitaria pertinente,

entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, prescrivere requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

Articolo 11

Programma di misure

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'in-

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

tero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2. Ciascun programma annovera le «misure di base» indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, «misure supplementari».

3. Con l'espressione «misure di base» si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;

b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;

c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 7, incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;

e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle

emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

— l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,

— la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,
- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,
- la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività,
- gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione,

purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

- k) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco di priorità convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;
- l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

4. Per «misure supplementari» si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
- siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,
- siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,
- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6.

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso.

7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

*Articolo 12***Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro**

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, eventualmente raccomandando soluzioni.

2. La Commissione risponde ad ogni relazione o raccomandazione da parte di uno Stato membro entro sei mesi.

*Articolo 13***Piani di gestione dei bacini idrografici**

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

*Articolo 14***Informazione e consultazione pubblica**

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
- c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Articolo 15

Relazioni

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

- a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell'articolo 13;
- b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

- delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, e
- dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8,

effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3. Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

Articolo 16

Strategie per combattere l'inquinamento idrico

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco prioritario per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

- a) a una valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio⁽¹⁾, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, o
- b) a una valutazione mirata dei rischi [secondo la metodologia di cui al regolamento (CEE) n. 793/93] incentrata unicamente sulla determinazione dell'ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico,

Qualora risulti necessario al fine di rispettare il calendario di cui al paragrafo 4, la priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base a una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

- prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e, in particolare, la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,
- prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, e
- altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

3. La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze prioritarie. In tale contesto la Commissione tiene conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali.

4. La Commissione riesamina l'elenco di sostanze prioritarie adottato al più tardi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente almeno ogni quattro anni, e presenta eventuali proposte.

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50).

⁽³⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

5. Nel preparare la proposta, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

6. Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione presenta proposte in materia di controlli per:

- la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e, in particolare,
- l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del presente articolo.

Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite a livello comunitario per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita una azione a livello comunitario per il controllo dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE, tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.

7. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

8. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 6 e 7, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per quanto riguarda le sostanze incluse nel primo elenco delle sostanze prioritarie, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tali sostanze per tutte le acque superficiali interessate dal loro scarico, e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro, sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie successivamente, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.

9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

10. Nell'elaborare le proposte di cui ai paragrafi 6 e 7, la Commissione riesamina tutte le direttive elencate nell'allegato IX. Essa propone, entro il termine di cui al paragrafo 8, una revisione dei controlli di cui all'allegato IX per tutte le sostanze incluse nell'elenco di priorità e propone le misure opportune per le altre sostanze, compresa l'eventuale abrogazione dei controlli di cui all'allegato IX.

Tutti i controlli di cui all'allegato IX per i quali è proposta una revisione sono soppressi entro l'entrata in vigore della revisione.

11. L'elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze proposto dalla Commissione, di cui ai paragrafi 2 e 3, diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva. La sua revisione prevista al paragrafo 4 segue la stessa procedura.

Articolo 17

Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

- a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;
- b) criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza secondo l'allegato V, punto 2.4.4.

3. Le misure derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono incluse nei programmi di misure prescritti dall'articolo 11.

4. In mancanza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 2 a livello comunitario, gli Stati membri stabiliscono criteri adeguati al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

5. In assenza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 4 a livello nazionale, l'inversione di tendenza prende come punto di partenza al massimo il 75% del livello degli standard qualitativi stabiliti dalla vigente legislazione comunitaria applicabile alle acque sotterranee.

Articolo 18

Relazione della Commissione

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

- a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;
- b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;
- c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;
- d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;
- e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;
- f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come indicato all'articolo 15, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e uno scambio di esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

Articolo 19

Piani per future misure comunitarie

1. A scadenze annuali, la Commissione presenta, a fini informativi, al comitato istituito dall'articolo 21 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.

Articolo 20

Adeguamenti tecnici della direttiva

1. Gli allegati I, III, e il punto 1.3.6 dell'allegato V possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura dell'articolo 21, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all'attuazione degli allegati II e V secondo la procedura dell'articolo 21.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura dell'articolo 21.

Articolo 21

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Abrogazioni e disposizioni provvisorie

1. I seguenti atti sono abrogati sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- direttiva 75/440/CEE, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽¹⁾,
- decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità ⁽²⁾,
- direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽³⁾.

2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

⁽²⁾ GU L 334 del 24.12.1977, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU L 271 del 29.10.1979, pag. 44. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla mol-luschicoltura ⁽⁵⁾,

- direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,

- direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

- b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, e dagli Stati membri, in base all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco di priorità e a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, punto 7, e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE è inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali, gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della direttiva 76/464/CEE.

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

*Articolo 24***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 25***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 26***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

ALLEGATO I

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Secondo l'articolo 3, paragrafo 8, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico, nonché la parte degli eventuali distretti idrografici internazionali presenti nel loro territorio.

- i) Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità individuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
 - ii) Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa del perimetro del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento in un sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).
 - iii) Situazione giuridica dell'autorità competente: descrizione della situazione giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.
 - iv) Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun distretto idrografico.
 - v) Composizione: quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.
 - vi) Relazioni internazionali: se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.
-

ALLEGATO II

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

- i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali — fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere — oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.
- ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il «sistema A» o il «sistema B» descritti al punto 1.2.
- iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.
- iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.
- v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.
- vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

1.2. Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali

1.2.1. Fiumi

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI
Tipo	<p>Tipologia in base all'altitudine</p> <p>elevata: > 800 m</p> <p>media da: 200 a 800 m</p> <p>bassa: < 200 m</p> <p>Tipologia della dimensione in base al bacino idrografico</p> <p>piccolo da: 10 a 100 km²</p> <p>medio da: > 100 a 1 000 km²</p> <p>grande da: > 1 000 a 10 000 km²</p> <p>molto grande: > 10 000 km²</p> <p>Composizione geologica</p> <p>calcarea</p> <p>silicea</p> <p>organica</p>

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del fiume o di parte del fiume e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	distanza dalla sorgente del fiume energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza) larghezza media del corpo idrico profondità media del corpo idrico pendenza media del corpo idrico forma e configurazione dell'alveo principale categoria in funzione della portata del fiume (flusso) configurazione della valle trasporto di solidi capacità di neutralizzazione degli acidi composizione media del substrato cloruro intervallo delle temperature dell'aria temperatura media dell'aria precipitazioni

1.2.2. Laghi

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI
Tipo	<p>Tipologia in base all'altitudine</p> <p>elevata: > 800 m media da: 200 a 800 m bassa: < 200 m</p> <p>Tipologia della profondità in base alla profondità media</p> <p>< 3 m da 3 a 15 m > 15 m</p> <p>Tipologia della dimensione in base alla superficie</p> <p>da 0,5 a 1 km² da 1 a 10 km² da 10 a 100 km² > 100 km²</p> <p>Composizione geologica</p> <p>calcarea silicea organica</p>

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine profondità composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	profondità media del lago forma del lago tempo di residenza temperatura media dell'aria intervallo delle temperature dell'aria caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimitico) capacità di neutralizzazione degli acidi livello di fondo della concentrazione di nutrienti composizione media del substrato fluttuazione del livello delle acque

1.2.3. Acque di transizione

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5 ‰: acqua dolce da 0,5 a < 5 ‰: oligoalino da 5 a < 18 ‰: mesoalino da 18 a < 30 ‰: polialino da 30 a < 40 ‰: eualino In base all'escursione media di marea < 2 m: microtidale da 2 a 4 m: mesotidale > 4 m: macrotidale

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque di transizione e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	profondità velocità della corrente esposizione alle onde tempo di residenza temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità composizione media del substrato configurazione intervallo delle temperature dell'acqua

1.2.4. Acque costiere

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5‰: acqua dolce da 0,5 a < 5‰: oligoalino da 5 a < 18‰: mesoalino da 18 a < 30‰: polialino da 30 a < 40‰: eualino In base alla profondità media acqua bassa: < 30 m intermedia: (da 30 a 200 m) profonda: > 200 m

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque costiere e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	velocità della corrente esposizione alle onde temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità tempo di ritenzione (insenature chiuse) composizione media del substrato intervallo delle temperature dell'acqua

1.3. Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale

- i) Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al punto 1.1, sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'allegato V, punto 1.1, specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2.
- ii) Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato V, tabella 1.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
- iii) Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti i) e ii) e le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi. Nell'impossibilità di seguire tali metodi, gli Stati membri possono stabilire dette condizioni ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le condizioni tipiche specifiche.
- iv) Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri spaziali, gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato, atto a garantire un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche di modellizzazione da applicare a norma del punto v).
- v) Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche, basate sulla modellizzazione, possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleologici o di altro tipo disponibili e garantiscono un livello di attendibilità circa i valori delle condizioni di riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni così determinate siano coerenti e valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.

- vi) Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche attendibili a causa della grande variabilità naturale cui l'elemento è soggetto — non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali —, detto elemento può essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso, gli Stati membri specificano i motivi dell'esclusione nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.4. Individuazione delle pressioni

Gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, in particolare quanto segue.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

- i) degli articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE
 - ii) degli articoli 9 e 15 della direttiva 96/61/CE⁽¹⁾,
- e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:
- iii) dell'articolo 11 della direttiva 76/464/CEE
 - iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE⁽²⁾, 78/659/CEE e 79/923/CEE⁽³⁾.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

- i) degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE⁽⁴⁾
 - ii) degli articoli 7 e 17 della direttiva 91/414/CEE
 - iii) della direttiva 98/8/CE
- e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:
- iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE.

Stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione.

Stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici.

Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.

Stima e individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali.

Stima dei modelli di utilizzazione del suolo, compresa l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonché — ove pertinente — delle zone di pesca e delle foreste.

1.5. Valutazione dell'impatto

Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/15/CE (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

⁽²⁾ GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU L 281 del 10.11.1978, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte, e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, per valutare l'eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l'articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione, gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione.

Per i corpi che si reputa rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 11.

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. **Prima caratterizzazione**

Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 4 per ciascun corpo idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione, gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l'analisi possono essere utilizzati gli esistenti dati di tipo idrologico, geologico, pedologico, dati relativi all'utilizzazione del suolo, allo scarico, all'estrazione e dati di altro tipo. L'analisi deve tuttavia individuare:

- l'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;
- le pressioni cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:
 - le fonti diffuse di inquinamento,
 - le fonti puntuali di inquinamento,
 - l'estrazione,
 - il ravvenamento artificiale;
- la natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;
- i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

2.2. **Caratterizzazione ulteriore**

A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio, al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 11. Di conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti sull'impatto delle attività umane e, se del caso, informazioni circa:

- le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi l'estensione e il tipo delle unità geologiche;
- le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la conduttività idraulica, la porosità e il confinamento;
- le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo spessore, la porosità, la conduttività idraulica e le proprietà assorbenti dei depositi e dei terreni;
- le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo;
- un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica;

- le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi;
- i dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine;
- caratterizzazione della composizione chimica delle acque sotterranee, inclusa la specificazione delle immissioni derivanti dall'attività umana. Gli Stati membri possono utilizzare tipologie di caratterizzazione delle acque sotterranee all'atto di stabilire i livelli di fondo naturale per questi corpi idrici sotterranei.

2.3. **Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee**

Quanto ai corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o che, in base alla prima caratterizzazione effettuata a norma del punto 2.1, si reputa rischioso di non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo nel quadro dell'articolo 4, se del caso, per ciascuno di tali corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate le seguenti informazioni:

- a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei
 - punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e dei
 - punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone;
- b) medie annue di estrazione da tali punti;
- c) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;
- d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;
- e) tasso di scarico in tali punti;
- f) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;
- g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

2.4. **Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee**

Gli Stati membri individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 4, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

- i) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi,
- ii) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni,
- iii) sullo sviluppo umano.

2.5. **Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualità delle acque sotterranee**

Gli Stati membri identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, laddove in conseguenza dell'attività umana, determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il corpo idrico sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee.

*ALLEGATO III***ANALISI ECONOMICA**

L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

- a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:
 - stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,
 - stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;
 - b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.
-

ALLEGATO IV

AREE PROTETTE

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:
 - i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;
 - ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
 - iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
 - v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾ e della direttiva 79/409/CEE ⁽²⁾.
2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

ALLEGATO V

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
 - 1.1. **Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico**
 - 1.1.1. Fiumi
 - 1.1.2. Laghi
 - 1.1.3. Acque di transizione
 - 1.1.4. Acque costiere
 - 1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati
 - 1.2. **Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico**
 - 1.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi
 - 1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi
 - 1.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione
 - 1.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere
 - 1.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali
 - 1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri
 - 1.3. **Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali**
 - 1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza
 - 1.3.2. Carattere del monitoraggio operativo
 - 1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine
 - 1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio
 - 1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette
 - 1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità
 - 1.4. **Classificazione e presentazione dello stato ecologico**
 - 1.4.1. Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico
 - 1.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici
 - 1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico
2. ACQUE SOTTERRANEE
 - 2.1. **Stato quantitativo delle acque sotterranee**
 - 2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo
 - 2.1.2. Definizione di stato quantitativo
 - 2.2. **Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee**
 - 2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee
 - 2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio
 - 2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio
 - 2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

- 2.3. **Stato chimico delle acque sotterranee**
 - 2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee
 - 2.3.2. Definizione di stato chimico buono delle acque sotterranee
- 2.4. **Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee**
 - 2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee
 - 2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza
 - 2.4.3. Monitoraggio operativo
 - 2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti
 - 2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee
- 2.5. **Presentazione dello stato delle acque sotterranee**

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.1. **Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico**

1.1.1. Fiumi

Elementi biologici

Composizione e abbondanza della flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza del fiume

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.2. Laghi

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

*Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici**Elementi generali*

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.3. Acque di transizione

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

esposizione alle onde

*Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici**Elementi generali*

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.4. Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizione dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati

Ai corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si applicano gli elementi di qualità applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.

1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

Tabella 1.2. *Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere*

Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da 1.2.1 a 1.2.4 in appresso.

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Generale	<p>Nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato.</p> <p>I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti.</p> <p>Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche.</p>	<p>I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.</p>	<p>I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono.</p>

Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.

Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.

Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

1.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	<p>Composizione tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Abbondanza media del fitoplancton totalmente conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.</p> <p>Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti.</p> <p>Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.</p>	<p>Composizione dei taxa planctonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Abbondanza moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata dei valori di altri elementi di qualità biologica e fisico-chimica.</p> <p>Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.</p>
Macrofite e fitobentos	<p>Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza di taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti.</p> <p>Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.</p>	<p>Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dallo stato buono.</p> <p>Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.</p> <p>Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.</p>
Macroinvertebrati bentonici	<p>Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.</p> <p>Livello di diversità dei taxa invertebrati che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto a livelli tipici specifici.</p> <p>Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.</p>	<p>Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica.</p> <p>Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.</p>

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fauna ittica	<p>Composizione e abbondanza della specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche.</p> <p>Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.</p>	<p>Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.</p> <p>Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi d'età.</p>	<p>Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.</p> <p>Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche che provocano l'assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie tipiche specifiche.</p>

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	<p>Massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee, rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Continuità del fiume	<p>La continuità del fiume non è alterata da attività antropiche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto del sedimento.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Condizioni morfologiche	<p>Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della larghezza e della profondità, velocità di flusso, condizioni del substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>

Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate</p> <p>Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

⁽²⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale: (sqa > bgl).

1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	<p>Composizione e abbondanza tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.</p> <p>Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti.</p> <p>Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.</p>	<p>Composizione e abbondanza dei taxa planctonici che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata delle condizioni di altri elementi di qualità biologica e della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti.</p> <p>Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.</p>
Macrofite e fitobentos	<p>Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque.</p> <p>Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.</p>	<p>Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona.</p> <p>Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.</p> <p>Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.</p>
Macroinvertebrati bentonici	<p>Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Il rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.</p> <p>Il livello di diversità dei taxa invertebrati non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.</p>	<p>Lievi variazioni della composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici inalterati.</p> <p>Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.</p>	<p>Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche.</p> <p>Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica.</p> <p>Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.</p>

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fauna ittica	<p>Composizione e abbondanza delle specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche.</p> <p>Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.</p>	<p>Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.</p> <p>Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi di età.</p>	<p>Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.</p> <p>Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica che provocano l'assenza o la limitatissima abbondanza di una porzione moderata delle specie tipiche specifiche.</p>

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	<p>Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di residenza e risultante collegamento alle acque sotterranee che rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Condizioni morfologiche	<p>Variazioni della profondità del lago, massa e struttura del substrato e struttura e condizione della zona ripariale che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>

Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

⁽²⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	<p>Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate.</p> <p>Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.</p> <p>Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton.</p> <p>Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica dell'acqua.</p> <p>Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.</p>	<p>Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che si discostano moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche.</p> <p>Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe determinare una significativa alterazione indesiderata della condizione di altri elementi di qualità biologica.</p> <p>Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.</p>
Macroalghe	<p>Composizione dei taxa di macroalghe conforme alle condizioni inalterate.</p> <p>Nessuna variazione riscontrabile della copertura di macroalghe in conseguenza di attività antropiche.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di macroalghe rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque.</p>	<p>Composizione dei taxa di macroalghe che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona.</p> <p>Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza media di macroalghe, che potrebbero determinare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.</p>
Angiosperme	<p>Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza di angiosperme in conseguenza di attività antropiche.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione dei taxa di angiosperme rispetto alle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Lievi segni di alterazione nell'abbondanza di angiosperme.</p>	<p>Composizione dei taxa di angiosperme che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona.</p> <p>Alterazioni moderate nell'abbondanza di taxa di angiosperme.</p>

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Macroinvertebrati bentonici	<p>Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.</p>	<p>Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche.</p> <p>Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.</p>	<p>Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche.</p> <p>Presenza di taxa indicativi di inquinamento.</p> <p>Assenza di molti dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.</p>
Fauna ittica	<p>Composizione e abbondanza delle specie conformi alle condizioni inalterate.</p>	<p>Abbondanza delle specie sensibili alle alterazioni che presenta lievi segni di discostamento dalle condizioni tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.</p>	<p>Assenza di una percentuale moderata delle specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche, dovuta agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.</p>

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	<p>Regime di flusso di acqua dolce che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Condizioni morfologiche	<p>Variazioni di profondità, condizioni del substrato nonché struttura e condizione delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>

Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

⁽²⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	<p>Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate.</p> <p>Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.</p> <p>Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.</p>	<p>Lievi segni di alterazione nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton.</p> <p>Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità delle acque.</p> <p>Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.</p>	<p>Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che presentano segni di moderata alterazione.</p> <p>Biomassa di alghe sostanzialmente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche e tale da influire sugli altri elementi di qualità biologica.</p> <p>Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.</p>
Macroalghe e angiosperme	<p>Presenza di tutti i taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.</p> <p>Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme conformi alle condizioni inalterate.</p>	<p>Presenza della maggior parte dei taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni e associati alle condizioni inalterate.</p> <p>Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme che presentano lievi segni di alterazione.</p>	<p>Assenza di un moderato numero di taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.</p> <p>Copertura delle macroalghe e abbondanza delle angiosperme moderatamente alterate e tali da poter provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.</p>
Macroinvertebrati bentonici	<p>Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.</p>	<p>Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche.</p> <p>Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.</p>	<p>Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche.</p> <p>Presenza di taxa indicativi di inquinamento.</p> <p>Assenza di numerosi taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.</p>

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce nonché direzione e velocità delle correnti dominanti che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazione di profondità, struttura e substrato del fondo costiero nonché struttura e condizioni delle zone intercoastali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica ⁽¹⁾

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livelli di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽²⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

⁽²⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali

Elemento	Potenziale ecologico massimo	Potenziale ecologico buono	Potenziale ecologico sufficiente
Elementi di qualità biologica	Valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica che riflettono, nella misura del possibile, quelli associati al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, tenuto conto delle condizioni fisiche risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico.	Lievi variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico.	Moderate variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico. Tali valori sono nettamente più alterati di quelli riscontrabili in condizioni di stato ecologico buono.
Elementi idromorfologici	Condizioni idromorfologiche conformi alla situazione in cui i soli impatti sul corpo idrico superficiale sono quelli risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico, quando siano state prese tutte le misure di limitazione possibili, in modo da consentire il miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico, in particolare per quanto concerne la migrazione della fauna, nonché le adeguate zone di deposizione delle uova e di riproduzione.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Elementi fisico-chimici			
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate associate al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli relativi a temperatura, bilancio dell'ossigeno e pH conformi a quelli riscontrabili nei tipi di corpo idrico superficiale in condizioni inalterate maggiormente comparabili.	Valori degli elementi fisico-chimici che rientrano nelle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Temperatura e pH che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elemento	Potenziale ecologico massimo	Potenziale ecologico buono	Potenziale ecologico sufficiente
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Le concentrazioni restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate riscontrabili nel tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. (livelli di fondo naturale = bgl)	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 ⁽¹⁾ , fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

⁽¹⁾ L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri

Nel derivare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti di cui ai punti da 1 a 9 dell'allegato VIII per la protezione del biota acquatico, gli Stati membri procedono conformemente alle disposizioni in appresso. Gli standard possono essere fissati per l'acqua, i sedimenti o il biota.

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati relativi agli effetti acuti e cronici per i taxa indicati in appresso, che sono importanti per il tipo di corpo idrico in questione, nonché per gli altri taxa acquatici per i quali sono disponibili dati. L'«insieme di base» dei taxa è il seguente:

- alghe e/o macrofite
- dafnia od organismi rappresentativi delle acque saline
- pesci.

Fissazione degli standard di qualità ambientale

Per fissare la concentrazione massima media annuale si applica la procedura seguente:

- i) gli Stati membri fissano fattori di sicurezza appropriati per ciascun caso, secondo la natura e la qualità dei dati disponibili, agli orientamenti contenuti nella sezione 3.3.1 della parte II del documento tecnico di orientamento a integrazione della direttiva 93/67/CEE della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze notificate e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, e ai fattori di sicurezza indicati nella seguente tabella:

	Fattore di sicurezza
Almeno una L(E)C ₅₀ acuta per ognuno dei tre livelli trofici dell'insieme di base	1 000
Una NOEC cronica (per pesci o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline)	100
Due NOEC croniche per specie appartenenti a due livelli trofici (pesci e/o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e/o alghe)	50
NOEC croniche per almeno tre specie (di norma pesci, dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e alghe) appartenenti a tre livelli trofici	10
Altri casi, compresi dati sul campo o ecosistemi modello, che permettono di calcolare e applicare fattori di sicurezza più precisi	Valutazione caso per caso

- ii) se sono disponibili dati sulla persistenza e sul bioaccumulo, questi sono presi in considerazione nel derivare il valore finale dello standard di qualità ambientale;
- iii) lo standard così derivato dovrebbe essere confrontato con ogni riscontro emerso dagli studi in campo; se si rilevano anomalie, la derivazione è riveduta per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso;
- iv) lo standard derivato è sottoposto a un'intercalibrazione e ad una consultazione pubblica, per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso.

1.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell'articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all'interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e all'allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine.

Gli Stati membri sorvegliano i parametri indicativi dello stato di ogni elemento di qualità pertinente. Nel selezionare i parametri relativi agli elementi di qualità biologica, gli Stati membri individuano il livello tassonomico appropriato per ottenere la necessaria attendibilità e precisione nella classificazione degli elementi di qualità. Nel piano sono fornite stime del livello di attendibilità e precisione dei risultati garantito dai programmi di monitoraggio.

1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Gli Stati membri istituiscono programmi di monitoraggio di sorveglianza al fine di ottenere informazioni per:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II,
- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine delle condizioni naturali,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica.

I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme alla procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II, per determinare i requisiti per i programmi di monitoraggio dei piani di gestione dei bacini idrografici in corso e successivi.

Selezione dei punti di monitoraggio

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato su un numero sufficiente di corpi idrici superficiali, in modo da fornire una valutazione dello stato complessivo delle acque superficiali di ciascun bacino o sotto-bacino idrografico compreso nel distretto idrografico. Nel selezionare i corpi idrici, gli Stati membri si assicurano che il monitoraggio sia effettuato, secondo i casi, in:

- punti in cui la proporzione del flusso idrico è significativa nell'ambito del distretto idrografico considerato nell'insieme, compresi punti di grandi fiumi il cui bacino idrografico è superiore a 2 500 km²,
- punti in cui il volume d'acqua presente è significativo nell'ambito del distretto idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali,
- corpi idrici significativi situati a cavallo della frontiera di uno Stato membro,
- siti identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di informazioni,
- altri siti necessari per valutare la quantità d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere degli Stati membri e nell'ambiente marino.

Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrico per:

- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica,
- gli inquinanti che figurano nell'elenco di priorità scaricati nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,
- gli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,

salvo che il monitoraggio di sorveglianza precedente abbia evidenziato che il corpo interessato ha raggiunto uno stato buono e che dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulti alcuna variazione degli impatti sul corpo. In tal caso il monitoraggio di sorveglianza è effettuato ogni tre piani di gestione del bacino idrografico.

1.3.2. Progettazione del monitoraggio operativo

Il monitoraggio operativo è effettuato al fine di:

- stabilire lo stato dei corpi che si reputa rischiosi di non soddisfare gli obiettivi ambientali;
- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi, risultante dai programmi di misure.

Il programma può essere modificato durante il periodo previsto dal piano di gestione del bacino idrografico sulla scorta delle informazioni ottenute nell'ambito dei requisiti fissati all'allegato II o nell'ambito del presente allegato, in particolare per consentire una riduzione della frequenza, qualora l'impatto si rivelasse non significativo o non sussistesse più la pressione pertinente.

Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta in base all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate le sostanze riportate nell'elenco di priorità. Per le sostanze riportate nell'elenco di priorità i punti di monitoraggio sono selezionati secondo la normativa che stabilisce gli standard di qualità ambientale pertinenti. In tutti gli altri casi, incluse le sostanze che figurano nell'elenco di priorità per le quali tale normativa non prevede orientamenti specifici, i punti di monitoraggio sono selezionati come segue:

- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte puntuale, in ogni corpo si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte puntuale. Se il corpo è esposto a varie pressioni di una fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere selezionati per valutare ampiezza e impatto dell'insieme delle pressioni,
- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi deve essere fatta in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi al verificarsi delle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali,
- per i corpi esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. La selezione dei corpi è indicativa dell'impatto globale della pressione idromorfologica cui sono esposti tutti i corpi.

Selezione degli elementi di qualità

Per valutare l'ampiezza della pressione cui sono esposti i corpi idrici superficiali, gli Stati membri effettuano il monitoraggio degli elementi di qualità indicativi delle pressioni cui il corpo idrico o i corpi idrici sono esposti. Al fine di valutare l'impatto di tali pressioni gli Stati membri, ove pertinente, effettuano il monitoraggio:

- dei parametri indicativi dell'elemento o degli elementi di qualità biologica più sensibili alle pressioni cui sono esposti i corpi idrici,
- di tutte le sostanze prioritarie scaricate, e degli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi,
- dei parametri indicativi dell'elemento di qualità idromorfologica più sensibile alle pressioni individuate.

1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine

Obiettivo

Il monitoraggio di indagine è effettuato:

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti,
- quando il monitoraggio di sorveglianza indica che per un corpo idrico gli obiettivi di cui all'articolo 4 non saranno probabilmente raggiunti e il monitoraggio operativo non è ancora stato stabilito, al fine di appurare le cause che hanno impedito al corpo idrico o ai corpi idrici di raggiungere gli obiettivi ambientali, o
- per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale

e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.

1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio

Nel periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza vanno applicate le frequenze sottoindicate per il monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità fisico-chimica, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi. Riguardo agli elementi di qualità biologica o idromorfologica, il monitoraggio è effettuato almeno una volta nell'arco del periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza.

Nell'ambito del monitoraggio operativo, gli Stati membri fissano per ciascun parametro una frequenza di monitoraggio che garantisca dati sufficienti a delineare una valutazione attendibile dello stato del pertinente elemento qualitativo. In linea di massima, il monitoraggio è effettuato a intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella in appresso, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi.

Le frequenze sono scelte in modo da garantire un livello accettabile di attendibilità e precisione. Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di monitoraggio è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l'incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti

intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati, se necessario, monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno.

Elementi di qualità	Fiumi	Laghi	Acque di transizione	Acque costiere
---------------------	-------	-------	----------------------	----------------

Biologica

Fitoplancton	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Altra flora acquatica	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Macroinvertebrati	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Pesci	3 anni	3 anni	3 anni	

Idromorfologica

Continuità	6 anni			
Idrologia	continuo	1 mese		
Morfologia	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni

Fisico-chimica

Condizioni termiche	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Ossigenazione	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Salinità	3 mesi	3 mesi	3 mesi	
Stato dei nutrienti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Stato di acidificazione	3 mesi	3 mesi		
Altri inquinanti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Sostanze dell'elenco di priorità	1 mese	1 mese	1 mese	1 mese

1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette

I programmi di monitoraggio di cui sopra sono integrati per garantire il soddisfacimento dei requisiti seguenti.

Punti di estrazione per la produzione di acqua potabile

I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 7 che forniscono in media più di 100 m³ al giorno sono designati come siti di monitoraggio e sono sottoposti all'eventuale monitoraggio supplementare necessario al soddisfacimento dei requisiti dell'articolo 8. Il monitoraggio in tali corpi riguarda tutti gli scarichi di sostanze dell'elenco di priorità e gli scarichi in quantità significativa di qualsiasi altra sostanza che possano incidere sullo stato del corpo idrico e che vengono controllati a norma della direttiva sull'acqua potabile. Il monitoraggio segue le frequenze indicate nella tabella seguente.

Comunità servita	Frequenza
< 10 000	4 volte l'anno
da 10 000 a 30 000	8 volte l'anno
> 30 000	12 volte l'anno

Aree di protezione dell'habitat e delle specie

I corpi idrici che formano queste aree sono compresi nel programma di monitoraggio operativo di cui sopra se, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4. È effettuato il monitoraggio per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su detti corpi e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finché le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finché non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 4.

1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità

I metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo devono essere conformi alle norme internazionali sottoelencate ovvero ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Campionamento di macroinvertebrati

ISO 5667-3:1995	Qualità dell'acqua. Campionamento. Parte 3: guida alla conservazione e manipolazione dei campioni
EN 27828:1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida al campionamento di macroinvertebrati bentonici mediante retino manuale
EN 28265:1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida alla progettazione e utilizzo di campionatori quantitativi di macroinvertebrati bentonici dei substrati rocciosi in acque dolci poco profonde
EN ISO 9391:1995	Qualità dell'acqua. Campionamento in acque profonde di macroinvertebrati. Guida all'utilizzo di campionatori di colonizzazione, qualità e quantità
EN ISO 8689-1:1999	Classificazione biologica dei fiumi. Parte I: guida all'interpretazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente
EN ISO 8689-2:1999	Classificazione biologica dei fiumi. Parte II: guida alla presentazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente

Campionamento di macrofite

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Campionamento di pesci

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Campionamento di diatomee

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Norme per i parametri fisico-chimici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

Norme per i parametri idromorfologici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

1.4. Classificazione e presentazione dello stato ecologico

1.4.1. Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico

- i) Gli Stati membri istituiscono dei sistemi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualità biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell'applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell'elemento qualitativo nel suo complesso.
- ii) Ai fini della classificazione dello stato ecologico e per assicurare la comparabilità dei sistemi di monitoraggio, i risultati conseguiti in ciascuno Stato membro in base al sistema applicato sono espressi come rapporti di qualità ecologica. Questi riportano i valori dei parametri biologici riscontrati in un dato corpo idrico superficiale a quelli constatati nelle condizioni di riferimento applicabili al medesimo corpo. Il rapporto è espresso come valore numerico compreso tra 0 e 1: i valori prossimi a 1 tendono allo stato ecologico elevato, quelli prossimi a 0 allo stato ecologico cattivo.
- iii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato «elevato» e «buono» e quello tra stato «buono» e «sufficiente» sono fissati mediante l'operazione di intercalibrazione descritta in appresso.
- iv) La Commissione contribuisce all'operazione di intercalibrazione al fine di assicurare che le classi siano delimitate secondo le definizioni normative di cui al punto 1.2 e siano comparabili tra i vari Stati membri.
- v) In questo contesto la Commissione agevola tra gli Stati membri uno scambio di informazioni che consenta di individuare, in ciascuna ecoregione della Comunità, la serie di siti che formerà la rete di intercalibrazione. Questa è composta di siti selezionati all'interno della gamma dei tipi di corpo idrico superficiale presenti in ciascuna ecoregione. Per ogni tipo di corpo idrico superficiale selezionato, la rete comprende almeno due siti corrispondenti al valore di delimitazione fra le definizioni normative di stato «elevato» e «buono» e almeno due siti corrispondenti a quello tra «buono» e «sufficiente». I siti sono selezionati mediante una perizia di esperti basata su ispezioni congiunte e su tutte le altre informazioni disponibili.
- vi) Ogni sistema di monitoraggio degli Stati membri è applicato ai siti della rete di intercalibrazione che si trovano nell'ecoregione interessata e contemporaneamente appartengono a uno dei tipi di corpo idrico superficiale cui il sistema è destinato a norma dei requisiti della presente direttiva. I risultati conseguenti a quest'applicazione sono utilizzati per fissare i valori numerici relativi alle corrispondenti delimitazioni tra le classi in ciascun sistema di monitoraggio degli Stati membri.
- vii) Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione, che potrà essere adattato secondo le procedure di cui all'articolo 21. Il registro definitivo dei siti è compilato entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva ed è pubblicato a cura della Commissione.
- viii) La Commissione e gli Stati membri completano l'operazione di intercalibrazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del registro definitivo.
- ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri sono pubblicati a cura della Commissione entro sei mesi dal completamento dell'operazione stessa.

1.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici

- i) Per le varie categorie di acque superficiali, lo stato ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione dello stato

ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della medesima tabella per rispecchiare la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico.

Classificazione dello stato ecologico	Schema cromatico
elevato	blu
buono	verde
sufficiente	giallo
scarso	arancione
cattivo	rosso

- ii) Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenziale ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali, nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli fortemente modificati, nella terza.

Classificazione del potenziale ecologico	Schema cromatico	
	Corpi idrici artificiali	Corpi idrici fortemente modificati
buono e oltre	rigatura uniforme verde e grigio chiaro	rigatura uniforme verde e grigio scuro
sufficiente	rigatura uniforme giallo e grigio chiaro	rigatura uniforme giallo e grigio scuro
scarso	rigatura uniforme arancione e grigio chiaro	rigatura uniforme arancione e grigio scuro
cattivo	rigatura uniforme rosso e grigio chiaro	rigatura uniforme rosso e grigio scuro

- iii) Gli Stati membri indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato o il buon potenziale ecologico non è stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di uno o più degli standard di qualità ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici (secondo il regime di conformità previsto dallo Stato membro).

1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato IX, all'articolo 21 e ai sensi di altri pertinenti atti normativi comunitari che fissano standard di qualità ambientale è classificato «in buono stato chimico». In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.

Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che indica lo stato chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.

Classificazione dello stato chimico	Schema cromatico
buono	blu
mancato conseguimento dello stato buono	rosso

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Stato quantitativo delle acque sotterranee

2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo

Regime di livello delle acque sotterranee

2.1.2. Definizione di stato quantitativo

Elementi	Stato buono
Livello delle acque sotterranee	<p>Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili.</p> <p>Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, — comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque, — recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. <p>Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.</p>

2.2. Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili. Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una o più mappe che riportano la rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio

La rete si articola in sufficienti punti di monitoraggio rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine e in particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischioso di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, fissa un intervallo spaziale tra i punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,
- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, designa sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio

La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,
- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

I risultati ottenuti grazie alla rete di monitoraggio per un corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei sono utilizzati per calcolare lo stato quantitativo del corpo o dei corpi in questione. Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa basata sulla conseguente constatazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

2.3. Stato chimico delle acque sotterranee

2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Conduttività

Concentrazioni di inquinanti

2.3.2. Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi	Stato buono
Generali	<p>La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, — non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell'articolo 17, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Conduttività	<p>Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.</p>

2.4. Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee

2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti degli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II, gli Stati membri definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano.

Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.

2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Il monitoraggio di sorveglianza è finalizzato a:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto,
- fornire informazioni utili per la valutazione delle tendenze a lungo termine risultanti sia da mutamenti delle condizioni naturali che dall'attività dell'uomo.

Selezione dei siti di monitoraggio

È selezionato un numero sufficiente di siti di monitoraggio per:

- i corpi classificati a rischio in base alla caratterizzazione effettuata a norma dell'allegato II, e
- i corpi che attraversano una frontiera degli Stati membri.

Selezione dei parametri

In tutti i corpi idrici sotterranei selezionati il monitoraggio riguarda tutti i parametri fondamentali seguenti:

- tenore di ossigeno,
- valore del pH,
- conduttività,
- nitrati,
- ione ammonio.

Per i corpi che, in base all'allegato II, si ritiene rischioso pesantemente di non raggiungere lo stato buono il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni in questione.

I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai parametri utili per tutelare tutti gli usi cui è destinato il flusso di acque sotterranee.

2.4.3. Monitoraggio operativo

Obiettivo

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono tra due programmi di monitoraggio di sorveglianza, al fine di:

- constatare lo stato chimico di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei classificati a rischio;
- rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione di inquinanti.

Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato su tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che, in base alla valutazione dell'impatto di cui all'allegato II e al monitoraggio di sorveglianza, risulta rischioso di non conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. I siti di monitoraggio sono selezionati anche previa valutazione della rappresentatività dei dati ivi rilevati rispetto alla qualità del corpo o corpi idrici sotterranei interessati.

Frequenza temporale del monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, e comunque almeno una volta l'anno.

2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti

Per rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione degli inquinanti, e per invertirle, gli Stati membri si valgono dei dati ottenuti sia con il monitoraggio di sorveglianza che con quello operativo. È stabilito un anno o periodo di riferimento rispetto al quale calcolare le tendenze rilevate. Queste sono calcolate per un corpo idrico sotterraneo o, se del caso, per un gruppo di corpi idrici sotterranei. L'inversione di una tendenza deve essere statisticamente dimostrata e deve essere dichiarato il grado di attendibilità associato al rilevamento.

2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:

- deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei,
- a norma dell'articolo 17, la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così calcolate.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde
scarso: rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui è impressa, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, una tendenza ascendente significativa e duratura dovuta all'impatto di un'attività umana. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu.

Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico.

2.5. Presentazione dello stato delle acque sotterranee

Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una mappa che riporta, per ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato quantitativo che quello chimico, secondo lo schema cromatico prescritto ai punti 2.2.4 e 2.4.5. Gli Stati membri possono evitare di fornire mappe distinte in applicazione dei punti 2.2.4 e 2.4.5, ma in tal caso devono inoltre indicare sulla mappa prevista al punto 2.4.5, secondo i requisiti di cui al medesimo punto, i corpi cui è impressa una tendenza ascendente significativa e duratura riguardo alla concentrazione di un qualsiasi inquinante o l'eventuale inversione di una tale tendenza.

ALLEGATO VI

ELENCHI DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE

PARTE A

Misure richieste ai sensi delle seguenti direttive:

- i) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione
- ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici⁽¹⁾
- iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE
- iv) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso)⁽²⁾
- v) direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale⁽³⁾,
- vi) direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione⁽⁴⁾
- vii) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane
- viii) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
- ix) direttiva 91/676/CEE sui nitrati⁽⁵⁾
- x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat
- xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

PARTE B

Segue un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4.

- i) provvedimenti legislativi
- ii) provvedimenti amministrativi
- iii) strumenti economici o fiscali
- iv) accordi negoziati in materia ambientale
- v) riduzione delle emissioni
- vi) codici di buona prassi
- vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
- viii) riduzione delle estrazioni
- ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità
- x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 181 dell'8.7.1986, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- xi) progetti di costruzione
 - xii) impianti di desalinizzazione
 - xiii) progetti di ripristino
 - xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
 - xv) progetti educativi
 - xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
 - xvii) altre misure opportune
-

ALLEGATO VII

PIANI DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

- A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi.
1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II. Essa include:
 - 1.1. Per le acque superficiali:
 - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici,
 - rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico,
 - segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale.
 - 1.2. Per le acque sotterranee:
 - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei.
 2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese:
 - stime sull'inquinamento da fonti puntuali,
 - stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo,
 - stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese,
 - analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque.
 3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 6 e dall'allegato IV.
 4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle:
 - 4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);
 - 4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
 - 4.3. aree protette.
 5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7 e alle informazioni connesse imposte da detto articolo.
 6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III.
 7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.
 - 7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque.
 - 7.2. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico in base all'articolo 9.
 - 7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7.
 - 7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).
 - 7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che producono un impatto sullo stato delle acque a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i).
 - 7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), scarichi diretti nelle acque sotterranee.

- 7.7. Sintesi delle misure adottate a norma dell'articolo 16 sulle sostanze prioritarie.
 - 7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale.
 - 7.9. Sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, per i corpi idrici per i quali il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 è improbabile,
 - 7.10. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati.
 - 7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque marine a norma dell'articolo 11, paragrafo 6.
 8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto.
 9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano.
 10. Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.
 11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V.
- B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico comprendono anche quanto segue:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare a norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7;
 2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;
 3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;
 4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del bacino idrografico.
-

ALLEGATO VIII

ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
 2. Composti organofosforici
 3. Composti organostannici
 4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
 6. Cianuri
 7. Metalli e relativi composti
 8. Arsenico e relativi composti
 9. Biocidi e prodotti fitosanitari
 10. Materia in sospensione
 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
 12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)
-

ALLEGATO IX

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE

I «valori limite» e gli «obiettivi di qualità» stabiliti nell'ambito delle direttive derivate dalla direttiva 76/464/CEE sono considerati, rispettivamente, come valori limite di emissione e standard di qualità ambientale ai fini della presente direttiva. Essi sono stabiliti dalle direttive indicate in appresso:

- i) direttiva sugli scarichi di mercurio (82/176/CEE) ⁽¹⁾;
- ii) direttiva sugli scarichi di cadmio (83/513/CEE) ⁽²⁾;
- iii) direttiva sul mercurio (84/156/CEE) ⁽³⁾;
- iv) direttiva sugli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE) ⁽⁴⁾;
- v) direttiva sugli scarichi di talune sostanze pericolose (86/280/CEE) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

ALLEGATO X

ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE


—

ALLEGATO XI

MAPPA A



Sistema A: Ecoregioni relative a fiumi e laghi

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Regione iberica-Macaronesia | 10. Carpazi | 19. Islanda |
| 2. Pirenei | 11. Bassopiani ungheresi | 20. Altre terre boreali |
| 3. Italia, Corsica e Malta | 12. Regione del Mar Nero | 21. Tundra |
| 4. Alpi | 13. Pianure occidentali | 22. Fennoscandia |
| 5. Balcani occidentali dinarici | 14. Pianure centrali | 23. Taiga |
| 6. Balcani occidentali greci | 15. Regione baltica | 24. Caucaso |
| 7. Balcani orientali | 16. Pianure orientali | 25. Depressione caspica |
| 8. Altipiani occidentali | 17. Irlanda e Irlanda del Nord | |
| 9. Altipiani centrali | 18. Gran Bretagna | |



MAPPA B


Sistema A: Ecoregioni relative ad acque di transizione ed acque costiere



- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Oceano Atlantico | 4. Mare del Nord |
| 2. Mare di Norvegia | 5. Mar Baltico |
| 3. Mare di Barents | 6. Mare Mediterraneo |

**LINEE GUIDA NAZIONALI
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
(VIncA)**

**DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT"
ART. 6, paragrafi 3 e 4**



Sommario

Finalità e struttura delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza

Capitolo 1 La Valutazione di Incidenza

1.1 Introduzione

1.2 Contesto normativo

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" – Articolo 6

Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi

Relazione tra l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 3

D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"

Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 731-bis

1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea

1.4 L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

1.5 Standard Data Form Natura 2000

1.6 Obiettivi di Conservazione

1.7 Misure di Conservazione - Piani di Gestione

1.8 Definizione e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA

Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse

Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VInCA

Varianti di Piani e Programmi

Modifiche di Progetti /Interventi/ Attività

Individuazione dell'Area Vasta di potenziale interferenza

Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA

L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VInCA

1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza

Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza

Accesso agli atti e accesso alla giustizia

Capitolo 2 Lo Screening di Incidenza – Livello I

2.1 Lo Screening di incidenza

2.2 Determinazioni sul Livello di Screening

Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione

Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)

Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"

In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza

La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato

Non devono essere accettate "autocertificazioni"

Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format

Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico

2.3 Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome


2.4 Condizioni d'Obbligo

2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

2.6 La procedura di Screening

2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening

2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS



Capitolo 3 Valutazione Appropriata - Livello II

3.1 La Valutazione Appropriata

3.2 Lo Studio di Incidenza

Allegato G al D.P.R. 357/97

3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata

*Requisiti della Valutazione Appropriata**Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza**Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza**Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza**Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Province autonome agli estensori degli Studi di Incidenza**Indicazioni sulla qualità dei dati**Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VINCA**Congrui misure di mitigazione appropriate al Livello II*

3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza

*I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A**II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A**III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000**IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze**V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione**VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza**VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*

3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VINCA)

3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

Capitolo 4 Valutazione Soluzioni Alternative: pre-requisito alla deroga dell'art. 6.4

4.1 L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative

*Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata**Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative**Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte**Non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto*

4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

Capitolo 5 Misure di Compensazione - Livello III

5.1 Le Misure di Compensazione

5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

*Presupposti per l'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione**Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico**Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione**Tipologia di Misure di Compensazione**Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione*

5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

Allegati


1 – Format di supporto per Regione e PP.AA “Proponente”

2 – Format “Valutatore”



Acronimi utilizzati nel testo:

CE	Commissione europea
C.O.	Condizioni d'Obbligo
Formulario art. 6.4	<i>Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive</i>
Guida all'interpretazione dell'art. 6	<i>Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) 2018</i>
Guida metodologica CE	<i>Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat</i>
IROPI	<i>Imperative Reasons of Overriding Public Interest</i> (imperativi motivi di rilevante interesse pubblico)
MdC	Misure di Conservazione
P/P/P/I/A	Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività.
PdG	Piani di Gestione
SDF	Standard Data Form Natura 2000
SIC	Sito di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE)
UE	Unione europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VInca	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS	Zona di Protezione Speciale (Direttiva 147/2009/CE)
ZSC	Zone Speciali di Conservazione (Direttiva 92/43/CEE)



PREMESSA - Finalità e struttura delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza

Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Il documento è stato elaborato dall'apposito Gruppo di Lavoro MATTM/Regioni e Province Autonome, costituito a seguito della decisione assunta dal Comitato Paritetico, organo di *governance* della SNB, il 17 febbraio 2016.

Al Gruppo di Lavoro hanno partecipato i rappresentanti individuati dalle Autorità regionali e dalle P.A. competenti in materia di Valutazione di Incidenza.

In totale si sono tenuti 13 incontri nel periodo compreso tra il 23.03.2016 ed il 05.06.2019 e periodicamente la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM ha informato e mantenuto aperto il confronto con la DG ENVI della Commissione europea al fine di superare delle criticità evidenziate nell'EU Pilot.

L'approfondimento di alcune tematiche corrisponde infatti alla necessità di affrontare le criticità evidenziate dal Ministero e alle indicazioni fornite dalla Commissione europea sotto forma di *suggerimenti (nota Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee prot. DPE0003253 del 27.03.2015)*, a seguito del *Fitness Check* condotto a livello comunitario.

Tenendo in considerazione, quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in relazione agli aspetti regolamentari della Valutazione di Incidenza, le presenti Linee Guida costituiscono un documento di indirizzo per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per gli aspetti tecnici di dettaglio e procedurali riferiti all'ambito più generale della vigente normativa di riferimento comunitaria e nazionale.

Dalla data della sua emanazione, l'interpretazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è stata oggetto di specifiche pubblicazioni, necessarie ad indirizzare gli stati dell'Unione ad una corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Da tali documenti emergono tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza quella di essere una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone *buffer*, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali peculiarità la Direttiva "Habitat" non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.


Con la Comunicazione della Commissione C(2018)7621 final del 21.11.2018 (GU 25.01.2019) è stato aggiornato il manuale "*Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)*", mentre è attualmente (2019) in fase di revisione la "*Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", che modifica la precedente versione del 2002.

Le presenti Linee Guida, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento di indirizzo finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell' art 6, paragrafi 3 e 4, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VInCA).

Per una adeguata interpretazione ed applicazione di tale procedura è necessario fare riferimento all'intero contesto di attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'interno del quale assumono particolare rilevanza e agiscono sinergicamente i seguenti aspetti: gestione dei siti Natura 2000 di cui all'art. 6, comma 1; le misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, di cui all'art. 6, comma 2; i regimi di tutela delle specie animali e vegetali nelle loro aree di ripartizione naturale, di cui agli articoli 12 e 13; e le attività monitoraggio e reporting, di cui all'art. 17. Per quanto riguarda l'avifauna, tali aspetti sono altresì integrati da quanto disposto dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli".

Nella parte introduttiva del primo capitolo delle Linee Guida (Capitolo 1) sono trattati gli aspetti normativi e di interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat", nel suo complesso, con particolare riferimento alle relazioni che intercorrono tra i suoi diversi paragrafi e la Valutazione di Incidenza. Sono altresì fornite le definizioni e le disposizioni di carattere generale per la procedura di VInCA, il quadro di riferimento nazionale per l'integrazione della valutazione di incidenza nei procedimenti di VIA e VAS, nonché le modalità di partecipazione del pubblico.

Nel seguire l'approccio del processo decisionale per l'espletamento della VInCA individuato a livello Ue articolato in tre livelli di valutazione, progressiva, denominati rispettivamente: *Screening (I) Valutazione appropriata (II) e deroga ai sensi dell'art 6.4 (III)*, i successivi capitoli delle Linee Guida forniscono, per ciascun livello di valutazione,



approfondimenti interpretativi basati su sentenze della Corte di Giustizia dell'Ue e contengono considerazioni ritenute essenziali per garantire l'omogeneità di attuazione delle procedure a livello nazionale.

In tale contesto, alla luce delle esperienze ed esigenze emerse a livello regionale e locale, il Capitolo 2, dedicato al *Livello I di Screening*, contiene indicazioni per contribuire agli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure sul territorio nazionale.

La possibilità di inserire “*Pre-valutazioni*” a livello regionale o di individuare delle “*Condizioni d'obbligo*”, rappresentano elementi innovativi, che è stato possibile introdurre, in quanto la procedura e gli strumenti di supporto elaborati, sono risultati coerenti con quanto disposto a livello dell'Ue.

L'elaborazione di “*Format Valutatore*” da utilizzare sia per gli *screening specifici*, sia nel caso delle *pre-valutazioni*, rappresentano strumenti essenziali per garantire l'uniformità delle valutazioni a livello nazionale, garantendo il rispetto delle previsioni dell'art. 6 della Direttiva Habitat nell'intero percorso di valutazione del livello di Screening.

Il Capitolo 3 relativo al *Livello II di Valutazione Appropriata*, contiene disposizioni specifiche per questa fase di valutazione, nonché elementi di approfondimento ed interpretazione dei contenuti dell'Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la predisposizione dello Studio di Incidenza e per l'analisi qualitativa e quantitativa della significatività delle incidenze sui siti Natura 2000.

Il Capitolo 4 ed il Capitolo 5, sono dedicati alla trattazione del *Livello III* della VIInA concernente la *deroga ai sensi dell'art. 6.4*.

In particolare, il Capitolo 4, tratta specificamente la Valutazione delle Soluzioni Alternative. Infatti, nelle presenti Linee Guida, in attuazione del principio di precauzione riconosciuto come implicito nella Direttiva Habitat, e considerata la rilevanza di tale analisi, la Valutazione delle Soluzioni Alternative viene approfondita in un capitolo a se stante, in quanto si ritiene che, nell'ambito di una opportuna valutazione di incidenza, debba rientrare anche la possibilità di indirizzare la proposta verso soluzioni a minor incidenza ambientale.

Quanto sopra, fermo restando che la Valutazione delle Soluzioni Alternative rimane formalmente, ed in ogni caso, un pre-requisito, per accedere alla procedura di deroga prevista dall'art. 6.4 (*Livello III*).

Il Capitolo 5 è invece specifico sulle Misure di Compensazione e contiene una illustrazione dei casi previsti dall'art. 6.4, gli elementi relativi ai criteri di verifica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), le modalità di individuazione ed attuazione delle idonee misure di compensazione, nonché i chiarimenti relativi alla verifica delle stesse ed al processo di notifica alla Commissione europea attraverso la compilazione dell'apposito *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat*.


In conclusione, appare opportuno evidenziare che il percorso di Valutazione di Incidenza configurato dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva “Habitat” e ripreso nei capitoli delle presenti Linee Guida non deve intendersi come una frammentazione, bensì come una progressione continua, che si avvia con una fase di acquisizione di dati informativi di base relativi ad una proposta (piano/programma/progetto/intervento/attività) che, qualora non sufficienti a garantire l'assenza di incidenza significative, prosegue con gli approfondimenti tecnico scientifici oggetto di uno Studio di Incidenza, fino a raggiungere la eventualità di prospettare specifiche misure di compensazione, ove consentite nell'ambito di una specifica procedura di carattere eccezionale.

Nell'ambito di una pianificazione generale, la necessaria correlazione tra i diversi aspetti di tutela ambientale conduce a poter considerare il possibile cumulo degli effetti di diverse proposte, e alla necessità di interazione tra i diversi uffici che partecipano al processo evolutivo del territorio, che sempre più necessitano di essere composti da tecnici adeguatamente formati.

La finalità di un approccio aperto al confronto tra diverse competenze, rappresenta una importante opportunità per tracciare un percorso condiviso, sul piano culturale, ambientale, sociale ed economico, nell'ottica di uno sviluppo durevole e per il mantenimento e la promozione di attività umane, come auspicato dalla Direttiva Habitat.

Si ritiene che tali considerazioni possano contribuire al raggiungimento della corretta attuazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat, e rappresentare tra l'altro indicazioni per la risoluzione di parte delle criticità rilevate sia dal Ministero che dalla Commissione europea, relative all'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

Con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del 30.01.2019 (prot. SM Infrazioni 0000178), la Commissione europea ha espresso il suo accordo ai contenuti del testo delle Linee Guida dell'11.12.2018, successivamente aggiornato a seguito dei nuovi documenti di indirizzo comunitario e delle integrazioni richieste dalle Regioni e Province Autonome.



Capitolo 1. *La Valutazione di Incidenza*

1.1 Introduzione

1.2 Contesto normativo

- *Direttiva 92/43/CEE "Habitat" – Articolo 6*
- *Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi.*
- *Relazione tra l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 3*
- *D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"*
- *Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 731-bis*

1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea

1.4 L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

1.5 Standard Data Form Natura 2000

1.6 Obiettivi di Conservazione

1.7 Misure di Conservazione - Piani di Gestione

1.8 Definizione e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

- *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VIncA*
- *Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse*
- *Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VIncA*
- *Varianti di Piani e Programmi*
- *Modifiche di Progetti /Interventi/ Attività*
- *Individuazione dell'Area Vasta di potenziale interferenza*
- *Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VIncA*
- *L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VIncA*

1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza

- *Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza.*
- *Accesso agli atti e accesso alla giustizia*


1.1 Introduzione

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalla Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS).

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione.

Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.



La necessità di introdurre questa nuova tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE "Uccelli". Tale disposizione è ripresa anche dall'art. 6 del D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003.

1.2 Contesto normativo

Si riportano di seguito i riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Articolo 6

- Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. MISURE DI CONSERVAZIONE*
- Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. DEGRADO DEL SITO*
- Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. VALUTAZIONE DI INCIDENZA*
- Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. MISURE DI COMPENSAZIONE

Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi.

In generale, l'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.

Dette previsioni sono illustrate nell'ultima versione del documento "Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) pubblicata in data 21.11.2018 C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01)).



L'articolo 6, come riportato, è strutturato in quattro paragrafi che, nell'insieme, definiscono i principi e gli strumenti indirizzati alla conservazione e gestione dei siti. Come di seguito chiarito, all'interno di questa struttura esiste una distinzione tra l'Art. 6, paragrafi 1 e 2, che definiscono un regime generale e l'Art. 6, paragrafi 3 e 4, che definiscono una procedura applicabile a circostanze specifiche.

Il paragrafo 1, prevede l'istituzione di un *regime generale* che deve essere stabilito dagli Stati membri per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in quanto si applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e alle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, eccezion fatta per quelli definiti non significativi nello Standard Data Form Natura 2000. In tale contesto è opportuno ricordare che per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), si deve comunque fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli".

Di fatto le previsioni del paragrafo 1 si concretizzano in interventi positivi e proattivi definiti attraverso misure di conservazione generali e sito specifiche, basate sulle esigenze ecologiche di habitat e habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito/i Natura 2000 individuati.

Ad eccezione di quanto descritto per il paragrafo 1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Direttiva Habitat, i successivi paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano anche alle ZPS.

Il paragrafo 2, ha come obiettivo generale quello di prevedere la possibilità di evitare il deterioramento degli habitat e il disturbo significativo delle specie che hanno condotto all'individuazione e designazione del sito Natura 2000. E' incentrato quindi sulla *azione preventiva*, anche nel rispetto del principio di precauzione previsto da Trattato che istituisce la Comunità europea.

L'ambito di applicazione di questo paragrafo è più ampio rispetto a quelli riguardanti l'attuazione dei successivi paragrafi 3 e 4, inerenti specifici piani o progetti, ed è esteso infatti anche ad altre attività quali ad esempio l'agricoltura, la pesca, la gestione delle acque, le manifestazioni turistiche, etc., anche nei casi in cui esse non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.3.

I paragrafi 3 e 4, stabiliscono invece una serie di garanzie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti che possono generare incidenze significative su un sito Natura 2000.

Il paragrafo 3 definisce e contestualizza l'introduzione della valutazione di incidenza quale procedura di "opportuna valutazione" (Appropriate Assessment) rivolta a piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito. Nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) è chiarito che per "direttamente connessi o necessari" si intendono solo ed esclusivamente i piani e progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito/i Natura 2000.

Il paragrafo 4 fornisce invece precisi riferimenti da applicare solo nei casi particolari in cui, nonostante gli esiti negativi della valutazione di incidenza, occorra comunque procedere alla realizzazione della proposta, a seguito dell'analisi delle soluzioni alternative ed alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica.


Solo il rispetto dei riferimenti applicativi descritti nel paragrafo 4 permette infatti di derogare a quanto disposto dal paragrafo 3 attraverso l'individuazione e la realizzazione di "misure di compensazione" finalizzate al mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 istituita.

Relazione tra l'Art. 6, paragrafo 2 e l'Art. 6, paragrafo 3

Poiché entrambi i paragrafi hanno obiettivi generali simili, è logico concludere che tutti i piani o progetti approvati ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3, saranno anche conformi alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 2.

Ciò è affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza C-127/02, nella quale è asserito che "L'autorizzazione di un piano o di un progetto concesso a norma dell'Art. 6, paragrafo 3, presuppone necessariamente che si ritenga che non possa influire negativamente sull'integrità del sito in questione e, di conseguenza, non suscettibile di provocare deterioramenti o disturbi significativi ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 2".

Tuttavia, non si può escludere che un piano o progetto possa successivamente dar luogo ad un deterioramento o disturbo, anche nei casi in cui le autorità competenti non possano essere ritenute responsabili di eventuali errori.



In tali condizioni, l'applicazione dell'Art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat consente di soddisfare l'obiettivo essenziale della salvaguardia e della tutela della qualità dell'ambiente, ivi compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, come indicato nel primo "considerando" della Direttiva medesima.

D'altro canto, se l'autorizzazione per un piano o progetto è stata concessa senza rispettare l'Art. 6, paragrafo 3, in caso di deterioramento di un habitat o di perturbazione delle specie per i quali il sito è stato designato, si può riscontrare una violazione dell'Art. 6, paragrafo 2. (Causa C-304/05, C-388/05, C-404/09.)

L'Art. 6, paragrafo 3 definisce una procedura graduale per valutare piani e progetti che possono avere un effetto significativo su un sito Natura 2000.

Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili anche con le disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 1 o, nel caso delle ZPS, dell'Art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, e Art. 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.

I piani e i progetti direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito, singolarmente o come componenti di altri piani e progetti, dovrebbero generalmente essere esclusi dalle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 3, ma le loro componenti non direttamente finalizzate alla conservazione possono ugualmente richiedere una valutazione

E' infatti utile tenere in considerazione che ci possono essere anche circostanze nelle quali un piano o un progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito può generare un'interferenza significativa su un altro sito Natura 2000.

Inoltre è opportuno evidenziare che diversi contenziosi o pre-contenziosi comunitari avviati nei confronti dello Stato italiano relativi ad esclusioni dalla valutazione di incidenza di interventi o attività che possono avere generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, possono trovare fondamento nell'ambito della presunta violazione dell'art. 6.2.


Questo in considerazione del fatto che, se non adeguatamente e preventivamente regolamentate attraverso specifiche Misure di Conservazione, tali azioni sono passibili di comportare un potenziale degrado degli habitat e perturbazione delle specie per le quali il sito è stato individuato.

Da ciò ne consegue che, tra le finalità generali del paragrafo 2, è anche ricompresa la corretta applicazione dei successivi paragrafi 3 e 4 e, dunque, eventuali difformità nell'applicazione della valutazione di incidenza, possono configurarsi come inosservanze rispetto all'applicazione dell'articolo 6.2. Proprio per tale ragione le disposizioni dell'art. 6.3 devono essere estese non ai soli piani o progetti ma a tutte le azioni che possono generare incidenze significative sul sito/i Natura 2000.

Pertanto, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, la procedura di Valutazione di Incidenza si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (*di seguito nel testo P/P/P/I/A*), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.


D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"

- 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. CONTESTO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE*
- 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. STUDIO DI INCIDENZA – PIANI*



3. *I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. STUDIO DI INCIDENZA – INTERVENTI (Nel D.P.R. 357/97, modificato ed integrato con D.P.R. 120/2003, oltre a piani e progetti, è introdotta la categoria degli interventi).*
4. *Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)¹*
5. *Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER PIANI ED INTERVENTI*
6. *Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. TEMPISTICHE*
7. *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN AREE PROTETTE NAZIONALI*
8. *L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. VALUTAZIONE DI INCIDENZA COME STRUMENTO PREVENTIVO E CONSULTAZIONE PUBBLICA*
9. *Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante Interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. MISURE DI COMPENSAZIONE*

¹ La legge 8 luglio 1986, n.349, ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, sono stati abrogati. Per la Valutazione di Impatto Ambientale fare pertanto riferimento alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.



10. *Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.* MISURE DI COMPENSAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI SPECIE ED HABITAT PRIORITARI

Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 731-bis

Con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, l'Italia ha modificato il codice penale inserendo i reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Nello specifico il provvedimento recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati nel rispetto dell'obiettivo di tutela ambientale previsto dall'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).


Le modifiche al Codice penale hanno portato all'inserimento di due nuovi articoli: l'Art. 727- bis relativo alle specie e l'Art. 731-bis relativo agli habitat.

Art. 727-bis. *(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette):*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 731-bis *(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto):*

- 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 -bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).*
- 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 -bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).*



1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico.

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.


Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, e che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

La Commissione europea, per rispettare le finalità della Valutazione di Incidenza e per ottemperare al suo ruolo di "controllo" previsto dall'art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e indicazioni per un'attuazione omogenea della Valutazione di Incidenza in tutti gli Stati dell'Unione.

La bozza della “**Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat**” (2019) rimanda all'autorità individuata come competente dallo Stato membro il compito di esprimere il proprio parere di Valutazione di Incidenza, basato anche sul confronto di dati e informazioni provenienti da più interlocutori e che non può prescindere da consultazioni reciproche dei diversi portatori di interesse.

Lo stesso documento e i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto a un consenso generalizzato sull'evidenza che le valutazioni richieste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat siano da realizzarsi per i seguenti livelli di valutazione:

- **Livello I: screening** – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.
- **Livello II: valutazione appropriata** - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- **Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni**. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darle ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.



La bozza della Guida metodologica (2019), ha sostituito la precedente versione del 2002, che prevedeva una valutazione articolata su quattro livelli, uno dei quali, precedente all'attuale Livello III, consistente in una fase a se stante di **valutazione delle soluzioni alternative**, ovvero la “*valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000*”.

La valutazione delle soluzioni alternative, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all'articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4, nella Guida metodologica (2019) è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.

L'applicabilità della procedura dipende da diversi fattori e, nella sequenza di passaggi, ogni livello è influenzata dal passaggio precedente.

L'ordine in cui vengono seguite le fasi è quindi essenziale per la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione (Causa C-2/10 39-75).

Ulteriori guide europee

La procedura della Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata dalle parti coinvolte nel procedimento, costituisce una opportunità per garantire, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e l'uso del territorio.

Questi criteri di base della Direttiva, sono stati in seguito sviluppati anche attraverso la pubblicazione di una serie di documenti tecnici/linee guida predisposti dalla Commissione Europea, indirizzati a fornire indicazioni e suggerimenti in relazione ad una serie di interventi ed attività progettuali, quali, ad esempio:

- Impianti eolici
- Attività estrattive
- Sviluppo portuale ed opere di dragaggio
- Impianti di acquacoltura
- Gestione delle foreste
- Agricoltura

Detti documenti, oltre alla *Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat (2018)* e alla citata *Guida metodologica*, sono scaricabili dal sito della Commissione Europea al link:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

L'obiettivo di tali guide è quello di fornire orientamenti su come garantire al meglio lo sviluppo delle attività di volta in volta trattate seguendo le disposizioni delle due direttive comunitarie (“Habitat” ed “Uccelli”). Nello specifico, i documenti affrontano le procedure da seguire ai sensi dell'articolo 6 commi 3 e 4 e forniscono chiarimenti su determinati aspetti chiave di questo processo di valutazione.

In particolare la bozza di aggiornamento della “**Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat**” (2019), al capitolo 5, contiene riferimenti ai processi di integrazione delle valutazioni previste dall'art. 6.3, con le Direttive 2000/60/CE (WDF – Direttiva Quadro Acque), 2011/92/EU e 2014/52/EU, (VIA) e 2001/42/CE (VAS).



1.4 L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

In questo paragrafo, per meglio comprendere le relazioni tra le previsioni della Direttiva e quanto approfondito dai documenti di orientamento dell'UE, sono sintetizzati i principi fondamentali delle fasi procedurali e dei livelli di valutazione che costituiscono la VInCA.

I successivi capitoli delle Linee Guida approfondiscono e forniscono disposizioni per ogni singolo Livello, dando anche risalto ad una fase essenziale della Valutazione di Incidenza quale quella dell'Analisi delle Soluzioni Alternative, in quanto si configura come pre-requisito per acconsentire all'eventuale regime di deroga previsto dall'art. 6.4.

Nelle Figure 1 e 2 viene schematizzato l'intero processo.

I Livelli previsti dalla “Guida metodologica alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat”, pur rappresentando la necessaria progressione delle fasi di svolgimento della VInCA., debbono comunque essere considerati in coerenza con i rispettivi paragrafi della Direttiva.

In particolare, come espresso in dettaglio nei capitoli specifici, lo screening (Livello I) e la valutazione appropriata (Livello II) sono espressione dell'ambito di applicazione dell'Art. 6.3.

Lo screening (Livello I) non richiede uno Studio di Incidenza e non può prevedere misure di mitigazione che, in questa fase di presame, comprometterebbero gli elementi della VInCA appropriata (Livello II) che non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.

Anche se la fase di Valutazione delle Soluzioni Alternative, che prima costituiva un livello a se stante, appartiene formalmente all'ambito di applicazione dell'Art. 6.4 e quindi al Livello III, potrebbe, in ogni caso, risultare opportuno che il proponente, anche di concerto con l'Autorità competente, proceda ad una ricognizione preventiva sulle possibili Soluzioni Alternative nell'ambito degli opportuni approfondimenti previsti nella valutazione appropriata.

Infatti, una adeguata e completa analisi preliminare dell'ambito territoriale sul quale si intende intervenire e delle specifiche norme di tutela e di conservazione, può consentire al progettista di sviluppare e indirizzare la proposta verso soluzioni di minore interferenza ambientale senza giungere a conclusioni negative della valutazione appropriata (Art. 6.3).


Nel rispetto della Direttiva Habitat deve, dunque, prevalere il valore della biodiversità rispetto alle tipologie di proposte, qualsiasi esse siano, affinché presentino una interferenza minima o nulla nei confronti dei siti Natura 2000 interessati.

In concreto, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, dovrà verificare se il proponente nello Studio di Incidenza ha correttamente sviluppato ed analizzato la proposta sulla base della soluzione con minore interferenza sui siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

Nel caso in cui nello Studio di Incidenza emergano carenze in tal senso, l'Autorità competente per la VInCA potrà richiedere di rimodulare la proposta con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e/o localizzative da parte del progettista, oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una incidenza significativa nelle conclusioni della Valutazione appropriata.

Tuttavia, da un punto di vista formale, così come riconosciuto nella sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C 241/08, la “Valutazione delle Soluzioni Alternative”, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6.4 e quindi risulta configurarsi come fase di approfondimento del Livello III.

Invero, è opportuno evidenziare che l'analisi delle Soluzioni Alternative” deve essere considerata come pre-requisito per il ricorso all'applicazione di detto art. 6.4, e quindi propedeutica alle valutazioni concernenti l'accordo del regime di deroga di cui al citato paragrafo 4 e peculiari del terzo Livello della VInCA, che possono condurre, qualora ne sussistano tutti i requisiti, all'approvazione della proposta con incidenze negative sul sito/i Natura 2000, mediante l'attuazione di idonee Misure di Compensazione.



Da quanto sopra consegue che l'applicazione del Livello III, descritto dalla Guida Metodologica, si applica solo nel caso in cui, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito/i e in mancanza di soluzioni alternative, un P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.

In conclusione, solo a seguito di dette verifiche infatti, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati.





Figura 1 – Schema della procedura Valutazione di Incidenza in relazione all'articolo 6, paragrafo 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.






Figura 2 – Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019).



1.5 Standard Data Form Natura 2000

Il Natura 2000 Standard Data Form (SDF - Scheda o formulario standard Natura 2000) contiene per ogni Sito le informazioni e la documentazione necessaria per individuare gli obiettivi di conservazione (cfr. 1.6) ed il contributo dello stesso all'efficacia e coerenza della rete Natura 2000.

Tale scheda comprende, per ciascun sito, una mappa, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati ecologici relativi agli habitat e alle specie di Allegato I e II (cfr. art. 4.1 e criteri di cui all'Allegato III della Direttiva 92/43/CEE) per i quali il sito è stato individuato e designato.

Se nella Sezione 3 dello SDF, relativa alle informazioni ecologiche, il campo "rappresentatività" del tipo di habitat o "popolazione nel sito" della specie di interesse comunitario riporta una valutazione «non significativa», indicata con la lettera D, tali habitat e specie possono non essere considerati per definire gli «obiettivi di conservazione del sito».

Lo Standard Data Form racchiude inoltre informazioni che facilitano l'attività di gestione e monitoraggio della rete Natura 2000, come la lista delle altre specie animali e vegetali presenti, alle fonti bibliografiche utili, alle pressioni e minacce, etc..

Con la Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C(2011) n. 4892 recante "Nuovo Formulario standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" è stata adottata l'ultima versione dello Standard Data Form con le relative note esplicative.

Sebbene valutati come "non significativi" nello Standard Data Form Natura 2000, nell'ambito di una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat, gli effetti di un progetto od intervento su habitat e specie classificati come D nello SDF devono essere analizzati nell'ottica del loro contributo all'integrità del sito Natura 2000, in considerazione della loro funzione di habitat, habitat di specie oppure di specie essenziali al mantenimento della funzionalità delle comunità biologiche presenti.

1.6 Obiettivi di Conservazione

Gli obiettivi di conservazione rappresentano delle finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie in esso individuati, tenendo in considerazione il livello appropriato (nazionale o regionale, in base anche all'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat o specie).


Questi sono individuati a partire dalle informazioni ecologiche riportate nello Standard Data Form Natura 2000 per ciascun habitat e specie di Allegato I e II per i quali il sito è stato designato.

Se la presenza del tipo di habitat dell'Allegato I o della specie dell'Allegato II è valutata «non significativa» nello Standard Data Form Natura 2000, tali habitat e specie non vanno considerati come inclusi negli «obiettivi di conservazione del sito», a meno che non sia esplicitamente previsto in ragione della loro potenziale funzione ecologica.

Infatti sulla base del principio di precauzione anche habitat e specie classificati come D possono essere individuati come "obiettivi di conservazione" al fine di addivenire ad un loro miglioramento o ripristino.

Nell'adottare gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000 è essenziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat, "[stabilire] le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti".

Sebbene, la Direttiva Habitat, all'art. 7 prescriba che l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle ZPS, si evidenzia che gli artt. 3 e 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Uccelli, contengono disposizioni analoghe che si applicano a decorrere dalla data della sua attuazione.



Da ciò consegue che, come riportato nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) *“è necessario stabilire obiettivi a livello di sito anche per le ZPS di cui alla direttiva Uccelli, per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, di tale direttiva”*.

Di norma, occorre infatti definire obiettivi di conservazione a livello di sito non solo per tutte le specie e i tipi di habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva Habitat ma anche per tutte le specie ornitologiche di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli che sono presenti in maniera significativa in un sito Natura 2000, nonché per le specie migratrici che vi ritornano regolarmente.

Non è necessario invece stabilire obiettivi o misure di conservazione specifici per specie o tipi di habitat la cui presenza nel sito non è significativa secondo lo Standard Data Form Natura 2000

1.7 Misure di Conservazione e Piano di Gestione

Misure di Conservazione

Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (articolo 1, lettera a della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

Dette Misure di Conservazione sono individuate ai sensi

- dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva ex 79/409/CEE "Uccelli", per le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Nonostante il collegamento previsto tra le due direttive, l'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat non si applica alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre per esse valgono comunque i disposti dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

In particolare l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat prevede:

- *esplicite misure, che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat di allegato I e delle specie di allegato II presenti nei siti, intese a raggiungere l'obiettivo generale della direttiva. Le misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all'occorrenza prevedere specifici piani di gestione.*
- *istituisce un sistema di misure di conservazione che si applica a tutte le Zone Speciali di Conservazione della rete Natura 2000, senza eccezioni, ed a tutti i tipi di habitat naturale dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti, ad eccezione di quelli identificati come non significativi nello Standard Data Form Natura 2000.*

Inoltre le Misure di Conservazione devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lo scopo della Direttiva Habitat è infatti quello di *«... contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato»*. Esiste quindi un obbligo di risultato.


È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure di conservazione.

E' ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente stabili nel tempo, ed infatti, nella maggior parte dei casi debbono essere obiettivi a lungo termine.

E' probabile invece che le misure di conservazione necessarie per realizzare tali obiettivi mutino in risposta all'evoluzione dei tipi di pressioni alle quali i siti sono esposti e, ovviamente, agli effetti, auspicabilmente positivi, delle misure di conservazione già intraprese.

Pertanto, le misure di conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo e devono:

1. corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti;



2. soddisfare l'obiettivo generale della direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

È utile ricordare che dette misure devono tenere conto delle priorità di conservazione, individuate nelle specie e negli habitat di maggiore rilevanza rispetto ai quali intervenire, e/o alle misure più importanti o urgenti da adottare.

Anche per habitat e specie valutati come D (“*non significativi?*”) nello SDF ma individuati come obiettivi di conservazione devono essere individuate misure di conservazione almeno relative all'effettuazione di monitoraggi per addivenire ad un loro migliore conoscenza (*Assessment*).

Le priorità di conservazione sono definite nella nota della Commissione sulla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Versione definitiva del 14 maggio 2012 tenendo in considerazione, e riportate nella Guida all'interpretazione all'art. 6 (2018):

- le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat elencati nel formulario standard Natura 2000 (ossia presenza nel sito, eccezion fatta per quelli la cui presenza non è significativa secondo il formulario);
- lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e delle specie;
- i rischi e i processi di degrado cui sono esposti specie e habitat;
- la coerenza complessiva della rete Natura 2000².

In funzione del recepimento nazionale della Direttiva Habitat, l'adozione e l'approvazione di Misure di Conservazione sito specifiche per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), è propedeutica alla loro designazione quali ZSC.

Piano di Gestione

Il Piano di Gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche dall'art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione.

Infatti, secondo quanto stabilito dal DM 3 settembre 2002, solo nel caso in cui le misure di conservazione descritte al paragrafo precedente non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000.

La Direttiva Habitat (art. 6), al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, ha individuato nel Piano di Gestione uno strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito.

Tale strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi. I piani di gestione dei siti Natura 2000 non sono sempre necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo.

Il Piano di Gestione, deve integrarsi completamente con altri piani di gestione del territorio ed in particolare con il Piano paesaggistico regionale, il Piano forestale regionale, il Piano faunistico venatorio regionale, i Piani urbanistici provinciali, i Piani urbanistici comunali, i Piani delle aree protette qualora il sito vi ricada in parte o tutto.



1.8 Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

Principio di precauzione

Il **principio di precauzione** è contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE). La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. *Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".*

Secondo la Commissione europea, lo scopo del **principio di precauzione** è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.

Stato di conservazione

Lo stato di conservazione è definito all'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE:

- **per un habitat naturale** è: «l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...);»;
- **per una specie** è: «l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni»

Stato di conservazione soddisfacente

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando:


- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile,
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile,
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Habitat di specie

L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.



Integrità di un Sito Natura 2000

L'«integrità del sito» è stata definita come «*la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato*» (Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 2000).

Significatività

Il concetto di ciò che è «significativo» deve essere interpretato in modo obiettivo.

La determinazione riguardo all'entità del piano o progetto non afferra strettamente alla tipologia, bensì al livello di significatività che può generare nei confronti del sito o dei siti Natura 2000.

Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti.

È importante notare che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo.

La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza.

Per determinare se un piano o progetto «possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti» occorre considerare un rapporto di causa ed effetto.

E' da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o permanenti generati dal piano o progetto sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetto cumulo

L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione.

Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetti probabili

In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti

Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Interferenza funzionale

E' definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un piano, progetto, intervento o attività esterno o interno all'area SIC/ZSC o ZPS, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).



Degrado

Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. In un sito si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale, descritta nell'ultimo aggiornamento disponibile degli Standard Data Form Natura 2000 del sito.

La valutazione del degrado è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete. Inoltre deve essere valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l'habitat in questione e quindi alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie dell'habitat del 20%).

Lo stato di conservazione si valuta tenendo conto di tutte le influenze che possono agire sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo). Se queste influenze tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado.

Per valutare questo degrado rispetto agli obiettivi della direttiva, si può far riferimento alla definizione di stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale di cui all'articolo 1, lettera e), sulla base dei seguenti fattori:

- *«la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione».*
Qualsiasi evento o azione che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale il sito è stato designato può essere considerato un degrado. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.
- *«La struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile».*
Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado. Le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.


Perturbazione delle specie

La perturbazione è riferita alle specie, e può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti.

Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie, definito all'articolo 1, lettera i) della Direttiva Habitat.

Per valutare la significatività della perturbazione rispetto agli obiettivi della direttiva bisogna basarsi sui seguenti fattori:

- *«I dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene».*
Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.
- *«L'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile».*
Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato come una perturbazione significativa.



- «Esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».

Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull'andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito. Le perturbazioni devono essere considerate anche in relazione all'obiettivo di conservazione fissato per la specie in questione, e quindi valutate in base agli effetti che esse possono avere sul raggiungimento di tali obiettivi.

La perturbazione, così come il degrado, sono quindi valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito per tali specie ed habitat.

A livello di sito, la valutazione dello stato di conservazione è riportata nell'ultimo aggiornamento disponibile dello Standard Data Form Natura 2000, e sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli.

P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività)

Nel testo del presente documento con P/P/P/I/A si intendono tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività la cui attuazione potrebbe generare interferenze sui siti Natura.

Definizione di piano e programma

Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
- 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Incidenza


Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa

L'incidenza è significativa quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Misure di mitigazione (attenuazione)

Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.



1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

- ***Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA***

Le Autorità delegate alla VInCA devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening.

Ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 357/97, sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.

Seppure tali deleghe non possono essere normate a livello statale, è necessario che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica sulle competenze attribuite a Strutture non adeguate, come alcuni Comuni, e individuino specifici Uffici regionali, territoriali o, preferibilmente, gli Enti Gestori dei siti o delle aree protette, che possono disporre di maggiori conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche.

Laddove, dovesse verificarsi la compresenza di più soggetti delegati alla Valutazione di Incidenza nell'ambito di uno stesso sito Natura 2000, sarà necessario porre in essere opportune forme di coordinamento a livello regionale al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat".

In tali casi potrebbe risultare opportuno da parte della Regioni e PP.AA individuare un unico soggetto quale Autorità delegata alla VInCA.

In ogni caso, in attuazione al D.P.R. 357/97, le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA.

- ***Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse.***

Al fine di garantire la coerenza della rete Natura 2000 ed assicurare livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, le Regioni e PP.AA assicurano le opportune forme di coordinamento nelle procedure di VInCA nelle seguenti casistiche:


- Siti Natura 2000 limitrofi a confine tra regioni amministrative diverse;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A interregionali;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A da attuare nel territorio di una Regione o PP.AA ma che possono generare interferenze significative su siti Natura 2000 appartenenti a Regioni o PP.AA limitrofe.

Ulteriori forme di collaborazione possono essere instaurate nell'ambito della discrezionalità regionale e delle Province autonome al fine di garantire la piena attuazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

- ***Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VInCA***

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) del D.Lgs.152/2006, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000.

Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 per i quali è richiesta la procedura di VInCA, la definizione del livello progettuale è concordata, caso per caso, tra proponente ed Autorità competente per la VInCA: spetta al proponente presentare all'Autorità competente gli elaborati progettuali utili alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000. Rimane in capo al Valutatore la possibilità di richiedere integrazioni qualora la documentazione fornita non sia sufficiente.



- ***Varianti di Piani/Programmi***

Qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS integrata con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.13-18).

- ***Modifiche di Progetti /Interventi/Attività***

Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, comportino possibili impatti, anche indiretti, sui Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA sono integrate con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.19-28).

Per le modifiche di progetti, interventi e attività, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e relative a iniziative già approvate con parere positivo di valutazione di incidenza, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all’Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l’avvio di una nuova procedura e, qualora all’interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell’Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

- ***Individuazione dell’Area Vasta di potenziale incidenza***

Con area vasta di potenziale incidenza si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A), ovvero l’intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.

Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali.

Quindi, l’individuazione dei limiti dell’area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

In fase di screening l’area vasta è individuata dall’Autorità competente per la VInCA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l’individuazione dell’area vasta dianalisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall’Autorità VInCA in sede di valutazione.

- ***Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA.***


I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente per la VInCA. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità VInCA acquisisce il “sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale.

Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.

- ***L’istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VInCA***

L’art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito l’istituto del silenzio-assenso, riporta che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi”.

Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall’applicazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.



1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

Si richiamano nel seguito i principali aspetti connessi all'integrazione tra le procedure di VIA e di VAS e la Valutazione di Incidenza in base alle vigenti disposizioni normative nazionali ed agli indirizzi comunitari. La complessità e la rilevanza del tema dell'integrazione procedurale e le specificità delle diverse tipologie di Piani/Programmi e Progetti nonché dei contesti territoriali e ambientali coinvolti non possono tuttavia essere trattati in questa sede ma richiedono approfondimenti specifici, sia di carattere procedurale che tecnico, da condurre congiuntamente alle autorità competenti in materia di VIA e di VAS finalizzati ad una esaustiva trattazione che possa fornire criteri omogenei e condivisi a livello nazionale.

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Per tale ragione la definizione di valutazione di incidenza, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: *“procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso”*.

Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è inclusa la *“biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE”*.

La Valutazione di Incidenza è esplicitamente richiamata anche in altri articoli della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di seguito riportati:

Art. 6 - Oggetto della disciplina (commi 1 e 2 – VAS; comma 7 - VIA)


1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a. *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, del trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b. *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

[omissis]

7. *La VIA è effettuata per:*

- a) *i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;*
- b) *i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000.*

[omissis]



Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale (comma 3)

3. *La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.*

Lo stesso D.P.R. 357/97 e ss. mm e ii., art. 5, comma 4, stabilisce che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento all'Allegato G ed agli indirizzi di cui alle presenti linee guida.

Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- ✓ Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;
- ✓ Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati
- ✓ Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;
- ✓ Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.

Sia per la VIA che per la VAS, il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'art. 10, comma 3, stabilisce l'inclusione nel rapporto ambientale (procedure di VAS), nello studio preliminare ambientale (procedure di verifica di assoggettabilità a VIA) e nello studio di impatto ambientale (procedure di VIA) degli elementi necessari ad una compiuta valutazione della significatività degli effetti (incidenza) sui siti Natura 2000, che consenta all'autorità competente di accertare il rispetto delle finalità e delle misure di conservazione stabilite per i siti interessati. L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra VAS o VIA e VInCA assicura l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla VInCA, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.

Poiché la valutazione dell'autorità competente per la VIA o per la VAS “*si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza*” nell'ambito del provvedimento finale dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di incidenza, rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.

Ai sensi degli articoli 7 e 7bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome, in conformità alla pertinente legislazione europea e nazionale, disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VAS e di VIA, individuando le forme più opportune di coordinamento tra i diversi soggetti o Enti competenti in materia di VAS/VIA e di VInCA, qualora non coincidenti.



Rispetto alla VIA, effettuata per specifiche tipologie progettuali definite negli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la VAS ha un campo di applicazione più diversificato, che potenzialmente può interessare tutti i livelli di programmazione e di pianificazione, dal livello statale a quello comunale e di settore.

Occorre quindi considerare che i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolta la Valutazione di Incidenza devono corrispondere al livello territoriale degli strumenti di programmazione o di pianificazione oggetto di valutazione ambientale. Ulteriori approfondimenti, progressivamente più significativi a livello di definizione degli impatti, corrispondono alle fasi attuative di tali strumenti, nell'ambito della predisposizione dei progetti e degli interventi.

Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione è l'assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza.

In tali casi, uno screening generale, può comunque fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione dei progetti previsti, nel momento in cui sono definite le aree di intervento.

Aver assolto alla VIIncA di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la VIIncA relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione dei detti Piani e Programmi.

In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente. Così come nell'ambito dei progetti e delle opere.

La bozza di aggiornamento della "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat" (2019), capitolo 4, contiene specifiche indicazioni sull'integrazione tra VAS e livello di Valutazione Appropriata. Utili indicazioni di carattere metodologico sono contenute nel documento predisposto dal MATTM- MIBACT - ISPRA insieme alle Regioni e Province Autonome "VAS- Valutazione di Incidenza - proposta per l'integrazione dei contenuti" (2011).

Per quanto concerne la procedura di VAS, introdotta nell'art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinata dall'art. 12, appare utile tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-177/11.

Il giudice del rinvio aveva chiesto, in sintesi, se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» debba essere interpretato nel senso che esso subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba assoggettare a valutazione ai sensi della direttiva «habitat».

Come è noto, il citato articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS», richiede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva «habitat».

Dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che *“una valutazione è richiesta per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti?”*.

A tal riguardo la Corte ribadisce che *“l'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Racc. pag. I-7405, punto 43).”* Condizione soddisfatta nel caso in cui *“non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda, C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 227)”*.



La Corte afferma dunque che

“un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”

e conclude che

“[...] l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

In tale contesto l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all’assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

L’esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.




1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

Con riferimento a quanto espresso nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea in merito alla competenza tecnico-scientifica dei valutatori al fine dell'accertamento dell'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito, è opportuno ricordare:

- ..., in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.).
- Inoltre, va rilevato che l'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus esige che le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa offrano rimedi «adeguati ed effettivi». A tale proposito, va ricordato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti (v. in particolare, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15).

Pertanto l'Autorità competente, e nello specifico il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della VInCA, deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.

In generale il Valutatore, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, è tenuto ad operare sulla base del principio di buona fede nell'azione amministrativa.



1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza

Diversamente da quanto richiesto per le Valutazioni Ambientali, VAS e VIA (Direttive 2001/42/CE, 2014/52/UE), la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” non impone per la Valutazione di Incidenza l’obbligo generale di acquisire il parere dell’opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da effettuarsi “caso per caso”. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 3, seconda parte, della Direttiva 92/43/CEE prevede che le Autorità nazionali competenti diano il loro accordo su un piano o progetto, soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

Nell’applicazione di tale disposizione si deve tuttavia tenere conto di quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea, nella sentenza C-243/15, in cui si afferma che “l’art 6(3) della DH deve essere letto in combinato disposto con l’art. 6, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Aarhus, quale strumento che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’UE”.

La Convenzione internazionale di Aarhus (1998) ratificata dall’UE con Direttiva 2003/4/CE e dall’Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, ha per oggetto l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), indicato dalla Corte nella sentenza C-243/15 dispone che ciascuna Parte contraente “in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell’allegato I che possano avere effetti significativi sull’ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l’attività proposta è soggetta a tali disposizioni”.

La Corte di Giustizia Europea ha pertanto riconosciuto alle Organizzazioni Non Governative (ONG) il diritto alla partecipazione del pubblico alle procedure attuate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, nonché stabilito che le decisioni ad esse correlate rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della *Convenzione di Aarhus*, garantendo pertanto l’accesso alla giustizia su tali provvedimenti come, ad esempio, in merito all’adeguatezza delle conclusioni delle valutazioni condotte.

Le associazioni di protezione ambientale, quali portatori di interesse in materia ambientale, sono individuate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, mediante decreto del ministro dell’ambiente.

Alla luce di tali disposizioni di seguito si riporta quanto previsto dall’ordinamento italiano in relazione alle diverse modalità di partecipazione del pubblico nelle procedure di Valutazione di Incidenza considerando che essa, anche nei casi non compresi nell’ambito delle procedure di VAS e VIA, non costituisce di per se un atto autorizzatorio. Infatti, nella quasi totalità dei casi, la Valutazione di Incidenza è parte integrante di un endoprocedimento, che risponde sia per la partecipazione del pubblico che per le modalità di accesso agli atti alle previsioni della Legge 241/90.

Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza

1) **Valutazione di Incidenza ricompresa ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nei procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e verifica di assoggettabilità di VAS:**

- **Programmi, Piani, Progetti** che afferiscono alle procedure di VAS e/o VIA, includono la VInCA, e sono regolamentati dal D.lgs. 152/2006 che stabilisce sia il principio che le modalità atte a favorire la partecipazione e l’accesso agli atti.
- **Progetti**, sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, contengono nello Studio preliminare ambientale gli elementi inerenti la valutazione di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006.



• **Programmi, Piani** sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS contengono nel Rapporto preliminare gli elementi inerenti lo screening di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nei casi in cui dallo screening di incidenza emerga la possibilità del verificarsi di incidenze negative sui siti Natura 2000, detti piani o programmi sono assoggettati direttamente a VAS, le cui modalità di partecipazione al pubblico sono disciplinate da quanto disposto dagli artt. 13-17 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

In sintesi, il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.lgs 104/2017, disciplina e regola le modalità di partecipazione del pubblico per le Valutazioni di Incidenza, ricomprese nelle seguenti procedure:

- Verifica di assoggettabilità a VAS (Titolo II - art. 12 D.Lgs.152/2006)
- VAS (Titolo II - artt. 11,13,14,16 e 17 D.Lgs.152/2006)
- Verifica di assoggettabilità a VIA (Titolo III – art. 19 D.Lgs.152/2006)
- VIA (Titolo III - artt. 23, 24, 24-bis e 25 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art.27- bis D.Lgs.152/2006)

2) Valutazione di Incidenza non inclusa nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. condotta ai soli sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

• **Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività**, non sottoposti a procedure di VAS e VIA, rientrano nella sfera degli endoprocedimenti che debbono attenersi a quanto stabilito dalla L.241/90 in materia di partecipazione del pubblico interessato, al fine di conseguire l'atto finale di approvazione e la conseguente autorizzazione / concessione.

• **I parere resi dall'Autorità competente per la VIInCA**, devono essere resi pubblici ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni?*”, che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali e l'accesso civico a dati e documenti.

• Per quanto concerne il sopravvenuto Articolo 57, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n.221, che prevede: “2. *Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani?*”, è da considerare che lo stesso fa riferimento al solo aspetto della pubblicazione della iniziativa, e quindi non inficia gli altri commi dello stesso articolo 5, per i quali resta stabilito l'obbligo della Valutazione di Incidenza per i Progetti e Interventi. Pertanto, risulta non avere efficacia rispetto a quanto stabilito dalla L.241/90, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

In sintesi, quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. disciplina e regola, anche per la fase di screening, le modalità di partecipazione del pubblico inerenti le procedure di Valutazione di incidenza non ricomprese nelle procedure di VAS e/o VIA di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.

• **Valutazione di Incidenza – fase di Screening** - Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i, la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VIInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse.



Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell’Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia (*cf. paragrafo Accesso agli atti e accesso alla giustizia*).

- **Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata e fasi successive** - Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa. Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l’Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.


Nell’espressione del parere l’Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico ed a fornire, mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e/o dell’atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

Accesso agli atti e accesso alla giustizia

Per i pareri di Valutazione di Incidenza espressi dalle Autorità competenti, la normativa italiana garantisce, oltre all’accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge 241/90 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., anche l’accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della legge n.349/86 che, sulla base di quanto disposto dall’art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.

In sintesi la possibilità per le ONG di accedere agli atti delle P.A. e alla giustizia relative ai pareri espressi sulle Valutazioni di Incidenza è garantita attraverso:

- Legge 349/86 istituzione del Ministero dell’Ambiente (art. 18, comma 5)
- Legge 241/90
- D.lgs 33/2013 e s.m.i. (artt. 5, 9, 9 bis, 35, 40)



Capitolo 2. Screening di Incidenza - Livello I

PREMESSA

2.1 Lo Screening di incidenza

DISPOSIZIONI

2.2 Determinazioni sul Livello di Screening

- *Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione*
- *Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)*
- *Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"*
- *In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.*
- *La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato.*
- *Non devono essere accettate "autocertificazioni"*
- *Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format*
- *Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico*

2.3 Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome

2.4 Condizioni d'Obbligo

2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

2.6 La procedura di Screening

2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening

2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

PREMESSA

2.1 Lo Screening di incidenza


Lo **screening di incidenza** è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) sui siti Natura 2000.

In Italia il recepimento della Direttiva Habitat e della valutazione di incidenza è avvenuto con il D.P.R. 357/97, modificato con il D.P.R. 120/2003, senza esplicitare quanto indicato nella citata Guida metodologica CE del 2001 in merito ai quattro livelli e al percorso logico decisionale.

L'articolo 5 comma 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ha considerato la stesura di uno studio di incidenza solo per gli *"interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi"*, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat.

La disposizione relativa al Livello I screening di incidenza, è tuttavia inclusa nel contenuto della prima parte del citato art. 6.3, laddove indica la necessità della verifica su piani e interventi che *"possono avere incidenze significative sul sito stesso"*.

Il mancato esplicito riferimento al principio che lo screening sia parte integrante della procedura di Valutazione di Incidenza (Livello I), e l'assenza di indicazioni sulle modalità del suo espletamento ha comportato una regolamentazione a livello regionale molto diversificata, che comprende al suo interno terminologie e procedure non correttamente aderenti al percorso di screening.



La Guida Metodologica CE identifica lo screening, all'interno della procedura di Valutazione di Incidenza, come un processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Funzione dello screening di incidenza è quindi quella di accertare se un **Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A)** possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi:

1. Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito
2. Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000
3. Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000
4. Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.

Per quanto concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico studio di incidenza.

Nella Guida metodologica CE viene indicato che *"Per completare la fase di screening l'autorità competente deve raccogliere informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni in merito allo screening devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al progetto/piano e al sito in questione. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. L'autorità competente deve decidere sulla base delle sue conoscenze sul sito Natura 2000 e a seconda dello status di classificazione e di conservazione. Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening"*.

Ne consegue che, essendo l'autorità competente a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato, nella fase di screening **non** è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.

Di fatto la procedura di screening, senza l'obbligatoria necessità della predisposizione dello studio di incidenza, rappresenta la prima vera semplificazione prevista nella Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza art. 6.3 prima frase Direttiva 92/43/CEE.

Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un **parere motivato obbligatorio e vincolante** rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale. Tale parere deve essere reso pubblico (es. Pubblicazione sul sito dell'autorità competente nella sezione dedicata), affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e la possibilità di accesso alla giustizia.

Detto parere sarà (a seconda dei casi) incluso o meno nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da altra normativa.

La procedura di screening nei casi previsti *ex lege* (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente un *endoprocedimento*. Pertanto, seppure vincolante, nella maggior parte dei casi, il parere di screening non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante.

Da questo aspetto si evince anche l'importanza di una interazione tra i vari Uffici per pervenire all'autorizzazione conclusiva.



DISPOSIZIONI

2.2 Determinazioni sulla fase di screening di Incidenza

- **Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione**

Esiste una stretta correlazione tra conoscenza dei siti Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza. Requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli *stakeholders* a dette informazioni.

Il completamento del processo conoscitivo dei diversi siti Natura 2000 è strettamente connesso alla individuazione degli obiettivi di conservazione dei singoli siti della Rete. È infatti la definizione degli obiettivi di conservazione che è alla base della individuazione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato individuato. È attraverso gli obiettivi di conservazione sito specifici, e quindi alle misure di conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la valutazione di incidenza ed il monitoraggio della Rete Natura 2000. Infatti lo stato di conservazione di habitat e specie deve essere valutato ogni 6 anni mediante il report ai sensi dell'ex art. 17 Direttiva Habitat che dal IV rapporto valuta più dettagliatamente gli habitat e le specie all'interno dei siti. In conseguenza di detta azione di monitoraggio le misure di conservazione e secondariamente gli obiettivi di conservazione possono essere rivisti. Da ciò ne consegue che anche nella fase di screening si dovrà tenere conto degli esiti di tale monitoraggio e dei conseguenti perfezionamenti degli obiettivi di conservazione.

- **Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)**

Qualsiasi tipologia di verifica atta a determinare se "un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di causare incidenze sul sito Natura 2000" (es. denominata "pre-valutazione di VInCA", "procedura di esclusione a VInCA" /"verifica di assoggettabilità a VInCA", etc.) deve essere indicata come screening di incidenza (Livello I della VInCA) e, pertanto, da considerarsi all'interno del campo di applicazione dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

Risulta improprio utilizzare terminologie differenti per identificare la fase di screening. Tali verifiche devono essere pertanto indicate esclusivamente come **screening di incidenza**.

La definizione "procedura di esclusione dalla VInCA" genera contenziosi nazionali e comunitari, anche se sottintende che la fase di screening è stata svolta positivamente e che, pertanto, è stato verificato che non si deve procedere al Livello II di Valutazione di incidenza appropriata.

È fondamentale dichiarare esplicitamente nelle conclusioni del valutatore che la fase di screening è stata svolta.

È improprio dichiarare che P/P/P/I/A è escluso dalla VInCA, intesa come Livello II della Valutazione, senza detta precisazione.

- **Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"**

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di Valutazione di Incidenza non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09).

Pertanto, non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VInCA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti



Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza. Per quanto riguarda la necessità di snellimenti procedurali, la corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e la dettagliata stesura delle Misure di Conservazione rappresentano il requisito necessario per introdurre semplificazioni nella procedura di screening di incidenza, nonché per eliminare l'utilizzo di prescrizioni nei pareri di screening.

In ogni caso, i richiamati elenchi di esclusioni aprioristica dalla VInCA dovranno essere abrogati ed eventualmente sostituiti da pre-valutazioni effettuate a livello sito-specifico (vedi Paragrafo 2.3).

- ***In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.***

Lo **studio (relazione) di incidenza**, propriamente detto, è riconducibile solo alla **fase II** della procedura di valutazione di incidenza, ovvero alla fase di **valutazione appropriata**. In fase di screening non è richiesto lo studio di incidenza. Lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000. Ciò che viene richiesto al proponente in questa fase è una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare.

La predisposizione di studi di incidenza, non richiesti per il Livello I di screening, porta all'aggravio del carico di lavoro sia per il proponente che per il valutatore.

Anche per superare queste criticità, detta fase della procedura di VInCA (Livello I) deve essere svolta dal Valutatore, sulla base della documentazione progettuale e della modulistica di cui al punto 2.6.

- ***La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato.***


La valutazione dello screening deve essere condotta a carico dell'Autorità competente per la VInCA (Valutatore), sulla base degli elementi progettuali ed informazioni fornite dal proponente. Il valutatore è infatti l'unico soggetto in grado di porre in essere una valutazione di screening oggettiva, disponendo già di tutte le informazioni, sia quelle riguardanti la conoscenza del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A, sia quelle relative alle diverse azioni che insistono sul medesimo sito Natura 2000 (componente temporale e geografica) per la verifica dell'effetto cumulo. Condizione necessaria è la preventiva adozione di obiettivi e misure di conservazione sito-specifici, adeguati alle esigenze di conservazione dei relativi habitat e specie, sufficientemente definiti, dettagliati e, il più possibile, quantificati. Inoltre è necessario disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete e a scala adeguata, mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e minacce. Altresì è necessario che il valutatore abbia effettivamente accesso a informazioni e dati relativi ad altri P/P/P/I/A che possano determinare effetti cumulativi.

Tale ruolo richiede necessariamente una "presa in carico di responsabilità" da parte della Regione e/o dell'Ente delegato alla VInCA.

- ***Non devono essere accettate "autocertificazioni"***

Le "*autocertificazioni*" o "*dichiarazioni di non Incidenza*", non devono essere accettate. Nell'ordinamento giuridico italiano l'autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.



- ***Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico***


La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l’individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all’interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizione dell’art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Province Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come *buffer* deve corrispondere a pre-valutazioni condotte sull’effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 2.3). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone *buffer* non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell’area vasta di influenza del P/P/P/I/A. .

- ***Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format***

Per uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening, e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive, è stato prodotto Format per “Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening”, da compilare a carico del Valutatore.

Detto format, relativo agli “*screening di incidenza specifici*”, è dedicato alle istruttorie delle Autorità delegate alla Valutazione di Incidenza. I contenuti minimi presenti e la sequenza logica di valutazione di detti modelli non sono modificabili.

È stato inoltre elaborato come modello di supporto per le Regioni e Province Autonome un Format “Proponente” da utilizzare per la presentazione del P/P/P/I/A. In tal caso, le singole Regioni e PP.AA possono adeguare ed integrare le informazioni richieste del Format proponente o proporre modelli *ex-novo* sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali, a condizione che gli elementi richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del Valutatore (vedi paragrafo.2.5).



2.3 Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome.

Il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Tuttavia, le Regioni e PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente **screening di incidenza** sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.

Pertanto le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei dalle Autorità regionali competenti anche nei casi in cui, all'interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione).

A titolo esemplificativo, una pre-valutazione condotta per gruppo di siti omogenei e per regione biogeografica nell'ambito della stessa regione amministrativa, potrebbe riguardare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti nei centri urbani. Tale attività può essere valutata come non significativa in tutti i siti Natura 2000 nei quali sia stata accertata l'assenza del falco grillaio o dei chiroterri. Oppure altri interventi in aree antropizzate (manutenzione ordinaria dei sedimi stradali e ferroviari, asfaltatura delle strade senza modifica della loro sezione o del tracciato, apposizione di segnaletica, etc.) fatte salve disposizioni più restrittive da parte degli Enti gestori del sito Natura 2000 (es. vincoli legati alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario).

Questa semplificazione deve condurre all'individuazione di tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000, non determinano incidenze significative sul medesimo.

Elementi e contenuti delle pre-valutazioni

L'autorità regionale con **apposito Atto** (DGR, Delibera, Decreto, etc.) da atto degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiara che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra le pressioni e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esaurito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una **verifica di corrispondenza** tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

L'iter procedurale preventivo all'adozione di dette pre-valutazioni da parte delle Autorità regionali deve garantire la partecipazione del pubblico.

Gli elenchi degli interventi pre-valutati, ritenuti "*non significativi*" nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sul sito web della Amministrazione competente per un termine minimo di 30 gg prima della loro adozione ufficiale mediate apposito Atto regionale o delle Province Autonome.



Le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico dovranno essere esaminate ed eventualmente recepite nel provvedimento finale.

In detti Atti, le Regioni e Province Autonome determinano le modalità procedurali per l'espletamento delle **verifiche di corrispondenza** ed hanno la facoltà di indicare, motivandone la scelta, le tipologie di attività/intervento e/o i siti Natura 2000 per i quali gli esiti di dette verifiche devono essere trasmessi, per informativa, all'Autorità VInCA e/o all'Ente Gestore sito Natura 2000, (es. obbligatorie per interventi forestali). Altresì, se del caso, stabilire un termine massimo di 30 giorni per intervenire nel caso di eventuali difformità di applicazione delle pre-valutazioni da parte delle Autorità delegate territorialmente (es. Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione finale; Ente Gestore sito Natura 2000; etc.).

A seguito della sua adozione l'Atto regionale di pre-valutazione è comunque soggetto alle disposizioni relative all'accesso alla giustizia in maniera generalizzata, per le materie ambientali, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della medesima legge n. 349/86, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Nel caso in cui le Regioni e PP.AA. adottino tale procedura, il proponente al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione principale (o del titolo abilitativo) dichiara che il P/P/P/I/A proposto è conforme a quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione, mentre l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale o altra Autorità delegata (es. Ente Gestore del sito Natura 2000) verifica la corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dei P/P/P/I/A pre-valutati. L'esito di tale verifica viene riportato nell'atto autorizzativo finale, come conclusione della procedura di screening derivante da pre-valutazione.

Nei casi previsti, viene informato l'Ufficio competente per la VInCA, senza che venga avviato un procedimento di screening specifico, e l'Ente gestore del sito per l'eventuale coordinamento delle attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).

In conclusione:

- Tutti i P/P/P/I/A oggetto di **pre-valutazioni** da parte delle Regioni e delle PP.AA., devono essere considerati come già sottoposti a screening di incidenza, e pertanto la procedura di VInCA su di essi risulta espletata;
- le *pre-valutazioni* regionali e delle PP.AA. devono basarsi sugli Obiettivi e sulle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, sugli eventuali Piani di Gestione, nonché sugli elementi minimi inseriti nel **"Format Valutatore"** (*vedi Paragrafo 2.6 – Istruttoria per Screening specifico*);
- l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione finale od altra Autorità delegata (es. Ente Gestore dei Siti Natura 2000) effettua una verifica sulla corrispondenza tra proposta presentata dal Proponente e P/P/P/I/A pre-valutati (*vedi Paragrafo 2.6*).



2.4 Condizioni d'Obbligo

Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata.

L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.

Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VInCA deve essere esclusa, questo anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.

In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizioni d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.

Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto di definizione a livello regionale.

Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.

Se durante la fase di istruttoria il Valutatore rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate a livello regionale.

Qualora, durante la fase di valutazione, il valutatore ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di valutazione appropriata e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione in fase di screening.

Le C.O. sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000.

L'Ente gestore del sito e l'Autorità competente alla VInCA devono rendere pubbliche ed accessibili le informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta, come ad esempio quelle riferite alle indicazioni dei periodi di riproduzione delle specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione dei siti, o delle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE.

Rimane nella facoltà delle Regioni o dalle PP.AA. decidere se adottare o meno lo strumento delle C.O..

Il valutatore dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta.

Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.



2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

Coerentemente a quanto previsto dalla CE per P/P/P/I/A, lo screening di incidenza può essere condotto mediante la valutazione da parte del Valutatore delle caratteristiche tecniche e progettuali di quanto proposto, sollevando il proponente da ogni onere connesso al reperimento di informazioni sulle peculiarità del sito Natura 2000, in quanto già in possesso dell'Autorità competente per la valutazione di incidenza.

Per questo motivo, sono stati elaborati due modelli di Format per "**Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening**", uno di supporto per la presentazione del P/P/P/I/A da parte del Proponente e l'altro, da compilare a carico del Valutatore, per standardizzare, a livello nazionale, i criteri di valutazione in fase di screening e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive.

Per i Piani o Programmi gli elementi del Format "Proponente" possono essere inseriti nel Rapporto preliminare ambientale e/o nel Rapporto Ambientale di VAS.


Pertanto in fase di presentazione dell'istanza il Proponente od il Progettista incaricato deve avere cura di dettagliare nel migliore dei modi il P/P/P/I/A che intende proporre, tenendo in considerazione gli elementi presenti nel Format "Proponente", utili alla descrizione esaustiva e contestualizzazione della proposta da presentare.

Per quanto riguarda il Proponente, le informazioni da fornire nel Format sono:

- Nome/denominazione del P/P/P/I/A;
- Classificazione della tipologia del P/P/P/I/A;
- Nome/denominazione del Proponente;
- Nome del Sito o dei Siti Natura 2000 interessato/i;
- Nome dell'area protetta eventualmente interessata
- Informazioni relative all'esatta localizzazione dell'attività o intervento;
- Allegati tecnici e cartografici necessari alla comprensione dell'intervento e della sua contestualizzazione all'interno del sito Natura 2000;
- Relazione dettagliata dell'attività o intervento;
- Una decodifica delle principali azioni previste, quali trasformazione del suolo, apertura aree di cantiere, taglio o piantumazione di specie vegetali;
- Per interventi urbanistici su strutture esistenti, le informazioni relative alle precedenti autorizzazioni ottenute;
- Informazioni relative all'attività ed ai mezzi di cantiere necessari alla realizzazione dell'intervento, o allo svolgimento delle attività;
- Eventuale ripetitività dell'iniziativa;
- Cronoprogramma di dettaglio per la realizzazione e lo svolgimento dell'attività o intervento.

Per gli **aspetti Natura 2000**, nel Format "Proponente" sono inseriti i requisiti relativi a:


- presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione dei siti Natura 2000 al fine di appurare se la proposta è coerente con la gestione dei siti stessi;
- qualora il P/P/P/I/A ne possieda i requisiti, **dichiarazione di corrispondenza** della proposta con i P/P/P/I/A pre-valutati dall'Autorità regionale competente per la VInCA;



-elaborazione del progetto e delle fasi di realizzazione sulla base delle indicazioni fornite nelle Condizioni d'obbligo e alla assunzione di responsabilità sull'attuazione delle stesse.

Un volta verificate le informazioni progettuali acquisite, il Valutatore, avendo già a disposizione le necessarie conoscenze sul sito Natura 2000, può procedere alla valutazione della possibilità del verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell'attività o intervento sul sito stesso, tenendo in considerazione gli obiettivi di conservazione definiti per gli habitat e le specie per i quali l'area è stata inserita in Natura 2000.

Fermo restando l'ampia tipologia di casistiche rappresentate nel Format "Proponente", predisposto come supporto ed allegato alle presenti linee guida, le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel suddetto Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali (es. manifestazioni, interventi edilizi, etc.); per Piani e Programmi; o format semplificati dedicati esclusivamente alle proposte pre-valutate da inoltrare, ove opportuno, alle sole Autorità che rilasciano l'autorizzazione finale.



2.6 La procedura di Screening

Le Regioni e PP.AA. (e dunque l'insieme delle autorità competenti eventualmente delegate) forniscono al pubblico le informazioni necessarie per espletare la procedura di screening mediante due modalità, entrambe attivate dal proponente con l'istanza corredata da un Format di supporto per il "Proponente" e concluse con la successiva valutazione svolta sulla base delle check-list presente nell'apposito Format "Valutatore".

La procedura descritta di seguito è rappresentata nel diagramma di flusso in Figura 3.

Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento

Il proponente, mediante uno apposito Format, avvia l'istanza di screening di incidenza, descrivendo in modo dettagliato il P/P/P/I/A.

Nei casi nei quali il proponente abbia verificato e dichiarato che la proposta rientra tra le tipologie oggetto di pre-valutazione regionale, detta istanza viene presentata da parte del soggetto interessato direttamente all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale, riportando nell'apposita sezione del Format "proponente" il riferimento normativo all'atto di pre-valutazione regionale.

Nella possibilità di poter applicare le pre-valutazioni, il proponente non ha la necessità di coinvolgere direttamente l'Autorità delegata alla VInCA, e pertanto non viene avviato un procedimento di screening specifico.

Nel caso di screening specifico l'istanza viene invece presentata o direttamente all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, oppure all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione finale, che provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la VInCA.

Responsabilità del proponente è comunque quella di fornire una esaustiva e completa descrizione del P/P/P/I/A all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale e di attenersi a quanto emanato dal provvedimento regionale di pre-valutazione (es. rispetto delle Condizioni d'Obbligo).


La procedura varia a seconda dei casi in cui il Proponente presenti una proposta di P/P/P/I/A che rientri tra quelle pre-valutate, avviando così un procedura di **verifica di corrispondenza (A)**, oppure, in tutti gli altri casi, richieda l'avvio di uno **screening specifico (B)**.

Istruttorie da parte delle Autorità competenti (casi A e B)

A.Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati

L'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale verifica:

- Se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente a pre-valutazioni regionali, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.
- In caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria, richiede al proponente di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.
- Se le integrazioni sono recepite dal proponente che dichiara l'osservanza delle stesse, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale integrazione e verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.



Nel caso in cui dall'esame emerga che la proposta non corrisponda a quelle pre-valutate, si procede alla conclusione negativa della verifica e, se del caso, all'avvio della procedura di screening specifico che viene effettuato dall'Autorità competente per la VInCA, oppure dell'archiviazione istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo .

Nel caso di esito positivo, quando previsto, viene informata l'Autorità VInCA, che entro 30 giorni può intervenire qualora fossero rilevate carenze valutative (*vedi anche indicazioni a paragrafo 2.3*) e/o l'Ente Gestore del Sito.

A livello amministrativo il procedimento di verifica di corrispondenza si conclude con il rilascio del provvedimento o atto autorizzativo finale, nel quale viene data evidenza dell'esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da pre-valutazioni.

B.Screening specifico - Istruttoria da parte dell'Autorità competente per la VInCA – Format Valutatore

Il Valutatore, al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima istanza, l'eshaustività delle informazioni fornite dal proponente, la completezza della documentazione tecnico-progettuale e procede ad inserire alcune informazioni generali riguardo al sito/i Natura 2000:

- Identificazione dei siti Natura 2000;
- La distanza del P/P/P/I/A dai siti Natura 2000;
- Se il sito dispone di Obiettivi e Misure di Conservazione e/o del Piano di Gestione;
- Se il sito Natura 2000 è ricompreso parzialmente o integralmente in aree protette.


Successivamente, il Valutatore deve accertare la completezza delle informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000; qualora non siano sufficienti alla corretta verifica delle potenziali interferenze della proposta, il Valutatore, sulla base del principio di precauzione, deve richiedere direttamente l'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata (Sezione 3 Format "Valutatore").

Espletata positivamente tale verifica, si procede alla compilazione delle informazioni di maggior dettaglio riguardanti (Sezione 4 Format "Valutatore"):

- Gli obiettivi di conservazione, fissati per gli habitat e le specie di interesse comunitario del sito Natura 2000, presenti nell'area del P/P/P/I/A proposto;
- Lo stato di conservazione degli habitat e specie potenzialmente interferiti dall'iniziativa;
- I fattori di pressione e minaccia che insistono su habitat e specie di interesse comunitario.

Conclusa questa fase preliminare, si procede all'espletamento sostanziale delle quattro fasi di analisi previste dalla Guida Metodologica CE per il livello di screening, mediante il completamento delle varie sezioni del "Format Valutatore":

- 1) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito:
 - Il contenuto del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito viene considerato quale azione volta alla «conservazione» del sito medesimo.
 - Le modalità di attuazione del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito non devono implicare interferenze significative.
 - Se tale verifica risulta positiva, viene fornita comunicazione al proponente riguardo alla compatibilità del P/P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito.
 - In caso di verifica parzialmente positiva, si deve procedere con le successive fasi dello screening.



2) Verificare gli elementi del P/P/P/I/A e individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000:

- Il Valutatore verifica se la descrizione e caratterizzazione progettuale fornita dal proponente sia adeguata per l'esecuzione dello screening specifico e per l'individuazione di potenziali effetti su area vasta. In caso negativo, si procede alla richiesta di eventuali integrazioni.
- Il Valutatore deve individuare ulteriori P/P/P/I/A che interessano il medesimo sito o i medesimi siti potenzialmente interessati da quelli oggetto del P/P/P/I/A sotto esame. A tale scopo le Autorità competenti si devono dotare di una banca dati contenente l'elenco di tutti i P/P/P/I/A che interessino i siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale, rendendola disponibile per la consultazione.
- Se la proposta risulta vincolata al rispetto di alcune C.O., il Valutatore ne verifica la coerenza ed adeguatezza.

Il Valutatore procede alla verifica della completezza delle integrazioni acquisite, sia per gli aspetti tecnico-progettuali che per quelli concernenti le Condizioni d'Obbligo, rispetto alle quali il Proponente ne deve dichiarare l'osservanza.

3) Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000.

Il valutatore, mediante il Format dedicato, effettua l'istruttoria dello screening sul P/P/P/I/A per il quale è stata presentata istanza (Format proponente).

L'istruttoria viene condotta dal valutatore attraverso esplicito confronto e riferimento allo standard Data Form, agli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito è stato designato e al loro stato di conservazione a livello di regione biogeografica (art. 17 Direttiva Habitat e art. 12 Direttiva Uccelli) e di sito.

In questa fase vengono analizzate le potenziali incidenze sul sito Natura 2000, da valutare considerando in particolare:


- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni individuate nell'ambito del report di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat;
- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione, e/o nelle Misure di Conservazione, e/o nel formulario standard;
- Se le modalità di esecuzione del P/P/P/I/A sono conformi a quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
- Se le eventuali Condizioni d'obbligo sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito.

4) Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Descrivere come il P/P/P/I/A, isolatamente o cumulativamente con altri può produrre effetti, sia permanenti che temporanei, sul sito Natura 2000, oppure illustrare le ragioni per le quali tali effetti non sono stati considerati significativi.

Per l'analisi della significatività delle potenziali incidenze sul sito Natura 2000, sia permanenti che temporanee, occorre considerare se il P/P/P/I/A proposto comporti:

- La possibile perdita o frammentazione o danneggiamento in termini qualitativi di habitat di interesse comunitario;



- La possibile perturbazione di specie di interesse comunitario, la possibile perdita diretta delle stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie;
- Possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area;
- Possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.

Nel Format del Valutatore sono riportate le informazioni "standard" necessarie per questo livello di istruttoria, inclusa una sezione per la richiesta di integrazioni ed una di sintesi, che comprende un campo aperto nel quale redigere le conclusioni dell'istruttoria e le motivazioni dell'esito della valutazione (parere motivato)(sez. 11), da riportare nell'atto di conclusione del procedimento.

Superate le fasi sopra descritte, il Valutatore può concludere la procedura esprimendo un parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:

- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su **habitat** di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su **specie** di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull'**integrità** del sito Natura 2000.*

L'istruttoria da parte del Valutatore termina con la compilazione dell'esito dello screening, sintetizzato nella sezione 12 del Format "Valutatore", che prevede tre possibili risultati: 1) positivo; 2) archiviazione istanza; 3) negativo, in quest'ultimo caso con la possibilità di procedere a valutazione appropriata oppure di ritenere improcedibile l'istanza in quanto in contrasto con obiettivi o misure di conservazione.

Conclusione del procedimento di screening

Fatti salvi i casi di verifiche di corrispondenza derivanti da pre-valutazioni, lo screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
- b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.


Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione *a)* il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione *b)*, si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VInCA).

Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sito-specifiche.

Nel caso in cui la fase istruttoria si sia invece conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento amministrativo si conclude con comunicazione scritta al Proponente.

In considerazione della peculiarità della VInCA., intesa come procedura di verifica caso per caso, le conclusioni del Valutatore possono essere riferite a P/P/P/I/A sia di limitata entità che di particolare consistenza.



Pertanto, il documento ufficiale con il quale si esprime il parere motivato definitivo di screening, deve essere rapportato alla rilevanza del P/P/P/I/A e quindi espresso per mezzo di una lettera o mediante altro idoneo provvedimento (Determina Dirigenziale, Delibera, etc.). Il parere di screening viene tempestivamente pubblicato nella sezione trasparenza dell'Autorità competente od in altre sezioni del sito web appositamente dedicate, e comunicato all'Ente Gestore del Sito (se non coincidente con il Valutatore) per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).






Figura 3 – Diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza



2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening

Tempistiche

Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., all'art. 5, comma 6, prevede che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le Autorità regionali e le PP.AA., nell'ambito della propria discrezionalità sulla individuazione di modalità e tempistiche più idonee per effettuare le verifiche previste ai sensi del comma 3, possono individuare tempistiche più brevi per l'effettuazione dello screening, purché coerenti con i disposti della Legge 241/90 ed il D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91.

In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il "sentito" sulla Valutazione di Incidenza, che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere.

Il "sentito", previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA.

Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000


Per quanto riguarda la richiesta di integrazione da parte del Valutatore, questa comporta una interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. Il termine di 60 giorni decorre nuovamente a partire da tale data.

Validità temporale del parere di screening

Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali. Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalci degli argini dei canali), il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VInCA può specificare nel parere di screening l'obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000, per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.



2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel Format "Proponente", può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.

L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.

Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A;
- Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
- Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000
- La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione.

Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

Come è noto, i Giudici della Corte di giustizia delle comunità europee, nella causa C-177/11, hanno interpretato l'art. 3, paragrafo 2, lettera (b) della direttiva VAS nel senso che esso "*subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano o programma a valutazione ambientale strategica al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione d'incidenza - ai sensi della direttiva habitat*", pertanto la verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata.

In tale contesto appare evidente il significativo contributo rappresentato dalla completezza di informazioni inerenti la Direttiva Habitat, che non ammette deroghe alla applicazione del proprio art. 6.3, in materia di Valutazioni di Incidenza.



Capitolo 3. Valutazione Appropriata - Livello II

PREMESSA

- 3.1 La Valutazione Appropriata.
 3.2 Lo Studio di Incidenza
- *Allegato G al D.P.R. 357/97*

DISPOSIZIONI

- 3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata
- *Requisiti della Valutazione Appropriata*
 - *Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza*
 - *Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza.*
 - *Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza*
 - *Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Province autonome agli estensori degli Studi di Incidenza*
 - *Indicazioni sulla qualità dei dati*
 - *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA.*
 - *Congruietà delle misure di mitigazione appropriate al Livello II*
- 3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza
- I. *Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A*
 - II. *Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A*
 - III. *Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000*
 - IV. *Valutazione del livello di significatività delle incidenze*
 - V. *Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione*
 - VI. *Conclusioni dello Studio di Incidenza*
 - VII. *Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*
- 3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VInCA)
 3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

PREMESSA

3.1 La Valutazione Appropriata.

La **Valutazione Appropriata** è identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza (art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), come **Livello II** del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA. formato da quattro livelli. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

Per quanto riguarda la Valutazione Appropriata è opportuno evidenziare che gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali.

Ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/P/I/A) sotto forma di **Studio di Incidenza**. Spetta all'autorità delegata alla VInCA condurre l'istruttoria della Valutazione Appropriata. Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.

Per quanto riguarda i progetti ricadenti nelle procedure VIA, l'articolo 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. prevede che la Valutazione di incidenza sia ricompresa nell'ambito della medesima procedura e lo Studio di impatto ambientale debba contenere gli elementi finalizzati alla conservazione di habitat e specie tutelati dalla Rete Natura 2000. Tuttavia con l'emanazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'articolo 10, comma 3, detta previsione viene meglio esplicitata e, in combinato disposto con l'articolo sei, estesa anche ai Piani e Programmi assoggettati alla procedura di VAS.



3.2 Lo Studio di Incidenza

L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la Valutazione di Incidenza Appropriata individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi

Lo Studio (o Relazione) di Incidenza è stato quindi introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile che renda conto della "opportuna valutazione d'incidenza" richiesta dall'art.6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Tale studio deve essere predisposto dai proponenti degli strumenti di pianificazione (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti) e dai proponenti di P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.

In merito all'integrazione della Valutazione di incidenza nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA), devono quindi contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.

I professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza devono preliminarmente verificare e documentare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione.

• Allegato G al D.P.R. 357/97

L'attuale normativa prevede che lo Studio di Incidenza debba essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97, denominato "*Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti*". La formulazione di tale documento di indirizzo è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal D.P.R. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il D.P.R. di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di archiviare la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della direttiva Habitat.


Tale allegato, se da una parte ha rappresentato per i primi anni di attuazione del D.P.R. un punto di riferimento utile per comprendere che l'espletamento della Valutazione di Incidenza, a differenza della VIA, non dipende dalle tipologie progettuali, dall'altra ha comportato e tutt'ora comporta delle limitazioni dovute all'eccessiva generalizzazione degli aspetti trattati rispetto agli obiettivi di conservazione richiesti dalla direttiva Habitat.

Tali aspetti sono infatti individuati genericamente come interferenze sul sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche e le loro connessioni ecologiche.

L'assenza nell'Allegato G di definizioni e/o riferimenti a habitat e specie di interesse comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Alcune Regioni e PP.AA., nell'ottemperare a quanto previsto dallo stesso art. 5, comma 5, del regolamento, hanno superato tale criticità elaborando delle specifiche Linee Guida che interpretano e approfondiscono i contenuti minimi di indirizzo individuati nell'Allegato G.

Le disposizioni di seguito riportate nelle presenti Linee Guida costituiscono interpretazione e approfondimento dei disposti dell'Allegato G assicurandone la piena e corretta attuazione in modo uniforme e coerente in tutte le regioni italiane.



DISPOSIZIONI

3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata

• *Requisiti della Valutazione Appropriata:*

1. *Deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;*
2. *Deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;*
3. *L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;*
4. *Deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito;*
5. *Deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti;*
6. *Deve essere interamente documentata;*
7. *Deve essere garantita la partecipazione del pubblico*

• *Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza*

Al fine di consentire il corretto espletamento di detta Valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:

- *agli obiettivi di conservazione del sito/ dei siti;*
- *agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/ nei siti;*
- *agli habitat di specie presenti nel sito/ nei siti;*
- *al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;*
- *all'integrità del sito;*
- *alla coerenza di rete;*
- *alla significatività dell'incidenza.*

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000.

Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati.

Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.

• *Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza.*

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.



•Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza

Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i.

L'estensore dello studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti dello Standard Data Form Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito e di poter valutare le eventuali interferenze che il P/P/P/I/A può determinare sull'integrità del sito stesso, anche con riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.

Nel caso in cui l'Autorità competente per la VInCA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.

•Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Provincie autonome agli estensori degli Studi di Incidenza

Come sopra riportato, i professionisti incaricati di redigere lo Studio di Incidenza devono essere in possesso di effettive competenze per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle Interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.

Negli atti di indirizzo regionale e della PP.AA deve essere data evidenza pertanto che *“lo Studio di Incidenza debba essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare ed necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del piano/programma/intervento/attività”*.

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.


Inoltre, anche al fine di evitare il cosiddetto fenomeno del copia/incolla, il/i professionisti incaricati dovrebbero rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941).

Trattandosi di dati di tipo ambientale, deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità competente la diffusione, la comunicazione, e la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in ottemperanza al D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.

Sarà cura poi dell'Amministrazione interessata rendere accessibili tali dati, anche nel rispetto dell'art. 40 *“Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”* del citato D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus.

•Indicazioni sulla qualità dei dati

Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti). La completa citazione delle fonti utilizzate va inserita nella bibliografia.



•Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA.

Le Autorità delegate alla VInCA. devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette attività a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.

E' necessario quindi che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica nel merito delle effettive capacità tecniche degli Uffici ai quali intende delegare l'attuazione della procedura.

Pertanto devono essere individuate specifiche strutture regionali, territoriali, o Enti Gestori dei siti o delle aree naturali protette - che dispongono di maggiori conoscenze specifiche sugli aspetti concernenti la gestione di rete Natura 2000.

•Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II

Come introdotto dalle Guide dell'Unione europea, le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Gli Studi di Incidenza con esito positivo relativo al Livello II, non debbono presentare l'inserimento di un elevato numero di misure di mitigazione o attenuazione, poiché questo condurrebbe erroneamente a non avviare una esaustiva analisi di soluzioni alternative.

Le misure di mitigazione utilizzate nelle procedure di VIA non sono sempre configurabili come misure idonee nell'ottica della procedura di Valutazione di Incidenza. Infatti le mitigazioni in ottica VIA possono fare riferimento anche ad eventuali misure non strettamente riconducibili agli effetti generati dal progetto, quali: provvedimenti di carattere gestionale; mitigazioni di natura sociale ed economica; interventi di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico; interventi tesi a riequilibrare eventuali impatti indotti sull'ambiente non relazionati alla coerenza della rete Natura 2000; etc.

Le mitigazioni, nei criteri della Direttiva "Habitat", devono invece avere la sola finalità di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, garantendo che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti negativi sull'integrità del sito/i Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.


Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come Misure di Compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione corrisponde al Livello III della Valutazione di Incidenza.

Solo dopo la conclusione della valutazione delle incidenze, il Valutatore può accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche ed integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.

Qualora non previste nel P/P/P/I/A, nelle sue integrazioni, o comunque ritenute insufficienti dall'Autorità competente alla VInCA, nel parere espresso di Valutazione Appropriata debbono essere identificate e integrate ulteriori misure di mitigazione, sotto forma di prescrizioni.

Quanto considerato per le misure di mitigazione presentate dal proponente, vale anche per il Valutatore che deve evitare di inserire nel proprio parere un elevato numero di prescrizioni, anziché procedere all'eventuale possibilità di avviare l'analisi di soluzioni alternative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.



3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza

Nello Studio di Incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali: estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può ricorrere a metodi "soggettivi" di previsione (es. il "giudizio esperto"). In tal caso, qualora la stima degli effetti di tali fonti di impatto sia valutata non significativa dallo studio e confermata come tale dal valutatore, la conseguente approvazione dovrà contenere comunque una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio, che ha la sola funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi, allo scopo di accertare la coerenza delle previsioni di incidenza individuate nella V.In.cA e, se del caso, attuare misure correttive.

Il monitoraggio non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli impatti significativi negativi già ritenuti probabili in sede di Valutazione di Incidenza. Quanto sopra in considerazione della sentenza C-142/16 che cita quanto segue: *"Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito"*.

Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale. Al di fuori di detti limiti spaziotemporali deve essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/P/I/A.

La descrizione del P/P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori P/P/P/I/A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno del sito.

Lo studio di Incidenza, deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A*
- II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dal P/P/P/I/A*
- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000*
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze*
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione*
- VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza*
- VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*

I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A

In questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il P/P/P/I/A, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.

In particolare:

- Localizzazione ed inquadramento territoriale
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti



Per una migliore comprensione delle informazioni da fornire nell'ambito delle diverse azioni potenzialmente suscettibili di generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene opportuno dettagliare per ogni tipologia (P/P/P/I/A) gli elementi minimi da considerare.

Piani o Programmi) (P/P)


Per i Piani o Programmi) (P/P) la descrizione deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e/o programmazione e alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo di validità e durata. Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del Piano sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

•Localizzazione ed inquadramento territoriale

- Dato vettoriale e cartografia generale del Piano o Programma con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per Piani esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);
- Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal Piano o Programma;
- Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
- Settore di pertinenza del Piano o Programma (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, ecc.);
- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Piano o Programma con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non direttamente connessi ai contesti ambientali tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli.

•Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:

- Tipologia di piano e programma e le relazioni con altri strumenti pianificatori specificando se questi sono stati già stato oggetto di valutazione di incidenza all'interno di una procedura di VAS;
- Relazione di piano o programma, azionamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto Preliminare ambientale di VAS;
- Qualora si tratti di una variante di piano o programma relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, le norme o gli elementi oggetto di modificazione;
- Verifica di compatibilità:
 - con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva, sia nazionale che regionale, istituita ai sensi della L. 394/91;
 - con gli obiettivi di conservazione dei Natura 2000 interessati; o con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
 - con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità;
- Eventuali altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro);



- Dati dimensionali di pertinenza e/o altri dati ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di piano o programma):
 - superficie del piano (Ha);
 - superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq);
 - volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq);
 - altezza massima prevista/consentita (m);
 - incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.;
- Cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione del Piano o Programma;
- Descrizione delle eventuali alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura del piano o programma e motivazione delle scelte effettuate.

Progetti/Interventi/Attività (P/I/A)


Per i progetti ed interventi (P/I) la descrizione deve invece incentrarsi sull'analisi delle loro finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e delle risorse naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, delle infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre contenere una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie (es. lavaggio degli attrezzi).

Per le attività (A), in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive, concerti, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.), nella descrizione, oltre alle finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono essere analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto; la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzioni di rifiuti o reflui, etc..

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/I/A sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

• Localizzazione ed inquadramento territoriale

- Dato vettoriale e cartografia generale del P/I/A con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);
- Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del P/I/A in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 /1:5.000), riferiti ai perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda.
- Localizzazione territoriale del P/I/A, possibilmente su ortofoto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa un'area): il sistema geografico di riferimento deve essere specificato.
- Informazioni circa la distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il P/I/A (per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);
- Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'Istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi coni visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento;



- Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal P/I/A;
 - Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
 - Settore di pertinenza del P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
 - Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/I/A con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto territoriale;
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:
- Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/I/A;
 - Elaborati grafici del P/I/A (pianche, prospetti, sezioni, etc.);
 - Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
 - Descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal P/I/A;
 - Attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
 - Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame nella stesura del P/I/A e motivazione delle scelte effettuate;
 - Per i P/I/A, qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, gli elementi oggetto di modificazione;
 - Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate;
 - Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere (movimenti terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o preesistenti, etc.);
 - Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del P/I/A oppure allo svolgimento permanente o temporaneo dell'attività (A);
 - Cambiamenti fisici che deriveranno dal P/I/A (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio, livellamenti, etc.);
 - Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
 - Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, etc.);
 - Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
 - Specifico cronoprogramma;
 - Durata e periodo complessivo di attuazione del P/I/A;
 - Durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del P/I/A (fasi di cantiere, di realizzazione, di esercizio, etc.);
 - Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A;
 - Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del P/I/A e del contesto in cui si colloca.



II. Raccolta dati inerenti i siti Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A

In questa sezione dello Studio di Incidenza rientra la raccolta e la descrizione dei dati inerenti i siti della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata.

Pertanto è necessario che vengano acquisite le seguenti informazioni:

- A. *Standard Data Form Natura 2000*; Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della Direttiva Habitat
- B. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
- C. Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;
- D. Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);
- E. Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;
- F. Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;
- G. Con riferimento a P/I/A, eventuali rilievi di campo se necessari.

Approfondimento di dettaglio sulla porzione del sito/i Natura 2000 interessati dal P/I/A

Per l'area specifica di intervento dei P/I/A, sulla base di tutti i dati raccolti (punti A-G) e di **eventuali rilievi di campo**, devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione del P/I/A con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate - (dato vettoriale);
- Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nel Natura 2000 - Standard Data Form del Sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del P/I/A.

Il livello di dettaglio da raggiungere deve essere sufficiente a fornire i seguenti elementi:

Specie floristiche e faunistiche

1. Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello Standard Data Form Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (indispensabile);
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE idem e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (indispensabile);
3. Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;
4. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;



Habitat sensu direttiva 92/43/CEE

1. Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento; (indispensabile)
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di Intervento, se già non rese disponibili dall'Autorità competente; (indispensabile)
3. Descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento;
4. Cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento.

I **rilevi di campo** per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che degli habitat devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie. Le Autorità competenti e gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 hanno la facoltà di individuare, sulla base delle conoscenze dei siti designati a gestire, calendari e periodi idonei per l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie ed habitat di interesse comunitario presenti nei diversi siti (es. periodo di fioritura orchidee per habitat cod. 6210*): *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)* (*stupenda fioritura di orchidee)).

III. Analisi ed individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000

Per l'individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del P/P/P/I/A sui siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti stessi.

L'analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del P/P/P/I/A in rapporto ai siti della Rete Natura 2000.

Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati dal P/P/P/I/A devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie e agli obiettivi di conservazione dei siti, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del P/P/P/I/A. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri P/P/P/I/A.

Pertanto gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:


- Effetti Diretti e/o Indiretti;
- Effetto cumulo;
- Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
- Effetti probabili;
- Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;



- Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard Data Form del sito Natura 2000 interessato);
- Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;
- Perturbazione di specie.


Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:

- Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Sì:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Sì:
 - Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la lettera D nel Site Assessment)? Se, Sì:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritarie (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
 - Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
 - Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritarie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
 - Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?



- Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/P/P/I/A? Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?
- In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente, su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto segue:
- la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
 - il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
 - il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se sì, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
- La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia in termini qualitativi che quantitativi? Perché?
- In che modo il P/P/P/I/A incide sull'integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:
- la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?

Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie interferiti, indicatori come indicato nella Figura 4.



<p>Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Diretti</td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20%;">ettari interferiti</td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:10%;">incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Indiretti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>A breve termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>A lungo termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Permanente/irreversibile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> </table> <p>Legati alla fase di :</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cantiere</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Esercizio</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Dismissione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> </table> <p>Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;"><input type="checkbox"/> Si</td> <td style="width:30%;"><input type="checkbox"/> No</td> <td style="width:40%;">Descrivere: _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari interferiti <input type="checkbox"/> incidenza %**</td> </tr> </table>	Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Descrivere: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti <input type="checkbox"/> incidenza %**	<p style="text-align: center;">Sintesi</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:90%;">Ettari totali interferiti permanentemente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ettari totali interferiti temporaneamente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ettari totali interferiti</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ettari tot. Habitat OdC***</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %****</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti permanentemente	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti temporaneamente	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	ettari tot. Habitat OdC***	<input type="checkbox"/>	incidenza %****			
Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Descrivere: _____																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ettari interferiti <input type="checkbox"/> incidenza %**																																																																								
<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti permanentemente																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																									
<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti temporaneamente																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																									
<input type="checkbox"/>	Ettari totali interferiti																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																									
<input type="checkbox"/>	ettari tot. Habitat OdC***																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %****																																																																									
<p>Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Diretti</td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:70%;">Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:</td> </tr> <tr> <td>Indiretti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A breve termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A lungo termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td>Permanente/irreversibile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> <p>Legati alla fase di :</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cantiere</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Esercizio</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dismissione</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:	Indiretti	<input type="checkbox"/>		A breve termine	<input type="checkbox"/>		A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>		Cantiere	<input type="checkbox"/>	Esercizio	<input type="checkbox"/>	Dismissione	<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">Descrivere:</p>																																																				
Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:																																																																								
Indiretti	<input type="checkbox"/>																																																																									
A breve termine	<input type="checkbox"/>																																																																									
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No																																																																								
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>																																																																									
Cantiere	<input type="checkbox"/>																																																																									
Esercizio	<input type="checkbox"/>																																																																									
Dismissione	<input type="checkbox"/>																																																																									
<p>Perturbazione di specie per effetti:</p> <p style="text-align: right;">n. individui/coppie/nidi nel sito SDF* <input type="checkbox"/></p> <p><i>Specificare se: Individui - Coppie - Nidi:</i></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Diretti</td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20%;">n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:10%;">incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Indiretti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>A breve termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>A lungo termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Permanente/irreversibile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> </table> <p>Legati alla fase di :</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cantiere</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Esercizio</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td>Dismissione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi interferiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> </table> <p>Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine delle specie:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;"><input type="checkbox"/> Si</td> <td style="width:30%;"><input type="checkbox"/> No</td> <td style="width:40%;">Descrivere: _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. individui/coppie/nidi nel sito OdC***</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %****</td> </tr> </table>	Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Descrivere: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi nel sito OdC***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	incidenza %****	<p style="text-align: center;">Sintesi</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:90%;">N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti permanentemente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti temporaneamente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %**</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>n. Individui/coppie/nidi nel sito OdC***</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>incidenza %****</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti permanentemente	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti temporaneamente	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/>	n. Individui/coppie/nidi nel sito OdC***	<input type="checkbox"/>	incidenza %****
Diretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Indiretti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
A breve termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Cantiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																					
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Descrivere: _____																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi nel sito OdC***																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	incidenza %****																																																																								
<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti permanentemente																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																									
<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti temporaneamente																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																									
<input type="checkbox"/>	N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %**																																																																									
<input type="checkbox"/>	n. Individui/coppie/nidi nel sito OdC***																																																																									
<input type="checkbox"/>	incidenza %****																																																																									
<p>Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Diretti</td> <td style="width:10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:70%;">Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000:</td> </tr> <tr> <td>Indiretti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A breve termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A lungo termine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td>Permanente/irreversibile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> <p>Legati alla fase di :</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cantiere</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Esercizio</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dismissione</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000:	Indiretti	<input type="checkbox"/>		A breve termine	<input type="checkbox"/>		A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>		Cantiere	<input type="checkbox"/>	Esercizio	<input type="checkbox"/>	Dismissione	<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000:</p>																																																				
Diretti	<input type="checkbox"/>	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000:																																																																								
Indiretti	<input type="checkbox"/>																																																																									
A breve termine	<input type="checkbox"/>																																																																									
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No																																																																								
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>																																																																									
Cantiere	<input type="checkbox"/>																																																																									
Esercizio	<input type="checkbox"/>																																																																									
Dismissione	<input type="checkbox"/>																																																																									

* Superficie habitat riportato o Numero di Individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento dello Standard Data Form (SDF)

** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore riportato su SDF

*** Superficie di habitat o numero di Individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivi di Conservazione (OdC) da raggiungere individuato (se disponibile)

**** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore individuato negli OdC

Figura 4: Quantificazione delle incidenze



IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze

Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening.

Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza.

Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Per gli **habitat di interesse comunitario**, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

- I. *il grado di conservazione della struttura*
- II. *il grado di conservazione delle funzioni*

I - Il *grado di conservazione della struttura* viene valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.

II - Il *grado di conservazione delle funzioni* viene valutato attraverso:

- a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi,
- b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

Per le **specie di interesse comunitario**, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:


- I. *il grado di conservazione degli habitat di specie*

I – Per il *grado di conservazione degli habitat di specie* si effettua una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti del P/P/P/I/A, deve essere associata una valutazione della significatività dell'incidenza:

- Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Media (significativa, mitigabile)
- Alta (significativa, non mitigabile)



I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell'incidenza (incidenza non significativa o nulla - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

I dati relativi agli areali delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze significative basse, medie, o alte legate all'attuazione del P/P/P/I/A in esame dovranno essere prodotti in formato vettoriale specificando il sistema di riferimento geografico utilizzato.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:

- una valutazione delle alterazioni sull'Integrità del Sito Natura 2000;
- una sintesi del livello di Significatività del P/P/P/I/A nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
- una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).

V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Le Guide dell'Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della Valutazione di incidenza quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.


L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia.

La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P/I/A;



- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo.

A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio di Incidenza tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimere una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione:

- Mitigata/Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Mitigata/Bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile)
- Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile)

La verifica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di incidenza mitigata Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.

A conclusione di questa fase, è necessario inserire una tabella riassuntiva sull'esito delle valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con e senza l'individuazione di misure di mitigazione (Figura 5).

E' opportuno evidenziare che qualora, nonostante l'individuazione delle Misure di Mitigazione permanga una incidenza significativa (media ed alta), e via intenzione da parte del proponente di realizzare comunque il P/P/P/I/A, occorre avviare una fase di analisi e valutazione delle Soluzioni Alternative, che a loro volta possono prevedere mitigazioni.





Tabella riassuntiva sulla significatività delle incidenze

<i>Elementi rappresentati nello Standard Data Forma del Sito Natura 2000 IT</i>	Descrizione sintetica tipologia di interferenza	Descrizione di eventuali effetti cumulativi generati da altri P/P/VA	Significatività dell'incidenza	Descrizione eventuale mitigazione adottata	Significatività dell'incidenza dopo l'attuazione delle misure di mitigazione
Habitat di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Specie di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Habitat di specie					
.....					
.....					
.....					
.....					
Altri elementi naturali importanti per l'integrità del sito Natura 2000					
.....					
.....					
.....					

Figura 5 – Tabella riassuntiva del livello di significatività delle incidenze prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.



VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza

In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di incidenza, è necessario esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile.

Lo studio si può concludere con due modalità:

- a) *è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.*
- b) *non è possibile escludere che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.*

La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio di Incidenza.


Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), lo Studio di incidenza da presentare all'Autorità competente per la valutazione potrà già contenere una analisi delle possibili Soluzioni Alternative a minor impatto ambientale.

VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali.

A titolo di esempio, possono essere inseriti:

- *Scheda Natura 2000 (Standard Data Form - Natura 2000) aggiornata del sito e relativa cartografia;*
- *Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;*
- *Eventuali Piani di Gestione di Siti Natura 2000 adottati dalla Regione;*
- *Eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;*
- *Bibliografia scientifica di settore;*
- *La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat" 92/43/CEE" - Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee, 2018;*
- *Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione";*
- *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;*
- *"Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura 99/NAT/IT/006279;*
- *"Le misure di compensazione nella direttiva habitat" (2014) della DG PNM del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;*
- *Manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE) (2010) <http://vnr.unipg.it/habitat/>*
- *Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014*
- etc.



3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VInC)

L'Autorità competente per la VInC, acquisito lo Studio di Incidenza ne dispone la tempestiva pubblicazione online.

Il Valutatore deve verificare la qualità, la completezza e la coerenza dello Studio prodotto e, nel corso dell'intero iter, notifica al proponente e contestualmente al pubblico le relative decisioni riguardanti eventuali richieste di integrazioni o il rigetto dello Studio medesimo in caso di gravi carenze.

Durante la fase istruttoria, il Valutatore acquisisce il sentito dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell'eventuale Area protetta nazionale presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.).


Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.

Le osservazioni dei diversi portatori di interesse e delle ONG dovranno pervenire entro il 30 esimo giorno dalla data di pubblicazione e, se debitamente motivate, tenute in considerazione in fase istruttoria e di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata.

L'istruttoria da parte del Valutatore deve prevedere:

- Analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
- Analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso del Valutatore;
- Analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- Analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze del Valutatore, in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
- Analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- Analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- Analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- Analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e osservazioni da parte degli *stakeholders*;
- Analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- Analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

Il Valutatore, concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta.



3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l'Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti), entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione. Per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

Allo stesso tempo l'istruttoria deve esaminare le osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.

La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere negativo.

In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche .

Nello specifico nel parere dell'Autorità competente deve essere esplicitato che le informazioni trasmesse dal Proponente sono complete, che non vi sono omissioni significative, e che le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.

Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte del Valutatore, la Valutazione di Incidenza potrà concludersi con una delle due seguenti modalità:

- a) *si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.*

Il parere di cui al punto a) può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del Proponente.


- b) *si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000*

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), e qualora il Proponente sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P/I/A, si prosegue nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative .

L'esito della Valutazione appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

E' bene ricordare che, qualora permangano incidenze significative anche a seguito dell'individuazione di Misure di Mitigazione, secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia europea, gli Stati Membri non devono autorizzare "interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, Pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con i procedimenti previsti dall'art. 6.3".



Validità temporale della valutazione appropriata

La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.). Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse modalità di intervento (es. ripulitura degli argini dei canali di bonifica), nel parere può essere espressamente previsto che l'autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento è da intendersi confermata annualmente per l'intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell'attività siano le stesse dell'intervento approvato. Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.

Qualora non sottoposte a valutazioni ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per le varianti sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere dell'Autorità competente per la VInCA viene espresso in fase endoprocedimentale.

Sorveglianza

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio ed eventualmente ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti delle Regioni e PP.AA.

Inoltre, nel caso di progetti, interventi o attività, il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.



Capitolo 4. *Valutazione Soluzioni Alternative: pre-requisito alla deroga dell'art.6.4.*

PREMESSA

4.1 L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

DISPOSIZIONI

4.2 Determinazioni sulle Valutazione delle Soluzioni Alternative

- *Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata*
- *Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative*
- *Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte*
- *Non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto*

4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

PREMESSA

4.1 L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A.

La procedura di cui all'art.6.3 della Direttiva Habitat non prevede esplicitamente che vengano prese in considerazione soluzioni alternative.

Tuttavia nei casi previsti dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, relativo alle Misure di Compensazione (Livello III della Valutazione di Incidenza), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.


Nella nuova **“Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat”** (2019), la “valutazione delle soluzioni alternative” non è più considerata come un livello a se stante, tuttavia nelle presenti Linee Guida si ritiene opportuno trattarlo attraverso un capitolo specifico in considerazione della sua rilevanza nell’ottica della possibilità di derogare l’art. 6.3 della Direttiva.

Infatti, sebbene la Corte di Giustizia europea nella Causa C-241/08 ne abbia riconosciuto la sussistenza solo in connessione con il successivo art. 6.4, dal punto di vista metodologico l'individuazione di Soluzioni Alternative segue le verifiche previste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto la valutazione delle stesse è attuata con gli stessi criteri della opportuna valutazione.

Per tale motivo, anche alla luce del principio di precauzione, si ritiene che la valutazione delle soluzioni alternative, essendo pre-requisito all'avvio dell'iter di cui all'art. 6.4, debba essere integrata nelle verifiche previste nella fase di opportuna valutazione di cui all'art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto l'analisi di ogni alternativa progettuale/pianificatoria della proposta è effettuata sulla base dei principi previsti dal medesimo articolo.

Nella Guida metodologica CE (2019), la *valutazione delle soluzioni alternative* implica l'analisi delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata, spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative.



Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di Valutazione Appropriata di cui al Livello II.

Nella documentazione finale relativa alla valutazione delle soluzioni alternative o di modifica del P/P/P/I/A, è importante menzionare tutte le soluzioni considerate e il loro rispettivo impatto sul sito/sui siti Natura 2000.

Occorre comunque considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già costituisce quella con interferenza minore o nulla. Il raggiungimento di tale impostazione rappresenterebbe uno snellimento procedurale, in quanto la preventiva individuazione e aprioristica ricerca di soluzioni alternative di minore o nulla interferenza potrebbe condurre ad una conclusione positiva del Livello II di Valutazione Appropriata.

DISPOSIZIONI

4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative

•Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata

La fase di valutazione delle Soluzioni Alternative, ed in considerazione della sua rilevanza quale pre-requisito alla deroga dell'art.6.4, andrebbe espletata nel processo di opportuna valutazione, prima della conclusione della Valutazione Appropriata e dopo aver esaminato tutte le misure di mitigazione possibili, nel caso in cui lo studio di incidenza evidenzii impatti significativi su uno o più siti Natura 2000 rispetto alla proposta originaria.

Infatti, gli elementi di approfondimento del Livello II devono essere considerati in ogni valutazione concernente le diverse Soluzioni Alternative, in altre parole su ogni Soluzione Alternativa proposta deve essere svolta nuovamente una analisi basata sui criteri della Valutazione Appropriata.

Di fatto, qualora sia individuata una soluzione alternativa non incidente sulla Rete Natura 2000, tale soluzione conduce a una conclusione positiva della Valutazione Appropriata posta in essere sull'alternativa esaminata.

Pertanto, si configura opportuno procedere all'integrazione della verifica delle soluzioni alternative anche all'interno della Valutazione Appropriata, in ogni caso, laddove, accertata l'incidenza significativa della proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.

•Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative

Con riferimento alla Direttiva Habitat, l'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/P/I/A deve essere condotta in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000.

Questo significa che:

- a) l'esame delle soluzioni Alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;
- b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- c) deve essere considerata anche l'opzione "zero".



•Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte

Il necessario confronto delle Soluzioni Alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 avendo già acquisito, nel Livello II, i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative

Tale esame è infatti mirato a determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito/sui siti Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P/I/A proposto.

La possibilità di non procedere con il P/P/P/I/A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed è considerata soluzione alternativa.

In assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative.

Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa.

Nel caso in cui, a seguito del periodo di consultazione, l'autorità competente ritiene che permangano alcuni effetti negativi nonostante le soluzioni alternative e le misure di mitigazione per il P/P/P/I/A proposto, si può ragionevolmente e oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative.

• Non possono essere considerate soluzioni alternative non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto

Le diverse proposte devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale. In altre parole, tra le alternative proposte non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore.

Non è accettabile da parte dei proponenti di P/P/P/I/A la presentazione di alternative con impatti ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità competente a mantenere il progetto iniziale.



4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

La corretta individuazione delle Soluzioni Alternative richiede che l'analisi sia svolta a partire dalle risultanze dello Studio d'incidenza, concluso con esito negativo, e contestualizzata nell'ambito dei fattori di pressione sugli obiettivi di conservazione individuati nel corso della valutazione.

In particolare, si devono considerare i seguenti elementi emersi nel Livello II:


- Localizzazione di dettaglio del P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie;
- Elementi interessati e risultati interferiti quali - obiettivi di conservazione, habitat, specie, habitat di specie, processi/funzioni ecologiche, etc.;
- Elementi interessati nelle aree del P/P/P/I/A inclusi i cantieri:
- Elementi interessati negli sviluppi lineari del P/P/P/I/A inclusi cantieri,
- Elementi interessati dai periodi di attività dei cantieri,
- Elementi interessati dallo smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A,
- Elementi interessati dai metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante operam*.
- Carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) a scala adeguata;
- Altro

In considerazione delle risultanze degli elementi sopra descritti, le diverse Soluzioni Alternative devono essere vagliate sulla base delle seguenti indicazioni:

Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A permanenti:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Sviluppi lineari interessati dal P/P/P/I/A; tracciati infrastrutturali alternativi (parziali o totali):
- Sviluppi lineari interessati dai cantieri; tracciati alternativi (parziali o totali):
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali):
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali):
- Nuova impostazione generale del P/P/P/I/A:
- Nuova impostazione generale del cantiere:
- Nuova impostazione delle fasi di sviluppo, dei processi e delle metodologie costruttive del P/P/P/I/A:
- Nuova impostazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del cantiere;
- Nuova impostazione di gestione del P/P/P/I/A *post-operam*.
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità
- «Opzione zero»;
- Altro .

In alcuni casi, la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbe anche tenere presenti tipologie progettuali differenti, in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale. Qualora la proposta sia presentata e accertata come di interesse pubblico riferito ad esempio alla produzione di una determinata quantità' di energia da fonte rinnovabile da un progetto di produzione di energia idroelettrica, tra le alternative dovrebbero essere valutate anche quelle basate sulle scelte energetiche strategiche e strutturali già pianificate a livello territoriale, concernenti la produzione di energia rinnovabile da fonti alternative, come quella solare, eolica e geotermica. In tali casi, la Valutazione di Incidenza deve essere conclusa con esito negativo opportunamente motivato con l'indicazione della soluzione alternativa individuata. Il proponente potrà quindi presentare il nuovo progetto e relativo studio di incidenza.



Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A temporanei:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali):
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali):
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A:
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante-operam*:
- Calendarizzazione dei cantieri:
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo:
- «Opzione zero»
- Altro

Individuazione e descrizione di eventuali misure di mitigazione relative alle potenziali soluzioni alternative per P/P/P/I/A/ sia permanenti che temporanei:

Misure di Mitigazione in grado di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie, quali:

- date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di una data specie);
- tipo di strumenti ed interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (ad esempio tane di ibernazione di una specie animale);
- Altro.

Un esame di possibili misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative può consentire di appurare se, alla luce di tali soluzioni e misure di mitigazione, il P/P/P/I/A non interferirà in maniera significativa sull'integrità del sito.

Secondo i principi di mitigazione, come già indicato nel Livello II, le misure possono riferirsi a:

- Evitare o ridurre interferenze alla fonte
- Evitare o minimizzare interferenze sul sito

Documentazione da produrre:

- Rappresentazione con localizzazione di dettaglio delle modifiche apportate al P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie, risultati interferiti dalla Valutazione di Incidenza Appropriata di Livello II;
- Rappresentazione delle modifiche apportate alle fasi di sviluppo del P/P/P/I/A;
- Rappresentazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del P/P/P/I/A modificato e del cantiere;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante operam*;
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo:
- Altro.



4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione Appropriata può concludersi in tre diversi modi:

- a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo;
- b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;
- c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato;
- d) qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III.

L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. Tali contenuti, devono essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.


Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1 del D.P.R. 357/97, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio, e/o ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti delle Regioni e PP.AA.

Nel caso di progetti, interventi o attività il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Tempistiche

L'analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell'Autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza avviene o nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi: in entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.

Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di valutazione di incidenza.



Capitolo 5. Misure di Compensazione - Livello III

PREMESSA

5.1 Le Misure di Compensazione

DISPOSIZIONI

5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

- *Presupposti per l'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione*
- *Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico*
- *Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione*
- *Tipologia di Misure di Compensazione*
- *Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione*

5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

PREMESSA

5.1 Le Misure di Compensazione

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - *Imperative Reasons of Overriding Public Interest*) opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Il Livello III della VInCA è normato a livello nazionale dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., che corrispondono all'art. 6.4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalle Giunte regionali o delle Provincie Autonome, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell'Autorità competente per la VInCA.

Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE.



Di seguito si riportano i tre scenari possibili:

1) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

2) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

3) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni


Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MATTM per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.

Si ricorda che la Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed adottato il relativo provvedimento ufficiale.

Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario 3, **non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A.**

Considerato che l'attuazione delle Misure di Compensazione richiede il rispetto di stringenti requisiti, tale procedura è stata chiarita ed esplicitata in diversi documenti tecnici, tra i quali:

- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - CHIARIFICAZIONE DEI CONCETTI DI: SOLUZIONI ALTERNATIVE, MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, MISURE COMPENSATIVE, COERENZA GLOBALE, PARERE DELLA COMMISSIONE europea (Commissione europea 2007/2012) (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Documento_di_orientamento_sullarticolo_6x_paragrafo_4x_della_direttiva_xHabitatx_92-43-CEE_-_Gennaio_2007.PDF);
- "*Le Misure di Compensazione nella Direttiva Habitat*" - Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare - 2014 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/misure_compensazione_direttiva_habitat.pdf).



DISPOSIZIONI

5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

- **Presupposti per l'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione**

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, vanno applicate quando i risultati della valutazione svolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, sono negativi o incerti, ossia:

1. quando un P/P/P/I/A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
2. quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al P/P/P/I/A interessato;
3. dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l'assenza di soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000.
4. quando sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), inclusi "motivi di natura sociale o economica".

I punti 1 e 2 e 3 sono direttamente collegati alle conclusioni della valutazione delle Soluzioni Alternative, tenendo presente che l'alternativa finale prescelta deve essere comunque la meno dannosa per gli habitat, le specie, gli habitat di specie e per l'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere dalle considerazioni economiche, ed avendo accertato l'assenza di altre alternative possibili in grado di non presentare incidenze significative.

Quanto indicato al punto 4, evidenzia che le Autorità competenti possono autorizzare l'attuazione di un P/P/P/I/A, in deroga ai disposti dell'art. 6.3, solo nei casi in cui sia stato verificato che l'equilibrio di interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 prescelti per la loro realizzazione ed i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia a favore di questi ultimi.


- **Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI)**

La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

- a) l'interesse pubblico deve essere **rilevante**: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, principalmente se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva;
- b) l'interesse pubblico deve essere rilevante unicamente se si tratta di un interesse **a lungo termine**. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva.

È importante considerare che i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica" (IROPI) si devono riferire a situazioni nelle quali i P/P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili e opportunamente attestati:

- A. *nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);*
- B. *nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;*
- C. *nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.*



- **Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione**

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000.

Lo studio di incidenza concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità competente richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti.

L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione.

Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);
- Rapporto 1.5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

- **Tipologia di Misure di Compensazione**

Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite VInCA) per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000.

Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento *Guidance document on Article 6(4) of the "Habitat Directive" 92/43/EEC* sono:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
- l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla gestione del sito.



E' importante evidenziare che le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazioni già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.

Pertanto l'attuazione delle misure di conservazione individuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, o la proposta/designazione di un nuovo sito già inventariato come di importanza comunitaria, non possono essere considerate come misure di compensazione, in quanto costituiscono obblighi "normali" già previsti per uno Stato membro. In pratica una misura di compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di conservazione.

Da questo ne consegue che le misure di compensazione dovrebbero essere addizionale rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000.

- **Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione**

Tempi di attuazione della compensazione - I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000.

Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito.


Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate. Solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione, successivamente alla realizzazione del P/P/P/I/A.

Localizzazione delle Misure di Compensazione - Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessato dal P/P/P/I/A. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.

È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato. In altre parole il sito prescelto per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.

Monitoraggi - Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.

La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.



5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

A seguito delle verifiche inerenti i contenuti dello Studio di Incidenza che include la proposta di Misure di Compensazione, accertata la possibilità di accogliere i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, il Valutatore verifica la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000.

Le Misure di Compensazione presentate nello Studio devono essere valutate da parte dell'Autorità competente per la VInCA, sentito l'Ente gestore del sito Natura 2000.

Qualora il Valutatore ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
- proporre e/o concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti;
- prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte.
- o, in alternativa, rigettare la proposta e concludere la procedura di Valutazione di Incidenza, specificando che, nonostante la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.

Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l'Autorità competente per la VInCA, con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza, e predispone, anche con l'ausilio del Proponente, il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat*.


Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero dell'Ambiente, che deve acquisire la seguente documentazione:

- lo Studio di Incidenza comprensivo della valutazione delle soluzioni alternative e delle Misure di Compensazione;
- gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;
- il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat* opportunamente compilato;
- l'approvazione ufficiale dell'Autorità preposta alla VInCA, con annesso il parere del Valutatore.

La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero dell'Ambiente da parte delle Regioni e/o dalle Provincie Autonome territorialmente competenti che, in quanto esercitano una attività di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA, in attuazione del D.P.R. 357/97, esprimono in tal modo il loro accordo sulle Misure di Compensazioni presentate e se ne assumono la diretta responsabilità.

Nel caso di Aree Protette Nazionali, delegate anche come Autorità competenti per la VInCA, la documentazione può essere inoltrata direttamente dall'Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto della Regione e/o dalle Provincia Autonome interessata.

Il Ministero dell'Ambiente verifica ed esamina la documentazione di cui sopra e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.



Allegato 1

FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE**	
Oggetto P/P/P/I/A:
<input type="checkbox"/> Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) <input type="checkbox"/> Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, Il bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. <input type="checkbox"/> Si indicare quale tipologia: <input type="checkbox"/> No Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche? <input type="checkbox"/> Si indicare quali risorse: <input type="checkbox"/> No Il progetto/intervento è un'opera pubblica? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) <input type="checkbox"/> <i>PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)</i>	
Tipologia P/P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi.....</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i>



	<input type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.</i> <input type="checkbox"/> <i>Altro (specificare)</i>				
Proponente:				
SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE					
Regione: Comune: Prov.: Località/Frazione: Indirizzo:			<i>Contesto localizzativo</i> <input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input type="checkbox"/> Aree agricole <input type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/>		
Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>					
Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>	LAT.				
S.R.:	LONG.				
Nel caso di Piano o Programma , descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:					
SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000					
SITI NATURA 2000					
SIC	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>		
		IT _ _ _ _ _			
		IT _ _ _ _ _			
ZSC	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>		
		IT _ _ _ _ _			
		IT _ _ _ _ _			
ZPS	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>		
		IT _ _ _ _ _			
		IT _ _ _ _ _			




<p>E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Citare, l'atto consultato:</p>	
<p>2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _____</p> <p>.....</p> <p>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:</p> <p>- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)</p> <p>- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)</p> <p>- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)</p> <p>Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE</p>	
<p>Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><i>Se, Sì, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.</i></p>	
<p>PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza</p>	
<p>PROPOSTE PRE-VALUTATE:</p> <p>Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico?</p> <p><i>(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si richiede l'avvio di screening specifico)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO <i>(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)</i>		Se, Si , il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.		Condizioni d'obbligo rispettate:	
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della Condizioni d'Obbligo ?		Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:		➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤	
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Se, No , perché:			
SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA' <i>(compilare solo parti pertinenti)</i>					
E' prevista trasformazione di uso del suolo?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PERMANENTE	<input type="checkbox"/> TEMPORANEA	
Se, Si , cosa è previsto:					
Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Se, Si , cosa è previsto:		Se, Si , cosa è previsto:			
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Se, Si , cosa è previsto:			
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Se, Si , cosa è previsto:		Se, Si , cosa è previsto:			



<p>E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>		<p>Se, Si, descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Specie vegetali	<p>E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Se, SI, descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, SI, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Indicare le specie interessate:</p>	
Specie animali	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Se, SI, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Indicare le specie interessate:</p>	
	<p>Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra: ➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori): ➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni): 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	<p>La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Interventi edilizi		<p><input type="checkbox"/> Permesso a costruire</p> <p><input type="checkbox"/> Permesso a costruire in sanatoria</p> <p><input type="checkbox"/> Condono</p> <p><input type="checkbox"/> DIA/SCIA</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>Estremi provvedimento o altre informazioni utili:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Per interventi edilizi su strutture preesistenti</p> <p>Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento</p>			
Manifestazioni		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero presunto di partecipanti: ➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici: 	
<p>Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.</p>			
Attività ripetute		<p>Descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>			
<p>La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se, Si, allegare e citare precedente parere in "Note".</p>		<p>Possibili varianti - modifiche:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Note:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	



SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A																			
Descrivere:	Leggenda: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																		
Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre							
1° sett.																			
2° sett.																			
3° sett.																			
4° sett.																			
Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data																

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

*** le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.*

